CAUSE CELEBRI

DISCUSSE

DAL CAV. COMMENDATORE

GIOVANNI CARMIGNANI

PROFESSORE DELL' I. E R. UNIVERSITÀ DI PISA

SOCIO DI PIÙ ACCADEMIE ITALIANE E STRANIERE

VOL. III.

PISA

FRATELLI NISTRI

TIPOGRAFI-LIBRAJ

1845

INDICE

DELLE DIFESE

AVVERTENZA

Queste cure seconde della difesa nella causa di peculato, e pretesa simulazione di furto sofferto, di cui le prime chiusero il precedente volume, dal modo con cui sono scritte sembrerebbero produzione di persona da quella del difensore diversa. La difesa e le note marginali alla sentenza che decise la causa sono scritte dalla penna medesima, e sole prundenziali vedute, mentre la causa pendeva, consigliarono a far passare le note marginali *come scritte da altri che dal difensore.*

NOTE MARGINALI

ALLA SENTENZA

DEL GIUDICE DI PRIMA ISTANZA DI MASSA

DEL 15 SETTEMBRE 1823

CONDENNATORIA DEL NOTARO SIG. M*** G***

TESORIERE DEL R. DUCATO DI MASSA E CARRARA

UBI SEMEL RECTO DEERRATUM EST, IN PRÆCEPS PERVENITUR.

VELL. PATERC. *Hist. lib.* 2. *cap.* 3.

LA RAISON ÉCOUTE, ET RÉPOND.

DUPATY *Mém. just. des trois roués.*

PRELUDJ.

La difesa del signor M*** G*** tesoriere del R. Ducato di Massa e Carrara, fu concepita, e fu scritta nella intima e ragionata persuasione della innocenza di questo inquisito.

La lettura del processo instituita con sereno e tranquillo se non acuto giudizio (poichè volere intendere in senso inverso una cosa qualunque sarebbe, piucchè malizia, stoltezza) avea il difensore convinto 1.° che non vi erano *fatti,* i quali potessero meritare il nome d'indizio, 2.° che i fatti stessi rivolti ad indizio non erano stati *legittimamente* al Fisco acquisiti, onde *processo non vi era*.

In questo stato d'intima, sincera e ragionata persuasione, dura, delicata e penosa intrapresa fu al difensore l'accingersi al retto e fedele discarico del santo, ed onorevole suo ministero.

Fu sempre dall'animo suo lontana la idea, che il Giudice direttore degli atti, e decisor della causa in un tempo fosse mosso nel compilarli da men che puri, ed illibati motivi. Non mancano invero nella storia delle cause celebri esempj spaventosi e funesti di giudici non corrotti, e ciò non pertanto sceleratamente prevaricatori; e la causa de' Giudici di Nantes non è la sola a presentar questo esempio. Ma la personal cognizione delle eminenti qualità di cuore e di spirito dell'individuo, che cuopriva il seggio di giudice in questa causa, era al difensore irrefragabile garanzia della purità e della illibatezza delle di lui più recondite predisposizioni dell'animo.

Tra le opinioni del difensore non come forense, ma como coltivator delle scienze, una ve ne ha, ch'egli divide col massimo tra i Criminalisti viventi, e cui questa sola denominazione è sufficiente a far riconoscero. Egli pensa, che nelle vicende, alle quali per le calamità de' tempi andò soggetto il nostro inquisitorio processo anco ove esso è stato dopo la origine sua perfezionato, ed a più legali forme ridotto, questo metodo di ricerca *critica,* e *giuridica* nel tempo stesso ha dovuto per necessità ricevere nel suo andamento tra le mani degli uomini il miscuglio di quella intollerante d'ogni legale disciplina *intima convinzione,* la quale, comunque siasi di lei là dove è pianta di clima, funestissima e micidiale diviene se si voglia considerare come unico e solo criterio di verità, non che nella risoluzione, nella compilazione degli atti, al che lo spirito umano, sfornito de' dati della esperienza, e di natura sua impaziente di freno, è sventuratamente inclinato.

La intima convinzione nell' inquisitorio processo, como in ogni altro analitico metodo diretto a discuoprire la verità anzichè dare impulso al processo, non può esserne che il risultato. Anzi tuttociò che mostra, che ella presiedè alla compilazione degli atti, gli vizia come ragion sintetica, la quale tende a render provata una proposizione, di cui è già anticipatamente ammessa la verità.

La intima convinzione nella sua natural libertà nasce talvolta nello spirito umano como opinione da cose pressochè impercettibili, e personali a chi la concepì; le quali cose se rendon tranquilla la sua coscienza, potendo ognuno in buona fede ingannarsi, debbon tacersi in faccia alla legge, la quale, diffidando de' capricci come degli errori della umana opinione, ha voluto da sè decidere della vita, della libertà e dell'onore del suddito.

Ma questi impacci delle forme legali garanti della personal sicurezza, inutili nel *giury* ove altre garanzie, e assai più deboli gli suppliscono, son creduti inutili dalla trascendentale filosofia de' nostri tempi, la quale credendo, ovunque essa miri, di scorgere in un batter d'occhio la verità assoluta delle cose, non sa persuadersi della necessità do' lenti metodi dell'analisi, che il processo inquisitorio avea adottati prima assai che Bacone gli proclamasse.

Questi difetti de' tempi non potevano essere certamente i difetti del Giudice direttore degli atti. Eppure il processo del sig. M*** G*** tutti gli presentava.

Quindi un *principio* e un *sentimento* doverono regolar la difesa. Il principio critico del legittimo andamento degli atti: il sentimento della innocenza dell'inquisito. Il primo era tutto a carico del processo e del giudice: il secondo tutto a carico di chi avea il primo ardito sospettar l'inquisito, e dare al Fisco i mezzi onde ridurre questo sospetto a prova legittima.

Avvenne da questo, che il Giudice vide nelle censure al processo le proprie, e si credè per questo ingiuriato, e più ingiuriato si tenne l'uffizio fiscale de' frequenti rimproveri rivolti contro i *segreti motori* di lui. In questo riscaldamento degli animi mancò all' inquisito ogni difesa, poichè, quanto alla *scritta,* ella dovea peggiorare le sue condizioni come quella, che anzichè difesa di lui era considerata come offesa di chi dovea giudicarlo; e quanto alla *orale,* sebben la scritta fosse resa pubblica in Massa con pieno assenso della Governativa Autorità, non riuscì al difensore di avere accesso nè presso a' suoi rispettabili Contradittori, nè presso al più rispettabile Giudice della causa, essendosi i primi ricusati per ragione d'una stragiudiciale ingerenza d'uffizio, essendo il secondo rimasto invisibile, ond'egli dovè pagar l'ultimo debito di sua coscienza in questa infelicissima causa colla protesta del 19 luglio 1823, posta la quale negli atti, non gli parve vero di poter cantare col Baldovini:

E nel terren dove il bell'Arno impera
Fei ritorno a goder la sospirata,
Che sempre in lui godei, pace primiera.

In questo stato di cose venne, dopo lungo aspettare, la sentenza del 15 settembre 1823, la quale condannò il signor M*** G*** come reo di peculato e di falsità, ad anni diciotto di carcere.

Derogando però, per uno speciale riguardo verso le regole della dimostrata giustizia, agli usi dell'inquisitorio processo vigente in Massa, susseguirono quella sentenza i motivi del giudicato; e intende ognuno, che senza le orali informazioni del difensore, senza preventivi dubbj nè in voce nè in scritto,

col solo testo della difesa scritta alla mano, i motivi altro essere non poterono che un tessuto di equivoci di dritto e di fatto diretti a confutare quella difesa. E gli equivoci giunsero al segno, che il difensore indifeso dopo il suo preteso trascorso, fu da que' motivi dichiarato reo di *sutterfugio,* e di *abuso del suo ministero.* (Ved. not. 42).

E derogando alle regole del processo misto, tal divenendo l'inquisitorio quando un Avvocato del Fisco vi prende parte (*Bohemer. ad Carpzov. quæst.* 104. *obs.* 2.), questo Avvocato non pose già negli atti, ma pose a stampa senza preventiva comunicazione all'inquisito, e al suo difensore un'allegazione ad offesa, nella quale più liberamente assai, che il Giudice non facesse, imperversò contro la difesa scritta, e contro quei che la scrisse.

Qual compenso in questo frangente tristissimo rimaneva a prendere a chi s'interessava per l'inquisito, e per la di lui provata innocenza? Il difensore avea già dichiarato, non volersi più ingerire nella causa: sia perchè, com'egli diceva, essa eccedeva la portata del suo raziocinio, e però più dolorosa gli ripiombava sul cuore: sia perchè, attaccato dal Fisco e dal Giudice e come autore e come difensore in contradizion con se stesso, dovea, secondo l'antico proverbio, cercar causidico in causa propria: sia perchè una dolorosa esperienza avendogli mostrato, che la difesa degl' innocenti gravi amarezze gli avea costato sempre assai più che quella de' delinquenti, gli era duopo gradatamente esimersi dall'attivo esercizio del patrocinio de' rei. Perlochè abbiam dovuto noi sostituire al suo il patrocinio nostro, non senza consultarlo però, al che agio ci dava la giornaliera consuetudine, che a lui ci lega, memori del precetto, che in causa capitale come questa intitola il Fisco, ed anco in causa afflittiva di corpo, è lecito a chiunque abbia senso di umanità difendere coll'appello il condannato creduto innocente. « Non enim hac parte Prætoris edictum sed *humanitas* spectatur ». *L. non tantum* 6. *dig. de appellat.*

Nè questa intrapresa nostra si arroga o il vanto o il dritto d'essere, o voler essere la scritta allegazione, che difensore più valoroso e più chiaro presenterà per l'appellante ai dotti ed integerrimi Giudici della seconda istanza. Avendo noi per

servire alla brevità ed alla chiarozza maggiore della disputa adottato il piano dello note marginali alle condanne dell' inquisito, un lavoro di tal natura quanto può servir di risparmio di fatica e di tempo al nuovo difensor della causa, altrettanto mal corrisponderebbe alla dignità del nuovo Tribunale, che dee giudicarne.

Restaci a dire qual sia il piano da noi adottato in questo lavoro, e quale il metodo prescelto per porlo in consonanza perfetta col testo, che devo illustrare.

Ci mancò tempo per leggere lo deduzioni fiscali, onde di quelle non parleremo: nè la omissione alla causa può nuocere; poichè dicendosi, altro in esse non essere il Fisco che il precursore, e trombettiero della sentenza, sarebbe ripeter la cosa medesima facendosi annotatori di quello e di questa: nè dell'acerbo tuono, con cui quello diconsi scritto, mette il conto occuparsi, mentre non essendo l'Avvocato fiscale che un presta nome a chi segretamente lo istiga, (BONFIN. *Ad bannim. gen. dit. eccles. cap.* 12. *n.°* 161. *da riferirsi alla nota* 42) egli non ha colpa di questo; e quanto a chi l'ha, ella è tutta scusata dal giureconsulto Modestino nella *L.* 12. *dig. ad leg. Corn. de sicariis:* « *Infans* vel *furiosus* si occiderit « hominem non tenetur, cum alterum consilii innocentia tue- « atur, alterum fati infelicitas excuset », senza che giovi ripetere l'aureo detto di Q. Metello Numidico, di cui Gellio (*Noct. Act. lib.* 6. *cap.* 11.) « Cum inquinatissimis hominibus non esse « convicio decertandum, neque in maledictis adversus impu- « dentes et improbos velitandum, quia tantisper similis et com- « par eorum fias, dum paria et consimilia dicas atque audias, « non minus ex oratione Q. Metelli Numidici sapientis viri co- « gnosci potest, quam ex libris, et disciplinis philosophorum. « Verba hæc sunt Metelli adversus Cn. Manlium tribunum « plebis, a quo apud populum in concione lacessitus, jactatus- « que fuerat dictis petulantibus. *Nunc quod ad illum attinet,* « *Quirites, quoniam se ampliorem putat esse, si se mihi ini-* « *micum dictaverit, quem ego mihi neque amicum recipio, ne-* « *que inimicum respicio, in eum ego non sum plura dicturus.* « *Nam eum indignissimum arbitror, cui a viris bonis benedi-* « *catur: tum ne idoneum quidem, cui a probis maledicatur.* « *Nam si in eo tempore hujuscemodi homunculum nomines, in*

« *quo pœnire non possis;* MAJORE HONORE QUAM CONTUMELIA « AFFICIAS ».

Concentrandoci dunque ne' motivi della sentenza, e questi soli rispettosamente prendendo di mira, noi a seconda de' bisogni degli schiarimenti, che ci siamo proposti, citeremo talvolta i paragrafi di quel lavoro, ci converrà talvolta citar la pagina e il verso di stampa; e per rompere l' opera, onde al lettore divenga più breve e meno molesta, formeremo delle note tante partizioni quante sono le generali de' motivi medesimi.

Crediamo, che niun vi sia, il quale per causo sebben purissime voglia in ogni maniera il signor G*** delinquente, assumendosi la divisa

Sic volo: sic jubeo: stat pro ratione voluntas.

Ma se alcuno di questa tempra vi fosse, sappia, che questo lavoro non è fatto per lui: che egli non ha senso nè di umanità, nè di critica, nè di giustizia, mentre questo lavoro è ispirato dalla umanità, guidato dalla critica, e dedicato alla imparziale giustizia.

NARRAZIONE.

L'esordio della difesa attinto dai luoghi intrinseci della causa preparava gli animi alla narrazione, la quale è nel lavoro oratorio ciò che nel drammatico la *protasi*. E la narrazione coloriva i fatti, che avean data causa al processo, con le tinte medesime, che il processo somministrava, vale a dire presentando i fatti e i loro concomitanti nel senso della verità dell'infortunio dal cassiere sofferto nella sera del 25 gennajo 1822. La narrazione della sentenza presenta un colorito diverso: eppur le tinte dovettero esser prese dal tavolozzo stesso, nè l'appoggiar del pennello poteva cambiarne la tempra.

Le note, che seguono, son dirette a spiegare questo nuovo fenomeno.

(1) *Pag.* 3. *vers.* 8. La denominazione di *alunni* non si addice agl' impiegati in un uffizio, e dà la idea di fanciulli: « *alumnus qui ab aliquo alitur sive victu, sive moribus, sive doctrina* » dice il Forcellini. Possibile, che questa voce si adopri qui per insinuare, che la opinione della verità dell'aggres-

sione del cassiere fu una credulità di fanciulli? Lo fa sospettare ciò, che soggiunge la sentenza allorchè dice, che la voce del sig. G*** si fece sentire al più *giovinetto*.

(2) *Pag*. 4. *v*. 24. Ecco come un testimone presente all'atto si esprime: « Allora lo presi sotto il braccio, e mi accorsi « che tremava ». Perchè dunque dice la sentenza, che il cassiere non aveva atteggiamento di spaventato?

(3) *Pag*. 5. *v*. 7. Poichè i colori di questo quadro sono diversi assai sotto il pennello della difesa, e sotto quello della sentenza, è necessario esaminar più partitamente la cosa. Il colorito de' motivi insinua, che nell'atteggiamento del sig. G***, nella sua prima comparsa agl' impiegati della computisteria, eravi confusione, affettazione: nulla ispirava la verità del suo racconto. *La cosa non fu però sempre così*. Udiamo per il primo il Giudice. « L' Illustrissimo signor Giudice di prima « istanza, sopra rapporto verbale fatto dal comando della bri- « gata dei Reali Dragoni Estensi, *che in questo momento è stato « assalito, e ferito in varie parti del corpo il cassiere della « Reale Ducal Camera nello stesso suo uffizio* del tesoro ca- « merale, e che è stato fatto un furto di denaro nella cassa « medesima, è acceduto unitamente a me ec. nel palazzo du- « cale di questa città ec. ». Sentiamo il Brigadiere. « Allora « introdottosi il signor Brigadiere dei Reali Dragoni Estensi « ha riferito, che la sentinella di guardia da lui sentita ha « detto aver visto all'ora del delitto entrare in palazzo, e non « uscire due persone, che ai connotati ec. ». Sentiamo di nuovo il Giudice. « Sul qual referto sua Signoria Illustrissima or- « dinò arrestarsi i suddetti L. e S., e *quanti altri sospetti* si « trovino presso i medesimi, e *perquisirsi le loro case* ec. ». Sentiamo un testimone di vista. « Un quarto d'ora circa dopo « sentii la voce del signor M*** G*** che mi chiamò per due « volte — Camorani, Camorani —. Mi alzai per andargli incon- « tro, e sentire cosa voleva, e giunsi sulla porta nel momento « che egli entrava, e potei vedere, che aveva la faccia insan- « guinata da una parte, e ciò al favore del lume, che sta fuori, « ed accanto precisamente al paravento, e mi parve altresì « che andasse un poco gobbo. Egli allora mi disse — Pigliate la « lucerna: venite via, venite via —. Tornai subito indietro, e « senza dir niente presi la lucerna, tornai fuori, m' incammi-

« nai verso la tesoreria, e raggiunsi il signor G***, che mi at-
« tendeva a metà strada circa per arrivare al rastello della
« tesoreria, il quale appena mi rivide continuò a precedermi
« finchè non lo raggiunsi al rastello suddetto. Strada facendo
« domandai più volte al signor G*** cos' è stato, cos' è stato?
« Ma appena giunto vicino a lui mi si smorzò il lume, ed il si-
« gnor G*** mi disse — non vengono, non vengono loro? — in-
« tendendo parlare de'miei compagni — ditegli, che vengan su-
« bito, che c' è gente, che m'hanno assassinato —. Tornai in
« furia ad accendere il lume, e dissi allora ai miei compagni:
« *venite subito, venite subito, che c'è gente alla cassa, che*
« *hanno assassinato il signor Michele* —. Essi sulle prime non
« vollero credere, ma finalmente mi seguirono, dopochè già
« ero fuori col lume acceso. Appena arrivato coi detti miei
« compagni fuori della computisteria colla lucerna accesa,
« trovai il signor Michele G*** nel luogo ove l'avevo lasciato
« quando mi si era smorzata la lucerna, cioè al rastello che
« mette nell'andito della porta laterale del palazzo, dal quale
« rastello facendo pochi passi a mano destra entrando si giunge
« alla tesoreria. Appena giunto presso il signor G***, siccome
« io precedevo di qualche passo i miei compagni, così egli mi
« ordinò, che dicessi a quelli, che avvisassero la sentinella, ac-
« ciò non facesse più uscire alcuno dal palazzo. Dissi questo
« al C...., che andò subito alla porta ad eseguir l'ordine, e fu
« eseguito dal L.... cosicchè restammo soli io, e il G***. Tor-
« narono C.... e L.... immediatamente, ed allora riunitici tutti
« e quattro, entrammo nella tesoreria, il G*** per il primo, e
« noi dietro a lui. Ivi giunti trovammo in prossimità del ta-
« volino e della porta la lucerna in terra spenta, e l'oglio ver-
« sato. I miei compagni allora gli chiesero cosa era accaduto,
« ed esso disse: — È venuto uno, ha smorzato la lucerna, men-
« tre ero a contar denaro, che aveva versato poc' anzi il signor
« L.... G...., mi ha abbracciato, ho chiamato ajuto per due vol-
« te, mi ha cominciato a forare da tutte le parti, e mi ha
« chiusa la bocca. Mi hanno buttato in terra, e mentre ero
« alle prese con questo, ho visto, che nella stanza vicina c'era
« dello splendore ». Allora mio cognato disse — andiamo di là
« a vedere cosa è accaduto —. Andammo di fatti tutti, ed il
« signor Michele, che fu il primo ad entrare, guardò subito la

« cassa del denaro, che era aperta da una sola parte, cioè da
« quella verso la porta, e dopo aver visto giunse le mani, e
« si chinò in aria di sgomentarsi dicendo: — Ah! che mi hanno
« portato via tutto l'oro, mi hanno rovinato — L..... teneva la
« lucerna: non so se lui, o C.... gli domandò quanto avevano
« portato via, ed egli rispose — mi hanno portato via due sac-
« chetti di oro: uno che era qui (ed accennava la parte della
« cassa verso la finestra), ed un sacchetto di napoleoni che
« era qui (ed accennava verso la porta) —. La cassa è difatti
« formata in questa parte a tre divisioni, le due estreme alto,
« e quella di mezzo più bassa assai. *Alle parole del sig. G****
« *noi restammo tutti atterriti* ». Sentiamo l' irrecusabile, ed
« ottimo signor G.... « Erano le sette e mezzo circa della sera
« del 25 caduto gennajo, quando io, secondo il solito, me ne
« stavo al mio uffizio lavorando: e siccome l'usciere mi aveva
« chiesto permesso di allontanarsi per un momento, così ave-
« vo lasciata socchiusa la porta della segreteria, che mette
« nella stanza dell' usciere medesimo. In questo stato potei fa-
« cilmente sentire un rumore straordinario di persone, che
« pareva che montassero le scale grandi. Mi allarmai sul mo-
« mento, e mi alzai; ma appena ero in piedi vidi entrare tre
« persone nella segreteria, che da prima non conobbi, ma che
« vidi poi essere i signori L. C...., C. L...., e G. C... com-
« messi di computisteria. L'entrare, e il dirmi tutti tre affan-
« nati, e *nella massima costernazione, che avevano assassinato*
« *il signor Michele,* e che gli avevano portato via il tesoro, fu
« un punto solo. Non so quello che mi dicessi, ma atterrito,
« sorpreso, e quasi fuori di me ec. »

E molti, e molti altri deposti potrebbero citarsi tutti com-provativi della impressione, che la verità dell' aggressione produsse nell'animo de' circostanti la sera del 25 gennajo, impressione la quale si propagò poi a tutti, dimodochè convenne andare a cercare i primi sospetti della falsità ne' luoghi eccentrici della campagna, ove la calunnia prendendo il largo potè facilmente insinuarle nell'animo de' più lontani, del che fanno fede le pagine tutte dell' informativo, e del defensivo processo.

Come dunque i motivi poterono dipingere il racconto dell'aggressione come mendicato, ridicolo, incredibile, e screditato fin dal suo nascere?

(4) *Pag.* 5. *v. ult.* Il signor Segretario del Governo, che noi pure per causa d'onor nominiamo, non fu nè *il primo,* nè *de' primi* ad accorgersi delle aperte porte del magazzino, poichè egli stesso dice, che il Camorani fece questa scoperta, e a lui la comunicò.

NULLITÀ DEL PROCESSO, E METODI SUGGESTIVI.

La difesa desunse la nullità, 1.° dalla mancanza d'ogni denunzia contro al cassiere: 2.° dalla mancanza di un vero e legittimo rumor pubblico contro di lui, lo che riferivasi ai *primordj della speciale inquisizione* assunta a suo carico: 3.° dalla mancanza di prova dell'*ingenere* della falsità, sia perchè non era stato nè ricercato, nè reperito l'istrumento feritore: sia perchè non erano state giudicialmente verificate le ferite: sia perchè le ferite nel loro stato d'informe verificazione stabilivano la fisica impossibilità della falsa aggressione: sia perchè gli abiti, colla ispezione de' quali intendevasi di stabilire una congettura di falsità, non erano provati identifici a quelli, che il cassiere aveva indosso nella sera del 25 gennajo: sia perchè finalmente il vuoto di cassa avendo nella sera del 25 gennajo la prova dell'asserzione del cassiere, era inutile verificarlo como material di delitto del peculato; e come scopo della pretesa falsità andava soggetto ai difetti enumerati pocanzi: lo che tutto riferivasi *alla nullità della cattura:* 4.° dalla *suggestione,* che questo atto avea esercitata nell'acquisire gl'indizj: 5.° dal modo illecito e nullo, con cui erano state perquisite, e arrestate al cassiere le carte domestiche: 6.° dalla irrilevanza degli esperimenti fiscali: 7.° dalla violazione delle regole indispensabili nell'esame de' testimonj, essendosi proceduto al confronto di testimonj fiscali tra loro, con anticipata opinione della falsità d'uno di essi, e avendolo poi convertito da testimone in reo senza inquisizione, e senza processo: 8.° dalla non sospesa trasmissione della inquisizione speciale dopo la proposta *ricusa* del Giudice: lo che tutto riferivasi alla *nullità del fiscale libello:* 9.° dagli attentati contro il naturale diritto della difesa, sia col convertire in capitoli gl' interrogatorj dati ai testimonj fiscali; sia coll' inibire che citati venissero gli Ecclesiastici; sia colla morale tortura

adibita nell'esame de' testimonj a repulsa: lo che tutto referivasi alla *nullità della sentenza,* per se stessa già nulla attesi i precedenti rilievi.

I motivi separano queste diverse ispezioni tra loro, ed alcune ne lasciano sotto silenzio. Dal §. 3 a tutto il 15 intendono essi di far la storia degli atti processali, e di difenderne la regolarità. Vedremo con qual successo.

(5) *Pag.* 6. *v.* 13. Si sbaglia ne' termini. La *denunzia* è una cosa, e la *doglianza* è un' altra (Renazzi *Elem. jur. crimin. lib.* 3. *cap.* 2. §. 3. *per tot.*). La denunzia non si fa negli atti, ma *apud acta* se è scritta come dev' essere, giacchè non scritta il Giudice non la riceve. Riceve però la doglianza, e se esamina il dolente gli deferisce il giuramento. Se il furto era commesso al cassiere debitore di *quantità,* egli era dolente. Se il furto era commesso alla cassa, il cassiere era dolente, e testimone nel tempo stesso. Dolente per l' aggressione e per le ferite: testimone pel furto. Che poi il Giudice nella sera del 25 gennajo non potesse formar due ipotesi l'una contro gl' incogniti, l'altra contro il cassiere, è dimostrato nelle note 6 e 13.

(6) *Pag.* 6. *v.* 28. Ecco un'aperta, e fragrante violazione delle regole dell' inquisitorio processo. Il primo atto processale fu l'esame del signor Michele G***. Niuna denunzia, niun rumor pubblico avea annunziato al Giudice il sospetto della reità del cassiere. All'incontro il Giudice stesso attesta negli atti, che egli ha ricevuto dal comando della brigata de'Reali Dragoni Estensi la denunzia dell' aggressione del cassiere, e del furto alla cassa. Come dunque potè il Giudice in quel momento degli atti formar la ipotesi di quella reità, e non solo formarla come uomo, del che niuno può chiederli conto, ma formarla come giudice, e dedurla a tesi non deferendo il giuramento al cassiere come presunto, o presumibile reo? E che rileva qui la santità del vincolo del giuramento? Se i successivi atti regolarmente, e imparzialmente intrapresi davan motivo alla ipotesi della reità del cassiere, e la convertivano in tesi, il cassiere si sarebbe reso, oltre ad esser falso, spergiuro, e lo spergiuro sarebbe divenuto un nuovo mezzo di falsità, giusta ciò che ne dice la *L.* 4. *dig. de crimine stellionatus*. E quanti furti si sono scoperti poi simulati dai denunzianti?

Eppure niuno ha avuto rimorso di coscienza di aver deferito il giuramento al falso denunziatore, perchè la galera secondo le circostanze de' casi ha accomodato questa partita.

Ove è necessario di aggiungere, che qui la sentenza commette due sbagli: si pone in contradizione con se stessa, e piglia le cose a rovescio. Si pone in contradizion con se stessa perchè se tratta il G*** da derubato non può altrimenti più sostenere, come ella fa in appresso, che il furto avvenne a danno della cassa, e non a quel del cassiere, e ch'egli era debitore di *specie*, e non di *quantità*. Piglia le cose a rovescio perchè comunque verissimo sia, come i motivi dicono alla fine del §. 3. sull'autorità di Barbosa, che niuno anco con giuramento può provare contro alcuno il furto commesso a suo danno, questa riflessione è fatta per chi *sentenzia*, non è fatta per chi *processa*, e applicar le regole della *decision della causa* alla *compilazione degli atti*, che debbon formarla, è prendere appunto le cose a rovescio, sapendosi da chiunque che ciò che è buono ad inquirere a condannare non è buono. Nel processo inquisitorio, in cui o si tratti di delitti pubblici, o si tratti di delitti privati si procede *ex officio*, i danneggiati, i dolenti, gli offesi si sentono come testimonj, ed è perciò, che si usa di domandar loro se vogliono querelare, e perseguitare il loro offensore. Or se nell'inquisitorio processo tutti gli offesi son testimonj, bisogna necessariamente deferir loro il giuramento prima di sentirne il deposto. Era replica assai migliore per la sentenza il dire che il signor G*** o come offeso se il furto era commesso a suo danno, o come testimone se il furto era stato commesso a danno della cassa, era stato trattato col gius de' Digesti, che non parlano del giuramento ai testimonj, e gli altri col gius del Codice, che lo prescrive. Amendue i metodi erano metodi di *dritto*, il primo *abrogato*, e il secondo *in vigore*. Ma si vuol egli una prova, che il Giudice non deferì il giuramento al cassiere nella sera del 25 gennajo perchè in mezzo alla generale credulità della verità dell'oppressione, non ostante la denunzia del querelante pubblico, che accusava gl'incogniti ladri, egli solo lo volle reo *per informata coscienza?* Egli non deferì il giuramento ad altra persona giustamente sospetta di furto all'oggetto di sentirla in esame, ed aver discarico dell'indizio, che la aggravava.

(7) *Pag. 7. v. 17.* Fu benissimo indicato l'oggetto della inchiesta della pubblica forza per la parte di chi avea diritto di farlo, qual era qnello di una più esatta, e più completa perquisiziono. (*Vedasi la not.* 9).

(8) *Pag. 7. v. 20.* Tutto dee farsi dal Giudice, nulla dal Fisco! E tali cose ne' motivi s' insegnano? Secondo questo principio gli uffiziali del Fisco succeduti agli antichi *Irenarchi, Curiosi, Stazionarj* non dovrebbero essere nè più irenarchi, nè più curiosi, ma STAZIONARJ alla lettera, cioè non far nulla. Sentiamo piuttosto chi scrisse scientificamente, e non a scusa d'un errore commesso: « Ordo autem inquisi- « tionis fere tali est. Irenarchæ, Curiosi, Stationarii latrones, « sacrilegos, et aliorum criminum reos in provinciis conqui- « runt, de sociis et receptatoribus interrogant; interrogatio- « nes literis inclusas et obsignatas ad cognitionem magistratus « mittunt ». ANT. MATH. *De criminib. lib.* 48. *dig. tit.* 20. *n.°* 3.

(9) *Pag. 7. v. 23.* I motivi son liberali del titolo di *falsità* alla difesa, e qui incominciano i *dunque* di applicazione di questi titoli. È falso, dicono i motivi, che il Procurator Fiscalo e il Cancelliere si offrissero di far perquisizioni se era loro data la forza. Ecco smentita quest'obiezione di falsità. Le perquisizioni in palazzo non furono fatte, e qui non si disputa se fossero per essere utili. Corrono il Procuratore Fiscale e il Cancelliere, e offrono di ajutare il Tribunalo, del che son ringraziati. Per sostenere le obiezioni di falsità bisognerebbe credere, che questi uffiziali offrissero il loro ajuto o per dar braccio a qualcuno o per porgere acqua d'odore, e non vi era alcuno svenuto.

(10) *Pag. 7. 27.* Poc'anzi aspettavasi la denunzia (*pag.* 6. *vers.* 28), adesso si dice che la denunzia erasi ricevuta.

(11) *Pag. 7. ai* §§. 5 *e* 6. Variazioni, e inverisimiglianze nel racconto dell'aggressione. Noi parleremo distintamente delle une e delle altre. Le variazioni, le quali poi si ripetono nella categoria degl'indizj, sono 1.° la caduta per terra accennata nel primo stragiudicialo racconto agl'impiegati della computisteria, e in seguito abbandonata: 2.° la indicaziono di una prima puntura nella spalla, convertita poi in puntura della coscia: potendosi passar sopra sulle altre o perchè non valutate in linea d'indizio, o perchè mentovate a luogo più opportuno.

Tre furono presenti al primo stragiudicialo racconto. Due dicono aver narrato il G*** d' essere stato gettato in terra, soggiungendo però ch'egli era alle prese coll'aggressore: uno dice aver egli narrato d'essere stato dall'aggressore spinto verso la finestra, e quivi avere avuto luogo la lotta. Col detto di quest'ultimo testimone indotto, ed accettato dal Fisco, combina il racconto stragiudiciale dell'inquisito. Prima dunque di parlar di variazioni su questo proposito, dee pensare il Fisco a conciliare i suoi testimonj.

Il G*** nella sera del 25 gennajo, nello stato di commozione e di turbamento nel quale trovavasi, disse essere stato in principio ferito dall'aggressore in una spalla. Nel costituto del 16 febbrajo il Giudice gli domanda se intenda di confermare il suo precedente esame, ed egli affermativamente risponde, salvo a correggere alcune cose sopra i denari esistenti in cassa. Il Giudice in seguito l'obbliga a ripetere il racconto dell'aggressione: egli lo ripete, e dice d'essere stato la prima volta ferito in una coscia. Sebbene il Giudice gli contesti i deposti de' testimonj in ciò, che sembrano differire dal suo racconto, sebben lo richiami a minutissime specificazioni sulle ferite, non gli contesta in modo veruno questa variazione onde udire se egli ne dava adeguato discarico. Solamente nel costituto del 12 marzo, e così quasi un mese dopo, se gli contesta la variazione sul luogo della prima ferita, e l'inquisito risponde « Non mi rammento bene queste circostanze. La pri-« ma ferita l'ebbi nel di dietro della coscia quando fui spinto « verso la finestra: la seconda l'ebbi nel fianco, ma non mi « rammento se l'ebbi subito dopo, o prima di aver l'altra in « altre parti del corpo: nè mi rammento se passò molto tempo « fra l'una e l'altra ». Il Giudice si contenta di questo discarico, e non insiste più oltre. In questa posizione di cose la buona critica fa le osservazioni seguenti. 1.° Nel costituto del 16 febbrajo l'inquisito era in perfettissima buona fede, perchè confermò il suo esame della sera del 25 gennajo, ed avrebbe potuto allegare la dimenticanza di tutto, atteso lo stato di confusione in cui si trovava. 2.° Se il Fisco gli obiettava la variazione nel costituto del 16 febbrajo epoca più prossima di quella del 12 marzo al suo primo esame, egli sarebbe stato più in grado di rammentarsi le cose. 3.° Se il Fisco nell'esame

del 12 marzo gli avvertiva, che la sua variazione dava motivo di creder falsa la sua prima dichiarazione, l'inquisito avrebbe avuto luogo di far miglior riflessione su i motivi, che prodotta l'aveano. 4.° Non può il Fisco obiettare in linea d'indizio ciò che colla sua oscitanza fe' nascere.

Le inverisimiglianze sono 1.° Che l'aggressore permettesse al cassiere di aver la faccia rivolta alla stanza della cassa, e vedere la operazione de' ladri, mentre il cassiere poco dice di aver veduto, e molto congetturato. 2.° Che le sue prime sclamazioni fossero si fiacche da non esser sentite dagl' impiegati della computisteria, mentre il cassiere dice d'essere stato alcun tempo quasi svenuto, appoggisndosi al suo tavolino. 3.° Che i sacchetti fossero tre quanti erano i ladri, mentre il cassiere dice che un solo operava alla cassa. Tanto basta per le inverisimiglianze.

(12) *Pag.* 10. *v.* 15. Abbiamo già osservato, che il cassiere dovea esser trattato o come dolente, o come testimone, o come testimone e dolente in un tempo, e che in questa triplice ipotesi conveniva deferirgli il giuramento. Il giuramento non gli fu deferito: il giuramento non si deferisce ai rei (Ant. Math. *De criminib. lib.* 48. *dig. tit.* 15. *cap.* 7. *n.*° 1.): dunque il Giudice tenne come reo il cassiere prima che alcuno lo incolpasse, prima che alcun sospetto cadesse sopra di lui: dunque il processo fu tutto suggerito da questa irrefrsgabile, sebbene innocentissima, prevenzione del Giudice. E qui si noti la filiazione del primo equivoco tra la *doglianza* e la *denunzia*. Se quanto avea detto il cassiere era da riceversi come indizio o prova del peculato degli estranei, egli non era *denunziante* ma *testimone;* e chiunque abbia le più elementari idee in questa materia ne converrà. Ma questo equivoco serve di pernio, su cui si fa girare attorno la scusa alla omissione della delazione di giuramento.

(13) *Pag.* 10. *v.* 21. No: la verificazione dello stato di cassa non poteva nella sera del 15 gennajo essere nel concetto del Giudice una via da battersi, e per la ipotesi del peculato degli estranei, e per la ipotesi di quello del tesoriere. Per il primo oggetto ella era indispensabile, mentre non era lecito di tener per provato l'*ingenere* del furto sul detto del cassiere: per il secondo o concorreva indizio della falsità, o non

concorreva. Se concorreva bisognava mandare in carcere il tesoriere, e poco occuparsi del vuoto, perchè se le somme non erano in cassa erano nel di lui patrimonio, e la verificazione della cassa era buona per la *liquidazione* delle condanne e non per altro. Se non concorreva l'indizio della falsità era un violare tutte le regole il verificare la cassa per il possibile non immaginato da chicchessia, che il vuoto fosse opera del tesoriere. Se si leggono gli atti del processo si vedrà, che il Giudice agiva spinto dalla forza della opinione degli altri della verità dell'aggressione, ma agiva colla repugnanza, che gl'inspirava la idea, la quale lo avea distolto dal deferire il giuramento al cassiere. Encomiabile zelo per certo, ma zelo funesto al processo e alla imparziale ricerca del vero. Il Giudice credè sempre, male a proposito, che gli fosse lecito seguir gl'impulsi de' suoi privati sospetti come uomo. Nò: egli dovea aspettare la denunzia, o la prova nascente dagli atti, nè potea prendere per *motuproprio* il suo *uffizio*. Cosa è questo uffizio? Non un motuproprio ma un'azione suscitata dal movimento, che altri comunica, e deve comunicare, e se non esiste denunzia deve almeno esistere il rumor pubblico legalmente provato (BRUNEM. *Proc. inquis. cap.* 1. *n.*° 10. *et cap.* 2. *n.*° 12). E se così non fosse, che sarebbe mai l'uffizio del giudice? Egli potrebbe iniziare il processo di proprio moto, vale a dire senza motivo provato negli atti, da sè compilarlo, da sè dirigerlo, e da sè deciderlo. Niuno insegnò mai tali cose, e con buone autorità lo proveremo a suo luogo (*not.* 38).

(14) *Pag.* 10. *v.* 25. Se bisognava fare economia di tempo, omettendo di verificare i *materiali,* che erano sotto l'occhio del Giudice, non vi è più processo al mondo, che non sia regolare, perchè per renderlo tale basterà che il compilatore degli atti alleghi la *economia*. Ma dov'è negli atti la prova di questo bisogno? Il magazzino restava, ed il cassiere partiva; le tele di ragno in quello non sparivano: potevano le ferite subire alterazione o dolosa, o naturale per l'effetto della guarigione. Il vuoto di cassa non era provato, ma semplicemente dal cassiere asserito, e degl'individui si arrestavano. La ipotesi della verità o del furto, o del peculato dell'estraneo andava troppo rapidamente perchè prescindeva dalle regole le più sacrosante della civil sicurezza.

(15) *Pag.* 11. *v.* 16. *e segg.* Ecco una gran salma di *dunque*, che cuoprono la difesa di rimproveri di falsità. Ed ecco come la difesa risponde.

Non è falso, che le ferite avessero una verificazione *stragiudiciale* perchè i Chirurghi le viddero *stragiudicialmente* e il Giudice non le vide in giudizio, o ne fece redigere dal Cancelliere la descrizione, dicendosi giudiciale ciò che avanti al giudice presente il suo tabellione si redige in scrittura, che resta negli atti: SABELLI *Summa divers. tractat.* §. *acta* « Acta « judicii dicuntur illæ scripturæ, quæ fiunt in judicio de man- « dato judicis vel coram illo manu notarii » poco rilevando, che i periti in esame giudiciale ne deponessero, perchè se non vi fosse negli atti neppur questo esame non vi sarebbe pur un cenno di queste ferite; dimodochè se si dovessero accogliere i principj stabiliti dalla sentenza, bisognerebbe ammettere ciò che nessuno ha ammesso mai, cioè che è atto giudiciale di verificazione non ciò che vede il giudice, o il mandatario del giudice, ma ciò che hanno visto i testimonj, i quali vengono poi a deporre del loro visto in giudizio. I Giuristi insegnarono diversamente. (Vedasi la difesa a *pag.* 129, *not.* 126).

Se poi nel Tribunale di Massa non usa di verificar le ferite giudicialmente quando non fa *comodo* al Giudice, la difesa non poteva formarsi idea di questi processi di *comodo*. Tre osservazioni sole, e non più. 1.° Il Giudice poteva aver verificate le ferite esaminando il G*** la sera del 25 gennajo, e tanto più comodamente potè averlo fatto in quanto si trattenne a descriver lui come sogliono i processanti descrivere i cadaveri degli uccisi, e tanto più comodamente in quanto lo trovò assistito da un chirurgo. 2.° Poteva il Giudice aver citato il G*** a comparire in atti quando piacevagli. 3.° Come potè la sentenza allegare un uso contrario alle regole del processo, anzichè chiamarlo *abuso?* Ove sono le prove di codesto bell'uso? E contro le forme stabilite dalla legge per proteggere la personal sicurezza dall'arbitrio del giudice, si può forse prescrivere, o introdurre delle usanze? SCACCIA *De judiciis cap.* 83. *n.*° 17. *versic. sed tamen contrarium*. CONCIOL. *Resolut. crimin. resolut.* 1. *per tot.* BONFIN. *Ad bannim. gener. dit. ecclesiast. cap.* 63. *Appendix unic.*

n.° 9. « Ita ut corpus delicti non probetur etiam per testes « de visu ABSQUE CURIÆ INSPECTIONE ». Posta la quale necessità, vano è allegare la *consuetudine* non provata dal Tribunale di Massa, la quale essenzialmente distruggerebbe il processo, e lo costituirebbe un capriccio, una fantasia, un sogno del giudice. Che se questa *incredibile* consuetudine mai sussistesse, ella, dicono i Tribunali e i Dottori, è assimilabile alla *falsa moneta, Sacr. Rot. in Recent. part.* 3. *annot. ad decis.* 28. *n.*° 248. « Et optime potest asseri malam consue« tudinem esse *ad instar falsæ monetæ*, quæ impuditatem, « et improbam ligam tractu temporis potius prodit quam te« gat, et occultet etc. »; ed altra scusa, se di fatto sussistesse, non produrrebbe che salvare il giudice dalla pena. ALEXANDR. *cons.* 39. *lib.* 3. MATTH. *cons.* 498. *n.*° 25. *et cons.* 396. *n.*° 10. « Ad quod etiam facit quod consuetudo injusta, et in« valida excusat a pœna ».

Non è falso, che il prim' ordino dato ai Chirurghi, o Medici di visitare il signor G*** partisse da S. E. il signor Governatore, perchè oltre a quanto avvertì la difesa a *pag.* 429, *not.* 126, « la prima visita fu fatta d'ordine di S. E. il signor « Governatore »; il Giudice stesso confessa d'aver trovato, al suo primo compariro in palazzo la sera del 25 gennajo, il signor G*** assistito da un chirurgo.

Non è falso, che non esistesse decreto d'ordine di sequestro degli abiti, o atto regolar di sequestro, perchè niun di questi atti esiste nell' informativo processo, e la sentenza non gli cita, come dovrebbe, per il giorno almeno in cui fossero stati eseguiti.

Non è falso, che manchi la prova della identità degli abiti perchè i Chirurghi o Medici non gli riconobbero *inter plures*, oltre alle altre capitali obiezioni, delle quali la difesa a *pag.* 361—362. Nè rilevano le clausule salutari, che accompagnarono la pubblicazione dell' informativo, quasi gli atti del defensivo avessero potuto ristabilire quella già irremissibilmente perduta identità, perchè gli atti a difesa presentano le solite *recognizioni ad oculum* e non le regolari recognizioni *inter plures*. (PAOLETTI *cit. dalla dif. pag.* 362, *not.* 132). Che significa dunque ciò che i motivi dicono della *prova artificiale* della identità degli abiti sostituita alla

prova materiale? Nulla significa, se ciò non fosse un *artifizio* di parole per cuoprire una delle più madornali nullità, che viziar possano il criminale processo. E cosa è la *prova materiale* onde sostenere codesto artifizio? Una espressione senza significato in legge criminale, in legge civile, in legge rettorica e in legge dialettica, mentre tutte queste leggi contrappongono la prova *artificiale* alla *inartificiale*, dicendo la prima aversi dagl'indizj, la seconda dai testimonj, lo che quanto quadri alla disputa ognun lo comprende. (CICER. *in Top.* QUINT. *Inst. orat.* CREMANI *De jure crimin. lib.* 3. *cap.* 19. §. 1.). Quel che può raccogliersi da questa salma di *dunque* egli è, che volendosi compilare un nuovo vocabolario di dritto, alla parola *recognizione giudiciale* bisognerebbe dire *deposto di testimonj di vista:* alla parola *prova materiale,* prova *buona, e legittima:* e alla parola *prova artificiale,* prova *cattiva, illegittima, suggestiva, per petizione di principio.*

(16) *Pag.* 12. *v.* 2. *e segg.* Quando sussistesse, che il signor G*** avesse fatte delle premure per riavere dalla Curia i suoi abiti, sarebbe veramente questo un bell' indizio di delinquenza. Chi gl'impediva di barattarli, o di sopprimerli in tutto il tempo non breve, ch' egli li ritenne presso di sè? Eppure risulta dagli atti, che questi abiti erano sotto gli occhi di tutti nella sua camera. Ma si vuol egli una prova che ogni moto, ogni cenno, ogni volger d'occhio, o di braccio del tesoriere nel concetto del Fisco dovea essere indizio di reità? I motivi non fanno più caso della pretesa non corrispondenza del taglio degli abiti alla incisione della cute perchè questo fatto è stato smentito. E ciò non ostante obiettano al tesoriere d'aver richiesti i suoi abiti, quasi richiedere il suo sia indizio di delinquenza. Ma se gli abiti non formavano nè poteano più formare indizio di delinquenza a senso degli stessi motivi, perchè citare il defensivo onde far notare, che gli abiti furono dal cassiere richiesti? Così l'avere un patrimonio lentamente, e sotto gli occhi di tutti accresciuto dal 1814 al 1822 fu un indizio di peculato: così l'essere stato in buona relazione col defunto Direttore della computisteria fu indizio di peculato: e così di tutto il resto. Se la intima convinzione si forma così, niun galantuomo potrà dirsi al mondo sicuro.

(17) *Pag.* 12. *v.* 17. Cosa significhino quelle espressioni *la preesistenza, e successiva deficienza del furto* non lo sappiamo.

(18) *Pag.* 1. *v.* 23, *e pag.* 13. *v.* 2. Questi due *dunque* stanno qui soli soli a purgare il vizio dell'adibizione del figlio come testimone contro del padre. Ma se la sentenza confessa, che gli atti ritenevano le due ipotesi, una delle quali era la reità del cassiere; come può dire, che adibendo il figlio alla prova dell'*ingenere* non lo adibiva come testimone contro del padre? Ma tutte due le ipotesi non doveano contentarsi di aver verificato il contante esistente in cassa per via di testimonj? Il contante mancato non veniva egli a risultare dalle operazioni della computisteria? Or perchè quanto a queste operazioni non fu richiesta la presenza del cassiero, o di chi lo rappresentasse? Si credeva dunque necessaria la di lui presenza alla prova di ciò, che cadeva *sotto gli occhi del corpo,* e non si credeva necessaria nella più delicata prova di ciò che cade *sotto gli occhi dell' intelletto.* E che rileva, che il figlio allegasse l'impedimento paterno? Per toglierli la veste di testimone si pretende di dargli quella di mandatario del padre, e la sentenza crea espressamente il mandato. Ma che vi era bisogno, per la prova del denaro superstite in cassa, o della presenza del cassiere, o della presenza d'un suo mandatario? Non si trattava della dispunzione de' di lui conti, ma della verificazione di un delitto. Se il furto era stato commesso da incogniti la verificazione facevasi contro di loro, o non vi era bisogno della presenza del cassiere. Se il furto era stato commesso da lui vi era ancor meno bisogno della sua presenza. Il Giudice dunque camminava nella incertezza e nel bujo, o la citazione del figlio mostrava i progressi del sospetto fatale al cassiere fino al punto o di voler liquidaro la somma, che gli si voleva far pagare, o di volerlo trovare in fallo nella denunzia del vuoto.

(19) *Pag.* 14. *v.* 2. Ecco un altro *dunque* concludente un objeziono di falsità.

È stato detto, che senza la rivelazione del cassiere niuno avrebbe pensato al vuoto di cassa: è stato detto, che se si voleva tenerlo a calcolo del vuoto non era lecito scindere la sua dichiarazione, e conveniva ammettere la verità dell' ag-

gressione, colla narrativa della quale egli l'accompagnava. Che se il cassiere avea denunziato un vuoto di lire 60,000., il verificar la cassa contro di lui altro concludere non poteva, che la differenza d'una somma qualunque calcolabile per la liquidazione del dovuto alla cassa, e incalcolabile come verificazione del peculato contro di lui. Nè qui ha nulla che fare la citazione del CREMANI (*lib.* 2. *cap.* 4. *art.* 3.), perchè questo egregio scrittore parla sì di verificazione di cassa contro i rei di peculato nella grande generalità, e frequenza de' casi, ne' quali è mestieri provare il vuoto perchè chi lo fece l'occulta, non già contro un reo, che lo denunzia. Si conclude sempre, che il materiale della falsità non era il vuoto di cassa, e che d'una originalità perfetta è l'assunto diretto a provare, esser vero ciò, che il preteso falsario spende come falsità.

(20) *Pag.* 14. *v.* 26. È vero, che più la ventura, che la forza degl' indizj comandasse gli arresti, perchè quando si comandavano non era ancor provato *l'ingenere del furto,* sebben dalla sentenza sembri che questa prova era già stata conclusa.

(21) *Pag.* 15. *v.* 22. Che la perquisizione del palazzo fosse *a quell'ora* inutile lo disse anco la difesa (*pag.* 415, *not.* 67). Ma che si pensasse a far batter le vie di sbocco ai monti, ed al mare, ciò non risulta dagli atti. Non si crede però, che il battere queste vie potesse essere *senza destinazione:* perchè i ladri, sicuri nella lor partenza sollecita, e nella oscurità della notte, poteano esser raggiunti da rapidi cavalieri nell'atto di credere assicurato il lor colpo.

(22) *Pag.* 16. *v.* 3. La difesa giustamente obiettava alla inquisizione intrapresa contro al signor Michele G***, la mancanza di una denunzia; e la sentenza osserva, che la denunzia esistova, citando una lettera di S. E. il Ministro Camerale del 28 gennajo 1822, colla quale facevasi istanza, che s' indagassero i ladri e si condannassero. Questa è a senso della sentenza la denunzia, che autorizza a inquirere *contra certum hominem*. Ma la pretesa denunzia non nominava nè il signor G*** nè altri. Era egli altronde della dignità di S. E. il Ministro Camerale di farsi denunziatore? Ognun sa poi, che la denunzia per esser tale dee nominatamente esprimere il nome del reo. VICAT *Vocab. jur., verb. deferre, vol.* 1.

pag. 235. *col.* 1. « Deferre est postulare, seu accusare et « reum quam agere ».

(23) *Pag.* 17. §§. 14. 15. La difesa giustamente obiettava al processo due cose: 1.° di aver voltate le spalle alla ipotesi del furto d'incogniti; 2.° d'esser devenuto alla cattura del sig. G*** senza precedenti legittimi indizj, dimodochè gl'indizj sopraggiunti doveano ritenersi tutti come infetti del vizio di suggestione.

La sentenza imprende a purgare il processo di questi due rimproveri, e guasta anco il linguaggio della difesa, facendole dire che fosse catturato il cassiere senza inquisizione *speciale*, lo che è assurdo.

Quanto al primo rimprovero fondandosi sopra una frase oratoria dell'esordio della difesa, la sentenza attribuisce a *imparzialità*, e *dubbiezza* i contradittorj passi dell'azione fiscale allorchè tutto portava a credere al furto d'incogniti; e qual fosse la vera ragione di questo conflitto lo abbiamo veduto nella *nota* 18. Pretende poi 1.° d'avere esaminati sospetti, 2.° d'avere ordinate perquisizioni, 3.° d'aver sentito testimonj, 4.° d'avere eseguito confronti, 5.° d'aver fatti esperimenti, e cita in appoggio le pagine processali. Tutto è stato indicato dalla difesa, se si prescinda dalla comandata verificazione d'una moneta d'oro spesa da un ragazzo, e denunziata da uno de' figli dell'inquisito. Come poi tutti questi atti a schiarimento del vero siano stati eseguiti, la difesa lo dice egualmente, ed avverte come con tanta imparzialità si facevano, che chiunque accennava voler deporre del furto d'incogniti era preso per ubriaco.

Quanto al secondo rimprovero pretende la sentenza, che prima della cattura del cassiere esistessero verificati in processo gl'indizj seguenti: 1.° la pubblica diffamazione, 2.° gl'impresti domandati da lui *ad ogni verificazione* di cassa, 3.° il modo illegale tenuto nell'eseguirli, 4.° gli avvisi ricevuti dal computista per prepararvisi, 5.° gli ultimi ritardi del defunto computista a spedir mandati di grosse somme, 6.° la perizia sugli abiti, la quale stabiliva, che il più grande de' tagli nell'abito sottoposto non corrispondeva all'abito soprapposto.

Se, e come esistesse la pubblica diffamazione lo ha ingenuamente esposto la difesa a *pag.* 385—386, e sarà luogo a parlarne di nuovo.

Quanto agl'impresti, alle verificazioni di cassa, agli avvisi preventivi, ai ritardi del C...., qualora questi fatti nelle loro specie distinte avessero potuto autorizzare un sospetto, dovea questo cedere alla preponderante autorità dell'istrumento pubblico di verificazione della cassa del 19 gingno 1821, il quale sebben prova provata di per se stesso, era divenuto prova con *riprova,* attesi i giudiciali esami del Cancelliere, che lo rogò, de' testimonj istrumentali, che vi assisterono, e d'un testimone diletto al Fisco, il quale dovette ingenuamente deporre d'aver veduto in occasione di quella verificazione preparato, e disposto il contante non nella somma di francesconi settecento, al che al più si sarebbe limitata la domanda d'impresto in epoca più remota, ma in una somma proporzionale alla vera forza della cassa in lire 60,000. italiane.

E quanto alla perizia sugli abiti qualora fosse stata legalmente conservata, ed accertata negli atti la loro identità, qualora fosse stata ineluttabile la non corrispondenza del taglio nell'abito sottoposto coll'abito soprapposto, giova conoscere, che l'indizio avrebbe dovuto dipendere dal sapersi se l'inquisito aveva o non aveva le *bretelle* nella sera del 25 gennajo: poichè se l'aveva, la non corrispondenza formava indizio: se non le aveva, questa circostanza oltre a fare svanire l'indizio, dava una nuova prova della verità dell'aggressione, come meglio dimostreremo a suo luogo. Perchè dunque ritener *gratuitamente* provata la esistenza delle *bretelle* per dir di avere un indizio a *cattura?*

Non è luogo adesso a parlar del merito intrinseco di quegl'indizj. Noi gli vogliamo concedere sussistenti tutti. E in questa ipotesi, e nella circostanza del non ottenuto, e non cimentato discarico della inopinata apertura delle porte del magazzino, domandiamo all'arte di fabbricare i processi, a chi la coltiva, a chi la pratica, se tutto quel più che far si poteva nelle circostanze a carico del signor G***, non fosse il citarlo, e sentire qual discarico avesse pur dato di que' pretesi indizj di reità, tanto più che a suo favor militavano 1.° la onestà della vita passata, 2.° le sue facoltà, 3.° il niun sospetto della sua fuga: dimodochè ripugnando gl'indizj agl'indizj era un violar tutte le regole della critica e della

personal sicurezza, il considerare come persona indiziata il tesoriere. Ant. Math. *De criminib. lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 3. *n.*° 20. « Cum enim indicia indiciis repugnent, argumenta ar-« gumentis perinde id habendum ac si nullis reus premere-« tur ». Non è dunque falso, che la difesa abbia obbiettata la precipitazione, la illegittimità, e quindi la ingiustizia della cattura ordinata senza legittimi indizj e senza denunzia.

Ma non è neppur falso, che gl'indizj enumerati qui dai motivi esistessero allorchè fu ordinata la cattura del tesoriere.

1.° Della pubblica voce, e fama, e della sua vera epoca, ne dee esser discorso alla *not.* 41.

2.° Quanto alla domanda d'impresti ella era questa una circostanza sì poco valutabile tra gl'indizj, che la difesa credè bene non mentovarla allorchè discusse la legittimità della cattura (a *pag.* 395—396), e che poco meritevole fosse di questo nome è dimostrato nella *not.* 35. Ma, quando pur questa circostanza fosse stata valutabile, era necessario per convertirla in indizio di sentire qual discarico l'imputato ne dava, e se adeguato non era il discarico allora solo potea, in unione però di altri indizj, sostenere il merito della cattura.

3.° Quanto al modo illegale tenuto nelle verificazioni di cassa, questa è un'ingiuria a S. E. il Camerale Ministro, e si manterrà sempre tale avanti, e dopo la cattura del reo. (Ved. la *not.* 38).

4.° Quanto agli avvisi ricevuti dal computista per prepararvisi, qualora pur fossero provati, essi nulla rileverebbero se non si provasse, che esisteva un'intelligenza segreta tra il Cassiere e S. E. il Ministro Camerale, che questi non anderebbe alla cassa senza farlo sapere a quello.

Ma come cercar gl'indizj di reità in questi avvisi legittimi, regolari, indispensabili? *Legittimi* perchè il cassiere col contratto del 12 aprile 1817 erasi obbligato bensì alle verificazioni di cassa quando la Real Camera l'avesse chiesto, ma non si era obbligato a farsi inaspettatamente sorprendere, lo che neppure un ladro diffamatissimo in un contratto patteggerebbe. *Regolari* perchè ovunque è decenza e civiltà l'avviso della verificazione dee correre, se non ad altro oggetto, perchè il cassiere sia reperibile nelle sue stanze. *In-*

dispensabili perchè senza i preventivi lavori di computisteria, che dassero il resultato de' mandati d'incasso e di pagamento, è impossibile verificare una cassa che riscuote, e paga ad ogni ora.

5.° Quanto agli ultimi ritardi del computista a spedire i mandati, leggasi la *not.* 35. *in fin.*, e si conoscerà se questa circostanza di fatto sussista.

6.° Finalmente quanto agli abiti del cassiero, su i quali veramente si sarebbe potuto rintracciare un indizio di falsità, abbiam ragionato e ragioneremo quanto bisogna.

(24) *Pag.* 28. *v.* 31. Con separato paragrafo si aggiungono agl'indizj a cattura le carte perquisite al cassiere, nell'atto della cattura medesima, e si dice, che queste carte empierono la bilancia contro di lui. Ohimè! Così stato non fosse! La giustizia avrebbe meno lacrime da versare. Ma perchè i motivi tacciono sulla illegalità, e sullo spaventevole arbitrio di sì fatta perquisizione? Chi sarà salvo se per soddisfare una *informata coscienza,* o un *umano sospetto* dovrà farsi vuotar gli scrigni delle sue domestiche carte, e in prigione dar discarico del suo patrimonio, stato sempre sotto gli occhi di tutti da trent'anni e più in addietro?

TITOLO DEL DELITTO.

La difesa ponderò il titolo del delitto più nel bisogno critico della prova che in quello dell'inquisito, data la ipotesi della sua delinquenza. Quindi ella fu cauta di prevenirne il lettore, osservando, che se le prove non son col titolo del delitto in consonanza perfetta esse nulla più sono che sogni di mente inferma.

Nel sistema della difesa i ragionamenti sulla insussistenza *giuridica* del titolo del peculato nel caso andaron congiunti con quelli della insussistenza *di fatto* di questo delitto.

Questo piano soddisfaceva ai bisogni della *equità* e a quelli della *critica*. Soddisfaceva ai primi perchè quando era certo per la stessa tesi del Fisco, che il denaro della cassa ducale, se non era in palazzo, era nel patrimonio del tesoriere, e quando era egualmente certo, che niun vuoto di cassa era stato mai criminalmente perseguitato negli stati di Massa e

Carrara, lo che mostrava, che i cassieri si erano considerati sempre come debitori di quantità non di specie, appariva d'una durezza esemplare l'azione famosa contro al sig. G*** promossa. Soddisfaceva ai bisogni della critica perchè, ammesso, che il cassiere avesse l'equivalente del denaro pubblico nel suo patrimonio: ammesso, che dal tenore del suo racconto dell'aggressione non risultava la forza maggiore, sarebbe stata da fatuo la impostura architettata da lui, il delitto sarebbe stato un effetto senza cagione, e questo riflesso alla portata di tutti dava un nuovo consiglio ad attenersi alla via civile anzichè battere la criminale.

I motivi istituiscono una dotta, e laboriosa dissertazione sul titolo del delitto nel solo oggetto di combattere la *equità*, e onninamente dissimulano quanto da questa ispezione può una *critica* imparziale dedurre per la retta credibilità degl' indizj.

(25) *Pag.* 19. *dal* §. 15. *al* 29. I motivi *benignamente* ammettendo la distinzione del debitore *di quantità* e del debitore *di specie* (§. 16.) istituiscono per escludere i termini del primo, e includere quei del secondo, un discorso lunghissimo fino al segno, che il loro ragionamento si suddivide in sette subalterne ispezioni, alcune delle quali pur esse in altre si suddividono. Come? Per provare che un' azione, sul di cui *materiale* e sul di cui *speciale* non cade dubbio, è un delitto da forca, tanti, e sì complicati ragionamenti son necessarj? Non è dunque più vero, che la legge penale dee esser chiara e perspicua, cosicchè la legge ambigua debba interpetrarsi sempre contro al Principe, che la dettò. *L.* 2. *dig. de reb. dub. L.* 39. *dig. de pactis*. CREMANI *Elem. jurispr. crim. lib.* 1. *part.* 1. *cap.* 3. §. 13. « Ipse Princeps initio « poterat apertius loqui immo debeat; ac propterea interpre« tatio quodammodo adversus eum facienda est: nam aliter « parum abest, quin dicamus leges non esse regulas agendo« rum, sed laqueos, et retia, in quæ cives misere incidant ». Non è dunque più vero, che il gius intricato, e dubbioso si equipara alla ignoranza di fatto, e quindi scusa il delitto quando pur tale fosse, *Capyc. dec.* 10. *n.°* 19. *Put. dec.* 484. *in fin. lib.* 1. *Rot. Rom. in Recènt. part.* 5. *tom.* 2. *dec.* 559. *n.°* 8. *et part.* 2. *dec.* 268. *n.°* 3. « Ignorantia autem juris

« controversi excusat, et equiparatur ignorantiæ facti. *Fe-*
« *lin. etc.* Quæ tanto magis videntur procedere in hoc casu,
« in quo agitur ad effugiendam pœnam, a qua quælibet causa
« quamvis injusta, et fatua, seu bestialis excusat ». Non è
dunque più vero, che avendo il peculato una entità *di di-*
ritto oltre alla propria entità *di fatto,* come ogni altro de-
litto, basta nelle questioni di dritto la opinion d'un dottore
per salvare dalla pena? SURD. *dec.* 58. *n.*° 7. *et seq. Rot. Rom.*
in Recent. part. 19. *tom.* 2. *dec.* 667. *num.* 16. *et* 17. Cum non
« tantum opinio plurium doctorum sed unius inducat erro-
« rem juris dubii qui ad effectum evitandi caducitatem plus-
« quam sufficiens, est, ut in terminis *Gabr. etc.*, ubi ulterius
« firmat, qui dolo, et positiva culpa remotis, quælibet inter-
« pretatio capi debeat ad pœnam effugiendam, et sufficeret
« quævis causa, quamvis injusta et fatua, seu bestialis, et
« idem voluit *Rot. etc.* » URCEOL. *De transact. quæst.* 90. *n.*° 17.
« Dicitur autem rem esse dubiam, quando adest unus doctor
« qui rem dubiam facere dicitur, multo magis res efficitur
« dubia quando multi sunt hinc inde doctores », e per esclu-
dere il peculato nel caso più Dottori sono stati citati dalla
difesa (*pag.* 24 *a* 27). Non è dunque più vero, se la que-
stione del peculato è di *puro diritto,* se il materiale del pe-
culato dee avere una giuridica qualità, se questa qualità giu-
ridica costituisce così il delitto *in genere,* se una questione
adiafora ha de' possibili *pro*, e de' possibili *contra*, non è
dunque più vero, che ogni contrario possibile fa sparire il
corpo, il materiale, l'*ingenere* del delitto? VERM. *cons.* 13.
n.° 3. BONFIN. *Ad bannim. gen. dit. ecclesiastic. cap.* 65. *Ap-*
pend. unic. n.° 9. « Et ad illud excludendum (delicti corpus)
« sola possibilitas tantum sufficiat ». Non è dunque più vero,
che la Toscana nostra sia stata, e sia il modello della saviezza
nella criminale legislazione, mentre il Legislatore tra noi
giusto, equo, e severo in un tempo stabilì colla legge del 9
settembre 1681 §. 8, derogando al comune diritto, che o
fosse il cassiere debitore *di specie,* o fosse debitore *di quan-*
tità, dovea in caso di vuoto di cassa tenersi a conto del pe-
culato; lo che presupponeva la morale impossibilità, e la dif-
ficoltà somma di stabilire ai termini del romano diritto quan-
do il cassiere, debitore o di specie o di quantità, abbia avuto

scusabil motivo, o diritto di far uso del denaro pubblico? Paoletti *Instit. theorico-practicæ crim. vol.* 2. *pag.* 29. Prin-
« cipiis hisce adversatur lex diei 9 septembris 1681 §. 8. etc.
« Neque dubitandum est prædictam legem juris communis
« dispositionibus minime derogare etc. » — *Et pag.* 31. « Et re
« quidem vera Sabellus, cujus ætate lex nostra in lucem
« prodiit, et forsan in ea exaranda opus præbuit, testatur in
« sua summa §. *pecunia*, et in relatione vulgari sermone ap-
« posita post *num.* 19. verba legis *etiam che il cassiere ne*
« *corra il risico, e sia debitore di quantità, e non di specie,*
« adjuncta fuisse ad refrænanda hujusmodi crimina, et ad
« cavillationes, ingeniique acumen tollendum etc. ».

Inutile sarebbe perciò il confutare i sette ragionamenti della sentenza sulla giuridica applicabilità del titolo del peculato ai termini del caso. Questi ragionamenti costituiscono una *complessa* ed *ardua* questione di dritto civile in quanto debbon distinguere dal *mandato* il *deposito*, il *debito di quantità* da quello *di specie*, e quindi una questione pregiudiciale al criminale giudizio, che il solo giudizio civile potrebbe adeguatamente, e competentemente dirimore. Just. Henninc. Rohem. *Exercitat. ad lib.* 44. *Pandect. tit.* 1. *per tot.*

Ciò non pertanto, e non ostantechè qui il Giudice assuma tuono di legislatore, cho detta novelle costituzioni, noi assumeremo di nuovo a discutere questa pregiudiciale questione, seguendo passo a passo le giuridiche deduzioni de' motivi.

Essi (§. 17.) fanno rimprovero alla difesa di aver posto il principio *astratto* del debitore di quantità, e di non aver provato, che il cassiere del ducale tesoro di Massa tal fosse. Chi lesse la difesa a *pag.* 327 può giudicarne. Il De Angelis, il Graziano, il Menochio parlano di *Cassieri Regj*, nè sappiamo immaginare quali più precise dottrine al concreto del caso applicar si potrebbero, a meno che non si esiga ciò che esigeva quel giudice, il quale richiamando il difensore a trovare una dottrina in tormini di un animale, la rigettò come troppo astratta, perchè l'animale, di cui la dottrina parlava, era di color bianco, e quello, di cui vegliava disputa, era di color rosso. De Luca *De jure patronatus tom.* 13. *part.* 1. *disc.* 14. *n.°* 7. « In ista præsertim causa expertus, id quod,
« pro joco in curia dici solet do illo judice nolente attendere

juris principia quamvis notoria, et indubitata, nisi haberet « individua, adeout cum disputaretur de venditiono seu loca- « tione cujusdam præcordii vaccarum, atque causæ punctus « consisteret in conclusionibus generaliter cadentibus super « validitate et natura contractus, dicebat se non satisfactum, « quia non darentur doctrinæ speciales loquentes de præcor- « diis vaccarum; cumque advocati ad satisfaciendum huic be- « stialitati, cum aliquo labore curassent invenire doctrinas de « hoc specialiter agentes (deducendo forsan Rotæ decisionem « coram *Dunozzet.* enunciatam sub *tit. de usur. in Tusculan.* « *disc.* 2.) adhuc persistebat in difficultatibus, ex eo quod « *doctrina loqueretur de vaccis* simpliciter non autem descen- « deret ad speciem *vaccarum rubearum de quibus agebatur,* « ISTAMQUE MISERIAM PENE QUOTIDIE EXPERIMUR ».

E almeno a questo luogo avessero i motivi dedotte autorità più al caso vicine di quelle della difesa! Essi (§. 17.) citano il Renazzi *lib. 4. p. 3. cap.* 6. §. 3, il quale sulla scorta della *L.* 9. *ff. ad leg. Juliam peculatus,* parla degli antichi arcarii, prefetti all' erario, giudici, e le dottrine della difesa avean detto non potersi i cassieri regj assimilare agli antichi questori, arcarii, suscettori, e simili. Ora ognuno può giudicare quali tra le dottrine della difesa, e quelle de' motivi sian più vicine al cassiere del tesoro ducale, e quali siano più, o meno opportunamente citate.

Ma il Renazzi allegato da' motivi sulle tracce del Gravina citato dalla difesa stabilisce, che colui, che si è OBBLIGATO IN PROPRIO assicurando così il denaro del Principe, non è passibile dell' azione del peculato, essendo inutile assalire col rigore della legge penale « illos, qui PROPRIA OBLIGATIONE ar- « guuntur, ac SUA FIDE ad restituendum urgentur ». E qui realmente consiste il *vero momento* della questione, essendo ricevuto per tutto ovo legge specialo in contrario non sia, che colui, il quale è divenuto responsabile in proprio del denaro pubblico in forza di obbligazione assuntane per contratto, non è querelabile di peculato, conforme osserva POGGI *Elem. jurisprud. crimin. lib. 4. cap.* 4. §. 41. « Etsi quantitatem non « speciem debeant, atque eorum periculo CAUTIONIBUS PRÆSTI- « TIS pecunia sit etc. », e NANI *Animadvers. ad* MATH. *lib.* 48. *tit.* 10. *cap.* 1. *not.* 3, ove assimila alla *L.* 9. §. 2. *dig. ad*

leg. Juliam pecul. la regola del Codice penale di Francia, *part.* 2. *tit.* 1. §. 6. « Quæstionem, quam sub hoc num. auctor per-« tractat, satis superque definitam reperio iu *cit. l.* 9. §. *ff. h. t.* « *Labeo peculatum definit pecuniæ publicæ, aut sacræ furtum* « *non ab eo factum, cujus periculo fuit et ideo Aedituum in his,* « *quæ ei tradita sunt, peculatum non admittere.* Idem statutum « reperio in codice criminali, quem Gallicus senatus in recu-« peratæ libertatis primordiis confecerat. Ubi enim agitur de « furto rei publicæ ille excipitur, cujus periculo est ipsa res. « Toute personne, OUTRE QUE LE DEPOSITAIRE COMPTABLE, qui « sera convaincue d'avoir volè etc. »

E la osservanza data dalle parti a questo contratto non lo ha ella interpetrato a norma delle regole di ragione? Nel processo verbale di verificazione del 19 giugno 1821 si parla della *cassa amministrata* dal siguor G***: se gli abbuonano in conto di specie effettiva le tratte spiccate a Livorno nell' ordine del signor Careno: e restando il cassiere al pareggio debitore di lire 27. 38., egli le leva dai proprj denari, e ripiana la cassa; la quale osservanza è certamente la interpetrazione la più incavillabile, che aver si possa di quel contratto. SURD. *cons.* 362. *n.°* 10. *vol.* 3. CAREN. *resolut.* 104. *n.°* 13. VIVIANI *De jure patronat. lib.* 4. *cap.* 9. *n.°* 30. BARBOS. *vot.* 52. *a n.°* 43. *ad* 51. *lib.* 2. *tom.* 1., *et de pens. part.* 1. *quæst.* 6. *n.°* 50. *et seq.* BONDEN. *Collect. legal.* 8. *n.°* 198. *vol.* 2. *et ego ipse resol.* 91. *n.°* 32. *part.* 2. *Rot. Rom. cor. Carill. dec.* 141. *n.°* 10., *et in Recent. part.* 18. *tom.* 2. *dec.* 441. *n.°* 10. *Rot. Florent. int. recoll. in Thesaur. Ombros. tom.* 8. *dec.* 16. *n.°* 60.

Il vero principio regolatore della questione consiste dunque nel vedere se il cassiere in vigor del contratto del 12 aprile 1817 si obbligò, o non si obbligò in proprio per una somma dimostrativamente eguale al valore della forza media della cassa amministrata da lui; e quando è certo, che egli si obbligò in proprio per la somma di lire 60,000 italiane, è inutile andar più oltre sulla disputa se egli sia debitore di specie, piuttostochè di quantità, mentre il contratto lo costituisce litteralmente debitore di *quantità,* e non delle *specie identifiche,* delle quali avrebbe fatto l'incasso.

I motivi, che tacciano la difesa d'abusare d'un principio *astratto,* sostituiscono un cattivo *concreto* per la retta risoluzione della questione.

Le autorità, che a larga mano essi adducono, autorità notissime, e ripetute più volte in tali questioni, erano ottime allorchè, mancando il *contratto*, in vigor del quale il cassiere aveva assunto l'impiego, ed erasi obbligato per una *quantità* determinata, e concorrendo la sola nomina all'impiego medesimo, era duopo desumere, e congetturare dalle *circostanze di fatto*, se egli era debitore di quantità.

In questo senso, e non altro sarebbe stato allegabile il *fatto* (§. 18.) di non avere il cassiere in una circostanza pericolosa potuto levar dal palazzo ducale la cassa senza espressa licenza del Camerale Ministro, cautela altronde al cassiere necessarissima: perchè, se avveniva il sinistro, egli, sebben debitore di quantità, in questo caso non avrebbe avuta responsabilità di sorta veruna.

In questo senso sarebbe stata valutabile la *cassa ferrata* (§. 18.) destinata a contenere il riscosso denaro nel palazzo del Principe, di cui parla il CABALLO *Resolut. crimin. cas.* 99. *n.*° 75., nel qual caso però così quel dottore si mosse a credere perchè uno *speciale statuto* lo prescriveva « Ob prohibi- « tionem expressam dicti statuti, et præsertim etc. », con quel che, omesso lo statuto, i motivi riportano: riconoscendo lo stesso Caballo, che ciò che in oggi si dice *contabile* non commette peculato se si vale de' denari del Principe divenuti necessariamente suoi in vigore della obbligazione in proprio contratta di rispondere per una certa, e determinata *quantità*. CABALL. *loc. cit. n.*° 74. « Quia tunc verum est, ut prædicti « doctores affirmant, quod talis administrator potest de pecu- « niis Principis disponere, non secus ac de propriis sui ipsius, « cum ante adventum termini faciendorum computorum, et « remittendarum pecuniarum dicatur talis pecuniæ dominus, « et sufficiat quod destinatis; et statutis temporibus, computa « faciat, et omnem quantitatem pecuniæ penes eum existen- « tem remittat ». Nulla rilevando la istanza del Camerale Ministro per la persecuzione del ladro, perchè S. E. non ha mai avuto nè può aver avuta mai la pretensione, che un tratto del proprio encomiabile zelo fosse o potesse essere una buona autorità in una questione di dritto.

In senso però affatto inverso al deposito, che i motivi sostengono, sarebbe stato allegabile il *modo* (§. 19.) con cui

venivano ingiunti i pagamenti al cassiere per via di mandati, mentre essi parlavano di quantità non di specie, nè il cassiere poteva in estinzione di quelli dare, come in linea d'assurdo i motivi ci obiettano, il tavolino, la seggiola, o il campo, perchè debitore di quantità egli dovea dar quantità e non specie, per la regola, di cui la *L. cum a quo* 6. *cod. de solut. et liber. L. mutuum damus* 2. §. *mutuus* 1. *ff. de rebus creditis*, dimodochè questa sola objezione dimostra quanto i motivi abbiano confuse tutte le idee nella soggetta materia.

In un senso affatto inverso al deposito, e perciò favorevole pienamente al mandato, sarebbe stato allegabile (§. 20.) *l'obbligo* ingiunto nel contratto al cassiere di *tenere esatta scritturazione* degl' incassi e de' pagamenti, sia perchè il risultato di questa scritturazione dava sempre a carico del cassiere il debito di *quantità* non di *specie*: sia perchè le partite singole degl' incassi, e de' pagamenti davano egualmente elementi di *quantità* non di *specie*: sia perchè il pagamento e l' incasso presentano i termini della esecuzion del mandato: sia perchè finalmente l' obbligo ingiunto al cassiere della esatta scritturazione degl'incassi e de' pagamenti determinava la somma, per la quale egli doveva *in proprio* rispondere. Le quali avvertenze o ricevono un lume maggiore, o non vengono distrutte dall'obbligo dal cassiere assunto di render *conto sempre, e in qualunque tempo;* sia perchè ad ogni incasso, ed ogni pagamento come esecuzion del mandato, competeva al mandante il dritto di conoscere dello stato della esecuzione: sia perchè comunque il titolo del deposito fosse applicabile ai termini del solo incasso, non era però applicabile ai termini d'incasso e di pagamento, e molto meno all'assunzione di una gestione e di un'amministrazione, espressioni, che al solo mandato son referibili. *Inst. Imper. lib.* 3. *tit.* 27. §. 1.

In questo senso, vale a dire d'una interpetrazione resa necessaria dalla mancanza d'un contratto, che chiarisca la cosa, sarebbe allegabile (§. 21.) il giureconsulto Papiniano convertito dai motivi in *legislatore* nella *L. Lucius Titius* 24. *ff. depositi*, nella quale si disputa quali termini stiano ad indicare più il deposito che il credito.

In questo senso non sarebbe allegabile (§. 22.) la *presunzione* di diritto civile, la quale non ostante la numerazione

esclude la traslazion del dominio, di cui il **Mantica** *De tacit. lib.* 10. *concl.* 9. *n.*° 30, perchè, comunque siasi della tempra dell'autorità riportata, la presunzione sarebbe allegabile nella mancanza d' ogni titolo della numerazione, ma non sarebbe mai proponibile ne' termini di denaro incassato per titolo di amministrazione, ne' quali termini codesto titolo importa traslazione di dominio in colui, al quale dal debitore dell'amministrato è numerata la somma dovuta. *L.* 34. *ff. mand. vel contra*.

In questo senso, della questione congetturale di fatto cioè, sarebbe allegabile (§. 22.) la riflessione non *di criminale giurisprudenza,* ma del criminalista Rainaldo, che la contazione si fa *alla cassa* non *al cassiere*.

In questo senso non sarebbe allegabile (§. 23.) l'obbligo ingiunto al cassiere con dispaccio ministeriale del 25 marzo 1816 di sottoporsi ogni mese alla verificazione di cassa, mentre a questi precisi termini di fatto quadra l'autorità del Caballo riportata di sopra, che decide per il debito di quantità non di specie; nè in verun senso sarebbe allegabile la riflession de' motivi, che la parola *gestione* non escluda per proprietà di vocabolo l'assunzione del *deposito,* come neppure l'altra non meno inaudita, che essendo il cassiere debitore di quantità potesse impunemente non pagare, e rispondere, che egli nulla avea in cassa, nulla voleva verificare, quasichè avesse egli cessato d' essere e *contabile,* e *debitore,* e passibile dell'azione *diretta del mandato* ad ogni periodo della esecuzione di esso; inutile essendo il riflesso delle premure datesi dal cassiere d'aver la cassa in regola alle ricorrenze delle verificazioni fino al punto di prendere denari in presto, poichè dovendo egli sempre rispondere delle somme formanti il verificato, o verificabile stato di cassa, avendo egli sempre il *debito,* era più confacente al di lui decoro il comparir non debitore della cassa, che comparir debitore di chi tanta fiducia in lui riponeva da dargli i denari per quell' oggetto senza pegno, e senza ricevuta, o riscontro.

In questo senso non sarebbe allegabile (§. 24.) la circostanza della proibizione ingiunta al cassiere di pagarsi l'onorario da se medesimo: perchè ciò concerneva le sue relazioni di creditore non quelle di debitore del ducale tesoro, e non

sarebbe allegabile l'autorità del Mastrillo, il quale dice, che il *depositario*, cui è proibito di pagarsi da se stesso il salario, è passibile, in caso di uso della somma depositata, dell'azione del furto, essendo una manifesta petizion di principio il presupporre il deposito, quando è questione se questo contratto sussista.

In questo senso non sarebbe allegabile (§. 25.) la confessione del cassiere, sia perchè niuno ha insegnato fin qui, che colle confessioni de' rei si provino i *titoli di delitto*, sebbene i *delitti* si provino: sia perchè il cassiere quando pure detto avesse nella sera del 25 gennajo, che era stato commesso un furto alla cassa, non avrebbe detto per questo, che il furto era stato commesso a danno del Principe; e se si vuol tener dietro alle sue dichiarazioni di quella sera, resulta dagli atti, che egli appressatosi alla cassa, e veduti mancare i sacchetti, esclamò « Ah! mi hanno portato via tutto l'oro, mi hanno « rovinato »; sia perchè se si proceda nel concetto della falsità non si può riguardar come confessione ciò che in senso della falsità l'impostore vi dice; e se si parla nel concetto della verità del furto d'incogniti, ancorchè il cassiere avesse detto, che il furto era stato commesso a danno del tesoro, avrebbe detto benissimo perchè egli anco come mandatario e non depositario non era tenuto del caso maggiore, come insegna il *Voet* citato dalla difesa a *pag.* 410, *not.* 35: sia perchè in materia d'interpetrazione, o di applicazione di legge non ciò, che i privati dicono, ma ciò che i tribunali praticano bisogna osservare; nè i motivi rispondono alla disfida, che al Fisco la difesa già fece, di citarle un *caso solo* di vuoto di cassa in Massa e Carrara, in cui contro al cassiere si fosse proceduto, anzichè coll' azione civil del mandato colla criminale del peculato, mentre *infiniti* se ne potevan citare, ne' quali la sola civile azione era stata dal Governo proposta.

In questo senso non sarebbe allegabile (§. 26.) l' autorità del Rainaldo *Observ. crimin. lib.* 2. *cap.* 14. §. 21. *n.*° 95., il quale sostiene, che la dazione del mallevadore per la parte del cassiere parificata dai motivi alla costituzione d'ipoteca, non è circostanza, che autorizzar possa a sostenere esser egli debitore di quantità e non di specie, mentre se la costituzione d'ipoteca come accessorio del debito presuppone neces-

sariamente il debito di quantità, ciò non può egualmente dirsi della dazione di mallevadore, il quale può darsi e per il debito di quantità, e per il debito di specie come nel commodato, e nel deposito. *L. 2. dig. de fidejussoribus et mandatoribus* « Et commodati, et depositi fidejussor accipi potest, et tenetur « etiam apud servum, vel depositum, commodatumque fuerit, « sed ita demum, si aut dolo malo, aut culpa hi fecerint, « quibus fidendum est etc. » Nè era da credere, che se il Rainaldo avesse stabilita una dottrina contraria all' assunto della difesa, il difensore sarebbe stato sì goffo ed improvido di citarlo, come fece in proposito del titolo del delitto, *a pag.* 408, *not.* 29.

Dopo di che è inutile rispondere a quanto i motivi polemicamente discutono (§. 27.) sull' uso e sulla facoltà che avea il cassiere di trarre, ed accettar cambiali in specie per l'acquisto, e pagamento de' tabacchi, che per conto della Regalia a Livorno si provvedevano, onde escludere, che questa circostanza stabilisce in lui piuttosto il debito di quantità, che quello di specie.

È a dir vero ammirabile la franchezza, con cui i motivi, prendendo relativamente alla difesa, il tuono di Oldekop censore di Carpzovio « *errat dominus Carpzovius* » pronunziano (§. 28.) dommaticamente, essere erronea la intitolazione di stellionato, che avrebbe avuta la condotta del cassiere s'egli avesse simulata l'aggressione, e il furto d' incogniti, e tanto più è ammirabile questa franchezza, quanto più nelle contingenze del caso sarebbe scientificamente difficile a determinare il titolo del delitto, che tutto nel dolo e nella fraude consisterebbe. Ma che giova tali cose discorrere mentre è tale la ignoranza nostra, e tanto de' motivi il sapere, che non solo nuovi principj, ma nuovi, e non più uditi vocaboli in essi s' incontrano?

Per i principj conosciuti sin qui se il peculato non avesse avuta entità di dritto, vale a dire se il cassiere era debitore di *quantità* non di *specie,* egli sarebbe divenuto *decottore di denaro pubblico* se avesse lasciato in danno l'erario, lo che non sussiste nel caso perchè nella stessa tesi fiscale, come sopra fu detto, il denaro della cassa sarebbe stato reperibile nel di lui patrimonio, e non avendo lasciato in danno la cas-

sa, e avendo simulato il furto, l'aggressione e le ferite, sarebbe stato reo di *stellionato* perchè la impostura, o falsità non avendo tipo cognito tra le specie indicate dalla legge, dai senatusconsulti, dalle costituzioni de' Principi, e dalla dottrinale consuetudine, necessariamente sarebbe caduta nella classe de' falsi innominati, vale a dire negli stellionati. ULPIAN. *in L.* 3. *in fin. dig. de crimine stellionatus*. DE SIMONI *Delitti di mero affetto c.* 2. §. 14. MELCHIORI *Del falso e dello spergiuro cap.* 2. *n.°* 24. CREMANI *De jur. crim. lib.* 2. *c.* 7. *art.* 8. §. 2. « Quod si nova veluti fraus in damnum alte« rius, novumque improbioris imposturæ genus occurreret iis « legibus minime comprehensum, stellionatus nomine veluti « subsidiario apud Romanos veniebat etc. » POGGI *Elem. jurisprud. crimin. lib.* 4. *cap.* 9. §. 71. CARMIGNANI *Juris crimin. elem. lib.* 3. §. 1059. « Quodcumque fraudis vel impo« sturæ genus ad alterum decipiendum, fallendum, circum« veniendum adhibitum, cui neque lege Cornelia, neque se« natusconsultis, neque constitutionibus Principum, aut pru« dentum interpretatione falsi nomen inditum sit, stellionatus « dicitur ».

Le quali cose premesse, a norma degli antichi ed inveterati principj sembrerebbe, che le deduzioni de' motivi dirette a concludere che qui non si tratti di stellionato, o debbono mancar di base, o debbono appoggiarsi a principj di una palpabile erroneità anco agli occhi de' meno esperti.

Sembrano mancar di base perchè si concede, si ammette, si esige, che per parlare utilmente di stellionato è duopo premettere, che il cassiere fosse debitore di quantità non di specie, e quindi escludere *il materiale del furto*, a cui, trattandosi di denaro pubblico, si aggiungerebbe la qualità di peculato.

Sembrano appoggiarsi a principj di palpabile erroneità perchè

1.° Cosa conclude il riflesso, che lo stellionato, e quindi il preventivo esperimento dell'azione civile al rendimento di conti (su di che avrebbero potuto i motivi cimentare rispoate trionfantissime, nè la difesa queste cose accennò per il merito dell'*azione*, ma per quello bensì della prova) è dimostrato impossibile (§. 28.) da' gravi danni, che la finzio-

ne del tesoriere avrebbe prodotti? Quando si vuol determinare il titolo del delitto in materia di sottrazioni ricorre il precetto di Ulpiano nella *L. 40. dig. de furtis* « Non enim « factum quæritur, sed caussa faciendi »; e la causa di fare nel tesoriere avrebbe data entità, e carattere di stellionato al suo fatto. (*Difesa a pag.* 390). Imperocchè, di qual danno si parla? Se si parla di quello del tesoro pubblico, esso non sussiste del tutto perchè il patrimonio del cassiere lo ripiana. Se si parla del tristo esempio, la consuetudine di giudicare ha le mille volte deciso che mancando il danno, la sciocca, ed innocua impostura a motivo dell'esempio deesi straordinariamente, ma sempre mitamente punire, come in termini non di stellionato ma di falsità goffa, e caduta nella firma del Principe avverte Paoletti *Institut. crimin. theoric. pract. vol.* 2. *pag.* 91.

2.° Cosa vuol dire (§. 28. *pag.* 31. *v.* 18.) *il primo delitto* (la sottrazione del denaro pubblico) *consiste nella esecuzione della preda: il secondo delitto* (supponghiamo la falsità) *consiste nel nascondere la preda già fatta?* Se si vuol sostenere, che qui si tratta di *peculato* e di *falso* come in progresso si aggiunge, si dice assai male, perchè la falsità, come sarà luogo a parlare quando si tratterà della pena, sarebbe delitto concorrente nel medesimo reo, ma non lo sarebbe col peculato inquantochè questo secondo delitto sarebbe stato commesso senza bisogno di falsità, se si prescinda da quella, che poi i motivi suppongon avvenuta nelle verificazioni di cassa, e che ritenuta per elider la forza del documento pubblico, si abbandona poi nella conclusion della causa, atteso l'imbarazzo, in cui avrebbe posto il qualificar come complici S. E. il Ministro Camerale, il Cancelliere, il Notaro, e i Testimonj, che all'atto di verificazione intervennero.

3.° A che rileva l'esempio *di colui* (§. 28. ibid.) *il quale dopo aver rubato in un luogo si accosta alla casa di onesto cittadino, ne infrange le porte, e vi nasconde gli oggetti involati, e il quale non di violato domicilio, ma di furto è sempre tenuto?* E chi negò mai, che se sussistesse il debito di specie non si sarebbe trattato sempre di peculato? Questa riflessione pone i motivi in contradizione con se medesimi in quel che

poi soggiungono pretendendo, che all'effetto della pena si debba valutare la falsità sopravvenuta al delitto, mentre all'opposto si tratterebbe di delitti concorrenti ma separati e distinti nell'individuo medesimo, come sopra dicemmo, e quindi della teoria delle pene concorrenti, della quale diffusamente ragionano FARINACC. *Prax. crim. lib.* 1. *tit.* 3. *quæst.* 21. *n.°* 30. CARPZOV. *Prax. crimin. quæst.* 142. *n.°* 19. CARMIGNANI *Elem. juris crimin. lib.* 1. *part.* 2. §. 339. E come entrar nella casa altrui, o con violenza o senza, è delitto di violato domicilio? Come il domicilio, cosa di puro diritto quando è legittimamente acquisito, può violarsi? Il delitto era già stato definito da ULPIANO nella *L.* 21. *dig. de furtis* §. *qui furti.* « Qui furti faciendi causa *conclave intraverit,* nondum fur « est: quamvis furandi causa intraverit. Quid ergo? qua actio- « ne tenebitur? Utique injuriarum: aut de vi accusabitur, si « per vim intraverit ».

4.° Come chiamar Sinone, e l'assedio di Troja, o l'uovo di Leda in questa bisogna? (§. 28. *pag.* 31. *in fin.*) Il delitto di Sinone, se gli andavan male le cose, sarebbe stato quello di un pubblico nemico, d'un perduelle, nè sarebbe stato luogo a ponderare i suoi fini, o la *causa faciendi* per discutere s'egli era debitore di stellionato, o di falsità. Ove è da notare, che due errori qui si racchiudono in uno. Il primo egli è, che per distinguere lo stellionato dal falso si debba prendere di mira il fine dell'agente, che nell'uno e nell'altro delitto è sempre lo stesso, cioè l'intento di lucro e guadagno, mentre all'opposto bisogna prender di mira il materiale dell'alterazione del vero, onde vedere se ai falsi o quasi falsi, o allo stellionato appartenga. PAOLETTI *Instit. crimin. theoric. pract. lib.* 4. *tit.* 5. CREMANI *De jur. crimin. lib.* 2. *cap.* 7. *art.* 8. §. 4. « Ceterum mihi grave, et beni- « gno lectori molestum esset singulos percensere modos, qui- « bus fraus veritati fit cum alterius damno, quosque nostri « juris doctores ad quatuor capita revocant, ad personam, « rem, verba, et scripturam ». Il secondo egli è, che in caso di delitto politico si debba avere egualmente in mira la causa di fare, lo che a Tarpeja non giovò nè giovar poteva, come osserva MATH. *De criminibus lib.* 47. *tit.* 2. *cap.* 2. *n.°* 19. « Nam tametsi in aliis caussis distinguamus, quo animo quid-

« que factum sit, nullus tamen distinctioni locus relinquitur
« in illis, quæ directæ, aperte atque immediate ad perniciem
« reip. spectant, quæ præsentarium atque inevitabile exitium
« continent; veluti si quis pretio conductus Principem occi-
« dat, aut auro victus exercitum, oppida, castra hostibus dedat».

5.° E qual bisogno eravi qui di parlar (§. 29.) della regola, che ove si tratta di falso non può parlarsi dello stellionato? Il problema da sciogliersi egli è se, ammessi per veri i sospetti del Fisco contro al cassiere, egli sarebbe debitore di *falso*, o di *stellionato*. E la difesa non disse forse (*a pag.* 391) che in questo concetto l'entità del delitto tutta nel falso sarebbe? Se non che la difesa soggiunge, che il *materiale*, non potendosi referire nè alle specie del falso nè a quelle del quasi falso, necessariamente ricade nella categoria degli stellionati, lo che dir non poteva se non presupponeva la notissima regola, che nel solo caso di mancanza del titolo di falso all'azion *sussidiaria* dello stellionato si può aver ricorso.

La difficoltà della ricerca non consiste dunque nel porre queste notissime regole, ma nella loro applicazione consiste. E male i motivi si apposero quando sostennero, che nella specie non i termini dello *stellionato* ma quelli del *falso* concorressero, mostrando ignorare, che tutto è nell'uno e nell'altro titolo di delitto alterazione del vero, ma le specie hanno nomi e sanzioni diverse: oscurità portata gentilmente fino al punto di dire (*pag.* 32. *v.* 14.) che non tutti gli estremi del falso nello stellionato concorrono, e che il *falso* può decrescere nello *stellionato*.

Non sarebbe valutabile la falsa denunzia 1.° perchè niuno fu nominatamente accusato, 2.° perchè ella avrebbe avuto il fine di *rubare*, non quello di *calunniare*, o il De Angelis *part.* 1. *cap.* 52. citato dai motivi, parla della falsa denunzia in questo secondo proposito, restando a parlare a suo luogo della qualificazione di *magistrato*, che qui erroneamente al cassiere si dà, nè quel dottore in altro senso poteva parlarne, perchè sfidiamo a trovarne uno, il quale ponga la falsa denunzia tra i delitti di falso, se l'animo di calunniare altrui non concorre; onde si verificherebbe in questa specie l'alterazione del vero, ma mancherebbe l'animo informativo della

delinquenza, che non bisogna mai perder di vista, secondo la regola, di cui la *L. 52. pr. dig. de furtis* « nam maleficia « voluntas, et propositum delinquendi distinguunt ».

Non sarebbe valutabile la falsa testimonianza, perchè il cassiere nè avrebbe avuto animo di calunniare altrui, nè avrebbe contro alcuno deposto, ne' quali termini unicamente procedono le autorità del De Angelis e del Rainaldo dai motivi allegate, essendo elementare, che la falsa testimonianza allora solo è annoverabile tra le specie di falso mentovate dai senatusconsulti, quando ella è diretta o a salvare il reo, o a far perire l'innocente. Cremani *De jur. crimin. lib. 2. cap. 7. art.* 8. §. 2. *not.* 1. « Nihilominus non tam imitari, quam supprimere verum fraudolenter, et ut damnum alterius, ad « falsum pertinere docent exempla testium, qui in judicio « vera reticent, ut innocens damnetur, sive id accepto pretio, « sive etiam gratis faciant ».

Concludasi dunque (omesso il vaniloquio, che chiude questo discorso) che i motivi, se si ritengano gli antichi principj di criminale giurisprudenza, e si rigettino i nuovi, hanno sbagliata strada allorchè soffermandosi a esaminar la *specie*, che essi volevano intitolar falsità, allontanandone il titolo di stellionato, si contentarono della corteccia della immutazione del vero, e non ponderarono l'animo informativo della delinquenza, nel qual sistema non vi sarebbe più criterio di verità per procedere con certezza in una materia, nella quale i più dotti inciamparono.

Ma della influenza, che la natura del caso, indipendentemente dal titolo del delitto, avrebbe avuta sopra la mancanza d'ogni sensata causa di delinquere? Nulla i motivi ne dicono.

RICUSA DEL GIUDICE.

(26) *Pag.* 33. §. 30. La sentenza, la quale è tutta di uono polemico, e sempre alle prese colla difesa, non è nella disputa sulla *ricusa del giudice* tanto felice quanto in quella sul peculato. Ella si fida di Antonio Matheo, e del Professor Carmignani, per sostenere coll'autorità dell'uno e dell'altro, che il *giudice magistrato,* a differenza del *semplice giudice,* non è passibile di ricusa. Ma come disprezzar l' autorità del Ponte-

fice? Come quella degli espositori, ed interpetri del gius pontificio? Come quella de' pratici alla materia dell'inquisitorio processo, fra i quali, per tacer degli altri, l'Ambrosino e il Brunemanno primeggiano? Le quali autorità tutte stabiliscono, che nell'inquisitorio processo la *ricusa del giudice è un rimedio ordinario,* che le leggi nella loro equità compartono al reo, e che questo rimedio appena proposto da lui toglie, come l'appello al giudice, la facoltà di proceder più oltre? La sentenza non potendo qui allegare a sostegno della validità del processo e della trasmessa inquisizione dopo la proposta ricusa nè le *clausule salutari,* nè il *comodo del giudice,* nè *l'usanza del tribunale,* si appiglia all' espediente di due improponibili citazioni di autorità. Ma perchè non disapplicar prima le autorità del testo canonico, e de' pratici citate dalla difesa a *pag.* 399? Quali fra le tra loro contrarie autorità hanno torto, o ragione? Noi lo diremo. Tutte le autorità invocate e dalla difesa e dalla sentenza son giuste, ed hanno ragione. Il torto sta in chi se ne vale; e la sentenza lo ha tutto quando volta le spalle alle autorità applicabili, e si appiglia alle inapplicabili al caso. La sentenza doveva conoscere, che il processo inquisitorio è di struttura più canonica che civile JUST. HENN. BOHEMER. *Jus ecclesiastic. lib.* 5. *tit.* 1. NANI *ad* MATH. *lib.* 48. *dig. tit.* 20. *cap.* 1. *not.* 1. « Veri igitur processus in-« quisitorii, cujus frequens hodie usus est, origo non tam abs « jure civili quam a canonico repetenda est, uti, conquisitis « undique argumentis, ac multa eruditione probavit doctissim. « *Just. Henning. Bohemer. etc.* », e doveva saper di più, che la equità canonica se ha potuto moderare e correggere il rigore del dritto civile romano, molto più ha dovuto moderare e correggere il rigore del dritto penale romano, essendo di regola elementare e cognita ne' Tribunali, e nel modo loro di giudicare, che il gius Pontificio negli stati cattolici non solo nel fòro ecclesiastico, ma anco nel fòro civile attesa la sua somma equità, o dichiara il gius dubbio Giustinianeo, o vi deroga. MYSING. *Cent.* 1. *obs.* 41. *post princ. et in cap. fraternitatis n.°* 7. *et seqq.* MANS. *cons.* 43, *n.°* 26. BELLON. *cons.* 25. *num.* 7. 8. ROLAND. *a* VALLE *cons.* 95. *n.°* 8. *quæst.* 19. 20. *vol.* 2. *Sacra Rot. in Recent. part.* 6. *decis.* 266. *n.°* 8. « Quo-« ties enim aliquid jure civili dubium existit jure autem ca-

« nonico claro definitum, vel si etiam jure civili clarum exi-
« stit, manifesto tamen jure canonico corrigitur tunc standum
« est juri canonico in utroque foro etc. » D'Antonio Matheo
come protestante, ed avverso al Pontefice non occorre parlarne, ed egli tratta della ricusa ai termini del gius romano. Quanto al Carmignani bisogna leggerlo tutto nella sua trattazione de' giudizj, e saper per chi scrisse, e ove scrisse. Il Carmignani si propone di svolgere la general teoria de' criminali giudizj, e promette di accennare alla opportunità le *principali* forme dell'antico *accusatorio* e del più moderno *inquisitorio* processo come applicazioni particolari possibili della sua general teoria. Carmignani *Juris crimin. elem. lib.* 2. §. 412. « In hisce autem publicorum judiciorum, ut ita dicam,
« elementis aut ea deprehendimus, quæ unicuique illorum
« formæ, æque conveniunt, aut ea, quæ alicui tantum illorum
« ordini applicari possunt. Nos generalia judicii criminalis
« principia, quæcumque illius forma sit, lato calamo expone-
« mus, et præcipuos tantum, ac nobiliores utriusque processus
« huc illuc caracteres indicabimus, cætera quæ praxim pro-
« pius spectant omittentes, et ad pragmaticos ablegantes ». In questo sistema il Carmignani non assumeva l'obbligo di sminuzzare le forme dell'inquisitorio processo; e quando contrapponeva il *giudice magistrato* al semplice giudice: quando accennava le vicende del processo criminale presso ai Romani nell'abolizione dei Giudici *dati*, e *pedanei* e nel passaggio del *gius della spada* dal Pretore al Prefetto della città, negando che il Pretore cognitore della sola *questione di diritto*, e che il Prefetto cognitore della *questione del fatto e del diritto* potessero ricusarsi, egli riferivasi, come ognun vede, al dritto romano, e agli appoggi che la teoria generale potea desumere da questo diritto. Non dovea poi, e non poteva il Carmignani parlare della necessità della ricusa nell'inquisitorio processo modificato dal gius Pontificio, per più ragioni: 1.° perchè egli non si era proposto di sminuzzare partitamente quest' ordine di giudizio; 2.° perchè avendo accennato il processo *misto*, avendo nella prima edizione della sua opera preso di mira, quanto all'applicazione pratica de' principj, il processo misto del bene avventurato paese suo, se egli nella seconda edizione voleva *particolarizzare* avrebbe certamente data in questo suo

assunto la preferenza alle leggi, o agli usi del suo paese. Or per le leggi, o per gli usi della Toscana non vi è stata ragione mai di ammettere la ricusa del giudice perchè, non essendovi stato ammesso il processo inquisitorio nel rigore delle genuine sue forme, la persona, che compilò il processo, non fu mai quella medesima, che sentenziò. Ma il Carmignani, amico caldo e sincero della giustizia e della equità ha insegnato, che nel processo inquisitorio, in cui la legge abbandona la sorte dell'imputato interamente all'arbitrio del giudice, se vuol esser giusta, dee tenere infrenato il giudice nello scrupoloso rigor delle forme, che ella medesima ha stabilite, non prestando fede che a ciò, che colla osservanza di queste forme è stato cumulato negli atti: CARMIGNANI *Juris crimin. elem. lib.* 2. §. 605. « Hujusmodi regulæ in inquisitorio processu necessa- « riæ prorsus sunt quia, cum judex ex officio *omnia* peragat, « legibus cavendum erat ne illius arbitrium nullis circum « scriptum limitibus civilem destrueret securitatem ». Vedasi dunque se è stata mai mente del Carmignani di bandir la ricusa dall'inquisitorio processo ov'esso non abbia mistura di altro temperamento suppletorio della equità canonica. Bisogna dunque dichiararsi *iniqui:* bisogna rivoltarsi contro al Pontefice per sostenere, che nell'inquisitorio processo il misero, e carcerato reo sotto la sferza d'un giudice, che sembra alla sua coscienza o mal prevenuto od ingiusto, non possa proporre la ricusa. Bisogna lacerar le pagine della storia de' giudicati, mentre ella dice, che nel processo appunto di peculato contro il Maresciallo di Marillac, il Du Chabelet uno de' giudici fu ricusato, e non pronunziò sentenza contro di lui. *Relation du procès de condamnation du Marech. de Marillac, pag.* 7.

Ma perchè agli errori sull' ordine de' giudizj bella corona facessero gli errori d' istituzioni, volendo il Giudice giustificare il suo perseverar nel giudizio non ostante la eccezion *di sospetto,* si avventurò a citare Ulpiano nella *L. Prætor* 13. §. *qui autem, dig. de vacat. excus. munerum,* nella quale si stabilisce che il giudice rivestendo pubblica carica, dee anco contro sua voglia giudicare se non ha scusa legittima: confondendo stranamente così *la eccezion di sospetto* colla *scusa:* onde d'ora in avanti quando chiunque commiserando un maleamministrato pupillo promuoverà l'accusa di *sospetto* contro

al tutore, questi categoricamente risponderà colla sentenza G*** alla mano, che egli anco invito dee restar tutore perchè non ha scusa legittima per ritirarsi. Ma se il Giudice intendeva di dissertare utilmente di questa materia, dovea rivolgersi al Caravita, il quale parla della ricusa per dritto romano, per dritto municipale, e per dritto canonico. *Instit. crim. lib.* 3. §. 5. *cap.* 1. 2. 3. 4. 5. *per tot.* Vedi anco JUST. HENN. BOHEMER. *Inst. Eccles. protest.*

(27) *Pag.* 34. *v.* 8. *e segg.* Se nel caso del signor G*** fu fatto ricorso al Principe, fu fatto benissimo perchè la ricusa, rimedio ordinario quanto al giudice, contro il quale è proposta, diviene straordinario portata al trono del Principe, che può non concederla se così gli sembra, ed è per questo appunto, che i trattatisti al processo inquisitorio fanno un dover *di coscienza* al giudice ricusato d'astenersi, non essendo da credere, che il Principe voglia valersi della eminente prerogativa sua onde costringere a giudicare un giudice, il quale dice di non poterlo fare in coscienza.

Ma questo esclusivo dritto del Principe a denegar la ricusa non fa sì, che in antecedente appena negli atti è stata la ricusa proposta, non debba il giudice soffermarsi, perda ogni titolo di giurisdizione, come gliela toglierebbe l'appello interposto, e sian nulli gli atti, che dopo la opposta ricusa piacesse di fare al giudice arrogandosi così i diritti del Principe. E poichè al solo Principe, e non al giudice spetta di conoscere della ricusa, poco rileva, che i motivi in tuono sovrano c' intuonino che l'allegazione a sospetto fu *priva di causa vera*. Più opportunamente avverrà di trattarne all'articolo de' *sutterfugi*.

(28) *Pag.* 34. *v.* 33. Il reato si *dà*, o si *trasmette*, ma non si *contesta*. CREMANI *De jur. crimin. lib.* 3. *cap.* 28. §. 2. Si contestano i fatti, e il delitto non è il *reato*. VICAT *Vocab. jur. verb. reatus, vol.* 2. *pag.* 368. *col.* 1. « Definitur reatus « conditio in qua sunt rei donec vel absolvantur vel condem- « nentur », e però le contestazioni si fanno ne' costituti. Del resto questo equivoco di nomenclatura può aver causato l'errore grandissimo, e viziante il processo d'essere state ne' costituti omesse le contestazioni specifiche de' fatti, che dovean servir di base agl'indizj, e alla speciale inquisizione. (*Vedasi la difesa a pag.* 442, *not.* 190).

(29) *Pag.* 33. *v.* 35. Crede la sentenza d' esser giunta sicura, tranquilla, invulnerabile alla discussione del fatto, o del merito degl' indizj, riputando aver messi in polvero i ragionamenti della difesa sulla nullità del processo e degli atti. Se ciò sia, gli ottimi ed integerrimi Giudici della seconda istanza lo diranno.

QUESTIONE DI FATTO, ED INDIZJ.

(30) *Pag.* 35. *v.* 7. Incomincia qui la questione di fatto. I motivi, senza nominar testimonj e deposti, citano le pagine processali. Le citazioni riportansi all' originale processo. La copia consegnata all' imputato non corrispondente pagina per pagina al suo originale, come la equità, la lealtà e la giustizia esigevano che si facesse, non può aver mezzo di riscontro delle citazioni moltiplici de' motivi. Mancando ne' costituti lo *contestazioni specifiche* de' fatti, dai quali si desumon gl' indizj, non vi è questo sussidiario mezzo di porsi in corrispondenza, almeno approssimativa, con quelle moltiplici citazioni. Una dialettica sottilissima cerca nel fatto tutte le sinuosità possibili per ridurlo a foggia d' indizio. I lati favorevoli, e giusti scoperti dalla difesa sono trascurati e negletti: non valutati pur quelli, che costruiscono di per sè la prova della innocenza. Le dispute de' giudizj civili sono fondamenti di sospetto di reità, e dopo tutto questo la sentenza si getta, come nel proprio elemento, ne' calcoli o della cosa familiare dell'inquisito da remotissimo tempo, o in quelli della sua gestione di tesoriere, cose tutte, le quali renderebbero intralciato e dubbioso un giudizio civile, e con questi mezzi si formano gli elementi della convinzione, che conclude alla pena.

In questo bujo, in questo sconvolgimento di cose, che può far la difesa altro che confidare nel primitivo genuino senso della innocenza dell' inquisito, che fu l' effetto della prima lettura del processo e degli atti, e nutrire speranza che tutti i fatti, sebbene adombrati involuti, se le presenteranno in questo suo nuovo assunto, quasi spontanei come ministri del vero, le di cui prerogative giammai impunemente non ledonsi, e non si offuscano?

I. *Furti simulati.*

(31) *Pag.* 35. *dal* §. 32. *al* 35. Per sostenere contro al cassiere il primo indizio di reità, che s' intitola PROVATA *abitudine agli stessi delitti*, s' incomincia dal dire, che due furti si *sospettano* contro di lui, lo che è di una *coerenza* perfetta, e si soggiunge, che sono i SOSPETTI *ottenuti per gravissime circostanze*. Buon Dio! Un accusatore potrebbe egli associare cose sì dissociabili tra di loro per sostenere un'accusa!

Quali fondamenti si assegnano al preteso simulato furto dell'olio, di cui la difesa *a pag.* 367? Gli atti processali del giudizio civile tra il sig. G***, e la persona che articola questa obiezione, e la sentenza arbitramentale, di cui esiste copia negli atti di questa causa. Ma il giudizio non è esaurito: ne pende un nuovo stadio in appello. Come può dunque la sentenza penale ragionar sugli atti di quel giudizio per raccogliervi indizj, o sospetti? Non sa ella, che l'appello toglie ogni effetto all'appellata sentenza, cosicchè non se ne può fare alcun caso? *L.* 1. *in fin. dig. ad Trebell.* BALD. *in rubr. cod. de appellat. n.°* 2. *cap. cum teneamur. Sacra Rot. in Recent. part.* 12. *decis.* 265. *n.°* 15. « Quia appellationem ab ea « sententia interpositam remanet illius effectus suspensus, ita « ut pro nunc non sit de ea habenda aliqua ratio etc. »

E si soggiunge, avere il sig. G*** dato un cattivo discarico dell'avvenuto furto dell'olio quando dice, che egli ne prevenne in tempo non sospetto i tutori, ai quali *ea res pertinebat*. Ma chi lo crederebbe? Dopo aver confessato, così dicendo, che l'imputato dette il discarico nell'informativo citando i tutori, se gli fa rimprovero di non averli citati a confermare il suo detto. Il rimprovero si ritorce, e con tutta giustizia. Quando l'imputato nell' informativo ha dato il discarico, ed ha laudata persona reperibile, che lo conferma, mal fece il Fisco se non esaminò le laudate persone, nè è nell' obbligo dell' imputato di far esaminare nel defensivo processo queste persone, altrimenti non sarebbe più vera la regola, che tutto ciò che omette nell' offensivo processo il Fisco di verificare dietro le indicazioni somministrate dall'imputato, dee dirsi provato, a pro di questo, e contro di quello. (*Difesa a pag.* 427, *not.* 117).

Quanto al simulato furto dell'orologio, che si fa risalire al-

l'anno *dell' era volgare* 1806, e di cui si dice, esser le prove *evidenti* nel 1822, dopo la produzione del *referto* di quel vero furto fatta negli atti del defensivo, per aggiungere alla primitiva evidenza nuovi elementi, se pure è possibile, si osserva 1.° che il referto non specificava gli oggetti rubati, 2.° che il G*** non seppe, e non volle dar notizia del ladro. Simili ragionamenti non hanno tra noi bisogno di confutazione. Diciamo però, che se nel 1806 fu *notissima,* come dice la sentenza, la simulazione del furto dell'oriolo, è grave danno, che un *falsario notorio* sia stato richiamato a cuoprire *pubblici impieghi di amministratore e cassiere* da tutti i governi, che da quell'epoca a quella della restaurazione in Massa si succedettero. Ma la sentenza dice, che la pubblica fama fu *compressa* nel 1806, e tornò a risorgere nel 1822, che questa fama giunse all' orecchio del Fisco in quell' anno. E qual è la tromba di quella fama? Un rapporto di agente di polizia, che parla della simulazione, ma non della pubblica fama, e che la sentenza cita in prova di questo indizio. Si vuole una riprova, che queste simulazioni del furto dell' olio e dell' oriolo a danno del testimone, che ne depone, non ebbero mai sussistenza? Nella circostanza, in cui nel 1815 col mezzo d'interposta persona questo testimone trattò con lui le proprie vertenze, *non ne parlò*. Che rileva dunque, che i motivi, all' effetto di moltiplicare i testimonj di questo fatto, chiamino in appoggio del deposto del marito quel della moglie? Più opportunamente, più lealmente e con giustizia maggiore avrebbe potuto, e dovuto il Fisco sentire in processo le altre persone, alle quali l'inquisito narrò essere stati pure involati all' occasione di quel furto immediatamente denunziato in giudizio i loro orioli insiem con quello de' conjugi. Perchè il Fisco sentir non volle quelle persone? Perchè sapeva, che elle avrebbero smentita la calunnia della simulazione.

II. *Mala qualità*.

(32) *Pag.* 38. *dal* §. 36. *al* 41. Il secondo indizio si desume dalla *prava morale* dell' inquisito in trattare gli affari suoi, e quelli degli altri.

Si noti, in grazia, che il Fisco ha regurgitanti le pagine

dell'informativo, e del defensivo processo della prova della estimazione pubblica di uomo leale ed integro nel sig. Michele G*** prima della sua carcerazione. E ciò non pertanto, contro le risultanze de' suoi medesimi atti, imprende la sentenza ad *adminicolare* il contrario chiamando gli adminicoli di sua costruzione *fatti evidenti*. Vedremo come secondo i principj della sentenza un uomo sia stato un mariuolo per tutto il tempo, in cui il pubblico lo tenne in concetto di probità.

1.° L'inquisito negò una somma *al proprietario,* che gliela dette per estinguer cambiali: il detto di questo proprietario sebben destituto di *conquestioni immediate,* sebbene *ex intervallo* deve esser vero perchè egli è un *signore,* ed un *aulico,* e non ostante che quest'asserzione tenda a renderlo creditore, e non ostante che arda una lite tra lui e il cassiere: perchè questa lite interessa i tutori e non lui, sebben si tratti del di lui patrimonio, mentre egli avrebbe sempre esperibile il suo regresso contro di loro. E qui le massime di ragion civile son docili, e pronte per venire, sebben sommamente controvertibili, ad appoggiare un sospetto, e ridurlo a *fatto evidente*. Non fa però mestieri di confutar la massima, che il testimone non abbia per obbligato il sig. G***, ma i tutori, la quale riceve più limitazioni nelle sue applicabilità. Il fatto è chiaro abbastanza per farne di meno. Questo testimone fu in presenza del sig. G*** come *litigatore* sebben fuor di giudizio, e per l'oggetto delle sue liquidazioni con lui nel 1815. Lo dice lo stesso liquidatore. Ma come parlare di queste cambiali in questo processo? La sola idea di questo fatto, e del modo con cui fu contestato nell' informativo, eccita orrore e spavento. Il Giudice domanda all'imputato cosa sia delle cambiali, che egli formò de' capitali presi a cambio per l' aulico. Egli risponde, che non può aver memoria di questa pendenza, ed allega il *saldo,* che ha a proprio favore. Di questo saldo non se ne parla, e si vuole, che l'imputato disprezzi la memoria de' documenti, e metta a tortura la sua se non vuol comparire un furfante. Se un aulico, rispettabile sempre nella gerarchia dello stato, ha in questa sua qualità il diritto d'impugnare i saldi, che ha fatti, non abbiam che rispondere.

2.° L'inquisito non ha voluto render conto bonariamente a quel medesimo proprietario della tenuta amministrazione del di lui patrimonio sebbene invitato per mezzo d' interposte persone. Ora dunque non è più vero, che il proprietario non abbia nulla che fare coll'inquisito, e possa intendersela coi tutori. Ma il proprietario ha egli diritto al rendimento di conti? Adisca il tribunale; vi faccia condannare l'amministratore, e il tribunale è già adito. Come dunque può essere indizio, o sospetto d'infedeltà il non potere, o non volere accomodarsi con chi crede d'aver da pretender da voi? E come può dirsi che il sig. G*** non volesse accomodarsi col testimone se egli si accomodò con lui nel 1815, nè si sa perchè il testimone non rispettasse più quell'accordo? Questa circostanza non fu veduta negli atti processali dal Giudice, mentre ne' motivi non se ne parla. Che se l'agente del testimone, al Fisco di non provate notizie liberalissimo, depone del chiesto e non avvenuto accomodamento, che direbbe egli se contestato gli fosse il deposto non dell'agente, ma del mediatore al trattato?

3.° L'inquisito alla fine dell'amministrazione dette al proprietario (sempre il medesimo) delle rendite come esigibili mentre erano esatte. Ciò non è provato, ma se lo fosse ciò proverebbe la poca memoria non già la poca infedeltà, perchè i rendatarj richiamati al pagamento avrebbero mostrate le ricevute, come fu fatto, e tutto composto ancorchè si voglia prestar fede al *fattore*.

4.° L'inquisito non si dette debito di alcuni frutti di capitali all'estero amministrati da lui per conto di altro proprietario. Si suppone che quest'altro proprietario sia il signor Conte C...... il quale ha regalata, ed encomiata negli atti la fedeltà del proprio gestore. Ma la sentenza vuole *amministratore infedele* chi dall' amministrato è dichiarato in giuramento amministrator fedelissimo.

5.° Si torna al proprietario di prima, e tutto sulla sua sola asserzione si crede. L'inquisito s'incredità d'imposizioni, che un altro proprietario avea pagate. Solita prova, e solita conseguenza. Le ricevute del pagatore avrebbero scoperto l'errore, e rettificata questa vertenza.

6.° L'inquisito dette a un contabile come pagata una som-

ma da lui, e prese il pegno. Questo si chiama un fatto, che rende sospetta la fedeltà del cassiere. Se così fosse, quanti cassieri infedeli sarebbero! Ma gli si obietta d'essere stato vario nel racconto del modo, con cui sodisfece la cassa per questa partita. Egli protestò alla prima contestazione di questo fatto, che non se ne rammentava. La lettera, che serve di documento comprovativo, non porta data. Il contabile depone, che il comporto non eccedè una settimana. Era però nella teoria del Giudice, che l'inquisito dovesse ricordarsi di tutto, e meglio ancor delle lettere, che si erano dimenticata la data. Qual meraviglia dunque che un uomo, il quale ha detto, che non si ricorda di un affare pecuniario già consumato da lungo tempo, obbligato a ricordarsene o sbagli, o sia vario?

La sentenza chiama il complesso di queste sei circostanze un *capo di accusa,* e scende a dimostraro come l'imputato tentasse subornar testimonj onde rimanesse soppresso.

Noi non discorreremo della esemplar teoria qui dai motivi proposta (§. 38) allorchè pensando all'immenso numero di testimonj, che depongono della probità inalterabile del sig. Michele G*** stabiliscono « Perchè i fatti positivi, non per « modo di prova negativa indotta da altri fatti estranei, e di- « versi, ma da controprove dirette debbono annientarsi », e ciò non faremo per due motivi: 1.° perchè non è riuscito alla ignoranza nostra di dissiparsi, e di concepire il legal senso di quel discorso; 2.° perchè non abbiam saputo comprendere come per distruggere la *congettura* d'una prova morale in un uomo dedotta da fatti antichi o smentiti, o inverisimili, i quali altro appoggio non hanno che il detto d'un testimone in lite coll'inquisito, e della sua moglie: i quali stati soggetto di controversia in un civile giudizio non ancora deciso male a proposito si traggono sulla linea degl'indizj in un criminale processo, non siano giustamente non che egualmente valutabili gli attestati di persone qualificate, e moltissime, le quali deponendo di amministrazioni tenute dall'inquisito, e agl'interessi lor relative, attestano della di lui probità, della di lui fedeltà, e del suo non comune disinteresse.

Nè tali attestati sono i soli, che questo fatto comprovano; mentre agli attestati si uniscono irrefragabili documenti d'e-

poca non recente in atti prodotti, che questo stesso fatto concludono.

Potevano dunque a lor voglia i motivi non citare quei documenti, come non gli citarono, ma non potevano rigettar la fede de' testimonj a difesa proponendo il sospetto della loro *subornazione*, e concludendo con treno di autorità, che la *subornazione* si prova per congetture.

Di qual tempra sono le congetture, e da qual fonte derivano?

Premettemmo già, che un enorme cumulo di documenti, di certificati, e di attestati stabilisce in atti la prova della probità, e della fedeltà del sig. G*** come gestore de' negozj degli altri. Fra questi attestati uno ve n'era di quattro ex-religiose del Conservatorio di Santa Elisabetta di Massa, firmato e recognito da ciascuna di esse avanti notaro, col quale elle deponevano, che il sig. G*** nel tempo, in cui egli fu amministratore, ed esattore delle rendite del loro convento era stato inappuntabile, probo e fedele. Questo attestato fu prodotto con scrittura del dì 11 novembre 1822.

Tre ex-religiose ratificano sotto l'esperimento degl' interrogatorj fiscali il loro attestato. Una di esse di anni settantasei rispondendo agl' interrogatorj fiscali dice, 1.° che un tal giorno fu chiamata dalla signora F.... G.... in sua casa a firmare un attestato favorevole al sig. G***, che ella senza capirlo firmò; 2.° che un altro giorno la signora Q.... G.... e il sig. Conte L.... L.... le dissero, che le sarebbe convenuto andare a Massa per ratificare in giudizio il suo attestato; 3.° che un altro giorno si portò da lei il notaro sig. F.... G.... in compagnia di un nominato G.... e di P.... U.... onde giurasse la verità di ciò che contenevasi nella fede: che ella protestò al Notaro di non poter giurare: che avrebbe finto di toccar la carta, e giurato come fece: 4.° che il sig. Michele G*** in tempo della sua amministrazione faceva aspettare il danaro alle suore.

Questo è il testo della subornazione, *che si prova per congetture;* ma queste congetture onde si attingono? La testimono non dice, che siano state adibite male arti per indurla a far testimonianze: non dice nemmeno, che se le facessero vive, ed incalzanti premure. Persone specchiatissime le chiesero

l'attestato. La domanda d'un attestato sopra cosa di fatto creduta vera da chi la fa, è ella una congettura di subornazione? La testimone racconta, che ella senza violenza, o allettamenti altrui firmò, e ratificò l'attestato. Se la testimone lo fece contro coscienza, tutto il reprensibile dell'azione ricade sopra di lei.

Ma ella dichiarò al Notaro, che non potea ratificar l'attestato: che avrebbe finto di giurare, come fece. È questa la congettura della subornazione?

Primieramente il tenore dell'attestato era egli vero, o falso? Imperocchè intende ognuno, che per parlare di subornazione è indispensabile, che essa abbia avuto l'oggetto della falsa testimonianza. Un immenso cumulo di documenti, di recapiti, e di attestati provano in atti la fedeltà dell'inquisito nella gestione degli altrui negozj. Tre ex-religiose la provano nella gestione specifica de' negozj del soppresso Conservatorio di Santa Elisabetta. Una sola la nega. Lasciamo ad altri il decidere se questa sola dica il vero, o il falso.

Questa ex-religiosa, la quale nega ciò che tre delle sue contubernali con giuramento testificano, porta il cognome di quel testimone, che parla del simulato furto dell'olio, di quello dell'oriolo, delle cambiali ec. ec. Altri giudichi qual caso debba farsi di circostanza sì fatta.

La ex-religiosa firmò l'attestato, e lo ratificò con suo giuramento avanti notaro. È egli dunque anco il Notaro un complice della subornazione? E se tutte le più distinte persone di Massa, quando si tratta di immaginare indizj di reità a carico dell'inquisito, divengono nel concetto del Fisco, e in quel dei motivi altrettanti furfanti non ostantechè prova, o indizio alcuno contro essi articolato non sia, qual causa si chiamerà questa mai?

La ex-religiosa dice aver dichiarato al Notaro, che ella non poteva giurare, e fingerebbe di farlo: soggiunge che il Notaro si portò da lei in compagnia di altri due individui. Il Fisco non curò d'interrogare il Notaro, nè gl'individui, che seco erano. Certamente nol fece o perchè comprese il mostruoso inverisimile del deposto di quella donna, o perchè la riputò esaurita nella memoria e nell'intelletto dagli anni.

Questi sono i termini di fatto, ai quali i motivi applicano la

teoria, che la subornazione del testimone può provarsi per mezzo di congetture. Ma se la ex-religiosa creduta veritiera dal Fisco, che crede false tre ex-religiose, asserì, che il sig. G*** faceva aspettare il denaro alle suore, perchè il Giudice istruttor del processo, amico non della ex-religiosa, e non del Fisco ma della verità, non la interrogò sulle cause di quel ritardo? La ex-religiosa o le sapeva, o non le sapeva. Se non le sapeva, il suo deposto era incompleto, nè poteva dare indizio di mala gestione del camarlingo. Se le sapeva avrebbe detto, che negli ultimi tempi della propria gestione il camarlingo si trovò scarso a danaro per le ristrettezze, che la Francese invasione produsse, e specialmente per la difficoltà di ritirare i frutti de' luoghi di monte in Roma, e quelli della cassa del sale, i di cui capitali furono dal governo francese dispersi; ed avrebbe soggiunto, che il sig. G*** ebbe dall'autorità amministrativa il saldo della sua fedele gestione: che egli alla fine di quella gestione restò creditore di più di francesconi seicento, lo che mostra che egli in luogo di *fare aspettare il denaro alle suore* dava loro il proprio denaro: che questo credito gli fu composto dal governo di quel tempo: che egli non ha ancora totalmente incassato il suo credito, dovendone ritirare il compimento dalla *cassa degli arretrati* di Massa: che i libri dell'amministrazione periziati, e saldati esistono presso la *Direzione economale* di Massa ove tutti possono averne vista, e copia.

(33) §§. 40 e 41. Dalle congetture di prava morale dell'inquisito si passa ai fatti, che ne somministrano la prova diretta; e siccome questi fatti sono adesso, come furono negli articoli inquisizionali, 1.° la lettera del sig. G*** al sig. Conte C... del 23 aprile 1817, 2.° la pretesa falsificazione del contratto del 1.° settembre di detto anno, nè la sentenza dà replica alcuna a quanto una difesa equa, e leale dedusse per dimostrare, che que' due documenti nulla rilevavano all' intento del Fisco, a quella volentieri ci riportiamo (*pag.* 368—369), solo che peggiore divenne la condizione del sig. Conte C...., il quale probo, e generoso estimatore del G***, divenne bersaglio ai fulmini di quella sentenza.

III. *Inverisimiglianza del furto d'incogniti.*

(34) *Dal* §. 42 *al* 69. Occupa grande spazio nelle laboriose pagine della sentenza il terzo indizio, che s'intitola *inverisimiglianza assoluta del furto di estranei.*

Prima di discutere il merito di questo indizio è necessario soffermarsi sul modo, con cui s'intitola. Come può concepirsi la inverisimiglianza *assoluta* d'una cosa qualunque? Se col nome d'inverisimiglianza assoluta si pretendeva di designare il morale impossibile, bisognava dirlo; ma quando una cosa inverisimile può esser ciò non pertanto vera, non si sa comprendere come si possa parlare della inverisimiglianza assoluta. Nè queste cose si dicono per dissertar vanamente in ontologia, ma si dicono per il bisogno della questione. Se il furto d'estranei era meramente inverisimile, ciò non provava che esso non sussistesse assolutamente. E poichè non era con prove dirette accertato il peculato e la falsità del cassiere, non bisognava contentarsi per inquisirlo della sola inverisimiglianza del furto dell'estraneo, ma bisognava escludere fino al *possibile,* se si conosceva, e si voleva apprezzare la regola, la quale insegna, che non vi è indizio finchè il contrario possibile esiste; e se si valutava la regola più specifica alla dichiarazione di falsità, la quale insegna, che non bisogna parlarne finchè ella ha un mero possibile contro di sè. Surd. *cons.* 173. *n.°* 40. Gabriel. *cons.* 180. *n.°* 4. *lib.* 1. Honded. *cons.* 109. *n.°* 15. *lib.* 1. Gyriac. *controv.* 131. *n.°* 12. Constantin. *vol.* 167. *num.* 19. 20. *Rot. Florentin. nella Tergestin. seu Liburnen. reassecurationum dell'* 11 *agosto* 1817, *avanti Brichieri Colombi, e Maccioni relatore* « Dimodochè cessa il dubbio di « falsità, tosto che può opporsi ad essa una *possibile* verità in « contrario, come stabiliscono ec. »

Prendendo dunque in parola la *rubrica* di questo indizio senza volgere gli occhi al suo *nigro,* essa sola dimostrerebbe, che la inquisizione speciale contro il sig. G*** trasmessa non può legalmente sussistere, come quella, che violando una delle più cognite regole di forense criterio, ha ammesso il delitto di falso sulla sola inverisimiglianza di ciò che veniva annunziato per vero.

Scendendo a discutere il testo di questo indizio, e passando

sopra ai discordanti elementi, che lo compongono (mentre or si parla degl' indizj di reità dell' inquisito, ed or della inverisimiglianza del furto d'estranei, onde i primi, che nulla hanno qui che fare, venissero docili ausiliarj a corroborar la seconda, che era il solo ed unico oggetto della presente questione) noi annotatori fedeli seguiremo passo a passo il ragionamento del motivo, uniformandoci alle metodiche sue partizioni.

I. *Presunzione di dritto*. Che il depositario, che allega la deperizione del deposito per forza maggiore, debba provarla, non è una presunzione ma è una regola di senso comune, perchè chi asserisce deve provare *L. 2. ff. de probat.* « Ei « incumbit probatio qui dicit non qui negat ». Questo è il primo riscontro della inverisimiglianza del furto degli estranei.

Debolezza degl' indizj del furto. Qui si fa parlare l' infelice G***: gli si fanno allegare le sue ferite, e gli si fa dire, cho i ladri entrarono per il magazzino, e rubarono: che la Girolmetti gli vedde, e si soggiunge con molta critica e con molta equità, che poco rilevava aver provato, che i ladri fossero nel magazzino aperto: ma che bisognava provare che di là eran venuti alla cassa, l' aveano spogliata, e avean presa la fuga. Potevasi anco aggiungere, ch' egli dovea indicarli a nome, e dire qual via avean presa, e dove si erano rifugiati. Ecco la dialettica, che servì di base all' arresto, e alla inquisizione del cassiere. Ecco risposto alla regola, che indizio non vi è finchè contrario possibile esiste. Ma dove, e quando seppe mai il sig. G***, che la Girolmetti attestava di aver veduti i ladri? Egli ora in segreta, e il Giudice non glielo disse. Come doveva egli provare la verità di ciò che egli non sapeva esistere nella natura delle cose?

II. *Provata simulazione delle ferite*. È inutile di nuovamente descriverle. (*Vedasi la difesa a pag.* 356).

Loro inverisimiglianza. 1.° *Rapporto all'autore*. I motivi, che si pregiano di conoscer bene il cuore degli scellerati, osservano esser più verisimile, che i ladri uccidessero anzichè ferissero il cassiere, poichè così avrebbero avuto un minore ostacolo al furto. Per buona sorte i sentimenti della natura non abbandonano mai interamente il cuore de' tristi, e la esperienza ha mostrato, che sopra cento furti violenti dieci al più si commettono colla strage del derubato. L' in-

dizio ha dunque dieci probabilità favorevoli, e novanta contrarie. Inoltre il ladro o conoscesse, o non conoscesse il romano diritto, sapeva che il furto qualificato a' termini delle leggi di Massa e Carrara, e il peculato nell'estraneo ai termini del romano diritto non è punito di morte, mentre l'omicidio lo è; onde avea tutto l'interesse a minorare i suoi rischi in caso di scoperta possibile. L'indizio ha dunque anco il calcolo de' facinorosi contro di sè. 2.° *Alla causa che lo produsse, cioè il solletico dovea imprimer coraggio più che spavento* (se non fosse corso il sangue, e se il resto dell'apparato non ingeriva terrore): *era inutile ferir colla destra se la sinistra chiudeva la bocca al cassiere* (se questa clausura avesse impedita la voce non che l'articolazione): *troppe furono le ferite, e due sole bastavano* (bisogna chiederne ragione al ladro, e l'argomento ritorcesi perchè non tutte facendo sangue si poteano nella falsità risparmiare le non spettacolose). 3.° *Al tempo in cui furono ammenate*. Quarantasette piccole ferite secondo la numerazione de' motivi, non capivano secondo il computo de' motivi nel tempo, in cui uno andando e venendo da una stanza all'altra prende uno alla volta tre sacchetti, e uno alla volta gli consegna ad un altro, supputando il tempo necessario all' alzare e all' abbassare della mano dell'aggressore. Felice calcolo! E l' esperimento, soggiunge il motivo, non concluse l'impossibil morale ma l' impossibile fisico, perchè *il tempo ha le sue regole nella natura*.

Questa ultima proposizione ideologica dee porsi allato dei nuovi principj di criminale giurisprudenza, che la scienza, e il mondo dovranno a questi motivi. La difesa (*p.* 426, *n.* 112) sulle tracce di Locke avea detto, che il tempo altro non è che la successione delle nostre idee, e le nostre idee non sono certamente nella natura fisica degli oggetti, che ci circondano. Se il tempo, quanto al modo di concepirne la durata, avesse *le sue regole nella natura* come le hanno la *possibilità fisica*, e la *fisica impossibilità*, le quali sole furono fin qui l'oggetto degli esperimenti giuridici, ciò non potrebbe essere che prendendo il tempo come successione degli esseri. Ma in questo senso la misura del tempo sta o nella *meridiana* o negli *orioli*. Il tesoriere non specificò, nè spe-

cificar poteva in quanto tempo a misura d'ore l'aggressione avvenisse, ma raccontò de' fatti. L'esperimento volle ripetere questi fatti per verificare se entravano nel tempo, in cui altre cose facevansi. Il tempo dunque non ebbe nell' esperimento misura come successione degli esseri, vale a dire come misura o naturale o convenzionale, ma ebbe una misura quale le idee degli attori gli davano. In questo senso non inteso dai motivi ne parlò la difesa, la quale citando Locke senza *ivi*, potea aggiungere CONDILLAC *Traité des sensations part.* 1. *chap.* 4. §. 17. « L' idée de la durée n'est « donc point absolue; et lorsque nous disons que le tems « coule rapidement, ou lentement, cela ne signifie autre cho- « se, sinonquo les révolutions qui servent à le mesurer, se « font avec plus de rapidité, ou avec plus de lenteur, que « nos idées ne se succedent. On peut s'en convaincre par « une supposition etc. »

Ma tutto concedendo all'esperimento, giova osservare, che mentre esso facevasi non cadde in mente la *contusione*, la quale avea certamente *le sue regole nella natura*, ed era necessario un tempo qualunque a esaurirle.

Che se si conti la contusione, che i motivi non contano, il conto torna perfettamente. Quarantasette ferite, e una contusione. In tutto quarantotto partite, come la difesa avea detto (*pag.* 356). 4.° *All'uguaglianza della profondità*. Alcune fecero sangue, e molto, ed altre no. Dunque tutte non furono eguali. Ma le ferite non furono specillate, nè essere lo potevano. Come dunque erano tutte eguali? E se, come dice il motivo, queste ferite non potevano farsi senza *sbarra* cho le guidasse, crescono gli argomenti contro del Fisco, mentre egli non trovò e non cercò nè sbarra nè ferro pungente nelle stanze del cassiere, o ne' contorni (*Dif. a p.* 357).

Le ferite sono fisicamente impossibili. Lo diceva ancor la difesa, o in senso inverso a quello, in cui ne parla il motivo, e citava la ferita sull'*omoplata* fisicamente impossibile a farsi da se stesso, su di che osserva il motivo medesimo un onesto silenzio contentandosi di dire, cho ciò non è vero. Or che la ferita sull'*omoplata* nella ipotesi della falsità sia fisicamente impossibile ognun lo intende; ma pochi intenderanno come, se pur è difficile, sia fisicamente im-

possibile, che l'aggressore ferisse ove o come racconta il cassiere.

Un gran riscontro della falsità delle ferite lo desumeva il Fisco dalla non corrispondenza del taglio della ferita maggiore (ferita nascosta, e non spettacolosa) sulla camicia coi sovrapposti calzoni, immaginandoli sospesi alle spalle del cassiere per via di *bretelle*, per le quali i bottoni esistevano. Ma fu concludentemente provato, che il signor G*** non usò mai di portare bretelle, e che nella sera del 25 gennajo, nella quale fu denudato fino a restargli la sola camicia, nessun gliele vide indosso; onde questa circostanza venno a verificare sempre più l'aggressione in quanto mostrò, che gli sforzi dell'aggredito lasciarono nudo il suo fianco dai cadenti calzoni alle punture del ferro, lo che relativamente agli altri abiti non era accaduto. Il motivo, che chiama *fatti evidenti* di reità le dispute civili dell'inquisito con altri, chiama *spargimento di dubbio* la *prova* esclusiva delle bretelle, e istituisce una disputa sulla rejezione degl'interrogatorj intenzionali, di cui parlò la difesa *a pag.* 401, pretendendo che questa rejezione fosse legittima.

In proposito del decreto del 23 ottobre 1822, che il difensore non avea sott'occhio come rilevasi dal non aver egli saputo indicarne il giorno preciso (*pag.* 462, *not.* 255), fa duopo notare uno sbaglio di *fatto* della difesa, e una nuova massima di *diritto* della sentenza.

La difesa credè la rejeziono degli interrogatorj ai testimonj fiscali fondata sul riflesso, che essi si raggirassero sui fatti identifici, sopra i quali i testimonj erano stati esaminati nell'informativo. Lo sbaglio era visibile perchè la difesa era consapevole del litterale tenore di quegl'interrogatorj costruiti da lei. La rejezione degl'interrogatorj come *intenzionali* fu motivata dal diverso riflesso, che essi raggiravansi sopra cose, sulle quali i testimonj non erano stati esaminati nell'informativo.

Cimentano, ed esornano i motivi le buone ragioni di quel decreto, avendo fortunatamente incontrato nel Conciolo un *extra illud, quod testes deposuerunt*. Ma il Conciolo, e gli altri, che parlano dell'*extra illud,* e dicono, che quell'*extra illud* caratterizza l'interrogatorio come intenzionale, lo

dicono nel senso che l'interrogatorio percuota un fatto, il quale se sussistesso distruggerebbe quello, su cui il testimone fiscale ha deposto, vale a dire un fatto nuovo, di cui non fu nel processo parlato, nè se ne poteva parlare, come diametralmente opposto all'asserzione del Fisco, onde il testimone relativamente a questo fatto venendo dall'inquisito quasi indotto *ex integro* coll'interrogatorio, fa sì che il Fisco colle interrogazioni sue non possa, conforme ne ha il dritto, esperimentarlo: intendendo ognuno, che non ha forza *d'articolo* nel senso de' pratici se non l' asserzione d'un fatto, su cui tutta si fonda la intenzione di chi lo propone, onde ben disse il Conciol. *Resolut. crimin. verb. interrogat. resolut.* 1. *n.*° 2. « Declara d. conclusionem, quod interrogatoria intentio-« nalia, quæ habent vim articulorum, ut supra, data per reum « pro repetendis testibus, non sunt admittenda, licet concer-« nant defensionem, et intentionem interrogantis, sed sunt re-« seranda, ne reus consequatur indirecte, quod non potest di-« recte videlicet, quod examinentur testes super sua intentio-« ne sine interrogatoriis accusatoris vel fisci ».

Ma se gl' interrogatorj prodotti dall'inquisito avessero avuto questo artificioso carattere non erano ammissibili nè come interrogatorj, nè come articoli, sia perchè il fatto allegato a difesa se fosse stato vero, e noto al testimone fiscale il reo alle contestazioni del Fisco avrebbe potuto indicarlo nell' informativo processo, e il Fisco sarebbe stato nell'obbligo d'interrogarne il suo testimone: sia perchè avendo avuto il reo notizia del deposto del testimone nella pubblicazione del processo non può *post didicita testificata* indurre ex integro i testimonj già esaminati, l'oggetto degl'interrogatorj essendo quello o di accertarsi se il testimone persiste nel suo deposto, o di fargliele viemeglio circostanziare se il Fisco fu meno esatto nell'esaminarlo; e come articoli furono ammessi dal Giudice, lo che non approva nè il Conciolo, nè altri.

Lo sbaglio dell'*extra illud* consiste dunque nel credere, che quel pronome *illud* indicasse il *litterale deposto* del testimone fiscale, mentre indica il *fatto,* su cui è caduto il deposto. Or se il Fisco esaminando nell'informativo il suo testimone non lo interroga delle circostanze tutte, di tutti gli aggiunti del fatto, di cui il testimone depone, l'interrogatorio,

che su queste circostanze e questi aggiunti si aggira, si potrà egli dire sensatamente intenzionale? E tali erano gl'interrogatorj, de' quali si tratta: mentre essi raggiravansi sopra circostanze di luogo, di modo, e di tempo del fatto strepitoso della sera del 25 gennajo 1823, che avea formato il soggetto del loro esame.

Concludiamo. Non vi è stato mai tribunale al mondo, che abbia immaginato essere intenzionali, e rigettabili gl'interrogatorj di questa tempra, e innumerabili sono gli esempj della loro ammissione. Così il Supremo Tribunal di Giustizia di Toscana nella *Florentin. seu Buten. falsitatis del* 1.° *febbrajo* 1799 *avanti Poggi assessore, Urbani auditore, e Biondi presidente* §. 144. « Col medesimo scopo ha l'inquisito ripe- « tuto a difesa i tre testimoni T... F.... Camarlingo di Cascina, « R.... L...., e il Dottore F.... B.... *esaminati per altro oggetto* « *nell'informativo processo,* e due di questi ancora testificano « in vece dell'imbecillità dell'ex Vicario, nè l'altro assoluta- « mente la esclude ».

III. *Magazzino trovato aperto* (§. 55). Questo importante argomento incomincia con ottimi auspicj. L'apertura del magazzino, dicono i motivi, in buona logica, e in miglior criminale giurisprudenza prova, che alcuno lo aprì, e niente altro. Quanto alla logica ce ne rimettiamo al giudizio di chi l'ha studiata. Quanto alla criminale giurisprudenza ce ne rimettiamo alla difesa (*pag.* 336—337).

A che porta quest' apertura? A vedere se è più verisimile, che abbia aperto il cassiere (del che non gli fu fatta parola mai negli esami, del che non gli fu obiettato indizio di reità come far doveasi, se così si pensava), *o lo abbia aperto l'estraneo.*

Ma come! Si pensa adesso, e nella sentenza a sospettare, che il cassiere abbia aperto il magazzino: che egli abbia avuto un complice, e s'introduce a giudizio esaurito un attore di più in questo dolorosissimo dramma? Dunque il difensore del sig. G*** è un falsario, il quale nella sua difesa soppresse tutto ciò, che al sospetto di questa nuova falsità dell'inquisito si riferiva. E se nel processo e negli atti nulla vi ha, che questo sospetto articoli, o accenni: se di esso le contestazioni non parlano: se di lui gli articoli inquisizionali non dicono, come potè entrar nel motivo d'una sentenza, che condannò l'inqui-

sito a diciotto anni di carcere, alla infamia, e alla povertà, il fatto dell'apertura del magazzino per parte sua, il complice, la chiave e altre simili cose? Jouse riportato dal DUPATY, *Mémoires pour les trois roués,* stabilisce che « toutes fois qu'il « survient des nouvelles charges, il faut nécessairement inter- « roger de nouveau l'accusé sur les faits resultants des nou- « velles charges à peine de nullité; car l'interrogatoire étant « établi tant pour tirer la vérité de la bouche de l'accusé que « pour sa défense, ce serait ne pas remplir une des obliga- « tions les plus essentielles de la procedure que de manquer « à cette formalité. Aussi jugé par arrêt de la Tournelle du « 24 juillet 1712, et par un autre du 9 janvier 1743 ». Se la difesa dovea confutare la *informata coscienza* del giudice, avrebb' ella scritto, e parlato giammai? No, perchè la difesa sapeva come tanto in civile quanto in criminale giurisprudenza è sacrosanta la massima, che ciò che non è negli atti non è nel mondo. DE LUC. *De judic. disc.* 22. *n.°* 4. « In « idem alio influente axiomate, quod per ora forensium in dies « volitat, quod scilicet id, quod non est in actis, non dicatur « esse in mundo », e che la sentenza dee proferirsi secondo gli atti, e le cose negli atti dedotte, se non provate. CREMANI *De jure crimin. lib.* 3. *cap.* 30. §. 3. « Omnes igitur qui ju- « dicaturi sunt in primis videant, ne aliter sententiam ferant, « quam secundum acta, et probata, nec non secundum leges. « Etenim sententia, quæ non convenit cum fide eorum, quæ « in judicio probata fuerint, quæve fertur sine actis, atque « ex informata, ut loquuntur, conscientia, nulla est, et magis « proscriptio appellanda videtur, res videlicet iniqua et atrox, « quia auctore Tullio per eam sine judicio pœna nominatim « in cives constituitur ».

Crederebbe la difesa di mancare a se stessa e alla sua dignità se imprendesse a discutere queste nuovo obiezioni, mentre ella non è destinata a misurare la profondità do' sospetti, che piace al privato di concepire, ma a parlar colla legge a chi della legge è ministro. Ma poichè fatalmente l'umano ingegno più ai maligni, che ai sensati ragionamenti si piega, porga colui, al quale il Giudice prestò troppo facil l'orecchio, porga attenzione, ed ascolti.

Avanti a tutto, come i motivi asserir poterono *non essere*

escluso negli atti, vale a dire esser possibile, che il cassiere avesse la falsa chiave: o fosse ajutato da un complice? Noi risponderemo più cose. 1.° Che il Fisco doveva richiamar l'inquisito ad escludere questo possibile quando era tempo, o non adesso che più tempo non è. 2.° Che il possibile degli avvenimenti è il verisimile, e questo verisimile varia all' infinito secondo gli oggetti delle umane ricerche, essendo verisimile l' Ippogrifo per un poeta epico, e non essendolo per uno storico. 3.° Che il possibile, vale a dir verisimile di una circostanza delittuosa, nasce, e deve nascer sempre da un *fatto,* che si chiama *indizio* attesa la sua *verisimile* connessione col delitto. BOHEMER. *Elem. jurisprud. crimin. sect.* 1. *cap.* 6. §. 108. 4.° Che, non concorrendo questo fatto, non è lecito di parlare di circostanza delittuosa contro di alcuno sul riflesso che non sia escluso il possibile di questa delittuosa circostanza, mentre il solo astratto indefinito possibile della reità non ne ha mai costituito un indizio negl'inciviliti paesi, o guardi Dio se ciò fosse. Non è egli possibile, che un de' più rispettabili personaggi di Massa, il Giudice stesso, un commissionato del difensore da Pisa, aprisse o facesse aprir le porte del magazzino con falsa chiave? E se questo astratto indefinito possibile non fosse escluso, sarebb' egli lecito, senza taccia di temerità somma, di farne indizio di reità, o di pur rammentarlo?

Lascisi dunque l' astratto indefinito possibile, la esclusione del quale non fu mai a carico di chicchessia, e si parli del *verisimile,* che dai fatti in processo provati criticamente risulta.

La difesa cogli atti alla mano, e colla citazione fedele delle pagine processali ha provato:

1.° Che tutto nella sera del 25 gennajo 1822 facilitava all'estero ladro il tentativo nel reale ducal palazzo (*pag.* 336).

2.° Che il cassiere non avrebbe avuto, nè aver poteva tempo materiale per configurar la finzione (*pag.* 335).

3.° Che nè la mancanza delle orme nel magazzino, nè i negativi deposti de' bottegai della via Beatrice relativamente al non aver veduta gente sotto l' arco di Pescheria sensatamente concludono, che i ladri non vi passassero (*pag.* 341).

4.° Che le perizie sulla serratura della interna porta del

magazzino meno sensatamente concludevano per escludere la chiave falsa (*pag.* 337).

5.° Che l'apertura da mano incognita, e con incognito modo presupponeva o il prodigio, o la chiave falsa, e che l'apertura per chiave falsa è *legal* prova di furto (*pag.* 337, e *not.* 223 *a pag.* 454).

6.° Che l'apertura delle porte del magazzino è ricevuta come prova del furto dal Fisco istesso, poichè un testimone fiscale depone che tutti tenner per certo essere stata quella la strada battuta dai ladri (*pag.* 416, *not.* 69).

Veda ogni equo, e discreto lettore se nel solo concorso delle circostanze enumerate fin qui, e prescindendo dai deposti del sig. B... e della Girolmetti, l'uno testimone di udito d'un frequentar di gente nelle stanze del cassiere nel momento dell'aggressione, l'altra testimone di vista di persone, che clandestinamente nel magazzino, e nel braccio del cortile presso alla cassa aggiravansi, non sia portato al più alto grado di probabilità non che di verisimiglianza il furto d' incogniti.

Non era dunque nè incerto nè divinabile il modo con cui l'estero ladro erasi introdotto por il magazzino nelle stanze della cassa; e se questo modo poteva essere smentito, i motivi doveano confutarlo. Ma come i motivi per impugnare l'ingresso dell'estero ladro, e dimostrarlo inverisimile hanno potuto formar quattro ipotesi (§. 56), due dolle quali sono inverisimili affatto, e da niun cimentate fin qui, perchè niuno ha mai detto, che il ladro avesse la vera chiave o entrasse di giorno nel magazzino? Chi conosce la critica dei fatti dovrà restar maravigliato come per provare inverisimile un fatto si ardisca di collocarlo fuori delle circostanze, nelle quali la narrazione lo pone, per collocarlo in circostanze diverse, lo quali per se sole ne costituirebbero la enorme inverisimiglianza.

I motivi, senza farsi carico di rispondere a quelle congetture, ecco come congetturando ragionano per rendere inverisimile quel furto.

Tra le quattro ipotesi, che essi immaginano per rintracciare il modo, onde i ladri esteri potevano commettere il furto, due sole nella lor connessione possibile c'interessano.

La ipotesi nostra le comprende amendue. I ladri si valsero

di falsa chiave: uno di essi entrò per la porta maggiore del palazzo: di notte: usò della falsa chiave: si ascose nel magazzino in una stanza a fondo di sacoo, oscura (*difes. a pag.* 356): escito il magazziniere per il versamento, e in tempo che il versamento accadde aprì le porte interne, e quella di sotto l'arco di Pescheria, presso al quale gli altri in un vicolo disabitato, non frequentato, e in una notte oscurissima potevano aspettare il cenno: entrarono tutti: adocchiarono il momento della sortita del magazziniere: tre operarono il furto, e l'aggressione: uno stava nel breve spazio, che divide le stanze della cassa e la porta del magazzino, por prendere, e porgere dall' uno all' altro locale il sacchetto, e stare in guardia: un altro nell' interno del magazzino ne guardava la porta, e collocava i sacchetti là donde poi divisi in più comodi gruppi doveano fuori asportarsi per l'interno del magazzino, e per la porta di sotto l'arco di Pescheria. Il signor B.... udì il primo scalpore, e non vi attese: la Girolmetti vide i quattro ladri nel momento in cui, derubata la cassa, dividevano in più comodi gruppi il metallo furtivo, e quello vide, che fuor si trattenne tra la porta del tesoro e quella del magazzino, per continuare a spiare fino a operazione esaurita.

Diciamo, che questa ipotesi comprende le due, che i motivi figurano, perchè una di queste ipotesi ammette la chiave falsa, e l'altra l'ingresso di notte.

Se i motivi avessero ben ponderata la nostra ipotesi nel suo complesso, essi l'avrebbero riconosciuta *verisimile, e verificata*.

Ma i motivi fanno le ipotesi a modo loro, onde poi poter ragionare in non dissimile modo. La chiave falsa non va a genio ai motivi, 1.° *perchè non lasciò tracce nella serratura* (e il magazziniere serrò: e il magazziniero aveva presso di sè la chiave vera: or che fu dunque se non la chiave falsa che aprì?); 2.° *perchè il magazziniere depone di averla custodita gelosamente* (e quanto non custodisce gelosamente il padre di famiglia la chiave sua, eppure il furto con chiave falsa è furto qualificato, considerato cioè come *forza maggiore*, e però capace di vincere la sagacità del diligentissimo padre di famiglia!); 3.° *perchè se la chiave falsa si fosse fabbricata al tempo del magazziniere predecessore, i ladri non avrebbero*

indugiato tanto tempo a valersene. (Si noti bene: tra le mani del magazziniere attuale la vera chiave non potè servir di modello alla falsa: potè servire nelle mani del magazziniere predecessore. E perchè una tal differenza? Lo diremo noi: perchè il cassiere deve avere avuta la chiave vera dal predecessore; e sebbene per il *ladro di mestiere* sia inverisimile, che tanto aspettasse a valersene, questo inverisimile *non è buono* per il sig. G***. Sospendiamo per ora questa ricerca). Ma a che si appoggia tutto questo ragionar de' motivi? Al presupposto, che la falsa chiave non si possa fabbricare, che avendo sott'occhio la vera. Non si sa dunque a Massa, che i ladri di mestiero fabbricano le chiavi false senza mai aver sott'occhio le vere? Eppure si tratta di cose antichissime, e note. I Romani chiamarono *apertularj* quc' ladri, po' quali nulla vi ha di chiuso, che essi non aprano. ANT. MATH. *De criminib. ad lib.* 47. *dig. tit.* 11. *cap.* 1. *n.*° 4. « Apertularii etiam et con« fectores cardinum vocari possunt; nihil enim tam obsera« tum, occlusum, obsignatum est, quod non aperiant, itaque « latenter se inferunt, at Gygis anulum habere videantur, « cujus pala ad palmam conversa a nullo cernantur, ipsi « cernant omnia: quod et ipsum magiæ suspicione non caret ».

Ha il Giudice omesso di legger negli atti, che la chiave del magazzino era così semplice, e piana ne' suoi ingegni, che un *grimaldello* qualunque poteva aprilo? (*Dif. a pag.* 335). E qual bisogno vi è della vera chiave por l'uso del grimaldello? E perchè il Giudice sì scrupoloso, e sagace inventore di esperimenti, non fece fare alla porta del magazzino l'esperimento del grimaldello? Questa omissione è tutta a carico dol Fisco, per le cose dalla difesa avvertite già *a pag.* 427, *not.* 117. Sono queste forse *frasi oratorie,* sesquipedali jattanze della difesa, o regole del processo?

Nè va a genio ai motivi l'ingresso notturno del ladro I. *Perchè il lume* (di una scaletta segreta) *splendeva al solito presso alla porta del magazzino .....* (inutile riflessione 1.° quando la ipotesi della difesa ammette il ladro nascosto nel magazzino, e potè nascondervisi prima che i lumi fossero accesi; 2.° quando non costa negli atti, che il guardaportone accendesse il lume della scaletta prima cho il magazziniere, licenziati gli addetti, chiudesse il magazzino; 3.° quando,

non ostante il lume, il ladro in una situazione lontanissima dalla porta maggiore del palazzo, e non visto dalla sentinella (e sentinella balorda in quella serata, del che i motivi non fiatano) con un volger di chiave o di grimaldello entrava, e chiudevasi nel magazzino). II. *Perchè la scaletta serviva d'accesso, e recesso agl' impiegati del censimento* (essi erano tutti a pranzo nell'ora in cui il ladro poteva introdursi, nè il ladro che avea tutto l'agio di passeggiar nel cortile senza esser notato, voleva aspettare a metter la chiave o il grimaldello nell'uscio quando un impiegato del censimento passava). III. *Perchè il più vicino luogo del cortile opportuno all'aguato era chiuso* (crediamo il *grottesco*: il ladro non ne avea di bisogno). IV. *Perchè da altro luogo non potevano i ladri spiar la opportunità* (noi abbiamo indicato come, e di dove spiar la potevano, *difesa a pag.* 335, e i motivi non hanno più memoria di quel locale, e non ne ragionano). V. *Perchè è moralmente impossibile, che i ladri avesser tal precisa notizia di tutte le circostanze che ne' luoghi, e nell' uso delle persone poteano in quella sera facilitare il furto, e tanto più in forestieri non pratici della città ec.* (È mal conoscere i ladri di mestiere, la loro perseveranza nel condurre il progetto del furto, il lor fino tatto nella cognizione delle persone e de' luoghi, la prodigiosa fortuna, che talvolta gli assiste nella esecuzione de' loro infami progetti. E in cose delle quali la fortuna, il contrattempo possono mescolarsi: in cose, che Antonio Matheo assimila alla *magia*, vi è l'impossibile morale! Uomini esercitati nella polizia rispondete per noi. Ma un ladro forestiero? Quando si disse così, si disse per denotare non un ladro, che avesse avuto bisogno di far veder le sue carte alla dogana di confino, ma un ladro dal cassiere diverso. Eppure prima della pubblicazione della sentenza si seppe da un ladro di mestiere carcerato in Massa, che tra i ladri ve n'erano del paese, e che egli ne avrebbe date migliori notizie, se la polizia lo avesse fatto, anco sotto scorta, passare a Genova. Si disse allora, che non bisognava credere a un uomo bollato: quasi le notizie de' furti con chiave falsa, o con grimaldello aver si potessero dai galantuomini. Il ladro di mestiere fu restituito alla Toscana perchè non avea delitti in Massa, e la

cosa così finì. Il ladro però continua a dire nelle carceri di Toscana, che egli ha il mezzo di fare scuoprire i veri ladri, e che il cassiere è innocente).

Ecco per qual modo si dimostra dai motivi inverisimile il furto d'incogniti, e i motivi non in tuono ipotetico ma in tuono assertivo soggiungono: « Il magazzino fu aperto dal « cassiere, o da segreto suo complice ».

Dopo questo inaspettato *epifonema* di *sintesi* ognuno si aspetterebbe almeno, che lucidi e convincenti ne seguissero gli argomenti comprovativi. Eccoli. I. *Non è escluso, che il cassiere si munisse di chiave falsa: dunque egli ebbe la chiave falsa, e potè aver la vera chiave dal precedente magazziniere, sebben senza sua complicità.* (Se non è escluso il possibile astratto indefinito, non vi è fatto, che somministri indizio per sostenere questo discorso. Non è provato negli atti chi fosse questo magazziniere predecessore. Gli atti non ne parlan nemmeno, tranne un testimone per incidenza, e fuor del bisogno del proprio esame. Non è provato, che egli tenesse la chiave del magazzino, anzi si può provare 1.° che egli avea la sola ispezione di quell'azienda, 2.° che il sig. G.... F.... non sospetto al Fisco teneva le chiavi. Non è provato ove, e come, e per qual titolo il cassiere avesse, o aver potesse dal magazziniere predecessore la chiave di quel locale. Non si sa perchè il ladro di mestiere non potesse avere per momenti la falsa chiave, e il cassiere sì, e perchè il primo non avrebbe tanto indugiato a commettere il furto, e il secondo si. Non si sa spiegare come il magazziniere predecessore dasse la chiave vera senza complicità. Tutte queste cose adunque scaturiscono dalla *informata coscienza* del Giudice, e noi rispettandola diremo, che vi era una via più facile di condannare il cassiere: poichè invece di pagine 150 di dotti, e laboriosi motivi, bastava la invocazione del Santissimo Nome di Dio, e il ritratto del Giudice colla mano destra sul petto in sembianza d'uomo, che giura sulla sua informata coscienza. E se questo ritratto era premesso alla inquisizione speciale, l'infelice inquisito avrebbe omessi tanti, e tanti infruttuosi dispendj, i quali (chi lo crederebbe?) divennero contro di lui nuovi argomenti di reità nella informata coscienza di chi reo lo suppone.... Ma perchè la in-

formata coscienza prende di mira una famiglia illustre, e fedele alla propria Sovrana? Perchè la informata coscienza dopo aver volute false le verificazioni di cassa sotto gli occhi di un Ministro carico d'anni e di merito, vuole data la vera chiave per fabbricarvi la falsa al cassiere dal figlio, non men rispettabile, di questo Ministro! E tutto senza complicità dell'uno e dell'altro!... Il giudizio di Dio e quello del Principe scioglieranno questi problemi, che eccedono la competenza della difesa). II. *Non è escluso, nè è inverisimile, che il cassiere aprisse le porte del magazzino* (il computo esatto del tempo impiegato dal cassiere nella sera del 25 gennajo dalle ore ventiquattro suonate alle ore sette e mezza, di cui la difesa da *pag.* 352 *a* 356, esclude questo possibile qualora fosse criticamente proponibile) *e ciò potè fare o da se, o per mezzo di complice* (come si chiama questo complice, e dove abita? o non vi fu complice, o furono cinque, perchè cinque individui incogniti furono veduti. Un complice per aprire bastava. All'aggressione ben concertata cinque non eran troppi. Il complice dunque è nella informata coscienza del Giudice, e cinque incogniti ladri sono negli atti) 1.° *seguendo il magazziniere alle spalle, e insinuandosi* (sì, se il magazziniere fosse stato cieco, sordo, o goffo); 2.° *non avendo interesse i ladri d'escir piuttosto dal magazzino che per la porta maggior del palazzo quando aveano tanto ardito* (e qui il concetto eccede i limiti dell'umano intendimento. Un ladro potea senza sacchetti entrar disinvolto per la porta maggiore a vista di una sentinella *stordita,* di cui i motivi si astengono dal parlare: potea aver dato accesso ai compagni pel magazzino perchè il numero poteva correr de' risici entrando per la porta maggiore: *e tutto il numero coi sacchetti in braccio* doveva escir per la porta maggiore!) III. *E si aggiunge che il cassiere ha aperto il magazzino, perchè tutto il processo lo convince di reità* (*quod erat demonstrandum,* le scuole direbbero: onde tradotto il ragionamento concluderebbe così: L'apertura del magazzino dedotta dalla difesa come indizio della innocenza del tesoriere è anch'essa un indizio della sua reità, perchè egli è il reo).

Ecco il trionfo della intima convinzione. Ecco le provincе, che conquista la umana ragione se si lasci libera dalle

forme, che la legge prescrive nella scoperta de' fatti. Ecco stabilita la superiorità dell'indagatore del fatto sulle vane teorie de' professori di dritto, e sulle *frasi oratorie* delle difese.

IV. Questo edifizio dell'apertura delle porte del magazzino per opera del cassiere non potea ricevere la sua consistenza se non provavasi la falsità della Girolmetti testimone di vista.

Qui le prime osservazioni nostre debbono disgraziatamente ricorrere alle teorie avvelenatrici della intima convinzione. I motivi dicono la Girolmetti testimone indotta dal sig. G*** (§. 61). No. La Girolmetti è testimone fiscale o ordinaria indotta dal Fisco perchè citata dal Fisco nell'informativo processo, PAOLETTI *Istruzioni criminali* §. 5, ed ella fu nominata al Giudice dal pubblico accusatore nella causa.

La scienza ha ponderato bensì, quando il testimone sebben fiscale, sebbene esperimentato dal Fisco, sia ciò non pertanto incredibile, mentre l'umano criterio ha certamente delle prerogative, che non dipendono nè dalle citazioni, nè dai metodi afflittivi, che nel processo si praticano, e la falsità o in carcere o fuori di carcere è sempre la stessa.

Ma tutti convengono, e debbono convenire, che il testimone citato dal Fisco, ed esperimentato dal Fisco ha per la credibilità del suo detto dati maggiori di probabilità, che un testimone del defensivo, e un testimone non esperimentato. Questa verità conduce a conoscerne un'altra, ed è, che i riscontri di falsità del testimone fiscale, ed esperimentato debbono essere poderosi e precisi per non ammettere la fede di un simile testimone; dimodochè se il suo detto può conciliarsi con ciò che sembra distruggerlo, tutte le regole persuadono a farlo per questo appunto perchè, come la difesa avvertiva, essendo l'esperimento succeduto al barbaro metodo della tortura, si presume che esso purghi il testimone che vi fu sottoposto, da ogni sospetto di labe, e di delinquenza. Così, acciò che nulla nella difesa di gratuito vi sia, il Supremo Tribunal di Giustizia Toscano nella *Florent. seu Buten. falsitatis del* 1.° *febbrajo* 1799 *avanti Poggi assessore* §. 55. « Questo « sensibile sperimento, che sembrò conveniente, onde mettere « in chiaro fino a qual segno fossero essi colpevoli nella *falsità*

« contestata, questo sperimento, io dissi, equiparabile all'abo-
« lita tortura, sarebbesi in altri tempi considerato come *un*
« *mezzo efficace a purgare in essi ogni macchia* ».

Or niuna di queste regole presiedè al severo giudizio, che converti la Girolmetti, da *testimone* in *rea a processo aperto* senza preventivo processo. Anzi i motivi della sentenza si pongono ora in manifesta contradizione col *processo aperto,* e col *processo già chiuso* colla sentenza medesima: mentre quando dicono, che la Girolmetti potè vedere il magazziniere anzichè i ladri (§. 65.), essi fanno un' amara censura de' rigori, ai quali quella testimone fu sottoposta, non essendo lecito di esperimentare un testimone, il di cui deposto non nuoce nè alla causa del Fisco, nè a quella del vero.

Ma che? i motivi si pongono in contradizione anco con se medesimi allorchè trattano di *prezzôlata* testimone la Girolmetti (*pag.* 75. *v.* 17.), quando ammettono, che essa di buona fede cadesse in errore. E chi è che spenda i denari per far dire ad altri degli spropositi? E chi è che gli spenda per far dire assurde, contradittorie, inverisimili cose come i motivi pretendono che questa testimone abbia dette? Aggiungasi, che questo titolo di *prezzolata* dato alla Girolmetti forma galleria colla subornazione della ex-religiosa, e col complice del cassiere nell' apertura del magazzino, perchè non vi è negli atti un atomo, un fumo, un cenno di prova della subornazione di quella misera testimone. Il Fisco dette a se stesso la prima notizia di ciò che ella sapeva. Duo testimonj citati dal Fisco deposero delle sue conquestioni immediate nella mattina del 26 gennajo. Fu dunque il Fisco che la prezzolò?

Questa donna, dicono i motivi, è *ciarliera, dedita al vino, consueta ed ingigantire i racconti* (§. 63). Ma la carcere, con cui il Fisco lungamente la esperimentò, non fu dunque bastante a farla divenire laconica, a estinguere la forza dei vapori del vino, a porre in freno la fantasia? Quando si è fanto tanto di esperimentare colla carcere un testimone, o il testimone non ostante l' esperimento resiste, le frasi per iscreditarlo non bastano, e la obiezione di falso dee cercare più stabili fondamenti. Nè dee recar meraviglia, che qui la Girolmetti divenga ubriaca, mentre a senso di chi dirigeva

gli atti erano sospetti di ebrietà tutti coloro, che deponevano in senso del furto d'incogniti.

È poi critico, ed esemplare il modo, con cui il Fisco ha quesito la prova di queste qualità nella Girolmetti. Il primo testimone ad esaminarsi sul di lei conto fu il Gavazzi. Allorchè questo testimone fu interrogato, la Girolmetti non era stata ancora mandata in carcere. Si domanda forse a questo testimone se creda la Girolmetti capace di dire il vero? Niente affatto. Carcerata la Girolmetti, si citano le testimoni Luisa Pucciarelli e Caterina Odifredi. Si domanda loro forse se credano la Girolmetti capace di dire la verità? Nemmeno. Alla fin dell'esame con suggestiva domanda s'interroga la prima, e lo stesso modo poi si tiene presso a poco colla seconda « Se la Girolmetti sia una donna de« dita al vino, che parli volentieri, ed aggiunga delle cose « quando le racconta ». E la docile testimone mettendo prima in salvo per quanto può la propria coscienza col dire, che non tratta molto la Girolmetti, soggiunge: « Dal poco che la « tratto ho visto che ella parla volentieri, ed è come suol dirsi « una sbragiona, cioè una donna, che accresce le cose quando « lo racconta, ed è dedita al vino ». Sarebbero stato la Pucciarelli e la Odifredi ben folli se sapendo che la Girolmetti era in carcere per cose spiacevoli al Fisco, non avessero detto ciò che dalla interrogazione fatta loro vedevano bene, che al Fisco piaceva. È chi avea detto al Fisco del vino, delle ciarle, e dell'ingigantire? Il *motuproprio* del Giudice.

I motivi non confutano, dunque approvano i ragionamenti fatti dalla difesa, per conciliare il deposto della Girolmetti, e rendere improponibile l'esperimento notturno (a *pag.* 346, e 418 *not.* 86). È inutile perciò il ricantar quella cantilena, e solo perchè non sembri aver la difesa abusato delle autorità, che ella cita a questo proposito, soggiungeremo nuove dottrine, le quali insegnano, che gli *stessi sbagli* dei testimonj concordi nel sostanziale sono una prova della loro veracità, e della innocenza del loro consiglio. *Text. in l.* 3. §. *ideoque ff. de testib.* Farinacc. *quæst.* 65. *n.°* 24. Sabell. *in Summ.* §. *testes n.°* 81. De Luc. *De judiciis discurs.* 32. *n.°* 35., e il Supremo Tribunal di Giustizia di Toscana nella *Florentin. seu Buten. falsitatis del* 1.° *febbrajo* 1799 *avanti Poggi as-*

sessore, Urbani auditore, e Biondi presidente §. 40. « Che « poi laddovo nel sostanziale convengano i testimonj per nulla « interessi, nè tolga loro la fede, conforme pretenderebbesi, « ogni altra discrepanza, o variazione, lo affermano d'unanime « voto i dottori, i quali apprendono in vece, la discrepanza ed « i piccoli sbagli dei testimonj, concordi nel sostanziale, come « un riscontro esclusivo di qualunque meno sincera preordi- « nata deposizione ». Due sole cose nuove del tutto restano a disputarsi. 1.° L'ora, in cui la Girolmetti tornò per la seconda volta in palazzo, udì, e vide, dalla quale ora i motivi deducono o che ella vedesse il magazziniere, o che ella inventasse il clandestino aggirarsi di persone nel magazzino. 2.° L'incontro suo uscendo dal palazzo con folla di gente, dalla qual circostanza i motivi arguiscono, che ella nulla vedesse.

Prima di tutto osserviamo, che la critica de' motivi non fu certamente guidata da imparziale, e tranquillo amore del vero, e che questa critica purchè giungesse a smembrare e distruggere la credibilità della Girolmetti, non badò a porsi in nuovo contradizioni con se medesima. La operazione della Girolmetti nell'attinger l'acqua alla fontanella del palazzo ducale non potè esser certamente contemporanea o all'uscita dol magazziniere dal magazzino, e alle acclamazioni, che la nuova del furto eccitò sulla piazza. Se i motivi ammettevano che ella vedesse il magazziniere, non potevano ammettere che ella, uscendo dal palazzo, vedesse il movimento fatto nascere dalla nuova dol furto, giacchè tra l'uno avvenimento e l'altro vi corsero cinque quarti d'ora, e in questo tempo si vuota un pozzo, non che attingere due secchio d'acqua come fece la Girolmetti. Una critica, che per meglio giungere al proprio scopo non ha difficoltà di collocarsi su due ipotesi, l'una delle quali distrugge l'altra, non è la miglior critica di questo mondo.

Discutiamo l'ora, premettendo che niuno tra gli attori nella infelice scena della sera del 25 gennajo osservò l'oriuolo per riportare i fatti, de' quali fu testimone, a un certo, e convenuto punto di tempo. L'avvenimento, che tutto deo regolar quanto al tempo, è la prima comparsa del sig. Michele G*** agl'impiegati della computisteria. Questi impiegati erano tre. Il primo pone la comparsa del sig. G***

allo ore sette e mezzo circa, rilevandosi però, cho la incertezza è piuttosto per l'avanti, che per il dopo.

L'un'ora di notte suona nel 25 gennajo alle ore sei e minuti venti, o qui la difesa toglie cinque minuti dal computo (§. 62). La prima gita della Girolmetti al palazzo è fissata da lei all'un'ora di notte *circa;* o siccome il suo modo di esprimersi riporta la incertezza più al dopo, che all'avanti, ognuno intende, che ella potè giustamente fissare l'ora mobile da lei indicata all'ora fissa delle sei o quaranta minuti, mentre legalmente la dizione *circa* può comprendere o l'aumento, o il decremento del terzo della misura indicata. *L. si quis in suo. Cod. de off. testam. Gloss. in L. pupillus dig. de inutilibus et stipulationibus. Ludovic. dec.* 344. *n.°* 12. *Gloss. in cap.* 1. *§. penult. in verb. circa de offic. ordin. Rot. dec.* 73. *n.°* 3. *et dec.* 353 *n.°* 2. *part.* 2. *Recent. Rot. Florentin. int. recoll. in Thes. Ombros. vol.* 10. *dec.* 24. *n.°* 6. Cessat difficultas attenta dictione *in circa* apposita con« signationi cultrarum quatuordecim, quæ quamvis in modico « operetur, attamen nequo bene verificatur in quarta parte « minus, vel etiam tertia », e tanto più si dee ciò credere in quanto la Girolmetti dice, cho, portato il secondo catino d'acqua in casa del Medico, escendone sentì sulla piazza il frequentar della gente accorsa alla nuova del furto. È dunque escluso, che la Girolmetti vedendo gente, vedesse il magazziniere, il quale era nello spazio del cortile tra la cassa e il magazzino alle ore sei e un quarto, come dice il motivo.

La Girolmetti, piena la prima secchia d'acqua, la prese, escì del palazzo, entrò in casa del Medico da quello distante cinquanta passi, posò l'acqua, e per lo stesso camino rientrò nel palazzo; dimodochè, ammesso cho ella vi andasse a oro sei e minuti quaranta, ella non potè esservi prima dello oro sette sonate, se si rifletta ch'ella è vecchia settuagenaria.

Il cassiere dice essere stato aggredito tra le sette e le sette o un quarto. La Girolmetti, che girò i tre lati del cortile per tornare alla fontanella, dice d'aver udito nel passar d'appresso alle stanze del tesoro la voce del sig. G*** quasi uscente di sotto terra, che dolevasi d'essergli stato spento il lume. Collimano dunque, e corrispondono perfettamente tra loro il detto del cassiere, e il deposto della Girolmetti quanto al primo

momento dell'aggressione, rimandando alla difesa quanto alla doglianza sul lume spento (*pag.* 421, *not.* 86).

La Girolmetti continua, e narra d'essere andata alla fontanella ad empire il suo secchio, ed essendole avvenuto di voltar l'occhio verso la porta del magazzino avervi entro veduto « quattro persone col cappello, anzi quattro teste, che non so « se aveano il cappello », e soggiunge, che tornando indietro col secchio vide nel cortile tra il magazzino e la cassa la persona voltata al muro. Qui i motivi ragionano sulla inverisimiglianza della connessione di questi fatti coll' aggressione. La vista delle quattro persone nel magazzino annunziava il preparativo, o la fine dell'aggressione (§. 64)? Noi diciamo la fine, e la riunione de' ladri per collocare il denaro in modo che si prestasse al più facil trasporto. Che faceva la persona incognita al muro? Spiava per proteggere la operazione dei compagni finchè chiamata si riunisse con essi alla fuga.

La Girolmetti passò presso al tesoro al primo momento dell' aggressione. Quest' aggressione fu rapida anco a parer de' motivi. Quattro de' ladri eran colà: uno addosso al cassiere: uno alla cassa: prendendo, e portando: due vegliando la porta delle stanze dell'uffizio, e prendendo: il quinto vegliando la porta del magazzino come luogo di ritirata senza tenerlo interamente aperto, perchè l'apertura non svelasse la trama. La Girolmetti dovè dunque passare senza vedere, e senza esser vista. Consumata l' aggressione, e venuti i ladri nel magazzino, ella gli dovè vedere nel modo da lei narrato, e dovè pur vedere la persona al muro, la quale non dovette aver grande apprensione d' una vecchia intenta a portare il suo secchio.

Nè gl' impiegati nel nuovo censimento potevano formare implicanza a questo andamento di cose col loro accesso e recesso dal palazzo, mentre è provato negli atti, che essi escivano tutti per il loro pranzo verso le ore cinque di sera, e non tornavano se non all'un'ora di notte e mezza, vale a dire prima delle sette, lo che conferma, che i ladri dovettero scegliere per più sicuro momento del lor pravo operato il tempo, in cui gl' impiegati nel censimento si erano ritirati nelle loro stanze. Uno di essi nella sera tornò quando il magazziniere era ne' contorni della computisteria, e della tesoreria, e quando uno degl' impiegati nella computisteria vi andava.

Così si conciliano i fatti senza nulla contorcere, restando fedeli alle risultanze degli atti, ma facendo uso d'una critica tranquilla, equa, imparziale.

Ma la Girolmetti disse alla Pucciarelli ed alla Odifredi di aver veduti gl'incogniti in sembianza di persone *tutte incappate*, sotto le finestre del tesoro: presso a poco disse lo stesso alla Odifredi.

La Pucciarelli e la Odifredi confondono tutto narrando le conquestioni della Girolmetti, collocando inclusivamente la doglianza del lume spento al primo incontro di quella donna, colla persona, che prese per il sig. G***, e i motivi l'ammettono, non obiettando questa contradizione alla Girolmetti. La Pucciarelli e la Odifredi sono bottegaje. La Girolmetti conquestionò con esse nella loro bottega, nella quale intende ognuno, che alle bottegaje premessero più i loro pesi e le loro misure, che il racconto di quella vecchia. Altronde siccome ella accennava d'aver visto uno degl'incogniti sotto la finestra del tesoro nel ripassare, come non si dee credere, che la Pucciarelli, la quale avea confuse l'epoche del lume spento, non confondesse quelle della vista e delle località degl'incogniti? La Girolmetti però deponeva del fatto proprio, e sosteneva il tenore del proprio deposto sotto l'esperimento di più giorni di carcere.

Passiamo all'incontro della Girolmetti nell'escir di palazzo colla turba nella piazza. Il testimono Gavazzi è quello che dice averglielo detto la donna. Ma la donna dal suo primo esame fino all'ultimo disse sempre, che la turba fu veduta da lei nell'escir di casa del Medico, lo che quadra al resto del suo racconto: nè è perciò perdonabile, che i motivi francamente asseriscano (*pag. 62. v. 27.*) che l'incontro avvenne quando ella esci di palazzo. Vuolsi toccar con mano, che il Gavazzi collocò le cose nel modo il più conciliabile colla paura, ch'egli avea di dispiacere al Fisco, essendo già carcerato il cassiere? Egli conviene di aver detto alla Girolmetti di non parlar con alcuno di quel che ella avea visto. Valeva egli la pena di dar quest'avvertimento nel parlar d'un fatto notorio, pubblico, e popolare?

Ma il Fisco non ha negli atti por opera propria la prova, che la Girolmetti conquestionò non sulla vista de' ladri sotto

le finestre del tesoro ma nel magazzino: sulla sua escita dal palazzo avanti la turba prodotta dalla nuova del furto? Leggasi il deposto della Teresa Raggi cameriera in casa del Medico. Perchè i motivi non citano questo deposto? Come i motivi al membro 6. del loro §. 63. poterono dire esser falso, che la Girolmetti conquestionò cogli *altri conservi* di ciò, che veduto avea nel palazzo relativamento al furto d'incogniti? E ella questa la imparzialità, con cui una sentenza dee ponderaro le circostanze a carico, e quelle a discarico dell'inquisito?

V. La difesa avea indicato come adminicolo della verità dell'aggressione al cassiere il rumore, cho un testimone passando avea udito nelle sue stanze nel momento, in cui l'aggressione coincideva (*pag.* 357). I motivi tacciano questo testimone di *perpetuo:* d'uomo, che tutto sa per il cassiere, e nulla contro di lui, suo debitore ed amico. Quanto al *perpetuo* osserveremo in *dritto,* che siccome il Farinaccio nel suo trattato *de oppositione contra testes* non parla di questo difetto, non ne possiamo parlare nemmen noi: ed osserveremo in fatto, che il testimone è perpetuo per dato del Fisco, cho lo esaminò nell'informativo più volte di quel cho nel difensivo l'inquisito facesse. Quanto all'essere debitore del sig. G*** aspettiamo la prova del debito, giacchè il difensivo ha schiarito le cose su questo punto: e quanto all'essere amico ci riportiamo al suo detto, in cui i motivi si fondano: « Sono ami-« co di lui come degli altri ».

Il testimone racconta, cho uscito dal proprio uffizio colla lucerna alla mano per cercare una carta nell'archivio, girò il cortile dalla parte del tesoro, e giunse all'archivio medesimo entro al *grottesco* di faccia alla fontanella, di dove tornando alle proprie stanze udì voci bassissime nelle stanze del tesoro. Noi non vogliamo discutere se realmente il mormorio, di cui questo testimone depone, debba dirsi il mormorio possibile, poichè egli lo caratterizza come di voce sommessa, de'ladri, i quali tale o talaltra cosa dirsi poterono trafficando; ma diciamo che il fatto, di cui questo testimone depone non è contraddittorio, o inconciliabile col deposto della Girolmetti, e col detto del cassiero come i motivi pretendono, o che esso solo mostri la falsità dell'aggressione. Se si presta fede al testimone, che nell'esame subito da lui dovè render conto fin degli aliti

del suo polmone, altro saper non si può se non che egli nel tragitto dalla computisteria all' archivio impiegò sette, o otto minuti; ma quanto all'ora della partenza egli non sa precisarla, nè si sa come i motivi indichino quella delle sette. Ma fossero pure le sette. Egli sarebbe stato di ritorno all' archivio alle sette, e sette, o otto minuti. La Girolmetti sarebbe entrata allora nel palazzo mentre egli entrava nelle sue stanze, e l'uno non potea veder l'altro. Sarebbe stato questo il momento del primo ingresso degli aggressori secondo che dice il cassiere, indicando lo spazio di tempo tra le sette, e le sette ed un quarto. Avrebbe la Girolmetti continuato il proprio viaggio non vedendo, e non vista, e avrebbe udita la voce quasi uscente di sotto terra, come ella dice.

Gl' impiegati di computisteria variano sul tempo che intercedè dalla uscita del testimone dal loro uffizio, alle acclamazioni del cassiere: uno parla d' un quarto d'ora: due di tanto tempo quanto era necessario al testimone per giungere al portone del palazzo, e quindi brevissimo. Prendendo una media proporzionale si può dire, che sette minuti decorressero dalla sua partenza allo acclamazioni. Egli soggiunge, che alla metà della piazza udì suonare le sette e mezzo. Abbiamo dunque o la simulazione, o la verità dell'aggressione dalle sette e minuti sette, alle sette e minuti ventitre, vale a dire nello spazio di un quarto d' ora: ma bisogna scomputare da questo spazio di tempo 1.° quello, in cui il sig. Guidoni si appoggiò, cessata l'aggressione, al tavolino uel suo sbalordimento; 2.° quello, che gli fu necessario per chiamar la guardia, che non sentì. Restano dunque verisimilmente undici minuti di tempo all' aggressione: due minuti e mezzo all' azione dello sbalordimento nel cassiere: e un minuto e mezzo al suo escire, chiamar le guardie, e chiamare gl' impiegati di computisteria. Restano tredici minuti e mezzo alla Girolmetti per render credibile il suo accesso, ciò che ella ha visto, e il suo recesso. Restano due minuti almeno agli aggressori per accomodarsi indosso il loro bottino, in tempo de' quali la Girolmetti potè averli veduti, e resta così nuovamente conciliato tutto il processo.

D'onde poi, o per qual mezzo fossero venuti i complici del cassiere a confabular con lui nel tempo, che egli con

essi loro concertava la impostura delle ferite, alle voci dei quali i motivi attribuiscono il detto del testimone *perpetuo* (§. 67.), noi non lo sappiamo, o i motivi meno di noi lo sanno. Se la ignoranza nostra reciproca può speraro un barlume, le sole verisimiglianze possono somministrarcelo, e a senso nostro quanto è verisimile, che tale o talaltra cosa parlasser tra loro per meglio intendersi persone intraprendenti ed ardite, che niun altro interesse aveano, che a far presto, altrettanto è inverisimile, che tra loro parlassero persone timide, paurose, le quali macchinavano una falsità, e che avean tutto l'agio a commetterla, purchè nascosi i preparativi restassero.

Del resto ci rimettiamo a quanto diffusamente, e senza l'onor della replica ragionò la difesa sugli antecedenti, e i concomitanti dello spazio di tempo, entro il quale il problema o della falsità, o della verità dell'aggressione dee essere risoluto (*da pag.* 348 *a* 357).

VI. Incalzano però i motivi l'infelice inquisito, e, premessa la tesi gratuita, che il furto d'incogniti altro appoggio non ha che la di lui asserzione, esornano *i susseguenti,* che sempre più ne provano la falsità.

L'inquisito nè gridò subito all'aggressione, nè gridò subito ad aggressione cessata. — Non gridò subito perchè fu sorpreso in modo, che egli stesso all'aggressione non prestò fede. Non gridò appena cessata l'aggressione perchè lo spavento glielo impedì: gridò dopo: niun lo sentì: gridò di nuovo, o deo porsi mente a un vecchio quasi settuagenario, e flemmatico qual è il sig. G***, e allo stato di separazione solinga, in cui si trovano le stanze del tesoro ducale.

L'inquisito non corse subito al più vicino posto di sicurezza. — Dunque lo sbalordimento in cui cadde, non è credibile? Eppure egli chiamò subito la sentinella, e la sentinella *balorda* di quella sera era estatica.

L'inquisito aspettò i ladri al bujo, i quali, compiuto il furto, tornar potevano a compiere la vendetta. — Non vi è gente meno vendicativa de' ladri di mestiere. E qual vendetta avevano a compiere i ladri? Chi gli avea offesi? Avean ben essi tutto l'interesse a sottrarsi, e porre in salvo la loro preda. Questa è veramente una idea peregrina. Il ladro vuol

lasciare il sacchetto, e tornare addietro a dar la buona notte all'uomo, cui l'ha rubato!

L'inquisito non era atterrito. — Lo dirà chi vuole impugnare l'informativo, e il defensivo processo. Lo dirà chi non ha letta la nota 2. Lo dirà chi non ha letta la difesa (*a pag.* 358—359).

L'inquisito avendo avuto il coraggio, e il sangue freddo di annunziare il furto ai vicini, non l'ebbe per annunziarlo al Governo. — Se ciò l'inquisito faceva, il suo sangue freddo sarebbe stato maggiore, e i motivi avrebbero avuto ragione di obiettar questo indizio, perchè per dolersi delle grandi improvvise sventure si cercano i più vicini non i più lontani. E si noti, che qui non ci è verso per ripararsi dalla piena delle obiezioni. Dianzi si obiettava al sig. G*** d'aver conquestionato del furto troppo tardi, ed ora gli si obietta che ne conquestionò troppo presto.

A tutto questo succede una salma di obiezioni, che riuniscono in massa le cose medesime dette di sopra, ripetendosi, che il cassiere non dovea restar solo nelle sue stanze quando i computisti andarono a denunziare l'accaduto al Governo, ma dovea salir le scale con loro. Sebbene sembri all'inquisito di non esser restato mai solo, egli ingenuamente se ne riporta agl'impiegati della computisteria, i quali si pronti corsero, da giungere con lena affannata dal sig. Segretario del Governo. Bisogna dunque collocar tra gl'indizj, che aggravano un vecchio quasi settuagenario, il non poter correre quanto i *giovani alunni*.

VII. Chiude la schiera di tutte queste eritiche indagini dirette ad escludere il furto d'incogniti *una presunzione di dritto civile,* e come il fatto, e come il dritto sostengonla è rara cosa conoscere.

Il signor L.... P.... nella mattina del 25 gennajo fu a chiedere per interesse d'amico al sig. G*** un baratto di valuta di ventotto napoleoni d'argento, in valuta di napoleoni d'oro. Aderì il signor G*** (tanto pensava ad aver nella sera in cassa l'oro a disposizione de' ladri). Furono consegnati i ventotto napoleoni di argento sulla semplice parola del cassiere (tanta era la diffidenza, che aveasi di lui) e fu combinato, che il sig. L.... P.... tornasse dopo mezz'ora a prendere i

napoleoni d'oro. Il sig. L.... P.... se ne dimenticò: la sera accadde il furto: egli credè involto quell'oro nel caso fortuito (tanta era, e sì generale la opinione della falsità del furto d'incogniti). La mattina dopo il sig. L.... P.... mandò l'amico dal sig. G*** in traccia de' napoleoni d'oro, e l'amico ne ricevè la consegna, inquantochè il signor G*** « se gli era dimenticati, e fino della mattina se gli era messi « in tasca per portarglieli, gli aveva nella prima cantera del « *comodè* donde gli estrasse, e glieli consegnò ».

Or quali sono le conseguenze, che in linea d'indizio traggono da questo fatto i motivi? Che il sig. G*** dicendo che gli era stato rubato il deposito, e avendo salvato il proprio denaro faceva presumere, secondochè insegna il MANTICA *De tacitis et ambiguis,* d'avere agito dolosamente, e ciò non ostante che il denaro salvato fosse *in un luogo,* e l'involato deposito *in un luogo diverso, e distante*. Un cannone della più grossa portata non tirerebbe così lontano come presunzione siffatta.

IV. *Vuoti precedenti*.

(35) *Dal* §. 70 *al* §. 80. Succede la *rubrica* del quarto indizio de' vuoti precedenti di cassa, che il *nigro* de' motivi chiama *prova concludentissima del peculato*. Qui dunque sarebbe finita la causa, poichè come parlar di congettura o d'indizio quando concorre la prova evidente del fatto, di cui si disputa? Egli è, dicono gli oratori e i dottori, da imbecille il pensarlo. CICER. *in Topic.* QUINTILIAN. *Inst. orat. lib.* 5. DUAREN. *lib.* 1. *disp. anniv. cap.* 27. MENOCH. *De præsumpt. in præfat. n.°* 5. *et seq. lib.* 1. *Rot. Florent. in Florentin. fideicomm. de Capponis degli* 11 *settembre* 1713 *avanti Bonfini relat. pag.* 14. « Optime *Mascard. de probat. etc.* qui refert « Baldum dicentem quod quærere conjecturas ubi habemus « certitudinem est imbecillitas intellectus ».

Ma i motivi hanno ben d'onde tenere codesto linguaggio, sebben dai principj d'ogni sensata giurisprudenza disapprovato. I due grandi Achilli dell'accusa contro il sig. Michele G*** furono: 1.° questi pretesi vuoti di cassa, 2.° il preteso incognito modo dell'aumento del suo patrimonio, lo che si riduce a tutto desumere dalla opinione, che piace adottare sulle familiari sue cose.

Prima di accingersi a discutere il merito di questi due indizj, che strettamente nel concetto del Fisco per mano si tengono, ci sia lecito di premettere alcune riflessioni, sulla rettitudine delle quali i buoni, ed i giusti decideranno.

Ella è regola elementare, che l'indizio per potersi dir tale dee aver due caratteri critici. Primieramento esso dee esser perfetto nella sostanza della prova, vale a dire dee esser provato il fatto, da cui s'intende desumer l'indizio. Secondariamente dee esser perfetto nella sostanza d'indizio, vale a dire poco rileva, che un fatto qualunque sia provato se questo non ha connessione o verisimile, o necessaria col delitto e col suo autore. NANI *De judiciis, eorumque usu in cognosc. criminib. pag.* 46.

Vediamo se questa regola si applica ai pretesi vuoti di cassa. Potrebbe esser provato, che l'inquisito negli anni 1816, 1820, 1821, in epoca prossima alle verificazioni di cassa avesse chiesto a' suoi amici tale, o tale altra somma per ripianarla. In questo caso il vuoto non sussisterebbe perchè la verificazione avrebbe trovata la cassa piena. Resterebbe allora a discutersi se il cassiere essendosi temporariamente prevalso d'una somma relativa alla sua gestione abbia agito con dolo, o con colpa. Noi diciamo di no, e per due grandi ragioni. Primieramente perchè le sicurezze da lui date al Governo nelle ipoteche costituite sul di lui patrimonio, e per somme di gran lunga superiori a quello, che necessarie furono al ripiano della sua cassa, poterono essere scusa legittima alla sua coscienza onde temporariamente valersi di quelle somme, ed una causa probabile qualunque scusa dalla colpa, e dal dolo. ALTOGRAD. *cons.* 84. *n.°* 59. *et seq. et cons.* 85. *num.* 43. 44. *lib.* 1. VENTURIN. *cons.* 50. *n.°* 69. *et seq.* THOMAT. *dec.* 201. *n.°* 15. *et seq.* DE LUC. *De fideicomm. disc.* 154. *n.°* 4. *et disc.* 155. *n.°* 3. *Rot. dec.* 489. *n.°* 2. *part.* 4. *et decis.* 293. *n.°* 5. *part.* 6. *et dec.* 158. *n.°* 3. *part.* 13. *et dec.* 534. *n.°* 10. *part.* 14. *et in Roman. hæreditatis de Ruspolis* §. 39: secondariamente perchè avendo il ripiano della cassa all'epoca debita della verificazione fatto sparire ogni danno della cassa medesima, è follia parlar di dolo o di colpa quando danno non vi è, essendo regola elementare, che di queste due specie della non retta intenzione dell'uomo ragionan le leggi unica-

mente all'occasione del danno. HEINECC. *Element. jur. civil. lib. 3. tit. 14. §. 784.*

Nè i motivi, che spiegano una esemplare severità nella interpretazione del dritto come in quella del fatto, possono stabilire in tesi generale e perpetua, che qualunque uso il questore faccia del denaro pubblico lo rende debitor di delitto, fondandosi nella *L. sciant 2. cod. lib. 10. tit. 6. de his qui ex publicis rationibus mutuam pecuniam acceperunt.*

Questo discorso, che i motivi cimentano (§. 72.) in proposito del *conto corrente* stabilito tra il cassiere e il fornitore de' Reali Dragoni Estensi di guarnigione in Massa, è improponibile e come asserzione d'indizio, o come asserzione di reità, se si rifletta 1.° che il cassiere avea nelle sue attribuzioni la facoltà di trarre, e accettar mandati per operazioni, le quali non potevano come contanto venire a cassa che allorquando elle erano state esaurite; 2.° che infiniti sono gli esempj *nel copia mandati* legalizzato, e saldato dall'uffizio della computisteria, che il cassiere ha presso di sè, e che noi abbiamo adesso sott'occhio, di somme abbuonate a se stesso come anticipate in conti correnti con terzi, relativamente ai quali era necessario far de' pagamenti in più volte; 3.° che di questo stesso carattere era il conto corrente col fornitore, relativamente al quale militava poi una ragione di più, come vedremo parlando dei mandati, che nel sistema de' motivi avrebbero formato un debito di cospicua somma al cassiero; 4.° che nelle anticipazioni, che il cassiere potesse aver date al fornitore non sarebbe provato, che fosse stato da lui impiegato, e speso il denaro del Principe, lo che gratuitamente i motivi suppongono, mentre il testimone nol dice, potendosi credere, che queste anticipazioni si facessero dal cassiere coi proprj denari; 5.° che il cassiere in queste anticipazioni se praticava facilità a favore de' creditori del tesoro del Principe nulla lucrava però, o almeno non è provato, ch'egli cosa alcuna lucrasse, dimodochè mancherebbe in questo caso l'estremo sostanziale del furto, che nel peculato dee sempre verificarsi; 6.° che nel sistema, che i motivi preconcepiscono tanto sarebbe stato reo il cassiere quanto il fornitore, poichè tanto chi dà quanto chi prende è punito dalla *L. sciant cod. de his qui ex pub. rat.*, nè il Fisco spendendo come testimone

fiscale quel fornitore ha mostrato di avere appresa in lui ombra di delinquenza, onde i motivi volendo per questo reo il cassiere che dette, e innocente il fornitore che prese, ha violata la regola critica, la quale vuole, che de' correlativi sia la ragione la stessa, e pariforme il giudizio. *Arg. L. ult. dig. de acceptilat.* LAURENTII QUARTERII *Hermeneuticæ legalis lib.* 2. *cap.* 3. §. 32. « Fisc. argumentum a correlativis, quo doce« mur, correlativorum idem esse judicium et de uno disposi« tum ad alterum trahi ».

È dunque evidente, che quando pure esistessero i vuoti poi ripianati di cassa, questa circostanza, sebben perfetta nella sostanza della prova, nulla varrebbe nella sua sostanza d'indizio.

Ma il Fisco e i motivi non prendono già i vuoti di cassa per ciò, che essi sarebbero nella lor separata, e distinta entità. Eglino parlan de' vuoti, e per provarli si fondano nelle somme, che all'epoca delle verificazioni di cassa prese a imprestito l'inquisito: quindi con circolo vizioso manifestissimo non parlano più di vuoti ma prendon le somme imprestate come mezzo, di cui il cassiere si valse per fingere le verificazioni di cassa. Se i motivi troveranno chi meni buono questo paralogismo, il cassiere è perduto. Se la sana critica, come abbiamo certezza che avverrà, presiede alla decision della causa, il cassiere è salvo.

Bisogna che i motivi si spieghino su questo punto, e si risolvano ad abbandonare la petizione di principio, su cui tutta si appoggia l'accusa.

Parlano essi degl'impresti come necessarj al preciso ripiano di cui abbisognava la cassa? È inutile parlarne, per le avvertenze fatte fin qui. Parlano essi degl' impresti non come necessarj al preciso ripiano del vuoto, ma come necessarj a fingere la numerazione per sodisfare alle verificazioni di cassa? Ed allora non bisogna parlar più di vuoti, ma bisogna parlare di falsità. Non bisogna parlar più di vuoti perchè siccome nel preconcetto del Fisco il denaro della cassa sarebbe andato nel patrimonio dell'inquisito, e vi sarebbe tuttora, la operazione delittuosa del cassiere fino dal suo principio, e così fino dal 1814, avrebbe avuto l'oggetto di rubare a furia di falsità la somma di lire 60,000 italiane, dimodochè l' entità del de-

litto in questo sistema tutta nel falso consisterebbe, e le verificazioni di cassa verrebbero esse stesse sulla linea della simulazione dell'aggressione.

Ecco a quai bellissimi risultati critici porterebbe questo concetto.

1.° Il cassiere fino dal 1814 avrebbe dovuto meditare una falsità da avere la definitiva sua consumazione nel 1822. Otto anni di pensiero delittuoso sono una rara cosa nella storia dei criminali giudizj!

2.° Nè dica il Fisco, come i motivi dicono, che il cassiere si trovò nel 1822 alle strette non sapendo più come ripianare la cassa, e per escirne dovè appigliarsi al disperato espediente della simulazione dell'aggressione. Questo discorso camminerebbe ne' termini di un peculatore, il quale avendo dissipata la cassa non avesse altro mezzo per evitare o la galera, o la forca; ma è improponibile ne' termini di un cassiere, il quale avendo il denaro della cassa nel suo patrimonio ha avuto tutto il tempo e tutto l'agio di meditare ciò che faceva, lo che ricade nella causa di delinquere, di cui parleremo in appresso. I motivi dunque si pongono anco qui in contradizione con se medesimi, allorchè dicono che il denaro della cassa l'aveva presso di sè, e nel suo patrimonio il cassiere, e allorchè poi soggiungono, che per la morte del Direttore della computisteria egli non ebbe più mezzo di falsificare le verificazioni di cassa, ed occultarne il vuoto.

3.° La falsità preordinata fino dal 1814, e consumata nel 1822, non avrebbe dato sentore di sè in questo lungo intervallo di tempo, poichè il cassiere conservò illibata la sua riputazione fino al giorno del suo arresto come le pagine del difensivo ad ogni passo ci dicono, e come gli stessi testimonj meno a lui favorevoli attestano, e i ritardi dei mandati del defunto Direttore di computisteria, e le angustie della cassa, e i comporti chiesti dal cassiere ai creditori per forniture, cose tutte pubbliche e note, non avrebbero eccitata la diffidenza di alcuno, e nemmeno del Governo, che dovea pure essere il primo a saperlo.

4.° Questa preordinazione di falsità sarebbe stata sì goffa da scuoprir se medesima, mentre se le simulazioni di numerazione del contante alle ricorrenze delle verificazioni di

cassa fossero state, come i motivi suppongono, le arti, colle quali il cassiere tiravasi avanti per maturare il suo colpo, egli avrebbe dovuto cercar gl' impresti clandestinamente, avrebbe dovuto fingere altri bisogni per ottenerli, e i testimonj di questi impresti ci dicono, e i motivi stessi concordano (§. 71. *in princ.*), che il cassiere chiedendoli ciò fece senza mistero, ed esprimendo il bisogno di ripianare la cassa.

5.° Mancherebbe a quest' impresti fino il carattere di circostanze delittuose, come esser doveano nel sistema dei motivi e del Fisco, conciossiachè non può presumersi, o dirsi delittuoso, o dettato dalla coscienza del delitto ciò che palesemente od apertamente si fa. *Text. in L. final. dig. de ritu nuptiar. L. si adulterium cum incestu,* §. *incestum dig. de adulter. L. non existimo dig. de administ. tutor. L. pupillus* §. *sane dig. de auctor. C. pernitiosam* 18. *quæst.* 2. Caball. *Resol. crimin. cas.* 199. *n.°* 29. « Quia in faciente actum pro« hibitum palam præsumitur abesse dolus ».

6.° La falsità avrebbe dovuto tener per certa o la crassa inimmaginabile cecità, o la connivenza de' verificatori della cassa, fra i quali S. E. il Camerale Ministro, e il Cancellier Notaro dal 1814 al 1822, lo che nell' uno e nell'altro sistema eccede i limiti dell' umano pensiero.

7.° E non avrebbe finalmente raccolto il cassiere il frutto della sua sceleraggine, perchè sul testo della sua finzione accettato come verità, egli non ostante il furto di estranei avrebbe dovuto ripianare la cassa: riflessione sviluppata dalla difesa da *pag.* 349 *a* 351, e lasciata forse come *artifizio oratorio* senza alcuna replica dai motivi, essendo, come sopra vedemmo, un mendicato espediente ad opportunità di causa il dire oggi ciò, che non è stato mai detto in processo, che il cassiere o di per sè, o per mezzo di complici aprisse con chiave falsa le porte del magazzino.

Non ostante queste riflessioni di assai facile ritrovamento, il Giudice persistè nel primitivo concetto del suo processo, e volle spendere come indizj della simulazione dell' aggressione ciò che egli chiama vuoti di cassa del 1816, 1820, 1821.

Nel 1816, dicono i motivi (§. 71.), l'inquisito prese in presto dal sig. P... C... francesconi 1100, e dal sig. M... A... G... francesconi 500; avendo mantenuto inoltre col primo un

debito di lire 3000. procedente da ritardato pagamento di mandati per forniture; omettendo per ora di parlare delle domande d'impresto in quell'epoca ad altri fatte, come i motivi soggiungono, delle quali dovremo parlare in appresso.

Bisogna distinguere dai contanti i mandati. L'uno e l'altro testimone nell'atto di deporre dell'impresto asseriscono, che le due somme furono dal sig. Michele G*** loro respettivamente richieste per ripianar la cassa nel dubbio di una verificazione, che poi in quell'anno non ebbe luogo altrimenti.

Sebbene i motivi disgiungano la ispezione degl'impresti da quella del discarico, che l'inquisito ne ha dato, discarico a senso de' motivi medesimi incredibile e falso, perchè nè le verisimiglianze proposte da lui sono altrimenti più tali, nè i testimonj citati da lui sono più testimonj, il metodo esige, che l'una, o l'altra ispezione qui si congiungano.

Quanto a due impresti del 1816, l'inquisito nel suo costituto del 19 aprile 1822, appena il Giudice gli domanda se abbia in quell'anno presi impresti di somme, ingenuamente confessa e quello col sig. P.... C...., e quello col sig. M.... A.... G...., soggiungendo senza intervallo, che la necessità di questi due impresti in lui nacque dalla scoperta di una mancanza nella cassa di circa cinquemila franchi per cause, la narrazione delle quali occupa molte pagine del processo.

Questo lungo, circostanziato, e minuto racconto d'un carcerato in segreta è riputato un tessuto di falsità dai motivi

1.° Perchè egli riduce l'impresto a francesconi novecento. E qui i motivi confondono l'impresto coll'uso del denaro imprestato: poichè l'inquisito ammette le somme imprestate col divario di francesconi cento quanto a quello del sig. P.... C.... osservando, che egli gli portò una somma maggiore di quella che ne avea chiesta, e soggiungendo, che attesa la ristrettezza di giorni cinque assegnati all'impresto, dovè ricorrere per francesconi cinquecento dal sig. M.... A.... G...., e per il resto *gli sembra* per una parte dal sig. R.... con cambiale, e per una parte dal sig. F....

Niuno vorrà credere inverisimile questo discorso. Il sig. P.... C.... parlando dell'impresto del 1816 conferma il detto dell'inquisito, asserendo che il denaro gli fu restituito dopo

quattro o cinque giorni. Il sig. F.... esaminato nel 25 marzo avea ammessa la domanda d'impresto fattagli dall'inquisito nel 1816 per circostanze di cassa, ma avea negato di avervi aderito, sul riflesso che il denaro dovea servire per la cassa camerale. Questo medesimo testimone è risentito in esame nel 22 aprile, e così dopo il costituto dell'inquisito del 19. La prima cosa che gli si dice, ella è se egli confermi il precedente suo esame, e il docile testimone lo conferma in ogni sua parte. Quindi si passa a contestargli il detto dell'inquisito sull'impresto avuto da lui, ed egli francamente lo nega. Domanderemo 1.° Se non conveniva nel costituto del 19 aprile obiettare all'inquisito, che il testimone sig. F.... negava l'impresto onde conoscere se egli essendosi valso della espressione *mi pare* avesse meglio circostanziata la cosa, poichè citava anco l'impresto ottenuto dal sig. R.... 2.° Se non conveniva appoggiare un poco più la contestazione al sig. F.... nel verisimile dubbio, che egli nel suo precedente esame avesse negato l'impresto nel timore di aver sembianza di connivente a un vuoto di cassa.

Ma il sig. R.... dal quale l'inquisito diceva aver avuto l'impresto per compir la somma oltre quella avuta dal sig. M.... A.... G.... nella necessità di render presto quella avuta dal sig. P.... C....? Il sig. R.... nè fu cercato, nè fu sentito dopo il costituto del 19 aprile.

2.° Perchè l'inquisito pone la scoperta del vuoto nel 1815, ed è inverisimile che il defunto C.... direttore di computisteria, che ne udì le prime conquestioni, ci ridesse sopra, e si aspettasse a pensare al ripiano nel 1816. Il Direttore pensava che il vuoto dipendesse da errori di somme non passate a uscita. Dovea dunque ridere, e l'inquisito dovea aspettare che l'errore venisse verificato, mentre egli non potea verificarlo da se.

3.° Perchè la somma restata erroneamente al magazziniere de' tabacchi era insignificante, e non si sa come referirla alla mancanza di cassa. Ma a questa somma dovevano essere aggiunte le altre, che l'inquisito indica ritornate, rettificati gli errori, alla cassa, citando tre testimonj il sig. L.... C...., il sig. G.... R.... T.... e il sig. C.... T.... che il Fisco non ha voluti sentire.

4.° Perchè quanto all'errore proveniente dai mandati volanti per la mobilia, risulta, che un solo ne fosse spedito nell'anno 1815. Male assai, ed anco a lor danno dicono i motivi, ammettendo che nel 1815 un solo mandato per mobilia fosse spedito, mentre niuno ne fu spedito in quell'anno. Apparisce dal registro de' mandati firmato, e quiotanzato dall' uffizio della computisteria, che nello stato suppletorio al 1815, e precisamente nel 16 febbrajo 1816, fu passato a credito del cassiere un mandato per mobilia nella somma di lire 5739. 38. Pensino dunque i motivi a conciliare questo incontrovertibile fatto col loro *allegato* di *n.°* 58, che noi non curiamo di leggere, e questo fatto giustifica pienamente una delle cause dell'erroneo stato di cassa, che il tesoriere ha allegate a proprio discarico.

Tutte le risultanze processali portano a concludere, che questo errore nello stato della cassa fosse scoperto nel 1816, sebbene l'inquisito indichi l'anno 1815, e gli stessi testimonj più amorevoli al Fisco lo dicono. Ma o sia che l'errore si scuoprisse nel 1815, o sia che si scuoprisse nel 1816, sarà sempre vero che l'errore potè essere cagionato dalle frequenti omissioni di contante, che la cassa faceva per preparare il ducale palazzo pel prossimo arrivo a Massa di S. A. R. Se l'errore fu scoperto nel 1815, è indubitato, che i mandati volanti per la mobilia poterono cagionarlo perchè appunto in quell'anno fu in detto titolo spesa la somma cospicua di lire italiane 5739. 28., della quale ebbe il cassiere credito in una sola volta, e in una sola partita nel 16 febbrajo 1816. Se l'errore fu scoperto nel 1816, come tutte le probabilità persuadono, i mandati per mobilia in quell' anno furono quarantasette, e per la somma di lire italiane 24556. 28.

A ciò si aggiunga la frequenza e la moltiplicità de' mandati per restauro del palazzo, facilmente confondibili colla mobilia, che nel 1815 furono in numero di cinquantatre, e per la somma di lire italiane 4434. 25., e nel 1816 continuarono.

Ecco dunque un nuovo saggio della critica equa e discreta, che presiedè alla elaborata compilazione de' motivi.

5.° Perchè la dimenticanza d'un sacchetto a casa è inverisimile tanto più se si rifletta, che ora fu detto, esser ciò avvenuto quando si teneva la cassa in casa, ed ora quando si

temè la invasione Napoletana (*Ved. la not.* 43 *sulle variazioni*). Il trasporto di sacchetti a casa nel timore della invasione de' Napoletani anco per consiglio di S. E. il sig. Ministro Camerale è l' unica cosa, che l' inquisito racconti. Il testimono B...., che i motivi mettono in dubbio se meriti *credulità,* non depone della tempesta soltanto, quasi volesse dare il soggetto a un nuovo dramma di questo nome, ma cita il temporale ceme circostanza, che obbligò il sig. G*** a fermarsi nella sua bottega con denaro di spettanza del tesoro ducale.

Le conquestioni immediate dello scoperto vuoto di cassa senza conoscerne le ragioni sono provate dal testimone sig. L... F..., sebbene egli non ammetta che avvenissero nel 1815, ma nel 1816, non in computisteria, ma in piazza, o questa è la *persona viva* la quale *solennemente* l' inquisito smentisce (§. 78): dal testimone signor A... B... impiegato di computisteria citato nell' informativo dall' inquisito, e dal Fisco nell' informativo non esaminato, e di questo neppure interrogato in due diversi esami del defensivo, dal P.... T.... confessore allora dell' inquisito egualmente citato da lui nell' informativo e dal Fisco non esaminato.

Dopo le quali cose, tre sole riflessioni vogliam permetterci: 1.° Se ove con giustizia de' processi e de' processati si giudica, si possa dire, che in questa posizione di cose il Fisco abbia dritto di obiettare all' inquisito la incredibilità del proprio discarico. 2.° Se vero sia quanto su questo proposito avvertì la difesa *a pag.* 437, *not.* 165. 3.° Se sia tollerabile che i motivi aggiungano, bastar la sola lettura del processo a persuadersi della falsità di questo discarico: nuovo metodo di ragionamento in una sentenza, che condanna a diciotto anni di carcere, ed alla infamia.

Quanto ai mandati per forniture, de' quali nel 1816 andava creditore il sig. P... C..., e che i motivi francamente pongono nel sommato del vuoto di cassa, a cui dovè far fronte il cassiere in quell'anno, non importa che la difesa si diffonda nella enumerazione delle cause, le quali fecero allora mancare il contante per la estinzione di quei mandati non al cassiere, ma alla cassa, e le basterà di osservare che il testimone, il quale aveva il credito di quei mandati, ingenuamente depone, che

il ritardo di pagamento era concertato con S. E. il Ministro Camerale. «Quando fui pagato do' quattro, o cinque mesi, dei «quali restai in disborso, dissi a S. E. che non potevo stare «in disborso di alcuna somma perchè si guadagnava poco, ed «egli per quel mese voleva farmi un ordine di anticipazione «di trecento franchi ec., che io non volli perchè si trattava «di somma troppo meschina». Come dunque, senza fare una enorme ingiuria a S. E. ed al vero, hanno potuto i motivi collocare il valor de' mandati in sofferenza a debito del cassiere?

Quanto all'impresto del 1820, che è quello del 1821, l'inquisito lo confessa sulla semplice domanda del Fisco, e senza contestazione, nella somma di francesconi settecento, e confessa di più di averlo dovuto fare per ripianare la cassa dietro avviso avuto d'imminente verificazione.

Il discarico di questo secondo impresto dato dall'inquisito, è circostanziatissimo, empie le pagine processali. Ciononostante i motivi lo credono roba da buttar via,

1.° Perchè è inverisimile che l'inquisito, avendo comprate due cambiali dal computista sig. G... C... oggi defunto, volesse consegnargliele fidandosi, che gliene avrebbe portata una sola. — Certamente non fu quella azione da amico ad amico; ma chi è al mondo, che non abbia dovuto talvolta trovare amici non troppo delicati, ed integri?

2.° Perchè è inverisimile che l'inquisito non abbia memoria del traente, o dell'accettante di dette cambiali. — L'inquisito ha detto, che il giro delle cambiali si faceva per mezzo del sig. A.... e col sig. C.... di Livorno: che le gire in bianco gli sembra, che fossero Payer, e Dezer; che i debitori erano accreditatissimi, citando il sig. A...., il sig. C...., il sig. Conte P.... C.... tutti di Massa. Il Fisco non si è preso pensiero di verificare alcuna di queste cose, e obietta la dimenticanza all'inquisito.

3.° Perchè è inverisimile che il cassiere anzichè esporsi al pericolo della scoperta del vuoto di cassa, non denunziasse il vero autore di questo vuoto al Ministro. — Se il vero autore del vuoto era un amico, o se un altro amico potea dare il denaro, come lo dette, niuno vorrà menar buona questa inverisimiglianza.

4.° Perchè il testimone indotto nel defensivo per admini-

colare la verità del discarico, è affine ed antico servo dell'inquisito, e non prova più del testimone defunto. Quanto all'affinità, il testimone dice: « Non so se son parente, ma credo « di no » e cita generazioni di generazioni osservando, che il sig. F.... M.... C.... ebbe due mogli, da una delle quali nacque la moglie dell'inquisito, l'altra delle quali era sua sorella. Questa è l'affinità, che lega il testimone coll'inquisito, dimodochè ognun vede, ch'egli credeva benissimo. Quanto all'*antico servizio* prestato dal testimone all'inquisito, si osservi il *moderno,* essendo egli *cursore,* investito cioè della pubblica fede. Quanto al merito del deposto, il testimone racconta di essere stato incaricato dal fu sig. G.... C.... di portar del denaro al sig. G*** nel suo uffizio: che questo denaro era in due sacchetti, ch'egli trasportò: che giunto il sig. C.... col denaro udì il sig. G***, che si doleva, e reclamava la mancanza di francesconi dugento, ed eravi del dissapore tra loro, al che il sig. C.... rispose, che avrebbe scritto all'amico a Pisa, e incaricò lui di cercare persona per Pisa. Se questo testimone non provi il debito del sig. C.... col sig. G****, e che la somma con tutte le altre circostanze egualmente non provi esser quello il debito delle due cambiali, altri lo giudichi.

Soggiungono i motivi la riflessione, che il sig. C... essendo stato l'autore di questo vuoto, avrà facilmente condotta la verificazione di cassa in modo, che non *provasse il vero, e ascondesse il mancante,* la quale è assurda per più ragioni. 1.° Se vero era il vuoto ripianato, come sopra si è detto, cosa significava la non prova del vero, e il nascondiglio del mancante? 2.° Se il sig. G... C..... aveva mezzo di far sì, che il vero vuoto non fosse provato, e fosse nascoso il mancante, perchè il cassiere si espose a far comparire il vuoto di francesconi settecento come fatto da lui, e non fece nascondere questo vuoto come il vero, e mancante? 3.° Quali erano i mezzi, co'quali il sig. G.... C.... poteva far sì, che non fosse provato il vero vuoto, e si nascondesse il mancante?

Quanto all'impresto del 1821, o non sussiste quello del 1820, o non sussiste questo; ed è veramente *esemplare* il modo, con cui i motivi asseriscono esser rimasto questo impresto del 1821 senza discarico per la parte dell'inquisito.

L'inquisito confessa d'aver ricevuto o nel 1820, o nel 1821 in presto dal sig. P.... C...., che è il *solito commissionato,* di cui i motivi parlano, francesconi settecento, come osservammo poc'anzi. Il sig. P.... C.... depone di aver fatti due impresti al sig. G***, l'uno di francesconi mille cento nel 1816, l'altro di francesconi settecento circa, portando alla cassa non di *notte,* come dicono i motivi, lo che darebbe idea d'un gran mistero; ma alla cassa di *sera,* all'un'ora di notte suonata.

Il Giudice non cura di sapere dal testimone l'epoca precisa del secondo impresto, e non chiarisce l'incertezza accennata dall'inquisito tra il 1820 o il 1821. Quest'ombra serve di mezzo onde raddoppiare l'impresto di francesconi settecento, e di uno che egli è farne due. Egli è uno, e non due perchè il testimone che ha servito di mezzo agl'impresti, dice d'averne fatti due soli, l'uno nel 1816, e l'altro dopo. Egli è uno, e non due perchè il testimone quanto al secondo impresto lo fissa in francesconi settecento, e l'inquisito parlando di questo secondo lo fissa egualmente in francesconi settecento, e la incertezza del suo secondo esame quanto alla epoca del secondo è chiarita nel primo ove si parla del 1821. Altronde se il testimone con giuramento dice di aver fatti due impresti soltanto, come farli divenir tre? Ma i due *mutuanti,* dicono i motivi, esprimono le specie, nelle quali fu fatto l'impresto. Il sig. P.... C.... che dette il denaro dovea indicare questi due mutuanti, da' quali egli, e non il sig. G*** lo avea ottenuto; e sebbene dicesse quali furono quelli del 1816, non dice, nè gli gli fu domandato dal Fisco, quali fossero quelli del 1820 o del 1821, o se si vuol deferire a quanto il testimone disse nel suo primo esame, la indicazione de' mutuanti non altera il numero de' due impresti. È dunque vano il tener dietro a quel che dissero i mutuanti, i quali potrebbero aver fatti i mille impresti al sig. P.... C.... e non proverebbero di fronte a ciò che questi dice de' due impresti soli. Uno di questi mutuanti, il sig. L.... F...., parla di due impresti fatti al sig. P.... C.... suo suocero, uno de' quali nel 1821, senza indicar la precisa epoca, e solo dicendo avergli manifestato il suocero averne bisogno per un amico, e per pochi giorni. L'altro mutuante, il sig. P.... C...., dice aver fatto un impresto al sig. P.... C.... di francesconi trecento nell'estate del 1821 senza indicare

l'epoca, essendogli stato detto che cercava denaro per una persona, e niente più. Il sig. D.... T.... altro testimone, a cui fanno allusione i motivi, non dette mai denaro. E se egli dice che il sig. P.... C.... gli chiese denaro nel 1820 e nel 1821, ciò non rileva per l'inquisito. Che poi il sig. G.... F.... dica aver saputo, che il sig. P.... C.... prestò all'inquisito fino a francesconi duemila, e si valse per questo d'un deposito che egli aveva, è questa una voce vaga, e smentita dal sig. P.... C.... medesimo, ed è un deposto falsissimo quello del medesimo testimone allorchè dice, che l'inquisito prima della verificazione della cassa del 1821 lo richiese di anticipare una somma, perchè sono stati prodotti, ed esistono negli atti i suoi biglietti all'inquisito, ne' quali replicatamente gli fece richieste di comporto, e di dilazione di versamenti alla cassa. I biglietti del sig. G.... F.... al sig. G*** non erano testimonj a difesa sicchè il Giudice potesse crederli subornati come la ex religiosa D.... G.... Essi erano documenti irrefragabili comprovanti il vero stato delle relazioni tra il sig. G*** e il sig. G.... F.... in proposito di versamenti. Perchè il Giudice non ne fece parola?

È questo il modo critico, discreto, ingenuo, con cui i motivi stabiliscono la certezza d'un terzo impresto domandato dall'inquisito per una terza verificazione di cassa; ed è ancor più critico, più discreto, ed ingenuo il modo, con cui i motivi ci dicono, che il terzo impresto rimase per la parte dell'inquisito senza discarico. Come poteva egli dar discarico di tre impresti, quando nel sistema delle risultanze, in quello delle contestazioni, e in quello del vero gl'impresti furono due? Ciò mostra sempre più, che i motivi si reggono sulla *informata coscienza,* e non sugli atti.

Ma il progressivo andamento di questi impresti nella ipotesi de' motivi non è men critico. Se il vuoto di lire italiane 60,000. fu in quella ipotesi fatto progressivamente dal 1814 al 1821, questo vuoto doveva esser minore in quella, e maggiore in quest'epoca; quindi minori le somme per ripianarlo allora, e maggiori in progresso. La cosa va totalmente a rovescio. Nel 1816 l'impresto fu di francesconi milleseicento, nel 1821 di francesconi settecento; e se si dovesse ammettere sull'asserzione del Fisco, smentita da'suoi medesimi testimonj, l'im-

presto del 1820, questo sarebbe stato eguale, vale a dir nella somma di francesconi settecento.

Or come contro le stesse sue prove si lusinga il Fisco di stabilire l'aumento progressivo del vuoto di cassa, fino al 1821? Ecco i ragionamenti, che i motivi propongono.

Sta in processo, che i due verificatori di cassa erano due debitori di versamenti l'uno per il figlio, l'altro per il fratello: che essi non fecero mai spontanei questa verificazione: che la fecero in modo, che la somma esistente potea numerarsi due volte. — Chi assistesse alla verificazione di cassa lo vedremo frappoco. Se il vuoto fosse stato prodotto dal debito del figlio, e del fratello de' due verificatori, morto l'uno, il cassiere non sarebbe stato sì buono da non chiamare il figlio a ripianare il vuoto del padre, ed essendo in vita il secondo non sarebbe stato sì buono il Fisco da non lo processar come complice, e il Fisco senzachè alcuno glielo chiedesse lo adoprò come testimone fiscale fin dal primo nascere del processo. Spetta a questa irreprensibile, e specchiata persona a querelarsi del torto enorme, che gli fanno i motivi. Che la verificazione di cassa si facesse come i motivi suppongono, è veramente un *supposto* senza prova, senz'appoggio, senza adminicolo e contro le stesse risultanze degli atti, come meglio vedremo a suo luogo.

Sta in processo, che l'uno de' due verificatori chiese nel dicembre 1821 a un affittuario, che versava, un'anticipazione allegando le strettezze della cassa. — (No: la mancanza di argento). Il sig. F.... T...., che fa questo racconto: che dice, che S. E. il sig. Ministro Camerale gli ha fatto spesso delle premure perchè paghi non già avanti scadenza, ma perchè fosse puntuale, giustifica pienamente il sig. G.... C...., in bocca del quale si pone la richiesta d'anticipazione, e la strettezza della cassa. Ognun vede, che questo pagatore per sua confessione avea bisogno di sprone. Qual meraviglia, che il sig. G.... C.... per meglio spronarlo fingesse le ristrettezze di cassa? Ma che ha che fare il sig. G*** in tutto questo discorso? E non è forse altronde provato negli atti, che le forti spese del nuovo censimento, e di pubblica Sovrana munificenza tenevano in angustia S. E il Camerale Ministro, e lo rendevano ansioso sulle frequenti emissioni, che aveva la

cassa? Queste cose non sono asserite nè dall'inquisito, nè dai suoi aderenti. Esse sono attestate da testimonj qualificati, e rispettati dal Fisco.

Sta in processo, che quel medesimo ufficiale di computisteria ritardava i mandati di pagamento per le spese del nuóvo censimento. Ogni mandato ascendeva a lire italiane cinquemila. Qual era il ritardo? Di cinque, o sei, o sette giorni, e l'importar de' mandati pagati dal 15 luglio 1821 al gennajo 1822 ascendeva a lire italiane 50309. 67. Un testimone poi dice, e i motivi l'omettono, che questi ritardi avvenivano anco ne' primi tempi. Fatto è, che S. E. il Ministro Camerale era in gran perplessità per le grandi spese del censimento, come sopra avvertimmo. L'indizio dunque va in fumo 1.° perchè il ritardo di fronte alle somme, e alla lor frequenza è cosa da nulla; 2.° perchè avvenne sempre, e non quando i motivi suppongono; 3.° perchè la ragione avea più alte radici che non la connivenza dell'ufficiale di computisteria.

Dopo tutti questi *sta in processo,* niuno de' quali ha base negli atti per reggersi, si stabilisce la conseguenza, che siccome in cassa, a norma della scrittura, esister doveva la somma di lire italiane 60,000., è di tutta necessità concludere, che il vero vuoto nel 1821 a quella somma ascendeva, la quale importante, e decisiva conseguenza quanto critica e legittima sia ciascun lo vede.

Soggiungono però in questa, e sì ben provata posizione di vuoto di cassa i motivi, che *questo sistema di occultazioni* (presupposte, e neppure indiziate fin qui) non potea trarsi più innanzi 1.° perchè le spese di utilità pubblica esaurivano di giorno in giorno il tesoro (riflessione inutile se il vuoto fosse provato, e più inutile per provarlo); 2.° perchè era morto l'ufficiale, che avea contribuito a nascondere il vuoto (come si è voluto sempre gratuitamente credere, e come non è stato nè provato nè adminicolato giammai); 3.° perchè il nuovo direttore di computisteria fece intendere, che si voleva un nuovo metodo di scrittura, e fece *travedere* al cassiere, che sarebbe stato soggetto a verificazioni di cassa; (ci è stato risposto nella difesa *a pag.* 372).

V. *Differenza tra la somma denunziata come rubata, e la vera.*

(36) *Dal* §. 81. *al* §. 86. Sopraggiunge qui il quinto *gravissimo* indizio, nascente dalla differenza della somma asserita rubata, e la vera somma esistente in cassa; e credono i motivi aver data trionfante replica alla difesa su questo punto osservando, che la conferma fatta dal cassiere della sua prima denunzia nel suo primo costituto del dì 16 febbrajo 1822, e la correzion della somma stabiliscono..... che? il falso calcolo fatto da lui *nel disporsi alla farsa*.

O prerogative dell'umano criterio, e voi prerogative della equità, sia ella un sentimento, o sia ella un principio, ove siete, ed è egli ancor lecito d'invocarvi? Criterio, tu insegnavi una volta, che ciò, che può ricevere due interpetrazioni contrarie in un tempo, non può stabilirne veruna. Equità, tu suggerivi come sentimento al cuore dell'uomo, e ispiravi come principio allo intelletto di lui, che non è dato di revocare a reità, o indizio di reità una circostanza qualunque finchè ella è discretamente conciliabile colle non colpevoli qualità della umana natura. Se il contante esistente in cassa dalla verificazione del 19 giugno 1821 alla sera del 25 gennajo 1822 potesse riguardarsi come dato fisso qual sarebbe un deposito di *specie*, l'errore nella denunzia sarebbe stato una goffaggine, e non un indizio. Se il contante esistente in cassa, atteso il giornaliero movimento degl'incassi e de' pagamenti, che appunto perchè non si stampano nella memoria dell'uomo, hanno bisogno della memoria della scrittura, dee riguardarsi come *quantità* liquida risultante dai dati della scrittura, l'errore della denunzia non può essere indizio, appunto perchè se la denunzia non era erronea, questa circostanza avrebbe potuto, e dovuto anch'essa formare indizio: onde la circostanza medesima, vale a dire il voro stato di cassa, poteva far nascere duo interpetrazioni che, sebbene l'una in opposizione dell'altra, sarebbero sempre state al cassiere pregiudiciali. Se il cassiere denunziava la vera somma, siccome ciò far non poteva se non che o avendo contato nella sera del 25 gennajo e prima, o dopo il versa-

mento del magazziniere l'effettivo della sua cassa, o avendo la memoria precisa del risultato numerico de' pagamenti e delle riscossioni dal 19 giugno 1821 al 25 gennajo 1822, ognuno intende che, l'una cosa e l'altra essendo di una inverisimiglianza somma, nasceva contro di lui dalla aritmetica precisione della denunzia l'indizio della falsità del furto e dell'aggressione, dovendosi credere, che egli nella sola preordinazione di questa falsità fosse stato, senza bisogno alcuno, eccetto quello della falsità stessa, cauto o di contar l'effettivo, o di fare i sommati delle scritture, nel qual sistema quelle scritture doveano ritrovarsi in un perfetto stato di regolarità, lo che non avvenne. È dunque il vero stato di cassa relativamente o alla retta, o alla erronea denunzia una circostanza equivoca, la quale per regola critica non può per questo fornire un indizio. *Text. in L. eum qui ædes* 23. *dig. de usucap.* MANS. *vol.* 1. *cons.* 47. *n.°* 18. CYRIAC. *controv.* 122. *num.* 37. 38. POLIT. *De fideicomm. diss.* 1. *n.°* 67. *Rot. Florentin. int. recoll. in Thesaur. Ombros. vol.* 2. *dec.* 34. *n.°* 25., e nella *Florentin. fideicomm. de Machiavellis dell'* 11 *settembre* 1785 *avanti Maggi relat. pag.* 49. « Giacchè non prova mai nè « provar può l'affermativa quella circostanza, che procede « ancora nella negativa, como co' filosofi concordando i forensi « stabiliscono ec. »

La difesa avvertì già, esser più verisimile assai, che il cassiere nella ipotesi della verità dell'aggressione dovesse errare nella denunzia, come sarebbe stato più verisimile nel sistema della falsità ch'egli avesse preso le sue misure in modo da non incorrere in quell'errore.

La equità non tiene un diverso linguaggio. Essa dice, e più altamente il ripeterà quando si tratti dello stato patrimoniale, che un uomo, il quale dal 25 gennajo al 16 febbrajo, giorno del suo arresto, non avea più visto foglio alcuno relativo alla sua gestione: cho ristretto in carcere segreta non avea immaginabile mezzo di formare uno stato di cassa, non potea in una gestione, il di cui incasso, e le di cui spese eccedevano la mensual somma di lire italiane 80,000., colpire il vero stato delle cose in modo da non errare nel semicerchio *di oscillazione,* per servirci della filosofica frase de' motivi, dalle lire 61092. 27. (notisi il rotto) allo lire 66004., o alle li-

re 64854., ancorchè si voglia condonare ai motivi la imperdonabile anfibologia, con cui essi ora parlano dello stato di cassa secondo i calcoli della computisteria, ed ora secondo quelli dell'inquisito, non essendovi, come ognun vede, illazion proponibile tra quelli e questi, mentre quelli riducevano tutte le operazioni anco in carta a contanti, e questi non poteva prender di mira che *l'effettivo,* tolta la quale anfibologia, se in cassa non potevano esservi che lire 56387., lo sbaglio del cassiere si sarebbe verificato in lire 3363. (*Ved. la difesa a pag.* 373): e per giungere a quest'ultimo stato definitivo per la parte della computisteria non ci vollero meno di mesi sei di computi: di qualunque peso pur siano le officiose ragioni, che i motivi adducono per proteggere i diversi stati di cassa, che l'uffizio della computisteria ripose negli atti.

Ma la computisteria con tutte le sue carte, con tutti i suoi agi aveva diritto di variare sullo stato di cassa. Non lo aveva l'inquisito senza carte, e in segreta. L'inquisito, a senso dell'acuta critica de' motivi, sebbene avesse avuto giorni, mesi, ed anni di tempo per saper lo stato di cassa, nella sera del 25 gennajo errò per il falso calcolo fatto da lui mentre si *disponeva alla farsa!* Può ben qui dire l'inquisito, come il Redentor sulla croce: *Pater, ignosce illis....*

VI. *Denunzia d'oro in somma maggiore.*

(37) §. 87. *pag.* 84. Sia perchè questo indizio va soggetto alla pregiudiciale questione della prova provata nascente dall'atto autentico del 19 giugno 1821: sia perchè prende esso la propria esistenza dai conteggi e dai calcoli, ai quali il Giudice contro tutte le regole de' pubblici, e de' privati giudizj ha creduto solo, e di proprio moto potersi accingere, onde questa questione egualmente pregiudiciale si connette coll' altra de' conteggi e de' calcoli sullo stato patrimoniale dell' inquisito, crediamo opportuno di discutere questo indizio dopo la pregiudicial questione dell'atto autentico, e quindi poichè una volta dal suo luogo fu tratto, connetterlo coll'altro delle pretese spese *ultra vires,* con cui egli ha comune l'altra pregiudiciale questione de' calcoli.

Quest'ordine è comandato dalla natura delle cose, che for-

mano il disputabile della causa; e se il Giudice ha creduto più opportuno al suo scopo di vagar liberamente nell'elemento de' calcoli, per preparare colla nebbia d'indefinite, ed indefinibili cose l'animo del lettore a vedere men chiaramente nella luce dell'atto autentico del 19 giugno 1821, questo metodo, ottimo alle vedute del Fisco, non ci è paruto egualmente buono alle vedute della giustizia e del vero.

VII. *Falsa presupposizione dell'oro, necessaria alla simulazione.*

(38) *Dal* §. 96. *al* 101. Comparisce qui il settimo indizio, che si desume da una supposta preordinazione del cassiere a fingere, che le specie d'oro preponderassero a quelle di argento, e comparisce arricchito da quanto l'ingegno fiscale ha potuto cumulare di più sottile per distruggere la pubblica fede del documento autentico di verificazione di cassa del 19 giugno 1821.

Questo è un indizio, se piace al cielo, fatto nascere dalla difesa. Le contestazioni non richiamarono mai l'inquisito a purgare il sospetto, che le verificazioni di cassa fossero apparenti, e non vere. Nel numero degli articoli inquisizionali questo non ci si trova, e solo nel sesto si accenna il sospetto sull'oro verificato nel 19 giugno 1821.

Ora questo sospetto perfuntoriamente accennato all'occasione d'un altro articolo inquisizionale, ne forma uno da sè. La difesa, la quale dette occasione a questo franco e leale procedere, è nell'obbligo di esaminarne la competenza.

I motivi dovettero bene apprendere quale insuperabile ostacolo presentasse al sospetto d'un peculato, che si voleva avere avuto il suo principio fino dall'anno 1814, un atto autentico, in ordine al quale restava in cassa verificata la materiale esistenza tra specie d'oro e di argento della somma cospicua di lire italiane 79294. 49. sei soli mesi prima dello scoperto suo vuoto: onde non fu per essi risparmiato artifizio, all'effetto di distruggere la credibilità di quell'atto.

Tutto poteva perdonarsi alla intima convinzione della reità dell'inquisito, tranne però il rimprovero, che alla difesa fanno i motivi, di aver menato alto rumore sulla santità come sulla invulnerabilità di quel documento.

Se gli atti autentici più non contano, certamente non vi è più nè privata nè pubblica fede nel mondo; e se i Giudici non che all'istanza della parte avente interesse anco di proprio moto, e di uffizio mostrano calpestare la fede pubblica, di cui sono esso i primi vindici e i primi custodi, vano è ogni studio di giurisprudenza e di legge, e il giudice, che in questo materie più osi, sarà certamente il più dotto di tutti.

Ma ogni tentativo dee procedere ne' giudicati colla scorta delle massime di ragione, e con quella della critica sana dei fatti. Vediamo come riuscì ai motivi di distruggere la credibilità dell'atto autentico del 19 giugno 1821 tenendosi sulla linea di questi principj.

I motivi *in ragione* premettono (§. 97.) che o si tratta d'impugnare il fatto, di cui il pubblico istrumento fa fede, e in questo caso i testimonj non possono essere interrogati a distruggerlo: o si tratta di provarne la *qualità*, e la prova per testimonj è ammissibile. MASCARD. *De probat. concl.* 913. *n.*° 3.

Ma i motivi citando il Mascardo hanno fatto poco cammino nell'arduo assunto loro, sia perchè il Mascardo non è per intero citato come doveasi, sia perchè la esemplificazione, che quell'autore dà della sua teoria conciliatoria delle contrarie opinioni, è sola capace a spiegarla, e renderla più concreta. In fatti il Mascardo al luogo citato soggiunge: « Licet romana curia de rescr. in nov. et exemplum affert in « terminis statuti, quo cavetur, quod contra instrumentum « non admittatur aliqua probatio in contrarium, nisi per aliud « instrumentum, tunc si producatur apocha solutionis manu « creditoris facta, et sit negata, admittitur probatio per te- « stes super hoc, an fuerit scripta manu negantis, cum ista « probatio testium *non veniat principaliter, sed accessorie* « super hac qualitate », lo che spiega che i testimonj strumentali possono bene essere interrogati sopra una *qualità* meramente accidentale, e accessoria del fatto, di cui il pubblico istrumento fa fede, ma non già sopra una qualità, che alteri sostanzialmente il fatto, e il distrugga sostituendovi un fatto diverso. E così fu ricevuta in pratica la teoria, come dimostreremo frappoco.

I motivi, premessa questa massima di ragione, passano a

spiegare qual sia la qualità, che nel concreto del caso può essere dai testimonj istrumentali provata, e questa qualità a senso loro consiste nello *solennità*, e nel *modo*: di guisa che la *qualità*, di cui la teoria ammette la prova sotto la penna dei motivi, non solo si converte in ben altro che qualità, ma diviene madre feconda di nuove cose interessanti la sostanza dell'atto.

Alle solennità riferiscono i motivi due cose. 1.° La interessenza del Ministro Camerale alla verificazione di cassa del 19 giugno 1821, che essi ammettono non per l'effetto di assistere alla contazione del numerario, ma per compellere i computisti, i quali doveano per obbligo di loro uffizio far questa verificazione. 2.° La interessenza all'atto del defunto primo computista sig. G.... C...., e del vivente sig. A.... B....

Al modo riferiscono i motivi il meccanismo adibito per la contazione del numerario.

Osserviamo quanto alle solennità, che esse non hanno nulla che fare colla teoria della qualità del fatto, di cui il pubblico istrumento fa fede, mentre è notorio, che se un atto autentico manca nella sua forma esteriore, egli è nullo, ed è inutile di dissertare sull'esame de' testimonj istrumentali per provarne la qualità.

Ma come S. E. il Ministro Camerale era nel 19 giugno 1821 nelle stanze di uffizio del tesoriere per compellere a verificare anzichè per verificare? Udiamo il processo verbale. « Noi « Pietro Conte Ceccopieri ministro della regia ducal Camera, « assistiti dal Notaro Cancelliere, e Segretario sig. Rocco Vac- « cà, dal ragionato sig. Girolamo Chelli, e dall'uffiziale sig. « Antonio Bergamini, ci siamo trasferiti in questa mattina « alle ore nove nell'uffizio della reale tesoreria, e quivi giunti « abbiamo notificato al cassiere camerale sig. Michele G***, « quale ritrovavasi nella prima stanza di detto uffizio, che « volevasi fare il riscontro del denaro esistente nella cassa « da lui amministrata, al che essendosi egli prontamente pre- « stato siamo stati perciò da lui introdotti, ec. ». E che rileva a distruggere questo fatto il dispaccio di S. E. al tesoriere datato del 25 marzo 1816, che i motivi citano, e che noi abbiam visto semplicemente allegato in processo, con cui gli possa essere stato detto, che i due computisti verifiche-

rebbero la real cassa ducale? Prova dunque questo dispaccio, che la verificazione non si dovesse fare dal rappresentante solo, e legittimo della Sovrana negli affari di finanza S. E. il Camerale Ministro, come prescrive l'editto reale del 7 dicembre 1815 *art.* 45? « Sono di attribuzione del Governatore gli « affari esteri, e di stato, la polizia generale, la direzione « delle milizie e delle poste, l'instruzione pubblica, gli affari « ecclesiastici per quanto dipendono dalla potestà secolare, e « la superiore direzione d'ogni interna amministrazione. Si « eccettuano gli affari della nostra ducal camera, che sono « di competenza del Ministero camerale da noi direttamente « dipendente ». Un ordine del Ministro, cui piace di conferire ad altri il pensiero della verificazione, è forse una interdizione, ch'egli a se stesso ne ingiunge, o una deroga assoluta a quanto i cenni del Sovrano prescrivono? Noi imploriamo la tolleranza del Giudice a queste nostre giuste objezioni, come imploriamo quella d'ogni sensato lettore ai ragionamenti, che le resero necessarie.

Osserviamo quanto *al modo,* vale a dire alla contazione, che nel processo verbale di verificazione del 19 giugno 1821 la cosa non può con maggior precisione essere determinata. « Il quale cassone, che si è trovato chiuso nelle respettive « due parti con chiavi, essendo stato aperto, *si è dato princi-* « *pio alla contazione del denaro, ivi esistente, tanto in oro,* « *che in argento,* ed in moneta erosa, e custodito nei respet- « tivi sacchetti in ciascheduna specie, *il quale denaro si è ri-* « *trovato esistere nella specie, e numerario che si descrive:* 137 « doppie d'oro di Genova a lire 80. 60., lire 11042. 20. — « 800 napoleoni d'oro da lire 40., lire 32000. — 496 napo- « leoni d'oro da lire 20., lire 9920. — In diverse specie di « monete d'oro, lire 6320. 50. — 1530. francesconi a lire 5. 60., « lire 8568. — 800 napoleoni d'argento da lire 5., lire 4000. — « 385 scudi di Lucca a lire 5. 60., lire 2156. — 45 pezze di « Spagna colonnarie a lire 5., lire 225. — 16 scudi d'argento « di Genova a lire 6., lire 96. — franchi, e mezzi franchi « spezzati lire 2560. — monete diverse erose lire 2406. 79. — « Totale lire 79294. 49. »

Il modo sotto sembianza di *qualità* provabile, secondo il Mascardo, per mezzo de' testimonj sarebbe, che con un *solo sac-*

chetto, il quale andava, e tornava, si facesse la numerazione fino a lire 79294. 49., di guisa che la prova della qualità distruggerebbe il fatto, di cui il processo verbale fa fede, vale a dire « la contazione del denaro in effettivo esistente tanto « in oro che argento, e moneta erosa », e distruggerebbe l'altro fatto del risultato della contazione di numero 137 doppie, 800 napoleoni, ec. ec.

Con buona grazia de' motivi noi stentiamo a credere, che il Tribunale di prima istanza di Massa (§. 96.) in cause civili, e il Tribunale di appello abbiano mai data alla teoria del Mascardo questa mostruosa estensione; e se data mai glie l'avessero, osserveremo, 1.° Che que' giudicati in cause civili non rileverebbero in causa penale per l'argomento sulle tracce non equivoche di Antonio Matheo allegato dalla difesa a *pag.* 442, *not.* 190. 2.° Che quella mostruosa estensione annullativa del sostanzial del contratto è stata sempre con orrore rigettata dai Dottori e dai Tribunali anco nei men duri termini della privata scritta con tre testimonj, equiparata al pubblico documento. Spada *cons.* 9. *n.*° 2. Palma *alleg.* 65. *n.*° 50. *Rub. de testam. cap.* 41. *n.*° 359. Gratian. *Discept. forens. cap.* 878. *n.*° 3. *et seq. Rot. Roman. cor. Buratt. dec.* 483. *n.*° 6. *in Recent. dec.* 538. *n.*° 26. *part.* 18. *in Nuperr. dec.* 112. *n.*° 6. *tom.* 3. *per Torr. De majorat. dec.* 47. *n.*° 15. *et seq.*, e nella *Romana sponsalium* 27 *jan.* 1758 §. 10. *cor. Ratto, et in Spoletana restitutionis fructuum, et refectionis damnorum super liquidatione in specie* 27 *april.* 1758 §. 4. *cor. Parracciano. Rot. Roman. dec.* 19. *de text. in nov. et cor. Otthobon. dec.* 58. *n.*° 38. e fra le *Recent. dec.* 345. *n.*° 10. *part.* 13., e la *Rot. Florentina nella Florentin. cessionis haubergii quoad prætensum errorem de'* 14 *settembre* 1798 *avanti Brichieri Colombi relatore, Cercignani e Maggi, pag.* 8. « Possono, è vero, detti testimonj attestare « di circostanze non rilevate nell'istrumento di convenzione « stipulato per scritta privata, e questa loro deposizione non « essendo contraria alla precedente, ed essendo provata nelle « debite forme, può, e deve attendersi per ciò che distin- « guendo l'un caso dall'altro fermano *Spada ec.*; ma tale « non era quella che fecero detti testimonj, perchè diretta- « mente si opponeva alle somme fissate nell'apoca dai con-

« traenti, e questa deposizione, che era direttamente contra-
« ria alla precedente loro deposizione, doveva da noi repu-
« tarsi come estorta maliziosamente a suggestione della par-
« te, e quindi non poteva farsene verun capitale. — Giac-
« chè nel conflitto di diverse deposizioni dei medesimi testi-
« monj, fra loro affatto contrarie, la regola è, che si deve
« attendere la prima, rigettata la seconda, come ad una vo-
« ce ferma la *Rot. Roman. etc.* — Tanto più che la prima
« deposizione aveva la sua verificazione nel contesto della
« scritta a cui si firmarono, e la seconda non aveva verun
« riscontro certo e sicuro, che ne dimostrasse la sua sussi-
« stenza; onde noi, in vista di questi legali riflessi, non po-
« tevamo fare a meno di attendere la prima deposizione, ri-
« gettata la seconda, che non era appoggiata a verun atto
« sussistente, e vero. — Nè in distruzione di ciò valse il di-
« re, che i testimonj non abbadassero seriamente alle som-
« me, che erano state fissate nell'apoca, e che quindi potes-
« sero correggere il contenuto della scritta da loro firmata;
« poichè in un atto così serio, qual è quello di assistere alla
« stipulazione di una scritta privata, non era mai presumibi-
« le, che assistessero alla medesima colla semplice presenza,
« senz'avvertire a quello, che le parti avevano convenuto
« nella scritta; e quando le parti istesse alla chiara lettura
« della medesima non reclamarono, nè corressero le partite
« in essa descritte, dovevamo credere che il contenuto nel-
« l'apoca fosse il vero e reale concordato dalle parti; circo-
« stanza, che viepiù ci confermava, che dovesse attendersi
« l'apoca, soscritta dalle parti, e dagl'istessi testimonj, e non
« la loro posteriore deposizione, che poteva essere fatta a
« suggestione, ed insinuazione della parte reclamante ».

Nè qui finiscono gli assurdi, ne' quali per sostenere il non motivato, ed irragionevol sospetto *del sacchetto unico* denunziato da un ragguaglio di polizia, senza indicazione di testimonj e di prove, i motivi s'illaqueano.

Si potrebbe ai motivi concedere la mostruosa estensione della mutilata teoria del Mascardo. Ma dove, colla scorta di questa teoria, i motivi conducono? Niuno lo crederebbe: al precipizio del Fisco.

Sembrerebbe dalla premessa della teoria, che i testimonj

e il notaro avessero nel loro deposto sulla verificazione di cassa del 19 giugno 1821, e sul contenuto dell'istrumento autentico di quel giorno remosso, come dicono i nostri, *il senso dall'atto* ed esclusa la effettiva numerazione. Al contrario, uno de' testimonj superstiti, poichè l'altro è defunto, e il notaro depongono della numerazione delle specie, delle loro diverse qualità, del luogo, e del modo, con cui fu fatta.

Lo crederebbe chi ha fior di senno? I motivi incominciano a eccezionare il notaro come *decrepito,* e il testimone come *complice,* e *prevaricatore:* dimodochè la causa non ha più nè *dritto,* nè *fatto,* che la governi in questo suo delicato e importantissimo punto. Non ha più *dritto* perchè la massima del Mascardo invocata per declinar dalla fede dell'atto autentico, e ammettere quella de' testimonj, rimane poi senza effetto in quanto i testimonj, per credere ai quali fu invocato il Mascardo, s'impugnano. Non vi è più fatto perchè nel sistema de' motivi non vi è nè atto autentico nè testimonj. Se caso simile sia mai avvenuto, lo dirà un nuovo Erodio in una nuova storia de' giudicati.

I motivi dunque non vogliono nè l'atto autentico, sebbene investito della pubblica fede, nè i testimonj sebbene ordinarj, e fiscali. Nel concetto de' motivi il solo uffizio del giudice nella sua purissima nobiltà dee rimanere isolato, e torreggiante tra le rovine dell'atto autentico, e de' testimonj fiscali. E perchè? Ognuno lo intende. Perchè l'uffizio del giudice convertito al solito in *motuproprio* faccia valere l'intimo, sebbene irragionevole e smentito sospetto suo, che con un *solo sacchetto* si fece la verificazione di cassa del 19 giugno 1821.

Si contenti dunque il *motuproprio* del giudice: si resti senza la fede dell'atto autentico e senza quella de' testimonj, e si discuta nel sistema de' motivi il processo.

I. *Il Ministro Camerale era nella prima stanza, e la cassa nella seconda.*

Il processo verbale dà l'accesso di S. E. nella stanza della cassa: dà la vista della cassa con tutti i sacchetti ne' suoi compartimenti diversi: e non esclude che S. E., come la decenza voleva, sedesse nella stanza di residenza del cassiere, e qui portando dalla cassa il denaro se ne facesse la contazio-

ne. Nel sistema de' motivi sembra, che alle *solennità* non sia stato adeguatamente sdempito perchè S. E. non sedè sulla cassa, mentre nella cassa si contava il denaro.

II. *S. E. fidavasi attribuendo ai verificatori la probità, che gli è propria.*

Vedremo, che i verificatori non erano improbi. Ma se S. E. si fosse fidsto, como i motivi gratuitamente suppongono, poichè essi lo suppongono probo non grstuitamente, ma per la verità, e per la giustizia eminentemente probo, non avrebbe egli firmato come fece il processo verbale di verificszione senza aver veduto tutto da sè fuor di equivoco. Il processo verbale porta la di lui firma per antesignana di tutte.

III. *I sacchetti gli portava il cassiere da sè dalla cassa nella prima stanza di uffizio, e contati gli riportava* IN QUELLO STESSO COMPARTIMENTO *onde si toglieva nuovo denaro*. QUESTO È CIÒ, CHE ASSICURA IL NOTARO.

Il notsro assicura diversamente; e se i motivi di un giudicato qualunque non sempre debbono la verità de' *principj*, debbono sempre almeno la verità de' fatti. « Il sig. cassiere « prendeva quanto denaro poteva, lo portava in questa stanza, « si contava, si registrava dal sig. Chelli. Ciò fatto si rimet- « teva nei sacchetti, o cartocci, e si riportava di là. Quindi si « pigliava di là il danaro non contato, si faceva questa stessa « operazione, e si riportava nella cassa, e così di seguito, « finchè non fu finita la verificazione. — Si rimetteva in « quell'istesso luogo ove era stato levato prima di contar- « lo. — Appena il sig. cassiere depositava nella cassa il sac- « chetto, ed il rotolo contato, ne prendeva un altro non con- « tato, e lo portava di quà. — *Il denaro contato lo metteva* « DA UNA PARTE, *e il non contato* DA UN'ALTRA, ma sempre « nella medesima apertura di cassa ».

Nè gioverebbe a un difensor de' motivi il dire, che la parola *compartimento* fu spesa qui come indicante uno de' ripiani della cassa. Quando i motivi vogliono insinuare il sospetto del sacchetto unico, e citano il notaro, debbono dire ciò che il notaro dice, vale a dire, che i sacchetti contati si ponevano nella stessa cassa bensì, ma in un luogo della cassa diverso da quello, in cui esistevano i non contati sacchetti.

IV. *I due testimonj erano interessati a nascondere il vuoto perchè debitori alla cassa l'uno pel figlio, l'altro pel fratello.*

Abbiamo già parlato di queste ardite obiezioni a un defunto, che non può difendersi, e a un vivente che si difenderà a suo tempo. Ma buon Dio! come è egli possibile concepire, che que' due testimonj per nascondere (qualor sussistesse) un piccolo debito potessero prestarsi a una falsità, che per le teorie fiscali in questa causa gli mandava alla forca? E dove? Sotto gli occhi del Cancelliere, e del Camerale Ministro. E come? Facendo passare francesconi 700. per lire italiane 60000.

Si noti però il modo, con cui si bersagliano que' due testimonj. Il defunto era debitore pel figlio, e si cita una lettera perquisita al cassiere datata del 22 gennajo 1822, della qual lettera il sig. G*** dette nell'atto, che gli fu presentata, lungo, pieno, circostanziato discarico, contro il quale il Fisco non ha saputo che dire, e questo stesso defunto *sapeva per certo il vuoto*, e abbiamo veduto già come (*pag.* 98). Il vivente era pur debitore per il fratello. Lo voleva bensì il Fisco, e forzò nel defensivo le cose fino al segno di ordinare, pendente l'esame di questo testimone, una perquisizione a suo danno, essendogli piaciuta la usanza di cercare le armi in casa dei rei, ma il debito fu inelidibilmente provato saldato, ed estinto.

V. *Ma il computista peculatore....*

Dov'è il computista peculatore? Ov'è il processo che lo querela, e dove la sentenza, che lo condanna? Chi meraviglierà dunque, che con questi metodi il sig. G*** sia stato come peculator condannato?

Dopo di che è tempo perduto il diffondersi nel conciliare le pretese dissonanze tra ciò che dice sulla contazione il cassiere, e il computista peculatore, nè giova ribattere il tema degl' impresti già esaurito a suo luogo, e che i motivi molto inopportunamente ripropongono qui a niun altro oggetto per certo, che quello di mostrare l'impotente desiderio di distruggere la fede dell'autentico atto del 19 giugno 1821.

Alla prova della esistenza del tesoro nella consueta sua forza in quel giorno aggiungeva la difesa il deposto non ricercato del testimone fiscale sig. G... F..., il quale nel suo esame del 5 febbrajo, anteriore di giorni undici all'arresto del sig. G***, attestò avere a caso veduto il danaro, che il cassiere avea preparato per la verificazione di quel giorno medesimo.

I motivi suppongono che l'oro, di cui parla il testimone, sia quello che l'inquisito avesse preso in presto per quella circostanza, e l'ardimento di questa proposta ha di che eccitare la nostra sorpresa perchè omettendo quanto fu detto sull'impresto del 1821, ed aggiungendo che i testimonj lo referiscono alla *estate* di quell' anno, mentre la verificazione accadde in primavera, l'oro di quell'impresto, che sarebbe stato in tutto francesconi settecento, si sarebbe verificato nella metà al più di francesconi trecento, essendo stato tutto il resto in argento, e il sig. G.... F.... parla di *mucchj d'oro* veduti da lui.

Così andando le cose, è certamente mestiere inutile quello di difendere gl'inquisiti, e più inutile il confutare le conseguenze, che dopo tali premesse stabiliscono i motivi nel loro §. 100. per concludere, che l'oro non esisteva: e molto più inutile diverrebbe ingolfarsi ne' calcoli diretti a provare che non esisteva in cassa quell'oro, della di cui esistenza attestano un autentico atto, e un testimone fiscale di vista.

Ma non è inutile il soffermarsi sulla origine, sui progressi, e sul definitivo stabilimento di questo *presupposto* della insussistenza delle autentiche verificazioni di cassa, e del *sacchetto unico,* con cui il Giudice ha prima insinuato, indi apertamente asserito, che quelle verificazioni si effettuassero. Non è inutile questa ispezione poichè essa è il filo salutare, con cui si può con sicurezza percorrere il laberinto di questa causa, e uccidere il mostro, che vi si asconde.

Chi disse al Giudice, che le verificazioni di cassa erano apparenti e non vere, e che l'apparenza al sacchetto unico si appoggiava? Come osservammo, un ragguaglio dell'agente di polizia giudiciaria. Chi disse a quell'agente quel che egli diceva al giudice? Non si sa, perchè quel ragguaglio non cita nè testimonj nè fatti. Chi autorizzò il Giudice ad accogliere questo ragguaglio, senza indicazione di testimonj, e senza indicazione di fatti? Il suo *motuproprio,* il suo uffizio non già, perchè l'uffizio del giudice, che si muove ad inquirere, ciò che gli è indicato, e non ciò che egli pensa deve *cercare,* e nel ragguaglio non vi erano indicati nè testimonj da sentire, nè fatti da verificare. Cremani *De jure criminali lib. 3. cap. 25.* §. 1. « Caveat tamen judex, ne alios testes in jus vocet, quam « quos vel accusator, vel reus produxerit, vel alius testis no-

« minaverit, non quos ipsi judici videbitur, cujus privata scien-
« tia in judiciis publicis nullum fere locum sibi unquam vin-
« dicare potest ». Poichè dunque il ragguaglio nulla diceva, poichè il Giudice non d'uffizio ma di solo motuproprio, senza testimonj e senza fatti presupponeva apparenti le verificazioni di cassa, e spingendo gli atti nel senso di questo presupposto cercava non di verificare un deposto che venisse annunziato, nè un fatto che venisse indicato, il presupposto non veniva dagli atti, nel qual solo caso poteva aver carattere di legittimità, ma veniva da lui non come giudice ma come uomo, e come uomo egli stabiliva o la imbecillità, o la complicità del Camerale Ministro, o la imbecillità, o la complicità del Notaro Cancelliere, o la complicità de' due Computisti verificatori. E che il presupposto fosse dell' uomo lo mostra la titubanza, con cui esso fu in principio accennato, essendosi detto nella contestazione degli indizj, che vi era luogo anco a sospettare, che l'oro non esistesse in cassa verificato, ed essendosi poi con tutta franchezza asserito ne' motivi, che false fossero le verificazioni di cassa.

Ecco in realtà la teoria del Mascardo sulla prova della *qualità*, e la leale ed illustre cuna ov'ella gettò i primi vagiti. Bisogna credere, che l'uomo nel Giudice fosse ben sicuro del proprio fatto, per avventurare a danno d'illustri persone, a danno della pubblica fede, a danno del vero provato negli atti una inquisizione di questa fatta!

VIII. *Preordinazioni locali al furto d' incogniti.*

(39) *Dal* §. 102. *al* 105. Parlò di codesto preteso indizio la difesa da *pag.* 378 *a* 400. I motivi però come non combattuto lo ritengono; e siccome nel loro sistema il processo dee provar tutto, mentre tutto smentisce, si cercano a questo ottavo articolo inquisizionale nuovi appoggi nelle risultanze degli atti. Questi nuovi appoggi desumonsi dal *tempo*, dal *modo*, in cui il cassiere si trattenne nella sua stanza di uffizio dopo il versamento fatto dal sig. G...., e dal *modo* inoltre, con cui fu narrato essere stato il furto commesso.

Tempo. I motivi voglion supporre che corressero tre quarti d'ora dalla partenza del magazziniere all'aggressione.

Certamente questo spazio di tempo sarebbe stato soverchio alla separaziono delle specie riscosse. Ma gli atti non dicon così.

Quando si ricerca con imparzialità il voro non si prende in parola un inquisito settuagenario sopra un *mi pare*, specialmento in materia di tempo; ma si analizzano pazientemente le risultanze degli atti, e colla stessa imparzialità si conciliano.

Il sig. Grossi, che dovea fare il versamento, incontrò fuor del palazzo il sig. G*** alle ventiquattro e mezza circa, valo a diro a ore sei vicine. Il sig. G*** dovè andaro a casa, assai dal palazzo distante, a prendor la chiavo della cassa: dovè chiamare il sig. Grossi al caminetto di computisteria: il sig. Grossi dovè andare a prendere il denaro in magazzino: dovè portarlo: dovè contarlo: trattenersi un quarto d'ora, e partiro: o tutte queste cose non si facevan con fretta, o correndo, perchè non ve n'era ragione. L'inquisito dice sembrargli, che l'aggressione avvenisse alle sette suonate di poco. Come può dunque stare, che l'aggressione si facesse dopo tre quarti d'ora dalla partenza del sig. Grossi? Un altro testimone fiscale depone, che partito dalla computisteria, ed essendo in mezzo alla piazza fuor del palazzo sentì suonare lo setto e mezzo, e a quel momento erano di qualche minuto avvenuto le acclamazioni del sig. G***, come gl'impiegati di computisteria nel loro esamo depongono. Non può dunque dirsi, che il sig. G*** mentisse quando detto al principio dell'aggressione l'ora delle sette suonate di poco.

Ma gli atti imparzialmente veduti provano per altra via la cosa medesima. Gl'impiegati di computisteria depongono, che dal momento della partenza del sig. Grossi dal caminetto del loro uffizio chiamato del signor G***, al momento delle di lui acclamazioni tanto tempo trascorse quanto fu necessario al sig. G.... per lavorare al suo tavolino cinque, o sei minuti, tornare al caminetto, cuocere due pugni di castagne, e mondarle. In questo tempo il sig. Grossi dovea essere entrato nel magazzino, aver presi i denari, nel che impiegò due minuti, aver acceduto alla stanza del cassiere, fatta la contaziono, e partito: nel che impiegò quasi un quarto d'ora; o dovea inoltre l'aggressiono essersi consumata. Come dunque poterono

tre quarti d'ora trascorrere dalla partenza del sig. Grossi o l'aggressione?

Si vuole una riprova, che i motivi fanno uso delle risultanze degli atti a loro talento? La Girolmetti dice essere acceduta al palazzo per attinger l'acqua a un'ora di notte circa, di tempo trascorso, come sopra vedemmo. I motivi allora dicevano, che la Girolmetti avea veduto il magazziniere. Dunque in questo sistema il magazziniere sarebbe stato sempre in palazzo verso le sette, e non ne sarebbe partito tre quarti d'ora prima del momento assegnato all'aggressione dall'inquisito.

Contegno del cassiere. Gli si rimprovera 1.° che egli non era di sera nel suo uffizio per proprj affari, 2.° che quando vi era non era solito a tenere aperta la porta della cassa, 3.° che non vi fosse ragione nella sera del 25 gennajo di aprir la stanza della cassa, e la cassa.

Gli atti rispondono a tutto: 1.° L'inquisito ha detto esser solito andare, o stare la sera nelle sue stanze di uffizio « per « pagare de' mandati, per scrivere lettere di uffizio, registrar « mandati, e fare altre cose relative all'uffizio medesimo ». Niuno lo ha smentito. Il guardaportone che poteva chiarir la cosa non ne è interrogato. I computisti però tutte le sere erano nel loro uffizio: perchè non vi poteva essere l'inquisito? Il magazziniere depone d'averlo trovato molte volte di notte col lume. 2.° Un altro testimone fiscale depone del solito del sig. G*** d'esser la sera nelle stanze del proprio uffizio. Il magazziniere depone, che all'occasione dei versamenti nelle sere del venerdì egli ha trovato il cassiere talvolta colla stanza della cassa aperta, talvolta chiusa, e converrebbe riempir delle pagine per riportar qui i deposti de' testimonj fiscali, i quali dicono di aver trovato il cassiere di sera in quella posizione identifica di persona, e di porte delle sue stanze, nella quale egli dice esser l'aggressione avvenuta. Donde dunque i motivi desumono, che il cassiere tenesse chiusa la stanza della cassa? 3.° Il magazziniere avea lasciato all'inquisito *senza ricevuta* (tale era la sua diffamazione) la somma di lire 2500. 15. massesi nelle seguenti specie « In settantasette francesconi effettivi, alcuni « mezzi, e la maggior parte interi; in franchi trecentottan« taquattro, e centesimi settantacinque, parte in pezzi da

« cinque franchi, ed era la maggior quantità, e parte in « franchi, mezzi franchi, ed altri spezzati di franco: in quin-« dici scudi lucchesi, cioè dieci, o undici scudi lucchesi in-« tieri, ed il resto in monete da trenta soldi l'una: e final-« mente in lire nostre novantacinque composte di monete di-« verse, cioè un francescone, dei barbonacci di Lucca, dei « soldi, e parpajole nostre, ed altre piccole monete, che cor-« rono per il paese ». Tanto basta perchè ogni uomo equo e discreto comprenda se affettazione vi sia nel racconto del cassiere allorchè dice, che dovè aprir la cassa, come ognun vede, per riporvi l'argento, e porsi a contare, e separare le altre specie men nobili.

Contegno de' ladri. Tre sacchetti: tre ladri: tre gite: questa ripetizione del numero ternario non piace ai motivi, come ad altri giureconsulti non piacque in computi di natura diversa Ant. Math. *De criminib. lib.* 47. *dig. tit.* 1. *cap.* 3. *n.*° 8. Ma i ladri non furono tre: furono cinque. I tre sacchetti involati pesavano libbre 75, denari 9 e due sesti. Quando si vuol cercare la *verità* e non la *reità,* bisogna, in materia di pesi, riportarsi alle circostanze entro le quali si trova il problema che essi fanno nascere. Un uomo robusto non può trasportar solo tre sacchetti ben chiusi del peso in tutti di libbre 75, denari 9 e due sesti. Si pratica il basto agli asini per moltiplicare i punti della superficie, sulla quale il peso dee gravitare, lo che prova che un peso, il quale agisca sopra un punto poco esteso, è intollerabile. A questo si aggiunga la difficoltà della impugnatura d'uno non che di tre sacchetti. Si rifletta poi, che questi tre sacchetti doveano essere trasportati nelle stanze del magazzino traversando il braccio del cortile, che lo divide dalle stanze della cassa. I calcoli do' ladri sono accortissimi; e questi calcoli, tutti diretti alla sollecitudine per accorciare la operazione, e diminuire i rischi della sorpresa, dovcano aver disposto le cose, come abbiamo narrato a *pag.* 67—68. Che se i ladri avessero agito sul testo della pretensione de' motivi, e un solo avesse voluto prendere i tre sacchetti, trasportarli da sè, o ritenerne due dando il terzo ad un altro, e in questo sistema passar dalla cassa alle stanze del magazzino, il tempo necessario a questo preparativo, e al trasporto sarebbe stato

di gran lunga maggiore di quel che fu, o poteva essere nel diverso sistema de' sacchetti tolti uno alla volta, e passati per mezzo di due portatori intermedj al luogo del nascondiglio. Le scimmie, come narrano i viaggiatori, rubano così al Capo di Buona Speranza, e non è da credere, che i ladri abbiano accortezza minore delle scimmie.

VI. IX. *Differenza dell'oro denunziato, e l'oro veramente esistente. Spese ultra vires.*

(40) *Dal* §. 87 *al* 95, *e dal* §. 106 *al* 125. Questi due indizj si reggono sopra calcoli.

Col dovuto rispetto noi domanderemo al Giudice veneratissimo per qual via, e per qual mezzo egli abbia saputo dare la preferenza ad una piuttosto che all'altra delle due opposte perizie, che esistono in atti, e sull'indizio della differenza dell'oro, e su quello della locupletazione: 1.° quella de' periti adibiti nell'informativo senza saputa dell'inquisito, e senza contestazioni *specifiche* a lui: 2.° quelle del sig. Stefano Raggi, le quali annientavano le fiscali perizie.

Non risulta dai *visis* della sentenza, che egli abbia eletto nè un *terzo* perito, nè un perito *d'uffizio* per istabilire la giuridica credibilità piuttosto dell'una che dell'altra perizia, e solo sappiamo, dicendocelo i motivi (*a pag.* 105), che quanto ai debiti dell'inquisito esiste un sommato di lire 53,202. 6. 6. massesi dietro un prospetto, dice il Giudice, « *da noi fatto* « *eseguire e posto negli atti della presente causa* ». Eseguire? in forza di qual decreto? da chi? con citazione a chi? con saputa di chi? Altronde queste perizie, come dicevamo, sono diametralmente contrarie tra loro: le une concludono l'assunto del Fisco nel duplice oggetto 1.° dell' indizio di falsità nascente dalla pretesa differenza tra l'oro denunziato ed il vero, lo che altronde rifrigge l' altro già combattuto indizio della pretesa differenza sulla somma total della cassa; 2.° dell' altro indizio nascente dalla pretesa locupletazione del patrimonio del cassiere oltre la forza de' suoi cogniti mezzi.

Noi vorremo supporre per un momento, che le operazioni periziali del sig. Raggi siano meno esatte di quelle dei Periti fiscali, (cosa nefanda a dirsi perchè in queste un cooperatore

portò la impudenza fino ad omettere una partita d'oro, che egli medesimo avea versata (*Difesa a pag.* 446, *not.* 191).

Ma poichè la maggiore, o minore esattezza di queste perizie doveva dipendere da calcoli complicati e difficili, qual fu il *segreto* genio o buono come quel di Socrate, o tristo come quel di Bruto, che insuflò al Giudice l'arte de'conti, e lo fece in essa dottissimo?

La difesa diceva, che gl'indizj di reità non posson cercarsi dai calcoli controvertibili, poichè quanto alla prova del materiale del peculato ognuno è buono a contare in una cassa la mancanza di lire italiane 60,000. E il Giudice risponde, che qui non si tratta di *calcoli,* ma si tratta di *fatti* (§. 95.), e vediamo poi, ch'egli considera oggetti, i quali debbono tutti ridursi, per essere discernibili, a numeriche quantità, e parla continuamente col linguaggio de' *conti,* e che tutte le sue conclusioni finiscono in *conti*.

Ma se il Giudice, per determinarsi o a stabilire la differenza nell'oro, o a stabilire la locupletazione patrimoniale, ebbe bisogno di sommare, sottrarre, moltiplicare, o dividere, noi gli domanderemo se ciò fece per *motuproprio;* come in tal modo sospettò il cassiere senza *denunzia,* e senza *rumor pubblico;* come pensò, che il cassiere aprisse la porta del magazzino; come pensò, ch'egli avesse un complice; come pensò la subornazione provabile per congetture; come creò un *terzo* impresto quando eran *due,* e come andò fantasticando per tutto il processo onde spremero dal vuoto aere indizj di delinquenza.

Quando si tratta di sommare, sottrarre, moltiplicare, dividere, e valutare, il Giudice non può mescolarsene nel giudizio civile, e quindi molto meno nel criminale giudizio del civile più grave assai, poichè non si tratta più allora di cose di *dritto,* ma si tratta di cose di *fatto,* nella determinazione delle quali il perito dell'arte è solo competente a discorrerne; e se il Giudice volesse discorrerne di *motuproprio,* dicono le massime conosciute fin qui, che egli farebbe da *testimone,* e da *giudice* nel tempo stesso, cosa da ogni legge vietata. BALD. *in L. data opera n.°* 25. *cod. de his qui accus. non poss.* ALCIAT. *in L.* 1. §. *fin. n.°* 17. *dig. de verb. oblig. Purpurat. in L.* 1. *n.°* 75. *dig. si cert. pet. Put. dec.* 185.

n.° 2. lib. 1. Sacr. Rot. Rom. apud Merlin. tom. 2. dec. 678. *n.°* 6. « Tamen nullo jure cautum reperitur, neque docent ju- « ris interpretes, ut *ipse* (judex) possit fungi periti munere, « quippe, quod peritus consideratur etiam tamquam testis ut « inquit *Bald. etc. absurdum autem est, ut quis in causa et « judicis, et testis partes sustineat* ».

Noi rigettiamo dunque come materia affatto cervellotica all'estensor de' motivi tutto ciò, che a forza di computi si dice sulla pretesa differenza dell'oro, e sulla pretesa indebita locupletazione del patrimonio.

Insistiamo, come ragion vuole, e comanda, che sia deputato, ed eletto nel giudizio di appello un perito di uffizio dai Giudici, il quale ammettendo il Fisco, e il cassiere a dire, e dedurre quanto crederanno del loro interesse, onde sostenere, o impugnare le operazioni periziali esistenti negli atti, suggerisca ai Giudici stessi con sua relazione cosa debba credersi, o rigettarsi in questa delicata materia. E ciò con tanto maggior dritto imploriamo, quanto la sentenza del 17 settembre 1825 è *nulla* per ogni verso, come nella conclusione della causa dimostreremo, e quanto divien necessario, che altre prove, dopo l'inaspettato testo de' motivi di quella sentenza, in seconda istanza si facciano.

Per lo che tutto ciò, che saremo a dire in confutazion dei motivi su questi due punti della differenza dell'oro e della locupletazione, sarà bensì diretto a mostrar sempre più gl'illegittimi metodi adottati dal Giudice nel conoscere questa causa, ma non dovrà riceversi come accettazione della sua competenza a valutare, sommare, sottrarre, moltiplicare, e dividere.

La tesi fiscale adottata, ed esaminata dai motivi ella è, che presupposta in cassa nel 19 giugno 1821 la somma di lire 59282. 70. in oro, in ordine all'atto autentico di verificazione (§. 87.), da quel giorno alla sera del 25 gennajo 1822 dovevano, secondo i più veri computi, esistere in cassa lire 7000. in oro di meno di quel che il cassiere avea denunziato come furtivo (§. 92 *in fin.*).

I mezzi di prova per giungere a questa posizione di fatto furono al Giudice 1.° le bacchette, 2.° il deposto de' versatori, e di coloro che incassavano dal tesoro (§. 87).

E qui si noti il nuovo linguaggio, che le teorie criminali assumono per levar gl'indizj dai numeri. I risultati delle specifiche danno *mattematica sicurezza*. I deposti de' testimonj danno una *sicurezza morale* parte in modo positivo, parte *per approssimazione,* ma in limiti *moralmente* certi (§. 91). Queste sono le formule logiche e dialettiche, colle quali la coscienza d'un Giudice determina gl'indizj d'un *capitale delitto*.

Affrontiamo ciò non pertanto questa nojosa, e dolorosa ricerca.

1.° Il perito sig. Stefano Raggi, nel suo allegato di numero 15 destinato a servire di controprospetto al quadro dei Periti fiscali del numero stesso sulla pretesa differenza dell' oro, prova con le bacchette, colle specifiche, o così colla *mattematica* de' motivi: col deposto de' testimonj, e colla prova morale *positiva* e per *approssimazione,* che l' error del cassiere potè consistere tutto al più in lire 1000. circa. L'allegato Raggi è prodotto tra gli atti defensionali.

Ciò premesso, domandiamo ai motivi come, e con quali mezzi eglino abbiano conclusa la erroneità di quel calcolo vero in un tempo, e favorevole alla innocenza.

2.° Le bacchette perquisite, o per dir meglio strappate di mano al cassiere, che sicuro della propria innocenza le riteneva come *privati ricordi,* non come scrittura di pertinenza del Principe, a cui egli dovea la *quantità* incassata, e non le *specie* o in *oro,* o in *argento* incassate perchè a tanto i doveri da lui contratti non lo astringevano, bacchette, sulle quali spiega l'angelo delle tenebre le sue funebri ali, erano elle il vero, il certo, l' indubitato modo di verificare il preciso quantitativo di specie d'oro dal cassiere incassato?

I motivi stessi ci dicon di no, perchè il Giudice andò spigolando questa prova medesima dalla bocca de' testimonj. Che rilevano dunque, legalmente parlando, le bacchette all'intento del Fisco, se il Fisco istesso non crede lor per lo intero?

Ma legalmente non parlisi: parlisi moralmente.

Le bacchette indicavano *napoleoni,* ed esprimevano la loro valuta in lire italiane. Questi napoleoni non erano indicati nè come specie di argento, nè come specie d'oro: ve ne erano però di quelli in oro, e ciò accadeva ne' gruppi. Il versatore

consegnava il gruppo, in cui i napoleoni d'argento erano il più, e de' napoleoni d'oro vi erano compresi. Il cassiere segnando alla sua bacchetta come ricordo privato non specificava i napoleoni d'oro a parte, ma gli riduceva tutti indistintamente a quantità di lire italiane, contando quanto al numero delle monete quattro, o otto napoleoni per ogni simile moneta d'oro, o scempia, o doppia, e lanciava la quantità.

Questo metodo è accennato dal versatore sig. L.... G...., ed è pure accennato dalle originali fatture del sig. G.... F.... nel defensivo prodotte.

Le bacchette non contenevano che i più piccoli versamenti settimanali, e non comprendevano i versamenti più cospicui, che a più distanti epoche venivano fatti.

Ecco la prova, e la certezza mattematica de' motivi.

3.° Che possono dire i versatori sulla proporzione dell'oro e dell'argento versato alla cassa?

Qui si tratta d'un problema aritmetico, e algebrico nel tempo stesso. Quanti sono i versatori? Trentatre, dicono i motivi (§. 88). Tredici, a loro credere, escludono il versamento in oro: dunque restano venti. Relativamente a questi venti i motivi istituiscono un profilo di gradnazione, che attenua, e riduce al nulla i versamenti dell'oro. Che ciò sia falso, e che perciò i testimonj o non dicono quel che i motivi fanno lor dire referendosi ai mendacj prospetti de' Periti del Fisco, o se lo dicono non son credibili, risulta dalla prova, di cui l'informativo regurgita, che il cassiere si doleva sempre, e poi sempre, che gli mancavano le specie di argento, e aveva difficoltà a ricevere le specie in oro. Lo dicono nell'informativo processo il sig. G.... F.... testimone diletto al Fisco, lo dice il sig. N.... L...., per tacer degli altri.

I motivi di queste risultanze non parlano, e fanno bene, poichè *vogliono* ad ogni costo il cassiere delinquente.

Continuiamo la posizione de' dati del problema aritmetico-algebrico. Qual è il coacervato delle somme che i versatori pagavano? Nulla i motivi ne dicono. Entro qual latitudine di tempo il coacervato di quelle somme è compreso? Iddio lo sa, perchè a udire i motivi lo spazio del tempo sarebbe dal 19 giugno 1821 al 25 gennajo 1822, ed a sentire i testimonj non valutati dal Fisco e dal Giudice, sebben fi-

scali, il tempo è tale, che la memoria de' versamenti perderono, parlando uno di essi di un versamento del 1814.

In questa farragine di acrei conteggi, quel che vi è di certo si è, che il problema dev'essere sciolto su questi dati.

1.° Bacchette, le quali talvolta esprimevano le valute di oro in argento.

2.° Testimonj, che non si ricordano de' versamenti.

3.° Mendacj de' versatori, i quali essendo nel tempo stesso periti vollero favorire la causa del Fisco.

4.° Impossibilità per la parte de' versatori, e de' periti di determinare con aritmetica precisione le proporzioni tra le specie d'oro, e di argento versate in una cassa la quale riceveva ogni mese lire italiane 80000.

5.° Impossibilità nel cassiere di dar nel segno aritmetico del vero importare delle specie d'oro senza preventivi conteggi, del che dicemmo a *pag.* 101.

Se si faccia un calcolo nella composta ragione di questi cinque dati: se si premetta, che l'incasso totale dal 19 giugno 1822 al 25 gennajo 1825 fu di lire italiane 560,000 circa: noi diciamo se, quando ancor si dovesse ammettere la tesi del Fisco, che tra l'oro denunziato, e il preteso vero l'errore esistesse, il risultato delle incertezze di quei cinque dati non porterebbe necessariamente a render probabile l'errore non dell'inquisito ma del Fisco e di chiunque si sia, il quale di que' dati intendesse valersi, nella somma di lire italiane 7000.

Chi ha criterio, imparzialità ed equità è solo in grado di decidere della rettitudine o della ragionevolezza di questa conclusione.

Del resto è inutile l'occuparsi delle discussioni, che i motivi intraprendono dal §. 95. al 96. sulla *controprova* dall'inquisito nel defensivo proposta onde concludere, che per ogni via alla sua cassa l'oro avviavasi, 1.° perchè questa controprova è inutile affatto, e fuor del bisogno della causa; 2.° perchè non bisogna rinnovare il dolore delle *torture* adibite ai testimonj defensionali, delle quali la difesa a *pag.* 459, *not.* 175; 3.° perchè nel giudizio di appello, se gl'integerrimi Giudici lo vorranno (e il bisogno non vi è) sarà indotto come testimone S. E. il Camerale Ministro, a notizia del quale è, che la cassa mancava sempre di specie di argento, onde

occorreva talvolta far premuro a do' versatori, perchè in argento pagassero, o anticipassero i versamenti.

Che l'oro poi in lire 59282. 70. esistesse in cassa nel 18 giugno 1821, noi lo abbiam dimostrato in queste note da *pag.* 105 *a* 116.

Le deduzioni de' motivi sulla pretesa illecita locupletazione del patrimonio del sig. G*** dal 1814 al 1822 sono di un' indole tutta loro particolare. Animato dalla *pretensione* non che dal *preconcetto*, che i denari del tesoro ducale sebben verificati esistere nella integrità loro ov'esser dovevano nel 19 giugno 1821, colà non fossero, ma tutti fossero in quel patrimonio, ognuno può congetturare quali mezzi di ragionamento impieghino, o quali risultati esibiscano.

In questo controsenso perpetuo (poichè cosa altro è se non controsenso il pretendere, che lire 60000. esistenti nel 19 giugno 1821, siano state spese ne' precedenti anni?), in questo controsenso perpetuo, di cui la storia de' giudicati non somministra esempio, noi intendiamo distinguere gelosamente la ragione nostra da quella de' motivi, di cui come misteriosa, o incomprensibile cosa non sappiamo formarci idea. Per lo che premetteremo alcune generali osservazioni, idonee per se solo a dimostrare quanto insussistente e fatuo sia nella presente causa l'indizio delle spese *ultra vires*, lo che sarà di nostra ragione, o altrimenti far non potendo, faremo più gli storici che i confutatori de' paragrafi de' motivi in questa materia come ragione, che niun può loro invidiare.

Nella nota di *num.* 58. fu dimostrato essere *impertinente, assurdo, contradittorio, chimerico, mendace, intollerabile,* ove ragion si renda, e si ascolti, quanto i motivi in *dritto*, e in *fatto* discutono per impugnare, che nel 19 giugno 1821 esistessero nel reale ducal tesoro di Massa in specie d'oro, e di argento lire italiane 62095.

Questo solo fatto rende degno dello spedal de' dementi l'indizio delle spese *ultra vires*, quando le spese ad un' epoca anteriore si riportano.

Ma l'indizio così articolato oltre al non aver senso comune, è anco *inaudito* in criminale giurisprudenza, sebbene gli

accusatori non siano, generalmente parlando, nè i più pudici, nè i più sicuri ragionatori di questo mondo.

Le spese *ultra vires* riguardate sempre da' più sensati come argomento equivoco assai dello speciale del furto, PAOLETTI *Istruz. ec.* §. 3. *pag.* 14, devono come ogni altro indizio (per cominciar da capo come in questa infelice causa bisogna far sempre) partire da un fatto. Il fatto, da cui si può costruire l'indizio, è stato sempre considerato nella *spesa effettiva*, e non ne' *risultati della spesa*, o se ne' *risultati della spesa*, come negli acquisti patrimoniali è stato considerato, si è sempre richiesto, che il *risultato* avesse un carattere eguale a quel della *spesa effettiva*, vale a dire fosse così *istantaneo*, e *rapido*, che senza presupporre la emissione effettiva d'una somma cospicua ed insolita non potesse manifestarsi.

Tutto ciò lo dice il criterio, senza che vi fosse bisogno che la giurisprudenza criminale il dicesse.

Infatti se è equivoco a senso de' più giudiziosi l'indizio della *spesa effettiva* oltre le forze, perchè mille incogniti sebben leciti mezzi possono aver somministrato il contante, questo equivoco cresce a dismisura, e rende impresumibile l'indizio ne' *lenti*, e non rapidi ed istantanei risultati della spesa, quali nel caso sarebbero, perchè il cassiere avrebbe nella istessa tesi del Fisco aumentato il suo patrimonio dal 1814 al 1822, e così, in anni otto, di lire 75996. di Massa (§. 121. *in fin.*), intendendo ognuno, che il *possibile* di un mezzo lecito nella spesa effettiva diviene un grande *probabile* ne' risultati della spesa se essi si estendono in un non breve periodo di tempo.

Molte leggi hanno saviamente limitato, e ristretto entro un confine di tempo l'esercizio della querela della *lesione*. Ciò fecero quelle leggi perchè mille cause o naturali, o industriali mutano di anno in anno la faccia e il valore de' patrimonj.

E chi soffrirà, che la inquisizione criminale vada fiutando ne' patrimonj de' privati, per cercarvi indizj di delinquenza oltre il termine, che un'azione meramente civile eccedere non potrebbe?

La mostruosità di codesto indizio più cresce se i risultati della spesa si voglian desumere, come originalmente fanno i motivi illudendo sè, e chi non dovrebbe essere illuso, dagli

acquisti di beni stabili, e da coltivazioni all'aperta campagna. Se la filza de' contratti di una famiglia, se gli alberi e le viti de' campi suoi da anni addietro la espongono a render conto al Fisco delle sue spese, il Fisco, che non è un pupillo amministrato dal suo tutore, avrà maggior privilegio di quel che il pupillo contro il proprio tutore non abbia: mentre il pupillo non può dire al tutoro « Senza curar d'indagare come stia la « mia cassa: senza chiamarti a un rendimento di conti, i tuoi « campi son miei, e acquistati co' miei denari ».

Questo linguaggio del criterio e della equità è confermato da quel della storia, e la difesa (*pag.* 410, *not.* 37) osservò, come la prova del peculato desunta dall'acquisto non repentino, non istantaneo di patrimonj fatti sotto gli occhi di tutti altro non fu che il pretesto, con cui *ministri ambiziosi, ed animati da segrete vedute* rovinarono altri ministri, ed impiegati innocenti nell'animo del loro Principe, a cui doveano *verità* e non *apparenza di zelo.*

E questo stesso linguaggio del criterio, della equità e della storia è tenuto dalla criminale giurisprudenza; mentre allorchè chi sensatamente ne scrisse ponderò l'indizio del peculato non nella *spesa effettiva* oltre le cognite forze dell'accusato, ma ne' risultati della spesa in un patrimonio oltre le cognite forze acquisito, fu cauto di avvertire, che la locupletazione deo essere repentina improvvisa. ANT. MATH. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 10. *cap.* 2. *n.*° 3. « Nec tamen nullus « argumentis, et præsumptionibus locus est, sed ad fidem fa« ciendam conferunt et indicia, veluti, quod REPENTE *ditatus* « *sit, qui pecunias publicas administrabat,* non caussam quæ« stus aliam reddere possit ».

Tutto questo può dire la *ragione* nostra. Udiamo adesso cosa dica la *volontà* de' motivi, onde tra le peripezie della vita contar possiamo anco quella d'essere stati costretti a comentare l'altrui volontà.

(§. 107.) Il patrimonio dell' inquisito ascendeva nel maggio 1814, epoca della sua assunzione all'impiego di cassiere, a scudi 10348. 6. — Sta bene. Si noti però che per scudi 3369. si tratta di valore estimale sempre minore del vero, e che quanto alle *diminuzioni* successive non sussistono affatto, e se sussistessero mostrerebbero, che l'inquisito per fare i pro-

prj interessi non si valse del denaro del Principe se diminuì i proprj assegnamenti. Ecco la logica inauguralo di questa bella ricerca!

Notisi, soggiunge il paragrafo, che parte degli acquisti si fecero non a denaro contante, ma *decontando* il prezzo de'canoni, che i venditori doveano al Conte Guerra, al Conservatorio di Santa Elisabetta, e al Conte Cosselli. — Questi canoni non erano più nè del Conte Guerra, nè del Conservatorio, nè del Conte Cosselli, ma del sig. G***, il quale ne avea *comprata* la esazione per *aversionem*, o, come dicono a Massa, a *scosso e non scosso*, conforme risulta dai libri di quelle amministrazioni. Ma se gli acquisti prima del 1814, e molti dall'inquisito si fecero come risulta dalla nota de' contratti a lui perquisita, ed in atti esistente, a chi rubava egli allora il denaro, mentre quel del Principe non era ancora nelle sue mani?

La volontà de' motivi si affligge perchè manchino i dati *di aritmetica* dell'annua rendita. E qui due osservazioni in una: 1.° Se i motivi vogliono i dati aritmetici, perchè negano che questa sia questione aritmetica? (§. 95.) 2.° Se manca ai motivi il positivo dato dell'annua rendita, come possono poi con tanta sicurezza parlare d'un avanzo oltre le forze?

(§. 108.) Elenco de' rami di entrata dell'inquisito dal 1784 al 1814.

(§. 109.) Numerazione degl'individui della famiglia dell'inquisito, che mangiavano.

(§. 110.) Epoche, nelle quali molti de' rami d'industria eran cessati. — Se alcune amministrazioni eran cessate, erano però sempre in cassa, e calcolabili i profitti, che esse aveano prodotto. Se i negozj erano stati chiusi le erano stati volontariamente, e perciò essendo stato provato negli atti, che essi erano utili, ragion vuole che si concluda, che i capitali furono più utilmente impiegati. E quali sono le piccole *amministrazioni momentanee non provate?* Come i motivi sanno, che esse furono momentanee, e ardiscon di dire che non sono provate? (*Vedasi la conclus.*) Le doti per le due figlie sono state conteggiate. Perchè rammentarle qui?

(§. 111.) Questo paragrafo istituisce de' conti a *pare*, od *appare*: e a *se ne diceva*. Bello, ed umano computo per far comparire come ladro il nostro prossimo!

Il cassiere prima del 1814 *avea consunti i redditi del patrimonio*. Anzi gli avea aumentati perchè, come i motivi concedono, egli avea fatti degli acquisti considerabili.

Aveva un debito col Conte C.... di lire 6500. — Chi lo nega? E gli fu donato, e rimesso dal creditore per amicizia, per simpatia, per alimenti congrui somministratigli in Massa, e per gratitudine della fedele, e zelante amministrazione de' suoi negozj. Ma vedremo che ciò non deve esser vero.

Vendè nel 1809 *una casa per lo prezzo di francesconi* 1025: *e se fu rinvestito lo prezzo, si diceva, che poi servisse a pagar debiti*. — E con un *si diceva*, e con una citazion di processo, di cui non s'intende il significato, e che noi spiegheremo tra poco, si vuol depennare un assegnamento di francesconi 1025. Certamente così si fa il sig. G*** ladro delle casse di tutti i Principi Europei. Ma come rileva qui il *si diceva*, quando nelle operazioni del sig. Raggi sostenuto dalle produzioni del difensivo si prova la destinazione di quella somma? Noi ne riparleremo nella nota al §. 125. per non ripetere le mille volte la cosa stessa, come con molto ordine qui fanno i motivi.

Non ha reso conto dell'amministrazione Guerra. — Quest'amministrazione beata fa in questa causa tutte le figure del mondo: prova la diffamazione: prova la mala qualità: prova i mali fatti, o il solito di delinquere: ed ora prova, che il cassiere era fallito nel 1814. E come può con decenza, o coscienza dire il motivo, che i redditi Guerra servissero all'alimento dell'inquisito? Come! Veglia una causa impegnosissima su quest'amministrazione, e così si parla? I Giudici dell'appello vedranno la storia, e il merito di questa causa: noi ci riportiamo a quanto diremo a *pag.* 151.

Aveva nel 1814 *un passivo di lire di Massa* 53202. 6. 5. — I prospetti del sig. Raggi dicono diversamente, e nessuno gli ha confutati. Il Giudice ha *fatto eseguire*, non si sa a chi, questo sommato, e così si prova nel Tribunale di Massa.

Secondo questo risultato, o risultamento, se il cassiere era fallito nel 1814, spieghi adesso il Giudice i seguenti problemi:

1.° Se il cassiere era in quell'anno fallito, come poco innanzi potè egli esser ricercato, e accettato come *sicurtà* nelle diverse cambiali emesse da lui per far comodo ad altri? I fogli perquisiti giustificano questo fatto.

2.° Se il cassiere era fallito, come potè essere dal Governo Lucchese accettata la sua mallevadoria per franchi 10,000. annui allorchè concesse in affitto alla Comunità di Massa, perchè le subaffittasse, le rendite dell'*Octroi*, del dritto sulla macellazione, sul dazio di consumo ec. ec.?

3.° Se il cassiere era fallito nel 1814, il Governo di Massa potè dare la gestione del suo tesoro a un fallito?

4.° Se il cassiere era fallito, potè trovare nell'assunzione del suo impiego sicurtà per lire 60000. italiane circa?

5.° Se il cassiere era fallito, come potè il Governo di Massa permettere, che egli amministrasse provvisoriamento la cassa dal 1814 al 1816 senza dar cauzione?

Ove è osservabile, che la *Comunità* di Massa offriva per mallevadore il sig. G***, e lo accettava lo Stato. È un bello esser fallito avendo la opinione di opulenza dal suo paese, e dal proprio Governo, buono, o cattivo che egli fosse nel 1810, giacchè tanto i buoni che i cattivi governi non chiudon gli occhi sopra i loro pecuniarj interessi. Ottimo certamente dal 1814 in poi, e perciò incapace di commettere l'imperdonabile errore di dar la cassa delle sue rendite ad un oberato.

Gli atti di affitto e di mallevadoria non sono in processo, come le cambiali, a comodo di altri; ma esistono ne' pubblici archivi.

Parole di riepilogo. — E si parla di opinione pubblica, di bisogni, e di decozione (*pag.* 105, *v.* 16). Ognun vede con qual fondamento.

(§. 112.) *Il perito Raggi dice che il cassiere riteneva in cassa nel* 1814 *lire* 59145. 19. 11. — Il sig. Raggi non ha mai dette queste bestialità. Egli ha detto che l'attivo del sig. G*** superava il passivo di lire 59145. 19. 11. Son forse queste due cose la cosa medesima? È ben vero, che il sig. Raggi intitola il suo prospetto stato di *cassa,* invece di dire stato patrimoniale; ma egli ritiene questo modo di esprimersi per contrapporlo a quello, di cui si vagliono i Periti del Fisco, i quali non danno cassa all'inquisito prima del 1814, ma dicono, che la sua cassa in appresso fu quella del tesoro del Principe. Ciò tanto è vero, che il Perito formando lo stato patrimoniale dell'inquisito dal 1814 al 1821 intesta questo conto cogli avanzi precedenti in lire 59145. 19. 11.,

e continua la sua operazione fino al 1821, parlando sempre di stato di cassa, cioè di assegnamenti. A questa epoca del 1821 si trova l'avanzo in lire 76941. 9. 8. Chi ha mai detto, che l'inquisito avesse questa somma in contanti allorchè fu perquisito? E la perquisizione non gliela trovò certamente in contanti. Dunque ella era in assegnamenti patrimoniali: dunque il sig. Raggi non parla di denaro languente in cassa.

(§. 113.) *I calcoli son distrutti dal fatto:* (pur troppo!) *Il cassiere confessa, che nel* 1814 *non potè pagare i debiti, che avea, ma dovè crearne de' nuovi*. — E che rileva questo discorso, altro che cercare il nodo nel giunco? È stato forse il sig. G*** il solo, che con un attivo di lire 59145. 19. 11. di Massa abbia de' debiti, o ne faccia de' nuovi? Basta speculare com' egli faceva: basta far degli acquisti, e i motivi concordano l'uno e l'altro, perchè queste cose non solo siano compatibili, ma frequenti ed ovvie.

Poi disse che nel 1814 *qualcosa gli avanzava*. — Vedremo discutendo le variazioni, che qui non ci è variazione per niente.

(§. 114.) *La dico poi* (la operazione Raggi) *combattuta da ogni probabilità*. — Il dirlo non basta: bisogna provarlo. Quali sono le prove? La solita, perpetua petizion di principio. *Il denaro era un fondo di cassa*. Vedemmo come. *Il cassiere è dimostrato fallito nel* 1814. Vedemmo pur come.

(§. 115.) *Ma quell'avanzo di cassa* (no: avanzo di attivo) *è falso nel calcolo* (e non si avea a parlar di calcoli, §. 95.) *e ai termini di ragione* (aspettiamo di vedere come le teorie di Baldo e di Bartolo insegnano a far di conto).

Il perito dà le spese di campagna al luogo de' Cappuccini dal 1784 *al* 1814 *in lire* 22500., *e l'inquisito in lire* 30000.: *sbaglia di lire* 7500. — A buon conto le spese di campagna, sulle quali, come zoppo alla gruccia, si appoggiava la voce pubblica del peculato, sono anteriori alla gestion di cassiere. Il sig. Raggi non sbaglia. Sbaglieranno i Periti, che valutarono le coltivazioni, la relazione de' quali è negli atti del difensivo. Come dunque il sig. Raggi ha sbagliato ne' calcoli? E i Periti si tennero bassi perchè anco in questo giorno 15 ottobre 1825 l'inquisito ci scrive, che quelle coltivazioni gli co-

staron di più. E doveano tenersi bassi perchè altro è *periziare*, altro è *spendere*.

(§. 116.) Qui si espone il piano, ed il metodo della operazione perizialo del sig. Raggi, della quale sarà luogo a parlare partitamente e distintamente in appresso onde rendere dimostrato che i motivi, 1.° senza concordare alcun dato di entrata, 2.° senza deferire ai prospetti de' Periti fiscali, 3.° col referirsi a operazioni recondite, e non comunicate all'inquisito, 4.° col distinguersi negli errori di sommato hanno imbrogliata, e confusa una materia per se stessa chiarissima.

Il sig. Raggi calcola come crede. — Senza dubbio, perchè egli segue i fatti, e i dettami della propria coscienza. Or come i Periti provano la erroneità de' suoi calcoli?

L'avanzo doveva esistere in natura, e non ne' calcoli. — Ma come è possibile che esista in natura una eosa ridotta a contanti? Ecco una nuova teoria. Si tratta di render conto di un patrimonio, nel quale la faccia delle cose non è più quel che ella era. I Periti su i documenti, su i deposti testimoniali, e con tutto ciò che dicesi *equipollente*, fanno le loro valutazioni, e le riducono a numeri. Questi periti non dicon nulla perchè nulla danno in natura.

Doveva consultare i testimonj, e le carte. — E lo ha fatto, perchè ogni titolo d'entrata è giustificato nel defensivo o da un documento, o da un attestato, o da una stragiudiciale perizia, la quale non contradetta *in specie* dal Fisco fa prova fino a prova contraria. Il defensivo fu istruito in Toscana, ove in queste materie non si eonoscono *cattive usanze*.

Doveva indicare la tassativa entrata, e la tassativa spesa. — Maniera di esprimersi più tassativa che il ridurre le cose a somme annue non si può dare per le cognite forze dello spirito umano. Dubitiamo qui, che i motivi equivochino tra il perito, e i testimonj. Nella perizia tutto è tassativo perchè ridotto a somme. Ne' deposti testimoniali del defensivo molte eose sono specificate in somme, e alcuni titoli di entrata son provati in genere in tutti i numeri della prova.

(§. 117.) Ecco l'aritmetica vinta dal processo, come il paragrafo dice nel suo principio. Eppure questa espressione fu screditata per la difesa, *pag*. 376. Eppure è regola, che ciò che non prova il delitto può l'innocenza provare. Renazzi *Elementa juris crimin. lib*. 3. *cap*. 16. §. 9. *per tot*.

Tutto questo paragrafo vuol ridurre il patrimonio dell' inquisito nel 1784 al valor *censuale* di scudi 3453. 5., non sovvenendosi che il suo fratello (§. 108.) avea enumerati i molti profitti della famiglia G***, e che l'altro fratello (§. 110.) avea parlato del successivo decremento di questi profitti. È il processo, che dovea vincere l'aritmetica? Non se ne parla. Quanto alle vendite, che qui si nominano, se si prescinda dalle prossime al 1784 effettuate dall' inquisito per sistemarsi nel principio della propria gestione, esse consisterono in alienazioni di fondi dissiti, e spezzati. Quanto a' debiti ne abbiamo parlato.

(§. 118.) I profitti dimenticati nel precedente paragrafo, resuscitano qui col nome di *questi*, e si dice, che se sussistessero, *ecco quale sarebbe il calcolo ec.* Ma come se il calcolo, per le cose premesse, non dovea esser vinto dal *calcolo*, ma dal *processo?*

Qui poi i motivi, e il Giudice ci usino misericordia; ma noi non intendiamo nulla di questo calcolo, e Iddio, e un altro perito ajuteranno l'infelice inquisito nel giudizio di appello. Il calcolo intelligibile sarà fatto da noi a momenti.

Il nostro polmone respira più nel processo. Cosa ha che far qui che l' inquisito avendo due figli non ne mettesse alcuno in collegio? Uno avea la età di dieci anni. Il maggiore era educato in Massa ond'essere iniziato agl'impieghi sull'esempio del padre, ed è attualmente impiegato. Quali ragionamenti son questi per condannare un misero vecchio settuagenario, il di cui stato moverebbe a pietà i duri sassi, a anni diciotto di carcere? E da quando in quà si chiama *pupillo* un figlio di padre vivente? Quanto ai debiti, che qui per la *terza* volta rammentansi, rammentiamo ancor noi di averne parlato. È però qui da notare la poca equità, con cui si asserisce per la volta seconda e in più assertivo modo, che le rendite del patrimonio del Conte Guerra erano spese dall' inquisito. Oh incomprensibile orrore! Come? Pende (bisogna ripeterlo) una causa di rendimento di conti, e potrebbe pendere una causa se l'amministratore avesse mangiate per più anni lire 25000. massesi di rendita del patrimonio amministrato? Produca dunque il sig. Conte i libri di quella gestione, al che fu intimato nel de-

fensivo con scrittura (*Dif. a pag.* 366), e que' libri diranno so vi era un' annua rendita di lire 25000. da trangugiare: ossivvero se le strettezze eran tali da doversi impegnare in operazioni rovinose, e forzate per far danaro. E il saldo del 23 marzo 1816 al sig. G***? Non si conosce: non si vuol conoscere, e se ne fuggo la idea non che il nomo.

(§. 119.) *Erronei i calcoli del perito dell' inquisito.* — E come? *si potrebbe provare all' evidenza,* e non si prova? E si preferisce di riportarsi ad una perizia, o operazione, o carta, o quel che ella si sia, che noi non abbiamo veduto? Dunquo usa a Massa, che il *motuproprio* del Giudice faccia il perito, il calcolatoro, stabilisca i fallimenti provati, e per conseguenza legittima di tutte queste operazioni *motuproprìali* condanni il prossimo come ladro. Quanto alle provo in genoro di alcuni titoli di entrata co ne riportiamo a ciò cho ne dicemmo poc' anzi. Lo crediamo ancor noi che non *meriti il conto* di riportarsi a ciò, che prova la verità.

(§. 120.) *Entrò dunque l' inquisito ad amministrar la cassa con un debito ec.* — Mandiamo questo dunque a far *crocchio* con quelli, de' quali fu parlato a *pag.* 21.

Ecco il Giudice conteggiatore. Si ripetono qui le cose già detto. Si mentovano i titoli di entrata dell' inquisito: molti se ne lasciano, e alcuni si riducono al nulla, mentre il traffico del vino attenuato dal Giudice a lire 270. dette un profitto di trecento annui francesconi, sebben ridotto dal Perito a sole lire 675. annue. Or donde il Giudice desume motivo di deprimere questa somma? Egli cita il processo informativo, e non bada alle pagino del defensivo su questo punto, e così gratuitamonto si confuta la relazione del sig. Raggi. E como e con qual dritto, e su quali basi il Giudice deprezia i profitti del notariato fino a lire 200. di Massa l'anno? Qual è quel miserabil notaro, che nel più miserabil paese guadagni cotesta somma? Qui le inverisimiglianze si uniscono a smentire i motivi insiem colla prova diretta, che il notariato fruttò sopra i cento francesconi all'anno.

Quindi succede la bella scoperta d' essere stato mandato dall' inquisito il suo minor figlio in Seminario a Lucca dal 1816 al 1821, lo che fatto non erasi quanto agli altri, e *lo perchè* lo dicemmo. Ma se il Giudice calcolava ciò che costa la edu-

cazione d'un figlio, il quale voglia iniziarsi allo stato ecclesiastico, come il minore G*** annunziava, in casa ed a mano d'istitutori pagabili, avrebbe veduto, ed avrebbe saputo da tutti, che la spesa annua del Seminario in scudi 72, presenta al padre di famiglia un risparmio. Questa è la *dispendiosa educazione de' figli*. Tutte parole dirette a dar vita ai *nienti*, e corpo alle ombre.

(§. 121.) Siccome non si ammettono, nè si possono ammettere come vere le *premesse*, ed i *dati*, su i quali vuol questo paragrafo costruire i suoi calcoli, ed abbiamo veduto, che i motivi nel porli non solo non deferiscono agli *atti*, ma ne prescindono, così non possiamo ammettere le conseguenze tutte dirette a stabilire il misero stato del tesoriere nel 1814, smentito, come vedemmo, da *irrefragabili* documenti.

Merita però attenzione il modo, con cui s'impugna, che la generosità del sig. Conte Cosselli condonasse all'inquisito la somma di lire 6500. Si dice, che a ciò non basta l'asserzione del debitore senza occuparci di quella del creditore. Ecco una nuova usanza del Tribunale di Massa. La dichiarazione del creditore non libera più il debitore sebben si tratti di materia, nella quale le più larghe e più benigne interpretazioni anco ai soli civili effetti si prendono *L. Arianus* 46. *dig. de act. et obl.* E perchè? Perchè è provata la collusione tra loro. E qual collusione? Le preordinazioni dirette a salvarsi dalle operazioni *usurarie* d'un isdraelita. Ma chi è il sig. Conte Cosselli? Non è egli uno specchiato, e distintissimo personaggio? Gli aulici dunque son credibili quando depongono di cose smentite dai *saldi*, e le persone della lor condizione non son credibili quando depongono di *liberazioni dalla legge protette*. Con questa logica si manda alla forca un Senocrate. Ma il sig. Conte Cosselli non è egli un testimone fiscale? Come i motivi lo maltrattano così? Ma il sig. Conte Cosselli qual mezzo ebbe di concertare coll'inquisito risposte a lui favorevoli? L'inquisito ora in segreta, e il sig. Conte per sussidio fu esaminato in Firenze. Che poi il sig. Conte sia un *meschino* ridotto all'estremità d'ingannare i suoi creditori, lo dicono i motivi colla certezza della *impunità*, che forma il loro solo criterio. Se a Massa usassero i *sindacati* del giudice, e si facessero col dovuto rigore, non sappiamo dire come le cose an-

derebbero dopochè in questa causa basta che un individuo, o un testimone abbia l'aspetto d'un vero contrario alla prevenzione, che opprime il cassiere, perchè egli sia dichiarato subito un *furfante*, o un *ubriaco*.

E le lire 7781. 19. — dopo il 1814 in spese di coltivazione? Sono una piccola cosa di fronte a lire 30,000., che l'inquisito avea erogate in spese di coltivazione prima d'esser cassiere, come i motivi concordano. Il solo frutto annuo delle coltivazioni già fatte potea dare codesto risparmio.

Si conclude, che essendo partito l' inquisito dal 1814 con un'entrata di lire 9738. incapace a far fronte a'suoi impegni, si trovò poi a tutto il 25 gennajo 1822 con un avanzo *all'evidenza provato* di lire 75996. di Massa, lo che pareggia la cassa, e si citano *i fogli inventariati, i prospetti, e i controprospetti*. E con qual metodo? Prendendo i prospetti come dati infallibili, non ostante i madornali errori, e la niuna numerica conseguenza, che in essi s'incontrano, come fu detto nella difesa, e come ripeteremo in appresso. Prendendo dai controprospetti ciò che sembra favorevole a questo assunto, e rigettandoli in tutto il resto contro la regola di cui *la L. legat. dig. de legat.* 1. *L. neminem* 4. *dig. de legat.* 2. De Luc. *De legat. disc.* 42. *n.*° 2. « Unus et idem actus non potest pro « parte approbari, et pro parte reprobari ».

(§. 122.) Se i precedenti paragrafi ci avessero detto come, e perchè il cassiere era oberato nel 1814 quando la sua Comunità, e il Governo di Lucca in avanti, e in quell'epoca stessa il suo proprio Governo lo riputavano solidissimo, se i precedenti paragrafi ci avessero dimostrata erronea la operazione del sig. Raggi, che dà all' inquisito dal 1784 al 1814 un avanzo di lire 59145. 19. 11., e dal 1814 al 1822 un avanzo di lire 17795. 9. 9., onde l'avanzo nella prima epoca fu sul ragguaglio di lire 1971. 4/5 all'anno; e nella seconda di lire 2237, compresi i profitti dell'impiego in lire 2400., dimodochè per le maggiori spese appunto di codesta ultima epoca i risparmj dovrebbero esser minori: se non esistessero questi risultati periziali non contraddetti, i quali non permetton di apprendere, che al patrimonio del cassiere somma alcuna d'ignota origine pervenisse, mentre all'opposto, se non avea l'impiego, egli avrebbe dal 1814 al 1822 consumato il capitale per an-

nue lire 163., allora, e più tollerabilmente avrebbero potuto i motivi darci di *loro cervello* la proporzione progressiva, in cui rimanendo (senza verificazione però) diminuita la cassa del Principe, veniva aumentato il patrimonio del tesoriere.

☞ Ma quanto insussistente ed erroneo in un tempo sia questo computo come affatto contrario alle regole della cristiana carità, che il nostro prossimo sospettato non vogliono con leggerezza e temerità, una sola circostanza di fatto il dimostra.

Persuasi, come noi eramo, della innocenza dell' inquisito, credemmo, che la verità a suo pro si sarebbe da ogni lato manifestata. Commettemmo, in questa lusinga, che s'indagasso in quale stato non controvertibile di forza attuale si fosse trovata la cassa in ogni mese dal 1814 a tutto il 1821. L'esito di questa indagine fu che nell'anno 1817 la cassa per ordine di S. E. il Camerale Ministro e in forza di Sovrano dispaccio rimase esausta col passaggio, che fu ordinato di lire 58170. 2. 2. italiane in una cassa a parte, la quale non fu altrimenti alla custodia del cassiere, ma da quel Ministro, con chiave tenuta da lui, materialmente venne a dipendere.

Come poteva dunque l'inquisito a tutto l'anno 1816 aver tolte dalla cassa del Principe per erogarle nel particolar suo patrimonio, come i motivi meno cristianamente suppongono, quando nel 1817 fu quasi vuotata la cassa di tutto quel che ella avea, e non vi restò nel 30 aprile di quell' anno, che la somma di lire 6932. 78., per far fronte ai pagamenti imminenti, e giornalieri?

Questo fatto ha la duplice prova, e del dispaccio di S. A., che ingiunse al Ministro questa operazione, e il libro de' mandati del cassiere legalizzato dalla computisteria, nel quale questo passaggio della somma da una cassa all' altra trovasi registrato.

Da quel giorno in poi la cassa, la quale era rimasta con sole lire 6932. 78., si trovò a tutto il 5 dicembre 1817 in una forza dalle lire 11,730. 18. alle lire 36,476. 74.

Come dunque i motivi poterono meno cristianamente, e a forza di sospetti gratuiti sostenere, che il cassiere avesse nell'anno 1816 tolto dalla cassa del Principe lire 31,222 di Massa, vale a dire lire italiane 11,000. circa, se la cassa fu materialmente vuotata di tutto il suo effettivo nel 28 aprile 1817,

e non vi restarono che lire 6952. 78.? Dondo prese il cassiere tutto il denaro, che era necessario non a formare un *sacchetto unico*, che andasse e venisse, ma un effettivo, che visibilmente e materialmente contato dovea passare da una cassa all' altra? E come fece poi a supplire ai pagamenti dal 28 aprile a tutto dicembre 1817?

Crediamo, che non vi sarà lettore, o giudice al mondo, il quale dopo la cognizione di questi fatti creda più tollerabile la lettura de' motivi sul famoso indizio delle *spese ultra vires*.

Ma a quali mai conti si abbandonò la fantasia del Giudicante? Egli conclude che al 25 gennajo 1822 lire 80000. massesi passate fossero dalla cassa del Principe nel patrimonio dell' inquisito. È questo dunque a suo parere il vero vuoto, di cui il cassiere si sarebbe reso debitore. Ma nella dispositiva della Sentenza del 15 settembre 1825 egli è condannato per un vuoto di lire 56587. 40. Italiane. Le lire 80000. massesi sono lire 27000. circa italiane. Chi rubò dunque lire 29387. di differenza? E poichè è provato, che l'inquisito incassò, ed impiegò, e poi incassò di nuovo un capitale di francesconi mille dal Vietina, di cui in appresso, e così di lire 5125. italiane, chi rubò lire 34512. di quella moneta?

Onde egli è inutile affatto il ripetere qui ciò che altrove dicemmo sul *controsenso*, nel quale i motivi senza piano, e senza condotta come senza carità s'illaqueano, allorchè pretendono, che maggiori fossero i primi vuoti, e men forti gli ultimi, mentre il naturale andamento delle cose in tali materie è tutto a rovescio, potendosi dire del peculato ciò, che d'altra cosa disse Virgilio,

Parva metu primo: mox sese extollit in auras
Ingrediturque solo, et caput inter nubila condit.

(§. 123.) Domanda questo paragrafo quale straordinario mezzo di entrata avesse l'inquisito per fare gli avanzi, e gli acquisti, ch'ei fece. Sodisfa a questa domanda la operazione periziale del sig. Raggi documentata in ogni suo articolo dal defensivo.

Ma i motivi, più gelosi delle conclusioni a carico del cassiere che non delle pazienti, ed analitiche deduzioni, le sole

adattate alla scoperta imparziale del vero, credendo di aver trovato un articolo da far fracasso, in quello si fermano.

Disse l'inquisito aver incassato da certo Vietina nell'epoca controversa un capitalo di francesconi 1000, e i frutti su quello al 10 per conto.

I testimonj del defensivo rendon probabile ma non provato, che nel 1809 *una parte di quella somma fosse passata al Vietina*. Prima si noti la *massima*, e poi discorreremo dei testimonj defensionali. Se è probabile una cosa nel defensivo del reo, ella si ha per provata perchè, non la probabilità, ma la sola *verisimiglianza* basta a provare un fatto a difesa. FARINACC. *De fals. et simul. quæst.* 153. *n.*° 176. *cons.* 70. *num.* 28 *et* 31. CABALL. *Resol. crimin. cas.* 199. *n.*° 35. CONCIOL. *Resol. crimin.* 27. *n.*° 2. VERMIGLIOL. *cons.* 31. *n.*° 5. *et cons.* 266. *n.*° 10. BONFIN. *Ad bannim. dit. eccles. cap.* 27. *app.* 4. *n.*° 9. « Verisimilitudo siquidem semper est potissi« me spectanda ad arguendum delictum vel illud excluden« dum ut tradunt etc. »

E questa dottrina ci sia perdonata da *que' Signori*, i quali dicono, che la difesa G*** ha tutto appestato di *teorie* senza nulla concludere in *fatto*.

Un testimone del defensivo depone, che vide nel tempo, a cui si riferisce il cambio, il Vietina accedere alla casa del sig. G***, premurosissimo di vederlo: che il C.... lo assicurò, che l'oggetto della gita del Vietina era quello di prendere a cambio dal sig. G*** i francesconi 1000., incassati per la vendita della casa ad A... G..., che tutto il pubblico parlò di questo cambio.

Un altro testimone depone, che all'epoca della vendita della casa il suo cognato G.... B.... M.... avea chiesto un impresto di francesconi 200. al sig. G*** sopra cambiale, il quale impresto non potè farsi perchè il sig. G*** avea fatto un impiego col Vietina. Questo è il modo, con cui colla solita ingenuità loro i motivi dicono, essere tutto al più probabile, che del prezzo della casa fossero dati al Vietina francesconi 200. Ma il primo testimone parla di 1000., e il secondo non dice, che l'impresto al Vietina fosse di francesconi 200., ma dice, che l'impiego al Vietina tolse al sig. G*** il mezzo di dare al sig. M.... scudi 200. Ecco un nuo-

vo saggio della maniera imparziale e fedele, con cui si citano dai motivi le risultanze degli atti.

Si faccia adesso ritorno al §. 111, ed alla casa venduta *per lo prezzo* di scudi 1025. La frase Dantesca non giustifica una falsa asserzione. Quali sono i testimonj, che dicono che *dello prezzo* di quella casa l'inquisito se ne servisse per pagare de' debiti? Domenico L...., e Domenico T.... Il primo non esclude, che *lo prezzo* fosse rinvestito nel cambio col Vietina: soggiunge, ch'egli avrebbe dovuto saperlo, e dice, che quei danari gli saranno serviti per le coltivazioni al luogo de' Cappuccini. Ma il testimone, che altronde, come ognun vede, non esclude l'impiego, dovea fermarsi qui, e non dovea dire ciò, che egli va permettendosi sulla pretesa negativa del sig. G*** al Vietina d'un foglio di buona fede, che gli dovea, perchè esiste nelle di lui mani un contratto pubblico producibile ad ogni richiesta, il quale prova il contrario. Il secondo testimone non sa dell'impiego, e aggiunge che *si diceva* esser *lo prezzo* servito a pagar debiti, lo che però egli non sa.

(§. 124.) Qui si adducono le improbabilità dell'impiego Vietina, e si ripetono i deposti del L.... e del T...., ponderati e discussi da noi nella risposta al precedente paragrafo, che, al solito, non si nominano. Guardi Dio se il sig. G*** avesse avuto un difensore meno scrupoloso nella lettura, e nello studio del processo! Egli affogava nelle pagine processali, che sono il mare, in cui sguazzando fanno rumore i motivi.

(§. 125.) *Italiam! Italiam!* gridarono i Trojani dopo la lor lunga navigazione. Eccoci, la Dio mercè, all'ultimo paragrafo di questa nojosa ricerca.

Chiudesi la confutazione dell'impiego al Vietina coll'osservare, che questi aveva a dolersi dell'inquisito sul ritardo del pagamento di francesconi 62., che gli doveva.

Ove è notabile la disinvoltura, con cui il motivo con un *checchè* vuol passar sopra al vero debitore di quella somma. Il vero debitore era il Conte Cosselli. Il sig. G*** come procuratore del Conte Cosselli non potea pagare, che quando il suo principale gli somministrava i fondi per farlo. Hanno eglino provato i motivi, che il Conte Cosselli avesse forniti al sig. G*** i fondi per pagare per di lui conto i francesconi 62? No. Doveva dunque il sig. G*** pagar co' propri denari i de-

biti altrui? Nemmeno. E ciò non ostante i motivi permettonsi la scappata esemplare *o debito dell'inquisito, o dell'amico, ciò poco importa*. Si vede, che l'autor de' motivi prende le cose *a taccio* tanto nel criminale, quanto nel civile. Sarà forse questa una nuova *usanza* del suo tribunale.

E se si prescinda da queste usanze poco piacevoli, che rileva all'indizio, che il debito Cosselli col Vietina fosse anteriore, o posteriore all'impiego?

La special conclusione di questo formidabile indizio delle spese *ultra vires* ella è, che il perito sig. Raggi ha concluso qualche cosa, e che i Periti del Fisco, e i motivi del Giudice non hanno concluso nulla.

Nulla conclusero i Periti del Fisco, perchè essendo certissimo, che per giudicare dello stato d'un patrimonio a poco rileva la notizia del passivo se quella dell'attivo non abbiasi, ecco come que' periti nel loro prospetto di numero 18. sull'attivo del sig. G*** si esprimono: « Noi sottoscritti esaminato « attentamente lo stato di denunzia fatta dal sig. Michele G*** « sotto il giorno 11 giugno 1807 dei di lui beni, e dell'annuo « loro fruttato segnato di numero 166, l'altro portante la de- « scrizione dei di lui beni accatastati per il valore d'estimo « marcato di numero 163; come pure l'altro di livelli attivi, « e passivi del suddetto sig. G***, abbiamo dichiarato, e di- « chiariamo non potersi da noi formare uno stato di prodotto « annuale dei di lui fondi, e livelli, e molto meno di più anni, « per li seguenti motivi, cioè ec. »

Nulla conclusero i motivi del Giudice, perchè non avendo egli ingiunta ad alcuno, anco a sua confessione, la verificazione dell'attivo, ed essendosi per questa verificazione tenuto ai dati del sig. Raggi, egli si è necessariamente posto nell'alternativa, o di dovere accettare la operazione di questo perito in tutto il suo contesto, o di aver predicato *ai porri*, mancandogli il dato dell'attivo patrimoniale.

Vera posizione de' fatti relativamente allo stato patrimoniale.

Ma per rendere dimostrato, che il Giudice oltre all'essersi fatto lecito di tentare di costruir questo indizio violando la

pubblica fede dell'atto autentico del 19 giugno 1821, e conculcando le più volgate regole di forense criterio: oltre al non aver nulla legalmente concluso, ha tentato ogni via onde offuscare questa materia dello stato patrimoniale dell'inquisito dal 1814 al 1822, noi qui in riepilogo, ed aggiunta delle note ai precedenti paragrafi così stringiamo co' *dati processali*, e non con *vani sforzi di volontà* questo conto.

Il Giudice nel suo §. 120. indica i sei articoli di entrata annua dell'inquisito, e ne forma il sommato. Egli sa così poco il mestier de' conti, che nel sommato sbaglia di lire 100. contro se stesso, e la ipotesi sua.

I sei articoli di entrata annua sono, 1.° Rendite patrimoniali. 2.° Impiego di tesoriere. 3.° Notariato. 4.° Utile di convitto di religiosa. 5.° Impiego del figlio. 6.° Negoziato delle uvo.

Il primo articolo è fissato dal Giudice nell'annua somma di lire 4500. Donde egli desume codesto dato? I Periti del Fisco nulla ne dicono, come vedemmo. Il sig. Raggi coll'appoggio di una perizia esistente negli atti del defensivo fissa questo articolo in annuo lire 8727. 2. Così il Giudice toglie dall'attivo dell'inquisito lire 4227. 2. ogni anno *per farle escire dalla cassa del Principe*.

Il secondo articolo consiste nella non controversa annua somma di lire 2253. 6. 8., e per questa somma il sig. Raggi lo pone nella sua specifica di *num.* 7. — Il Giudice tratto dal suo cattivo destino a sbagliar sempre, aumenta (§. 120) questa somma fino a lire 240.

Il terzo articolo, sul quale il Giudice ha voluto rifarsi del regalo compartitoci nel precedente, è fissato in annue lire 200. Il sig. Raggi nella sua specifica di *num.* 5. lo fissa in annue lire 787. 19. — vale a dire in lire 354. toscane poco più, poco meno. Ancorchè si prescinda dalle risultanze del defensivo su questo articolo di entrata e da quanto ne dicono due integri Notari i signori V.... e B....., dal non essersi sodisfatto il Fisco sopra i repertorj dell'inquisito: dai due contratti del 15 settembre 1820 citati dal sig. Raggi, che fruttarono all'inquisito in una sola volta scudi 131. 1. —. di Massa, o dalle altre ispezioni qui sopra proposte, chi è al mondo che crederà non potere un notaro che pagava una tassa annua guadagnar in un anno lire 354. toscane? Qui i

motivi diminuiscono senza ragione l'attivo dell'inquisito dell'annua somma di lire 587. 19. 9. *per farla escire dal tesoro del Principe*.

Si concorda il quarto articolo in annue lire 800., o qui dalla cassa del Principe non esce nulla.

Il quinto articolo è aumentato certamente per sbaglio dal Giudice di annuo liro 91. 3.

» *Ripigliatevi, o Numi, il vostro dono*.

Il sesto articolo, che consiste in materia congetturale, e non certa come quella degli annui stipendj, è ridotto dal Giudice a lire 270 annue. E perchè? E chi è cho rischi un capitalo di qualche conto in vino tanto soggetto a perire, per il meschino guadagno di liro 270. all'anno? Ma i testimonj non provano *l' inspecie* del quantitativo del traffico. Basta che essi provino *l' ingenere*. Tutto il resto far lo debbono le verisimiglianze, le congetture, e la presunzione, la quale sta sempre contro al delitto. Il Giudice, che ne' dati certi degli stipendj vuol avere l'aria d' uom che regala, e che ne' dati congetturali ci porta via dello migliaja, non ha confutato il controprospetto del sig. Raggi di *num*. 7., il quale fissa questo sesto articolo in annue lire 675, togliendoci così lire 405.

Il risultato di questi sei articoli di annua rendita, ritornati al Giudice i suoi regali per l'antico detto « *timeo Danaos, et dona ferentes* » è, che egli diminuisce dal vero, o almeno dal verisimile non combattuto, un' annua rendita o certa o sommamente probabile in lire 14600. 5. 5., e la riduce a liro 9638. senz'altro appoggio, che il *suo buon volere*.

Ma i mali crescono, o divengon più gravi nello omissioni.

Il Giudice omette le annue certe, e nette rendite di censi, livelli, ed affitti in lire 2542. 15. 7. (*specifica Raggi n.° 4*).

Omette le annue rendite dol benefizio, di cui godeva il giovine Lodovico G*** in lire 250.

Omette il profitto annuo sul negoziato dell'olio, e bestiami in lire 480.

Onde, aggiunto l'importare delle omissioni alle L. 14600. 5. 5., mentovate di sopra, l' annua rendita dell' inquisito dal 1814 al 1822 si eleva a lire 17683. 1. di Massa, pari a francesconi 1178., e più.

Venghiamo al passivo. In otto anni quanti corsero dal 1814 inclusive al 1822 inclusive, e salva deduzione dello schiso dei mesi, le annue rammentate lire 17683. 1. — formano un cumulo di lire 141,384. 8. — *che non sono certamente uscite dalla cassa del Principe*.

Diminuiscono codesta somma i seguenti articoli di annua uscita.

Livelli, e frutti di censo (*specifica R. n.* 8) lire 7087. 2. 10.

Generi per consumi della famiglia (*d. n.* 9) lire 27203. 11. 4.

Educazione del figlio (*d. n.* 11.) lire 6336.

Contanti per alimentar la famiglia (*d. n.* 9.) lire 19132. 1. —

Spese di coltivazioni. Abbiamo veduto, che il Giudice le fissa a lire 7681. 19. —. I Periti fiscali le avean fissate in lire 7975. 6. — (*Prosp. num.* 6.): tanto è chiara, e certa questa materia. Il sig. Raggi nel suo controprospetto di numero eguale osserva, che questa spesa non potè eccedere le lire 2593. 14. 8. attesa la circostanza, che il sig. G*** pagò un terzo in grasce, e ci fece un guadagno; onde l' uscita viene indebitamente, e senza buone ragioni aumentata dal Giudice di lire 3810. 8. —

Il Giudice citando i contratti (*pag.* 113.), ma non citando conteggi, fa ascendere gli acquisti dell' inquisito nel controverso periodo a lire 27651. I Periti del Fisco gli avean fissati nel loro prospetto di *num.* 5. in lire 12232. 2. — e il sig. Raggi nel suo controprospetto poco o nulla allontanandosi dai Periti fiscali, gli fissa in lire 12038. 12. — Quando il Giudice co' contratti, e senza conteggi si sarà messo d'accordo co' Periti, che videro i contratti, e fecero i conteggi, noi penseremo a difendere il dato del sig. Raggi. Per ora il Giudice si leva di capo lire 15612. 8. di uscita, che non esistono.

Quanto al passivo dice il Giudice (§. 121.), che l' inquisito tra capitali e frutti pagò nel controverso periodo lire 52149. I Periti del Fisco nel loro prospetto di *num.* 2. avean fissata questa partita in lire 33704. 11. 11. Il signor Raggi purga questo prospetto dagli errori *palpabili,* che vi sono, e de' quali non si occupa il Giudice, e fissa su quei dati medesimi la partita in lire 22887. 6. 2., non molto diversificando però dai Periti fiscali. Il Giudice dunque, non

dai prospetti de' Periti del Fisco, ma dalla sua Minerva leva un aumento di uscita di lire 29261. 16. 10.

Aspettando, che questa Minerva si mostri armata di tutto punto come conviensi, è certo, che il cumulo dell'uscita nel controverso periodo è di lire 98495. 1. 4., la quale messa al confronto del cumulo dell'entrata in lire 141384. 8. — dà un avanzo di lire 42889. 6. 8., le quali 1.° stanno a fronte di qualunque nuova partita d'uscita, che per titolo di mobili, biancheria, o altro il Fisco potesse opporci; 2.° dimostrano, che quel, che il sig. G*** ha, lo ha dalle sue fatiche, dalla sua industria continua (e i ladri non hanno bisogno d'industriarsi), e non dalla cassa del Principe, di cui fu fedele custode.

Ecco come si ragiona quando si cerca la verità. Si paragoni questa deduzione con quella de' motivi dal §. 106 al 125, e si decida.

X. *Fama.*

(41) Recherà meraviglia a chi legge come i motivi all'oggetto di sostener l'indizio della fama contro al cassiere ricorrano alle pagine del defensivo, le quali anzichè precedere susseguirono l'arresto, e la inquisizione. E qui la difesa avea tirato un velo sopra i non troppo plausibili modi, co'quali erano stati i testimonj tentati e ritentati, onde renderli favorevoli alle mire del Fisco, 1.° col confondere le congetture desunte dalla pretesa inverisimiglianza delle punture, e delle spese grandiose colla pubblica voce; 2.° col richiedere se i più o i meno male opinassero del cassiere, lo che necessariamente presupponeva la non esistenza della pubblica voce, il carattere della quale è quello d'esser voce di tutto il popolo, e non congettura di alcuni, e congettura diversa di alcuni altri; 3.° coll'esigere, che si definisse la pubblica voce. L'Ecclesiastico, di cui parla il §. 127., dice che nel giorno al furto consecutivo *pochi* erano, che parlavano mal del cassiere, ma questa voce si andò poi progressivamente aumentando. Chi sia l'onesto cittadino, di cui parla questo stesso paragrafo, che non esaminato nell'*informativo,* non indotto nel *defensivo* assicurò al Comandante di piazza, che *il delitto era falso,* non lo sappiamo. La citazione del defensivo quanto all'Ecclesiastico manda *a* 225: questo numero nella copia corrisponde

a 129. La citazione dell' onesto cittadino manda *a* 121, dunque nella copia dovrebbe essere *a* 8, e non ce lo troviamo. Ma se l'onesto cittadino non fu esaminato nè nell' informativo, nè nel defensivo, dove ha egli parlato? Nella informata coscienza del giudice?

Che se i motivi intendevano di desumere la prova della diffamazione dal defensivo, perchè non lo citarono tutto? Bel contrasto avrebbero formato gli elogi dell' inquisito, che a ogni pagina vi s' incontrano, e col modo col quale di lui nei motivi si parla, e con una condanna alla infamia!

Il regolare referto del Brigadiere sulla diffamazione, che qui si cita, parla *d'opinione,* di congettura cioè avente l' appoggio della supposta inverisimiglianza del furto d'estranei in prossimità d'un luogo guardato da sentinella, e lo stesso lealissimo Brigadiere la taccia di *esagerazione*.

E il deposto del testimone F.... M.... che i motivi molto inopportunamente citano in principio del trattato su questo indizio (§. 127.) onde stabilire, che la diffamazione nacque la sera stessa del furto, altro non porta se non se che il sig. F.... M.... gli disse parlarsi già del cassiere come autore del furto. Or questo sig. F.... M.... è quello, di cui ragionò la difesa, osservando che egli pensò al delitto del cassiere sopra simile fatto avvenuto a Modena, e condannò questo suo pensiero come *temerario sospetto*. Queste sono le prove, che aveva il Fisco della diffamazione primachè il testimone, che egli tanto ama, girasse per la piazza di Massa, e catechizzasse la gente per indurla a creder ladro il cassiere.

E che giova dopo tutto questo rispondere a quanto i motivi soggiungono (§. 128.) sulla causa di questa pubblica fama, quando queste cause, false come elle sono, la rendono improponibile come indizio? (*Dif. a pag.* 448, *not.* 194). E che giova discuterne la estensione (§. 129.) quando si prova, che ella fu suggerita, e captata? (*Dif. a pag.* 449, *not.* 197). E qui si noti l'artifizio ben facile a discuoprirsi. Alla povertà de' materiali su questo indizio si supplisce colla pompa delle partizioni delle materie, e si rifriggono le cose già confutate, e s' impingua la trattazione con la disputa sulla inammissibilità degli ecclesiastici.

E la Curia non ebbe colpa nella non ammissione degli ec-

clesiastici a provare la buona reputazione dell'inquisito? prova inutil però, mentre le pagine dell'informativo e del defensivo processo ne rigurgitano da ogni lato. E perchè dunque i motivi non citano il decreto del 4 gennajo 1823 esistente negli atti? Non è dunque più vero, che quel decreto inibisse formalmente, che gli ecclesiastici citati venissero?

Ecco la vera, e genuina storia di questa disputa sull'ammissibilità, o inammissibilità degli ecclesiastici a venire in giudizio, ed ivi riconoscere il certificato di probità e di riputazione di galantuomo, che essi aveano firmato a favore del sig. Michele G*** nel 5 dicembre 1822.

Nel 16 dicembre 1822 il Procuratore del Fisco chiese, che l'attestato degli ecclesiastici o fosse rigettato, o fossero i fidefacenti esperimentati con interrogatorj.

Il Giudice senza comunicare la istanza fiscale all'inquisito, e senza altra formalità, pronunzia nel giorno stesso un decreto in cui stabilisce, 1.° che il §. 4. del Regolamento del 6 luglio 1819 ingiunge non potersi ammettere testimonj ecclesiastici in causa capitale; 2.° che la causa, di cui si tratta, è capitale (notisi, senza ragioni e senza autorità); 3.° che *riteneva essere le prodotte fedi dirette alla mala difesa!!!!*; 4.° che si scrivesse lettera onde sapere se i testimonj vogliono sottoporsi all'esame colle condizioni prescritte dal Fisco.

Ognun vede con quali imparziali auspicj incominciò codesta questione, e se vi era da dire, quanto al vaticinio dell'esito, che dall'ugna era conosciuto il leone, e dall'aurora il bel giorno.

Fu scritta a tenore di quel decreto la lettera, e intende ognuno essere stata quella letta, scritta, e mandata *ad terrorem*.

Non dee dunque recar meraviglia se il religioso ed integerrimo Vicario capitolare rispondesse non poter gli ecclesiastici a *quelle condizioni* subir l'esame, sebbene *fossero essi pronti di confermare con giuramento fuor di giudizio il loro attestato*.

Nel 21 dicembre fu puntato dal Fisco un cannone di più grosso calibro, ed a *due bocche*, mentre comparve una scrittura di quel giorno, che incomincia *nel nome* del *Procuratore del Fisco sig. P....* e finisce colla firma dell'*Avvocato fiscale*

sig. C...., e *perorò* in una scrittura assai dottamente, perchè con dottrina sulla irrilevanza degli attestati stragiudiciali, la causa della rejezione della produzione a difesa.

Il Giudice *questa volta* si sovvenne dell'inquisito, e ordinò la notificazione a lui di tutti gli atti già fatti.

In questa incidente contestazione nacque il decreto del 4 gennajo 1823, la conclusione del quale fu « Ha dichiarato, e « dichiara non potersi astringere i testimonj indotti a deporre « in causa, e quindi non farsi luogo al loro esame ». E se un ecclesiastico fu poi ammesso, e citato, come potremo noi dar ragione di questa volubilità, noi inconsapevoli degli usi, o degli abusi di una procedura straniera? Grande fu invero la meraviglia di tutti allorchè dopo quel solenne decreto si udì esaminato quell' ecclesiastico, il quale però non apparteneva al corpo di quelli, relativamente ai quali era stata scritta la lettera del 16 dicembre 1822. Fu creduto allora, o che il Fisco avesse cambiato consiglio in quella disputa, o che egli nell' esame di questo ecclesiastico avesse voluto preservarsi una onorevole ritirata in caso di sconfitta sulla questione di dritto in questo proposito. E tanto più lo dovemmo credere, in quanto che il timore agli ecclesiastici incusso col manifestar loro, che sarebbero stati sottoposti all'esperimento degli interrogatorj fiscali, era disapprovato dalla *religione,* dalla *critica,* dalla *teoria,* e dalla *pratica* della scienza: dalla religione perchè l'esperimento degl'interrogatorj al testimone indotto a *repulsa* presuppone la fede di lui non abbastanza provata, lo che è un insulto alla santità del sacerdozio: dalla critica perchè allontanando gli ecclesiastici dal deporre a favore del reo, attesa la necessità di rispondere agl'interrogatorj del Fisco ad offesa, ciò ha in ventre la petizion di principio, che i fatti a offesa siano così veri, cho l'ecclesiastico non potrà por verun modo impugnarli: dalla teoria della scienza perchè quando è certo in massima, che l'ecclesiastico può deporre in causa capitale a difesa, e non ad offesa del reo, egli è egualmente certo, che il suo stato gli dà diritto di ricusarsi a rispondere sopra fatti, che l'inquisito offendessero, lo che rendeva impertinenti gl'interrogatorj fiscali: dalla pratica (in mal punto invocata dai motivi §. 130.) della scienza medesima perchè in termini di testimonj eccettuati, quali sarebbero

il figlio contro il padre, il fratello contro il fratello, che a difesa, e non a offesa posson deporre, la pratica de' tribunali ha stabilito, che ciò che questi testimonj a difesa depongono si ritenga, e ciò che deponessero a offesa si abbia come non detto. VOET *in Pandect. lib.* 22. *tit.* 5. §. 3., e la *R. Ruota Criminale di Firenze nella decisione Masi del* 29 *luglio* 1819.

È curioso, e tristo in un tempo, il vedere come le buone ragioni di quel decreto si accennano *ex intervallo* ne' motivi della posterior sentenza nel merito del 15 settembre 1823, poichè se ne' motivi di quel decreto *interlocutoriamente* fu detto essere capitale la pena del peculato (errore immenso da dimostrarsi in appresso) non si discusse però l'articolo se il testimone *eccettuato* o per ragione di *stato*, o per ragione di *parentela* inammissibile a *offesa*, lo può essere a *difesa* senza difficoltà.

E bene, e dottamente si esime il Giudice da questo imbarazzo. Le dottrine allegate dalla difesa a *pag.* 465, *not.* 257 stabilivano, che l'ecclesiastico può in causa capitale deporre a *difesa*, ad *offesa* non già; e noi abbiamo testè veduto come si concili codesta regola nel suo pratico atto, rispettando cioè il deposto a difesa, e nulla facendo, e nulla potendo *cristianamente* rivolgere o con interrogatorj o con altro mezzo il detto del testimone ad offesa, non essendo nuovo, che molte cose che a difesa si ammettono, ad offesa non si ricevono. RENAZZI *Elem. jur. crim. lib.* 3. *cap.* 16. §. 9. « Juvabit animadvertere, legibus faciliorem innocentiæ, quam crimini probando viam aperire, easque accusationi parum, defensioni plurimum favere. Cur autem ita placuerit, illico intelligitur. Nam accusatio cum ad nocendum pœnasque reo inferendas instituatur, multum odii conjunctum habet. Contra defensio, quæ pro accusati innocentia tuenda suscipitur, pœnisque a reo eliminandis, digna jure se merito visa est auxilio atque favore legum, quæ ad liberandum proniores, quam ad condemnandum vel sunt, vel esse debent ».

Che fa il Giudice per escire dall'imbarazzo, in cui si vide posto dal suo decreto del 4 gennajo 1823, e dalle dottrine citate dalla difesa a *pag.* 465, *not.* 257....? Senza dar replica alle dottrine, come già fece nella questione della

ricusa, ricorre agl'*indici,* trova una *regola generale,* e l'applica al caso, dicendo (§. 130.) con buone autorità, che il Fisco ha dritto di dare interrogatorj a repulsa (lo che le autorità dicono) senza eccettuar gli ecclesiastici (lo che le autorità non dicono in verun modo).

E non possono dirlo, e non si troverà dottore al mondo, che il dica: mentre il dirlo distruggerebbe tutte le regole dalle leggi, e dall'uso del fòro costituite per ben giudicare del *gius singolare,* della *materia privilegiata,* e del *favore* alla prova a difesa generalmente, ed ovunque concesso.

Gli ecclesiastici hanno in vigor de' *canoni* riconosciuti, ed accettati dai Principi cattolici, il *singolare diritto* di poter deporre a *difesa,* e di non esser costretti a deporre ad offesa. Non seppe il Giudice, che il *gius singolare* è tale, che non se ne può decidere colle generali regole di ragione, perchè egli è appunto una deroga a quelle. *L. jus* 16. *dig. de legib.* « Jus « singulare est, quod *contra tenorem rationis* propter aliquam « utilitatem authoritate constituentium introductum est ». *L. quod vero* 14. *dig. eod. L. quod contra* 141. *dig. de reg. jur.*

Gli ecclesiastici possiedono uno stato *privilegiato* a certi effetti dalle leggi civili riconosciuto, ed uno de' privilegi di questo stato è di poter deporre in causa capitale a difesa non ad offesa. Il Giudice non seppe, che mal si giudica colle regole generali di una privilegiata materia. *L.* 1. §. *si quæ vero. Cod. de Justinian. Cod. confirma.* RUBEO *resolut. cap.* 44. *n.°* 109. *et* 113. NIGR. *De exequt. rei judicat. cap.* 14. §. 10. *n.°* 3. COSTAG. *De benefic. deduct. ne ege. quæst.* 3. *n.°* 4. *et seq.* CABALL. *cons. dec.* 22. *n.°* 3. *et.* 4. *lib.* 2. MART. MEDIC. *dec.* 20. *a n.°* 15. *Rot. Florentin. int. recoll. in Thes. Ombros. vol.* 9. *dec.* 25. *n.°* 55. « La disposizione generale « non si dice mai comprendere alcun soggetto privilegiato, « nè mai s'intende, che voglia derogare al privilegio d'al- « cuno ».

Il favore della difesa è principio protetto dalle leggi umane e divine. L' accusato nel difendersi cerca di evitare un *danno:* il Fisco nell'offendere cerca di captare un *lucro,* onde avviene, che quanto al testimone, o *privilegiato* o *eccettuato,* la difesa può farlo parlare, e la offesa nol può, giusta la teoria dell'Accursio di cui il BALDO nella *L. paren-*

tes cod. de testibus, e il SALICET. *ad dict. L. e l'*ABB. *in cap. literas extr. de præsumpt. n.° 41.* CRAVETT. *cons. 2. col. 4. vers. 3. dico, et cons. 139. col. fin. vers. et si dicatur quod testis,* e ciò per la ragione, di cui il MASCARD. *De probation., concl. 408. n.° 27.* « Neque per hoc dicatur nocere Fisco, « qui tractat de pœnali et odioso lucro cum alterius jactura ».

E ciò non pertanto dicono in tuon *magistrale* i motivi, e ad un *maestro* lo dicono: *le massime di giurisprudenza pratica criminale insegnano ec.*, quasi la buona pratica fosse di razza diversa da quella della buona teoria.

Ma giova ripeterlo: si doni pure al Fisco e ai motivi l'attestato di probità e di buona reputazione, che gli ecclesiastici fatto avrebbero a favore del sig. G***. La riputazione della sua probità è stabilita da ogni pagina del processo. Un solo testimone ha preteso attaccarla, e il suo detto è amentito da tutte le verisimiglianze, e dalle stesse pagine processali ad offesa.

IX. *Variazioni: mendacj: sutterfugi.*

(42) *Dal* §. 130 *al* 134. L'ultimo preteso indizio può chiamarsi piuttosto un'esplosione d'invettivo contro il misero reo, a cui si rimproverano *variazioni, mendacj* e *sutterfugi*. E con qual tuono! « ivi » Variazion fu la sua, mendacio fu il « suo ec. »; tuono di *accusatore iracondo,* non già di giudice, il quale tranquillamente discute, dovendo non con *ira* ma con *equità* decretare una *pena*. CICER. *De Offic. lib. 1. cap. 27.* « Numquam iratus qui accedit ad pœnam, mediocri- « tatem illam timebit, quæ est inter minimum, et parum etc. « qui præsunt reipublicæ legum similes sint, quæ ad punien- « dum non iracundia, sed æquitate ducuntur ».

Queste variazioni però, questi mendacj (se si prescinda dai sutterfugi, che sono indizj di delinquenza contro il cassiere, e contro il suo difensore) sono quelle armi identifiche, colle quali si è preteso, nella precedente discussione del fatto, sostenere gli altri obiettati indizj, onde qui le variazioni e i mendacj vengono riproposti come arme a due tagli « *utrinque feriens* », e con questo metodo si stampano carte 130 di parole.

Or qui una più scrupolosa partizione delle materie è resa necessaria da un *episodio*, che all'*azion principale* s' innesta. Noi distingueremo le *variazioni*, i *mendacj*, e i *sutterfugi*, e tra questi i *primi* dall'*ultimo*, perchè l' ultimo merita una particolare attenzione, e mette l'ultima mano alla pittura del vero carattere di questa causa, e del modo, con cui ne fu giudicato.

§. I. — *Variazioni*.

1.° La pretesa variazione sulla caduta per terra coll' aggressore fu già confutata a *pag*. 17.

2.° Alla seconda variazione sul luogo della prima ferita fu già risposto a *pag*. 18.

3.° Alla pretesa variazione sull'error di calcolo, che dette luogo al vuoto apparente del 1815 o 1816, è stato implicitamente risposto quando fu dimostrato, che quell' errore sussisteva di fatto, *pag*. 91, onde non si tratterebbe più di variazione, ma di lecita correzione di cosa erroneamente espressa in principio, volendo la buona critica, che di variazione si parli in materia probabile di delitto, non in materia che da delitto va esente.

Ma la lettura del processo non presenta codesta variazione. L' inquisito nel suo costituto del 19 aprile 1822 parlò di errore dalle lire massesi conteggiate come lire italiane, e nel suo costituto del 22 di quel mese, in cui si pretende, ch' egli variasse, ripetè l'errore dalle lire massesi alle lire italiane, indicando il modo preciso, con cui l'errore era corso. Due furono i signori T...., co' quali, attesa la distanza da Massa a Carrara, e l' invio di denari e di fogli per terze persone, gli errori occorsero. Ma come l' inquisito parlò nel suo costituto del 24 aprile di *raddoppio* di somme? La parola *raddoppiare* nel suo esame non ci è. Egli dice che *unì* le lire massesi portate erroneamente nella colonna de' franchi, e così sbagliò; onde i motivi oltre all' inventare i *fatti* inventano anco le *parole*. Ma perchè il Fisco non interrogò l'*uno*, o i *due esattori*, che l' inquisito citava per provare questo errore?

4.° È nuovo, che le correzioni che un inquisito fa alle cose dette ne' suoi precedenti esami, senza che la forza delle contestazioni ve lo abbia costretto, per iscampare all'effetto lo-

ro, s'intitolino variazioni. L'inquisito nel suo costituto del 6 maggio 1822 richiamato a dire se si sovvenga d'essere stato esaminato altra volta, dice che sì, e soggiunge di aver da rettificare alcune cose. Osserva che in due circostanze egli dovette avere i denari del tesoro presso di sè nella propria casa. L'una allorchè non essendo stato l'uffizio della tesoreria ancora ultimato, là faceva le riscossioni e i pagamenti; l'altra allorchè fu temuta la invasione de' Napoletani. Avverte d'aver preso equivoco ne' suoi precedenti esami tra l'una circostanza e l'altra, narrando la dimenticanza del sacchetto, referendola all'epoca del timore della invasione, mentre dovea referirla all'epoca, in cui aveva la cassa in casa. Non varia i luoghi ne' quali disse di aver collocato il denaro nella prima epoca. Indica il luogo ove lo avea collocato nella seconda, e dice che intanto temporariamente lo avea dimenticato inquantochè in quell'insolito luogo lo dovè porre perchè avendolo preso una sera per portarlo al tesoro fu sorpreso da forte pioggia: dovè arrestarsi in una bottega presso alla propria casa dove, tornato, non potendo continuare il viaggio al palazzo, lo collocò in luogo riposto del proprio studio per riprenderlo alla prima occasione. Chi obbligava l'inquisito a correggere il racconto già fatto, se non una più precisa memoria dell'accaduto? Avea forse il Fisco escluso, che in tempo della temuta invasione Napoletana il cassiere avesse dovuto portare gran parte del tesoro alla propria casa? Anzi questo fatto era stato luminosamente provato in processo. E qual fu la circostanza, che fece meglio sovvenire all'inquisito del vero stato delle cose? L'essersi egli in una sera con quel denaro trattenuto a motivo di pioggia nella bottega del B...., e non aver potuto continuare il viaggio; e questa circostanza, messa in ridicolo dai motivi, è stata egualmente in processo provata.

E noi pure (miseri che siamo!) noi pure ci siam resi debitori di variazione perchè non in carcere, ma sopraffatti da affari, abbiam detto a *pag.* 92 quà riportandoci, che il sacchetto fu lasciato per timore dell'aggressione Napoletana. Ci consola un pensiero. Altri Giudici dovranno giudicarci.

5.° Quanto al conto numerico delle partite, che formarono il vuoto apparente del 1815 ognuno intende, che l'in-

felice inquisito in carcere, sopraffatto da minute incalzanti richieste del Giudice, sopra oggetti di assoluto dominio dell'aritmetica (perchè l'aritmetica doveva opprimerlo), senza le proprie carte e recapiti, e trattandosi d'un conto vecchio già di anni sette, e saldato, non potea nel primo computo dar nel segno, e quindi gli abbisognavano nuovi sforzi di memoria, o nuove correzioni. Ci sorprende però, e ci costerna in un tempo l'udire, che s'imputi a variazione all'inquisito l'aver detto, che il sig. P.... C.... gli portò di più del denaro richiestogli a impresto quando appena gli fu parlato la prima volta di questo impresto, e molto avanti che si parlasse del computo del vuoto apparente del 1815, egli avea così precisamente narrata la cosa.

6.° Ecco una *salma* di variazioni. Il vuoto in lire 5000. fu ridotto a lire 4900., quindi a lire 3000., che furono impinguate di mandati non pagati, e non descritti: quindi quanto alla somma di francesconi 1100., ottenuta in presto, fu detto avergliene l'amico portata di più. — Non vogliamo vedere se le lire 5000. furono ridotte a lire 4900., ma dobbiam dire, che in ogni paese, che selvaggio non sia, recherà meraviglia che un conto più, o meno rettificato *ultroneamente* da chi lo fa, sia indizio di coscienza delittuosa. L'inquisito non parlò mai di *mandati,* ma di *ordini volanti;* e quanto all'impresto di francesconi 1100., chi lo fece non esprime la somma tassativa, ma dice *incirca,* lo che rende verisimile il num. 900. dato dall'inquisito. E come questa sarebbe una variazione? ella sarebbe piuttosto un mendacio, se la cosa non fosse luminosamente provata dagli atti.

7.° Ecco la variazione sulla rendita del notariato. « E dal « ricavato dalla mia professione di notaro, che *dissi in allora* « *circa dugento filippi,* ma che da qualche anno, stante l'eser- « cizio più lento, la riduco a poco più di francesconi ottanta ». E questa è una variazione? Non sarà costata molta fatica ai motivi di rintracciarla, poichè ella è da una parola all'altra d'uno stesso discorso. E questa è una variazione? In tempi più prosperi, dice l'inquisito, il notariato rendeva filippi 200., io gli ho indicati nel mio precedente esame; ma poichè i tempi non sono stati sempre sì prosperi, e il Fisco vuol senza diritto saper tutto da me, stabilisco, che in seguito il guadagno fosse di filippi 80. E questa è una variazione?

8.° Ma ne sopraggiunge una di tempra assai più raffinata. L'inquisito in carcere dovè, col solo ajuto della sua memoria, dar conto di tutti gl'interessi suoi patrimoniali dal 1784 al 1822. Gli si domanda a quanto ascendeva il suo patrimonio a valor d'estimo (lo dicevano i libri censuali) nel 1814. Egli risponde « tanto che bastava per mantenermi, e risparmiare »: s'incalza la domanda « quanto risparmiava?» risposta: «Non lo so, « perchè non tenevo bilancio della mia roba ». (Prima variazione, di facile intuito se tale fosse, come ognun vede, perchè ella è in due sole linee di scritto). In un altro costituto l'inquisito è battuto su i debiti, e su i crediti: dice aver creati de' primi avanti il 1814 « perchè in quo' tempi atteso aver ac- « comodato due figlie, le gravezze che si aveano nel passato « governo, gli acquisti fino d'allora da me fatti ec., ho dovuto « non che trattenere anzi incontrare qualche debito ». E questa è una variazione? Nel 1814 il suo attivo in beni serviva a mantenerlo, e a far qualche avanzo; ma le doti alle figlie e gli acquisti l'obbligarono a far de' debiti. E questa è una variazione!

§. II. — *Mendacj*.

1.° Dalla partenza del magazziniere e dell'inquisito dalla computisteria nella sera del 25 gennajo al momento, in cui questi acclamò, altro tempo non corse che quello che era necessario a cuocere nel fuoco due pugni di castagne, mondarle, e mangiarle in tre. Il magazziniere dovea andare nel magazzino, prendere il denaro, tornare alla cassa, e contarlo. Ed è mendace il sig. G*** dicendo che i ladri lo sorpresero quando egli separava i denari dal magazziniere lasciatigli? Noi abbiamo in altro luogo mostrato il vaneggiamento de' motivi, che qui si refrica, a *pag.* 115.

Il ritorno al contratto del 1.° settembre 1817 non è qui permesso. È stato dimostrato, che il sig. G*** corresse, e non falsificò (*difesa a pag.* 248), ed è poi certissimo, che tutto venne fatto di consenso delle parti, perchè esse osservarono il contratto nel senso della correzione, al che i motivi non replicano. Ma com'è possibile, che un *Giudice* riproponga o come prova di falsità (§. 41.), o come prova di mendacio (§. 133.) una variazione nella estesura d'un

contratto, che le parti variato eseguirono? Com' è possibile, che il Giudice trovi da dire in cosa, in cui le parti interessate nulla dissero, e nulla ebber da dire? Cosa più *inaudita* di questa può ella mai concepirsi?

2.° L'inquisito allegò le conquestioni immediate del vuoto apparente nel 1816. Uno de' testimonj citati da lui, che nega d'avergli fatto un impresto, nega pure che le conquestioni avvenissero in computisteria, ma concorda, che avvonissero in piazza. È questo un mendacio?

3.° Si ritorna all'impresto di filippi 900. La materia è stata esaurita da noi (a *pag.* 90), onde se dicevamo allora esser questo non una variazione ma un mendacio, i motivi lo spendono e come variazione, e como mendacio. Così crescon gl' indizj!

4.° *Obstupescite super hoc*. L'inquisito mentisce, dicono i motivi (*pag.* 125), allorchè dice, che nel 1814-1815 guadagnò *somme vistose* per brevetti di consenso di matrimonj, quando costa dagli atti della cessata *Mairie,* che quel regime cessò nel 1814. — Il Giudice lo interroga se nel 1814 e 1815 si facessero sempre i matrimonj nella *Mairie,* e l'inquisito risponde: « Questo non posso dire precisamente se « era più in uso nel 1814 e nel 1815, ma so bene che gli « facevo in tempo, e fino che ha costumato questo metodo « nella municipalità ». QUESTO È UN MENDACIO ! ! ! !

Lo stupore crescerà se si sappia, che dalla bocca dell' inquisito non escirono mai quelle parole *somme vistose,* che i motivi gli attribuiscono. Che se l'inquisito soli ventidue brevetti rogò, il Fisco non ha provato che altri più di lui ne rogasse, onde abbia avuto diritto di dire ch'egli mentì quando disse, *che per lo più essendo lui municipale venivano da lui rogati*.

5.° Se l'inquisito disse di aver guadagnato molto nel 1814 e 1815 come Cancelliere del danno dato, e se non potè aver risieduto come supplente che per tre mesi, tutto ciò non prova, che egli non incassasse *di fatto* gli emolumenti accennati da lui. Perchè il Fisco non ha voluto vedere i suoi repertorj? Perchè il Fisco non ha badata la nota delle accuse non sodisfatte passate al ricevitor del Demanio?

6.° Finalmente si obietta un mendacio non già sul traffico

dell'olio, che è provato in processo, ma sul quantitativo del capitale commerciato, sul quale quantitativo preciso nè i testimonj, nè i motivi posson dir nulla di certo. E come posson sinceramente asserire i motivi, che i testimonj dell'informativo smentiscono l'inquisito? E come posson soggiungere, che i testimonj defensionali fanno rimontare il traffico dell'olio a venti anni addietro? Poichè il traffico dell'olio esisteva poco avanti al 1814, spetta al Fisco il provare che questo traffico fu abbandonato, perchè se egli abbandonato lo dice, a lui spetta di provare la propria asserzione.

Non avea dunque dritto di dir la difesa, come già disse, che una inquisizione diffidente, e severa non avea saputo scuoprire una macchia nella intera vita d'un imputato quasi settuagenario? Chi è che tremerebbe essendo vario, e mendace come si vuole ch'egli sia stato!

§. III. — *Primi sutterfugi.*

Nella enumerazione de' sutterfugi riportansi visibilmente i motivi a qualche corso di criminale giurisprudenza o di edizione rarissima, o non ancor pubblicato. Nelle opere cognite, che a questa materia appartengono, non sembra che alcuno collochi tra i sutterfugi dell'imputato il citare, in affari di computisteria, il defunto e i viventi contesti. Anco il Fisco citò a proprio appoggio il computista defunto per il detto d'un testimone fiscale. Si dirà per questo che il Fisco si sia reso debitore di sutterfugi? L'inquisito citò il defunto sig. R...., e lo citò meglio del Fisco perchè questi suppose, che i denari per errore ritenuti da quel defunto fossero franchi 700. (§. 78.), e l'inquisito ha provato che furono 800. e più. Niuno neppure udì fino ad ora, che il citare il confessore non in ciò, che fu materia di confessione sia un sutterfugio, e materia di confessione non erano le conquestioni dell'inquisito col P.... T.... sul vuoto del 1815, e le sue preghiere perchè intercedesse presso una Sovrana benefica. L'inquisito alcune volte rispose non ricordarsi di minutissimi intralciatissimi ragguagli della sua gestione familiare: di alcune cose disse averle dette altre volte, nè gli fu replicato: in alcune si riportò alle scritture, ed ai libri. Se questo è un sutterfugio, se ne

saranno pur resi debitori que' testimonj fiscali, che in proposito di somme, e denari dissero non ricordarsene, e si riportarono ai libri.

Altri giudichi, chè a noi il cuor non ci regge, della legittimità di simili indizj.

§. IV.

Ultimo sutterfugio comune all'inquisito e al difensore.

Volgete gli occhi qua, volgete gli occhi.
BUONARR. Fiera, Giorn. VI.

Ma l'ultimo sutterfugio! . . . . I lamenti sono il sollievo degl'infelici. Un cuore umano, accessibile alla pietà, chiamerà egli sutterfugi i gemiti di un cuore esulcerato ed afflitto? Tale era quello dell'inquisito nel doloroso costituto del 19 aprile 1822. E fu in quel costituto, che egli nel suo rammarico attribuì la propria sventura, e la carcerazione sua *all'odio privato di calunniatori maligni*.

Giunto questo dolore al suo colmo, l'inquisito, anzichè rispondere alla speciale inquisizione, esclamò: « Ho inteso quanto la Curia ed il Fisco pre- « tendono a carico mio; io sono innocente. Il de- « naro è stato rubbato, e se volevano il reo lo po- « tevano aver trovato. Io l'ho custodito sempre se- « condo era il mio dovere, ho dato conto quando « mi hanno fatto i riscontri; si è fatto tutto questo « perchè fin da principio si è sempre voluto rite- « ner me per reo, quando non lo sono. Io non ho « rubbato mai niente ad alcuno, e credo essere « stato galantuomo, ed esserlo al pari degli altri, « e però ec. »

Or quel Giudice istesso, il quale protestò di *falsità* e di *calunnia* contro di una *ricusa*: che volle *firmata* dall'inquisito la sua *dichiarazione di renunzia alle difese in prima istanza*: che prese per un indizio di reità il senso di dolore nuovamente dall'inquisito esternato: ammesse poi ne' suoi motivi tra gl' indizj di delinquenza e come sutterfugio i lamenti del reo contro i segreti suoi calunniatori, e si offese della ricusa.

E qui esprimere non sapremmo se l'oblio della *equità* fosse maggiore di quel de' *principj*. Poichè comunque si fosse della minore, o maggior giustizia della causa della proposta ricusa (e quanto giusta, e necessaria pur fosse tutto il processo lo mostra) son concordi i Dottori nel commiserarla, nel compatirla, ascrivendola al *timore* che *imperiosa cosa* fu sempre: « *res est imperiosa timor* »; lo che spetta alla *non equità* in chi nol sentì: e i Dottori son parimente concordi in dire, altro la *eccezion di sospetto,* che dà causa alla *ricusa,* non essere se non un *timor panico* dell'imputato: lo che spetta all'oblio de' *principj* in chi tali cose non conobbe, e non seppe. Caravita *Inst. crim. lib.* 3. §. 5. *pag.* 254. *n.°* 6. « Suspicio, est *actus, quo animi* « *timor repræsentatur*, easque vires habet, quas « sibi fingit imaginatio, et parit, tamquam ex ani- « mo prodiens, et in animum rediens. — *Res est* « *imperiosa timor.* — Et ex se solo fit, quod judex « est suspectus, et recusationis causa ipsa suspi- « cio, ex qua oritur metus, quippe qui semper ad « tristem partem fortius impellit, unde facilius ille,

« qui, vel acris ingenii, vel rudis animi, severæ,
« aut morosæ indolis rejici posse videbatur ».

E il Giudice stesso colla moderazione medesima, con cui nel già esposto stato degli atti condannò l'inquisito a diciotto anni di carcere, rese partecipe il suo difensore della taccia di *sutterfugi* inurendolo in fronte colle lettere della *L.* 6. §. 1. *cod. de postulando* « Opinionis suæ imminutionem pa-« tiatur ».

Ma serena, imperturbabile ed alta è la fronte, su cui quella inustione da troppo severa mano appiccar si voleva: alta, d'orgoglio non già, ma di tranquillità di coscienza, che di sè paga sorride di pietà al fiotto di calunnioso rimprovero, o di men giusta censura.

Se la causa del difensore non fosse ne' motivi connessa con quella del reo: se in questo stato di non più udita connessione il silenzio dell'uno non potesse ridondare in danno dell'altro, ogni discussione sarebbe inutile su questo punto, e la opinion pubblica avrebbe di già deciso del giusto grado di applicabilità al caso della *L.* 6. §. 1. *cod. de postulando*.

Ma poichè si vuol qui il merito della causa con quello del patrocinio connettere, noi non rintuzzeremo colla ingiuria la ingiuria, nè ci varremo del dritto, che gli usi forensi pur ci darebbero, di declamar contro al Giudice ora che egli ha interamente esaurita la sua giurisdizione, dicendo liberamente, che l'appello interposto è salutare teriaca che le leggi al difensore e all'inquisito compartono

contro il veleno ond' egli condì que' suoi severi motivi. Così dopo Ulpiano nella *L.* 1. *princ. dig. de appellat.* Bald. *ap.* Rebuff. *de appell. in præf. n.*° 76. « Contra venenum judicum data est theria-
« ca appellationis ».

I ragionamenti debbono esser sempre le armi d'una difesa, che sente la bontà della propria causa; e noi fedeli alle regole dell'arte *oratoria*, che ove ragion s'intende è l'arte di persuadere e convincere, e non un guardaroba di frasi, dimostreremo con *estrinseci*, ed *intrinseci* ragionamenti quanto dal vero e dal giusto andasse lungi l'altronde aurea eloquenza de' motivi nello stabilire, che il Giudice, o il Fisco fosse dal difensore ingiuriato, e ch' egli intendesse cuoprir la ingiuria con un *vil sutterfugio*.

Incominciam dagli *estrinseci*. La difesa scritta, e stampata del sig. Michele G***, non ostante che il Giudice *prima di vederla, e di leggerla* allegasse la necessità di sottoporla a censura, fu dalla giustizia, e dalla magnanimità dell' Autorità governativa lasciata liberamente diffondere in Massa, e nei luoghi circonvicini. I motivi, che tacciano apertamente di peculatore e di complice del peculato un impiegato vivente nella ducale computisteria: che tacciano implicitamente della stessa complicità S. E. il Camerale Ministro, e il suo rispettabile figlio: che tacciano implicitamente di complicità di subornazione un Notaro rogante: che trovano o *colpa*, o *dolo* ovunque si parla il vero: vogliono eglino implicitamente tacciare di connivenza alle ingiurie

proferite dal difensore il ducal Governo di Massa? E così sarebbe se quel Governo avesse lasciata correre la *propalazion* di un *libello*.

Il Giudice, se come privato si pose in rigida contumacia dall'alito pestifero del difensore dopo aver letta la sua difesa, ond'egli vedendo, che pratica gli era negata, rimpatriò, come giudice altronde accolse ne' *visis* del suo giudicato quella difesa: « Viste le difese date dall'inquisito stesso per do« cumenti, per testimonj, e *per scritto informativo* », e così ne fece parte di quello.

Prescindendo dalla regola *critica*, che l'accoglienza data al documento ne importa ratifica, regola, di cui la difesa a *pag.* 438, *not.* 171, una ragion *giuridica* vi è per credere, che con questo fatto del registro della difesa ne' *visis* il Giudice l'avesse come non ingiuriosa a lui, e ai superiori ufficiali del Fisco, e come non colpevole di *sutterfugi* dichiarati *materia delittuosa* dai dotti motivi.

Se ella fosse stata dal Giudice creduta ingiuriosa a sè ed al Fisco, o macchiata dalla labe delittuosa, egli avrebbe mancato ai doveri del proprio uffizio ammettendola ne' *visis* del suo giudicato, e male a proposito avrebbe applicata al caso la *L.* 6. *cod. de postulando,* la quale parla di modi ingiuriosi del difensore o contro la parte, o contro i privati, ma non parla delle ingiurie fatte ai Magistrati, ed al Giudice della causa.

Queste ingiurie vanno soggette ad altre coercizioni, e ad altri principj. Se la difesa era ingiuriosa al Giudice e ai Magistrati della causa, la legge

ingiungeva al Giudice di sopprimerla, e non soffrire che la sua giurisdizione fosse dedotta in disprezzo, *L.* 16. *dig. de off. præsidis* « Contemni non « patietur qui judicium reddit », e lo confermano Carpzov. *part.* 1. *jurispr. constit.* 1. *def.* 19. Hillig. *in* Donell. *cap.* 3. *lit. A.* Brunemann. *in cod. lib.* 2. *tit.* 6. *n.°* 8., essendo impossibile a concepirsi, che il dotto estensor de' motivi ignorasse d'aver come giudice il disciplinario potere, detto dai Romani *modica coercizione*, senza il quale essi ben diceano non potersi giurisdizione concepire. *L. ult. dig. de off. ejus cui mandata est jurisdictio* « Sine modica « coercitione nulla est jurisdictio ».

Poichè adunque il Giudice dottissimo col porre ne' *visis* della sua sentenza la difesa stampata la dichiarò non ingiuriosa o a sè, o agli altri Magistrati del Fisco, bisogna attribuire a un tardo, e inopportuno pensiero la obiezion d'ingiuriosa, e di *subterfuga*, che ne' motivi contro essa si pone: inopportuno dicemmo, perchè divenuta quella difesa parte del giudicato, ognun comprende, che la taccia d'ingiuria tanto la sentenza quanto la difesa percuote, sicchè potrebbe sembrare, che il Giudice in ciò abbia fatto come il Giove di Luciano montato in collera, il quale volendo ferir Diagora, che il bestemmiava, scagliò il fulmine contro del proprio tempio; inopportuno dicemmo, perchè approvata una volta dal Giudice come non ingiuriosa quella difesa, non potè egli altrimenti o in collera, o fuor di collera, in di lei pregiudizio variar consiglio, e ingiuriosa considerarla per la regola, di cui

la *L. 75. dig. de reg. jur.* « Nemo potest in alte- « rius injuriam mutare consilium ».

Fin qui gli estrinseci. Ma poichè l'errore è il patrimonio di chi giudica, e di chi è giudicato, ed esser potrebbe, che per *mera benignità* sempre soggetta a darsi, ed a togliersi, il Giudice avesse accolta la difesa nella propria sentenza come non ingiuriosa, e quindi, dato di piglio al rigor della carica, avesse pensato a censurar, come doveva, la ingiuria, ragion vuole che si discuta *l'intrinseco* merito di questo piato.

E qui un nuovo estrinseco intralcia la discussione.

Se il Giudice riputava ingiuriato e sè ed il Fisco, egli per le regole della equità, se non per quelle della decenza, dovea contestar questo addebito al difensore, e sentire le sue discolpe. Come poteva il Giudice in una sola e medesima sentenza condannare il cliente, che era stato o bene o male sentito, e condannare il difensore che non era stato sentito nè bene, nè male? Questa è, dicono tutti, una pretta infrazione della *equità*.

> *Qui statuit aliquid parte inaudita altera,*
> *Aequum licet statuerit, haud æquus fuit.*
> SENECA *In Medea.*

Ma se le faccia pur grazia a codesta non equità, che noi non vogliam credere per certo essere una *usanza* del Tribunale di Massa, come le tante che si citarono a danno dell'infelice inquisito. Discutiamo tranquillamente il merito della ingiuria.

La difesa nelle angustie sue doplorabili mento-

vate qui sopra (*pag.* 6) non scorgendo *processo*, ma informe ammasso di carte: non indizj di reità, ma sforzi illegali, e impotenti per aver degl' indizj, che far doveva? Far come Arbace rassegnato e dolente, prender la mano del Fisco e del Giudice, e dire:

. . . . In vece
Di chiamarla tiranna,
Io bacio quella man che mi condanna?

Potea farlo il sig. G***: il suo difensore non già, il quale così facendo avrebbe mancato al *coraggio*, con cui le leggi, assimilandolo al combattente, richiedono ch'egli eserciti il santo e nobile suo ministero difendendo il debole contro ai potenti, *Elem. della proced. crimin. vol.* 2. *pag.* 527. *not.* 58. « Se « il merito del militare consiste in un intrepido « animo che lo fa correre incontro con sangue « freddo ai più gravi pericoli, ed alla morte me- « desima: quello dell'avvocato consiste egualmente « nel difendere i *deboli* contro i *potenti* con costan- « za, e fermezza a tutta prova. Altrimenti nell'una « e nell' altra professione la pena della *mancanza* « *di coraggio* è la nota d'ignominia »; onde invece di cantar la parte d'Arbace egli dovea cantar piuttosto quella d'Aminta, se duopo ve n'era,

Andrò per mezzo i rapidi torrenti
Quando la neve si discioglie, e gonfi
Gli manda al mare: andrò per mezzo 'l foco ec.

purchè allo scopo della difesa giungesse.

Ma un tribunale insolito: un processo, il quale da se stesso annunziava un'inesperienza totale nelle

cose forensi: un cliente, alla salute del quale tutto sacrificar si doveva, suggerirono al difensore un mezzo *vero, giusto,* e *legittimo* per conciliare un indefinito rispetto pel Giudice, e pe' superiori ufficiali del Fisco con quanto ragion volea, che del processo e del merito dell'accusa si dicesse liberamente.

Nullo, informe, indigesto era il processo, e ciò per principj di ragione, e di legge si dimostrava. Temeraria, e calunniosa era l'accusa. Il difensore volle supporre che il Giudice, e i superiori ufficiali del Fisco cedessero, nel muovere, e nel trarre avanti codesto processo, alla *necessità dell'uffizio,* lo che gli ponea fuor di ogni attacco, e che tutta la informe macchina di quel processo fosse l'effetto de' *segreti istigatori* dell'azione fiscale.

Qui a senso del Giudice il sutterfugio consiste.

Ma sa egli, il Giudice, cosa vuol dir sutterfugio?

Sutterfugio è tolto dal verbo latino *subterfugere,* che in buon toscano suona *fuggir di nascosto, scappare.*

Ora in più maniere si fugge, e si scappa. Ciò si fa per scherzo, come la Galatea di Virgilio,

> *Malo me Galatea petit formosa puella,*
> *Et* FUGIT *ad salices, et se cupit ante videri.*

Non pensiamo, che il Giudice abbia voluto dare al difensore il capriccio di fare i *rimpiattarelli.* Si fugge per trarre altri dietro di sè, onde Dafne nell'Aminta dice a Tirsi:

> *Or non sai tu, com' è fatta la donna?*
> FUGGE, *e* FUGGENDO *vuol che altri la segua.*

Non crediamo, che il Giudice abbia inteso di dire, che il difensore fuggì per *istrattagemma* onde trar lui dal suo *nascondiglio*, dappoichè andato egli a bella posta a Massa per informarlo a voce, inutilmente gridavagli colla delusa donna del Pastor Fido,

> *Ma con chi parlo? ahi lasso!*
> *Teco, che non mi ascolti, e via ten* FUGGI?

poichè in questo sistema il *sutterfugio* sarebbe stato del Giudice, e non del difensore.

Egli è dunque più verisimile, che la obiezione del *sutterfugio* abbia voluto rimproverare al difensore una *scappata da pauroso*, la quale avrebbe l'autorevole esempio d'Orazio

> *Tecum Philippos, et celerem* FUGAM
> *Sensi, relicta non bene parmula*
> *Od. lib. II. od.* 5.

e perciò più verisimilmente un *animo vile* o da Margite di Omero, o da Martano dell'Ariosto.

Ci perdoni l'inquisito se la difesa, divenuta suo patrimonio, pensa a difender se stessa; e ci permettano gli ottimi Giudici dell'appello, che difensori della giustizia, noi possiam renderla a noi medesimi. Come? obiezione di vile a chi nella difesa (*pag.* 317) diceva, imitando una frase Ciceroniana, *aver da lungo tempo casta, e schietta ne' pericoli de' privati l'opra propria impiegata?* Ad un uomo, il quale in tempo della Francese dominazione ebbe cuor di resistere a viso aperto ai fumosi Magistrati d'un conquistatore orgoglioso, e rammentare ai Giudici Toscani d'esser fedeli almen nell'applicazione di leggi straniere alle massime eque, ed uma-

ne stabilite tra noi dall'immortale Leopoldo d'Austria: onde, mentre i Giudici temeron per lui, egli per se medesimo non seppe temere?

Vediamo or dunque come un uomo, il quale ebbe sempre in pregio di esser prudente, e sempre abominò la viltà, se ne sia reso debitore al cospetto d'un giudicante di Massa.

Si fugge di nascosto avendo paura, e si ha paura quando abbiamo commesso un delitto. Di più si fugge da un luogo voltando la faccia, e rivolgendola all'altro. Il Giudice dunque per sostenere la obiezione del sutterfugio ha dovuto tener per certo, **1.°** che i modi della difesa villani fossero, ed ingiuriosi a sè, ed ai superiori ufficiali del Fisco; **2.°** che il difensore per sottrarsi al rimprovero di queste ingiurie abbia inventato per luogo di ritirata, e di fuga un personaggio immaginario e fittizio nei *segreti motori* dell' azione fiscale, onde poi *subterfugere*, e dire che le ingiurie contro questi, e non contro quelli si rivolgevano.

E in queste due cose chiaro è l'errore del Giudice, come con *ragioni ed autorità* si dimostra.

I. Bisogna primieramente distinguere i *ragionamenti* dai modi *del dire*. Se provar ragionando, che un processo è un indigesto ed informe ammasso di movimenti, che non hanno quanto al loro principio sufficiente ragione o nella *legge*, o nella *necessità*, e nel loro progresso niuna delle forme dalla legge prescritte è una ingiuria al Giudice, che lo ha diretto, altro espediente non vi è che fare una gran massa de' libri di criminale giuri-

sprudenza, appiccarvici il fuoco, e farlo ardere in segno di adorazione avanti al Giudice inventore de' nuovi sebben micidiali metodi, e in tempo della *baldoria* cantare, a laude de' cooperatori al processo, col Casa:

> *Ciò che voi fate par fatto a pennello,*
> *Ciò che voi avete o dirieto, o dinanzi,*
> *A giudizio d'ognuno è buono e bello.*

Ma come poteva il difensore palliare, dissimulare, o nascondere le irregolarità, le futilità, le inoperose, ed arbitrarie investigazioni, le nullità del processo? Dovea contentarsi il Giudice di quanto *officiosamente* aveva il difensore premesso sulla *necessità* sua di prestarsi alle inchieste dei *segreti istigatori* del Fisco. Era questo, come vedremo, l'unico mezzo termine non di *subterfugio*, ma di *dritto*, con cui il difensore poteva pagare un giusto tributo di personale rispetto, e di stima al Giudice, e non mancare all' ufficio suo delicato, e santissimo. Non era egli il processo divenuto l'arme degli avversarj dell'inquisito? E non sono dal difensore le armi degli avversarj da infrangersi? Lo insegnò il più grande tra i maestri dell' arte: Cicer. *De Orat. lib.* 1. §. 31. « Quæ pro nobis es« sent amplificanda et augenda: quæque essent « pro adversariis infirmanda atque frangenda ». E quanto alle nullità del processo lo confermano gli scrittori di dritto. Renazzi *Element. jurispr. crimin. lib.* 3. *cap.* 16. §. 6. « Ac primo quidem si in le« gitimo ordine receptaque forma criminalis pro« cessus peccatum sit, quæ res non infrequenter

« solet accidere; maximum inde præsidium, tuen-
« do salvandoque reo defensor arripiet. Quippe
« idcirco invectum præscriptumque est, certo quo-
« dam ordine solemnique forma criminalia judicia
« esse exercenda; ut hujusmodi ratione facilius, tu-
« tiusque de crimine vel innocentia reorum con-
« staret, atque ita periculum amoveretur ne accu-
« satorum dolis, judicum libidine aut ignorantia
« deliquentes immerito absolvantur, injustam in-
« sontes damnationem subeant. Si igitur in insti-
« tuendo, conficiendoque criminali processu negle-
« ctus, aut corruptus fuerit ejus legitimus ordo, re-
« ceptaque forma; necesse jam est, ut ille vitie-
« tur, corruat, nullam anctoritatem, fidemque me-
« reatur. Hoc autem casu trita, ac facilis via est,
« qua gradiens patronus rei saluti prospiciat. In-
« terest enim reipublicæ potius delicta abire im-
« punita, quam ex vitioso, ac nullitatis labe con-
« fecto processu reos damnari ».

I modi del dire partivano tutti dall'intima convinzione della innocenza dell'inquisito.

Questi modi del dire consistevano o in *rimproveri*, o in *frasi* destinate a dare un colorito più vivo al concetto del difensore.

Quanto ai rimproveri, tre acerbissimi se ne facevano al Fisco: 1.° d' aver prescelta la via criminale anzichè la civile, 2.° d'aver mal fatti gl'interessi del Principe, 3.° di aver non curate, o disperse le prove della innocenza.

Questi identifici rimproveri si facevano al Procurator generale del Re di Francia, ai principj del

secolo passato, dall'insigne Cochin, nella causa di peculato del sig. Du Verney. Cochin *Oeuvr. vol.* 1. *pag.* 325; nè il Procuratore del Re, nè il Parlamento, nè il Re riputarono ingiuria il dire di quell'insigne avvocato.

Fu rimproverato al Fisco d'aver messa avanti una causa chimerica, e senza base di fatto. Lo stesso rimprovero faceva l'insigne Cochin al Procuratore del Re nella causa del sig. Du Verney. I Giudici lo assolverono, ed applaudirono al difensore.

Quanto ai modi del dire diretti a dare un colorito più vivo al concetto del difensore, è duopo premettere, che questo concetto era il sentimento non che la ragionata persuasione della innocenza dell'accusato. Tutte le frasi hanno il colore di questo concetto: esse in una difesa scritta, se non col merito, colle regole almeno dell'arte oratoria, son tutte figure rettoriche, tali essendo la *interrogazione:* la *imprecazione:* la *ironìa:* il *sarcasmo.* Che queste sien figure rettoriche si trova scritto ne' libri di classe, che sono per le mani di tutti. Vedasi il De Colonia *De arte rethorica lib.* 1. *cap.* 1. §§. 5-6. *cap.* 3. §§. 7-8.

E se in un'orazione le figure rettoriche sono, e furono mezzi di persuadere; e se queste figure rettoriche furono tutte suggerite alla penna dello scrittore dal vivo irresistibile senso della innocenza del suo cliente, come il Giudice e il Fisco poterono prenderle quali modi di dire ingiuriosi alla lor dignità? Non son per certo le vive ed energiche frasi del difensore nel dipingere la innocenza,

e l'audacia della calunnia, non son le ingiurie delle quali parla la *L.* 6. *cod. de postulando.*

Il chiamare il Fisco *inumano, improvido, senza critica* e *senza criterio,* non è egli il dare all'accusatore i titoli, che nella coscienza d'un difensore persuaso della innocenza del suo cliente egli si merita? Il dire, che egli ha curato piuttosto le *tele di ragno,* che i *materiali* verificabili, qualunque la ipotesi fosse che egli ammetteva: il dire che egli in un esperimento notturno fatto col lume, non calcolava il diverso effetto che gli oggetti fanno vedendoli nelle tenebre, perchè certamente egli non vola al bujo come le nottole: il dire, che egli si accinse a sciogliere problemi da sarti, e da guardaroba: il dire ch' egli nella propria condotta non avea avuto nè piano fisso, nè sistema determinato: che egli si era posto in contradizion con se stesso: che il primo sospetto contro al cassiere non ebbe, allorchè fu concepito, base negli atti, e chi lo concepì dovea tremare in faccia alla giustizia divina, non era forse dire, e fare come dice la *L.* 6. *cod. de postulando* « Quid caussa desiderat? »

Alcune espressioni poi usate dalla difesa erano assolutamente espressioni dell'arte. Come il Fisco, nel quale era la scienza pari allo zelo desiderabile, potè credere ingiuriosa la espressione d'ipotesi *temeraria,* inquisizion *temeraria*, causa d'inaudita *temerità,* se questo è il linguaggio scientifico? Così, in termini d'indizio, NANI *De indiciis etc. pag.* 25.
« Leges enim eas tantum præsumptiones respuunt,
« quæ *temerariæ* vocantur, quæ scilicet illegitimis,

« absurdisque conjecturis nituntur », e in termini d'inquisizione CREMANI *De jur. crimin. lib.* 3. *cap.* 30. §. 13. « Nisi ob evidentem calumniam, veluti si « *temere* omnino, aut etiam dolo malo hominem « detulerit »; *et in not.* « Cum nempe superior ma- « gistratus declarat *temere*, et sine probabili ratio- « ne ad inquisitionem specialem inferiorem judicem « devenisse ». Il medesimo difensore, in una causa celebre decisa per la innocenza (*), avea tacciata la ipotesi del Fisco come *orribile*, e *sacrilega*. I Magistrati Toscani non lo censurarono come fabbricatore d'ingiurie.

E il Giudice tanto parzialmente trattato dalla difesa: il Giudice, che non volle distinguere l'uffizio suo *d'inquisitore* da quello di *cognoscente*, quando pur fosse stato trattato nel suo modo d'inquirere di *sciocco* e *diabolico*, che avrebb'egli avuto da dolersi quando i Dottori chiam così i Giudici, che sembrano men coerenti all'*uffizio loro?* CARPZOV. *Prax. rerum crim. Sax. quœst.* 127. *n.°* 1. *post Bald. in L.* 2. *n.°* 7. *cod. de sent.* « Eos nempe, « *qui juri dicendo prœsunt* duos sales habere de- « bere scientiæ unum ne *insipidi* sint: conscientiæ « alterum ne sint *diabolici* etc. »

Che se i ragionamenti sulla nullità della farragine processale, se i rimproveri fatti al Fisco, se le frasi, colle quali esprimevasi il vivo senso della innocenza dell'inquisito, e della incomprensibil calunnia de' suoi accusatori, alla testa de' quali il Fi-

(*) *Madre accusata di furto, preteso da lei commesso per donare alla figlia* (V. Tom. 1, pag. 255).

sco si collocava, era uno *star nella causa*, non era *abbandonarla* per offendere *gratuitamente* chi questo trattamento non meritava, come potè il Giudice applicare al difensor del G*** la *L.* 6. *cod. de postulando* non riportandola per lo intero, e mutilandola ove era appunto necessario di ben conoscerla? « Nec enim conniventia commodanda est ut quis« que NEGOCIO DERELICTO in adversarii fui contume« liam aut palam pergat, aut subdole ».

E così interpetrarono quella legge i Dottori, osservando, che i modi contumeliosi del dire (e le contumelie non sono figure rettoriche), allora sono redarguibili quando la causa non interessano. BARTOL. *ad dict. L.* 6. *cod. de postul.* « Non debet advo« catus in contumeliam prorumpere NISI EXPEDIAT ». SABELL. *Summ. divers. tract. verb. advocatus* « Qua« liter advocati teneantur actione injuriarum uten« do verbis durioribus, et apparenter injuriosis CI« TRA NECESSITATEM, ET UTILITATEM CAUSSÆ ».

II. Ma la difesa esaurì in questa inaudita, e miseranda causa tutto ciò che la prudenza potea suggerire, onde ella rivolse come rivolger dovea tutti que' rimproveri, tutte quelle frasi oratorie non al Giudice, o ai superiori ufficiali del Fisco da lei messi gelosamente da parte (*pag.* 325), ma piuttosto a' loro *instigatori segreti* detti dalla difesa medesima segreti motori dell'azione fiscale (*pag. id.*).

Ma il Giudice e il Fisco non concessero questa divergenza alle frasi, e tutte a se medesimi le appropriarono. A Dio non piaccia, che noi pensiamo doversi ciò attribuire ai segreti dettami

della loro coscienza, la quale dicesse loro, che non i denunziatori o palesi, o segreti, senza i quali l'ufficio del giudice, tranne il caso di generale diffamazione, non può suscitarsi; ma essi soli aveano immaginata, configurata, e messa in moto la inquisizione, onde sia qui luogo ad applicare i noti vessi di Fedro

Suspicione si quis errabit sua
Et rapiet ad se quod erit...
Stulte nudabit animi conscientiam.

Diciamo bensì, che la dimenticanza delle giurisprudenziali materie potea solo suggerire, che ciò fosse un vano, e meschino *sutterfugio* della difesa.

Questa dimenticanza nella quale nacquero i *sutterfugi* del difensore allorchè disse essere le sue invettive rivolte contro ai segreti motori dell'azione fiscale, non può dissiparsi, se non col provare, **1.°** che l'azione fiscale e l'uffizio del giudice hanno, e devono aver de' *motori*; **2.°** che questi motori sono *segreti*; **3.°** che vi è un tempo, in cui questi segreti motori debbono presentarsi alla chiara luce del giorno, e rispondere *in proprio* di tutte le iniquità, che nel processo s'incontrano, *senza che il Giudice e i superiori ufficiali del Fisco ne possano essere* redarguiti; **4.°** che questi *segreti motori* del Fisco sono stati sempre riputati la *feccia* degli uomini.

I. Doveva il Giudice, dovevano i superiori ufficiali conoscere, che l'inquisitorio processo non può nascere *a capriccio* di chi vi presiede. In alcuni luoghi, come in Toscana, a forma del §. 1.

della Riforma criminale del 30 *novembre* 1786, e come nel Regno di Napoli conforme attesta il CARAVITA *Instit. crimin. lib.* 1. §. 2. *n.°* 15. *in fin.*, è adottato il salutare espediente, che senza querela, o privata o pubblica, l'uffizio del giudice non può suscitarsi, ed inquirere.

Ove il processo inquisitorio è adottato in tutto il rigore dello sue forme, la sua canonica origine ha introdotto il principio, che la *denunzia*, o *segreta* o *palese*, debba sola dargli il primo impulso e il movimento primario. Lo avvertì la difesa (*pag.* 455, *not.* 227) a cui sì male i motivi risposero, come vedemmo a *pag.* 25.

Questo principio preservatore della personal sicurezza non capì mai nella testa del Giudice inquisitore del signor Michele G***, il quale, come tutto il suo operato il dimostra, credè d'essere signore ed arbitro di qualunque indagine gli si affacciasse alla fantasia: dimodochè secondo questi principj un sogno, ch'egli avesse fatto dormendo: un men retto ragionamento, ch'egli avesse fatto pensando: un capriccio, che la sua immaginazione mobile, e viva suscitato gli avesse, era buono ad autorizzarlo ad inquirere.

Un uomo, che così la pensava, dovea credere i *segreti motori* dell'azione fiscale altrettanti esseri immaginarj e fantastici. Eppure egli avea sott'occhio l'editto Sovrano del 16 dicembre 1815, il quale all'art. 34 parla d'*aderenti* al Fisco. Le leggi dunque del suo paese riconoscevano la esistenza di persone, che spingevano il Fisco alla causa. Ed

altronde, poichè senza denunzia la inquisizione non potea suscitarsi: poichè alcuno dovea aver dato o al giudice o all'ufficiale di polizia giudiciaria la notizia del fatto verificabile (se il Giudice sostener non volea che tutto fosse uscito dalla sua testa, lo che per le cose avvertite, *pag.* 113, non gli è permesso) egli è evidente, che la inquisizione ha, e deve aver de' *motori*. E questi motori chi sono? Gli autori della notizia del fatto verificabile in atti: gli autori della denunzia: i *delatori*. *L.* 7. *cod. de delatoribus*.

II. I denunziatori, o delatori sono, e sogliono essere sempre *segreti*. Renazzi *Elem. jur. crimin. lib.* 3. *cap.* 2. §. 3. *n.*° 2. « Delatores, qui crimi-« na, præsertim clam gesta, licet nihil sua inter-« sint; tamen vel mercede conducti, vel præmii spe « illecti magistratui secreto aperiunt, atque denun-« ciant ». Cremani *De jur. crimin. lib.* 3. *cap.* 2. §. 2. « Delator est, qui crimina, quibus non ipse, « sed extraneus tangitur, certa mercede conductus, « incentive præmii spe illectus, aliave caussa mo-« tus *clam* judici renunciat ».

III. I denunziatori, sebben segreti, debbono a viso aperto mostrarsi qualora il reo ottenga la sua assoluzione definitiva, perchè non potendo egli agere contro i superiori ufficiali del Fisco scusati dalla necessità dell'uffizio, Math. *De criminib. lib.* 48. *tit.* 17. *cap.* 4. *n.*° 5, egli ha dritto di agere per la calunnia, e per la refezione de' danni contro i denunziatori, e istigatori del Fisco. Math. *loc. cit.* « Damna sane, et id quod interest, reos

« absolutos, qui caussam magno cum dispendio re-
« rum suarum e vinculis dicere coacti sunt, ab
« utrisque petere posse tam ab advocato fisci,
« quam a nuntiatoribus; ita, ut si ab altero ea
« consequuti sint, ab alteris petere nihil possint.
« Ab advocato tamen fisci non petent ea, nisi ob
« evidentem calumniam, a delatoribus et nuntiato-
« ribus, etsi temere innocentem detulerint; nisi
« forte ex numero curiosorum fuerint, qui ratione
« officii deferre tenebantur. Recte enim ex præ-
« cedenti capite ita arguere possumus: si fiscus
« calumniæ non damnatur, nisi ob evidentem im-
« probitatem, ergo nec in damni æstimationem
« damnabitur, nisi ob evidentem calumniam. Et
« contra: si delatores et nuntiatores damnari pos-
« sunt calumniæ, etsi improbior ea non sint; ergo
« et ad damna, et id quod interest tenentur, si
« temere innocentem detulerint. Postremo cum
« temeritas privatos non excuset in civili caussa,
« utique nec in criminali ab æstimatione damni,
« et præstatione ejus quod interest, excusare de-
« bet ». BONFINI *Ad bannim. etc. cap.* 12. *n.°* 161.
« Sive quia *promotor fiscalis dicitur persona ficta*,
« *suum nomen præstans*, *et accomodans cuicumque*
« *adhærenti, seu INSTIGATORI*; contra quos idcirco
« dirigenda est actio pro consecutione damnorum,
« et expensarum ».

IV. Resta solo a vedersi se questi segreti de-
nunziatori, non obbligati a deferire per obbligo
del proprio uffizio, siano Cavalieri della Tavola
Rotonda di Arthur, delicatissimi sul punto d'onore,

degni che alcun galantuomo si affibbi la giornea onde trattati vengano con rispetto. Sentiamo i poeti

> *Turba gravis paci, placidæque inimica quieti,*
> *Quæ semper miseras sollicitabat opes.*
> MARTIAL. *lib. I. epigr. 4.*

Sentiamo gli storici. PLIN. *Paneg. cap.* 35. « Vidi-
« mus *delatorum* judicium, quasi *grassatorum,* quasi
« *latronum;* non solitudinem illi noviter, sed tem-
« plum, sed forum consederant, nulla testamenta
« secura, nullus status certus, non orbitas, non
« liberi proderant ». Sentiamo le leggi. *L.* 2. *Cod. Theod. de petit.* « Comprimatur *unum maximum*
« *vitæ humanæ malum, delatorum exeeranda perni-*
« *cies*, et inter primos conatus in ipsis faucibus
« strangulctur, et amputatæ radicitus invidiæ lin-
« gua vellatur, ita ut judices nec calumniam, nec
« vocem prorsus deferentes admittant; sed qui de-
« lator extiterit, capitali sententiæ subjugetur ».

Come dunque i motivi poterono, prima accogliendo, poi calpestando la difesa scritta, dichiarar *notato d' infamia* lo scrittore, che avea inveito contro quella razza di gente?

Ma i rimproveri a un testimone aulico? Ne fece, e de' virulenti, l' insigne Cochin a un testimone, che falsamente veniva a deporre nella causa: DU VERNEY *Oevr. vol.* 1. *pag.* 358. Perchè questo testimone era aulico dovea dunque la difesa baciargli la mano, anzichè risguardarlo come inattendibile? No: perchè le eccezioni contro il testimone son proponibili anco contro all' Imperatore, e al Pontefice. MATH. *ad lib.* 48. *dig. tit.* 15. *cap.* 3.

Che se i motivi credono essere stato il testimone aulico attaccato ne' segreti motori dell'azione fiscale, la difesa non ha che dirci; e poichè il deposto di quel testimone, se si prescinda dalla moglie e dal fattore dipendenti da lui, e parlanti per la sua bocca, oltre ad essere smentito dal saldo del 23 marzo 1816 non ha altro appoggio che quel del suo detto, non è mal pensato il considerarlo qual delatore della materia di quel suo detto. DEC. *resp.* 93. *n.°* 125. *vol.* 2. BERTAZZOL. *cons.* 251. *n.°* 103. *vol.* 2. GUAZZIN. *Ad defens. reor. def.* 29. *vol.* 2. *pag.* 46. *n.°* 28. « Et in omnem causam « advocatus deducat, non dato aperto denunciato- « re, ut primus testis, qui reperitur examinatus, « habeatur pro *denunciatore* ».

PENA DEL PECULATO.

(43) *Dal* §. 133. *al* 139. L'Areopago dovendo decidere se un caso delittuoso era capitale, ne aggiornò la decisione a cento anni. E i Romani dicevano anco ne' tempi meno felici del loro impero,

Nulla de morte hominis cunctatio longa est.

Il Giudice di questa causa decise *interlocutoriamente* nel decreto del dì 4 gennajo 1823, che il preteso peculato dell'inquisito era capitale delitto. E qui i suoi motivi dovean decidersi o per i *pratici,* sulle tracce de' quali preferì di camminare nello stabilire la pena ordinaria della delinquenza, o per i *culti;* al suffragio de' quali la difesa si riportava: mentre, come vedremo, essi non seguirono nè gli uni nè gli altri, forse perchè nè gli altri nè gli uni all'estensor de' motivi si fecero intendere.

La difesa, che nella persuasione della innocenza credeva questa questione sulla pena del peculato una questione mera-

mente accademica, volle concedere, che la qualità del furto nel peculato fosse *specificante* non semplicemente *aggravante* come lo è nel rigor de' principj, e come stabilì tra noi la Riforma del 30 novembre 1786 art. 75, e intese di proporre quanto alla pena ai termini del romano diritto un' *amenità* ai suoi lettori, ben lontana dal credere che questa amenità cambiar si dovesse in un apparato di sangue.

Per convincersi quanto perplessa sia la questione se ai termini del romano diritto la pena del peculato è la morte, basta ricordare come all'occasione del processo del Maresciallo di Marillac quel Du Chatelet, che fu ricusato da lui, volendo sebben non giudice manifestare la propria opinione avversa a quel misero, ebbe a scrivere un'opera a bella posta per dimostrare, che la pena del delitto era la capitale, nel che non trovò nè encomiatori in quel tempo, nè seguaci di poi, mentre quell' aspro parer di lui non fu altrimenti seguito nella condanna di Fouquet. BAYLE, *Dict. critiq. art.* Marillac. *Rem. A. art. V.* « Quant à la question si le peculat peut être puni du « dernier supplice je renvoye à M. du Chatelet, qu' a soutenu, « que le jugement du Marechal de Marillac n'exceda point la « rigueur des loix. C'est un article, qu'on a de la peine à lui « passer, et l'on approuverait beaucoup mieux que l'on approu« vè ce jugement là, si on le trouverait conforme à celui, qui « fut rendu à M. de Fouquet. On publia au temps du procès « de celui-ci un savant ouvrage sur le peculat ».

Nè i soli critici considerarono la questione sulla pena del peculato intricata e perplessa. I più dotti tra i culti interpetri del romano diritto la consideraron pur tale, onde in questa perplessità ella divenne quasi arbitraria. GROENEWEGEN *Inst. de pub. judic.* §. 6.

Se Antonio Matheo non credeva abrogata la *L. unica cod. de crimin. peculat.* dalla costituzione dell'Imperatore Leone nella *Novella* 105, egli solo sarebbe stato capace di ridurre liquida questa questione. Gli scrittori culti venuti di poi, seguendo le orme e l'autorità di Antonio Matheo, poca cura posero nel discutere pel bisogno de' casi pratici questo punto di disputa, e lo trattarono in una maniera meramente accademica, encomiando tutti però la costituzione dell'Imperatore Leone, ed osservando, che tra il prezzo del denaro e

quel della vita dell'uomo non vi era termine di commensurabilità. CARRARD *De la jurisprud. crimin. sect.* 2. *cap.* 4. §. 4. CREMANI *De jure crimin. lib.* 2. *cap.* 4. *art.* 3. §. 6. « Quam pœnam (ultimi supplicii) præter Leonem Imperato- « rem, qui eam in hoc crimine abrogavit, complures juris- « consulti, Carrard, atque alii paullo rigidiorem dixerunt, hoc « innixi argumento, quod quæcumque tandem pecunia ablata « perhibeatur, ea numquam potest cum vita hominis compa- « rari, quæ inæstimabilis est etc. »

Se i motivi avessero potuto allegare una cosa giudicata del ducato di Massa e Carrara, con la quale la pena del peculato nel cassiere fosse stata esasperata fino all' ultimo supplizio, essi avrebbero potuto adagiarsi tranquilli su questo esempio. Ma recherà meraviglia come senza una preventiva norma di giudicare, in tanta fluttuanza delle opinioni, e in cosa di sì grave momento, i motivi nel secolo decimonono non abbiano temuto di stabilire, che il furto debbe esser punito di morte.

I tre grandi fondamenti de' motivi a questo proposito sono: 1.° che non vi sia ragion di distinguere tra i giudici, dei quali parla l'Imperator Giustiniano *nel* §. *item lex Julia peculatus* (*Inst. tit. de pub. judic.*), e gli altri amministratori del pubblico denaro; 2.° che colla parola giudici i Romani designar volevano tutti i Magistrati, e che i cassieri del Principe son magistrati; 3.° che i Dottori citati da loro, *et alii omnes* (§. 136) stabiliscono la pena di morte per gli *amministratori* del denaro del Principe. .

Il primo fondamento è manifestamente contrario al principio, che le pene debbono colla interpetrazione ammollirsi anzichè esasperarsi, di cui la *L. pen. dig. de pœnis,* e la *L. factum* 155. §. *ult. dig. de reg. jur.* E sebbene sulla scorta della *L. perspiciendum* 11. *dig. de pœn.* abbiano alcuni opinato, che la identità di ragione nelle *persone* e ne' *fatti* dia luogo all'estensiva interpretazione della legge penale, MATH. *De criminib. tit.* 18. *cap.* 4. *n.*° 3., egli è certo, che parità di ragione non vi ha tra il *giudice* peculatore, e un amministratore, che *giurisdizione* non abbia ; mentre se il primo coll' abusar del deposito del denaro, che gli confidò il Principe, può far temere ch'egli abbia anco abusato del più sacro deposito della

giustizia, che il Principe parimente a lui confidò, questo sospetto non può suscitarsi quanto a un *amministratore*, che giurisdizione non abbia, conforme ponderando la ragione della differenza avverte SALVIAN. *De gubern. Dei lib.* 4. « Cri-« minosior namque culpa est, ubi honestior est status: si hono-« ratior est persona peccantis: peccati quoque major invidia, « furtum in omni quidem est homine malum facinus, sed dam-« nabilius absque dubio si *senator* furetur », e il DUAREN. *Coment. ad L. Juliam peculatus etc. cap.* 3. « Et acrius puniuntur « *judices* ob peculatum quam cæteri, constitutione Theodosii *C.* « *de crimin. sacrileg.* nempe ultimo supplicio. Pœnam etenim « capitalem ea constitutione pro mortis pœna accipi, manifeste « ostendit Justinianus *in Institut. de public. judic.* Nec mirum « est, justissimo Principi magis exosum fuisse magistratuum « judicumve furtum, quam cæterorum. Nam et Alexander Se-« verus fertur *judices* hoc probro aspersos tanto odio prosecu-« tos fuisse, ut quoties ei talis occurreret, paratum habuerit « digitum, ut illi oculos erueret. *Lampridius etc.* »

Il secondo fondamento non può servire di appoggio veruno al primo, e i motivi applicando alle *moderne cariche i nomi antichi* non hanno saputo apprezzare il pericolo di questo salto. Giudici presso i Romani erano coloro, che aveano giurisdiziono, vale a dire autorità di conoscere, e decidere le controversie: più propriamente se aveano giurisdizione soltanto. VICAT *Vocab. jur. verb.* Judex « Judex est, qui de re aliqua, « vel jure suo, vel magistratus, qui jubendi potestatem habet, « auctoritate cognoscit, et judicat etc. Plerumque vero magi-« stratus, et judices separantur, ut *L.* 2. *dig. de reg. jur.* Ju-« dicumque nomine veniunt hi, qui et *judices dati, et speciales* « *judices, et pedanei, et delegati* adpellantur » impropriamente quando avessero avuto e giurisdizione ed impero, poichè alle sole pubbliche cariche rivestite d'impero il nome di Magistrato si conveniva. VICAT *Vocab. jur. verb.* Magistratus « Ulpia-« nus magistratum generaliter eum interpretatur qui in pote-« state aliqua sit ».

Or quale *giurisdizione*, o *impero* hanno i cassiori, o tesorieri sebben nominati dal Principe, presso di noi? Nessuno. Essi incassano, e rendon conto. Se alcuno non paga, essi deferiscono a chi ha giurisdizione, o impero e giurisdizione in un

tempo, il debitore moroso, e aspettano il di lui pagamento alla cassa. Le leggi delle XII Tavole allegate dai motivi per il frammento citato da Cicerone dicono appunto, che i Magistrati minori, de' quali parlano, erano rivestiti d'impero; e un'autorità più precisa di quella delle XII Tavole, perchè relativa ai Magistrati maggiori, e minori presso ai Romani in tempi meno antichi della repubblica e dell' impero, stabilisce che i Magistrati, o maggiori o minori, son quelli che hanno giurisdizione. VICAT *Vocab. jur. verb.* Magistratus « Majores dicuntur « magistratus, qui imperium, potestatemque aliquam habent, « quippo carcerare aliquem possunt, et jubere in carcerem « duci: minores vero, qui sine imperio et potestate sunt: ma- « gistratus apud Pomponium *Leg. etc.* significat omnes, quibus « judicandi functio commissa fuerat, non ut jus constitueretur, « sed ut id quod constitutum esset, diceret, quasi viva vox ju- « ris civilis. Tales autem Romæ habitos fuisse idem tradit Dic- « ctatores, Consules, Censores, Prætores, Ædiles, Tribunos « plebis, Quæstores, Decemviros, Præfectum urbi, Tribunos mi- « litum, alios autem fuisse, qui etsi magistratus non essent, « extra ordinem tamen, utilitatis causa constituti jus dicebant « ut Præfectum annonæ et Præfectum vigilum, de quibus etc. » Nè il Donello dai motivi citato (§. 137.) scrisse mai la bestialità che colla parola *Giudici* i Romani intendessero anco i *Magistrati,* mentre la prima è parola di *giurisdizione,* o l'altra di *giurisdizione* ed *impero,* lo che i motivi non seppero: ma scrisse, che anco i *Magistrati* eran *giudici,* onde se va benissimo, che il più comprenda il meno, non va egualmente bene, che il meno comprenda il più, come i motivi c'insegnano.

E non *magistrati,* ma *magisteriani* si chiamarono gli esattori delle pubbliche rendite presso ai Romani: CARAVITA *Instit. crimin. lib.* 4. §. 1. *cap.* 62. *n.*° 12. « Quod vero attinet ad « tributorum exactores scire juvat hos primo dictos *compul-* « *sores, decenarios, sexagenarios,* atque etiam MAGISTERIA- « NOS *etc.* »

Il terzo fondamento è più sensabile de' due primi, i quali peccano, come vedemmo, e contro le regole della *interpretazione estensiva* in materia penale, e contro la *storia.* Il terzo fondamento avrebbe una scusa se il Giudice con quell' *alii omnes* non mostrasse esser facile troppo a citare le opere che egli non ha letto.

Scusabile sarebbe stato il Giudice se ben non intese quelle espressioni degli autori citati da lui (eccetto l'Ursaja, che bisogna relegare tra i pratici) e da lui creduti all'acerba sua opinion favorevoli, *administratores, in administratione publica positi,* mentre egli desumendo la qualità non dal *titolo della carica* ma da quello del *denaro pubblico* credè, che quegli autori colla parola *administratores* indicar volessero *chi amministra,* e quindi comprendessero anco i *fattori* o del Principe, o de' lati fondi dello stato, mentre se la parola è presa come termine *di relazione,* allora va bene che convenir possa al privato come chi dicesse *amministratore della cosa del pupillo; L.* 13. §. 1. *dig. de tutoribus:* ma quando la parola in senso di *dritto canonico,* e di *dritto romano* è presa sostantivamente, da sè, o senza termine di relazione, ella indica attribuzione, che ha seco connesso l'impero, onde i canonisti quando dicono *administrationes,* senz'altro aggiungere, indicano gli ufficj ecclesiastici; e i Romani indicavano non la gestione di qualunque cassiere, sebben di denaro pubblico, ma bensì il governo della provincia *LL.* 36. 155. 160. *Cod. Theod. de Decurion.* VICAT *Vocab. jur. verb. Administratio vol.* 1. « Administrationis appellatione apud canonistas « continentur officia ecclesiastica. Ita administrationes sunt « gubernacula provinciarum »; tanto è vero, che spendere le parole, e specialmente le antiche, non è da tutti!

Peggio assai vanno le cose per l'*alii omnes*.

Abbiamo osservato quale idea i culti *legalmente* annettessero alla parola *administratores, in publica administratione positi.* Ma quando pure si dovesse ammettere, che il *Carmignani,* il quale ha qui il solito onore dell'ammissione non ricercato da lui, il *Cremani* e l'Antonio *Matheo,* nomi degni certamente d'esser citati, avessero spesa quella parola *administratores* per *gestori qualunque,* ciò non pertanto quella clausula *et alii omnes* aggiunta alle citazioni di quegli autori ci starebbe assai male.

Per disgrazia somma de' motivi, e di chi gli scrisse *tutti* i culti opinarono, ed insegnarono, che la pena capitale del peculato ai termini del romano diritto fosse pe' *Giudici* unicamente, e non per gli *altri*. Così il DUARENO sopra citato. Così il GRAVINA *Instit. jur. civil. lib.* 4. *pag.* 154. « In Magistratus ve-

« ro qui tempore suæ administrationis quid ex publicis pecu-
« niis subtraxerint et in ministros eorum capite animadvertitur»,
così l'insigne GOTOFREDO *Comm. ad Cod. Theod. lib.* 9. *tit.* 28.
vol. 3. *pag.* 252. *col.* 2. « Illuc tandem omittere non possum,
« quod et ipsum firmandæ sententiæ nostræ confert, de *Judici-*
« *bus nominatim* hanc Theodosii *legem* esse, quorum proprium,
« ut ex superiore *titulo* liquet, crimen fuit, crimen repetunda-
« rum et peculatus provinciarum. Neque alio proculdubio sensu
« Ammianus Marcellinus de Valente *lib.* 31. *cap.* 14. *Furibus,*
« inquit, *et in peculatus deprehensis Judicibus inimicus asper*
« *et vehemens.* Nec sub alio principe in hujusmodi negotiis
« melius secum actum esse meminit omnes » VOET *In Pandect·*
lib. 48. *tit.* 13. *n.*° 3. « Pœna peculatus ordinaria est deporta-
« tio; sed in magistratibus et eorum ministris ultimum sup-
« plicium » CARAVITA *Instit. crimin. loc. supr. citat. n.*° 8.
« Sed ipse et ego illis plaudo, a quibus nihil adfertur, quomi-
« nus summum supplicium subeundum *judicibus* sit, officio in
« administrando peculatus rei factis, *cæteros homines* deporta-
« tione, volunt puniri » VINNIUS *Instit. lib.* 4. *tit.* 118. §. *item*
lex Julia verb. siquidem etc., e per non ne citar più, il moder-
nissimo J. THEOD. MULLER *Jus criminale tit.* 5. *Manheim* 1786.
§. 143. « Pœna adversus *judices peculatus reos* fuit ultimum
« supplicium, et publicatio bonorum, quæ tamen sublata est;
« adversus *alios* vero fuit deportatio ».

Tempo perduto sarebbe l'occuparsi dell' aurea interpetra-
zione, che i motivi istituiscono del §. *item lex Julia peculatus*
(*Inst. de pub. judiciis*) citando l'Ursaya, che nulla dice di que-
sto, non giungendo neppure i suoi §§. del *lib.* 2. *tit.* 3. ai 23. 25.,
e il Cremani coll'*etc. etc.* (137.), mentre Giustiniano non si
partì nè si dovè partire dal gius de' digesti, come i motivi ma-
lamente suppongono, ma si dovè ben partire dalla costituzione
di Teodosio, Arcadio, ed Onorio del 392. riportata nella *L.*
unica cod. de crimin. peculatus abrogativa del gius de' digesti;
e poichè questa legge stabiliva la pena del delitto nell' ultimo
supplizio ai giudici, e loro ministri, del che le antiche leggi
nulla dicevano. Giustiniano nel timore, che per i non giudici
si credesse abrogata ogni pena o ritenuta la sola pecuniaria
trovò giusto di stabilire, che quanto ai non giudici la pena
della deportazione si applicherebbe.

L'Ursaya stabilisce per regola la pena arbitraria, tranne il caso di reiterazione, e tranne quello di falsità col peculato congiunta, di cui saremo a parlare fra poco, e al quale il Giudice pensato non avea allorchè si decise per l'ultimo supplizio nel suo decreto del dì 4 gennajo 1823.

Vedasi dunque se il Carmignani, a cui i motivi giustamente rammentano *essergli affidata la gioventù perchè la guidi nella via del vero* (§. 136.) fa tutti i suoi sforzi per giungere, quanto i suoi deboli mezzi il comportano, a questo nobile scopo: poichè egli insegna appunto alla gioventù, 1.° essere esorbitante la pena di morte al delitto di furto; 2.° doversi amare le leggi del suo paese come piene di equità e di giustizia; 3.° non doversi confondere i *Magistrati* co' *Magisteriani;* 4.° essere stati i Magistrati in Roma investiti o di giurisdizione e d'impero, o d'impero soltanto, e non essere il *dritto di territorio,* di cui Pomponio nella *L.* 232. *dig. de verb. et rer. significat.,* da confondersi col dritto di aprire una cassa, e serrarla, di pagare, e riscuotere; 5.° doversi in dritto nominare *amministrazione* per eccellenza (*in administratione positi*) la magistratura; 6.° esser piene le pagine de' dotti interpetri del dritto romano di autorità, le quali allontanano la pena capitale del peculato dai non giudici, o non magistrati.

Tornando alla causa, ed alla discussione sulla pena del peculato i motivi doveano avere apprezzata, come dicemmo, la diversità del linguaggio de' *culti,* o de' *pratici*. Questi ultimi poco istruiti nella critica e nella storia, che sole possono dar luce sicura nella interpetrazione del romano diritto, alla parola *Giudici* aggiunsero quella di *Officiali,* da essi malamente creduta equivalente a quella di *Magistrati*. CABALL. *Resol. crim. cas.* 99. *n.*° 21. URSAYA *Instit. crimin. lib.* 2. *et* 3. *n.*° 2., mentre all'opposto ella denota coloro, i quali sotto gli ordini del Magistrato operano ed eseguiscono. VICAT *Vocab. jur. verb.* Officialis, *vol.* 2. *pag.* 173. « Officialis substantive « vocatur, qui *alicui magistratui judicive præsto est,* ministe« riumque vel officium exhibet », dimodochè così un error filologico venne ad estendere la classe delle persone, alle quali in caso di peculato era la pena capitale applicabile: o i motivi non viddero che questa interpretazione se portava a conclu-

dere che la pena capitale poteva estendersi al *cursore,* o altro *esecutor di giustizia,* non potea però estendersi al tesoriere, o cassiere, il quale, legalmente parlando, *officiale* non è. Infatti il Voet parla del Magistrato, e de'suoi ministri. VOET *in Pandect. lib.* 48. *tit.* 13. *n.°* 3. « Pœna peculatus ordinaria est de« portatio; sed in magistratibus et eorum *ministris* ultimum « supplicium ».

Ma se la questione si dovesse decidere sulla scorta delle regole fissate dai pratici, bisognerebbe necessariamente escludere il capitale supplizio per bene altre ragioni.

L'Editto Reale di Massa del 7 dicembre 1815 *art.* 20. §. 5. contempla il caso del furto qualificato, e lo sottopone alla pena de' ferri: « In luogo della pena capitale prescritta dagli Statuti « di Massa e Carrara per i seguenti delitti s'infliggeva ec. Per « i furti semplici la pena di anni tre di ferri, per i *qualificati* « quella di anni dieci ec. »

Ora i pratici sono concordi nello stabilire, che quando lo statuto ha parlato del furto non è altrimenti luogo a ricorrere al gius comune per rintracciar la pena del peculato, ma questo delitto riman sottoposto allo statuto, il quale sancì sopra il furto. CEPOLL. *cons.* 39. *in* 3. *dub. num.* 35. 36. 37. VINCENT. DE FRANCHIS *decis.* 315. *n.°* 2. *et seqq. part.* 1. CABALL. *Resolut. crimin. cas.* 99. *n.°* 44. « Et quia quod ex quo crimina pecula« tus, et residuorum sunt furta acriora simplicibus furtis sta« tuta punientia furta etiam comprehendunt dicta crimina etc. » E ciò si dice a mera esuberanza, e non perchè i pratici possano essere sicura ed infallibile scorta in questa ricerca.

Ecco ove andò a capitar la franchezza, colla quale i motivi in una questione delle più controverse nel criminale diritto dissertarono sulle leggi decemvirali, su quelle di Teodosio, su quelle di Giustiniano, e sulle autorità de' culti, e pratici interpetri del romano diritto, affermando di averli *tutti* letti, e veduti « *et alii* OMNES ».

Sbagliarono dunque, ed a partito sbagliarono i dotti motivi nel porre il termine regolatore della sanzione penale al caso applicabile nella ipotesi della reità, collocandolo francamente nell'ultimo supplizio.

Ma viemaggiormente sbagliarono nel valutare la nuova, e più odiosa qualità di *falso,* che a loro credere al peculato si univa.

È inutile qui ripetere ciò che a *pag.* 39 *e seg.* dicevasi per istabilire, che non di delitto di falso, ma di stellionato sarebbe stato luogo a discorrere.

Concedasi pure, che la pretesa impostura del tesoriere fosse intitolabile di falsità. L' autorità dell'Ursaya (nome di non splendido fregio a un'opinione interpetrativa del penale diritto romano, RENAZZI *Elem. jur. crim. in præf. pag.* XXI) dai motivi invocata (§. 139.) per sostenere, che *concorrendo* col peculato la *falsità* è luogo ad applicare al delitto la pena di morte, nulla rileverebbe; sia perchè molto verisimilmente codesta autorità non ha altro appoggio, che un uso del Regno di Napoli, CARAVITA *Instit. crimin. loc. supr. cit. n.°* 10. DE MARINIS *resol.* 1. *cap.* 2214; nè una consuetudine del Regno di Napoli sarebbe un testo di romano diritto: sia perchè i motivi presero le cose troppo *all'ingrosso*, e non distinsero la *falsità*, la quale è posta in essere per meglio commettere il furto, nel qual caso ella è *qualità aggravante*, e la falsità, la quale fu commessa per cuoprire il furto di già consumato, come sarebbe nel cassiere avvenuto; nel qual caso è teoria inconcussa, e le mille volte adottata dai Tribunali, che la falsità venga riputata qualità semplicemente *famulativa*, e non aggravante, come dopo il testo nella *L.* 28. *dig. de furtis* « Sed si *surripuit* « *priusquam deleat*, tanti tenetur quanti domini interfuit non « surripi: *delendo enim nihil ad pœnam adjicit* » avverte RAYNALD. *Observ. crimin. cap.* 18. *n.°* 5. *et seq.*, e lo disse il Supremo Tribunale di Giustizia Toscano, *Giornale* 9. *n.°* 172. *del* 1785, e la Ruota Criminale nella decisione del 15 maggio 1816 a relazione del meritissimo signore Auditore Antonio Ciaccheri.

Nè qui cessano gli errori del Giudice in materia di tanto rilievo. Poichè egli era il primo a conoscere criminalmente del peculato negli stati di Massa e Carrara; poichè egli dovea costituire il suo giudicato in modo, che il comando della legge e del Principe, non la opinione dell'uomo colpisca il reo, egli aveva sulla propria coscienza il penoso, e difficil dovere di dimostrare come la pena capitale divenisse straordinariamente pena di anni diciotto di carcere nel caso presente, poichè il dire, che questa pena succedanea ed arbitraria era creduta proporzionata e giusta (§. 139.), era lo

stesso che il dire, non essere l'arbitrio del giudice regolato nè dalla *legge*, nè dalle regole della *equità*, nè da quelle della *critica*, contro ciò che i forensi ne dicono, a larga mano riportati dal BONFIN. *Ad bannim. gen. dit. eccles. cap.* 5. *n.*° 8. *et seg. n.*° 48. *et cap.* 80. *num.* 20. 80.

Che l'arbitrio non fosse regolato dalla *legge* i motivi stessi lo dicono, mentre negli stati di Massa e Carrara la pena non è arbitraria come il sarebbe ai termini, sebbene non immuni da controversia, del romano diritto, de' quali la *L. hodie* 15. *dig. de pœnis* o ANT. MATH. *De criminib. lib.* 48. *tit.* 18. *cap.* 4. *n.*° 6. *ibique* NANI *in suis animadvers. not.* 3., ma lo è nel solo modulo della prova se piena, e perfetta non sia, *L. del 7 dicembre* 1815 *art.* 28, onde se vero fosse, come essi suppongono, che *tante prove* avesse il peculato nel caso, la legge voleva la pena ordinaria e non l'arbitraria, essendo di regola, che nel caso di prova esuberante la pena ordinaria debbe aver luogo: *L. qui sententiam* 16. *cod. de pœn. L. ultima cod. de custodia reor.*, non rilevando alla pena straordinaria la negativa del reo, la quale allora gli suffragava ad evitar la pena ordinaria quando vi avea persistito nella tortura. BONFIN. *Ad bannim. gen. dit. eccles. cap.* 18. *num.* 6. *et* 134.

Che l'arbitrio regolato non fosse dalla *equità*, lo dimostra la pena di anni diciotto di carcere a un vecchio quasi settuagenario, per il quale questa pena diveniva perpetua: aumentava l'odio, che contro di essa ebbero sempre le leggi *L.* 6. *cod. de pœnis. L.* 35. *dig. eod. tit.*, sulle quali sembra modellato l'umano Editto Reale di Massa del 31 maggio 1820: diveniva equivalente della deportazione ANT. MATH. *De crimin. lib.* 48. *tit.* 18. *cap.* 1. *n.*° 13. « Et cum lex carcerem tempo« rarium comparet relegationi, consequens est ut perpetuus « deportationi æquetur », e violava la massima di naturale equità, la quale vieta al giudice di ridurre l'uomo, creatura ed imagin di Dio, alla condizione di schiavo, come dopo il Baldo nella *L. incredibile* 6. *cod. de pœn.*, e dopo la *L. mandatis* 31. *et L. aut demum.* 8. §. 10. *lent. dig. eod. tit.* insegnano MENOCH. *De arbitr. judic. quæst. lib.* 1. *quæst.* 189. *n.*° 34. CARPZOV. *Pract. rerum crimin. Saxon. quæst.* 3. *num.* 56. 57. « Hinc et quæstio illa decidenda, *utrum judex*

« *pœnam carceris perpetui imponere possit, ut in illo animam* « *agat reus*. Quod licet apud multas gentes in more positum « fuerit, hodie tamen de jure, perpetui carceris pœnam indici « non posse, docet *Bald. etc.* ubi plures hujus sententiæ defen- « sores allegat.... Ejusque fundamentum ponit hoc, quod sci- « licet carcer perpetuus sit pœna capitalis, *Bart. etc.*; qualem « pœnam judex pro arbitrio suo indicere non debet: hæcque « sententia non obscure probatur », senza che per iscusarla giovi dire, che il testo della sentenza non importi perpetuità, quando importava perpetuità di fatto attesa la decrepitezza del reo, a cui conveniva avere un benigno riguardo: *L.* 2. *dig. de term. mot. L.* 3. §. *ignoscitur dig. ad SC. Silanianum* ANT. MATH. *De criminib. lib.* 48. *tit.* 18. *cap.* 4. *n.*° 20., e quando l'art. 28 della Sovrana Legge del 7 dicembre 1815 litteralmente ingiungeva, che nel decretare la pena arbitraria di carcere si avesse riflesso « alla qualità del reo ».

E che l'arbitrio guidato non fosse dalle regole della *critica*, lo dimostra il riflettere come avendo dovuto il Giudice modular la pena al critico, e giuridico valor dell'indizio, egli non ha ragionata in questo punto di vista la sua sentenza perchè nella questione di fatto ha mostrato sempre la sua persuasione della reità, e dechinando poi da questa persuasione, ed adottando una pena arbitraria proporzionale all'indizio, non ha in modo veruno parlato del suo giuridico merito come ragion sufficiente della condanna contro la regola, la quale vuol ragionato l'indizio o nel merito, o oltre il merito della tortura, e di cui tra i culti ANT. MATH. *De criminib. lib.* 48. *tit.* 16. *cap.* 3. *per tot.* e tra i pratici JOSEPH. LUDOVIS. *tit. de præsunt. concl. unic. per tot.*, *Cons. crimin. divers. pro Zilett.* 60. *per tot. vol.* 2. *Syntagma comm. opin. lib.* 2. *tit. de pœnis n.*° 152. MANS. *Cons. crim.* 10. *n.*° 14. *et cons.* 7. *n.*° 36 *Magon. dec. Luc.* 30. *n.*° 13. *et in annot.*

Ma che disputiam noi della pena? Essa è fatta pe' delinquenti. Il signor Michele G*** è, e fu dimostrato innocente; e se una sentenza lo condannò come reo, la conclusione che segue ne compendierà il modo e la forma, riassumendo in brevi lineamenti i più cospicui risultati de' ragionamenti di queste note.

CONCLUSIONE

Più volte ci accingemmo a concludere in questa seconda difesa dell'innocentissimo signor Michele G***, e più volte restammo smarriti, e perplessi nell'adottare una formula di conclusione.

Il tuono ardito, e sicuro de' suoi accusatori, e contro di lui, e contro il suo difensore ci fece temere, che la sua *rovina* fosse altamente, e definitivamente fissata. Allora noi tememmo dover considerare la sua accusa non altrimenti che il grido tristo, irato, e confuso con cui la tigre consapevole delle sue forze, nell' orror del deserto afferra l' inconsapevole, e smarrito viandante, e lo sbrana.... Ma questo pensiero come contrario alla dignità de' Magistrati, che all'accusa la loro assistenza prestarono, fu rigettato con orrore da noi. Una piena, ed indefinitiva fiducia nella giustizia di *Dio,* in quella del *Principe,* e in quella de' *nuovi Giudici* della causa animò, e mosse il nostro pensiero.

Quanto a Dio egli vede nella nostra coscienza, e a lui giuriamo, che la innocenza dell' inquisito è un' opinione nel nostro animo, conforme ella è un fatto agli occhi di Lui.

Quanto al Principe nutriamo lusinga, che attentamente esaminata la cosa Egli conoscerà, che la difesa di Michele G*** suo suddito, e servo non fu un' ingiuria a' suoi Magistrati, ma uno sforzo energico sì ma legittimo per salvar l'innocente, e per aggiungere, se è possibile, nell' assoluzione dell' inquisito un nuovo titolo d'illustrazione ai tanti, che già il suo trono circondano.

Quanto ai nuovi Giudici, noi prima imploriamo grazia da loro per questo, qualunque siasi lor per sembrare, sincero, e ingenuo lavoro nostro.

La voce nostra non può fino ad essi salire; ma se il nuovo difensor della causa ne facesse ai nuovi Giudici omaggio, noi diremmo loro, che diffidino della franchezza, con cui non il Giudice ma gli accusatori del signor G*** vociferarono essere la sua prima difesa un lavoro fuor del processo: chè lo scrittore di quella difesa niuna ne assunse mai senza aver presente il precetto de' maestri nell'arte. Alphani *De jur. crimin. lib.* 3. Renazzi *Element. jurispr. crimin. lib.* 3.

cap. 16. §. 5. « Sed in pratrocinandis reis id oneris sibi impo-
« situm (patroni) esse sciant, ut primum acta omnia crimi-
« nalis processus sedulo lustrent »: che l'uomo il più preve-
nuto ed ardito è sfidato a trovare in quella difesa una cita-
zione che falsa o meno esatta sia: che il modo di citar de' mo-
tivi è inaudito nelle cause, e nel fòro: che la retta determina-
zione de' fatti esige, che unita all'originale processo vada la
copia rilasciata dal Fisco, e nel loro confronto si esamini quali
citazioni siano più fedeli, ed esatte: che finalmente se la causa
dovesse decidersi sul merito de' motivi della sentenza conden-
natoria, questi motivi anzichè scolpare il processo ne posero
più in evidenza le colpe.

La conclusione della causa in questo suo decisivo mo-
mento può ponderare il critico merito rolativo della *ipotesi*
dell'accusa, e della *tesi* della difesa.

La ipotesi dell'accusa pretende, che il vuoto di cassa sia
fatto dal cassiere, e incominciato dal 1814 in poi.

La tesi della difesa sostiene, che il vuoto avvenne per
dato e fatto di esteri ladri nella sera del 25 gennajo.

La ipotesi dell' accusa è gratuita, derivata tutta non dal-
l'*uffizio,* ma dal motuproprio del Giudice perchè priva di
denunzia, e senz'appoggio di *rumor pubblico,* specialmente
allorchè ella per la prima volta nacque nella mente del Giu-
dice.

La tesi della difesa è sostenuta dalla denunzia degli agenti
di polizia, e dal rumor pubblico il quale, prima che la ca-
lunnia prendesse ardimento, accusò gl'incogniti ladri, e ten-
ne per vera l'aggressione al cassiere.

La ipotesi dell'accusa per reggersi ha bisogno di costituirsi
un puro, e mero essere di ragione, una nomade Leibniziana,
una verità obiettiva del sistema di Kant, che paga di sè non
cura i fatti, e i sentimenti che la combattono, e la chiamano
al disinganno, mentre per sostenerla bisogna rinunziare al senso
comune, avendo ella contro di sè, 1.° L'inverisimile d'un vuoto
progressivo di cassa fino ad esaurirla nel corso di anni otto
senza che alcuno ne abbia avuto sentore, e non per alimentare
una passione prodiga e dissipatrice, ma per formare un patri-
monio nuovo, insolito, e da sorprendere sotto gli occhi di tutti
in un paese piccolo come Massa. 2.° La stoltezza del cassiere

il quale non si sa comprendere con che oggetto potesse vuotar la cassa, e impinguare il suo patrimonio, mentre nel testo della finzione il suo patrimonio doveva ripianarla. 3.° La mostruosità di render tutti coloro, che alla verificazione della cassa avean che fare, o *ciechi*, o *stupidi*, o *complici*. 4.° La peggiore mostruosità di disprezzare, e di mettere in pezzi la fede degli atti autentici avvenuti nella verificazione di cassa, e la fede de' testimonj, che avean vedute in ultimo luogo il donaro. 5.° Il disperato espediente di non voler credere in modo veruno a tutte le risultanze comprovative del furto di estranei, senza sapere allegare un'ombra, un sospetto di corruttela, o di subornazione di simili risultanze.

La tesi della difesa camina franca e leale rispettando tutti i principj, spiegando tutti i fatti, nulla violentando, nulla calpestando, e stabilisce le sue conclusioni, 1.° o sulla incriticabile probità del cassiere: 2.° o sulla prova diretta del furto di estranei: 3.° o sulle probabilità di questo fatto: 4.° o mettendo in polvere col processo alla mano i vaniloquj, o i soliloquj della ipotesi dell'accusa.

Questa ipotesi per giungere al proprio scopo doveva avere 1.° un processo, 2.° delle prove e degl'indizj.

Per ottenere questi due mezzi, che non sussistono, i motivi

1.° Volsero interamente le spalle alle prove della innocenza.

2.° Le snaturarono quando pensarono deverne parlare.

3.° Introdussero nuovi principj, e sbagliarono in dritto.

4.° Errarono in fatto o *parlando*, o *tacendo*.

5.° Caminarono frequentemento per manifestissimo cavillazioni di fatto.

Gravi sono questi rimproveri, ma tutti provati.

I. *Prove della innocenza senza risposta*.

1.° Fatuità dimostrata della causa di delinquere.

2.° Non clandestinità do' due impresti per fortuite, e piccole mancanze di cassa.

3.° Generale opinione della probità del cassiere prima del 25 gennajo 1822.

4.° Tranquillità della sua coscienza avanti, e dopo la catastrofe della sera di quel giorno.

5.° Fisica impossibilità della ferita sull'omoplata.

6.° Preponderanza relativa dello probabilità dell'aggressiono su quelle della finziono.

7.° Mancanza d'istrumento feritore per configuraro la falsità.

II. *Alterazioni delle prove della innocenza.*

1.° Finziono d'un complice nell'apertura del magazzino proposta dai motivi, e sconosciuta negli atti: (*pag.* 65).

2.° Finzione della consegna della vera chiave del magazzino dal precedente magazziniere proposta dai motivi, e sconosciuta negli atti: (*pag.* 68).

3.° Silenzio sul grimaldello: (*ibid.*)

4.° Duo ipotesi improponibili sull'ingresso de' ladri per iscreditarlo: (*pag.* 67).

5.° Abuso delle risultanze degli atti sul testimone di vista, e sul testimone di udito dei ladri: (da *pag.* 72 a 82).

III. *Principj nuovi, e sbagli nel dritto.*

PRINCIPJ NUOVI.

1.° La denunzia è la doglianza, o viceversa: (*pag.* 15).

2.° Il giuramento al dolente non si deferisce per timoro che ne abusi: (*ibid.*)

3.° Il Fisco può faro un'ipotesi a carico del prossimo senza appoggio negli atti: (*ibid.*)

4.° Il derubato non deve esaminarsi regolarmento perchè il suo detto non prova il furto: (*pag.* 16).

5.° Il Giudice deve far tutto, e il Fisco nulla nel processo inquisitorio: (*ibid.*)

6.° L'uffizio del Giudice è il suo motuproprio: (*pag.* 19).

7.° La verificaziono giudiciale de' materiali si fa sentendo in giudizio i testimonj *de visu*: (*pag.* 20).

8.° La consuetudine irragionevole sana gli atti o il processo mal fatti: (*pag.* 21).

9.° La recognizione *inter plures* è una prova *materiale*, e la recognizione *ad oculum*, quanto ai testimonj, è prova *artificiale*: (*pag.* 22).

10.° La denunzia non ha bisogno d'indicare il nome del denunziato, sebben ciò sia vero nel solo referto: (*pag.* 25).

11.° I titoli di delitto si studiano nella confessione implicita de' rei: (*pag.* 55).

12.° L'onere di provare in chi asserisce è una presunzione: (*pag.* 84).

13.° Negli atti correlativi, e connessi tra due, uno può esser delinquente e un altro no: (*pag.* 86).

14.° L'affinità produce affinità: (*pag.* 94).

ERRORI.

1.° La inquisizione generale può spendersi per la generale: (*pag.* 26).

2.° L'indizio equivoco non autorizza a chiederne discarico, ma a catturare: (*pag.* 27).

3.° Quando per il contratto è certo il debito di *quantità*, si può desumere dalle congetture di fatto il debito di specie: (*pag.* 32 *e seg.*)

4.° Il debitor di quantità può pretendere di pagare con una specie: (*pag.* 36).

5.° Le regole del diritto romano sulla ricusa del giudice rendono non valutabile l'autorità del gius Pontificio nel processo inquisitorio, sebben da questo modificato: (*pag.* 44).

6.° L'eccezion di *sospetto* è un equivalente della *scusa*: (*pag.* 47).

7.° Le presunzioni operano da caso a caso sebben diverso, e da luogo e luogo come i projettili: (*pag.* 58).

8.° Il tempo non misurato colla meridiana, ma collo idee dell'uomo, ha le sue regole nella natura: (*pag.* 59).

9.° Fuori delle parole del loro deposto i testimonj fiscali altro non debbon ripetere interrogati dal reo: (*pag.* 62).

10.° Alla materia privilegiata si applica la generale disposizione di ragione: (*pag.* 148).

11.° La parola Giudice comprende anco il Magistrato per diritto romano (*pag.* 181).

12.° Amministratore, senz'altro aggiugnere, in dritto suona gestore anco privato: (*pag.* 182).

13.° TUTTI gl'interpetri del diritto romano estendono la

pena capitale del peculato a qualunque cassiero di denaro pubblico: (*ibid.*)

11.° La qualità famulativa è qualità aggravante del delitto: (*pag.* 187).

IV. *Errori di fatto.*

PARLANDO.

1.° Dissero non spaventato il cassiere nella sera del 25 gennajo 1822: (*pag.* 11).

2.° Dissero aver formata la ipotesi della falsità del cassiere senza aver fatto ricerca del pugnal feritore: (*pag* 15).

3.° Dissero non aver verificati i materiali per ristrettezza di tempo, quando il cassiere era sotto gli occhi del Giudice: (*pag.* 20).

4.° Negarono che il primo ordine della visita delle ferite venisse da S. E. il signor Governatore: (*pag.* 21).

5.° Dissero essere stato ordinato legalmente il sequestro degli abiti del cassiere: (*pag.* 22).

6.° Asserirono una pubblica fama de' furti simulati: (*pag.* 51).

7.° Videro congetture di subornazione ove niuna congettura esisteva: (*pag.* 55).

8.° Dissero la Girolmetti indotta dall'inquisito: (*pag.* 59).

9. Convertirono due impresti in tre: (*pag.* 96).

10.° Dissero peculatore un impiegato attuale: (*pag.* 111).

11.° Dissero che oro per francesconi 150 costituiva una somma designabile a *mucchi*: (*pag.* 112).

12.° Dissero dilapidate dall'inquisito le rendite d' un patrimonio assorbite dai debiti del patrimonio medesimo: (*pag.* 131).

13.° Dissero l'inquisito fallito nel 1814, quando atti pubblici lo dimostrano solventissimo, e in credito: (*pag.* 127).

14.° Dissero *momentanee* amministrazioni tenute dall'inquisito per anni quindici, e venti, come risulta dagli atti.

Furono dai motivi passati sotto silenzio

1.° Il deposto del testimone fiscale che escludeva la caduta del cassiere per terra: (*pag.* 17).

2.° La circostanza di non aver egli avuto bretello nella sera del 25 gennajo: (*pag.* 27).

3.° Il saldo dol 23 marzo 1816: (*pag.* 52).

4.° Il deposto del testimone mediatore tra l'inquisito e l'aulico: (*pag.* 54).

5.° I moltissimi documenti, o deposti comprovanti la fedeltà del cassiere nelle gestioni altrui: (*pag.* 52).

6.° La contusione sul corpo del cassiere: (*pag.* 61).

7.° L'ora del ritorno in uffizio degl'impiegati nel censimento: (*pag.* 69).

8.° La ratifica delle parti del contratto Cosselli: (*p.* 57).

9.° La causa del ritardo del pagamento de' mandati per forniture nell'ordine di S. E. il Ministro Camorale: (*pag.* 93).

10.° La causa de' ritardi dol pagamento de' mandati del censimento: (*pag.* 99).

11.° Il deposto del Cancellier Notaro quanto alla divisione del denaro contato dal non contato alla cassa: (*pag.* 110).

12.° I lamenti del cassiere sulla soprabbondanza dell'oro: (*pag.* 122).

13.° I biglietti del testimone G.... F.... (*pag.* 97).

14.° Le attribuzioni di S. E. il Camorale Ministro quanto alle verificazioni: (*pag.* 105).

15.° La sentinella balorda: (*pag.* 70).

V. *Manifeste cavillazioni di fatto*.

1.° La sera è qualificata per notte: (*pag.* 96).

2.° Il compartimento medesimo della cassa è accennato per sostenere la promiscuità del non contato, e contato denaro: (*pag.* 105).

3.° Gli ordini volanti sono qualificati como mandati: (*pag.* 152).

4.° La riunione di somme è qualificata come *raddoppio* di somme: (*pag.* 150).

5.° Si fa dire all'inquisito d'aver guadagnato *somme vistose* per i brevetti di consenso, e non lo dico: (*pag.* 154).

6.° Si fa dire all'inquisito che la municipalità sussistesso nel 1815, e non lo dice: (*pag. ibid.*)

7.° Si fa vedere alla Girolmetti il magazziniere alle 6 ¹/₄ e la gente accorsa sulla piazza alle 7 ³/₄, e ciò nell'atto medesimo: (*pag.* 77).

E questi tutti son soli accenni di quel di più che sotto diversi titoli di errare referir si potrebbe.

Chi crederà, che un ragionamento diretto a sostenero la condanna d'un settuagenario alla carcere, alla povertà e alla ignominia, abbia potuto tanto e sì frequentemente peccare contro la santità della legge, e contro la santità de' fatti, dei quali il processo fa fede?

Ma altrimenti essere non poteva. L'atto di protesta del difensore del 19 luglio 1823, di cui ben dir si potrebbe

> *Excidat illa dies ævo, nec proxima norint*
> *Sæcula,*

non contradetto nè dal Giudice nè dal Fisco, mostra lo stato d'esasperazione di animo, in cui si trovò il primo, onde vivaco, ed irascibile troppo egli dimenticò l'aureo detto di Seneca (*De ira*) « *Multos absolvissemus si antea cœperimus ju-* « *dicare quam irasci* ».

Perlochè da irato non da tranquillo Giudice fu proferita e ragionata la sentenza del 15 settembre 1823.

Questa ira venne a manifestarsi nell'aperto rifiuto posto dal Giudice ad ascoltare il difensore dell'inquisito, credendosi erroneamente, ed ingiustamente offeso dalla difesa, ed ognun sa che chi irato ragiona non può connettere. *Sacra Rot. in Recent. vol.* 1. *part.* 9. *dec.* 66. *n.*° 174. « Quantum enim fieri « potest, ira procul fugienda venit: pensandum namque est, « quanta sit iræ pœna, nam per eam patientia perditur, ut « quid, quo ordine sit faciendum omnino nescitur quia nimi- « rum intelligentiæ lucem ira subtrahit, cum mentem promo- « vendo confundat. Valde enim, totus animus conturbatur, « balbutiendo, nescit quid faciat, complodit sæpe manus, « omneque quod rectum ei dicitur perversum videtur ».

E l'atto posto in essero nel calore della iracondia non vale.

Text. in L. 3. ib. gloss. dig. de divort. et in l. quid quid et pariter ibi gloss. et Bart. dig. de reg. jur. et in L. si filiam tuam, et ibi late Jason. C. de inoff. testam. et in cap. divortium ubi item gloss. de pœnit. distin. 1. *Sacr. Rot. in Recent. part.* 9. *tom.* 1. *dec.* 5. 6. *n.*° 151. « Jura sanxisse iracundiæ « calore facta dictave nullius momenti esse ».

Che se il Giudice negar volesse d'aver proceduto alla sentenza del 15 settembre 1823 in stato di collera, quest'atto sarebbe inattendibile, e nullo per altri motivi.

Il Giudice udir non volle le orali informazioni del difensore, ciò resultando dall'atto protestatorio non contradetto del 19 luglio 1823, e dai *visis* della stessa sentenza. Egli doveva ascoltarlo se egli comparso per informarlo non fosse. *Sacr. Rot. in Recent. dec.* 288. *part.* 16. *n.*° 1. « Insuper (judex) « cum omni subtilitate debet causam cognoscere, eamdemque « requirere, ubi pars non compareat, quæ se defendat », e le difese tanto nelle *scritte* quanto nelle *orali* informazioni consistono. BRUNEMANN. *Tract. jurid. de process. inquisit. cap.* 8. *n.*° 1. « Legitima inquisitio requirit ut de innocentia rei quæ- « ratur, reus etiam cum defensione sua *audiatur* ». RENAZZI *Elem. jurispr. crimin. lib.* 3. *cap.* 17. §. 1. « Tam *scripto* « quam *voce*, criminis probationes in unum collectæ judicibus « proponuntur examinandæ etc. »

Procedè dunque il Giudice alla sentenza del 15 settembre 1823 non osservato l'*ordin del dritto*, e per questo quella sentenza fu nulla. AFFLICT. *dec.* 454. *n.*° 21. CÆS. DE GRASS. *dec.* 6. *n.*° 9. *Sacr. Rot. in Recent. part.* 9. *tom.* 1. *dec.* 272. *n.*° 10. « Quamvis contrarium esset dicendum, si judex minus « legitime processisset, quia tum ille tertius causam a privato « habuisset ».

Nè da questa nullità potè salvarla l'allegabile consuetudine del suo tribunale, mentre niuna consuetudine può limitare, o proscrivere il sacro diritto della difesa. FARINACC. *Prax. crimin. quæst.* 59. *n.*° 29. BRUNEMANN. *De inquisit. process. tract. jurid. cap.* 8. *n.*° 4. « Et multo minus a consuetudine talis de- « fensio tolli potest ».

E nuovamente fu nulla inquantochè il Giudice riputandosi offeso, come da se stesso ne' motivi lo dichiarò dicendo, che nell'inquisitorio processo il Fisco è nulla, e il Giudice è tutto

(*pag.* 14), non potea da se medesimo giudicare della propria offesa. *Sacr. Rot. in Recent. pars* 18. *tom.* 2. *dec.* 629. *n.*° 11. « Non tamen potuisset rector universitatis in hoc casu judicem « injuriæ esse in se ipsum illatæ ».

E in ultimo luogo fu nulla quella sentenza per i frequenti errori di dritto e di fatto, che ne' motivi s' incontrano, lo che la rese notoriamente ingiusta *L.* 4. §. *condemnatum dig. de re judic.* DEC. *cons.* 475. *n.*° 6. CORN. *cons.* 190. *n.*° 1. *ad fin. lib.* 4. ANCHAR. *cons.* 207. *n.*° 8. SOCCIN. *sen. cons.* 101. *n.*° 5. *in fin. vers. Præterea laudum lib.* 3. FULGOS. *cons.* 73. *n.*° 4. *Sacr. Rot. in Recent. part.* 6. *dec.* 322. *n.*° 1. « Et domini re« sponderunt, illud esse infirmandum uti continens notoriam « injustitiam, quæ æquiparatur nullitati, et in laudis operatur « eorum revocationem ».

Sono queste le ultime voci del nostro santo, e nobile ministero. Confidando la sua causa dell' inquisito a patrocinio più efficace e più dotto, noi nutriamo lusinga, che il nuovo abilissimo difensore, a cui cogli occhi bagnati di pianto commendiamo la causa, avrà la opera sua coronata da più felice, e più giusto successo di quel che il primo irreprensibile difensore non ebbe.

Pisa 20 Ottobre 1823.

DOTTORE J*** S***.

INDICE

ACCUSA
DI ASSASSINIO
E
D'INSIDIOSO OMICIDIO

AVVERTENZA

La difesa che segue è un voto adesivo *alla primaria, e principale scritta dal Nestore de' Fiorentini Avvocati. In questa difesa non vi ha esposizione dei fatti dai quali nasce la causa, una delle più singolari che siano state discusse nel fòro. Eccone un breve compendio.*

Nell'appressarsi della sera del 24 *novembre* 1835 *essendo l'accusato, negoziante di molte ed estese relazioni nel commercio terrestre e marittimo, insieme coll'infelice, che poi fu ucciso, presso a un caffè della Piazza d'Arme in Livorno, vien chiamato in disparte da incognito, il quale gli annunzia il bisogno di comunicargli notizia del più gran rilievo pel suo commercio: ma soggiunge non esser quello il luogo ed il tempo di dargliela, invitandolo a rendersi fuori della Porta a S. Marco per la via che conduce alle Fornaci, tra le ore ventiquattro italiane e l'un'ora di notte di quella sera, ove egli lo aspetterà.*

L'accusato resta a questo invito perplesso: lo comunica al compagno, e il compagno lo incoraggia a rendersi al luogo designato, offrendosi sua guardia ed ajuto.

Il compagno è un capitano di nave, il quale nei suoi viaggi, e nelle sue fermate marittime ha avuto

incontri che gli hanno potuto suscitare odii ed inimicizie. Egli è legato d'interessi coll'accusato, negoziante, il quale si è servito di spedizioni e merci di lui.

Escono i due fuori della Porta S. Marco. Ad ora più tarda torna l'accusato in città compreso di terrore e spavento, comecchè di naturale timidissimo fosse: si presenta alla polizia, e narra come aggirandosi col compagno fuori della porta per la strada conducente alle Fornaci, due incogniti si son presentati, l'uno in qualche distanza dall' altro: il più prossimo al compagno lo ha assalito. Egli impaurito, ha pensato colla fuga a salvarsi. La polizia non si muove per perlustrare i luoghi, e scuoprir le tracce degli assalitori.

Nella mattina del 25 *il cadavere del compagno crivellato di ferite è trovato giacente sul nudo terreno. L' accusato è creduto o autore immediato o complice della strage. Condannato con sentenza del* 12 *settembre* 1839, *interpone contro essa ricorso per revisione.*

PARERE PER LA VERITÀ

Signori Presidente e Consiglieri

I. Sodisfo al pio ed onorevole ufficio, che come a veterano criminalista è a me da desolata famiglia commesso,

1.° Di esaminare a norma delle regole della giuridica critica la sentenza del 12 settembre 1859, la quale condannò il rispettabile negoziante signor M*** P*** alla pena di anni dieci di lavori pubblici e alla esposizione, come preteso ***urgentissimamente*** indiziato per il titolo della strage di cui fu vittima il Capitano Niccola B***;

2.° Di porgere legale appoggio ai ***mezzi*** d'implorata revisione di quella sentenza, presentati nel 23 dell' indicato mese dall' illustre, e valorosissimo Difensore del condannato.

II. Premetto però una osservazione importante al lavoro, al quale mi accingo.

III. Vasto è il campo de' fatti, da' quali nel concetto fiscale prende la causa la propria origine. Questi fatti ammettono due interpretazioni di diversa natura: una puramente ***logica,*** ed una ***giuridica:*** la prima totalmente alla seconda preponderante, sicchè in una polemica trionfando quella, inutile ed accademica divenga questa.

IV. Nel campo de' fatti passeggiò già trionfale la critica dell' illustro Difensore del condannato. Se io imprendessi di bel nuovo a percorrerlo farei come l' jackal, il quale ha l' istinto di camminare sulle orme che il leone ha segnate.

V. Ond' è che quanto alla critica posizione de' fatti io dovrò spesso, per non portar legna al bosco, riferirmi a quanto

già nell'esaurito giudizio ragionò la difesa, e tanto ne dirò quanto sia necessario a dare unità separata e distinta al lavoro presente.

VI. Mio proposito è di dare (se la espressione mi si permette) pulimento *giuridico* all'opera già dall'egregio Difensore del condannato alla sua *critica* perfezione condotta; considerando come necessario ciò che egli (e non senza ragione nella chiarezza della materia) credette inutile a farsi.

VII. Avendo consumata la vita nelle dottrine criminali, darò alla causa lavori del mio mestiere:

Tractant fabrilia fabri.

VIII. Sei questioni di *dritto* presenta il caso dell'accusato signor P***, tutte o trascurate, o mal decise dalla sentenza condennatoria, della quale è stata implorata la revisione.

IX. La *prima* questione è quella, la quale concerne il *quadruplice concetto,* con cui il Processante, l'Accusatore, e l'uffizio del Giudice da un lato, e la Sentenza del 12 settembre dall'altro, ebbero del titolo del delitto, che la sentenza doveva con precisione indicare.

X. La *seconda* raggirasi sulla determinazione del carattere della *correità* enunciata dal decreto del Turno che ammesse la inquisizione come sua solida base.

XI. La *terza* rivolgesi alla regolarità, o irregolarità della prova della correità nel suo *specifico* carattere delle *fraudi,* che il Fisco pretende essere state ordite dall'accusato al B*** per trarlo al luogo della sua strage.

XII. La *quarta* questione è relativa alla regola, che la sentenza proclamò inflessibile e certa per costruirvi sopra una *presunzione del gius,* in vigor della quale chi si fece compagno a colui che dopo non lungo intervallo rimase ucciso dee riputarsi uccisore, finchè egli non ne abbia reso esattissimo conto.

XIII. La *quinta* questione sorge dai principj di critica forense, che il decreto del Turno e la sentenza adottarono, o per non far caso della prova della *causa di delinquere,* o per contentarsi d'una causa di delinquere *opinativa,* e *divinatoria.*

XIV. La *sesta* questione finalmente si sostanzia nella giuridica valutazione dell'*indizio urgentissimo,* che la sentenza

asserl concorrere contro l'accusato, onde considerarlo come reo, o come complice della strage del B***.

XV. La discussione di queste *sei* questioni farà coincidere il mio ragionamento colla memoria contenente i *mezzi di revisione,* salvo a lasciar libero il campo de' fatti e delle loro specialità all'egregio Difensore del condannato.

§. I.

Del quadruplice concetto sul titolo del delitto.

XVI. Non senza grave meraviglia e penosa ho veduto nella causa del signor M*** P***, il *sospetto* prendere atteggiamento d'*indizio:* ritenere la sua infausta origine d'interno, e segreto moto d'un animo, mentre l'indizio dee sempre sorgere da un fatto visibile, e dimostrabile (1); crescere, come sempre suole accadere, alimentato dalla *petizione di principio:* arrogarsi una forza, che un male inteso zelo gli somministra, e calpestare, divenuto gigante fantasima, tutte le regole della critica, della giustizia, e della naturale equità.

XVII. Non dee dunque recar meraviglia se la sentenza del 12 settembre, preso coraggio dall'incomposto e furioso moto degli atti, e forse dal loro disordine traviata, si facesse lecito d'immaginare che da quegli atti uscisse la prova di qualsisia modo di sceleraggine commessa dall'accusato sul B***.

XVIII. Fra i quattro diversi concetti del *Processante,* del *Turno di Revisione,* e della *Sentenza* sul titolo della pretesa sceleraggine dell'accusato nella strage del B***, il più ardito di tutti è quello della sentenza, allorchè non dubitò d'asserire « Che il medesimo (l'accusato), lungi d'avere *as-* « *sistito* innocentemente all'aggressione dell'ucciso B***, o lo « aggredisse, e lo uccidesse egli stesso di sua mano ».

XIX. Dopo il quale esorbitante concetto, la sentenza riprendendo la via degli atti, soggiunge: « O giusta il concetto del « Fisco nel suo libello si rendesse *correo* della uccisione in- « sieme cogl'individui incogniti, de' quali ha parlato, ec. »

XX. Vi ha dunque enorme diversità tra il concetto della sentenza, la quale vide nel caso la *reità,* e il concetto del Fisco, il quale non vi vide se non la *correità.*

XXI. Grande è la distanza tra la *reità* o la *correità*. Se gli atti ne' quali l'una e l'altra consistono, vengano *materialmente* considerati, la prima è visibilmente all'altra pregiudiciale, onde di quella prima che di questa è necessità ragionare.

N.° I.

Della pretesa reità.

XXII. La sentenza apre il campo al proprio esorbitante concetto asserendo *l'assistenza* dell'accusato alla strage, e l'asserisce con manifesta alterazion del fatto narrato dal sig. P***, il quale disse aver veduto aggredire, ed essersi, impaurito, dato alla fuga. Da questa supposta assistenza il severo giudicato trae a suo grado *l'alternativa* o della *reità*, o della *correità*, la *operazione*, o la *cooperazione fisica*.

XXIII. La sentenza presuppone dunque nell'accusato sufficienza di *forza* e di *tempo* o per l'una, o per l'altra.

XXIV. Se si vuol misurare la quantità di energia, e la quantità di tempo, che a una forza di azione è abbisognata per distruggere una forza di resistenza, com' è la prima nella persona che assale ed uccide, e come è la seconda nella persona assalita ed uccisa, allorchè amendue si sono nella uccisione esaurite, non vi è altro mezzo onde sciogliere il problema, se non l'esame delle tracce lasciate sulla forza distrutta dalla forza distruggitrice, lo che nel caso dee raccogliersi da tre documenti esistenti negli atti: l'*accesso*, la *relazione* del cadavere, la *relazione* de' panni che lo vestivano.

XXV. L'accesso dice: « A dì 25 novembre 1835 — Referi-
« tosi verbalmente dal Capo-agente, che la venerabile Com-
« pagnia della Misericordia aveva trasportato alla solita stanza
« mortuaria del Camposanto vecchio il cadavere del Capitano
« marittimo Niccola B***, mi ci trasferii a guida del Caporale
« dei Cacciatori Cortili insieme con gl'infrascritti testimonj,
« non menochè degli Eccellentissimi signori Dottor Giovan
« Battista C***, e Gregorio L*** medico e chirurgo fiscale, e
« quivi giunto vidi, ed osservai disteso sopra di una lavagna :
« Un cadavere umano di giusta statura, d'età, per quanto ap-
« pariva, d' anni 34, di giusta complessione, avente capelli e

« barba nera, di carnagione bianca, vestito con camicia di tela
« bianca, mutande simili, e calze di filo bianco; qual cadavere
« fatto denudare, fu osservata una vasta ferita orizzontale, e
« lineare fatta ad angolo ottuso alla parte sinistra della regione
« epigastrica, dalla quale sortiva una non piccola quantità di
« omento, che perfettamente la otturava. Osservai pure di-
« verse ecchimosi che percorrevano circolarmente le regioni
« anteriore e laterale del collo, la lingua molto ingrossata
« posta al di fuori dei denti, e nel mento della materia gial-
« lastra come terra, come pure tra il dito pollice ed indice
« della mano destra cinque ferite interessanti il tessuto cuta-
« neo, le quali erano tutte riunite, e della dimensione di quasi
« un dito, presente ».

XXVI. La relazione del cadavere dice: « Illustrissimo signor
« Commissario — Livorno li 25 novembre 1835 — Dietro il
« di lei invito ci portammo noi sottoscritti Medico, e Chirurgo
« fiscali in questa mattina, unitamente all'Illustrissimo signor
« Cancelliere Avvocato P***, alla stanza mortuaria del Campo-
« santo vecchio, per verificare col mezzo della sezione cada-
« verica, quale sia stata la cagione che privò di vita il defunto
« Capitano Niccola B***. Appena fu riconosciuto il di lui ca-
« davere da due individui, esplorammo tutta la di lui superfi-
« cie cutanea, ed osservammo diverse ecchimosi, che percor-
« revano circolarmente le regioni anteriore, e laterale del
« collo; la lingua molto ingrossata, e posta fuori del can-
« cello dei denti, gli occhi aperti, i muscoli degli arti in
« istato di irrigidimento, ed una vasta ferita orizzontale, e
« lineare fatta ad angolo molto ottuso alla parte sinistra
« della regione epigastrica, e precisamente posta vicino al
« margine inferiore della cartilagine ensiforme, la quale co-
« minciava alla distanza di quasi un dito trasverso dalla li-
« nea alba, e si distendeva un pollice e mezzo circa oriz-
« zontalmente, e dall'interno all'esterno, e verso la parte
« sinistra. Dalla medesima usciva una piccola quantità di
« omento, che la otturava perfettamente, ed impedì l'uscita
« del sangue. Sulla parte dorsale della mano destra, tra il
« dito pollice ed indice riscontrammo cinque ferite interes-
« santi soltanto il tessuto cutaneo, le quali erano tutte riu-
« nite, e della dimensione di quasi un dito trasverso. Consi-

« derata poi la natura di tutte le predette ferite, noi le giu-
« dicammo prodotte da arme incidente, e perforante. — Pas-
« sammo quindi all'apertura di tutte e tre le grandi cavità,
« e si osservarono i vasi encefalici straordinariamente di-
« stesi, ed ingorgati di sangue: gli organi del torace nel loro
« stato normale: il fegato ferito nel suo lobo anteriore, e
« corrispondente alla ferita esterna; e l'arco della celiaca
« reciso con enorme stravaso di sangue nella cavità. — Da
« quanto si è riscontrato e descritto, chiaro apparisce, che
« la ferita riportata dal B*** alla regione epigastrica, essendo
« penetrata in cavità, ed avendo anche partito l'arco della
« celiaca, risvegliò una letale, ed incurabile emorragia, per
« cui il medesimo dovè irreparabilmente perire. E scorgesi
« pure, che qualche corpo esercitò una violenta compres-
« sione circolare sul di lui collo, intercettò la circolazione ve-
« nosa, e produsse un gravissimo ingorgo cerebrale atto pure
« a privarlo anco più sollecitamente di vita ».

XXVII. La relazione de' panni soggiunge: « Livorno 20 mag-
« gio 1836 — D'ordine di questa Cancelleria Criminale ci por-
« tammo noi sottoscritti Medico, e Chirurgo fiscali al banco
« dell'Illustrissimo signor Coadiutore Avvocato Antonio S***,
« il quale dopo averci presentati i panni, coi quali era vestito
« il defunto Capitano Niccola B***, allorchè fu tratto a morte
« violenta, ci impose di accuratamente esaminarli, e quindi
« riferire se i medesimi presentino qualcosa degna di esser
« presa in considerazione. — Dopo aver fatte le più attente
« ricerche sopra i medesimi, noi osservammo, che la giac-
« chetta di panno turchino, il corpetto di panno nero, la ca-
« miciola di flenella, i pantaloni di panno misto detto *maren-*
« *go*, e la camicia presentavano una lacerazione lineare con
« bordi regolari non solamente della stessa dimensione, dire-
« zione, e figura della letale ferita riscontrata nella regione
« addominale del defunto Capitano B***, ma posta ancora so-
« pra il punto corrispondente alla medesima. Riscontrammo
« pure che gli anzidetti panni nelle parti vicine alla descritta
« lacerazione, e specialmente nella parte inferiore alla mede-
« sima presentavano una assai grande quantità di sangue
« aggrumato ed aderente, e che su diversi altri punti si vede-
« vano molte altre macchie assai estese del medesimo fluido

« animale. Riscontrammo inoltre sul pastrano turchino altre
« cinque lacerazioni lineari, e tutte e cinque quasi della me-
« desima dimensione, cioè dalla grandezza di un mezzo pollice,
« a quella di poco più di un pollice. Di queste, tre se ne vi-
« dero sul bavero, una delle quali sulla di lui parte sinistra, e
« le altre due sulla parte destra, poste alla distanza di un
« mezzo palmo l' una dall' altra. Finalmente una delle rima-
« nenti si riscontrò sulla parte sinistra, ed anteriore del pa-
« strano, e l'altra sulla parte media, e posteriore del medesi-
« mo. — Considerata la dimensione, direzione, posizione, fi-
« gura, e regolarità dei margini delle descritte lacerazioni,
« noi giudichiamo che le medesime siano state prodotte da
« sei colpi di arme incidente, e perforante. Notammo quindi
« sulla parte media posteriore superiore della camicia, e del
« solino, al punto preciso della sua cintura colla medesima,
« uno strappo di quasi due pollici, e sulla parte esterna della
« camicia in vicinanza dell' indicato strappo due macchie di
« sangue a strisce simili affatto alle nettature delle mani, le
« quali non sono penetranti fino alla superficie interna, e di-
« verse altre più piccole affatto simili, poste parimente sulla
« parte posteriore, ma molto più in basso. Si osservò altresì
« la presenza d'una goccia, o per meglio dire di una piccola
« macchia di sangue anche sulla *pezzuola* di seta nera, che il
« Capitano B*** portava al collo, ed altre due ben piccole
« macchie del medesimo fluido animale sulla estremità infe-
« riore, ed in vicinanza della ghiera della di lui canna di zuc-
« chero a sei nodi. — Avuto riguardo alla natura dei margini
« dello strappo riscontrato sulla parte posteriore della cami-
« cia, deducesi che esso non è stato prodotto da arme inci-
« dente, ma bensì da violenta distensione, o trazione eserci-
« tata sulla medesima ».

XXVIII. Nè il materiale della strage dalla sentenza stessa contemplato, e descritto: nè il tempo necessario a commetterla permetteva per i resultati degli atti di sospettare non che di asserire o *reità isolata,* o *correità* del sig. P*** nella strage del B***.

XXIX. I.° La descrizione dell'esteriore del cadavere mostrava ad evidenza una lunga, ed ostinata difesa dell'ucciso da' colpi del proprio aggressore.

XXX. Le ferite verificate nella mano dell'ucciso indicano i suoi tentativi per afferrare, e respingere il pugnal feritoro.

XXXI. Le cinque perforazioni verificate nel suo pastrano mostrano, che il colpo mortale fu preceduto da inutili tentativi per darlo. Le macchie di sangue nella camicia fatte a striscio mostrano che la mano dell'aggressore, a ferro sempre impugnato, si stese verso il collo dell'assalito. L'occhimosi, e le suggellature verificate nel di lui collo svelano come gettata per terra la vittima, abbandonato il pugnalo: l'aggressore volendo compire la crudele sua opera, perchè il principio vitale (comecchè per emorragia) non era pronto ad estinguersi, la compì col soffocarlo. Le voci *ajuto* notate dalla sentenza, ma non criticamente apprezzate, la prima forte, la seconda più debole, la terza fioca e spirante, indicano che all'uccisore fu duopo impiegar tempo assai per assicurarsi della morte della sua vittima.

XXXII. Altronde le particolarità qui sopra descritte inducono a credere che un solo feritore, e non più assalisse, e uccidesse la vittima,

1.° Perchè se si fosse trovato presente alla strage un feritore secondo, comecchè egli vi sarebbe comparso armato di ferro, è inconcepibile che una sola ferita si fosse fatta sopra l'ucciso.

2.° Perchè se due aggressori si fossero accinti a quell'opera sanguinaria e nefanda, sarebbe impossibile a concepirsi come l'ucciso, ferito nel d'avanti della persona, avosse potuto tentare, come pur fece, di afferrare il ferro dell'aggressore, che aveva in faccia per disarmarlo, mentre il compagno di sceleraggine avrebbe reso inutile il tentativo, e no avrebbe fino escluso il pensiero.

3.° Perchè le ferite del pastrano mostrano lo schermirsi, che nel primo assalto fece l'ucciso, armato di bastone, dai primi colpi vibrati dal feritore, cosa che, essendo stati due gli aggressori, non poteva avvenire.

XXXIII. È dunque verisimile, e per ciò vero (2), che l'aggressore, feritore, o uccisore fu un solo, robusto abbastanza per vincere la coraggiosa resistenza del B***, o che l'altro individuo incognito veduto dal signor P*** ora là per esplorare se alcuno s'incaminasse verso al luogo della strage, o per impedirnelo, o per darne pronto cenno all'operatore.

XXXIV. Or questa lotta corpo a corpo tra uccisore ed ucciso, viva, complicata, o non breve, e la vittoria riportata su d'uomo coraggioso, come la sentenza riconosce nel B***, da uomo più coraggioso, e più forte di lui, non ammette non che la *morale* neppure la *fisica* possibilità, che l'aggressore e l'uccisore fosse il signor P***, dipinto nel processo pallido, di delicata complessione, e non coraggioso: qualità che appunto indussero il Fisco a riconoscerlo impotente « a uccidere da « sè *solo* il B*** ».

XXXV. Ma egli non si accinse alla strage nè solo, nè accompagnato, e il supporlo è violare tutte le regole dell' ovvio senso comune: non solo, perchè lo stesso Fisco lo esclude: non accompagnato, perchè il feritore fu un solo per le cose discorse qui sopra.

XXXVI. II.° Il tempo necessario a consumare il misfatto colla estinzione del principio vitale del B*** fornisce una nuova fisica impossibilità della *reità isolata,* o della *correità* del signor P*** nella uccisione.

XXXVII. La morte per emorragia, per tale qualificata dai Medici nell' ucciso, non è istantanea: non è neppure sollecita ancorchè si trattasse di ferita nel collo. Le forze vitali sopravvissero alla ferita nell'assalito. I varj tuoni della sua voce segnarono i gradi di decremento di quelle forze per lo stravaso del sangue, giacchè i Medici non hanno asserito, che il B*** morisse per sola soffocazione.

XXXVIII. Se il Fisco avesse avuta più critica, e più giustizia, nè tutto le cose avesse prese a rinfuso, preoccupato del sospetto con cui volle investire il signor P***, avrebbe domandato, come dovea domandare, ai Medici quanto tempo un uomo ferito nel modo col quale il B*** lo fu, poteva sopravvivere.

XXXIX. Il Fisco non ha neppur domandato ai testimonj delle voci emesse dal mortalmente ferito, quale intervallo di tempo intercedesse tra l' una e l' altra. Tutte le verisimiglianze inducono a credere, che le gradazioni dal forte al debolo, al fioco e spirante non potessero avvenire con successione rapida, ma dovessero essere tra loro distanti.

XL. Supplisco io alla incuria fiscale, e dico, che la catastrofe tra il primo tentato assalto, la resistenza, la ferita,

la lotta per stramazzare la vittima, e la sua morte non potesse durar meno d'un quarto d' ora; e lo dico fondandomi nella regola la quale autorizza l'accusato a giovarsi di tuttociò, che contro di lui non ha saputo il Fisco concludere (3).

XLI. Premesso che la catastrofe non potè aver durata minore d'un quarto d'ora, giova riflettere, che per le prove cumulate dal Fisco negli atti è reso evidente, che dalla partenza del signor P*** dallo Studio Mangani verso le ore sette di sera, al suo presentarsi al Commissario di polizia della città tra le ore sette e mezza e le otto, trascorse o meno d'un'ora, o un'ora al più. Lo spazio che gli fu duopo percorrere e il tempo che dovette impiegare per l' incontro col B***, il suo colloquio con lui per manifestargli l'invito dall'incognito fattoli, la titubanza dell' andare, o non andare: lo spazio che dovettero l'uno e l'altro traversare non correndo, ma passeggiando dal caffè della Piazza D'Arme al luogo delle Fornaci, quello che il signor P*** percorse da quel punto alla Porta Fiorentina, dalla porta al palazzo del Governatore, da qui al guardiolo degli agenti della polizia, e indi dal guardiolo al luogo di residenza del Commissario, spazio maggiore d'un miglio, si vedrà, tutto calcolando, che egli non potè essere attore nella catastrofe per la sua durata, a meno che non si voglia supporre il miracolo della sospensione del corso delle ore, come Giosuè fece quello di fermare il corso dell'astro, che avanti a sè le conduce.

XLII. Fu dunque un'evidente, ed inoppugnabile temerità della sentenza del 12 settembre lo stabilire l'alternativa o della *reità isolata,* o della *correità* del signor P*** nella strage del B***, poichè se meglio avesse ponderate tutte le circostanze di fatto, avrebbe considerato, che egli fu nella impossibilità o di commetterla solo, o di cooperarvi fattosi compagno, o ausiliatore dell'omicida.

XLIII. La sentenza avrebbe avuta dagli atti smentita la pretesa *assistenza* dell' accusato alla strage, ed avrebbe veduto dagli atti verificata l'asserzione di lui allorchè disse a un irrecusabile testimone in tuono dubitativo, temere che il B*** fosse stato ferito; tuono dubitativo, che egli non poteva tenere se alla catastrofe si fosse trovato presente.

XLIV. Imperocchè, dimostrata fisicamente impossibile per le forze dell'accusato l'operazione alla strage, dimostrata del pari in lui fisicamente impossibile *l'assistenza* per la misura del tempo, qualunque indizio che a sostegno dell'una, o dell'altra si pretendesse di far valere (nè alcuno ve ne ha), rimarrebbe dall'impossibile distrutto (4), e renderebbe improponibile qualunque interpetrazione in contrario (5).

N.° II.

Della correità, e della testa quadruplice della causa.

XLV. Comecchè la parola *correità* possa applicarsi o alla *cooperazione fisica attuale* d'un individuo al delitto che altri commetto, e alla *cooperazione morale* o *virtuale* di chi dà *mandato* ad alcuno, o compra l'opra di alcuno perchè commetta il delitto per di lui interesse e conto, o a chi con *insidia,* o con *prodizione* trae la vittima al luogo ove inconsapevole altri la uccidano, giova nel caso presente determinar bene il senso in cui questa parola fu usata e dal decreto del Turno di Revisione del 4 aprile 1838, e dalla sentenza del 12 settembre 1839.

XLVI. La sentenza parla della correità nel concetto del Fisco. Il concetto del Fisco è accennato dal decreto del Turno « nell'assassinio: « Attesochè quantunque le risultanze processali stassero a dissuadere, che P*** fosse capace di eseguire da se solo, e *direttamente* scempio del B***, e cospirassero invece a dimostraro che dovè valersi dell'opera altrui, ec. »

XLVII. Bene è vero però, che il Turno, scorgendo lubrica, e scabra la via per giungere alla ipotesi dell'*assassinio,* ammettendo una causa di delinquere comune al signor P*** ed agli aggressori, ed ammettendola senza saperla determinare, « O avesse pur anco altra causa comune agli assalitori, ed « ignota », preconcepì la correità nelle *insidie,* cho presupposo ordite da lui all'ucciso, conducendolo al luogo d'un preteso già concertato massacro.

XLVIII. Il Turno dunque procedè nel concetto d'un omicidio *insidioso* con concertato modo d'insidia, tra il sig. P***

e gli assalitori, e facendo debito a lui della sola insidia, colla quale per mentite parole guidò la vittima al luogo del sacrifizio, ciò dedusse dalla sola di lui *presenza* in quel luogo, e nel tempo della uccisione. Così il Turno ritenne il signor P*** debitore di concorso *morale*, non *fisico*.

XLIX. In questo sistema quattro furono i *titoli* di delitto coi quali si volle, e si credè poter procedere contro dell'accusato.

1.° L'*assassinio* nel concetto del Processante.

2.° L'omicidio *insidioso* nel concetto del Turno.

3.° Il *latrocinio* nel concetto della Sentenza.

4.° La correità fisica ed attuale nel concetto della sentenza medesima: prescindendo dal referirsi, che ella fece alla *correità* nel concetto fiscale.

L. Il concetto del latrocinio fu quello della sentenza, perchè ritenne che la causa della strage fosse, nel signor P***, il comodo che egli voleva ritrarne sopprimendo un testimone di una baratteria di cui temeva l'accusa, non meno che un insaziabile, e molesto pretenditor di denaro, come prezzo del suo silenzio, e perchè, prolungando la serie de' fatti valutati dal Turno nella sola *presenza* nel luogo della strage all'*assistenza* alla strage, suppose in lui la operazione della strage medesima. Tale è il carattere del *latrocinio* (6).

LI. Così il signor P*** processato per *assassinio*, inquisito per *omicidio insidioso*, fu condannato per *latrocinio* con alternativa di *reità* e *correità*.

LII. Ma la testa del *latrocinio* è stata già recisa alla causa (N.° I.).

LIII. Il signor P*** dopo il decreto del Turno di Revisione poteva non difendersi per l'assassinio, titolo di delitto rigettato da quel decreto: si difese però da questa incolpazione, e si difese da quella dell'omicidio *insidioso* combattendo la causa di delinquere leggermente valutata dal Turno nella sospensione degli atti della baratteria, e nelle temute rivelazioni del B***: non rispose (e ben fece) alla causa incognita di delinquere stranamente escogitata dal Turno, perchè involta nelle tenebre, dalle quali per essere indizio doveva esser tolta, del che più a lungo dirò nel §. V di questo Parere.

LIV. Ond'è, che la causa contro al signor P*** procedè in un modo assai singolare, e fino ad ora non conosciuto.

1.° Le contestazioni nell'esame obiettivo fecero a lui rimprovero del *mandato* di strage, non osando articolare *l'assistenza*, e la fisica cooperazione.

2.° Il libello fiscale gli fece rimprovero di cooperazione morale alla strage per via d'insidie tese alla vittima, non potendo sostenere il titolo dell'*assassinio*.

3.° La sentenza per non far passi retrogradi, come gli avea fatti il Turno di Revisione, gli fece rimprovero dell'*assistenza* alla strage, e nell'*astrazione* dell'assistenza trovò campo assai vasto per fargli rimprovero della *operazione fisica* e della *correità*, referendosi al concetto del Fisco, e perciò lasciando incerti se, coerente a se stessa, intendeva il *concorso fisico*, o referendosi al processo offensivo, e al libello fiscale, il *concorso morale*, o per via di *mandato*, o per mezzo *d'insidie*.

LV. Così la causa diveniva un Proteo, del quale non conoscendosi la vera faccia, era impossibile afferrarlo, e difendersene.

Quo teneam vultus mutantem Protea nodo!

LVI. E di qui avvenne, che la difesa si sforzasse di combattere l'assassinio, e che i Giudici, potendo dire nel segreto del loro petto a se stessi, che d'assassinio non intendevano di far rimprovero all'accusato, dovettero chiuder le orecchie alla sua voce.

LVII. Di qui pure avvenne, che la obiezione di concorso morale per *insidie* rimanendo adombrata dai resultati degli atti, tutti diretti al titolo dell'*assassinio*, non potè essere dalla difesa, come era mestieri, afferrata, e ridotta in polvere come le sarebbe riuscito di fare.

LVIII. Di qui avvenne inoltre, che la obiezione di *reità* dedotta dalla pretesa assistenza, comecchè smentita dagli atti, e dal decreto d'inquisizione, non potè essere non che combattuta neppur conosciuta, e fu una specie di aercolite lanciato da un vulcano lunare, il qual cadde sulla testa dell'inconsapevole, ed infelice accusato.

LIX. Non dirò, che essendo stati compilati gli atti del

processo offensivo nel preconcotto dell'*assassinio*, il Turno adottando il diverso concetto della correità per mezzo *d'insidia* alla strage dovesse ordinare nuove contestazioni all'accusato onde desse i nuovi, e migliori schiarimenti a propria discolpa. La equità lo esigeva: il desiderio di cercare imparzialmente il vero lo comandava: le regole del processo lo consigliavano.

LX. Ma dirò, non essere stato nè al Fisco, nè alla sentenza permesso di ondeggiare tra quattro diversi concetti: il *latrocinio*, l'*assassinio*, la cooperazione *fisica*, la cooperazione *morale* alla strage; non potendosi in causa sì grave vagare nelle incertezze, come le regole insegnano (7).

LXI. Ma dirò, che notificato al signor P*** il libello fiscale senzachè di assistenza alla strage, e di opera fisica conferita alla strage si facesse in esso parola, non avendo potuto a questa contestazione rispondere, ed avendolo la sentenza per quell'assistenza, e per quella reità condannato, non vi fu *contestazione di delitto*, e non vi fu completa, e regolare *contestazione di lite*.

LXII. Quanto alla mancata *contestazione di delitto* la sentenza condennatoria divenne *iniqua*, iniquo essendo il condannare, ancorchè giustamente, un uomo senza prima interpellarlo, ed udire le sue risposte.

> *Qui statuit aliquid parte inaudita altera,*
> *Æquum licet statuerit haud æquus fuit.*
>
> SENEC. ap. RENAZZI El. jur. crim. l. 3. c. 16. §. 2.

LXIII. Quanto alla mancata *contestazione della lite*, comecchè questo atto legittimo sì ne' civili che ne' criminali giudizj per forma sostanziale del giudizio richiedasi, e nei criminali sia una specie di contratto, il quale interviene tra l' accusato ed il Fisco (8), una tale mancanza imprime un immedicabile vizio di *nullità*, e di manifesta ingiustizia alla trasmessa inquisizione, e perciò alla sentenza (9).

§. II.

Sul carattere della correità nel sistema del decreto del Turno di Revisione.

LXIV. Non fu già una gentilezza che il Turno volesse usare al signor P*** escludendo il titolo dell' *assassinio,* nel concetto del quale era stata fatta, e sempre ordita la procedura.

LXV. Il Turno volle un campo più largo all' arbitrio per dare elaterio maggiore al sospetto, il quale di sua natura, come il ragno cacciatore, si contenta di tesser tele per tutto, nè calcola che un corpo forte qualunque che passa le romperà.

LXVI. Il Turno si arretrò all'aspetto dell'*assassinio,* ricordando la regola, che non è lecito d' inquisire il *mandante* non costando del *mandatario,* inquantochè l' uno o l' altro sono due termini rigorosamente correlativi tra loro, e l' accusato non abbia relativamente ad uomini ignoti mezzo di provvedere alla propria difesa (10).

LXVII. Ma il Turno, così decidendo, fece come chi volendo evitare gli scogli di Cariddi, urta in quelli di Scilla:

Incidit in Scyllam cupiens vitare Caribdim.

LXVIII. Infatti, comecchè il mandante, o conduttor dell'opera altrui, per una strage che lo interessa, altro non sia se non un complice di concorso morale, come lo è colui che *insidiosamente* consiglia ad un uomo che vuol far trucidare, di recarsi al luogo ove altri per ucciderlo stanno in aguato; i due casi, sebbene nella loro material configurazione diversi, sono per il loro morale carattere identici: pariforme nell' uno e nell'altro caso è il concorso del mandante, del conduttor dell'opera, e dell' insidioso consigliatore al delitto, lo che obbliga a giudicare i tre casi col dritto medesimo (11).

LXIX. Ond'è, che non nel solo caso del mandante non è lecito procedere contro di lui quando non costa del mandatario, ma non è neppur lecito procedere contro il preteso *complice* quando non costa del *principal delinquente* (12).

LXX. Nè questa regola fu senza buone ragioni ricevuta nel fòro.

LXXI. Sia nel caso di preteso mandato da uno commesso, e da un altro eseguito; sia nel caso di pretesa guida insidiosa, che uno ordisce alla vittima che altri uccide: il concorso dell'uno e il concorso dell' altro essendo morale, ed essendo delle cose morali, a differenza delle fisiche, che esse non abbiano carattere di assoluta certezza per giudicarne, ma questo carattere acquistino per un modo relativo al fatto dal quale, se la espressione è lecita, prendon colore: come potremmo decidere se una uccisione ebbe precedente mandato: se l'atto interpetrato come pretesa insidia realmente lo sia, o sia effetto di fatalità, che nelle circostanze dette a un uomo d'irreprensibile vita l'apparenza d'insidiatore, se non si conosce l'autore immediato, o diretto dolla uccisione? Se non si può provare, che egli ebbe una causa di delinquero a sè propria, colla quale l'accusato nulla abbia di comune, o cho le sue relazioni o di costume, o di vita, o d'interessi, o di circostanze non precisabili siano state tali, che dalla loro notizia possa arguirsi, che egli ebbe da altri la commissione; o si possa da' suoi precedenti raccogliere se istinto brutale lo spinse alla strage, conforme pondera un autore al Fisco non sospetto per certo? (15)

LXXII. Se, conoscendosi l'uccisore, la sola notizia di lui possa condurre a discernere, che egli ebbe una causa a lui personale di uccidere: che egli confessi di avere ucciso per solo suo conto, che avrà fatto l'inquisitore, il quale ha formata la ipotesi del precedente mandato, preteso conferito dall'imputato all'uccisore: delle pretese precedenti insidie che l'imputato ha tese per facilitare all'uccisore la strage? L'esito convincerà la ipotesi di temerità, e l'innocente avrà subita una inutile, ed indebita carcerazione.

LXXIII. Queste osservazioni, contro la rettitudine delle quali non è da presagirsi obiezione concludono, che il decreto, per il quale il signor P*** venne inquisito, procedè con un manifesto errore di *dritto*: che questo errore si comunicò al libello fiscale, a cui il decreto fu titolo, base, e ragione: che in conseguenza la inquisizione fomentata da tale errore fu nullamente trasmessa, onde la sentenza del 12 settembre proferita

sopra inquisizione per se medesima nulla, porse motivo di domanda di restituzione in intero dalla condanna che proferì (14).

LXXIV. Nè voglio qui malignare: nè voglio supporre che la sentenza, veduta vacillare la inquisizione per il lato del concorso morale al delitto, si gittasse al concetto smentito dagli atti della strage direttamente dall'accusato commessa, dovendosi sempre piuttostochè il dolo l'errore presumere (15).

§. III.

Della specifica indole del concorso morale alla strage nelle pretese insidie.

LXXV. Tanto il Turno, quanto i Giudici decidenti hanno presupposto provate le *insidie* teso dal signor P*** al B*** per condurlo vittima designata al massacro; dal che avvenne, che il Turno arguì dalle insidie la causa di delinquere, qualunque ella si fosse, proporzionata alla strage, e i Giudici decidenti asserirono, che la strage fosse dal signor P*** concordata come *commessa con premeditazione*.

LXXVI. Nell'uno, e nell'altro sistema la condotta del signor P*** divenne *insidia* perchè avvenne la strage, e il B*** apparve *insidiato* perchè venne ucciso. Così, non fu già la prova delle insidie, la quale include per necessità di concetto la premeditazione nell' omicidio, ma fu piuttosto il presupposto omicidio premeditato, che servì d'appoggio alle supposte insidie.

LXXVII. Questo sistema, nel quale e il Turno e i Giudici decidenti, sebben per diverse strade, si riunirono, è falso, e contrario a tutte le regole della critica, e a tutti i principj del dritto.

LXXVIII. Egli è contrario a tutte le regole della critica, unica scorta della retta interpetrazione de' fatti,

1.° Perchè per sostenersi ha avuto bisogno, come i Giudici decidenti pur fecero, di supporre che l'accusato concordasse la strage premeditata, lo che dalla sua bocca non uscì mai.

2.° Perchè concorreva il possibile della strage non premeditata, ammettendo che l'aggressore, dimostrato qui sopra

unico, avesse avuto col B*** altercazione veemente, o ricevutane ingiuria grave, fervonte sempre di sdegno lo avesse adocchiato sulla Piazza d'Arme, lo avesse seguito, e vistolo andare alla direzione della casa Galli, avesse presa la strada a quella da lui col sig. P*** battuta, e lo avesse poi affrontato inaspettatamente nel luogo, e nel modo dal signor P*** narrato: o avesse pur anco incaricato l'incognito dell'ambasciata al signor P***, per trarre l'ucciso nel luogo ove, sempro caldo di sdegno, si proponeva di ucciderlo. Nella qualo ipotesi la strage prodotta da animo dalla ingiuria infiammato, sebbene apparentemente insidiosa, tale non sarebbe stata: sia perchè la insidia sarebbe stata ordita nella direzione dell'ira: sia perchè questa passiono in alcuni caratteri fu valutata ancorchè l'irato uccisore avesse fatta diversione ad atti alla collera estranei (16).

3.° Finalmente perchè se il possibile qui sopra imaginato non potrebbe giovare alla causa dell'accusa, la quale è obbligata a obiettare ciò che è, non ciò che può essere, questo possibile giova alla causa dell'accusato, a favor del quale il solo possibile sta (17).

LXXIX. Egli è contrario a tutte le regole del dritto,

1.° Perchè il Fisco, il quale asserisce la premeditazione, la dee concludentemente provare, nè la può gratuitamente supporre (18): ed all'effetto di punire anco straordinariamente una sola presunzione, ancorchè presunzione *di dritto*, non basterebbe (19).

2.° Perchè, mancando la supposizione adottata dalla sentenza della strage premeditata, ed essendo stata codesta supposizione l'appoggio dell'argomento col quale la sentenza in modo metafisico ha preteso di stabilire a carico del sig. P*** le insidie, procede la regola che mancando il supposto venga l'argumentazione a mancare con esso (20).

3.° Perchè sostanziandosi (esclusa con ragionamenti di fatto, e con ragionamenti di dritto nel signor P*** la *fisica* cooperazione al delitto), il di lui preteso *concorso* morale nell'*ausilio* prestato con *insidie* alla strage, diveniva questa il *materiale* del delitto bensì, su cui nessun dubitava, ma il *formale* del delitto medesimo consisteva tutto nelle *insidie*, supposto mezzo di ajuto a commetterlo, e come *qualità* specifi-

cante la strage; per lo che il soggetto della questione non era più l'omicidio, ma era la sua *specificante qualità,* la quale indipendentemente dall'omicidio debbe essere legalmente provata (21).

LXXX. La quale legalità di prova contro al signor P*** manca del tutto. Sia perchè negli atti non vi è traccia che lo faccia sospettare di avere avuta comunicazione o segreta, o palese con uomini di mala vita, e capaci di versare il sangue de' loro simili, non ostantechè il Fisco per far nascere questa prova abbia infruttuosamente posti in carcere, e torturati cinque innocenti individui, tentativo il quale riuscito infruttuoso all'intento del fiscale, è divenuto profittevole all'intento dell'accusato, per le autorità riportate: sia perchè non esiste negli atti indizio di specialità relativa al precedente *trattato* di ausilio per mezzo d'insidie, il quale come *corpo* di delitto da quel della strage separato e distinto, dovrebbe avere la separata, e distinta sua prova (22).

LXXXI. Al contrario la sentenza del 12 settembre scrutando scrupolosamente nel *corpo* della strage,

Come vecchio sartor fa nella cruna,

perdè in quel diffuso esame il tempo e l'opera, lasciandosi dietro le spalle, ed inosservato il *corpo delle pretese concertate insidie* cogli aggressori del B***, e fabbricò, così facendo, l'edifizio della condanna negli spazj dell'aria, e sopra le nubi, che a servirgli di fondamento aveva condensato il sospetto.

LXXXII. Giova adesso conoscere come, e con quali materie, sebbene con disegno diverso, il decreto del Turno e la sentenza del 12 settembre fabbricarono senza base il loro edifizio.

§. IV.

Dell'associazione dell'accusato all'ucciso: della sua presenza nel luogo della uccisione, e della presunzione dedotta dalla L. 1. dig. ad SC. Sillanian.

LXXXIII. Dolorosa è per me la necessità di discutere il giuridico merito di questa presunzione vagheggiata, ed adot-

tata dalla sentenza del 12 settembro, como pietra angolare della condanna, e lo è perchè il dovere dell' ufficio mio (al quale niuno umano riguardo mi fece mancar giammai) conduce a segnalare in quella sentenza l'errore non già, infausto patrimonio d'ogni uomo, ma la *leggerezza*, di cui non saprei immaginaro la causa in Giudici, ch'io per la loro eminente dottrina estimo, e rispetto.

LXXXIV. Bisogna pur dire, che una incomprensibile fatalità sovrastasse a questa causa fin dal suo nascere. La sua decisiono mostra però, che il sospetto che le diè vita, se da principio sentimentale ch'egli è, osa aspirare a divenir razionale principio, la ragiono si ricusa a dargli arme ed appoggio.

LXXXV. Seguendo il mio stile, prima dirò del *fatto*, indi del *dritto* ragionerò.

LXXXVI. La sentenza, ponendo in fatto, che il signor P*** assistesse alla strage dell'ucciso

Spettatore indolente, e senza pena,
Come ai casi d'Oreste in finta scena,

gli fa rimprovero di averlo abbandonato, vale a dire di non avergli prestato soccorso: dopo il qual rimprovero prosegue a dire, che essendosi egli *associato* al B***, e non dando conto di lui, non ha diritto ad esser creduto innocente, per la regola desunta dal testo nella *L. 1. dig. ad SC. Syllanian.*

LXXXVII. L'abbandono della persona aggredita, e posta in pericolo d'essere uccisa, e l'associaziono ad uno di cui ucciso che sia non si rende discarico, sono due cose diverse: anzi sono incompatibili tra di loro: la prima supponendo il discarico, la seconda non supponendolo: possono bensì amendue gli atti suscitar sospetto di complicità, ma per ragioni diverse, o per due regole diverse di dritto. Non è dato nè al Fisco nè allo sentenze condennatorie cumulare incompatibili cose tra loro.

LXXXVIII. Dell'abbandono, comecchè presupponga l' assistenza alla strage, o la certezza che la strage avverrà, non è da discorrere perchè per le cose esposte qui sopra e per le narrate dal signor P***, che alla sentenza è piaciuto stravolgere, egli non assistè, nè potè assistero alla strago: fuggì bensì dal luogo in cui incominciò l' aggressione, non già da quello

della uccisione, avvenuta poi in sito più distante, come lo mostrò il reperito cadavere dell'ucciso, e fuggì pel timore che il compagno dell'aggressore mossosi verso di lui non gli preparasse un egual trattamento: incerto dell' esito dell' aggressione scaricatasi sul B***.

LXXXIX. E dato, e non concesso che l' accusato vedesse all' assalitor dell' ucciso alzare il pugnale, e vibrarlo, mentre un individuo in distanza sembrava appostato a proteggere l'aggressione, come l' accusato doveva difendere l' assalito compagno, e non doveva fuggire?

XC. L' indole sua debole e timida è provata dagli atti. Doveva la lepre, o la damma farsi avanti alla tigre? Chi può parlar di doveri al timore, del quale ben disse Metastasio

Non ha legge il timor?

Come il Fisco ha preteso che a sua voglia i caratteri cambino di natura: che Erminia si converta in Clorinda, e Martano in Mandricardo? Fin da' tempi di Orazio correva il dettato

Naturam expellas furca tamen usque recurret.

XCI. Quanto all' essersi il signor P*** fatto compagno del B***, ed essersi verificata la sua presenza nel luogo prossimo a quello del commesso delitto, giova osservare, che il Turno valutò come indizio dello *speciale* della strage di quell' individuo la presenza del signor P*** nel luogo ov' ella avvenne, e reputò quell' indizio sì poderoso, da render provato le *insidie;* mentre i Giudici decidenti trasfigurarono la *presenza* in *assistenza* al delitto, e fecero uscire dall' assistenza, con aperta e imperdonabile contradizione, la *ipotesi* di collocar l'accusato nell' alternativa o della *cooperazione fisica* alla strage, o della complicità *negativa* coll' aver presa la fuga, senza soccorrere l'assalito.

XCII. In questa ramificazione de' concetti fiscali si scorge bene, che la sentenza del 12 settembre, accolto il sospetto della polizia livornese, volle a tutta possa dargli atteggiamento legale d'*indizio,* formandone un tronco ricco di rami, e dotato del poter magico di farne spuntar un nuovo, ove il vecchio fosse stato reciso,

Uno avulso non deficit alter.

Che dico i rami? i frutti, gli uni agli altri a beneplacito succedentisi,

E mentre spunta l'un, l'altro matura.

XCIII. Ora applicando a questa selva di *sospetti* le regole di ragione, dalle quali nel valutare l'indizio il Giudice non può dipartirsi, non è difficil cosa il provare, che ella è una selva di mera apparenza come la incantata che l'Estense Rinaldo nelle auree pagine di Torquato fece con un sol colpo sparire.

XCIV. Duopo è distinguere i due concetti dell'*associazione* insita alla presenza, o del *non prestato soccorso*, seguendo nel primo il sistema del Turno, o nell'uno o nell'altro stranamente incastrato il sistema della sentenza, a ciò incoraggiata dall'ordigno della presunzione desunta dalla *L.* 1. *dig. ad SC. Syllanian.*

N.° I.

Sistema del Turno.

XCV. L'associazione, e la persona (i forensi dicono *interessenza*), due fatti connessi tra loro, son giunti a notizia del Fisco per la bocca dell'accusato.

XCVI. Quanto all'*associazione* o accompagnamento, niuno vide l'accusato nel suo tragitto col B*** dal caffè della Piazza d'Arme al luogo delle Fornaci fuori di porta San Marco. Quanto alla *interessenza* niuno lo vide recedere solo dal luogo delle Fornaci alla Piazza d'Arme.

XCVII. L'*associazione* e la *interessenza* erano due fatti d'indole *transeunte*, nè lasciavano traccia dietro di sè. Non erano due tese corde, le quali mostrassero le relazioni de' moti dell'accusato col cadavere del B*** in *antecedente*, e in *susseguente* alla strage. Senza la indicazione da lui fornita di questi moti, altro fatto visibile non esisteva fuor del cadavere dell'ucciso nella situazione, e nel luogo nel quale fu trovato.

XCVIII. Se si considera, non essere stata nè moralmente, nè fisicamente possibile la materiale cooperazione dell'accusato alla strage, forza è concludere che il suo materiale non dice nulla contro di lui: è un fatto muto, e senza critico significato, diguisachè non vi fu caso al mondo, al quale quadri la

massima che il materiale del delitto di fatto *permanente* non accusa veruno (25).

XCXIX. Non è dunque da farsi caso del materiale della strage per erigere presunzioni a carico dell'accusato, comecchè escluse dalla provata impossibilità, che egli la operasse, o con fisica opera vi contribuisse (§. I).

C. Il corpo di delitto per lui è quel delle *insidie*, o a meglio dire della *prodizione*, perchè proditore sarebbe stato valendosi delle sue relazioni amichevoli col B*** per trarlo fuori della Porta San Marco, ed esporlo inconsapevole al pugnale dell'aggressore.

CI. Ma o le *insidie*, o la *prodizione* (lasciando al Fisco la sua erronea nomenclatura) non hanno sussistenza di fatto se non sia provato, che l'accusato concertò coll'uccisore il luogo, il tempo, e il modo della uccisione, vale a dire il *trattato*, il quale sarebbe stato contro di lui, nella specie presente, il *corpo del delitto*. E di questo *trattato*, di questo *corpo* delle insidie, o della prodizione gli atti, per le cose avvertite qui addietro, non hanno traccia.

CII. Il Turno la desume dall'*associazione*, e dalla *interessenza*, e qui è necessario procedere con circospezione, e giudizio.

CIII. Il corpo dell'ausilio alla strage, il *trattato* deve avere, ond'essere *presuntivamente* posto in essere, indizj *speciali*. Nè l'associazione nè la interessenza ha questo carattere.

CIV. Non hanno questi due fatti, l'uno continuazione dell'altro, questo carattore: perocchè nel grande, e complicato ammasso dello relazioni sociali, nelle quali ogni uomo si trova avvolto, frequenti, ed ovvie son le occasioni dell'incontrarsi l'un l'altro, dell'accompagnarsi, dell'aver comune con altri un passeggio, una gita. Or siccome questi atti a delitto avvenuto nel luogo dell'incontro, dell'accompagnamento, del passeggio, della gita possono avere una diversa interpetrazione dell'essere, o del non essere coll'avvenuto delitto connessi, non possono per se medesimi formare indizio, non essendo lecito di desumerlo da circostanze, le quali possono essere col delitto congiunte (24).

CV. L'associazione, e la interessenza per essere argomento di partecipazione alla strage, e di preventivo trattato a commetterla dev'essere accompagnata da circostanze di più speciale e significativo carattere.

CVI. Lo avrebbo la confabulazione provata, o indiziata almeno del signor P*** con uomo conosciuto per l'immediato autor della strage, o almeno, e nella più larga ipotesi per il Fisco, con uomo il quale per il carattere e pe' suoi precedenti potesse credersi preparato, e disposto a commetterla, nella quale ipotesi se non si avrebbe un indizio di *specialità assoluta,* si avrebbe almeno di *generalità specificativa* dell'intervenuto trattato, per la regola che chi confabula cogli scelerati dà sentore di aver preparata la sceleraggine (25).

CVII. E se si vuole estendere a danno dell'accusato ancor più la sfera delle congetture, e de' sospetti del trattato di *insidia,* e di *prodizione* ordita per guidare il B*** alla strage, si penetri pure nel suo carattere, e nella sua vita passata. Nè nell'uno, nè nell'altra si troveranno le tracce d'un uomo del quale si possa ripetere il *semel malus semper præsumitur malus in eodem genere mali* (26): perocchè dolce, umano, atto a risvegliar simpatie è da tutti dipinto il suo carattere: incolpabile, e non incolpata è da tutti attestata la precedente sua vita.

CVIII. O si consideri dunque l'accusato nella più ampia ed estesa sfera delle sue azioni, o si consideri nella più ristretta, o più prossima delle relazioni sue colla catastrofe della sera del 24 novembre 1835, non sorge da questo vasto ambito di ricerche presunzione, indizio, sospetto di preordinazioni, e di insidie in unione o d'uomini capaci di lordarsi di umano sangue, o dell'uomo che se ne lordò in quello del B***. È dunque il *corpo* delle *insidie,* o della *prodizione,* il *trattato* non che non provato, escluso in tutte, perchè non esistendo le qualità d'un fatto caratteristiche, la esistenza del fatto rimane per necessità logica esclusa (27).

CIX. Resta dunque il solo isolato fatto dell'*associazione,* e della continuazione sua nell'*interessenza.*

CX. Che dicono le regole di ragione in proposito di questo fatto?

CXI. Dicono queste regole in *primo* luogo, che la strage dee sempre presumersi commessa in proprio nome, e nell'interesse proprio, non nell'altrui, la qual presunzione resiste al sospetto, che l'associazione e la interessenza siano stati atti di cooperazione alla strage nell'interesse dell'*associante,* e dell'*interessente* da altri commessa (28).

CXII. Dicono pur queste regole in *secondo* luogo, che l'associaziono e la interessenza allora hanno carattere di ausilio morale alla strage, quando in chi ne è accusato concorre la mala qualità (29).

CXIII. Dicono questo regole in *terzo* luogo, che il fatto dell'associazione, e il fatto della interessenza, come l'uno continuazione dell'altro, allorchè si verificano tra associante ed associato amici, e familiari tra loro (come erano l'accusato, o l'ucciso), comecchè non *insolito,* ma solito ad avvenire, non ha presunzione di dolo e di criminosità, coerentemente alla teoria del *Bartolo nella L. dolum cod. de dolo* (30).

CXIV. Soggiungono queste regole in *quarto* luogo, che allora l'associazione e l'interessenza assumono carattere d'indizio di ajuto prestato alla strage, quando (lo che nel caso dell'accusato non si verifica) tra l'associante e l'associato siano vegliate cause d'inimicizia, e di grave scissura di animi, e quando l'associazione e la interessenza avvenga con armi (31).

CXV. Avvertono quelle regole in *quinto* luogo, che dal solo fatto dell'associazione non si debba salire per una lunga catena di *presunzioni* l'una dall'altra dedotte, al concetto dell'ajuto prestato alla strage.

CXVI. Ed in realtà come dal solo, e nudo fatto dell'associazione e della interessenza si è potuto giungere a quel-l'odioso concetto?

1.° Arguendo da quel fatto nel signor P*** la precedente scienza della strage da commettersi: mentre la regola di dritto non concede, che senza la prova di questa scienza si avventuri contro l'accusato sospetto di criminosa partecipazione (32).

2.° Arguendo dalla scienza *presunta* della strage futura la cognizione dell'uomo capace, e disposto a commetterla, mentre la regola di dritto inibisce d'inquietare alcuno come partecipe della strage se non gli si contesta il nome di chi la commesse, conforme con ragioni, ed autorità provai al §. LXXI.

3.° Arguendo dalla cognizione dell'uccisore, *presunta* dalla scienza, dalla interessenza *presunta,* relazioni tra l'uccisore o l'interessente, o l'associante, delle quali relazioni fu escluso il sospetto al §. CV.

4.° Arguendo dalle relazioni *presunte* dalla *presunta* cognizione dell'uccisione, *presunta* dalla scienza della strage pur essa *presunta* dalla interessenza, i segreti colloquj coll'uccisore per concertare il trattato, colloquj esclusi per le cose avvertite al §. CVII.

5.° Finalmente arguendo da questi *presunti* colloquj, discendenti di *quarto grado* dalla interessenza, un nuovo discendente di *quinto*, il *trattato* concluso sul modo, sul tempo, sul luogo opportuno alle insidie, e per esse alla esecuzione della strage, lo che era in primo luogo da dimostrarsi, come apparisce dai §§. LXXX e segg.

CXVII. Non altrimenti i Giganti nella lor pazza guerra intimata agli Dei, e volendo dare al cielo l'assalto, posero un monte sull'altro, facendone scala per giungervi. Ma come, del luogo e degli uomini tra i quali si fatta maniera di ragionare per dar base ad una condanna si adopra, non dire,

Quod genus hoc hominum! quæve hæc tam barbara tellus
Permittit mores?

CXVIII. No: non è barbara questa terra. Questi costumi non sono i suoi. Ella riconosce la regola la quale condanna si fatto modo di ragionare (33), ed è stato dichiarato legalmente, procedere ne' precisi termini di preteso ausiliatore alla strage per *interessenza* nel luogo in cui fu commessa (34).

CXIX. Notano quelle regole in *sesto*, e più notabile luogo, che allora l'associazione o la interessenza assumono carattere d'indizio di ausilio alla strage, quando o l'una, o l'altra, e specialmente la seconda, resta verificata per *reperizione*, sia col mezzo della sorpresa nel luogo, sia per mezzo di testimonj che ne depongano, onde non sorga alcun dubbio sulla esistenza del fatto (35).

CXX. D'onde, e da chi nel presente caso ha il Fisco la prova dell'associazione, e dell'interessenza dell'accusato? Non altronde nè da altri che dalla bocca dell'accusato medesimo, il quale ultroneamente ne fece nella sera del 24 novembre alla polizia la narrazione verbale, e la ripetè poi in iscritto nel di susseguente.

CXXI. E in questo stato di cose il Fisco, usando, ed abusando della sua forza, fa, come il leone della favola, le parti a

suo modo· si prende nella narrazione dell' accusato come profittevole parto il fatto dell'associazione e dell' interessenza, e carica l'accusato della onerosa parte di provare non criminoso un fatto, che egli ha narrato come innocente; e rendo così, affettando un privilegio, che niun gli concesse giammai, claudicante il giudizio privilegiato per sè, non privilegiato per l'accusato, pretendondo che trattisi di nogozio obbligatorio per questi, non obbligatorio per lui, contro le regole più manifesto di dritto (36).

CXXII. Nè ciò basta: il Fisco colle sue pretensioni va ancora più oltre. È la narraziono doll' accusato un atto inserito nel processo. Il Fisco lo accetta in una parte, e lo rigetta nell'altra. Lo accetta ove l' atto stabilisce l' associazione e la interessenza: lo rigetta ove l'associazione o la interessenza sono dipinto come fatti indifferenti, ed innocui. Violate le leggi de' giudizj, vuole anco violar quelle del senso comune, il quale dice, cho un solo e medesimo atto non può in una parto accertarsi, e rigettarsi nell'altra (37).

CXXIII. Ma lo abitudini una volta contratte, difficilmente si lasciano. Il Fisco abituato a scindere la confessione degli accusati, vuole nel caso presento scinder la narraziono del sig. P***; non avvertendo che l'una cosa non ha cho faro coll'altra.

CXXIV. In materia di *confessione* (se si ha da discutere il dritto del presente caso in questo ipotetico tema) non sempre è voro che il Fisco possa scinderla a proprio grado. Non la può scindere quando egli abbia dalla sola confessione la prova del *materiale*, e dol *formale* del delitto.

CXXV. Spingendo le analogie fin dove una polemica lo può spingere, immaginiamo che nella specio la *narrazione* dell'accusato sia la *confusione*. Ella non lo è del delitto, ma lo è dell'*associazione*, e della *interessenza*, due fatti i quali certamente non son colpi di pugnale. Ma inoltriamo le analogie ancor più. Abbiano la interessenza, e l' associazione insita la presunziono di *ausilio* a strage verificata. Esse l'avranno come l'ha il *corpo di delitto presuntivo* nel periziato cadavere. Ma se manca nel cadavero il materiale dell'omicidio, il corpo di delitto presuntivo, cosicchè l'accusato no porga colla sua confessione egli solo la prova, esprimendo nella confessione la qualità esclusiva del dolo, in questo caso o bisogna che il

Fisco non abbia per provato l'omicidio, o se lo ha per provato gli è forza dirlo innocentemente commesso (38). Così nel caso dell' accusato o bisogna che il Fisco dica di non aver prova dell' associazione e dell'interessenza, o se vuol dire di averla, gli è forza di dirla fatto indifferente, ed innocuo.

CXXVI. Il Fisco ha preteso potere scindere la narrazione dell'accusato, perchè la *qualità* con cui egli ha accompagnata la confessione dell' associazione e della interessenza regurgita d' inverisimili, fondandosi forse nella regola, la quale dice, che si può scindere la confessione quando la qualità aggiunta ha contro di sè la inverisimiglianza (39).

CXXVII. Ma la regola procede quando il *fatto* confessato ha la prova, o l' indizio indipendente dalla confessione, e procede ne' fatti leciti non negl'*illeciti,* ne' quali la scissura è autorizzata dalla presunzione del dolo, che alcuni fatti hanno in se stessi (40), perocchè allora o verisimile, o inverisimile sia la *qualità,* ella debbe esser sempre dal confitente provata.

CXXVIII. La conclusione di questa inutil polemica ella è, che o verisimile, o inverisimile che pur sia la *qualità,* che nella confessione è data al *fatto* di cui ella sola fornisce la prova, il Fisco è, per regola di senso comune e di naturale equità, obbligato ad accettarla.

CXXIX. Che se si voglia combattere cogl' *inverisimili* accetto la sfida. Della tempra di quelli che formano arme del Fisco, del Turno, e della sentenza ne ragionerò dove mi son proposto di esaminare il merito degl' indizj. Preoccupo intanto il campo di battaglia, e dimostro l' inverisimile massimo del concetto fiscale, e il massimo verisimile della narrazione dell'accusato.

CXXX. I.° L' inverisimile massimo mostruoso del concetto dell'associazione delittuosa è facile a percepirsi.

CXXXI. Il signor P*** non aveva da temere contro di sè prove del fatto dell'accesso al luogo delle Fornaci insieme col B***, nè del recesso suo da quel luogo. Qual bisogno aveva egli dunque, qualora l' accesso e il recesso fossero delittuosi, d' imaginare, e ordire scuse a un delitto da chicchessiasi non conosciuto?

CXXXII. Nè gioverebbe alla sentenza il supporre, che nel sig. P*** il timore d'essere stato da alcuno veduto al B*** as-

sociato lo spingesse ad un'affettata denunzia: sia perchè senza prova che egli fosse veduto il supposto del timore sarebbe gratuito, o putirebbe di temerario sospetto: sia perchè questo timore supposto sarebbe un nuovo ingrediente nell'abusivo impasto di presunzioni di presunzioni segnalato da me nel §. CXVI: sia perchè finalmente questo timore come mero *possibile* non può essere, per le regole de' pubblici giudizj, al sig. P*** obiettato.

CXXXIII. Non è egli un massimo, un mostruoso inverisimile l'imaginare, che un assassino voglia andare a denunziare alla forza pubblica da se medesimo le sue relazioni colla strage avvenuta, senza esservi costretto dalla necessità di mendicare una scusa, e avventurarsi a spacciare un romanzo sull'accaduto, il quale, a lui non necessario, lo può compromettere?

CXXXIV. Per evitare questo massimo e mostruoso inverisimile bisogna credere, che il signor P*** denunziasse la sua associazione all'ucciso, e la sua interessenza nel luogo prossimo alla uccisione non per un'anticipata menzogna a discolpa, della quale non aveva bisogno, bensì per l'orrore e per lo spavento da lui innocente, ed inconsapevole concepito, e per il bisogno di chiedere alla forza pubblica difesa a sè, e al compagno suo necessaria.

CXXXV. L'inverisimile è presunzione di falsità. Nel concreto del caso concorre la presunzione esclusiva della qualità delittuosa dell'associazione, e della interessenza. Ella dunque toglie, distrugge, ed annichila tutte le presunzioni cumulate dal Fisco come inclusive del delittuoso carattere in que' due atti (41).

CXXXVI. II.° Il massimo verisimile della innocenza dell'associazione e della interessenza sorge, nella circostanza, da questi due fatti medesimi.

CXXXVII. Quanto più il Fisco si è affaticato ad insistere in una gita di notte, e in una direzione verso luogo pericoloso come congettura di falsità dell'innocente carattere dato dall'accusato nella sua narrazione dell'associazione e della interessenza, più cresce il verisimile di questo carattere.

CXXXVIII. L'accusato, per le cose esposte da me nel primo paragrafo di questo parere, ebbe tempo brevissimo per l'incontro del B***, e del colloquio con lui nella fatal sera del

24 novembre. È impossibile dunque concepire in questo colloquio artificiosi giri, studiate frasi, falsificazione di fatti per la parte dell'accusato, onde illudere ed affascinare il B***, e trarlo con *frode singolare* fuori della porta San Marco.

CXXXIX. Il coraggioso carattere, che la sentenza riconosce nel B***: le sue abitudini in affrontare, e sostenere come capitano di mare i grandi frangenti ed i grandi pericoli, fa contrasto col carattere mansueto, tranquillo, e pacifico dell'accusato.

CXL. In queste circostanze non è forse più verisimile, che la risoluzione per la gita venisse dal B*** anzichè dal signor P***? Sì per certo; e sì per certo, perchè ciò che è verisimile che avvenisse deesi ritenere, per le cose già dette, come avvenuto (42).

CXLI. Per lo che in quella gita il signor P*** più che accompagnatore fu accompagnato, ne' quali termini l'associazione è reputata atto da dolo, e da preordinazioni al delitto non informato, conforme in quasi consimili termini è stato dai forensi osservato (43).

CXLII. Ecco dunque l'associazione all'ucciso, e la presenza nel luogo prossimo alla uccisione, fondamento di tutto l'edifizio fiscale nella presente causa, ridotte a due fatti leciti, e indifferenti, e denudati del sospettoso carattere che in essi con leggerezza soverchia vi ravvisò il pubblico Accusatore.

N.° II.

Del sistema della sentenza.

CXLIII. Confutato il sistema del Turno, il quale apprezzò l'associazione e la presenza come all'ingegno fiscale era piaciuto d'imaginare, sarebbe inutile assumere la confutazione del sistema della sentenza, la quale si fece lecito di trasformare que' fatti da presunzione dell'uomo in presunzione della legge.

CXLIV. La *L. 1. dig. ad SC. Syllanianum* non porge appoggio alla regola, che la sentenza ne attinge, asserendo che l'associator dell'ucciso è reputato autor della strage, finchè del compagno non renda conto.

CXLV. E quando pure la legge tanto dicesse, l'accusato avrebbe reso buon conto del tristo fine del B***, avendo detto che egli fu da ignoto aggressore assalito, sicchè la consecutiva e dall'accusato non veduta sua morte debbasi per necessità logica a quell'aggressione attribuire.

CXLVI. Piuttosto ciò che la sentenza asserisce sull'abbandono, che l'associante fa dell'associato sotto il pugnale dell'omicida senza soccorrerlo (lo che presuppone la presenza alla strage dalla sentenza gratuitamente asserita), considerandolo come indizio di partecipazione, potrebbe in qualche maniera appartenere alla legge citata.

CXLVII. E ciò non pertanto, se si prescinda dalla tortura a cui la *famiglia de' servi* dell'ucciso veniva esposta per iscuoprire l'autore della uccisione, la legge non va tant'oltre, quanto va la sentenza, e dichiara punibile il servo, il quale, presente alla strage del padrone, potendo soccorrerlo, non lo soccorse (44); di guisa che se il padrone era stato ucciso con veleno a lui clandestinamente propinato, i servi non erano nè torturati, nè puniti, perchè « *Ceterum quid potuerunt facere* « *adversus eos qui veneno vel quo alio more insidiantur?* »

CXLVIII. Ma il senatusconsulto, che alle eredità, non alle materie delle stragi appartiene, fondava il proprio rigore, quanto al sottoporre a tortura la famiglia de' servi, su due considerazioni;

1.° Sulla coabitazione de' servi insiem coll' ucciso con violenza, lo che è ben lontano dalla semplice associazione:

2.° Sul vincolo di subiezione domestica, il quale obbligava il servo ed il figlio a un dovere speciale, e strettissimo di difesa del padrone, e del padre.

CXLIX. Or vedasi quanto quella legge sia al caso presente applicabile.

CL. Ma ciò che reca meraviglia e sorpresa è il vedere come la sentenza del 12 settembre intese per la condanna giovarsi d'una legge *precettiva,* d'una legge la quale ebbe le sue ispirazioni dalla domestica schiavitù: una legge di eccezione, e fatta per un caso speciale: una legge la quale come eccezione conforma la regola, che il non soccorrere non induce complicità, coerentemente a quanto il Nani ha osservato (45), una legge finalmente la quale è stato dichiarato non esser più ne' nostri costumi (46).

CLI Nè minor meraviglia e sorpresa reca il vedere come la sentenza del 12 settembre alleghi per condannar l'accusato una legge già interpetrata dai glossatori, e dai trattatisti in un senso affatto inverso a quello in cui ella la spese; perocchè il Bartolo interpetrando la *L. 1. dig. ad SC. Syllanian.* stabilisce che la sola presenza alla strage senza cooperazione non importa ajuto alla strage prestato, lo che i pratici unanimemente confermano (47).

§. V.

Della causa di delinquere.

CLII. Se due furono i sistemi immaginati per dar forza d'indizio alla associazione, e alla presenza alla strage, l'uno del Turno di Revisione, l'altro de' Giudici decidenti; i sistemi crebbero di numero nel costruire la causa di delinquere, fiaccola, senza la quale gl' indizj restano come i corpi senza la luce, divinabili, non discernibili.

CLIII. Infatti *due* sistemi articolò il Turno di Revisione: *uno* ne articolò la *sentenza;* tanta contenzione di spirito abbisognò per condannare l'accusato alla pena di dieci anni di ferri, ed alla esposizione!

CLIV. Donde mai tanta contenzione di spirito in una materia, la quale per togliere a un uomo la presunzione d'innocenza, che a lui garantisce la legge (48), la legge medesima esige prove apertissime, manifeste, e della luce meridiana più chiare? (49)

CLV. Ma questa contenzione di spirito non datò nè dal decreto del Turno di Revisione, nè dalla sentenza condennatoria. Ella aveva più antiche, e più profonde radici.

CLVI. Quasi un uomo come il B*** (e ciò dico senza pretendere di perturbar le sue ceneri) rimproverato, o convinto di baratterie, di furti, di prevaricazioni ne' più lontani paesi, e di falsità, non avesse potuto provocare sopra di sè un pugnale o vendicativo, o assassinatore, questa idea non si affacciò mai alla mente del Fisco. Il carattere dell' ucciso doveva almen rendorlo titubante, e guardingo nel rivolgere un' inquisizione speciale contro di alcuno.

CLVII. La notizia della sua strage, fornita al Fisco dal sig. P***, comecchè non dettata da necessità di scolparsi perchè da niuno della sua associazione all'ucciso incolpabile: la sua permanenza in Livorno al cospetto della forza pubblica, e dei Tribunali: il suo patrimonio: la sua reputazione nel commercio in Europa, in Africa, e in Asia: erano altrettanti motivi, i quali doveano distogliere il Fisco da precipitar giudizj contro di lui.

CLVIII. Ma il B*** moriva nella sera del 24 novembre, e il signor P*** nella mattina del 25 perdeva tra gli artigli del Fisco la sua libertà.

CLIX. L'arresto d'un uomo come imputato di delitto è il principio della inquisizione speciale contro di lui. E i Criminalisti tutti, non che più savj, consigliano a non precipitare quest'atto contro uomini di condizione distinta, e con reputazione di probità (50); più specialmente a non precipitar la cattura senza prima aver non equivoci indizj della reità del catturando (51), la qual regola più rigorosamente procede quando trattisi di preteso motore della strage, esigendosi che costi del trattato precedente, e della connessione tra la strage e il trattato (52).

CLX. Doveva pure il Fisco giustificare questo ardito suo passo. L'onor suo, il suo amor proprio (non vi essendo al mondo chi più del Fisco creda alla propria infallibilità, senza esser Pontefice) ve lo impegnavano. O ragione, o pretesto conveniva trovare, ancorchè fosse stato bisogno di cercarlo nell'ovo di Leda.

CLXI. Non ne ebbe bisogno Omero per cantar la guerra trojana, avendo fatti ed avvenimenti ad esuberanza per fare un grande, ed interessante poema. Non così il Fisco, il quale, contro l'accusato altro non avendo che l'associazione sua all'ucciso, e la sua presenza nel luogo prossimo alla uccisione, ed avendo questo solo fatto dalla bocca di lui, non dalla bocca di testimonj; in questa carestia, anzi mancanza assoluta di fatti per sostenere il suo temerario sospetto, avea bisogno di ricorrere all'*ovo* per empir le sue carte. Onde così fece appunto: ma cercando nell'*ovo perfino il pelo*, come il proverbio si esprime, fece del tempo e dell'opera inutil dispendio.

CLXII. Era il B*** nel 1834 putativo padrone dell'Aquila, bastimento mercantile, che egli capitanava. Il bastimento era destinato a una ricca caricazione per la Soria, ed uno dei caricatori era il signor P*** per il cospicuo valore di Pezze 60,000. da 8|r. Era incominciata la caricazione, quando carcerato il B*** nel 21 febbrajo 1834 come *complice* nel processo Busnach (*), dovette cedere ad altri il governo del bastimento, e lo cedè a proposizione de' caricatori al Capitano Francesco G***. Il bastimento, salpate le ancore da Livorno nel 16 luglio 1834, fece naufragio, e rimase sommerso ne' paraggi dell' Isola di Rodi nella notte dell' 11 agosto consecutivo.

CLXIII. Il carico era stato assicurato. Ha osservato un Pubblicista insigne, che il pagare dispiace a tutti (53); onde agli Assicuratori non dovette gradire il pagamento de' tocchi di sicurtà. Basta che una cosa all'uomo dispiaccia, perchè la sua imperfetta natura lo spinga a prendersela con essa lei anzichè o colla poca sua cautela, o colla propria sciagura. Così Michele Montaigne osserva, che chi soffre di mal di gotta maledice il cappone e il prosciutto come causa del suo male, anzichè maledire la propria ghiottoneria (54). Non altrimenti il cane si avventa al sasso che lo colpì anzichè a quegli che glielo ha tratto. Gli Assicuratori dissero, che il naufragio era una baratteria del Capitano.

CLXIV. Il Capitano Francesco G***, e tutto l' equipaggio dell'Aquila giunti a Livorno nel mese d'ottobre, furono, senz'altri preambuli, carcerati. Sembra usanza del Fisco di quel paese incominciare dalla carcerazione dell' individuo preso in sospetto, e dire

Si prendano gli Dei cura del resto.

CLXV. Nel processo contro al Capitano G***, e all'equipaggio dell'Aquila, il signor P*** fu udito come TESTIMONE, e come testimone non fu punto officioso verso dell' imputato G***: di guisachè uscito questi nel marzo 1835 dal processo, e dal carcere in vigore del decreto del Turno di Revi-

(*) La discussione di questo gran processo sarà data in seguito.

sione del 20 di quel mese, colla clausula = doversi tenere sospesi gli atti contro G*** e B*** = fece due notabili cose.

1.° Chiese la revisione del decreto del 20 marzo como ingiusto, e denigrante per lui.

2.° Emesse lagnanze, e minacce contro al sig. P*** per avere egli co' suoi esami prolungata la sua carcerazione.

CLXVI. Il B***, carcerato come complice nel 21 febbrajo 1834, fu messo in libertà come *testimone* officioso al Fisco nel 10 settembre 1834, vale a dire non molto prima della carcerazione del G***.

CLXVII. La carcerazione del signor P*** avvenne, come notai, nel 25 novembre di quel medesimo anno. L'*ovo* della guerra fiscalo contro di lui fu il bastimento giacente da quindici mesi nel fondo de' mari. Singolare spettacolo! Vedere il Fisco buttarsi in mare per cercarvi una *causa di delinquere* col coraggio dell'*Urinatore* del Bengala, il quale vi si tuffa a cercar le perle senza timore del pesce cane, dal quale però vien divorato talvolta!

CLXVIII. Qual era mai questa *causa* nascosa nel fondo dell'*acqua*, evocabile all'*aria*, non con altro mezzo che col colpo mitologico del tridente di Nettuno?

CLXIX. Nella carestia d'arance, o limoni, nuovamente si spremono i già spremuti: a tal effetto si umettano con acqua, la quale appena ne riceve l'odore. Così fece il Fisco. Riprese il già spremuto limone della baratteria dell'Aquila, o prese a diluente il sig. P***, immaginando che la baratteria non fosse del Capitano, ma di lui: effettuata con una finta caricazione. Si progredì immaginando, 1.° che il B*** ne avesse il *segreto*: 2.° che costui fosse al sig. P*** importuno nel chieder denari colla minaccia, che se dati non gli erano svelava il *segreto*: 3.° che in questa posizione di cose fosse necesssrio al sig. P*** trarsi di molestia, e d'impaccio col torlo dal mondo.

CLXX. È da notarsi che questo *romanzo*, o marittima deità *di causa di delinquere*, non aveva nè vita nè vagito nel 24 novembre allorchè il signor P*** fu carcerato, lochè conferma, che il suo arresto non fu motivato non che da legittimi, neppure da opinabili indizj. La idea della roman-

ziera causa di dolinquere si affacciò alla mente del Fisco nel dì 11 dicembre, giorno della partenza del G*** per Bastia con finto cognome.

CLXXI. Ma la idea non nacque sola: ella nacque gemella al sospetto che il G*** fosse stato *l'assassinatore* del B***, per interesse, e conto dell' *assassino* signor P***. Erano dunque due idee *connesse* tra loro: quella della baratteria, e quella della strage commessa dal barattier Capitano. Questi fu arrestato in Corsica, tradotto nelle carceri di Livorno, ove fu pur ristretto il B*** a far pendente al signor P***, e rilasciati poi amendue, perchè provarono la fisica impossibilità d'aver cooperato alla strage. Sembrava dopo di ciò, che, venuta a smontirsi la idea dell' assassinatore, dovesse per la regola de' *connessi* reputarsi smentita pur quella della baratteria; ma il Fisco, poco curandosi di questa regola, e della buona logica che la produsse, perseverò nella idea della baratteria, e facendola caminare claudicante senza la gamba del G***, preteso assassinatore, si dette a dar forza per altre vie al proprio *idealismo*.

CLXXII. Ma l' idealismo, perdendo il senso de' fatti spesso incappa in non presagite contradizioni.

CLXXIII. Si riassumeva la baratteria per il titolo della finta caricazione.

CLXXIV. Ma che? La finta caricazione: la sommersione del bastimento, senza la cui certezza la finta caricazione non poteva aver vita, tutto avrebbe dovuto farsi colla intelligenza, e coll' opera del G***, maestro della nave destinata a sommergersi. Ed il Fisco, procedendo nel concetto di questo modo di baratteria, poneva in libertà il G***, il quale colla sommersione del bastimento ne sarebbe stato il vero *consumatore,* perchè lo *stellionato* nella finta caricazione sarebbe stato una *falsità,* la quale avrebbe avuto nella sommersione il suo compimento.

CLXXV. Se la idea della baratteria procedè claudicante e senza quella dell' assassinatore, colla quale ella era connessa, subì un nuovo storpio continuando a caminare col tenere un preteso reo in prigione, e liberandone un correo. Ciò non pertanto eravi sempre una *novità:* non si trattava altrimenti di storpio: si trattava di contradizione, e lo era, riconoscendo in

un solo, e medesimo fatto comune al G*** ed al signor P***, questi *reo,* quegli *innocente* del fatto.

CLXXVI. Nè ciò basta. Il Fisco, incaminato nel suo idealismo per la via delle contradizioni, ne commesse ancora una più mostruosa. Con quella facilità, colla quale nella causa Busnach aveva incarcerato il B*** come *accusato,* e lo avea scarcerato come *testimone,* nella causa di baratteria, dopo avere udito fuor di carcere il signor P*** come *testimone,* lo ritenne in carcere come *accusato*.

CLXXVII. Non mancò però il Fisco d'accortezza nel velare tutte queste contradizioni, onde agli occhi de' meno accorti non apparissero. È difficile segnalare le contradizioni in un uomo che affastella parole, e moltiplica narrazioni di fatti.

CLXXVIII. Col processo della resuscitata *baratteria* nasceva una nuova causa in quella del preteso *assassinio,* e ne spuntò un'altra da quella. Così sorgeva in vero la torre di Nembrod, ma ne nasceva la confusion delle lingue.

CLXXIX. Il Fisco, essendo di genere mascolino, divenne di genere feminino,

Modo vir, modo fœmina Scython.

Nè sorprenda la metamorfosi. Eppure il Fisco non poteva ignoraro, che le femine sono per presunzione di dritto bugiarde (55); e sapendolo, e spendendo parole di femina, femina diveniva. Infatti egli ripetè le stolte e calunniose parole di due feminelle venute, come i Re Magi, dall'oriente, a dire che il padre, e marito loro Cesare V***, spedito dal sig. P*** a spargere la nuova del naufragio dell'Aquila prima che avvenisse, o fatto perciò consapevole della baratteria, fu da lui, perchè non ne palesasse il segreto, avvelenato da una parte del mondo all'altra, da Livorno a Beyruth. Questo racconto puerile e ridicolo, come quello che stabiliva una identità di causa di delinquere tra l'uccisione del V*** e quella del B***, servì di base a un terzo processo con titolo di *veneficio*.

CLXXX. Nè si creda che qui avessero limite, e fine le fiscali curiosità.

CLXXXI. L'accusa, la quale era andata a cercar la causa di delinquere nel fondo de' mari senza timor di bagnarsi, cercando per tutto, come Cerere col pino acceso alla mano cercò

Proserpina divenuta moglie del Diavolo, ne cercò un'altra nel lezzo della calunnia, senza timor d'imbrattarsi.

CLXXXII. Due individui: una donna sozza di falsità, di complicità in furti, e di spergiuri (come ne fa fede il processo Busnach): un uomo con tutti i caratteri di testimone mendace in questo processo: più accorti del Fisco, il quale cercò la causa di delinquere nel fondo de' mari, la fecero uscir dalle tenebre, asserendo che le somministrazioni di denaro dell'accusato all'ucciso erano prezzo di silenzio sopra un delitto dall'accusato commesso, e dall'ucciso ben conosciuto.

CLXXXIII. Crescevano così le parole, i fatti non già, per dar consistenza al posticcio edificio della causa di delinquere.

CLXXXIV. È duopo soffermarsi un istante qui: volgersi addietro, e vedere in faccia la causa.

CLXXXV. Tre *processi* diversi compilati dal Fisco: quattro *concetti* diversi proposti dal Fisco, dal Turno, e da' Giudici decidenti: due cause di delinquere presentano una *mostruosità,* degna di arricchire l'opera dell'insigne Jeoffroy Saint-Hilaire, e di figurar ne' musei.

CLXXXVI. Non è dunque meraviglia, che la carcerazione del signor P***, per ammassar tanta congerie contro di lui, siasi già prolungata per anni quattro, e che si sia dato all'accusatore l'arbitrio di prolungarla a suo grado, contro tutti i principj della naturale equità, e contro la regola che spesso i forensi, ma pure spesso inutilmente, rammentano (56).

CLXXXVII. Nè qui cessa la meraviglia che sovente in questa miseranda causa rinnuovasi. La meraviglia cresce, vedendo come i Giudici del decreto del Turno, e quelli della sentenza, non atterriti, e non avendo mosso, se non il cuore, lo stomaco in vedere quanti materiali eterogenei, indigesti, tolti da edifizio già ruinato, e per sì lungo tempo rimasti ammassati a costruire la causa di delinquere: confessando la loro irrilevanza, e la loro inutilità, si facessero a supplire all'una, ed all'altra col dire:

1.° Il Turno, che basta ad inquirere una causa di delinquere *ignota* comune all'accusato, ed agli aggressori del B***.

2.° Il Turno e i Giudici decidenti, che basta ad inquirere e a condannare, in lite di sangue, una causa *opinativa, verisimile, arbitraria a chi giudica.* Così non dubitò di dir

la sentenza: « Tanto più è vero poi, che nel caso di qualunque
« prevenuto investito da diversi riscontri può, per la prova di
« sua reità, bastare che siavi il concorso di *una causa di de-*
« *linquere anco* OPINATA, PROBABILE, O VEROSIMILE, come trovasi
« avvertito, e dimostrato in più voti del soppresso Tribunale
« di Giustizia, ed è vero del pari, che per determinare la causa
« congrua, o proporzionata di delinquere non si ha una regola
« sempre fissa, e invariabile, potendo variare a seconda delle
« diverse condizioni, e del diverso modo di sentire degli uo-
« mini »: Nè basta: chè non è da prendersi briga d' indagar
questa causa.

CLXXXVIII. Corre l' anno settuagesimosecondo della mia
vita: ho logori, e deboli gli occhi sulle carte de' Criminalisti
teorici e pratici d'ogni nazione. Proposizione come questa in
causa come questa non mi avvenne o di udirla, o dil eggerla.

CLXXXIX. Ma è nella natura umana, che sforzi non si ri-
sparmino per giungere a scopo sebbene non aggiungibile:

Nitimur in vetitum semper cupiucusque negata.

Pochi hanno la longanimità della volpe, che finisce con uno
scherzo il suo tentativo di azzannar l'uva situata a un'altezza,
alla quale non può giungere.

CXC. Gli atti non somministrano dati per presentare una
causa di delinquere discernibile. Si raddoppiarono per la parte
del Turno e per la parte della sentenza, sforzi per afferrarla.

CXCI. Mi accingo a esaminare i ragionamenti dell' *uno* e
dell'*altra*.

CXCII. I.° La causa di delinquere come principio vitale, e
motor del delitto è perciò il fondamento della inquisizione,
DUNI LICIN. *Decis. crimin. dec.* 49. *n.*° 25, *dec.* 53. *n.*° 3. Ella
dee esser grave, e al delitto proporzionata, SANZ. *controv.* 11.
n.° 38. CYRIAC. *controv.* 485. *n.*° 10. GIURB. *cons.* 97. *n.*° 6.
FARINACC. *cons.* 192. *n.*° 2., ed in termini di concorso morale
alla strage DUNI LICIN. *Decis. crimin. decis.* 65. *n.*° 33. « Ali-
« qua diffidentia quæ inter eos vigebat non erat sufficiens ut
« tam immune delictum demendaret CUM NEMO PRÆSUMITUR
« ATROCIA EXEQUI SINE GRAVI CAUSA TUNC URGENTI
« VEL AD ANIMUM REVOCATA, etc. »

CXCIII. Se la causa dev' essere in delitto di strage *grave*,

proporzionata, attualmente urgente, o se di tempo preterito *nell'animo richiamata,* come potrà ella essere, conforme il Turno si espresse, *anco incognita?* Come, con qual critica, e con qual dritto il Turno ha potuto asserire, che ella potè esser *comune* al signor P***, ed all'aggressore? Non è ella questa una pretta, e mera divinazione: un'imaginare gl'indizj, e gittarli, a guisa di pietre raccolte a caso, sopra l'infelice accusato? Questo modo di giudicare era riprovato da tutti i Criminalisti di buona e retta coscienza, anco quando regnava ne' Tribunali *l'assioma ferreo,* il *comune errore,* come lo chiama il Ferretto, *delle prove privilegiate?* (57)

CXCIV. Ma che diss'io, che parlare di causa di delinquere incognita è procedere con *divinazione?* V'è qui di peggio. Parlare di causa di delinquere incognita, è confessare di non conoscerla; e uno de' requisiti della causa di delinquere è quello di dover essere COGNITA all'accusato, e come da lui conosciuta provarla (58).

CXCV. Come dunque il Turno potè discorrere di causa di delinquere cognita all'accusato, incognita a lui?

CXCVI. Ma il concetto della causa *incognita* non andò solo: gli fu compagno quello della causa *comune* cogli aggressori; la quale avvertenza fatta, la origine della causa incognita è segnalata.

CXCVII. La causa comune è considerata come indizio di complicità (59).

CXCVIII. Ciò premesso, è facile scorgere, che la causa *incognita* ebbe il medesimo conio della petizione di principio, che dominò da capo a fondo tutta la causa, e d'indizj la rese fertile.

CXCIX. Invece di provare la causa *comune* tra l'accusato e l'aggressore, e da questa causa desumere l'indizio della complicità, si suppose la complicità, e da questo presupposto se ne dedusse la causa *comune*.

CC. Con questo modo di ragionare è facilmente trovato quello di resuscitare Aristide, e mandarlo in galera.

CCI. Della teoria originale, e spaventosamente esemplare della causa di delinquere incognita, non è men falsa la teoria della causa di delinquere *opinativa:* verisimile, arbitraria in chi giudica.

CCII. II.° Istituisco questo miserabile esame incominciando dall'*arbitrario,* progredendo al *verisimile*, e finendo con l'*opinativo*.

CCIII. La diversità della condizione degli uomini, e il diverso modo lor di sentire, si quali dati la sentenza ha preteso appoggiare *l'arbitrio* nell'apprezzare la causa di delinquere, allora son valutabili quando la causa, anzichè dipendere dal calcolo che dee far la mente di chi si accinge al delitto, dipende dalle diverse affezioni del senso. Questa osservazione è stata valutata ne' delitti con causa *impulsiva* per vera *spinta* che una veemente passione dà improvvisamente al cuore e alla mano dell'omicida, mai ne' delitti con causa *raziocinativa,* e con lungo e maturo calcolo delle circostanze che più favoriscono la sicura esecuzione del nefando progetto, quali sono gli omicidj con precedente deliberazione commessi. E se si vuole avere una prova della leggerezza colla quale la sentenza procedè a condannare, si osservi che questa distinzione nascente dal senso comune fu fatta da quello stesso insigne Bonfini dalla sentenza citato, il quale insegna, con questa distinzione doversi intendere la dottrina del Cyriaco, parimente dalla sentenza citato, il quale troppo genericamente parla dell'arbitrio del Giudice nel pesar la causa di delinquere per la varietà delle condizioni, e del modo di sentire degli uomini (60).

CCIV. Fu dunque un errore, una violazione del senso comune, un travolgimento di autorità, un mutilarle, quello della sentenza del 12 settembre, allorchè disse, che la causa di delinquere ne' delitti premeditati ed atroci è arbitrario al Giudice d'immaginarla (61).

CCV. Nè meglio, nè con maggior rettitudine di principj, e di criterio disse la sentenza allorchè proferì, bastare in causa d'omicidio la causa di delinquere probabile, verisimile (e doveva soggiungere sebben non vera, lo che non ardì soggiungere sebben lo dovesse). Imperocchè, come ammettere senza leder le leggi del senso comune e della equità, che la causa di delinquere, base e fondamento della prova indiziaria, può esser meramente probabile e verisimile? Non è questo forse il riproporre la presunzione di presunzione? Non è questo forse dire, che gl'indizj, mere presunzioni dell'uomo, anzichè

acquistar luce dal punto donde loro debbe emanare, debbono dargliene?

CCVI. La regola della causa verisimile, benchè non vera, procede ne' termini di *simulazione lecita*, non di delitto, e in questi termini l' hanno adottata tutti i forensi (62).

CCVII. Esaurisco il mio assunto coll'esame della causa *opinativa*, che la sentenza chiama *opinata*, e della mancanza totale di *causa*.

CCVIII. L'opinativo non si riferisce alla gravità della causa, che tal dee sempre essere, e proporzionata al delitto. Ma si riferisce al credere sussistento un fatto, ancorchè non sussistente, la idea del quale o come dolore, o come speranza, o come timore, può determinar la volontà al delitto. I Giudici della sentenza coll'esprimere la causa di delinquere opinativa vollero dire, che la sola apprensione che il B*** colle sue rivelazioni facesse rivivere la causa di baratteria, ancorchè ciò non fosse per accadere, determinò il signor P*** a disfarsene col farlo uccidere: o sivvero, che opinando di non poter supplire alle sue replicate, ed incessanti richieste di denaro, ancorchè queste richieste fossero in realtà per cessare, egli prese la medesima scelerata risoluzione.

CCIX. Infatti la causa di delinquere opinativa non deve essor tale nella mente del Giudice, ma tale dov' essere nella mente dell'accusato (63).

CCX. Due cose potrei rispondere, ambo taglienti, per tormi d' impaccio da proposizioni emesse a mero apparato di una volontà già decisa di condannare.

CCXI. Primieramente che la causa opinativa si ammette a difesa non a offesa (64), e si ammette a difesa per la ragione, che una causa qualunque, per il noto broccardo, scusa dal dolo, come dopo il testo nella *L. plagii cod. de plagiariis, et L. igitur dig. de liberali causa,* ammettono tutti i Dottori riferiti dal FARINACC. *quæst.* 92. *n.*° 36.

CCXII. In secondo luogo, che la causa opinativa, come la verisimile, si ammette ne' delitti prodotti dall'impeto degli affetti i quali apprendono, e non ragionano; non ne' delitti premeditati, i quali parton sempre da calcoli ben altrimenti che opinativi. Così in termini di giovine amante geloso omicida nel furore della sua passione ragionarono i Tribunali, che nei

lor giudicati ebbero per norma il criterio, e la naturale equità (65).

CCXIII. Ma voglio essere liberale colla sentenza, ed ammettere la causa opinativa. Vediamo se dalla testa del sig. P*** è potuta escire la causa opinativa col pugnale alla mano, come Minerva armata dalla testa di Giove.

CCXIV. Due circostanze hanno servito di pietre angolari alla costruzione della causa di delinquere.

1.° La dichiarazione di sospensione di atti sulla pretesa baratteria proferita dal Turno di Revisione col decreto del 4 Aprile 1838.

2.° I pagamenti del signor P*** di sommo al B***.

CCXV. La gratuita connessione di questi duo fatti: la non meno gratuita dipendenza del secondo dal primo hanno dato vita ad altri supposti gratuiti, facendo imaginare che il B*** potesso colle sue rivelazioni far riassumere gli atti della pretesa baratteria: che il denaro fosse chiesto da un lato come prezzo del silenzio, e che dall'altro fosso come prezzo sborsato: cho le domande da un lato fossero ripetute e indiscrete, e dall'altro divenuto insopportabili: cho per liberarseno altro migliore espediente non si trovasse, che quello di fare uccidere l'incontentabile Capitano.

CCXVI. Ognuno scorge, che questo nuovo edifizio di *presunzioni di presunzioni sopra presunzioni* poggia tutto sul supposto della verità della *baratteria,* nascosa nella coscienza dell' accusato. Se si tolga questo supposto, tutto l' edifizio rovina.

CCXVII. Non parlo, ed arrossirei di parlare del supposto d'altro *delitto* fatto sospettare senza enunciazione di *titolo,* di *causa,* di *persona,* di *tempo,* o di *luogo* da parole uscite dalla immonda bocca d'una donna convinta in altra causa di spergiuri e di falsità, come qui addietro avvertiva, e da quella di un uomo intriso come testimone, d'ogni moral sozzura, amendue interessati alla rovina dell'accusato. Occuparsi di questo supposto delitto incognito, o discutere la *causa incognita* di delinquere già combattuta, sarebbe la cosa medesima.

CCXVIII. Questo supposto d'uno sconosciuto delitto è stato desunto da una dello *presunzioni* che formano fila nella serie di quollo, per mezzo delle quali si è data esistenza alla pretesa

baratteria, alle pretese temute rivelazioni, al preteso bisogno di far cessare le incessanti domande di denaro, e alla pretesa risoluzione di liberarsene colla strage: dal fatto delle sovvenzioni elargite dall'accusato all'ucciso.

CCXIX. In questa congerie di supposti niente è provato, se si prescinda dal fatto delle non controverse sovvenzioni in denaro.

CCXX. È dunque su questo *fatto* congiunto colla *baratteria,* e coll' *ignoto delitto,* che si è costruita la causa di delinquere opinativa.

CCXXI. E la scelta del fatto come base all'indizio, e la congiunzione di questo fatto con due delitti sono petizioni di principio imperdonabili.

CCXXII. Non voglio, nè debbo qui criticamente appurare il fatto delle sovvenzioni in denaro, sia per provare che esse furono fatte con titolo d'impresto, sia coll'osservare che l'accusato ad altri, e molti individui fu generoso d'impresti: sia per determinare il vero quantitativo delle somme; su di che l'egregio suo Difensore niente lasciò da desiderare, sebbene la sentenza abbia tutto trascurato senza rispondergli.

CCXXIII. E voglio usare alla sentenza una nuova generosità. Voglio passar sopra alla manifesta contradizione del suo sistema sulla causa di delinquere. Ma non posso usar grazia alle contradizioni, ed ecco come la sentenza a se stessa mentì. La baratteria nel concetto della sentenza era vera, e ad essa appellavano le temute rivelazioni del B***: dunque, come meglio dirò tra poco, l'accusato era ricco di Pezze sessantamila, frutto della baratteria. Ciò presuppone la sentenza, e quindi soggiunge, che le domande di denaro del B*** aveano arrecato disastro economico all' accusato. Non è questo un contradirsi? Come disastrare un uomo, di recente arricchito di Pezze 60,000, col chiedergli qualche somma?

CCXXIV. Non sia stato solito l' accusato di fare impresti. Non siano impresti le somme che egli passò al B***. Siano queste somme nella quantità che più piaccia d' immaginare, che pretende il Fisco per questo? Vuol forse far l'economo, il sindaco in casa altrui? Vuole, e pretende ingerirsi degli interessi pecuniarj de' cittadini? Se ciò pretende, troppo pretende. L' accusato provò il suo solito d'imprestare a poco

solventi persone: il titolo d'impresto nelle somme date al B***: la proporzione del complesso delle somme al titolo per cui erano realmente date. E qualora niente avesse provato, egli non sarebbe tenuto a render conto ad alcuno della erogazione de' proprj contanti. L'atto, o gli atti di pagamento non sono indizj di delitto: sono atti leciti dalle leggi protetti. Questi atti non sono neppur clandestini: sono alla notizia d'un gran numero di persone, che il Fisco, senza comprendere i proprj interessi, ha chiamate ad attestarne in giudizio. Sopra atti leciti, o in buona, o cattiva parte interpetrabili, non si fabbricano indizj di reità (66). Atti posti in essere senza clandestinità escludono ogni sospetto di dolo (67).

CCXXV. Dare alla fabbrica della causa opinativa per base un fatto di sua natura non criminoso, è fabbricare castelli in aria. Dargliela in un fatto *mentito* da prova *orale* indegna di fede, e *smentito* da prova *scritta* prodotta dall'accusato negli atti, è temerità.

CCXXVI. Non rilevava il conoscere la vera causa delle sovvenzioni, perchè non si può chieder conto ad alcuno dei fatti leciti: meno rilevava che l'accusato la volesse nascondere. Nascondendola egli, benchè Isdraelita, seguiva un precetto di morale evangelica, il quale dice che l'elemosina che fa una mano non dee l'altra saperlo: egli valevasi del proprio diritto, e non agiva con dolo (68). E ciò non pertanto l'accusato non la occultava, e richiestone la forniva verisimile, e non che verisimile, vera, perchè provata dallo scritto medesimo dell'ucciso.

CCXXVII. All'effetto di dare alle sovvenzioni carattere di indizio di reità, era mestieri della prova che esse si facessero per timore delle rivelazioni, e ciò non bastava. Era mestieri della prova che le rivelazioni si riferissero a *delitto*, per il quale l'accusato temesse d'esser tradotto in giudizio, e punito.

CCXXVIII. Non bastava la provata referibilità delle sovvenzioni a timore di rivelazioni, perchè il loro timore poteva essere nell'accusato per non delittuoso motivo: per un segreto dal quale dipendesse il buon esito d'una sua speculazione commerciale: per un segreto che, svelato, portasse grave dissidio nella sua famiglia.

CCXXIX. Giuseppe B***ni, fratello al complice di falsità e di delittuosi raggiri, il quale fa sì brutta mostra di sè nel processo Busnach, oltre all' asserire che le sovvenzioni si davano per il segreto di commesso delitto, osa soggiungere che il B*** minacciava per ottenerle. La vedova S*** non articola le minacce, bensì asserisce il titolo del segreto. Niente aggiungerò alla difesa sulla incredibilità di questi due testimonj parenti all'ucciso: il primo dipinto dal processo vario, contraddittorio, inverisimile, di vili costumi: la seconda macchiata di spergiuri assunti a discolpa del B*** nella causa Busnach. Ma nel sistema di questi due tristi il delitto non è la *baratteria*: è *l' ignoto delitto*. Se si unisce alla personale incredibilità di simili testimonj la incomprensibilità del lor detto, è tempo perduto l'occuparsi di loro.

CCXXX. Il fatto delle sovvenzioni poteva assumer carattere d' indizio se si fosse provato che il B*** le pretendeva, e pretendendole minacciava essendogli o negate o mancate. Al contrario resulta da prove scritte, preferibili alle orali, di un inquinatissimo testimono, che il B***, chiedendo denaro, porgeva preghiera come il servitore al padrone, il povero al ricco. Si è mai udito dire, che si possa fare uccidere un uomo perchè è insistente nel chiedere la elemosina?

CCXXXI. Restano dunque due cose isolate senza connessione e senza cemento, le *sovvenzioni*, e la *sospensione degli atti* sulla *baratteria*.

CCXXXII. Ma la sentenza si toglie presto d'impaccio. Invece di provare che il fatto delle sovvenzioni ha idoneità a provare il timore dell'accusa di baratteria, suppone il timore, e spiega il fatto delle sovvenzioni con questo timore, il qual presupposto timore ha in ventre un'altra presunzione gratuita, quella che il B*** avesse in proprio potere prove della baratteria sufficienti ad incuterlo.

CCXXXIII. Eppur bisognava stabilire, che le prove del delitto nelle mani del B*** fossero tali, e tante da rendere *in continenti* liquida, e chiara la baratteria nell' *ingenere*, e nell'*inspecie*. Ora il supporre la esistenza di simili prove è un andar contro alla cosa giudicata con due decreti del Turno di Revisione: è un calunniare la polizia e la giustizia: è un sovvertire le regole de' giudizj supponendo indeciso ciò che è

stato deciso: è un cozzar contro il vero, la presunzione del quale protegge le giudiciali pronunzie: è un agire *cervelloticamente*, e *temerariamente*: nè così gl' indizj si costruiscono; essendo certo che quando pure in impugnata ipotesi si potesse porre di nuovo in problema la baratteria, converrebbe provare, per farne causa di delinquere, la esistenza di mezzi atti a farne rivivere la inquisizione; perchè non si può trarre un indizio dal supporre certo ciò che è in questione, onde non ammettere accidenti senza soggetto (69).

CCXXXIV. La macchina della causa opinativa di delinquere si risolve in una falsa, ed insostenibile opinione della sentenza che la creò, e questa opinione è più falsa quanto più vani, ed infruttuosi furono i tentativi del Fisco per trarre dalla baratteria la orazione funebre per l'ucciso B***.

CCXXXV. Da' sospetti smentiti si desumevano nuovi sospetti, nuovi non per altro, che per le nuove forme, che nel secondo processo di baratteria agli antichi, e smentiti sospetti si davano. Era il sangue del B*** che dava il rubro ai caratteri del nuovo processo. Era il desiderio di trovar la causa di delinquere nella sua strage, che lo animava, e muoveva. Il nuovo processo altro non era, se non una parte delle pagine di quello di preteso *assassinio*, convertito poi in *omicidio* con prodizione ed insidie, e con nuova metamorfosi cangiato in *latrocinio*. Che si è concluso con questo processo in ventre al processo, con questo porre un vivente in corpo ad altro vivente, e smentir Pitagora, e la sua esclamazione

Ehu quam scelus est in viscera viscera condi?

Quanto a me penso, che tutti i calcoli cumulati per stabilire la verità della caricazione, sempre sbagliati dai Periti del Fisco, e sempre dall'accusato con successo corretti, siano stati tempo perduto. Non fu tempo perduto però quello che il Fisco nel 1836 speso per provare nel patrimonio dell' accusato un dissesto del 1833 come causa della baratteria, andando così dietro alla causa della causa. Se la baratteria avesse avuto esistenza, l'accusato, oltre al patrimonio del 1833, avrebbe avuto di più una fortuna di 60,000 Pezze, valsente a lui pervenuto dalla pretesa baratteria, e niuno questa somma ha trovata. E se l'accusato quest' aumentata fortuna non ebbe,

il fatto prova che la baratteria non avvenne, o se avvenne per fatto del G***, egli ne fu innocente; e ciò perchè se le aumentate ricchezze formerebbero indizio di reità contro di lui, la loro mancanza è prova della sua innocenza, per la regola critica, che ciò che prova l'opposito nell'opposito, lo prova il proposito nel proposito: di cui la *L. final. dig. de leg.* 3. §. *plus autem,* in quest'identifici termini allegata dal DOLFI *Alleg. civil. et crimin. alleg.* 112. n.° 6.

CCXXXVI. Ov'era dunque in questo stato di cose sensato motivo di sospettare nell'animo del signor P*** la *opinione* della necessità, o della *utilità* dell'esterminio del B***? Ove sono i *delitti* della scoperta de' quali egli avea da temere? Forse il veneficio del V*** di cui la sentenza non ebbe neppur coraggio di far menzione? Forse la baratteria che egli sebben carcerato amentì colla prova della caricazione, e per la quale il Turno, se voleva esser giusto, doveva definitivamente assolverlo, e forse nol fece, non avendo esso facoltà di emettere definitive dichiarazioni? Ove sono negli scrigni del defunto B*** le carte, le scritte memorie, le prove de' delitti, della scoperta de' quali avesse potuto contro all'accusato far prova? E sì che il Fisco non si ristette dal fiutare per ogni verso onde trovar l'introvabile, attaccandosi per disperato compenso a una particola del testamento dell'ucciso, la quale altro non significava se non la indole caritatevole dell'accusato. Ed era in quell'atto il quale conteneva limpida e piena la effusione dell'animo dell'ucciso nel pensier della morte che il Fisco, se il timore della rivelazione nell'accusato fosse stata la causa delle sovvenzioni, doveva trovare la indicazione del luogo segreto ove stati fossero i documenti, che potevano compromettello. Se la sentenza ha voluto reputare il signor P*** insensato, imbecille, la sua causa di delinquere opinativa sussiste. Cade questa causa opinativa per terra: diviene un sogno di mente inferma: se non si possono ammettere cose, e timori che uomo di sana mente non approverebbe (70).

CCXXXVII. La causa di delinquere *opinativa* è una formula che la sentenza ha tolto dagl'indici senza esaminarne il valore, per cuoprire con imponenti frasi il nulla a cui volevasi dare esistenza, e questo nulla era il titolo di una condanna ai pubblici lavori. Ma per far nascer cosa dal nulla, ed arrogarsi

la onnipotenza di Dio, bisogna violare le eterne, ed immutabili leggi dell'intelletto: dare ai fatti qualità che non hanno: immaginar principj che non ebbero mai razionale esistenza: convertire la inquisizione del fòro in inquisizione del confessionario, e giungere al mostruoso abuso di penetrare non con parole evangeliche, ma a mano armata, nella coscienza d'un uomo, e porvi timori, che non vi allignaron giammai, nè allignar vi poterono.

CCXXXVIII. Fu ben la sentenza del 12 settembre a se medesima consapevole di aggirarsi colle sue teorie sulla causa di delinquere nel *nulla,* e però si dette al disperato compenso di pretendere di *annullarla,* soggiungendo: «E qui «giovi l'avvertire, che mentre in chi si trova aggravato da « indizj di reità idonei a dimostrarlo vero autore del delitto « può non esser sempre necessario, che apparisca qual sia « stato il motivo del delitto stesso ».

CCXXXIX. Ma i sospetti, le preconcepite opinioni, gli anticipati giudizj non condussero mai alla scoperta del vero. I loro ragionamenti per sostenersi furono sempre voli imprudenti d'Icaro, i quali finirono col rompersi il collo.

CCXL. Tale è il tentativo diretto a sostener la condanna colla massima, che nel caso non è bisogno d'indagare la causa di delinquere.

CCXLI. Quando è fragrante la strage, quando ella è attestata da testimonj di vista ineccezionabili, o accertata da confessione legittima dell'accusato, è certamente inutile ricercarne la causa; e si dice allora co' Criminalisti, che la pravità della cosa assorbisce qualunque sproporzione di causa (71), lo che rende inutile l'indagarla. Spetta allora al reo di provare una causa, o escludente, o diminuente il dolo.

CCXLII. Ma quando la strage dovrebbe esser provata, come nel caso, per mezzo d'indizj (perocchè non altro che indizj articolò la sentenza contro dell'accusato) allora procede una regola diametralmente contraria a quella che malauguratamente proferì la sentenza: procede la regola che, mancando la prova della causa di delinquere, tutti gl'indizj, e fino le confessioni perdono il loro valore, e in fumo dileguansi (72).

CCXLIII. Che se si trova scritto negl'indici, che anco nel concorso d'indizj comprovanti il delitto non è necessaria la

rigorosa prova della causa di delinquere *vera,* ma basta la *putativa,* ciò si è detto ne' termini di confessione *finta* nascente dalla sentenza in contumacia, e ne' meno felici tempi ne' quali in odio del *bandito* la sentenza contumaciale non veniva circoscritta dalla comunque serotina comparsa del condannato, ma la sentenza proferita in sua contumacia formava *presunzione di verità* contro di lui: sicchè non potesse il bandito, ammesso per grazia del Principe a costituirsi, difendersi *ex non jure Fisci,* ma potesse unicamente ciò fare *ex jure proprio* colla prova *ex integro,* della propria innocenza. Ed in questi termini ed a quest' oggetto si trova scritta negl' indici de' vecchi Criminalisti la massima, che nel concorso d' indizj la causa di delinquere putativa basta all' effetto di condannare (73).

CCXLIV. Per tal modo la sentenza del 12 settembre onde proferir condanna di galera contro al signor P***: oltre al far rivivere *le prove privilegiate* bandite felicemente da noi dall' art. 27 della salutare, ed immortale Riforma del 30 novembre 1786, come sarò a provare nel seguente paragrafo, dovette rigettarci nella barbarie, tra le crudeli massime dell'odio che leggi colla ruggine del medio evo addosso spiegarono contro ai banditi, spogliandoci così del benefizio dell'abolizione completa di questi usi selvaggi, del quale a nostra gran ventura ci fece ricchi l'art. 38 di quella Riforma.

CCXLV. Per lo che o convien credere che colla sentenza del 12 settembre noi siamo di nuovo immersi nella barbarie, o convien considerare quella sentenza come non avvenuta.

§. VI.

Della prova per indizj urgentissimi.

CCXLVI. Dopo le cose da me esposte ne' precedenti paragrafi sarebbe inutile il ragionare sul carattere dell'*indizio urgentissimo,* che la sentenza del 12 settembre ha con inaudito coraggio asserito concorrere contro al signor P*** sullo *speciale* della *reità,* o *correità* nella strage del B***.

CCXLVII. Si può perdonare ad un Giudice la soverchia latitudine di arbitrio, che egli ha creduto competerglisi nel

valutar come indizio tale, o tale altra circostanza di fatto dalla legge, e dalla giurisprudenza non accennata. Ma non si può, nè si deo a lui perdonare,

1.° Che nel costruire, e nel dirigere l'indizio sbagli strada, ed oggetto:

2.° Che egli dia all' indizio un valore dalla legge non conosciuto.

CCXLVIII. E questi due imperdonabili errori commessero appunto i Giudici, i quali proferirono la sentenza del 12 settombre.

CCXLIX. I.° La sentenza ha detto: « Ed ivi (nel luogo pros- « simo alla strage), dopo essere stato (il signor P***) testi- « mone dell'aggressione del compagno, lo abbandonò quando « lo credè non ancora cessato di vivere, benche già ferito »; e più sotto « da vicino fu, e rimase spettatore dell' aggres- « sione del compagno, ed amico, finchè al termine, o quasi « al termine della medesima lo vide scansarsi per un poco « almeno da quel posto, in atto di voler tentare una fuga ec. »

CCL. Queste cose son dette dalla sentenza con manifesta alterazione del vero e del verisimile, e con artificio preordinato a dar base di fatto alla *reità*. Contro il vero per due ragioni: o perchè il narratore dell' accaduto, il solo cho lo abbia narrato, il signor P***, non ha mai detto di aver veduto ferire, non ha mai detto d' aver veduta la strage *al termine*, o *quasi al termine*, e perchè al §. I. di questo Parere ho provato la morale e fisica impossibilità, che egli potesse tutte quelle cose vedere. Contro il verisimile: percioechè come può concepirsi, che un ferito presso a spirare l'ultimo fiato, lo che la sentenza asscrisco, asserendo la strage quasi al suo termine, prenda la fuga, e fugga in più lontano luogo da quello in cui fu mortalmente ferito?

CCLI. Non equivale questo concetto al poetico, espresso in que' versi notissimi,

E il pover uom che non se n'era accorto,
Credeva d'esser vivo, ed era morto?

CCLII. Oltracciò la sentenza, come provai nel §. I. N.° 1, sostituendo al concetto della *reità* quello della *correità*, non ha espresso se ella fosse di concorso *fisico*, o di concorso *morale*, e se di questo, di quale delle sue specie diverse.

CCLIII. A che dunque gl' indizj cumulati con erculea fatica dalla sentenza, sono diretti? A provare la *reità?* Ella è smentita, e tutti gl' indizj cadon con essa. A provare la correità? Ma ella è vaga, ed incerta per le non indicate sue specie; onde gl' indizj comecchè non referibili a certo, e determinato delitto niente rilevano (74).

CCLIV. L'edifizio indiziario costruito dalla sentenza ha un altro immedicabil difetto. Se si è voluto erigere sul *corpo* della strage, esso è affatto aereo, perchè è dimostrata impossibile la reità. Se si è voluto erigere sul *corpo* o del mandato, o delle preconcertate *insidie,* esso manca di base, non essendovi negli atti traccia di precedente *trattato:* onde gli indizj nel preconcetto della sentenza, referendosi confusamente alla reità e alla correità, due cose tra loro incompatibili, incontrano, ond' essere valutabili, l' ostacolo opposto loro dalla regola de' pubblici giudizj, la qual non consente che contro al reo cose incompatibili tra loro si cumulino (75).

CCLV. II.° Per dimostrare, che la sentenza ha valutato arbitrariamente, e fuor d' ogni regola dalla legge tracciata, contro l'accusato la prova *indiziaria urgentissima,* conviene ch' io divida in due la presente ispezione:

1.° Che io indichi, e pesi partitamente il valore critico di tutti gli specifici indizj cumulati dalla sentenza;

2.° Ch' io ne stabilisca il valore giuridico come pretesi elementi della prova *indiziaria urgentissima.*

CCLVI. Tutti ben sanno, che gl' *indizj,* le *congetture,* le *presunzioni* nella loro separata, e distinta specialità sono i materiali: che la lor riunione per formarne la *prova indiziaria* è l' edifizio.

CCLVII. Se i materiali non sono di buona tempra l' edifizio potrà bensì presentare una bella apparenza, come quelli che si formano co' fuochi di artifizio, ma di breve durata, perchè que' fuochi per un momento brillano, e presto si spengono.

N.° I.

Esame critico degl' indizj.

CCLVIII. La *prima* considerazione della sentenza, tutta rivolta al materiale della strage, canta per il signor P*** fuori

del coro: perchè non è valutabile per lui il *corpo* della reità; il solo *corpo* del mandato, o del trattato dell'*insidie* sarebbe contro di lui valutabile.

CCLIX. Le considorazioni *seconda, terza,* e *quarta* sono dirette a dar vita all'indizio desunto dall'associazione all'ucciso e dalla presenza nel luogo prossimo alla uccisione.

CCLX. Dimostrai nel paragrafo quarto di questo Paroro che, considerando l'indizio nolla *sostanza della sua prova,* comecchè esso altra non ne abbia se non se la spontanea, o non coatta narraziono dell'accusato, e la narrazione sua esibisca l'associazione e la presenza non con iscopo delittuoso, convoniva accettarla quale dall'accusato veniva fornita, e dimostrai pure la inesplicabilità al caso della *L.* 1. *dig. ad SC. Silan.*, dalla quale si pretendeva di attingere la presunziono giuridica del delittuoso carattere dell'associaziono, e della presenza.

CCLXI. Ripoterò a questo proposito il già detto, in più concise parole.

CCLXII. Se la sentenza ha considerato la narrazione dell'accusato come *confessione,* olla si è ingannata a partito. La confessiono che distrugge o l'*indizio,* o il *delitto,* non è *confessione,* ma *disconfessione*. Lo disso il Baldo, del quale è irrecusabilo l'autorità (76).

CCLXIII. La considerazione *quinta* è intesa a rafforzare la presunzione della legge qui sopra citata coll'osservare cho nel caso, avendo il cadavere indosso oriolo, denaro ec., e rimanendo escluso l'intuito del furto, rimane con esso esclusa la causa di delinquere in un estraneo, e riman così rinforzato il sospetto d'una causa propria dell'associanto, e presente, il qualo perciò apparisce in più special modo investito dalla presunzione dolla legge.

CCLXIV. La qual considorazione bene apprezzata, cado per ogni lato.

1.° Un possibile, non che vorisimile, probabile la distrugge.

Ed il possibilo è, che assaliti il B*** e il signor P*** da malfattori colà raggirantisi nello tenebre, delle quali compiaccionosi, per dispogliarli, ghermito il B***, e ferito, e vista

la fuga del sig. P***, intimoriti d'essere discoperti, e sorpresi lasciassero il cadavere senza frugarne le vesti, e spogliarlo.

2.° Qual sarà il Giudice che tragga un indizio dello *speciale* da circostanza, la quale dalla sentenza fu valutata nel senso di dire « *perchè il signor P*** non è un ladro, egli ha la presunzione d'essere un omicida?* » Vi ha qualche cosa di più contro le regole del dritto o della giustizia? Que' Giudici stessi, i quali dissero che la causa di delinquere non meritava valutazione per condannare, qui per meglio condannare immaginandola la valutano.

3.° Ma la osservazione contro questa quinta considerazione più rilevante è, che ella è soggetta ad essere ritorta contro chi la propose. Se fosse vero il sospetto fiscale, che la uccisione fosse avvenuta di concerto coll'accusato, siccome per sostenere questo sospetto egli è stato arbitrariamente dipinto come barattiere accortissimo, o nel compire i propri misfatti sagacissimo, se in realtà la uccisione fosse stata commessa colla sua preventiva scienza, egli avrebbe ordinato all'uccisore di spogliar d'ogni cosa preziosa il cadavere onde render probabile la idea, che ladri di strada l'avessero ucciso, col che avrebbe viemaggiormente allontanato ogni sospetto da sè. Ciò non fu fatto. Dunque un dilemma: o l'accusato era un goffo, o il Fisco non lo vuol tale: o se egli è accorto, come il Fisco lo vuole, egli non ebbe parte alla strage.

CCLXV. E non è da dire che questo concetto abbia dell'affettato, dell'astruso, e dell'inopinabile, cosicchè apparisca non esser verisimile che sia venuto in mente di un accusato. È, all'opposto, un mezzo di difesa notorio per cuoprire una strage che non abbia avuto oggetto di spoglio. Cicerone se ne valse, e ne fece menzione nella Miloniana. Se Milone, egli disse, fosse stato uccisore di Clodio, egli l'avrebbe spogliato, e si sarebbe creduto che fosse rimasto vittima de' ladri di strada, de' quali abonda il pomerio di Roma.

CCLXVI. Le considerazioni, dalla *sesta inclusive* fino alla *tredicesima inclusive*, sono dirette a screditare come *affettata*, ed *inverisimile* la comparsa del sig. P*** alla Polizia di Livorno nella sera medesima della strage, e quindi inefficace a togliere carattere d'indizio di reità all'associazione, ed alla presenza.

CCLXVII. Ho altrove osservato il massimo inverisimile di questa comparsa, supponendola preordinata a nascondere una cooperazione al delitto di cui nel caso niuno poteva dare indizio alla polizia.

CCLXVIII. Soggiungo adesso, che tali informazioni sollecite date dell'avvenuta strage alla polizia allora sono state reputate affettate, e preordinate, per parte di chi le fa, a nascondere il proprio delitto quando il denunziante sollecito non abbia dal delitto commesso avuta ragion di temere per sè (77); non così quando, essendo stato il denunziante, come al signor P*** avvenne, partecipe dello spavento incusso dall'aggressione, ed essendo l' aggressione in primo luogo caduta sul suo compagno ed amico, aveva motivo di sospettare che un simil destino fosse a lui preparato dagli aggressori: cosicchè l' ajuto della forza pubblica era per esso una urgente necessità.

CCLXIX. Ed è qui luogo opportuno a riflettere, come la sincerità, e la urgenza della denunzia aveva nel sig. P*** una irrefragrabile prova nello stato di commozione, e disordine nel quale si presentò al Commissario: sicchè appena avea forza a discorrere: essendo un controsenso, una contradizione, un gratuito supposto, e un aperto disprezzo delle più ovvie regole di critica analogica il dire, come la sentenza disse, che il turbamento in lui era quello che nell'animo umano produce un grande, ed atroce delitto di recente commesso.

CCLXX. Un *controsenso* perchè quanto è nell'ordine della natura che il turbamento sia prodotto da una strage commessa *nell'impeto,* altrettanto è all'ordine naturale delle cose contrario, che un uomo il quale ha da lungo tempo *meditata* la strage: l' ha *concertata* con uomini di mani già lorde di umano sangue, e l' ha *desiderata* come compimento degli empj suoi desiderj, a delitto non da lui, ma da altri commesso, e se pure così si vuole anco commessa da lui, anzichè averne esilarato l'animo lo abbia perturbato, agitato, e commosso. Le furie di Oreste non dipinsero i rimorsi d' un matricidio premeditato, ma d' un matricidio commesso da uomo in violenta passione.

CCLXXI. Una *contradizione* perchè, asserendo la denunzia sollecita della strage una macchinazione ordita per nascondere il proprio delitto per un bisogno allora nato, è contradittorio

l'asserir poi che il denunziante era in preda ai rimorsi e al terrore che il delitto nella coscienza risveglia, essendo incompatibili cose il sangue freddo, e lo studio che convien porre nella macchinazione e nella falsità, e il turbamento e l'agitazione dell'animo nel macchinatore.

CCLXXII. Un *supposto gratuito* perchè il turbamento dell'animo a strage commessa può immaginarsi in chi, non assuefatto a versare il sangue del proprio simile, se ne trova per la prima volta macchiate le mani, di guisa che il turbamento attribuito dalla sentenza all' accusato per la strage del B*** altro non è se non una continuazione del suo falso supposto che egli o commettesse di propria mano la strage, o fisicamente vi cooperasse, o vi assistesse finchè ella non fosse quasi al suo termine.

CCLXXIII. Un *aperto disprezzo delle più ovvie regole della critica analogia* perchè, essendo il signor P*** dopo la strage del B***, e dopo la denunzia rimasto tranquillo in Livorno, ciò prova che il turbamento suo nell'atto della denunzia fu di giusto spavento, non di commesso delitto, essendo scritto in tutti gl'indici di opere di gius criminale che la *non fuga* dell' accusato è certo segno della tranquillità della propria coscienza.

CCLXXIV. Queste deduzioni mostrano che la denunzia sollecita dell' aggressione è prova della innocenza dell'associazione all'ucciso, e della presenza nel luogo prossimo alla uccisione.

CCLXXV. Pure non mi sarebbe grave il discutere il merito delle *quisquilie* raccolte dal Fisco e dalla sentenza per provare il diverso, o criminoso carattere della denunzia, se facendolo io non fossi per invadere la provincia che mi son proposto di lasciare intatta all'egregio Difensore dell'accusato.

CCLXXVI. Ciò non pertanto, comecchè egli abbia maestramente trattata questa materia nel rispondere al *Fisco*, dovendosi ora alla *Sentenza* rispondere, mi farò lecito di aggiungere alcune osservazioni, che al bisogno della revisione di quella sentenza mi sembrano le più essenzialmente opportune.

CCLXXVII. La considerazione *sesta* obietta all' accusato il suo silenzio colle persone che egli dice avere incontrato recandosi dal luogo dell'aggressione alla polizia.

CCLXXVIII. A questa obiezione più risposte si addicono.

1.° L'incontro narrato dal signor P*** non fu di persone in luogo prossimo a quello dell'aggressione: bensì di persone lontane assai da quel luogo. Or quali mezzi quelle persone avevano di porgere al B*** soccorso? E chi tra loro si sarebbe esposto al pugnale degli aggressori? Doveva egli fermare quelle persone per narrar loro il triste caso? Egli aveva bisogno d'implorare il pronto soccorso della polizia, e non perdere il tempo in racconti senza profitto.

2.° La sentenza prende equivoco tra il caso delle *conquestioni immediate*, e il caso del signor P***. Nel caso delle *conquestioni immediate* esse sono il naturale sfogo del dolore d'un delitto nella propria persona di già sofferto. Nel caso del signor P*** trattavasi di un attentato di cui non si conosceva l'esito, e sul quale era urgente di avvisare la polizia.

3.° Se il signor P*** narrava l'incontro di più persone, sconosciute a lui, ad esse non conosciuto, egli era scrupoloso nella sua narrazione, non omettendone alcuna circostanza, sebbene al fatto meramente accessoria. Egli era dunque narratore del vero. Se egli tale non era, chi l'obbligava a narrare di avere incontrate persone e di non averle in tempo di notte fermate a narrar loro il caso per il quale affrettava i suoi passi? Aveva forse il Fisco la prova de' suoi incontri tra via?

4.° Se la sentenza ha dal racconto del signor P***, e non da altro mezzo la prova del suo incontro con persone nell'atto della sua fuga, e l'accetta, non può a suo grado *qualificarlo*: lo dee ricevere, e ritenere come il signor P*** l'ha emesso, vale a dire in un senso della propria innocenza, qualunque pur fosse la cagione che lo distolse dal parlare con le persone incontrate.

CCLXXIX. La considerazione *settima* esprime che i Giudici avrebbero valutato il turbamento del sig. P***, se breve fosse stato il tragitto dal luogo dell'aggressione alla residenza della polizia, e se non fosse avvenuto incontro tra lui e persone per il tratto di strada che egli dovè percorrere.

CCLXXX. Ma la sentenza ha ammesso la realtà del turbamento. Solo le piacque di attribuirlo a coscienza delittuosa piuttosto che allo spavento cagionato dall'aggressione.

CCLXXXI. Secondo questa *settima* considerazione vi sono

dunquo *due specie* di turbamento, e di diverso carattero quanto alla loro durata. Il turbamento nell'*agente* il delitto, ammesso dalla sentenza, dura ancorchè dal luogo del delitto a quello della polizia la distanza sia lunga quanto l' ha indicato il sig. P***, e non ostante l'incontro con persone. Il turbamento del *paziente* il delitto, e dal corso pericolo impaurito non dura per quel tratto di via, e per l'incontro con persone. Non saprei se contradizioni simili siano meritevoli di risposta.

CCLXXXII. La considerazione *nona* (omessa la *ottava* che è di mero preludio agl' inverisimili della narrazione dell' accusato) comecchè cumuli più inverisimili vuol esser trascritta: « Atteso che in fatti fra le altre inverosimiglianze che si tro« vano obiettate in atti all' inquisito, era specialmente da ri« marcarsi, e considerarsi come strano, e contrario al vero« simile

« I. Che egli con ecccssiva franchezza si volesse fidare a « trasferirsi, e riuscisse di fare andare in ora notturna il B*** « in luogo che (come il processo accerta) non era nuovo alla « strage, e veniva generalmente reputato in Livorno per so« litario, e pericolosissimo in tempo di notte, sol per deferire « alla vaga proposiziono di un incognito; e ciò tanto più, che « ha detto essergli questa già comparsa per una spiritosa in« venzione diretta per lo meno a carpire del denaro ».

« II. Che il supposto incognito nel misterioso abbocca« mento addotto dal prevenuto volesse in prima dire che la « comunicazione interessava lui, e poi qualcho altro ancora, e « aspettare una interrogazione espressa dallo stesso P*** per « significare, o rispondere, che l'altra persona interessata era « il B***, quasi cho l'incognito non si fosse curato che il B*** « intervenisse sul luogo destinato alla esecuzione del delitto, « quando ciò che poi sinistramente accadde mostrò pur troppo « che quegli appunto dovesse esser preso specialmente, ed « esclusivamente di mira ».

« III. Che dopo aver combinato di ritrovarsi coll' inco« gnito, come ha detto, presso, o dietro lo stabile Galli, precisa« mente, abbenchè nell' esser giunto là col B*** non vedesse « ivi, nè in quei contorni il ridetto incognito, tuttavia invece « di rimettersi direttamente in città, progredire volesse collo

« stesso B*** il cammino non poco al di là di detto stabile, e
« in parte sì solitaria e recondita percorrere per semplice di-
« porto, e passatempo uno spazio di circa 416 braccia, quanto
« dagli atti resulta, distante dal posto suddetto il punto ove
« l'aggressione con omicidio del B*** si verificò ».

« IV. Che qualora esso fosse partito nel modo supposto
« innocente dal luogo dell'aggressione, nella scienza certa di
« aver lasciato in balia di due facinorosi il B***, non solo di
« lui compagno di passeggiata in quella sera, ma in addietro
« pure suo amico, fosse stato capace di tenersi come si tenne
« in tutta quiete, e silenzio per il lungo tratto percorso dal
« luogo suddetto al tribunale, ad onta che ammetta di avere
« allora incontrato per via non poche persone, anzichè accla-
« mare ripetutamente, come era affatto naturale, contro gli
« aggressori a soccorso tanto dell'amico ridetto che proprio ».

CCLXXXIII. Questi quattro pretesi inverisimili non sussistono, ed hanno carattere, più che di induzioni critiche, di fantasie.

CCLXXXIV. I.° Giudicar dall' *esito* di una umana determinazione non è retto giudizio. Se al signor P*** ed al B***, andati di notte fuori della porta San Marco dietro le case dei Galli, fosse stata fatta una burla, anzichè essere stata commessa una strage su l' un di loro, niuno avrebbe pensato al luogo pericoloso, al tempo notturno, ma tutto sarebbe finito in risate:

Solventur risu tabulæ: tu missus abibis.

CCLXXXV. Come solitario il luogo ove fu commessa la strage, se le grida del B*** invocante ajuto furono udite dagli inquilini che in quel luogo abitavano?

CCLXXXVI. Come designare quel luogo pericoloso, e temuto per le stragi che vi si commettevano? Un omicidio solo era stato commesso in quel luogo *venti anni* addietro, la memoria del quale il Fisco dovette disotterrar da' suoi registri; e come avvenimento vecchio di circa venti anni, la buona critica vuole, che nel novembre 1835 si reputasse dimenticato (78).

CCLXXXVII. Ma recentissima era la memoria di ferimenti insidiosi, e delle stragi con questo carattere avvenute nelle strade le più frequentate della città. Era dunque naturalissi-

mo che il signor P*** ed il B*** con la fresca memoria dei recenti omicidj commessi in Livorno apprendessero come non pericoloso, o almeno come meno pericoloso un luogo ormai come luogo di unica strage, dimenticato. I confronti sono l'appoggio degli umani giudizj.

CCLXXXVIII. Onde non è inverisimile, che il signor P***, sebbene apprendesse per una spiritosa invenziono il detto dell'incognito, e il B***, il quale partecipava la opinione medesima, per mera curiosità a quel luogo si trasferissero; ove è da notare, che non essendovi stato il B*** tratto a forza, come bove al macello, e non potendosi supporre che per altro motivo vi andasse che per quello di udire l'incognito, dovrebbe, se tornasse in vita, imputare a se stesso di essorvi andato.

CCLXXXIX. E come la sentenza con incomprensibile cecità ha potuto apprendere inverisimile, che al signor P*** « riuscisse di fare andare il B*** in quel luogo? » O come, e per qual altro modo il B*** andò in quel luogo con lui, essendovi andato, come il suo giacente cadavere ne fece fede?

CCXC. Possibile, che una sentenza di condanna tacci d'*inverisimile* ciocchè è VERO dimostrato dagli atti, e come vero da essa medesima riconosciuto?

CCXCI. II.° Non dee far meraviglia, che una sentenza la quale non ha veduta la verità in un fatto, che ella avova sott'occhio, non abbia saputo discernere le fine arti de'mariuoli insidiatori, o della roba, o della vita de'loro simili.

CCXCII. Perdonisi alla sentenza il *sarcasmo* del *misterioso* appiccato all'abboccamento del signor P*** coll'incognito, sarcasmo che non si addice a chi condanna una creatura umana a dieci anni di catene. Gratuito sarcasmo: perchè non può dirsi misterioso un abboccamento presso a un caffè nella piazza d'Arme di Livorno. I misteri di Eleusi si celebrarono non in piazza, ma in tempio a porte chiuse.

CCXCIII. Doveva dunque l'incognito, secondo la logica della sentenza, dire al signor P***, ex abrupto, « V'è bisogno « del B*** presso le case del Galli: alle ore sette o mezzo « preciso di notte: ne faccia ricerca, e ve lo conduca, e se « ricusasse venirci lo prenda per il collo, o ve lo tiri ». Bella

accortezza di mariuolo sarebbe stata questa! Gente simile sa che, volendo pescare un pesce, meglio, e con più probabilità di successo si ottiene circondandolo con rete gettata al largo di lui, che gittandogli l'amo nella bocca. I Giudici conoscono il modo, e l'effetto delle interrogazioni a *spirale* piuttosto che a *linea retta* nel costituto de' rei. I mariuoli hanno nel dialogizzare pe' loro fini destrezza al pari del Fisco. E se il signor P*** non voleva in verun modo aderire a questo invito, o non poteva, o il B*** pur non voleva? Allora il mariuolo avrebbe tentati altri mezzi per far cadere l'uccello nella rete. Se il Capitano era la vittima designata alla strage l'incognito dovea tenersi cauto nel non disvelare il vero fine del suo proposito, e più specialmente nel non dare al B*** sospetto. L'invito fattogli per mezzo di persona a lui familiare ed amica qual era il signor P*** era insidia più ingegnosa d'un invito a lui fatto direttamente.

CCXCIV. Un preteso inverisimile omesso dalla sentenza, e rilevato dal Turno è che nella ipotesi della verità del colloquio coll'incognito non si saprebbe comprendere come gli aggressori senza certezza, che il B*** fosse colà guidato, con certezza si appostassero per farne scempio: quasi questa osservazione provi vittoriosamente il precedente concertato con essi. .

CCXCV. E il signor P*** per appostare gli uccisori nel luogo designato alla strage era certo che il B*** si sarebbe determinato a uscir di città? Qual mezzo il signor P*** aveva per contare sulla certezza dell'adesione del B*** all'invito? E veramente molto costava all'uccisore aspettare per una sera inutilmente una vittima, e cercar poi altro mezzo più certo per immolarla!

CCXCVI. E qui soggiungerò. Se la certezza della gita del B*** fuori della porta San Marco è prova del trattato di strage tra l'accusato e l'uccisore, l'accusato è innocente perchè egli non poteva avere una tale certezza.

CCXCVII. III.° Nè di miglior tempra è il terzo inverisimile immaginato dalla sentenza: perciocchè se i due precedenti possono aver qualche lode d'ingegno, questo terzo poggia tutto sopra una manifesta alterazione de' fatti dall'accusato narrati.

CCXCVIII. La descrizione corografica degli spazj percorsi dal sig. P*** e dal B*** prima dell'aggressione, spiega il suo detto, e presenta il fatto da lui narrato in perfetta coerenza del vero.

CCXCIX. La strada che, sboccando dalla porta San Marco s'inoltra al d'avanti dello stabilo Galli, torce poi lateralmente a detto stabile, ritorce di nuovo ricorrendo nel di dietro dello stabile stesso, e con nuovo ritorcimento lungo le case Stubb, e Castelli, facendo angolo, coincide di nuovo col tratto di strada indicata qui sopra come uscente dalla porta San Marco.

CCC. L'accusato avea detto, che l'incontro indicato dall'incognito era o *dirimpetto*, o *dietro lo stabile Galli:* avea soggiunto che, non trovato l'incognito *dirimpetto* allo stabile, egli, e il B*** aveano continuato il cammino per la strada, che lo *fiancheggia:* aveva avvertito, che, non visto alcuno nemmeno dalla parte laterale dello stabile, il B*** aveva proposto di percorrere la strada, che è paralella al di dietro dello stabile, in quanto che percorrendola ella riconduceva alla porta San Marco.

CCCI. L'aggressione avvenne nel punto ove la strada torce dalla parte laterale dello stabile seguendone l'adiacenza *postica,* adiacenza formata da orto murato. I muri dello stabile, e i muri dell'orto formavano un solo e medesimo tutto. L'incontro dunque non avvenne in luogo più appartato, o più remoto dell'indicato dall'incognito. Le braccia 416 ¹/₄ obiettate e pretese come percorse oltre il punto del luogo dall'incognito designato, si trovano nello spazio compreso nell'invito dell'incognito, se il muro dell'orto si considera, come si dee considerare, una continuazione dello stabile stesso. Se si dee ritenere, come la stessa sentenza ritiene, il racconto del signor P***, e perciò l'appuntamento dirimpetto alle case del Galli o dietro, è chiaro che percorrendo le braccia 416 ¹/₄ si fu sempre nella speranza d'incontrare l'incognito, e che il punto dell'aggressione si trovò nello spazio che per incontrar l'incognito doveasi percorrere.

CCCII. Tre verisimili dunque (non che uno) giustificano il prolungamento del cammino del signor P*** e del B***.

1.° La curiosità di percorrere il di dietro dello stabile, lo che non poteva farsi, che costeggiando il muro dell'orto.

2.° La comodità di trovarsi, percorso il di dietro costeggiando l'orto, sopra la via che conduce alla porta senza rivolgersi addietro.

3.° E non che la verisimiglianza, concorre anco la congruità di percorrere tutto lo spazio entro al quale l'Incognito avea designato l'abboccamento; il che può o dev'essere stato pensato dal B***.

CCCIII. Ma è qui da segnalar la perpetua *petizione di principio,* colla quale la sentenza va cercando gl'inverisimili. Per sostenere inverisimile la gita a quel luogo, e per soggiungere inverisimile il prolungamento di via, converrebbe che la sentenza potesse articolare o con verità, o con verisimiglianza, come il cadavere del B*** fu trovato giacente dietro lo stabilo G***: che il misero fu ucciso in luogo diverso e là portato, come il cadavere del Fualdés: che fu colà tratto vivente contro sua voglia. E allora la sentenza avrebbe potuto con giusto titolo obiettare inverisimili alla gita notturna, e in luogo pericoloso: al prolungamento della gita dall'accusato narrata. Ma trovare inverisimili nella narrazione d'un fatto confermato dalla località del cadavere dell'ucciso è lo stesso che pretendere d'impugnare il luogo, il cadavere, la sua identità, e la sua reperizione.

CCCIV. IV.° Sul preteso inverisimile delle non fatte acclamazioni alle persone, dal signor P*** incontrate, abbiamo discorso ad esuberanza qui sopra. Avverto solo, che la sentenza refrica più volte questo medesimo fatto per farne un semenzajo d'inverisimili.

CCCV. La considerazione *decima* obietta all'accusato come finzione da lui preordinata a velare la non fatta immediata denunzia dell'aggressione, il suo racconto dell'ingresso in città piuttosto per la porta a Pisa, che per la porta San Marco, deducendo in appoggio di questa obiezione il deposto di Giovacchino N***, sentinella al palazzo del Governatore, che disse averlo veduto venire dalla porta seconda, non dalla prima.

CCCVI. Distinguo 1.° il preteso carattere della finzione, 2.° e la prova che se ne adduce.

CCCVII. I.° Dimostrerò a momenti, che il signor P*** non aveva immaginabil motivo di differire la denunzia dell'aggressione: che se egli avesse voluto differirla poteva farlo senza

esporsi alle sottili obiezioni della sentenza, trattenendosi fuor di città, e entrandovi per la porta San Marco, senza contrariare il preteso suo scopo: che questa pretesa veduta del sig. P*** di differir la denunzia (concetto il più puerile che in umano cervello entrar possa) fu un'invenzione degli agenti di polizia, ai quali rincrebbe di abbandonare il loro *braciere*, ed esporsi all'aria umida d'un luogo fuor di città, circondato da fossi.

CCCVIII. Non fu dunque per l'oggetto di protrarre il tempo della denunzia, ma fu per una positiva necessità, che il signor P***, anzichè rientrare in Livorno per la porta San Marco, vi rientrò per la porta a Pisa.

CCCIX. Egli fuggì intimorito dall'aggressione. L'istinto della propria salvezza rende accorti gli animali più stupidi, ancorchè da timore invasi, nella scelta de' mezzi per procurarsela. La lepre scovata, e fuggente non perde ne' suoi giri la direzione del luogo ove incontrò il cacciatore. Questo medesimo senso dovette agire sull'accusato. Se egli prendeva la direzione verso la porta San Marco, comecchè il B***, tentando fuggire, avesse presa la direzione per quella porta, e la via della fuga tentata da lui coincidesse con quella, che conduce alla porta San Marco, correva il rischio d'essere dagli aggressori affrontato, i quali certo dovevano calcolare, che il ritorno del fuggitivo in città si farebbe per quella porta.

CCCX. Questa porta nella sua ampiezza era chiusa, tranne l'apertura dell'angusto sportello per i pedoni, e sguarnita di sentinella al di fuori, presentava all'animo dell'accusato un mezzo d'incerta difesa nel caso di nuovo incontro cogli aggressori.

CCCXI. Tutto è naturale non che verisimile nella narrata fuga, e nella narrata direzione dell'accusato. Naturale il ribrezzo verso la porta San Marco, vicina al luogo dell'aggressione: naturale il calcolo d'un maggiore pericolo, dirigendosi per quella porta.

CCCXII. Bisogna esser maghi come Ismeno del Tasso per poter prendere nel proprio cocchio un uomo costernato da una grande sventura come Solimano, portarlo in aria, e farlo entrare in Gerusalemme, piuttosto per una spelonca che per una delle sue porte.

CCCXIII. II.° Il N*** era destinato alla guardia dell'interno terreno del palazzo del Governatore. Più motivi inducono a credere, o che egli si sia ingannato, o che egli abbia voluto ingannare, asserendo aver veduto venire il signor P*** nella direzione della porta San Marco, non in quella della porta a Pisa.

1.° Non splendeva la luna nella sera del 23 novembre 1835. La sentinella non era prevenuta dell'arrivo dell'accusato, onde non potova avere gli occhi fissi nella direzione della porta San Marco, per vedere se arrivava, o quando arrivava. A chi di notte volge gli occhi senza attenzione ora in una parte, ora nell'altra, niente di più facile di vedere una persona in un luogo, ed appressandoglisi altra persona da luogo diverso, prenderle per una sola persona, e credere che quella che prima vide in una direzione, sia quella medesima, che gli si è appressata da direzione diversa. Tutti sanno che la testimonianza degli occhi, in cose notturne, non ha credibilità, se non ha causa di scienza nello splendor della luna. Tutti citano a questo proposito Alcibiade assoluto dall'Areopago, sebbene incolpato da più testimonj di vista, d'aver mutilati in tempo di notte gli Ermoti delle strade di Atene, perchè la testimonianza era di cosa notturna, e senza splendor di luna.

CCCXIV. Non cito i Criminalisti in appoggio di questa notissima verità, della quale ogni uomo che cieco non sia, può, passeggiando di notte, averne da se stesso la prova.

CCCXV. Che se si obietta la luce artificiale de' lampioni come succedanei della luce lunare, la fede del testimone maggiormente vacilla, sapendosi, che il contrasto del luogo illuminato ov'era la guardia, e il tenebroso per il quale l'accusato passava, producono nell'occhio illusioni tali, da far vedere ciò che non è. Il lume artificiale ne' fatti notturni allora fornisce causa di scienza a chi ne attesta quando il luogo del fatto è da fiaccola illuminato: non quando la fiaccola è in un luogo, e il fatto avviene in luogo dal lume distante. Che la sentinella destinata a star nel piano terreno del palazzo volesse esercitare il suo ufficio a cielo scoperto fuor del palazzo in una notte della fine dell'autunno, il quale nelle zone oblique, come la nostra, è il crudo cominciar dell'inverno, pochi lo crederanno. Converrà credere piuttosto che il Nuti, impegnato a sostenere la sua illusione ottica, e immaginando che per soste-

CCCXXIII. Fu inutile cosa per la sentenza l'insistere sulla inverisimiglianza, e sulla non verità della cagione, che facilitò all'accusato l'incontro del B*** dopo il colloquio avuto da lui con l'incognito. Quando è certo che l'incontro avvenne (e lo prova, come osservammo, il cadavere fuori di porta San Marco) nel modo che l'accusato narrò, a che giova il perdersi in congetture passate all'alambicco sull'essere stato l'incontro concertato innanzi al trattar dell'impiego del C***, o fu cercato dopo il colloquio, o fu meramente fortuito? Qual profitto ha inteso di trarre la sentenza da questa polemica? Che il signor P*** adoprasse *arti magiche, filtri, incantesimi* per trarre il B*** fuori di porta San Marco?

CCCXXIV. Quando è certo che il signor P*** uscì dallo studio del signor Avvocato M*** presso alle ore sette: che egli in compagnia del B*** partì per la porta San Marco, e l'aggressione avvenne prima delle ore sette e mezzo della sera, bisogna credere, che per la di lui parte non occorresse fatica grande a determinare il compagno alla gita: anzi questa posizione di cose rende verisimile il di lui detto, allorchè narrò, che il B*** stesso fu quello, che volle conoscere come l'invito dell'incognito andava a finire.

CCCXXV. Più che verisimile è pure che, avvenuto l'incontro tra il signor P*** e B***, il primo discorso che questi fece fosse la narrazione del colloquio dell'incognito, o che nel B*** la notizia di questo colloquio tenesse indietro l'affare del C***, per il quale restava e tempo, ed agio a parlarne, e nascesse in lui un più vivo interesse per la notizia che l'incognito aveva promessa, essendo noto che la curiosità risvegliata una volta non soffre indugi.

CCCXXVI. E il discorso sul C*** non poteva farsi tra via? E forse fu fatto: nè io ho curiosità di saperlo, poichè il Fisco non l'ebbe.

CCCXXVII. Ma la sentenza pretende, che il vuoto sacchetto trovato nelle tasche dell'ucciso, fosse manifesto segno, che l'incontro era stato concertato per lo sborso, che l'accusato doveva a lui fare di ragguardevole somma.

CCCXXVIII. Questo sospetto evapora, o dileguasi, se si riflette,

1.° Che l'incontro per un pagamento non poteva essere

stato concertato in una strada, ma doveva esserlo o in casa, o nel banco del preteso pagatore.

2.° Che in questo sistema converrebbe provare, che il signor P*** aspettò al varco il B*** diretto al suo banco, e lo distolse dal proseguire.

3.° Che distogliere un uomo dall'incassare una somma, sulla quale nell'atto di andare a incassarla aveva contato, e della quale aveva estremo bisogno, non è facile impresa.

4.° Che a quest'uomo, certo di aver la somma, o colla speranza, o col bisogno di averla, il sentirsi dire da chi dovea dargliela, che un incognito invitava fuor di porta San Marco a udire una notizia, doveva apparire un suo meschino, e puerile pretesto per non pagare, e doveva irritarlo, anzichè allettarlo a seguirlo.

5.° Che non è da dirsi, che il promesso pagamento poteva essersi dall'accusato finto doversi effettuare o d'avanti, o dietro la casa Galli, a meno che il B*** non fosse un Calandrino, il quale credeva a Buffalmacco, che le pietre del Mugnone fossero elitropie.

6.° Che se in realtà ci fosse stata per la parte del signor P*** promessa di pagamento, alle prime di lui parole dirette a differirlo, il B*** avrebbe insistito, osservando aver tanto contato sulla somma promessa, che avea seco il sacchetto ove porla, nella quale ipotesi il signor P***, d'intelligenza coll'uccisore, non avrebbe mancato d'ingiungerli di torre a lui il sacchetto di dosso.

CCCXXIX. Le quali osservazioni dimostrano qual poco conto è da fare di ciò che la sentenza ha tanto apprezzato per sostenere la connessione *mirabile* del sacchetto col concertato ritiro di una somma nella sera del 24 novembre, vale a dire dal deposto di testimonj i quali asserirono che il B***, promettendo pagamento, andava dicendo che in quella sera doveva avere un incasso dall'accusato; quasi per condannare si debba far caso di ciò, che un cattivo pagatore va dicendo, per tenere a bada i creditori suoi che lo incalzano, per esser pagati. E il sacchetto in tasca altro non era se non un segno visibile dell'invisibile pagamento, colla mostra del quale il B*** avea tenuto a bada i suoi creduli creditori.

CCCXXX. Fin qui dei pretesi inverisimili immaginati dalla

sentenza, onde escludere il carattere di verità dalla denunzia sollecita, che il signor P*** fece dell'aggressione alla polizia.

CCCXXXI. La escursione rapida su questi inverisimili ha prodotto un effetto diametralmente al loro scopo contrario, perchè ella ha dimostrato la verisimiglianza della narrazione dell'accusato.

CCCXXXII. Le considerazioni dalla *decima quarta inclusive* fino alla *vigesima seconda inclusive* si raggirano sulla pretesa causa di delinquere, deducendola dai disborsi fatti senza alcun titolo dal signor P*** all'ucciso.

CCCXXXIII. Ho già detto abbastanza a questo proposito nel paragrafo V. del presente Parere. Il dir di più sarebbe una inutile repetizione.

CCCXXXIV. Una sola cosa mi piace osservare.

CCCXXXV. Il delitto è prima nell'animo di chi ne concepisce il progetto, e poi ne' moti del corpo. Perchè la sentenza, invece di prendere la causa pel capo, la prese pe' piedi? Perchè non parlò prima della causa di delinquere, che è nell'animo, e quindi dell'*associazione* e della presenza dell'accusato nel luogo della strage, atti meramente *corporei?*

CCCXXXVI. La ragione di questo sconvolgimento è evidente. Il fatto dell'associazione e della presenza avea preoccupato l'animo de' Giudici. Se s'incominciava dalla causa di delinquere, la sua vanità facova sparir la fantasima del delittuoso carattere nell'associazione e nella presenza. Nella causa di delinquere la lite cominciava, e finiva. Ed allora, come sostenere la causa di delinquere *opinativa,* la causa di delinquere *incognita,* la causa di delinquere *verisimile, arbitraria* a chi giudica, *inutile* a rintracciarsi in chi è gravato d'indizj?

CCCXXXVII. La considerazione *vigesima terza* aggiunge ai pretesi inverisimili della narrazione dell'accusato, e alle deduzioni di fatto, e di dritto sulla causa di delinquere la *pubblica voce, e fama* che pretende averlo investito, e i *mendacj,* nei quali asserisce essersi illaqueato.

CCCXXXVIII. Non vi è bisogno di citar dottrine, il solo senso comune bastando, per non far caso della pretesa pubblica voce e fama, se si riflotta:

1.° Che una fama affatto contraria si mantenne a favore dell'accusato ne' più, e ne' meno sensati.

2.° Che la mala fama ne' meno, e ne' più deboli fu suggerita dalla di lui troppo sollecita, e precipitata carcerazione.

3.° Che in questi termini non mette il conto perder tempo e parole onde stabilire la fatuità dell'indizio.

CCCXXXIX. Bisogno maggior di dottrine sarebbe per combattere la importanza dei pretesi mendacj. Ma le dottrine facilmente in formule di senso comune traduconsi. Criticamente, e senza strascico e corredo di autorità, che io per esser breve tralascio, osservo su questi pretesi mendacj,

1.° Che il timore della condanna essendo sempre nell'innocente maggior che nel reo, è più facile che l'innocente, o non il reo nell'interesse della propria salvezza mentisca.

2.° Che il mendacio non è, criticamente parlando, un indizio, ma dà forza maggiore e più vivo colore all'indizio. Per lo che convien prima aver contro l'accusato l'indizio, e quindi parlare della forza maggiore che il mendacio gli somministra. Or siccome nella presente Causa circostanza non vi è, la quale abbia univoco, e positivo carattere d'indizio, il parlar di mendacj è lo stesso che pretendere che il Fisco, interrogando, sieda in confessionario, dove il mentire anco in cosa indifferente è reprensibile vizio. Ma il Fisco siede al tavolino, di dove ad un cenno fa girar le porte delle carceri sopra i lor cardini, lo che rammenta que' versi

Spiega la coscienza in sul tappeto,
E sotto il tavolin dà le sassate.

3.° Che ciò tanto è vero, che i Criminalisti tutti professano due massime: I.ª Che il mendacio dee cadere sulla materia pertinente al delitto. II.ª Che il mendacio non è valutabile dove l'accusato dicendo il vero lo asserirebbe sopra cosa a lui lecita o al Fisco indifferente.

4.° Che la materia delittuosa nel caso del signor P*** si ristringe alla *strage*, o al precedente trattato coll'uccisore.

5.° Che ciò premesso, ancorchè egli avesse mentito (lo che non è) circa alla strage, il mendacio non sarebbe valutabile, perchè è dimostrata la fisica e morale impossibilità, che egli la operasse, e fisicamente vi contribuisse.

6.° Che quanto al precedente trattato altro non essen-

dovi contro di lui, se non il fatto della associazione e della presenza, la necessità cho obbliga il Fisco a ricevere la sua narrazione come ella giace, i mendacj che potesse aver detti (e lo suppongo in ipotesi) su cose relative alla narrazione sua, si dovrebbero considerare in lui come nuovi, e leciti tentativi diretti a sostenere ciò, che il Fisco non ha nè dritto, nè ragione di contrastargli.

7.° Che in questo delicatissimo punto di vista il solo mendacio obiettabile all'accusato sarebbe quello, che per talo apparirebbe dal deposto della sentinella Nuti sulla sua provenienza dalla porta San Marco, non dalla porta a Pisa. Su di che è osservabile, che il mendacio come indizio remoto esigerebbe la prova di due testimonj superiori a qualunque eccezione, non d'uno (79), e che intorbidata nel testimone Nuti la *causa di scienza,* il suo detto non ha critica forza di render mendace quello dell'accusato (80).

8.° Che i mendacj che si volessero supporre detti da lui in proposito della pretesa baratteria, e del fatto delle sovvenzioni all'ucciso, i primi non sarebbero valutabili, come non sufficienti a rimuovere la posizione di dritto stabilita dal decreto del Turno del 4 aprile 1838, e i secondi gli sarebbero stati leciti, perchè essendo il pagamento un lecito fatto, nelle cose lecite niuno è tenuto a dar conto di sè.

CCCXL. Tutto questo dissi nella ipotesi che i mendacj sussistessero in fatto. L'egregio Difensore dell'accusato esaminerà, e illustrerà la causa nel punto di vista nel quale, per non rinnovar la cena d'Ercole, passata in proverbio per denotare cose soverchiamente prolisse, io la volli lasciare intatta.

N.° II.

Esame giuridico del carattere della prova indiziaria urgentissima.

CCCXLI. Esporrò non con pretensiono di dottrina, ma per la necessità della causa, le regole di ragione sulla entità giuridica dell'indizio *urgentissimo*: dimostrerò poi che gli atti della causa non ne presentano il *materiale.*

CCCXLII. La sentenza inaugura le sue teorie sull'urgentissimo con un errore.

CCCXLIII. Non sussiste, che per la legge del 15 gennajo 1744 l'indizio (non urgentissimo) *indubitato* potesse formarsi d'indizj remoti. La legge nel concorso di *due indubitati* autorizzò la intima convinzione del Giudice a decretare la pena ordinaria in deroga alla sentenza de' pratici, che fino a quell'epoca aveva dominato nel fòro.

CCCXLIV. La legge si tenne in un giusto mezzo tra il parere de' *pratici*, e quello de' *culti*, e divenne *erciscunda*. Prese dai pratici *l'indubitato* di costruzione *giuridica*, e rigettò lo scetticismo salutare del non infliggere la pena ordinaria, anco nel concorso di tali indizj. Prese dai culti la *intima convinzione* per ammettere la pena ordinaria, anco nel concorso d'indizj, e rigettò la lor massima della costruzione dell'indubitato per mezzo d'indizj remoti, massima di cui si mostrò zelante sostentatore ANT. MATH. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 15. *cap.* 6. *n.*° 5.

CCCXLV. Per tal modo la legge del 1744 segnalò la *certezza dell'*UOMO, col temperamento però della *regola della* LEGGE. L'art. 110 della Riforma del 1786 segnalò la *probabilità* determinabile nell'*urgentissimo* a norma delle regole di ragione.

CCCXLVI. Rettificate così le cose, potremo adesso domandare alla sentenza, cosa significhi ciò che ella ha detto del potersi formar *l'urgentissimo* anco con indizj che per sè tali non sieno.

CCCXLVII. È questo un inintelligibil discorso. Di qual carattere saranno gl'indizj, dalla riunione de' quali si formerà l'urgentissimo? Forse di *remoti*, e *dubitatissimi*? Sarebbe questo il luogo di dire ciò che rispose un accusato celebre avanti un jury d'Inghilterra, al quale si obiettava la prova detta *costruttiva*, il *quæ non prosunt singula juncta juvant:* « Signori, voi mi dite dunque che di più cavalli storni se ne « può formare un morello. Se così è, voi ne potete più del- « l'Onnipotente ».

CCCXLVIII. L'ho già detto. Il cumulo costruttivo per la formazione dell'urgentissimo è cosa della certezza morale dell'uomo, è sentenza de' culti; non è sentenza de' pratici, e a norma di questa sentenza (se l'uopo fosse di dirlo) si dee giudicar dell'accusato.

CCCXLIX. La sentenza tace sul modo, col quale si può le-

galmente costruir la prova indiziaria urgentissima. Ci sia permesso di supplire a questo silenzio, ondo si venga in chiaro

I. Se la sentenza ebbe presenti le regole di dritto, che a quello scopo religiosamente conducono;

II. Se il *fatto* presenti l'applicazione di quelle regole, e quindi la evidente giustizia della dichiarazione di urgentissimamente indiziato nell'uomo colpito dalla condanna ad anni dieci di galera, ed alla esposizione.

CCCL. I.° Le regole di *dritto* per raccogliere i *materiali* della prova indiziaria urgentissima, e costruirla poche non sono, e di non esser poche vi ha grave ragione nella gravità della pena.

CCCLI. *Prima regola*. Il Giudice di retta coscienza non dee stare alla *relazione* d'uno de' suoi colleghi, ma dee esaminare co' proprj occhi, e colla propria dottrina il processo, potendo avvenire, cho un solo giudice vaglia con fondate ragioni a distogliere la maggiorità dalla concepita opinione por la condanna (81).

CCCLII. *Seconda regola*. Il Giudice non dee nel determinare *l'indizio* seguire la propria personale opinione, sulla quale le decisioni del soppresso Tribunale di Giustizia hanno più volte, onde rigettarla, adottate lo formule del Beccaria sulla influenza della buona o cattiva digestione di chi decide della sorte degli accusati. Il Giudice non può reputare indizio se non il *legittimo,* vale a dire il riconosciuto per tale dalla *legge,* o dalla *giurisprudenza,* o dalle rigorose regole del *raziocinio:* non essendo più il tempo di considerare come legittimi indizj la *cruentazione del cadavere,* la *verga mercuriale,* il *fatto del crivello,* o tutto ciò cho la ignoranza suggerisce al sospetto per formarne un indizio (82).

CCCLIII. *Terza regola*. Deve il Giudice per la cumulazione degl' indizj, e la determinazione del giusto grado della lor forza provante non esser facile, e proclive ad ammetterla. Devo farsi contradittor di se stesso, e delle proprie inclinazioni a credere a quella forza: deve esaurire il suo ingegno a combatterla, e non deve ammetter la prova indiziaria finchè non abbia esaurito ogni tentativo ad abbatterla (83).

CCCLIV. *Quarta regola*. L' indizio che il Fisco obietta non è una posizione di *dritto*. È un'asserzione di *fatto,* la quale o

con ragionamenti, o con indizj contrari può esser distrutta, per lo che all'accusato si concede il difendersi. Il Giudice deve accogliere, o protegger la massima che gl' indizj cogl' indizj distruggonsi, e deve in questo conflitto assolvere l' accusato (84).

CCCLV. *Quinta regola*. Conviene che gl' indizj abbiano l'appoggio della prova del *corpo del delitto*, altrimenti la lor macchina vacilla, nè può sperare stabilità (85).

CCCLVI. *Sesta regola*. Come al proposito della legge del 1744 la pratica disse esser necessari alla convinzione intima due indizj indubitati, perchè la legge parlava di più, la regola stessa dee procedere nella costruzione dell' urgentissimo non effettuabile con un solo indizio, benchè prossimo, ma da più (86). Ed infatti parlando l'art. 110 della Riforma del 1786 di *urgentissimi*, due almeno per la pena straordinaria debbon concorrere, onde non conculcare la regola elementare, la quale dice, che ove la legge esprime pluralità, ella non meno di due ne richiede (87).

CCCLVII. *Settima regola*. Se l' urgentissimo indizio può risultare dal cumulo di più *urgenti*, non potrà mai risultare dal cumulo d' indizj che tali non siano, quali sono i remoti, e dubitatissimi (88), onde il cumulo si formerà di *prossimi*, ed *immediati*, non altrimenti (89).

CCCLVIII. *Ottava regola*. La prova indiziaria urgentissima allor si dirà concorrere quando il Giudice non abbandonandosi in preda ai sospetti, ma calcolando, e ragionando avrà per sola forza di fatti univoci, e della loro vicendevole concatenazione impressa nell'animo la imagine dell'accusato nell'atto di commettere il delitto, nè altra imagine, nè altro contrario possibile avrà avuto di rimovere il suo animo da quella idea (90).

CCCLIX. II.° Queste sono le regole. Duopo è vedere se nella sentenza del 12 settembre se ne incontri l' applicazione, ossivvero la violazione.

CCCLX. Non parlo della prima regola. La integrità de' Giudici della causa la fa presumere religiosamente osservata. L'accusato, accessibile come tutti gli accusati son sempre (e degni sono di compassione) a tutti i sospetti, non lo crederà. Noi formamente il crediamo.

CCCLXI. Ma se dalla prima regola si passa alle altre, disgraziatamente e con evidenza pari alla sventura, tutte violate si scorgono.

CCCLXII. Come non dire violata dalla sentenza la regola seconda?

I. Se le regole del dritto considerano la causa di delinquere come fondamento della macchina indiziaria, avendone la sentenza fatta di questa causa l'ultima sua considerazione, convien dire, che i Giudici agissero nella valutazione degl'indizj di loro privato arbitrio, e che erigessero la fabbrica incominciando dal tetto anzichè dai fondamenti.

II. Se le regole del dritto ne' delitti atrocissimi esigono la causa di delinquere grave, proporzionata, e provata: se la sentenza applicò al delitto premeditato le regole della causa opinativa, verisimile, incognita, arbitraria: se male al caso egualmente applicò la regola della inutilità della prova della confessione, essa mostrò di voler valutare gl' indizj ad arbitrio e capriccio, e (ciò che mi cagiona grave cordoglio in proferirlo) incorse la taccia di *fatuità*, che le cose altre volte decise appiccarono a chi pretende presumere il delitto senza causa a commetterlo (91).

CCCLXIII. Io *fatuità* non dirò: dirò arbitrio nel creare l'indizio: dirò abuso del facile ordigno della convinzione intima, per lo più dal solo sospetto formata: dirò disprezzo delle regole del dritto, a norma delle quali doveva esser decisa la causa.

CCCLXIV. Non miglior destino ebbe per la sentenza la regola *terza*.

CCCLXV. Anzichè diffidar degl' indizj cumulati dal Fisco: anzichè porli al crogiuolo di esame migliore: la sentenza cordialmente gli accolse come ospiti cordialmente desiderati: la difesa fu trattata con gentilezza, ma con aria di chi è d'altro preoccupato: non fu fatto risparmio di ragionamenti per accreditare gl' indizj a offesa, e per dar loro una base la sentenza convertì l' associazione all' ucciso in pugnale immerso nel di lui seno: la presenza in assistenza alla strage, quasi volesse fare agl' indizj cumulati dal Fisco il rimprovero di una modestia, e di una parsimonia eccessiva: si giunse a far dire al SC. Silaniano ciò che non dice.

CCCLXVI. Della *quarta* regola fu fatto scempio maggiore.

CCCLXVII. La causa di delinquere avea contro di sè

1.° I decreti del Turno di Revisione sulla baratteria,

2.° Il bujo che circondava il delitto incognito,

3.° La turpitudine de' testimonj che ne parlavano,

4.° La mancanza di prova di mezzi nel B*** idonei a far rivivere la baratteria,

5.° Le supplici maniere colle quali avea chiesti denari ad impresto,

6.° Il fatto provato del *solito* del signor P*** di fare impresti anco a persone dalle quali non poteva sperare nè pronto, nè sicuro rimborso.

CCCLXVIII. Tutto fu trascurato: di niente fu fatta menzione.

CCCLXIX. L'associazione e la presenza aveano, per non comparire con delittuoso carattere, argomenti e ragioni fondate nel criterio, nella giustizia e nella equità. Gl'inverisimili, co' quali il Fisco pretendeva di screditare la narrazione del signor P*** tali non erano se meglio apprezzati. Un esame più calmo ed esatto scuopriva le verisimiglianze de' fatti narrati.

CCCLXX. A tutto furon chiuse le orecchie: le parole del Fisco furono il canto della sirena, che vince ogni canto.

CCCLXXI. La *quinta* regola fu dalla sentenza applicata a un corpo di delitto, il quale contro al signor P*** non rilevava, al material della strage: quasi il sangue del B*** gridasse contro di lui, non contro l'assalitore.

CCCLXXII. La regola doveva osservarsi quanto al *corpo del precedente trattato,* e dalla sentenza non ne fu fatta parola. Il Turno avea saltato il fosso col presupposto gratuito della causa di delinquere comune all'accusato ed all'uccisore. La sentenza tentò saltarlo col sostituire al *concorso morale* la operazione della strage per la mano dell'accusato.

CCCLXXIII. La *sesta* regola potè supporsi applicata se, disgiungendo l'associazione dalla presenza, se ne formino due indizj separati e distinti, e si dia loro carattere di urgentissimi. Ma è stato osservato, che la presenza fu una continuazione dell'associazione, onde l'una rientra nell'altra, e insiemo formano un solo e medesimo indizio.

CCCLXXIV. Per avere i due indizj urgentissimi ora duopo, che oltre all'associazione concorresse a carico dell'accusato uno almeno de' tanti fatti, i quali sono dalla pratica reputati idonei a indiziar l'associante come ausiliatore, o compartecipe della strage; e la difesa provò il contrario.

CCCLXXV. Per la *settima* regola mancavano, nel caso del signor P***, i termini di applicabilità. È inutile ch'io qui riempia le pagine per individuare negl'indizj cumulati dalla sentenza il carattere di *prossimo,* e il carattere di *remoto*: di *probabile,* o di *verisimile.*

CCCLXXVI. Siccome la sentenza procedendo con imperdonabile paralogismo dedusse da due soli fatti provati

I. Le sovvenzioni all'ucciso,

II. L'associazione, una lunga catena di presunzioni l'una in ventre dell'altra; così fece nascere dall'*uno,* 1.° il timore dell'accusa di baratteria, 2.° le rivelazioni del B***, 3.° le importune richieste di denaro per la parte di questi, 4.° la impazienza di quegli a supplire a quelle richieste, 5.° la necessità di sbrogliarsene colla strage — dall'*altro,* 1.° le insidie e la prodizione, 2.° la cognizione dell'uccisore, 3.° il concertato con lui, 4.° il prezzo dell'opera nefanda, 5.° un mezzo idoneo a trarre il B*** all'aguato, 6.° l'ausilio prestato alla strage, 7.° l'affettazione del ricorso alla polizia. Tutto è detto, quando si è detto che il carattere di tutte quelle deduzioni è d'essere altrettanti *sospetti,* ma non *indizj.*

CCCLXXVII. E che indizj non siano ma siano meri sospetti è reso evidente se si riflette che avendo tutti, quanti pur sono, due soli fatti per base, dimostrata di queste due basi la insussistenza, tutta la macchina cade in rovina. Fu dimostrato che le sovvenzioni non avevano delittuoso carattere: che l'associazione neppur l'aveva.

CCCLXXVIII. Queste cose premesse, come potere avere applicabilità al caso della *ottava* regola? Come con i fatti enumerati fin qui, ciascun de' quali può avere referibilità a cose lecite o indifferenti, poter costruire la prova indiziaria urgentissima, ed asserire in buona coscienza, enunciando l'effetto morale o giuridico di questa prova, « Io vedo senza « timor di sbagliare l'accusato, agitato da timori, che un suo « delitto si scuopra: ridotto alla disperazione dal B*** col-

« l'alternativa di aver denaro, o di rovinarlo con rivelazioni
« fatali: in traccia d'uomo abituato alle stragi: trovarlo: trat-
« tare il progetto dell'esterminio del B***: fissar prezzo, luo-
« go, e modo d'aguato e d'insidie: abbacinare il B***, onde
« trarlo senza timor di disastro all'aguato: condurvelo, ed
« esporlo al pugnale dell'uccisore: contemplar la sua strage:
« e tutto questo senza che io preconcepisca un contrario
« possibile? »

CCCLXXIX. E pur tale dovrebbe esser l'effetto della prova indiziaria urgentissima (92).

CONCLUSIONE

CCCLXXX. Pochi hanno creduto alla giustizia della condanna proferita contro al sig. P*** dalla sentenza del 12 settembre, e di questi pochi è da dirsi col grande Alighieri

A voce più che al ver drizzar li volti,
E così forman sua opinione
Prima che arte o ragion per lor si ascolti.

CCCLXXXI. Arte, o ragione mostrano la sentenza del 12 settembre *nulla* §§. LIX. LX. LXI. LXII. LXIII: temeraria nella creazione de' sospetti §. XLII: erronea nel *dritto* §§. LXXIX. LXXX. LXXXI. CXLIII—CLI. CCXLV: alteratrice del *fatto* §. XXII: regurgitante di vizj di raziocinio nella critica interpetrazione del fatto §§. CCLXIX. e seg.: manifestamente arbitraria ed ingiusta nella valutazione degl'indizj §§. CCCLXII—CCCLXXIX.

CCCLXXXII. Se è certa la *nullità*, se è parimente certa la *erroneità*, questi due soli titoli sarebbero sufficienti a stabilire la legale necessità della revisione. Si vuole a questo effetto quanto alla ingiustizia, che ella sia *manifesta*. Distinguo relativamente a questa *qualità* i negozj *civili*, e i *penali*. Concordo che ne' primi, oltre al provarsi la ingiustizia del giudicato, debba nella ingiustizia concorrere la qualità di *manifesta*, tale cioè che il Giudice nel pronunziarla non abbia a proprio favore un principio, un' opinione, che la sostenga. Negli affari penali la ingiustizia, quando ella con buone ragioni è provata, è manifesta sempre, perchè per mandare un uomo in galera

non si ammette *probabilismo*. Perlochè se la sentenza ha lavorato la indiziaria sua macchina sul *possibile*, che le sovvenzioni dell'accusato all'ucciso fossero motivate dal timore delle sue relazioni, e che l'associazione dell'uno all'altro fosse l'effetto di un preventivo concertato tra l'accusato e l'uccisore: due possibili, resi nel caso dalla difesa inverisimili, ma astrattamente considerati impossibili a escludersi, la sentenza procedè con error manifesto, con massima micidiale alla personal sicurezza. Imperocchè se i possibili ebbero valutazione per l'assoluzione, non l'hanno, non la debbono avere, e non l'ebbero mai per la condanna (93).

Laonde ec.

Pisa li 29 Ottobre 1839.

NOTE

(1) **Ant. Math.** *De crim. ad lib.* 48. *dig. tit.* 15. *cap.* 6. *n.*° 4.

(2) Giurb. *cons.* 17. *n.*° 1. *Rot. Roman. cor. Cerro decis.* 183. *n.* 16, *et decis.* 206. *n.*° 8.

(3) Cason. *De judiciis tract.* 1. *cap.* 9. *n.*° 3. Bertazzol. *Cons. crimin. cons.* 85. *n.*° 17.

(4) Vermigliol. *cons.* 30. *n.*° 17.

(5) Calderin. *cons.* 5. *de verb. significat.*, *et cons.* 7. *in fin. de testam.*

(6) Cremani *De jure criminali lib.* 5. *cap.* 5. *art.* 5. §. 1.

(7) Eugen. *cons.* 76. *num.* 26. 37. Cyriac. *controv.* 126. *n.*° 33. Dyni Licin. *dec.* 17. *n.*° 80. « Opus esset habere indicia particula« ria, et specialia *super dicta complicitate* AN *esset consilium*, AN « *inflammatio*, NE VAGEMUR IN INCERTO IN CRIMINE GRAVISSIMO ».

(8) *L.* 5. §. *Idem scribit dig. de peculat.* Scacc. *De indiciis cap.* 103. *n.*° 8. Franc. *decis.* 136. *in fin.* Dyni Licin. *decis. crim. decis.* 17. *n.*° 80. « Quis (contestatio) est species contractus « inter fiscum et inquisitum ».

(9) Caravita *Instit. crimin. lib.* 2. §. 2. *cap.* 9. *n.*° 22. « Lis « cum reo contestatur, quoties de crimine interrogatur cum particula « *monitus*, et ex sua responsione affirmativa, vel negativa judicium « inter fiscum et reum contestatur, et inquisiti nomen inter reos « censetur. *Litis contestatione* OMISSA, *utpote quæ* DE JUDICII SUB« STANTIA, *omnis inquisitio* CORRUIT. Licet in criminalibus caussis « de jure, et consuetudine litis contestationem omitti posse existimet « *Antonius Perez*. Et distinguat *Julius Clarus* in modo procedendi « per viam inquisitionis, in qua necessariam non habet litis conte« stationem, eandem omnino oportere, si, accusatore instante judi-

« cium fuerit institutum. Attamen ipse ego: nec mihi assumo *Perezii* « sententiam, neque Julii Clari distinctioni plaudo; CRIMEN ENIM IN « INQUISITIONE JUDICI EXPONITUR, QUOD REO NEGARE LICET, SUASQUE « DEFENSIONES, ET EXCEPTIONES OPPONERE; HINC ORITUR QUAEDAM « QUASI LITIS CONTESTATIO. Receptumque *accusationem, et inquisi-* « *tionem eadem judiciorum solemnia retinere,* ut alibi demonstra- « tum est. Atque asserta a *Perez* consuetudo haud bene mihi nota est ».

(10) *L. libellorum dig. de accusat.* CONCIOL. *cons.* 7. *n.*° 2. FARINACC. *quæst.* 1. MARIUS GIURBA *cons.* 97. *n.*° 8. CYRIAC. *controv.* 468. *num.* 59. 66. VERMIGLIOL. *cons.* 264. *n.*° 13. DECIAN. *cap.* 32. *n.*° 1. SURD. *cons.* 40. *n.*° 9.

(11) LAURENT. QUARTERII *Hermeneuticæ legalis lib.* 2. *cap.* 3. §. 39.

(12) *L. si is qui rem §. si in filium dig. de furtis.* HONDED. *cons.* 98. *n.*° 13. *lib.* 1. CYRIAC. *controv.* 132. *n.*° 40. GIURB. *cons.* 41. *n.*° 42. DYNI LICIN. *decis.* 9. *n.*° 56. « Et insuper hactenus *ignora-* « *tur* AUCTOR *hujus prætensæ falsitatis* et propterea FRUSTRA INQUI- « RITUR CONTRA COMPLICES, ET PARTICIPES ».

(13) CAREN. *De off.* 1. *inquisit. part.* 3. *tit.* 1. *n.*° 16.

(14) ODD. *Tract. de restit. in integr. quæst.* 8. *n.*° 44. Gales. *eod. tract. cap.* 8. *tit.* 197.

(15) ALEXAND. *cons.* 53. *lib.* 7. BOSSIUS *tit. de fals. n.*° 56. FARINACC. *quæst.* 154. *n.*° 97.

(16) FARINACC. *quæst.* 126. *n.*° 211. BOSSIUS *De homicidio n.*° 61.

(17) GUAZZIN. *Ad defens. reor. defens.* 29. *cap.* 1. 2. 3.

(18) BUS. *cons.* 85. *n.*° 6. BERTAZZOL. *cons.* 211. *n.*° 8. TURR. *cons.* 12. *n.*° 34.

(19) *L. miles §. oportet. dig. de quæst.* BALD. *cons.* 159. *n.*° 1. TREVIS. *decis.* 50. *n.*° 8.

(20) SURD. *cons.* 285. *n.*° 27. *lib.* 3. VERMIGL. *cons.* 97. *n.*° 16.

Dolfi *Alleg. crimin. alleg.* 119. *n.*° 15. « Prædictæ namque consi- « derationes, quibus carceratus METAPHYSICE gravatur, nullius pro- « fecto debent esse utilitatis, veluti præsupponentes causam, quæ non « adest, unde adaptatur regula; quod, corruente, supposito, ipsæ « quoquo deficiunt ».

(21) Farinacc. *quæst.* 37. *n.*° 3. Franc. Dyni *decis. crimin. dec.* 62. *n.*° 61.

(22) Eugen. *cons.* 27. *n.*° 32. *et cons.* 76. *num.* 26. 36. 37. Andreol. *controv.* 189. *n.*° 1. *et seq.*, *et controv.* 149. *n.*° 5. *in fin.* Conciol. *Allegat. jur.* 90. *n.*° 10. Bonfin. *De furtis* §. *contrectatio num.* 63. *et* 64. Farinacc. *quæst.* 168. *n.*° 52. *vers. Hoc tamen intelligitur, et n.*° 53. Guazz. *Defens.* 33. *cap.* 10. *n.*° 14. *et* 18. Bertazzol. *cons. crimin.* 310. *n.*° 7. *resolut.* 2. Cyriac. *controv.* 106. *n.*° 33. Dolfi *Allegat. crimin. alleg.* 119. *n.*° 4. « Præmittere oportet, quod, *ut Fiscus possit procedere contra participes, aut auxiliatores in delicto, si vult eos torquere*, NECESSE « EST, QUOD INDICIA RESPICIANT IPSUM AUXILIUM, PARTICIPATIONEM, « *vel* TRACTATUM, et sint talia, quæ vere, vel præsumptive *faciant* « *apparere de* CORPORE AUXILII SEU PARTICIPATIONIS, AUT TRACTATUS, « *Eugen. etc.* « Dyni *Decis. crimin. decis.* 17. *n.*° 63. « *Ideoque*, « UT POSSIT PRÆTENDI AUXILIUM, VEL COMPLICITAS, DEBET PROBA- « RI TRACTATUS *per indicia* SPECIALIA, *et ad id* PER NECESSE « *inferentia, et crimen tangentia* ».

(23) Dyni Licin. *Decis. crim. decis.* 3. *n.*° 8. « Cum vulnus pro- « bet delictum *in genere* non mandantem seu delinquentem *in* « *specie* ».

(24) Farinacc. *cons.* 37. *n.*° 20. Vermigl. *cons.* 106. *n.*° 6. Bursatt. *cons.* 136. *n.*° 16.

(25) Cicer. *De senect. cap.* 3. « Pares cum paribus facillime con- « gregantur ». Poggi *Elem. jur. crim. lib.* 1. *cap.* 2. §. 50.

(26) *De reg. jur. in* 6. *L. non omnes* §. *a barbaris, dig. de re milit.*

(27) *L. ejus qui dig. si certum petat. L.* 1. *dig. de hæred. vendit.*

(28) Dyni Licin. *Decis. crim. decis.* 2. *n.*° 9. « Planum siquidem « est magis nomine proprio quem ALIENO DELICTUM præsumi « patratum ».

(29) Novell. *Ad defens. cap.* 33. *n.*° 6. Cartar. *decis.* 79. *n.*° 16. Vulpell. *cons.* 109. Dyni Licin. *decis.* 7. *n.*° 31. « Cum « semper militet præsumptio contra illos homines malæ qualitatis « qui sint PROPE locum delicti ».

(30) Dolfi *Allegat. civil. et crimin. alleg.* 119. *cui titulus — Bononien. prætensæ participationis in homicidio n.*° 6. — « Consequen- « ter actus ille (associationis) resolvitur in SIMPLICEM ASSO- « CIATIONEM, quæ inter AMICOS et NOTOS non est INSOLITA, « non est SUSPECTA, et est LICITA ».

(31) Paris. *De Puteo verb.* Tortura *cap.* 2. *n.*° 1. *fol.* 167. Foller. *verb. dentur capituli n.*° 12. Blanc. *De judiciis n.*° 296. Farinacc. *quæst.* 32. *n.*° 133. Neguzrol. *alleg.* 12. *n.*° 165. Conciol. *verb. indicium ad tortur. resolut.* 15. *n.*° 2. Dyni Licin. *decis.* 58. *n.*° 17. « Ubi sequitur in viso deferre arma in loco in quo « homo occisus repertus est ».

(32) Bonfin. *De furtis* §. *contrectatio, num.* 63. 64. Farinacc. *quæst.* 108. *num.* 52. 53. Guazzin. *defens.* 33. *cap.* 10. *n.*° 14. 18. Bertazzol. *Cons. crimin.* 310. *n.*° 7. *resolut.* 2.

(33) *Sacr. Rot. dec.* 267. *n.*° 9. *post secundum volumen cons. Farinacc. Idem* Farinacc. *cons.* 55. *n.*° 25. Menoch. *De præsumpt. præsumpt.* 23. *n.*° 1. *et seq.*

(34) Dyni Licin. *decis.* 17. *n.*° 79. « Plures ergo multiplican- « dæ essent PRÆSUMPTIONES in hoc casu, scilicet probatio exhi- « bentiæ secundi hominis ex sola depositioni Petri Catini, et quod « deferret Pallium, et ex pallii delationo haberet arma subter illud « celata, et deinde quod talis assistentia esset præmeditata, et dolosa « ad auxiliandum occisorem et postea quod talis homo incognitus « esset Hacclus; quod improbatur a jure non solum ex multipli- « catione plurium præsumptionum: verum etiam EX UNA TAN- « TUM EX ALIA DESUMPTA ».

(35) Menoch. *lib.* 6. *præsumpt.* 18. *n.*° 2. Cravett. *cons.* 240. *n.*° 3. Cyriac. *contr.* 710. *n.*° 4. Dyni Licin. *Decis. crim. dec.* 17. *n.*° 75. « Adeout Doctores qui loquuntur de iudicio resultante *in* « *præsentem in loco delicti* utantur hoc verba inventus seu reper- « tus *cujus vis est* ot tergiversari non possit sua existentia seu præ- « sentiæ in tali loco, etc. »

(36) *L. cum vir: cod. ad leg. Jul. de adulteriis.* Raynald. *ad cap.* 21. §. 1. *n.*° 180.

(37) *L. legatarius* 38. *dig. de legat.* 1. *L. neminem* 4. *cum seq. dig. de legat.* 2. §. *disponat authent. de nupt.* Card. De Luc. *De legat. disc.* 28. *n.*° 7. *et disc.* 43. *n.*° 2, *et de legit. disc.* 43. *n.*° 7. *Rot. Rom. in Recent. part.* 4. *tom.* 1. *decis.* 287. *n.*° 4, *part.* 5. *decis.* 12. *n.*° 11, *et part.* 9. *tom.* 1. *decis.* 41. *n.*° 25.

(38) Faber. *in suo Cod. def.* 6. *tit.* 10. *lib.* 9. *Elements de la Proc. crimin. vol.* 2. *pag.* 452. *in not.*

(39) Bartol. *in l. Aurelius dig. de libertate legata.*

(40) *L.* 1. *cod. ad leg. Corn. de sic.*, e nella *L.* 5. *cod. de injuriis.* Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *capit.* 1. *n.*° 20.

(41) *L. merito: dig. pro socio.* Graminat. *decis.* 18. *n.*° 5. Farinacc. *quæst.* 21. *n.*° 22. Vermigl. *cons.* 175. *n.*° 14. Sperell. *decis.* 108. *n.*° 53.

(42) Gloss. *in L. tale pactum* §. 1. *dig. de pactis.*

(43) Dolfi *Bononien. prætensæ participationis in domicilio n.*° 8. « Et hic notatu dignum est quod Antonius ipse fuit qui *libertatem* « *exercuit impendendo quare* potius illi quam Ludovico adscribi « debeet associationis conventio ».

(44) *Dict. L.* 1. §. 18. « Hoc idcirco quia toties puniendi sunt « servi quia auxilium domino non tulerunt, *quoties potuerunt ei ad-* « *versus* vim opem ferre et non tulerunt ».

(45) *Note ad* Antonio Matheo *De criminibus ad lib.* 47. 48. *dig. in Prolegom. cap.* 1. *n.*° 15. *not.* 8.

(46) Vert *In Pandect. lib.* 29. *tit.* 5. *n.°* 6.

(47) Cæpoll. *cons.* 34. *n.°* 11. Guazzin. *Ad defens. reor. disc.* 26. *n.°* 193.

(48) *L.* 15. *dig. de condition. institut.*

(49) *L. sciant: cod. de accusationibus.* « Sciant cuncti accusatores « se rem in judicium deferre debere quæ sint ideneis testibus, aper- « tissimis tabulis, vel iudiciis luce meridiana clarieribus expedita ».

(50) Cremani *De Jur. crimin. lib.* 3. *cap.* 14. §. 6.

(51) Vermigliol. *cons.* 228. *n.°* 1. Dyni Licin. *Dec. crimin. decis.* 28. *n.°* 20.

(52) Jean. Andr. *in capit. si cleric. de sent. excomm.* Clar. *quæst.* 28. *n.°* 5. Farinacc. *quæst.* 27. *n.°* 54. Dyni Licin. *Decis. crimin. decis.* 3. *n.°* 7. « Non admissa replicatione quod illud erat « ueterium ex vulnere læthali, quia quicquid esset ad arrestandum « vilem heminem, rixosum contra quem fama laboret, nedum Curia « scrupulose, et subtiliter procedit ponatur in tuto, ferme si agamus « contra aliam personam honestiorem, certa est juris regula « non ita facile præcipitanuam esse capturam ». *Et n.°* 9. « Et « quatenus non foret Curia arctauda ad assumenda præcedenter indi- « cia de prætensa complicitate, et mandate, prævia aliqua proba- « tione tractatus in que consistit corpus delicti prætensi mandati, « quia agitur de re difficilis probationis, nec solet cito detegi, qued « in occulte patratur, *tamen cum neque* mandati, nec vulneris in « genere ex re subsecuti, minima suspicio in actis innotesceret « est prospicua capturæ temeritas ».

(53) Barbeirac *ad* Puffendorf *De droit de la nature et des gents liv.* 8. *chap.* 3. §. 4. *not.* 8.

(54) *Essays liv.* 3. *chap.* 5.

(55) *Text. in cap. Forus. Extr. de verbor. signif.*, cosi spiegate dal Barbos. *cons.* 54. *n.°* 4., *versic. capio nunc mulierem, vol.* 1. Tiraquell. *in* 9. *L. connub.* 32.

(56) *Jo. Segura Davalos, in direct. judic. eccles. part.* 2. *cap.* 11. *n.°* 19. RAYNALD. *Ad bannim. cap.* 1. §. 4. *n.°* 66.

(57) GRAZ. *disc.* 4. *n.°* 15. BERTAZZOL. *cons.* 218. *n.°* 4. *L. C. A. in criminalibus nell'Amerina assistentiæ*, tra le raccolte del DYNI LICIN. *in ord. la* 17. *n.°* 91. « Est mera DIVINATIO quod potuerit « esse cum artificio quia FACTA NON DEBENT CONIICI SED PRO- « BARI ad inferendam torturam et ad pœnam infligendam ».

(58) BALD. *in L. data opera n.°* 7. *dig. qui accus. non possint.* PEQUER. *decis.* 14. *n.°* 5. GIZZAR. *decis.* 23. *n.°* 10. DYNI LICIN. *Decis. crimin. dec.* 48. *n.°* 45. « *Cum* DELINQUENDI CAUSA DEBEAT « PROBARI *ex jam dictis* DELINQUENTI NOTA ET COGNITA, et tunc « operatur dolum et præmeditationem quæ exiguntur, etc. »

(59) CASON. *De indiciis tract.* 2. *cap.* 1. *n.°* 3., *cap.* 3. *n.°* 1. FARINACC. *quæst.* 52. *n.°* 144. CRUS. *De indiciis part.* 1. *cap.* 63. *n.°* 1.

(60) BONFIN. *Ad bannim. dict. eccles. cap.* 77. *num.* 97. 98. « Sed contra hoc primum requisitum videtur facere id, quod scribit « *Cyriac. etc.*, et nempe in determinanda causa ad delinquendum, « certa regula statui non possit, quia animi affectiones et passiones, « non habent unam, ac pariformem mensuram in cunctis hominibus, « sed in uno magis moventur, et vehementius agunt, quam in alio, « ex *Arist. etc.*; igitur non semper sit verum, quod inimicitiæ capi- « talii, et mandato, præcedere debeat causa gravis, et proportionata « delicto, cum quis moveri possit ad delinquendum etiam ex causa « levi, ut probat *idem Cyriac. etc.* Verum in hoc latet æquivocum, « quod aliud est, ad effectum provocandi ad iracundiam, et conside- « randi delictum, tanquam rixosum, et calore iracundiæ commissum, « pro excludendo simpliciter appensamento, in quibus terminis pro- « cedunt dicta superius doctrina *Cyriac. etc.*, ut nempe sufficiat quæ- « libet causa, etiam levis. Aliud est ad effectum causandi capitalem « inimicitiam, quæ velut supponens deliberationem, ac plenam animi « advertentiam, cum illa nil aliud sit, quam ira, ulciscendi tempus « observans, ut eam definivit CICERO *Quæst. Tuscul.*, cui consonat « illud *Petrarcæ, son.* 2.

Com' uom, ch' a nuocer, luogo e tempo aspetta,

« exigit etiam, ut causa præsistens sit gravi, et adæquata delicto,
« juxta *authoritates supra laudatas* ».

(61) Questa discussione sulla causa di delinquere può scuotere la estasi degli ammiratori della formula *spinta criminosa*, applicata a tutte le cause che spingono al delitto, che, proposta la prima volta da Beccaria, è divenuta la parola d'ordine di una setta.

(62) FARINACC. *De simulat. quæst.* 162. *n.°* 138. ANDREOL. *controv.* 165. *n.°* 12. MARESCOTT. *var. resol.* 133. *n.°* 5. *lib.* 2. *Addend. ad* BURATT. *decis.* 99. *n.°* 3. *Rot. cor. Merlin. dec.* 321. *n.°* 4. *et decis.* 714. *n.°* 10, *et cor.* OTTHOBON. *decis.* 191. *n.°* 13, *et in Rec. part.* 4. *tom.* 2. *decis.* 179. *n.°* 3., *et part.* 18. *tom.* 2. *decis.* 546. *n.°* 2.

(63) VERMIGLIOL. *cons.* 16. *n.°* 25. DYN. LICIN. *Decis. crimin. dec.* 29. *n.°* 110. « *Causa opinativa licet non esser vera* CONSIDERA-
« TUR QUO AD OPINANTEM ».

(64) FARINACC. *quæst.* 103. *n.°* 259. RAYNALD. *cap.* 6. §. 5. *ad fin.*

(65) DYNI LICIN. *decis.* 29. *n.°* 110.

(66) VERMIGLIOL. *cons.* 83. *n.°* 13. *cons.* 119. *n.°* 21, *cons.* 273. *n.°* 9.

(67) FARINACC. *quæst.* 89. *num.* 63. 130., EUGEN. *cons.* 27. *n.°* 38. VERMIGLIOL. *cons.* 83. *n.°* 11.

(68) *L.* 227. *dig. de reg. juris* « Nemo dolo facit qui utitur
« jure suo ».

(69) PALMA NEP. *Dec. Luc. dec.* 161. *n.°* 105. DYNI LICIN. *Dec. crim. dec.* 48. *n.°* 69. « Ubi etiam ut talia relevent debent inniti
« fundamento facti, et probari suppositi non quod factum ipsum
« sit in quæstione, ne fuit accidentia sine subjecto ».

(70) FARINACC. *cons.* 22. *n.°* 34. CABALL. *cons.* 199. *n.°* 36.

(71) POGGI *Elem. jurisprud. crimin. lib. 3. cap. 4. §. 31.* « Neque porro etsi levis interdum (causa) nec tanto respondere facinori fortasse videatur id plurimi refert UBI CÆDEM ADMISSAM FUISSE, LIQUIDO constet: pravitas enim rei proportionis defectum implevisse tunc dicitur ». FARINACC. *quæst.* 31. *n.°* 152.

(72) FARINACC. *cons.* 183. *n.°* 28. *ad fin.* VERMIGLIOL. *cons.* 13. *n.°* 7. *et* 8., *cons.* 332. *n.°* 2. DOLFI *Alleg.* 118. *n.°* 12. « Sublatis igitur istis judiciis, non est ut Curia aliquid prætendat contra Zariarinum, quando, etiamsi non tollerentur, adhuc nihil prætendere posset, dum, non constito de delinquente, et volens huno pro delinquente habere, nullam probavit causam delinquendi in eo, et tamen *omnes criminalista* fatentur, hujusmodi delicta non sine causa committi, hæc enim est basis inquisitionum et processum criminalium, adeout, cessante causa, dicant *Doctores*, cessare judicia; immo et confessionem delicti, si adesset, non attendendam ». FOLLER. *in pract. in verb. et si confitebuntur part.* 1. *n.°* 43. MASCARD. *De probat. concl.* 343. *n.°* 39. *lib.* 1. FARINACC. *De reo con. confess., et conv. quæst.*81.*n.°* 40., *et quæst.* 52. *n.°* 130. GUAZZIN. *Defens.* 32. *cap.* 3. *per tot.*, VERMIGLIOL. *cons.* 13. *n.°* 7. *et cons.* 30. *n.°* 2., *et cons.* 33. *n.°* 13., *et cons.* 46. *n.°* 7., *et cons.* 60. *n.°* 5. CONCIOL. *verb. delictum resolut.* 3. *n.°* 2. « Amplia secundo d. conclusionem, ut deficientia causæ delicti faciat corruere etiam ipsam confessionem rei, quæ facta sine causa non valet et confitenti non præjudicat ».

(73) BONFIN. *Ad bannim. cap.* 48. *Append.* 3. *num.* 2. 3. 4. « E comparsi dopo passata la sentenza in giudicato, con grazia di S. A. S. dentro l'anno, non ha più bisogno l'accusatore nè il Fisco, di provare il delitto, nè li delinquenti, avendo già ben fondata la sua intenzione nella confessione, e sentenza; ma tocca a' condannati rilevarsi, con provare la loro innocenza, come anche hanno promesso, e datone mallevadore, sotto pena di lire 500, secondo li buoni ordini di questi stati: non potendo in questo caso ottenere l'assoluzione ex non jure Fisci, perchè resta troppo ben fondato; ma solo ex jure proprio, resultante ex probatione innocentiæ, altrimenti si può eseguire la sentenza, perchè detta grazia non togile la confessione, nè il gius quesito al Fisco per la sentenza, essendo una semplice ammissione a nuove difese, e non restituzione in integro contro la sentenza, come tutto ben prova in termine

« di ragion comune, e molto più secondo le leggi municipali, il CA-
« BALL. *Resol. crimin. cas.* 110. *dal n.° 4. e seg.*, e particolarmente
« ai *num.* 14. 15. 33. *e seg.*, dove attesta, così osservarsi nello stato
« fiorentino, che se li rimessi in buon dì a giustificarsi non provano
« la loro innocenza, sta ferma la sentenza. *Et Bajard. ad Clar.*
« §. *fin. quæst.* 44. *n.°* 13. *e seg.* dove, che li rimessi in buon dì, o
« a nuove difese, s'intendono ammessi a mostrare la loro innocenza,
« e non a fare altre difese, con più altri da loro citati: e FARINACC.
« *quæst.* 11. *n.°* 100. *et seq. optime* RAYNALD. *cap.* 34.*n.°* 74. *et* 76.
« E sebbene questo si deve intendere della sentenza valida, e giusta,
« o così mentre precedano legittimi indizj, su'quali resti fondata la
« contumacia, e sentenza; non mancano (ed urgentissimi) nel caso
« nostro, come s'è accennato, e sono: 1.° la causa, o cause di delin-
« quere, espresse nell'inquisizione, e sufficientemente provate per
« fare indizio contro i contumaci, in processo a 27. 28. 75. 90. 104.
« ed in più altri luoghi, citati nell'informazione per difesa della
« sentenza, *fol.* 33. *vers. Cause al delitto*; massimo quando questi
« soli, e non altri, vengano imputati; ed essendo amminicolate da
« tanti altri indizj, che poco importerebbe cercare delle cause,
« quando apparisce l'effetto, ancorchè non fossero in sè vere, ma
« solo putative, e immaginate dagl' inquisiti ».

(74) HONDED. *cons.* 107. *n.°* 51. *lib.* 1., VERMIGLIOL. *cons.* 83.
n.° 2. CONCIOL. *Resol. crimin. verb. indicium: resol.* 7. *n.°* 4. DOLFI
Alleg. civ. et crim. alleg. 6. *n.°* 7. « Cum igitur nullum certum sit
« crimen de quo reus imputatur bene subsistit rigorosam non solum
« sed injustam esse Curiæ prætensionem, etc. «

(75) MAUR. BURG. *De modo proced. ex abrupt. controv.* 1. *quæst.* 48. *n.°* 3. ZUFFIUS *Tractat. de crimin. proc. legit. quæst.* 92.
per tot.

(76) *Nella L. si quidem n.°* 4. *cod. de except.* Lo ripetè *il* SALICETO *nella L.* 1. *n.°* 7. *cod. de confess.*, o lo confermò il RAINALD. *supplet.* 7. *ad cap.* 7. *n.°* 151.

(77) *L. unius facinoris* §. *Sejus dig. de quæst.* BLANC. *De indiciis*
n.° 271. CASON. *De indiciis tract.* 6. *n.°* 11. *cap.* 6. GOMEZ. *Variar. resol. vol.* 3. *cap.* 23. *n.°* 14. MENOCH. *lib.* 1. *præsumpt.* 89.
n.° 106. CRUS. *De indiciis part.* 1. *cap.* 57. *n.°* 1.

(78) Costantin. vol. decis. 89. n.° 3. et seq. » Ex quo post lap-
« sum vigintiquinque annorum testis præsumitur oblitus de rebus
« etiam in facto proprio consistentibus QUINIMO ETIAM POST LAPSUM
« DECEM ANNORUM » : Et vol. 61. n.° 13. « Cum oblivio in qualibet
« persona etiam in facto proprio præsumatur minori temporis spa-
« tio, et quod in teste PRÆSUMATUR OBLIVIO SPATIO DECEM ANNO-
« RUM » , Rot. Roman. coram Ludovis. decis. 194. n.° 4. « Cum
« memoria hominum sit labilis PRÆSERTIM CUM INTERCESSIT DECEN-
« NIUM quod FACIT PRÆSUMERE OBLIVIONEM » .

(79) Vulprll. Resp. 40. n.° 2. Dyn. Licin. Dec. crim. dec. 15.
n.° 129. « De mendacio, cum ad hunc effectum debeant esse duo
« testes non suspecti et ab omni exceptione immunes » .

(80) Baldus in. L. solam cod. de testibus: et in tractat. de testibus
part. 3. n.° 1. Ambros. Process. inform. lib. cap. 2. n.° 16. Merlin.
Dec. Lucen. 62. n.° 7. Bernasc. cons. 7. n.° 1. Rot. dec. 410.
n.° 14. part. 19. Recent.

(81) Dyni Licin. Dec. crim. decis. 29. n.° 73. « Sed major pars
« Judicum deinde perpensis quibusdam testium depositionibus prima
« propositione causæ hærebat, an esset torturæ subjicendus; ego ta-
« men mecum votum non aperui, QUIA CUM AGITUR IN GRAVIBUS,
« VEL DE TORTURA INFERENDA, JUDEX NON DEBET STARE RELA-
« TIONI CAUSÆ, NE DE ALTERIUS INCURIA, IMPERITIA, ET
« VANAGLORIA TENEATUR IN DEI JUDICIO, SED DEBET PROCESSUM
« PROPRIIS OCULIS LUSTRARE, ET PERITUS OMNIA EXPEN-
« DERE, commisique mihi acta asportare, et interim instans propera
« resolutio fuit suspensa, bisque visis cum admiratione Conjudicum
« votavi etiam attenta partis remissione pœnam pecuniariam, vel
« exilium arbitrio inquisito injungendum » .

(82) Carpzov. Pract. rer. crimin. Saxon. quæst. 123. n.° 31.
« Dixi autem in regula anteposita qualitatem indiciorum an suffi-
« cientia sint; nec ne justo Judicis arbitrio committendam esse: ne-
« que enim hæc in re JUDEX PRO LUBITU AC PROPRIA SPONTE ARBI-
« TRARI POTEST, sed judicium DISPOSITIONI JURIS; RECTÆQUE RATIONI
« CONFORMARE DEBET, Brunus etc. ubi dicit, quod in hoc casu judi-
« cis arbitrium debeat esse conforme vel DISPOSITIONI JURIS, VEL
« APPROBATIS DD. DOCTRINIS, unde necessario sequitur JUDICEM

« NOVA INDICIA EX CEREBRO SUO INDUCERE NON POSSE, sed « ea jure approbata esse debere ». *Addend. ad de Amoen. de delict. observat.* 23. *sect.* 2. *n.*° 56. « Tandem movendi sunt judices, ne « tam temere indiciis indubitatis ad capitale descendant judicium ni- « mis confisi, *ine certitudine morali ad eorum abitum percepta;* « siquidem TEMERARII SUNT ILLI, QUI PROBATIONIS DEFI- « CIENTIAM EX PROPRIA CREDULITATE SUPPLERE PRE- « TENDANT ».

(83) *L. non puto dig. de jure Fisci.* Boss. *De mandato ad homicid. n.*° 49. Dyni Licin. *Dec. crim. dec.* 65. *n.*° 66.

(84) Bartol. *in L. lites dig. de naut. caup.* Dyni Licin. *Dec. crimin. decis.* 65. *n.*° 67. « Et indiciis hinc inde conflictantibus ob « incertitudinem reus absolvitur ».

(85) Cacheran. Curtio, Gozadin. Roland., Portio, Grat. J. Olton., Tabor. *in Thesaur. jurisprud. lib.* 17. *cap.* 43. §§. 5. 13. 14. Mysinger. *cons.* 10. *n.*° 72. *lib.* 1. Moscatell. *in Prax. crimin. tit. de ictu scopitte n.*° 12. *et seq.* Ramirez *ad leg. reg.* §. 26. *n.*° 23. Moradei *In observat. ad Pragmat. singul.* 278. *n.*° 5. Gallucci *Observat. ad De Amoeno, observ.* 23. *n.*° 14.

(86) Altimar. ad Rovit. *Dec. Neapolit.* 63. *n.*° 12. *et seq.* « Observa secundo, indicia indubitata ad effectum, ut sit locus con- « demnationi debere esse duo ; nam unum non sufficit tam quoad « pœnam extraordinariam extra hoc regnum, quam quoad pœnam « ordinariam in hoc regno per d. Pragmaticam, quæ cum loquatur « per verbum plurale plura indicia indubitata requirit ». *Voto decisivo del signor Auditore Vincenzo Fabbroni del* 1.° *giugno* 1804, *nella causa di latrocinio del Martelloni* « Che parlando similmente « la legge di prova resultante da indizj indubitati, richiede peraltro « estremo la pluralità di essi, ec. »

(87) *L. ubi* 12. *dig. de testibus* « Pluralem enim elocutionem « contentam esse duorum numero ».

(88) Blanc. *De indiciis* §. *fin. n.*° 44. Dyni Licin. *dec.* 28. *n.*° 37.

(89) Farinacc. *quæst.* 1. *n.*° 48. Dyni Licin. *Decis. crimin.*

decis. 29. *n.*° 19. « Quamvis non se declaret, dum exigit *indicia*
« *urgentia, et immediata* NON REMOTA, ET MEDIATA, et prima suffi-
« ciunt ad aliquam torturam, quia ex illis Judex certo credit illum
« esse reum talis criminis, alias si non credit, qua conscientia,
« ETIAMSI SUSPICARETUR VEHEMENTISSIME, DICIT IN MONITORIO, TU
« ES REUS TALIS CRIMINIS? «

(90) CYRIAC. *controv. n.*° 36. CART. *De int. reis lib.* 4. *cap.* 1.
sub n.° 57. *lib.* 1. *in princ. dig. de quæst., ibi sola confessio delicti.*
FARINACC. *quæst.* 37. *num.* 4 *et* 5. NOVAR. *decis.* 71. DYNI LICIN.
Decis. crimin. decis. 43. *n.*° 76. « Vel requirantur indicia, pro qui-
« bus ille posset condemnari extraordinem, per ea quæ cumulat
« *Novar.*, vel saltem ut omnes fateutur indicia debent esse verisimi-
« lia non levia aut perfunctoria, sed gravia urgentia, certa, clara non
« solum ut judex sit quasi certus de delicto per eum commisso, sed
« nil aliud quam ipsius confessio deesse videatur ». *Cyriac.*

(91) DYNI LICINIAN. *Decis. crimin. decis.* 48. *n.*° 19, colla rubrica
« PRÆSUMERE DELICTUM SINE CAUSA SAPIT FATUITATEM «.

(92) BALD. *in Rubr. cod. de probat. n.*° 4. MENOCH. *quæst.* 5.
n.° 12, *et quæst.* 8. *n.*° 1. *Text. in cap. fin. de success. ab intest.*,
FARINACC. *Prax. et theor. crim. tit. de indic. et tortur., quæst.* 36.
num. 13. *et* 166. « Conjectura *vehemens* est ea, quæ ita adhæret
« animo judicantis, ut contrarium, et persuaderi non possit secundum
Bald.: sed certe hæc definitio competit potius conjecturæ *violentæ*,
« de qua mox dicam, quam vehementi, licet vehemens, et violenta
« conjectura aliquando per Doctores confundantur, ideo vehementem
« conjecturam definiat ut supra de præsumptione dixi ».

(93) *Text. in L. non hoc cod. unde cogn. cum simil.* VERMIGLIOL.
cons. 34. *n.*° 11. *et cons.* 76. *n.*° 21. DOLFI *Alleg.* 5. *n.*° 5. « QUOD
« EST POSSIBILE NON POTEST PRO CONSTANTI PONI, ET
« EX HOC INDICIUM CRIMINALE DESUMI NON DEBET; non
« enim probat hoc esse, quod ab hoc contingit abesse ». PITAVAL
Cause celebri tom. 3. *pag.* 357. « Noi abbiamo veduto *che una* POS-
« SIBILITA' DUBBIOSA, E INDETERMINATA è stata quella ragione, che
« è anima del giudizio, per la quale fu condannato alla morte. Chi
« non si stupirebbe di così fatto sbaglio ? Ma si accrescerà lo stu-

« pore quando si consideri, che per dar qualche colore di verisi-
« miglianza a questa possibilità, si è fatto, come si osservò, un se-
« condo processo verbale, ec. »

INDICE

CAUSA

DI

PRETESO OMICIDIO

PRODITORIO

Illustrissimi Signori

Ranieri G***, guardia campestre di diversi proprietarj nella campagna adiacente alle mura urbane di Pisa, nell'atto di cercar riposo nel seno della propria famiglia dalle fatiche del giorno, è, nella sera del 30 maggio 1819, assalito da violenta esplosione d'arme da fuoco, che contro l'aperta finestra della camera sua dirigono due facinorosi, nascosti nell'orto contiguo.

Ranieri G*** presenta in giudizio, nel 31 maggio, querela contro i suoi assalitori.

Ranieri G*** si costituisce nel 28 giugno consecutivo come testimone e dolente in giudizio, ratifica quella querela, ed espone ingenuamente la *causa* che crede aver determinato i suoi assalitori a tentar la sua morte.

E questo istesso Ranieri G*** è accusato dal Fisco come autore della uccisione di R*** B***, avvenuta la notte del 16 luglio 1819, facendosi valere contro di lui come causa di delinquere quell'identifico fatto ch'egli nel suo giudiciale esame, soli giorni diciotto avanti questa luttuosa catastrofe, ultroneamente, e solennemente accennava come quello che avea, a senso suo, armato il braccio dei perfidi che la sua vita insidiarono.

Con questi auspicj di buona logica, con questi preludj d'attento esame della natura, e delle verisimiglianze, il Fisco accusa Ranieri G*** della proditoria uccisione dell'infelice R*** B***, vittima d'un odio di cui esso trova le facili tracce nelle circostanze, che l'accusato, presentatosi a lui come accusatore gli ha ingenuamente somministrate.

E questi auspiej, questi preludj si coerenti alla critica ed al naturale andamento delle umane cose, meritando d'essere gelosamente custoditi e protetti dal Fisco, lo impegnarono a decretare la riunione de'due processi, l'uno iniziato a querela dell'accusato contro C*** e M*** per esplosione, l'altro introdotto d'uffizio contro lo stesso accusato per uccision proditoria, in un solo o medesimo processo, onde i resultati dell'uno venissero a porgor baso o soccorso ai resultati dell'altro, i quali certamente bisogno avoano di questa non più udita alleanza.

I due processi andarono tranquillamente ciascuno per la separata e distinta lor via fino al 22 febbrajo 1820. Il bisogno di specialmente inquisire fece nascere la idea della loro riunione, che con decreto di quel giorno fu stabilita.

E in quel medesimo giorno fu trasmessa la speciale inquisiziono contro al G***, senzachè egli, come *accusato*, sapesse mai che quanto come *accusatore* avea detto in giudizio, si dovea ritorcere contro di lui; senzachè, detenuto e ristretto in carcere segreta com'egli era, avesse potuto conoscere il progressivo andamento del processo introdotto a querela di lui come aveva diritto a conoscere; senzachè fosse a lui, nel processo che l'offendeva, contestato come imputato ciò che resultava dal processo che suscitato aveva ad offesa altrui; e senzachè finalmente, meno che col mezzo della pubblicazione degli atti e del suo difensore, conoscesse egli mai questa irregolarissima riunione.

Incaricato della di lui difesa, contesto francamente al Fisco quell'atto, e lo denunzio all'imparziale e venerando oracolo della giustizia come abusivo, illegale.

Abusivo, perchè rovescia tutte le idee della giuridica fede, o si tratti di ciò che il G*** nel processo contro C*** e M*** ha deposto, o si tratti di ciò che i testimonj indotti da lui in quel processo deposero.

Illegale, perchè repugna a tutte le regole degli atti legittimi ne'giudizj pubblici, o presentino essi la forma d'accusa, o la forma d'inquisiziono presentino.

Come potremo noi sensatamente stabilire la credibilità dei resultati di un processo per gli effetti dell'altro?

Ciò che disse in uno come accusatore il G***, figurerà nel-

l'altro come confessione sua propria a suo danno? E questa confessione sarà essa tale? E tale essendo, sarà confessione giudiciale, o stragiudiciale?

Non sarà confessione perchè questa prova deesi avere dalla bocca del reo, e reo non era il G*** nel processo contro C*** e M***.

Non sarà confessione giudiciale poichè tale non è quella che, sebbene in giudizio emessa, non lo fu in quel giudizio in cui il reo come tal compariva (1).

Non sarà confessione stragiudiciale perchè emessa in giudizio, perchè emessa non come confessione ma come incolpazione, perchè non imparziale espressione del vero, ma effetto dell'esaltato senso della offesa inferita che indaga minutamente, e cerca e crea per ogni dove il modo di ottenerne riparo.

Ciò che i testimonj dissero nel processo contro C*** e M*** sarà credibile per il processo contro G***? Se questi gli nominò e gl'indusse nell'uno, non gli nominò e non gl'indusse nell'altro. Se aveva qualche eccezione proponibile contro di essi, non dovè proporla nel primo, e non potè articolarla nel secondo.

Ma qual mostruosità non presenta quell'atto di riunione allorchè si asside nella linea degli atti legittimi?

La Polizia se vuol far figurare nel tempio della Giustizia le informazioni prese da lei, ne comanda la legittimazione. I testimonj indotti ed esaminati da lei sono nuovamente esaminati in giudizio. Un nuovo giuramento viene ad aggiunger peso alla loro credibilità. Se essi ignorarono il dovere di sostenere al cospetto del reo la verità del loro deposto, essi ne sono avvertiti. Se il loro articolato deposto poteva non essere al reo contestato, debbe esserlo allorchè esso assume la forma di atto legittimo.

E come si adattano le regole della contestazione della lite e della legittimazione degli atti a quella riunione de' due processi?

La contestazione della lite ha luogo nella negativa del reo (2). L'accusato non potè negare quanto fu soggetto del processo contro C*** e M*** perchè iniziò lui quel processo, e compilato, ed esaurito lo volle. La legittimazione degli atti

si ottiene col render pubblici al reo quelli che contro di lui, pendente il *segreto*, furono compilati (3). Gli atti del processo contro C*** non furono compilati contro di lui, ma furono compilati per tenerlo in *segreta*. Come dunque questi atti han potuto divenir legittimi a carico suo?

Non si parli dunque, nella causa dell' accusato, degli atti compilati contro C*** e M***. Tanto varrebbe il parlar di questi atti, quanto di quelli compilati contro il M*** per mancanza in uffizio, e di quei tanti che avrà compilati il Tribunale di Pisa in tempo della carcerazione dell'accusato. Si cassi il decreto di riunione, e si ponga la causa sulla sua vera ed unica base, gli atti cioè che contro di lui furono cumulati dalla diligenza, e dallo zelo del Pubblico Accusatore.

Dall'ordine del giudizio al merito della causa passando, la prima interpellazione ch' io fo al Fisco è di chiedergli conto del titolo del delitto col quale egli ha iniziato, e condotto a termine il suo libello di accusa collocandolo nel PRODITORIO *omicidio*.

Niuno ignora, nè può il Fisco ignorarlo, che tra il titolo del delitto, la causa che spinse a commetterlo, e i mezzi posti in opera per prepararlo, attenerlo, e consumarlo avvi un'intima indissolubile connessione, la quale ha una capitale influenza sul carattere, e sulla credibilità della prova.

L'omicidio considerato nel fatto materiale nel quale consiste, è sempre la strage d'un uomo. Ma questo fatto materiale, questo infausto disastro della umanità, è stato dai Criminalisti considerato I. per la sua *giustizia*, o *ingiustizia;* II. per la sua *legittimità*, o *illegittimità;* III. per i varj gradi d' intenzione colla quale venne commesso; IV. per la natura de' *mezzi* coi quali fu consumato; V. per il *pravo scopo* che il colpevole commettendolo si propose; VI. per le relazioni di parentela che tra l'uccisore e l'ucciso esistevano.

Tutte queste distinzioni nell' omicidio non ebbero il solo oggetto di determinare i varj gradi della sua pena. L'omicidio premeditato, non ostante la diversità della sua qualificazione o di *mezzi*, o di *causa*, o di *relazioni di sangue*, ha costantemente il massimo della pena.

Or perchè, e a quale oggetto, la giurisprudenza come la legislazione distinse, quanto ai *mezzi*, l'omicidio commesso con

prodizione, e l'omicidio con *insidie* commesso? A niun altro oggetto che quello di dare, con questa distinzione, il suo vero criterio alla prova dell'uno e dell'altro titolo di omicidio.

Se il Fisco erra nel titolo del delitto accusando alcuno di omicidio *proditorio* mentre si tratta di *omicidio insidioso*, siccome i due mezzi per commettere o l'uno o l'altro differiscono sostanzialmente tra loro, può avvenire che non apparendo nell'omicidio del quale si tratta il mezzo caratteristico della *prodizione*, o il caratteristico delle *insidie*, la macchina fiscale per questo solo errore crolli da capo a fondo, e rovini.

In questa causa il Fisco pretende che l' accusato, Guardia campestre, abbia, per rivalità di mestiere, ucciso con colpo di fuoco altra Guardia campestre, esplodendo contro di questa da un campo nel quale alte piante lo nascondevano; e chiama *proditorio* quest'omicidio.

La parola *proditorio*, derivata dal latino *prodere*, ha il significato del verbo di cui ella è figlia. Il verbo dedotto dal greco προδίδωμι, significò *tradire*, rompere la *fede data*, o mancarla. In questo senso lo usò Cicerone (*Philipp*. 10. *cap*. 3. *Pro Flacco cap*. 33. *In Verr*. *III*. *cap*. 33. *Ad Quirit*. *cap*. 9. *In Pison*. *cap*. 24. *Pro Coecin*. 18), nè sì presto colle citazioni si finirebbe.

È noto il distico scritto ad epigrafe sepolcrale del celebre Augusto De Thou, nepote del grande storico, decapitato come reo di alto tradimento per non aver voluto tradire il segreto che l'amicizia gli avea confidato.

Proh! legum subtile nefas, quibus inter amicos
Nolle FIDEM frustra FALLERE PRODITIO *est*.

E però i Criminalisti dissero essere omicidio proditorio quello che si commette sotto specie, e colore di fede, d' amicizia, di subiezione, di grazia, o dissimulando una precedente inimicizia (4). Or dov'è alcuno di questi caratteri in un uomo, il qual si nasconde in un campo di alti fusti di granturco: esplode, ed uccide?

Il nascondiglio è il carattere della *insidia*, così detto da *insideo*, starsi in aguato; non è quello della *prodizione*. La finta fede qualifica l'omicidio *proditorio*, l'aggressione occulta qualifica l' insidioso (5).

Se tale è il carattere dell'omicidio proditorio, dimanderò al Fisco, che all' accusato obietta l'omicidio con questa qualità, dov'è la prova della finzione di fede, di amicizia, di grazia, di subiezione, col mezzo del quale l'accusato ha esploso contro l'ucciso? E se questa prova al Fisco manca, e a questa prova intende di sostituire quella del mezzo insidioso dell'arme da fuoco, e dell' altro mezzo insidioso dell' aguato, io gli osserverò che questa prova non avendo corrispondenza col delitto del quale il libello fiscale s' intitola, l'accusato non è obbligato a risponderci. La inquisizione contro di lui trasmessa non ha appoggio di prova negli atti: che perciò nella presente causa accusa non vi è, e che l'uomo racchiuso in carcere dee ottenere la sua libertà per le regole notissime « *non potest reus fieri quem nullus accusat — nemo accusatione demnandas est* ».

Questa manifesta contradizione tra il titolo del delitto e le prove che il Fisco ne adduce, non deriva certo da un *lapsus linguæ,* nel quale il Fisco, sempre troppo sollecito nell'asserire, sia incorso. Questa contradizione, connettendosi colla irregolare ed abusiva riunione di due processi della quale qui sopra abbastanza parlammo, induce a credere che non nascendo dubbio sull'omicidio, il Fisco, incerto e dubbioso sull' autor del delitto: informato da prima d'un omicidio realmente in modo proditorio commesso, non abbia saputo poi come scuoprir le tracce del proditore: e credendo che le palle da fucile siano palle simpatiche, col mezzo delle quali una volta scuoprivansi i nascosi tesori, siasi gettato a ravvisare un esplosor di palle, perchè palle furono esplose contro di lui.

E di qui nasce il tortuoso e spesso contradittorio contegno tenuto in questa causa dal Fisco, il quale,

Qual Meandro tra rive oblique e torte,

incertamente, e spesso in senso alle sue primo direzioni contrario vagando, si trasmutò finalmente da Meandro in Alfeo, nascondendosi sotto terra per andar a trovare Aretusa. Niente affermo ch'io non assuma l'obbligo rigoroso di esibirne la prova. Non vi è in questa causa tentativo fiscale, il quale promettendo luce non siasi risoluto in fumo, contro al sensato precetto di Orazio

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem
Cogitat.

Il Fisco ha con certezza provato il *tempo*, e la *località* della uccisione dell'infelice Ranieri B***, per ordire contro all'accusato la tela indiziaria che egli crede di aver tessuta colle circostanze di tempo e di luogo?

Incomincio dal ponderare le circostanze di tempo.

Il cadavere dell'ucciso fu per la prima volta veduto alle ore sei della mattina del 16 luglio 1819. A quel periodo di stagione solstiziale estiva è pieno ogni luogo della luce del giorno a ore tre del mattino. Il Fisco non ha precisato il tempo entro il quale il B*** potè essere ucciso. Non si è curato di determinare quando egli escisse di casa, e i testimonj che dicono averlo veduto nella mattina non stabiliscono bene il fatto, come si esaminerà in appresso. Noi dunque possiamo, e dobbiamo dire contro il Fisco, che il B*** non fu ucciso la mattina del 16 luglio 1819, ma fu ucciso il giorno innanzi, al principiar della precedente notte, nel bujo di quella notte, poichè il *visum et repertum* e la relazione de'Medici fiscali nell'autopsia non escludono questo possibile.

L'unica circostanza che potrebbe stabilire la prossimità della uccisione alle ore sei della mattina del 16 luglio, è quella che narra il testimone Ansano S*** allorchè dice « e dalla « parte diritta verso il corpo li bruciava il vestito dal fuoco « della botta, ec. »

Ma se si esamina la credibilità di quest'asserzione, essa cade per ogni lato.

Che il testimone vedesse la veste dell'ucciso avvampata, ciò è certo, poichè resulta anche dal *visum et repertum:* che il testimone, in pieno giorno e quando in mezzo alla luce solare la luce del fuoco acceso è appena discernibile se non divampa, s'ingannasse prendendo il già bruciato per tuttora bruciante ciò è possibile, e ciò salva il testimone, se non dalla taccia di leggerezza, da quella almeno di falsità: ma che il fuoco del colpo comunicatosi alla veste dell'ucciso ancora ardesse, allorchè il testimone vi si appressò, ciò non possiamo concedere, nè alcun sensato crederà mai.

I. Costa dal *visum et repertum* che l'abbruciatura nella veste dell'ucciso fu trovata della circonferenza d'un palmo di mano.

Se si dee prestar fede al testimone dal momento, in cui egli

udì il suono della esplosione a quello in cui si appressò al cadavere dell'ucciso, trascorse lo spazio di più di una mezz'ora.

Se una causa qualunque non avesse spento il fuoco appiccatosi alla veste dell'ucciso, essa in questo lungo spazio di tempo sarebbe rimasta incenerita del tutto.

II. Costa dagli atti, che la mattina del 16 luglio era estremamente piovosa: che l'ucciso, prima del colpo, si difendeva dalla pioggia coll'ombrello: che l'acqua pioveva dirotta. Costa parimente dagli atti che il cadavere fu trovato supino, vale a dire colla parte del corpo su cui avea agito il colpo di fuoco esposta alla pioggia cadente.

Se possiamo ammettere che la celerità con cui il fuoco si comunica a un combustibile asciutto potè operare istantaneamente la bruciatura delle vesti per la circonferenza di un palmo, non possiamo ammettere che questo fuoco, appiccato a un vestito di frustagno, non dovesse essere necessariamente spento dalla pioggia che vi cadeva.

III. Dice il testimone che si affrettò a spenger la veste con mota.

Il *visum et repertum* esclude questa circostanza, dicendo: « la « cacciatora e la sottoveste furon trovate abbruciate, e nere ». Dunque non erano infangate: dunque il fango non aveva alterato il nero colore che si presentò subito agli occhi della giustizia. Ed a favore dell'accusato si può cantare

Vera redit facies: dissimulata perit.

IV. Il testimone Angiolo M***, che si dà per conteste, depone: « e lo S***, fra le altre, li spense il vestito che da una « parte bruciava, ma io non lo toccai ».

Se il Fisco voleva trarre appoggio ed ajuto da questo testimone doveva interrogarlo della causa di scienza. Dovea domandargli se vide cogli occhi propri che lo S*** spengesse, che il fuoco ancora ardesse, o sivvero, non avendo egli toccato il cadavere, se tutto ciò fu a lui dallo S*** narrato.

Resistono alla credibilità di questo testimone tutti i rilievi già cumulati contro lo S***, e gli resiste poi la mancanza di causa di scienza che lo rende inattendibile affatto (6).

V. Gio. Matteo M*** e Francesco M*** furono i primi a imbattersi nel cadavere dell'ucciso, poichè il testimone S***

ebbe la notizia da questi dell' accaduto disastro, e que' due testimonj raccontano d' aver veduto l'estinto Ranieri B*** in Via di Mezzo mentre tornavano dal lavoro, attesa la pioggia che incominciava a cadere.

VI. Nel *visum et repertum* non fu notata sul terreno, ove giaceva il freddo cadavere dell' estinto, alcuna goccia di sangue, sebbene la camicia insanguinata fosse, sebbene il piombo feritore dalla parte posteriore del corpo passasse all'anteriore e n' escisse, sebbene dalla relazione de' Periti fiscali resulti che fu lacerata dal piombo l'aorta, lo che dovea necessitare uno sgorgo grande di sangue.

Questa circostanza per se sola dimostra, che l'ucciso non fu ferito nel luogo ove il suo cadavere fu ritrovato, ma altrove, e che in quel luogo fu dall' uccisore portato per fare un diversivo alle ricerche della giustizia.

Or nè il M*** nè il M*** dicono di aver veduto avvampare il vestito dell'ucciso, nè di averlo spento, sebbene il M*** dica che fu trovato caldo il cadavere, avendogli *smosse* le mani, nel che non concorda col M***, il quale asserisce che visto uno disteso in terra corsero a veder cosa fosse, vi trovarono il B*** morto, e *ciò visto* se ne partirono.

VII. Nè per determinare la località della strage rileva la circostanza d'essersi trovato presso al cadavere l'ombrello, la mazza, e la palla. Se la mancanza d'ogni traccia sanguigna sul luogo di cui niun testimone depone, di cui non fa parola l'accesso, mostra che quello il luogo della uccisione non fu, ove fu trasportato il cadavero potè ben essere trasportato l'ombrello, la mazza, e la palla.

Tutte queste considerazioni concludondo che manca negli atti, anzi è onninamente esclusa, la prova che l'estinto Ranieri B*** fosse ucciso ove il suo cadavere fu trovato, se si prescinda per ora da quanto ne decise il fanciullo Giovanni di Buonafede dell'O*** d'A***, su cui molto avrò a dire parlando della prova del tempo della uccisione, al che immantinente mi accingo.

Se Giovanni di Buonafede dell'O*** d'A*** meritasse il nome di testimone, che al Fisco piace di dargli, resterebbe a favore del Fisco, se non concludentemente provato, almeno fortemente indiziato, 1.° che Ranieri B*** fu ucciso sulla Via di

Mezzo in luogo detto *ai tre sodi;* 2.° che fu ucciso tra le ore cinque e le sei della mattina del 16 luglio; 3.° che la presenza dell'accusato in quell'ora e in quel luogo, e il suo successivo contegno lo additano come autor della strage.

Ma Giovanni di Buonafedo dell' O*** d' A*** non merita in modo alcuno il nome di testimone, 1.° se si ponderino i difetti ch'egli soffre nella persona; 2.° se si ponderino i difetti, *generali* e *speciali,* ch'egli soffre nel detto.

I difetti nella persona tutti nella tenera età di questo sedicente testimone s'incontrano, lo che refluisce sull'altro difetto suo di testimone non *giurato*. Nel 16 luglio 1819 egli avea ecceduti gli anni sette di soli cinque mesi. Egli era nel primo periodo della impubertà prossima all'infanzia, e perciò all'infante equiparabile (7).

Come il Fisco ha potuto credere che la vendetta pubblica possa misurare i giusti suoi colpi sulla fallacissima scorta del detto d'un fanciullo, denunziato dagli stessi suoi genitori come visionario incostante? Simili mezzi avviliscon l'accusa mostrandone la impotenza: degradano la morale privata e pubblica anzichè servirla: rivoltano la natura istigando a spingere al patibolo la umanità in età tenere, a cui si dovrebbero dar lezioni per rispettarne la dignità. Avrò luogo d'osservare a suo tempo, che qui non si tratta di delitto, comunque atrocissimo, occulto e di prova difficile, che autorizzi a sacrificare le regole della morale pubblica ai grandi oggetti della politica, se buona politica senza morale può esservi. Il resto lo dicano per me gli scrittori che di simili testimonj ebbero luogo di ragionare, messo alla testa di tutti il divino Platone, il quale sostenne: « Pueros non solum *acerrimos* et *petulantissimos,* sed et INSIDIOSISSIMOS OMNIUM BESTIARUM ESSE » (8).

Dividemmo i difetti che questo fanciullo soffre nel detto, in *generali* e *speciali,* e ciò per chiarezza maggiore della materia. Chiamo difetti *generali* quelli che lo renderebbero incredibile in qualsisia oggetto di ricerca: chiamo difetti *speciali* quelli che lo rendono incredibile nella ricerca presente.

I. I difetti generali consistono nella leggerezza, nella incostanza, nella malizia, nella facilità al mendacio che il fanciullo Giovanni dell'O*** d' A*** ha spiegato in tutta la sua condotta in questo processo.

La leggerezza e la incostanza resultano dalle frequenti sostanziali sue variazioni. I suoi racconti non son mai i medesimi. Ora egli è venuto presso al luogo ove l'infelice B*** fu ucciso, insieme con lui la mattina del 16 luglio, e non lo ha mai perduto di vista fino al segno di descrivere le più minute particolarità dolla situazione in cui era allorchè fu mortalmente ferito. Ora egli nulla vide prima del fragore della esplosione, e addormontatosi nella Via di Carreggia fu da quello svegliato. Ora prima assai della esplosione cadeva la pioggia, che avea obbligato il B*** ad aprire il suo ombrello, e impedito a lui di andare alle Prata: ora la stagione fu sì asciutta, che gli permise di coricarsi e prender sonno sul nudo terreno. Ora egli è testimono oculare della esplosione: ed ora altro non vide che la fuga dell'inquisito, per tacer del resto.

La malizia suprema di questo fanciullo si manifesta in tutta la sua natural laidezza allorchè, pretendendo di colorire le sue variazioni, e dar discarico dell'avere in principio asserito d'essere stato testimone oculare della esplosione, ed averlo negato poi, dice d'essere stato istigato al primo deposto da Ranieri B*** in presenza di due individui che egli nomina Agostino e il Conte, che annunzia como fratelli, che designa come contadini a Spedaletto, luogo diviso da S. Marco, suo domicilio, da grande distanza, e dal Ponte di Padule ove dice avvenuto l'incontro, luogo diviso da canali d'acqua non guadabili neppure in estate; mentre non costa che il B*** avesse causa di suggerir la calunnia, e niuno della famiglia del Conte ha avuto occasione di parlar con lui.

I mendacj mettono il colmo alla incredibilità di questo fanciullo.

Asserisce di avere immediatamente conquestionato dell'accaduto sulla faccia istessa de' luoghi con Giovanni M*** detto *Tacco*; e questo testimone impugna le conquestioni, e dice non aver conosciuta la morte dell'infelice B*** prima d'averne incontrato il cadavere.

Dipingendo la situazione sua relativamente a quella dell'ucciso B***, situando se stesso sui cigli di Via Carreggia, e il B*** *ai tre sodi*, dice che la distanza tra loro non era maggiore di braccia venticinque, lo che rendeva verisimile l'aver egli veduto l'insidiatore omicida; e l'accesso ha dimostrato

che tra l'un luogo o altro la distanza è maggiore di braccia ottocento, lo che rende moralmente impossibile il suo primo racconto.

Creando luoghi opportuni di scena per meglio colorire quel suo primo racconto, fa nascere una messe di granturco nel campo di Ranieri Berretta, lo che rendeva più verisimil la insidia; o questo testimone smentisce la sementa del granturco, depone d'aver seminato il suo campo a fave, ed essere stato sodo e nudo quel campo nel 16 luglio, giorno della uccisione.

Se questo fanciullo crea la subornazione ed i racconti: se la sua fantasia fa nascere le semente ove non sono: se accorcia e distrugge le più lunghe distanze, egli con nuove menzogne espone una topografia che non esiste, facendo passar l'inquisito dai campi di mastro Paolo dell'O*** d'A*** in quel del Berretta: mentre quelli son divisi da questi da sette altri campi, e ne sono distanti più di braccia trecento.

Tutto nel linguaggio come nelle idee di questo fanciullo presenta il disordine del caos, col genio cattivo che nuota negli scomposti elementi:

Pria che 'l ciel fosse, il mar, la terra e 'l foco,
Era il foco, la terra, il cielo e 'l mare.

Or come di fronte a tanta incostanza, a tanta malizia, e a sì impudenti mendacj si applaude il Fisco della perseveranza con cui il fanciullo Giovanni dell'O***d' A*** ha sostenuto in giudizio d'aver visto l'inquisito in luogo prossimo al commesso delitto, quindi fuggiasco, e quindi nascondendo il fucile?

Dovrebbe meglio conoscere il Fisco la umana natura, le sue forze, e le sue debolezze. Doveva meglio e più criticamente calcolare le verisimiglianze, fuori delle quali non è verità.

Interrogando la natura egli avrebbe potuto rintracciare nelle passioni che essa inspira le vere cause della progressiva costanza del fanciullo nel suo deposto.

Che egli veritiero non sia lo mostra la impudente falsità inventata da lui allorchè situò l'ucciso in atteggiamento adattato alle insidie: allorchè messe l'accusato in atto d'insidia-

tore: allorchè creò una sementa di granturco opportuna alla insidia. Or perchè costui, che arditamente sostenne in giudizio tutta questa impostura, non lo sostenne nell'atto dell'accesso? Perchè lo smentivano i luoghi, perchè le distanze non si prestarono a' delirj della sua fantasia, perchè tutto ciò che lo circondava lo convinceva di falsità. Egli non poteva escire dalla natura, e però fu forzato a rientrare nella sfera del vero. Egli n'esciva facilmente quando era nel mondo delle parole, soffi d'aria, come disse Varrone: dipinture di oggetti fantastici come di oggetti reali.

E perchè (condonandogli le variazioni) persistè in sostenere d'aver veduto fuggiasco l'accusato? Perchè in ciò i luoghi non lo smentirono, perchè in una campagna aperta poteva porre l'accusato ove più gli sembrava e piaceva, e pur anco

Porlo ove il sole uccide i fiori e l'erba;

perchè la fuga descrive delle linee, e le linee, come mere astrazioni della mente, anco in cielo si tracciano.

Ma non vi è critica ragione che impegni a credere questo fanciullo più veritiero nell'asserir la fuga dell'inquisito di quel che il fosse nell'asserire che egli insidiò ed esplose. All'incontro vi è tutta la ragione di credere che, mendace in questo, sia stato mendace anche in quello. Le fantasie dei fanciulli, come quelle delle donne, sono forti e tenaci in ragione inversa della debolezza della loro organizzazione. Un oggetto, un fantasma o per errore o per malizia una volta creato, diviene un oggetto reale, e acquista consistenza e vigore col progresso del tempo, e più nell'urto della contradizione che fa nascere il puntiglio, e rinforza la imaginazione ponendo in moto la suscettibilità del carattere e del temperamento.

Interrogando le verisimiglianze, secondo mezzo dopo quello che i sentimenti della natura additano per rintracciare la verità, avrebbe potuto accorgersi il Fisco, che una non ve n'era a proprio sostegno.

Ritorno alla primitiva e capitale considerazione della incertezza del luogo e del tempo della uccisione.

Il testimone fanciullo ha receduto da ciò che disse in principio, dell'essersi accompagnato con l'ucciso nella sua par-

tenza da casa nella mattina del 16 luglio, e rimprovero al Fisco di non aver interrogati i congiunti sull'ora precisa in cui l'ucciso si separò da' suoi. Sarebbe rimasto provato, ho tutto il diritto di dirlo, o il Fisco meglio di me lo sa, ch' egli escì di casa prima del giorno.

Tre mezzi di congettura restano al Fisco per coartare che l' infelice B*** fu ucciso la mattina del 16 luglio, tra le cinque e le sei, nel punto di Via di Mezzo, detto *ai tre sodi*. 1.° Il deposto del testimone fanciullo che dice aver veduto armato fuggiasco l'accusato in quell'ora, in quel luogo. 2.° Il fragore della esplosione, che alcuni testimonj a quel luogo e a quell'ora riportano. 3.° Il deposto di Giovanni del fu Francesco dell'O*** d'A***, il quale dice d'aver veduto il B*** fra le cinque e le sei di quella mattina.

Mi accingo a dimostrare che niuno de' tre mezzi di congettura sussiste.

1.° Il deposto del testimone fanciullo, prescindendo dall' eccezioni contro di lui cumulate criticamente fin qui, è inverisimile e falso.

E qui riassumo il rimprovero ch'io già feci al Fisco, di non aver ponderati gl' inverisimili che investono questo deposto. E qui riassumo l'esame degli *speciali* difetti che il testimone soffre nel detto.

Ciò che costui asserisce in proposito di aver veduto fuggiasco l'accusato dopochè, com' egli insinua, il fragore della esplosione ruppe il suo sonno, trovasi in un dilemma che d'inverisimiglianza il convince.

Era veramente costui dormendo su i cigli di Via Carreggia la mattina del 16 luglio, e allorchè in Via di Mezzo *ai tre sodi* fu esploso un colpo di fuoco? In questo sistema egli era lontano dal luogo della esplosione per la distanza di braccia ottocento trentuno, vale a dire quasi un miglio toscano. Io non ammetto che a tanta distanza, in un'aperta e vasta campagna ove i mezzi di ripercussione mancano affatto, un' esplosione di fucile possa svegliare un fanciullo che dorme. Ma sia pure che il colpo lo risvegliasse. Era egli lontano? E come potè fissar subito coll'occhio attento il contegno dell'accusato? come potè riconoscerlo a tanta distanza? Era egli vicino? E come l'accusato, essendo il fanciullo a poca distanza da lui,

potè prendere la direzione verso di lui anzichè prendere una direzione contraria, e meglio farsi vedere a lui poichè vicino dovè necessariamente vederlo, e il vide, come il fanciullo depone? O lontano o vicino, egli è un mentitore perchè nell'uno e nell'altro sistema inverisimile è il suo deposto.

Cresce a dismisura la inverisimiglianza se si tenga dietro ai circuiti che questo fanciullo all'accusato fa fare.

Se le insidie e la esplosione fossero venute da lui: se egli avesse voluto e fuggire e nascondersi, la fuga e il nascondiglio doveano cercarsi da lui in un senso opposto alla direzione che a lui il fanciullo fa prendere. La fuga esigeva la direzione verso la propria casa, e il fanciullo ne lo fa allontanare. Il nascondiglio esigeva che si tenesse la campagna vestita di pioppi e viti, e il fanciullo gli fa abbandonare questa campagna e gli fa cercare la campagna aperta e spogliata, la quale finisce appunto alla linea di Via di Mezzo.

Or perchè questa inverisimile contraddittoria direzione dell'accusato? è facile accorgersene. Perchè se il fanciullo non faceva traversare all'accusato la Via di Mezzo: se non gli faceva abbandonare i campi vestiti di pioppi e viti alte e lussureggianti di spessa verdura nel 16 luglio, egli non avrebbe potuto sostenere la sua falsità, e si sarebbe posto nella impossibilità fisica di deporre e della fuga, e del nascondiglio dell'arme.

Ho già avvertito l'inverisimile che il fanciullo potesse coricarsi sul nudo terreno, e prender sonno in tempo di pioggia: e nel sistema del Fisco al momento della esplosione cadeva abbondante la pioggia, poichè esso ne trae argomento dall'aperto ombrello dell'infelice Ranieri B***.

Nè meno inverisimile è il racconto del fanciullo allorchè dipinge l'accusato in atto di spiare se vi era alcuno sulla Via di Mezzo, onde, non osservato, coll'arme indosso passarla. L'avea egli pur traversata senza sospetto immediatamente dopo la esplosione, e coll'arme indosso come il fanciullo racconta. Se l'accusato temeva il passo di questa via, perchè, avendo potuto non traversarla mai, dirigendosi verso la propria casa, si espose a passarla, o ripassarla di poi? È doloroso ed incomodo il doversi soffermare, in una causa grave, a combattere queste puerilità, o questi sogni d'infermo!

Nè si dica che l'accusato, quasi nuovo Oreste dalle furie agitato dopo la uccisione della madre, avesse smarrita la ragione, ed accecato fosse dai rimorsi della sinderesi. Questo concetto non si applica ai movimenti meditati e riflessivi che il fanciullo gli dà. Un uomo colla ragione offuscata, e col core dai rimorsi agitato, non cerca ove meglio nascondere un'arme, non misura il salto d'un fosso, non si sporge, in aria di aguato, a spiare se in una via vi son passeggieri. O bisogna rifar la natura, o bisogna rigettare questi racconti, e dire:

Quodcumque ostendis mihi sic incredulus odi.

Cresce la inverisimiglianza se si avverta a quanto dice il fanciullo sul contegno dell'accusato allorchè lo fa soffermare a levarsi le calze e le scarpe. E qual bisogno aveva egli di camminare piuttosto a piedi nudi che calzati e calceato? All'opposto il bisogno di una pronta fuga faceva nascer quello d'esser calzato, perchè in tempo d'estate le secce, i pruni che vi si mescolano, le zolle non ammollite dall'acqua, i frequenti corpi duri che incontransi comandano, più che in altra stagione, la calzatura a chi ha interesse a sollecita fuga. E se scalzo era, come il fanciullo il descrive, perchè non scendere nel fosso di Via di Mezzo anzichè saltarlo, e intridersi i calzoni e la veste?

E cresce la inverisimiglianza allorchè la fantasia del fanciullo imagina l'accusato caduto, e infangato nel fosso fino alla mezza vita. Questo racconto è smentito dalla stagione. In un tempo prossimo alla canicola è difficile immaginare una fossa campereccia, comunque profonda, con tanta acqua e tanto fango da assorbire un mezz'uomo. L'acqua dirotta nel 16 luglio incominciò in ora assai tarda, e precisamente dopo il mezzo giorno, allorchè i Medici si mossero per periziare il cadavere.

Ma a questo punto incominciano le prove dirette della falsità del racconto con cui il fanciullo ha preteso illudere la giustizia.

Marcello degl'I*** è indotto dal Fisco per proseguire la linea dell'indizio della precipitosa fuga dell'accusato. E Marcello degl'I*** docile più del dovere, come in appresso ve-

dremo, alle voglie del Fisco, incontra e vede l'accusato poco dopo le sei della mattina del 16 luglio, nell'atto di riguadagnar frettoloso la propria casa. Ma come Marcello degl'I*** dipinge il G*** in quell'atto? non già come un animal nero intriso di fango fino alla mezza vita, come que' miseri Ateniesi i quali, increduli al Genio di Socrate, si ostinarono a non cambiar via, e da branco di animali neri furon gettati in fossa d'immondezze regurgitante; o come Andreuccio da Perugia nella trista avventura che di lui narra il Boccaccio. Ma coi calzoni lo vide, sebben privo di calze, nè parla del fango, circostanze che egli avrebbe dovuto notare nel sistema del suo deposto, visibilmente diretto a stabilire contro di lui un indizio di reità.

Si torni alla Via di Mezzo. Si collochi il fanciullo, com'egli se stesso colloca, su i cigli di Via Carreggia. Si supponga aver l'accusato traversata la via nell'atto di andare a cercare il campo di Vincenzo M*** onde nascondervi l'arme, quell'arme con cui, senza idea di nascondiglio, avea fatta la traversata di quella via: e si collochi lo stesso accusato in quel campo, curvo a nascondere fra le secce il suo fucile, che poi riprende.

Ma fra il punto di Via Carreggia dal fanciullo indicato, e il campo del M*** in linea retta è situato fra gli altri campi quello di Ranieri M***, e questo campo avea nel 16 luglio alto e cresciuto il granturco, che non permette di vedere oggetti a traverso. Questa circostanza fu accennata dall'accusato nell'informativo processo. Un Ranieri M*** fu citato due volte dal Fisco como testimone. Se egli sia il proprietario del campo indicato o nol sia, lo ignoro, e non mi curo saperlo. So, e m'importa di stabilire, che accennata dall'inquisito questa sostanzial circostanza, nominata da lui la persona che poteva accertarla, era nel dovere del Fisco di citare e sentire questo Ranieri M*** onde verificarla, o escluderla. E so, e m'importa di stabilire, che non avendolo fatto, la circostanza dee aversi come legalmente verificata a favore dell'accusato (9). E so, e m'importa di stabilire, che la esistenza del granturco e del campo è provata, poichè la concorda l'istesso fanciullo nell'atto del confronto.

La esistenza adunque d'un campo con alto e spesso gran-

turco tra il punto di Via Carreggia in cui il fanciullo si situò, e il punto ove l' istesso fanciullo dice che il G*** nascose il fucile, stabilisce la fisica impossibilità della causa di scienza del suo deposto.

E poichè bisognò far parola del confronto di questo fanciullo coll'accusato, per stabilire la falsità del suo deposto miglior mezzo non ho che quello di riportarmi a quest'atto. Il fanciullo accorcia il suo racconto: toglie circostanze altra volta narrate: egli è pressato dalla circostanza: egli ha fretta di escirne. O forza del vero, quanto sei grande anche negli animi che più disposti sono a tradirti! Cicerone lo disse: *Magna est vis veritatis.*

Ma si abbandoni una volta questo tristo fanciullo che ingannò il Fisco; non ingannò però me, nè ingannerà Voi, ottimi e integerrimi Giudici della causa. Miglior partito è quello di ponderare la credibilità di quanto altri testimonj raccontano del fragore della esplosione, come prova che il misero B*** fu ucciso tra le ore cinque e le sei della mattina del 16 luglio 1819.

2.° Incomincio dal ponderare la inverisimiglianza somma che questo concetto presenta.

Non crederò mai, e niun sensato meco lo crederà, che una uccisione insidiosa (tale doveva il Fisco chiamarla, e non proditoria) si sia potuta commettere in una pubblica via, alla chiara luce del giorno, poichè nel 16 luglio tra le ore cinque e le sei il sole che spunta sull' orizzonte alle quattro ha già percorsa gran parte del suo luminoso cammino.

Che la ferita fosse insidiosa lo mostra la sua situazione nel tergo dell'ucciso. Da ciò che ne dicono i Medici sembra che essa avesse nelle di lui viscere una direzione orizzontale, e forse più verticale dal sotto in sopra che dal sopra in sotto. Se si supponga che un uomo di giusta statura, eretto armato di fucile abbia esploso col fucile alla spalla onde dirigere il colpo a poca distanza, la ferita dovea presentare una situazione inclinata dal di sopra al di sotto. Il suo corso orizzontale mostra che l'infelice B*** o si trovava in alto relativamente al suo uccisore, o il suo uccisore erasi posto in ginocchio per meglio immolar la sua vittima.

La ferita dal di dietro all'avanti dell' ucciso non ammette

che egli, passando per la Via di Mezzo, fosse ucciso da uno che si nascondeva in un campo laterale. Nel punto in cui fu trovato il cadavere i campi laterali non presentavano nascondiglio di granturco o altra alta e folta messe.

Per adattar la ferita, e il modo della uccisione alle località bisognerebbe poter prestar fede al racconto del testimone fanciullo. Ma questo racconto non è più proponibile dopochè egli confessò, nell'atto dell' accesso, che non poteva vedere la situazione dell'ucciso perchè n'era impedito dal granturco del campo del suo genitore, oltredichè il racconto sarebbe smentito dalla direzione della ferita. Il campo del B***, in faccia al quale il fanciullo finse l'ucciso sul ciglio *de' tre sodi*, è alto, e presenta l' aspetto di un' argine relativamente alla strada. Ammesso che l'uccisore venisse curvo insidiando l'ucciso, comecchè questi sarebbe stato sedente sulla strada, la direzione della ferita alla distanza di dieci braccia doveva essere dall'alto al basso, lo che non sussiste.

Ma come l'insidiatore potè affidare e sè e la insidia a un campo aperto, nudo, che lo esponeva ad essere udito e veduto in un volger d'occhio?

Non si può criticamente ammettere che l' ombrello di cui era fornito l'ucciso, e che teneva aperto, proteggesse la insidia essendo inclinato verso le spalle, e togliendosi così di vedere in addietro. In questa situazione l' ombrello avvicinato alla strada dalla situazione sedente dell'ucciso, e quindi cuoprendo il suo tergo, doveva essere stato offeso dal piombo feritore, e ciò non sussiste.

Bisogna dunque abbandonar la ipotesi di questa situazione. Ma qual' altra sostituirvi?

Quanto il colpo che privo di vita l' infelice B*** è reso verisimile dal suo passaggio per un campo, ove mezzi di nascondiglio si possono immaginare, e dal bujo della notte alle insidie propizia, altrettanto è inverisimile che fosse esploso in una pubblica via, essendo alto il sole sull'orizzonte, e in un' ora frequentatissima dalla gente di campagna. Se il Sole fu che scuoprì, e denunziò a Vulcano l'adultera tresca di Venere e Marte, lo scelerato, senza conoscer la favola, meditando un delitto, cercando nel segreto la impunità, non prenderebbe mai il sole per testimone. Il luogo e l'ora avrebbero resa non che

imprudente, impossibil la insidia. Il feritore fu suo nemico. Egli doveva per tale conoscerlo. In una strada aperta avente da ogni lato l'aperta campagna, il nemico non poteva avvicinarsi a lui senza esser veduto. La fuga mentre era il nemico ancora lontano, comecchè scoperto armato di fucile, dovea provvedere alla sua salvezza.

Il Fisco non si è dato pensiero di stabilire se nella Via di Mezzo, in luogo detto *ai tre sodi*, il cadavere dell'ucciso esistesse o non esistesse prima delle ore cinque della mattina. Il testimone Gio. Matteo M*** non vi s'inoltrò. L'altro testimone Giovanni di Francesco dell'O*** d'A*** neppure vi si inoltrò. Troppo credulo ai deposti che sembravano stabilire la uccisione tra le cinque o le sei, il Fisco ha trascurato ogni mezzo di più scrupolosa ricerca: egli non ha escluso che il cadavere esistesse avanti quell'ora nel luogo ove fu trovato.

Quattro sono i testimonj che si trovarono nel luogo prossimo a quello ove fu scoperto poi il cadavere, ed in ora tra le cinque e le sei, Gio. Matteo M***, Ansano S***, Francesco M*** e Angiolo M***.

Analizzando i deposti di questi quattro testimonj rilevasi che il primo circa quell'ora erasi mosso di casa, ed avea presa una direzione verso gli altri, e che questi mossisi dallo tramerico (*humilisque miricæ* disse Virgilio) avean presa una direzione verso del primo. Ciò rilevasi dal deposto del M*** che dice avere incontrato il M***, e dal deposto del M*** che dice avere incontrato il M***, lasciati gli altri due.

Il colpo dunque dovè, nel sistema del Fisco, essere stato esploso in un punto intermedio tra la direzione dell'uno verso l'altro, del M*** o del M*** e de' suoi compagni.

Il M*** non dice di avere udito alcun fragore. Dicono di averlo udito S***, M*** e M***, ed aggiungono avere udito un grido di dolore, ma in una maniera poco coerente tra loro, e, ciò che più importa, poco verisimile.

La mancanza di coerenza tra questi tre deposti consiste nel non essere essi concordi sulle distanze, cosa sostanziale in materia di suoni e di udito. S*** determina la distanza tra il punto in cui udì il colpo e quello ove fu trovato il cadavere dell'ucciso a un mezzo miglio. Il M*** a un quarto di miglio, il M*** a un miglio.

Non potendosi, in proposito della credibilità de' testimonj, adottar la teorica del Saliceto alla *L. hæc edictali cod. de secund. nupt.*, e sulla coacervazione prendere la media proporzionale, le regole di sana critica esigono che si stabilisca esser la vera distanza quella fissata da quest'ultimo testimone.

Io in questa posizione del fatto ammetterò che sia verisimile potersi alla distanza indicata udire la esplosione di un'arme da fuoco; ma non posso ammettere che sia verisimile potersi udire un grido di dolore, specialmente in un luogo aperto ove il grido non ha mezzi di ripercussione e dove la esperienza ha insegnato, a me come ad altri, che il grido diretto a chiamare un lontano non è udito alla distanza di un quarto di miglio, quando pur si trattasse di voce di Stentore, o di Trachallo.

La inverisimiglianza del racconto di questi tre testimonj si manifesta ancora di più se si osservi che avendo essi udito il fragore di un'arme da fuoco susseguita da un grido di dolore, non potevano aver tenuta la indifferenza che tennero e che tutti ingenuamente confessano. Niuno fu sollecito d'indagar la causa della esplosione. Niuno cercò di sapere qual fosse l'avvenuto disastro, che una voce di dolore annunziava. Tutti travorsarono tranquillamente la Via di Mezzo, da cui dopo avere avuta la notizia del cadavere, si unirono a dire che era partito il fragore, e si ritrassero alle lor case tranquillamente aspettando d'essere invitati a veder la scena luttuosa ed orribile o dalla voce sparsane, o dall'incontro fortuito, come accadde al M***.

Ma al Fisco è avvenuto in questa causa di cumulare per un oggetto indizj che distruggevano direttamente quelli già cumulati da lui per altro oggetto, e diverso.

Volendo stringere l'accusato come il Boa *constrictor*, avvolge e stringe la preda, coll'indizio della sua reperizione in luogo od ora opportuna al delitto ha screditato quello con cui si sforzò di coartare la esplosione tra le cinque e le sei della mattina del 16 luglio.

Nell'intento del primo indizio il Fisco ha posti in moto tre testimonj, Giuseppe degl'I***, Giovanni M***, e Ranieri M***, e gli ha situati nell'ora indicata in Via di Mezzo, in luogo estremamente prossimo ai *tre sodi*. Tutti tre questi

testimonj sono concordi in escludere d'aver udito il fragore della esplosione.

Che arguire da tutto questo? Non già che veritieri essendo questi tre testimonj, e veritiero essendo il M*** di cui parlammo, mendaci sieno gli altri tre, lo S*** cioè, l'altro M***, e il M***. All'opposto quest'apparente lor dissonanza gli concilia mirabilmente. Degl'I***, M***, M***, e M*** erano o presso Via di Mezzo, o sopra la detta via dalla parte di tramontana, e nulla sentirono. S***, M*** e M*** erano al disotto della Via di Mezzo dalla parte di mezzo giorno, e la esplosione sentirono. Questi erano vicini al Padule e alla Real Bandita di Coltano ove persone armate girano sempre, e frequenti sono i colpi di fuoco. Quelli erano dal padule e dalla Real Bandita lontani. Se dunque sentirono i primi e non sentirono i secondi, bisogna concludere che la esplosione venne o dal Padule, o dalla Real Bandita di Coltano, e non dalla Via di Mezzo. Ed ecco come si spiega che chi udì la esplosione, allorchè la udì non ne fu in modo alcuno commosso; e la commozione e la direzione del suono vennero dopo lo scoperto cadavere, come l'istesso Ansano S*** ingenuamente confessa.

E peggio a questo proposito ha fatto il Fisco quando avendo il testimone fanciullo nel suo primo esame laudato come uno de' butteri (guardiani di armento) intervenuti in Via di Mezzo al momento della esplosione, non citò mastro Paolo dell'O*** d'A***, e non lo sentì, temendo forse di sempre più screditare il deposto di quel ragazzo: sia perchè diffidasse della conferma di un tale deposto, sia perchè gli comparisse strano di veder designato col nome di buttero un vecchio possidente del popolo di San Marco. Convengo francamente ancor io che questo fosse un nuovo sogno, un nuovo delirio di quel fanciullo. Ma ho tutto il diritto però di obiettare al Fisco questa mancanza, e di attribuirla alla certezza in cui egli era che quel testimone avrebbe esclusa e la esplosione, e l'insidioso omicidio.

3.° Il terzo mezzo di congettura, che resta al Fisco per coartar l'uccisione tra le cinque e le sei ore della mattina del 16 luglio, è il deposto di Giovanni di Francesco dell'O*** d'A*** che dice aver veduto passare il B*** dalla sua casa in quella mattina verso le ore cinque e mezza.

Il deposto di questo testimono è venuto a caso tra le mani del Fisco. Dopo dieci interrogazioni, aventi tutt'altro oggetto che quello di stabilire la sopravvivenza del B*** prima delle ore cinque della indicata mattina, viene un' undecima interrogazione con cui si domanda al testimone, se sappia a qual'ora foss'egli ucciso. E il testimone proponendo la congettura che fosse stato ucciso tra le cinque e le sei, e forse più verso le sei che verso le cinque, sostiene la sua congettura con due specie di argomenti: 1.° perchè il B*** era passato da casa sua dopochè egli era tornato di padule; 2.° perchè il M***, mezz'ora dopo, gli disse che il B*** era stato ucciso.

Quando si vogliono stabilire dei fatti bisogna escludere i raziocinj, onde non accada che per sostener questi s' inventino quelli.

Parte dunque da un cattivo fonte questa notizia della sopravvivenza del B*** alle ore cinque della mattina del 16 luglio. Il testimone da cui si attinge, ragiona e non testifica. Egli non è interrogato se abbia veduto il B*** in quella mattina. Egli è interrogato della sua opinione sull' ora della di lui morte. La sua asserzione ha dunque due difetti: 1.° emessa come mezzo di sostenere un'opinione, il testimone non ha potuto riportarvi la importanza del giuramento: egli non è interrogato come testimone ma come giudice, e il giuramento fu prestato da lui come testimone; 2.° l'asserzione è meramente *incidente* e non è principale come lo sarebbe stata se era preceduta dalla interrogazione, e le risposte incidenti de' testimonj non son mezzi di prova (10).

Il testimone non dà causa di scienza in proposito della recognizione positiva del B*** allorchè asserisce esser passato da casa sua, e quel poco che ne dice scredita il suo deposto.

Non dà causa di scienza perchè non dice come riconoscesse il B***, se al volto, se alla voce, se all' abito, o altro si sia connotato. Ciò che egli dice d'essere il B*** passato da casa sua, dee referirsi alla strada che vi è contigua. Egli dovè vedere il passeggiero dalla sua casa. E non potè ingannarsi alla statura, al vestito, al portamento? Ed a quell'ora era cominciata la pioggia? Era, o non era il B*** dal suo ombrello coperto?

Ma come il B***, che il fanciullo dell'O*** d'A*** colloca alle cinque della mattina del 16 luglio in S. Marco alle Cappelle, lo fa andar seco fino *ai tre sodi*, e lì lo situa, potè essere nel tempo medesimo presso alla casa dell'altro Giovanni dell'O*** d'A***? Ed è singolare che il Fisco deduce queste due testimonianze, contradittorie tra loro, per provare la sopravvivenza del B*** a quell'ora: dirò io meglio del Fisco. Due testimonj singolari di singolarità ostativa in cosa sostanziale alla causa nulla provano, il detto dell'uno distruggendo il detto dell'altro (11).

Che se si dovesse credere al giovine Ranieri M*** il quale depone d'aver veduto l'accusato in luogo prossimo *a' tre sodi* la mattina del 16 luglio, e quindi a poca distanza sul Ponte della Carreggia Ranieri B***, rovinerebbe tutta la macchina del Fisco; e poichè questo incontro accadde tra le quattro e le cinque come dice il M***, non tra le cinque e le sei come dice il Fisco, e lo confermano degl'I*** e M***; e poichè il G*** si sarebbe trovato in presenza del B*** in luogo alla strage opportuno, non saprebbe spiegarsi come la uccisione fosse accaduta un'ora e mezzo di poi, vale a dire più presso le sei che le cinque, come dice il dell'O*** d'A***, almenochè dire non si volesse, non so se con più ridicola o maggiore inverisimiglianza, che i due pretesi nemici stettero l'uno in faccia dell'altro quasi due ore senza offendersi.

Ma la interessenza del B*** sul Ponte di Carreggia è accennata dal solo ragazzo M*** e non confermata da degl'I*** e M*** che erano dietro a lui.

Resta dunque sempre incerto a qual ora, in qual luogo l'infelice B*** fosse privato di vita.

E poichè incerto è il luogo, e incerta è l'ora della uccisione di lui, che giova combattere quanto il Fisco ha accumulato sul *formale* del delitto a carico dell'accusato? Vana è questa fatica, ed io l'abbandonerei di buon grado se quelle indentifiche circostanze che si deducono contro di lui come indizio non contribuissero ad assicurare la sua innocenza, e a togliere qualunque siasi connessione tra il suo contegno e la strage nefanda che gli si obietta.

Procedo in questo secondo e men difficile assunto in ordine inverso a quello tenuto dall'ottimo Giudice nel decreto di trasmissione della speciale inquisizione.

La reperizione, e la permanenza dell'inquisito in luogo prossimo a quello del delitto commesso in ora parimente prossima a quella in cui piace al Fisco di dirlo commesso, formano un solo e medesimo indizio. E sian pur due. Nè l'uno nè l'altro rileva.

Osservo in primo luogo, che l'accusato non studiò di nascondersi ad alcuno nè nell'atto di reperizione nè nell'atto di permanenza. Nell'atto della reperizione egli si mostrò tranquillo come per l'ordinario al M*** e al dell'O*** d'A***: seco loro si accompagnò: nella permanenza egli era in un punto, in cui, come i testimonj sostengono, era visibile a tutti. Indifferente dunque era per lui il farsi o non farsi vedere. Quando la circostanza che si rivolge ad indizio può referirsi a causa indifferente non è più indizio (12).

Osservo in secondo luogo, che il primo preteso indizio sta a distruggere completamente il secondo, e quindi il secondo distrugge il primo. Se l'accusato fu veduto da M*** e da dell'O*** d'A*** al Ponte di Carraja, se egli si accompagnò seco loro, se gli lasciò al Ponte della Carreggia, e s'inoltrò verso i *tre sodi*, dovè ben credere che se in quel luogo, verso quell'ora, egli si accingeva all'insidioso omicidio, eranvi due testimonj che stabilivano un indizio di reità contro di lui. Nel progetto che gli suppone il Fisco egli era là per uccidere, o il primo incontro col B*** dovea determinarvelo. Or come potè restare nel luogo ove poi lo videro il degl' I***, il M***, e il M*** insidiando l'ucciso? Egli, se covava il progetto delittuoso, o se insensato non era, dopo il primo incontro con M*** e M*** dovea rimettere ad altro giorno la esecuzione di questo progetto, e allontanarsi di là onde scegliere circostanza più opportuna. Ciò non fece. Dunque non meditava il delitto. Dunque la sua permanenza presso *ai tre sodi* fu cosa indifferente come il suo incontro al Ponte di Carraja. Dunque i due indizj si distruggono vicendevolmente, o divengono anzi prova della innocenza dell'accusato.

Osservo in terzo luogo, che l'accusato come Guardia campestre, come Guardia che avea de' beni da invigilare presso i *tre sodi*, avea giusto e plausibil motivo di trovarsi a quell'ora in quel luogo col suo fucile. Era solito di accedervi armato. Come dunque la presenza sua in un luogo ove era solito an-

dare, ove doveva anzi andare, può riguardarsi come indizio di reità? niuna buona regola lo permette (13).

E questo solito dell'accusato di accedere armato a Via di Mezzo era tale e sì spesso, che perfino la sera precedente al disastro avvenuto al B*** era egli sul ponte di Via Carreggia, e seco vi era pure il B***, e insieme di là partirono, come attesta il testimone Lorenzo M***. Or perchè se l'accusato non insidiò non uccise il B*** quella sera, dovè insidiarlo ed ucciderlo la mattina consecutiva?

Non parlo dell'indizio che si dedusse contro di lui dal deposto del testimone fanciullo. Abbastanza ne fu parlato, e meglio era che quel ragazzo non avesse mai dato luogo a parlarne; o che il Fisco collocato lo avesse ove Machiavelli pose Pier Soderini, perocchè allora dir si sarebbe potuto di lui

. . . . . di cui il tacere è bello,
Siccome era il parlar colà dov'era.

Nè parlar vorrei di eguale indizio che si pretende desumere dal deposto di Marcello degl'I***, testimone vario al bisogno delle circostanze, mendace, animoso, e giustamente come nemico suo eccezionato dall'accusato.

Pretende costui d'averlo veduto la mattina del 16 luglio ora alle sei, ora alle otto, di ritorno frettoloso alla sua casa. Se gli si crede, egli saltò la siepe per accorciar la via: egli scacciò bruscamente dalla sua casa de' fanciulli che vi erano: ora si trasse i calzoni e si svenne: ora tolse il fucile e si svenne, e cose fece che il Ferrarese avrebbe avuto pudor di cantare di Orlando pazzo. Ma escludono il salto della siepe, ma escludono la brusca licenza, ma escludono lo svenimento col dire che l'accusato si portò subito a veder la moglie malata e due ragazze C***. E Marcello degl'I*** che vide lo svenimento cogli occhi della fantasia, ora situandosi in luogo in cui era nella fisica impossibilità di vederlo, ora accomodando dopo il suo primo deposto e accessione congiunta in tempo dell'accesso la sua situazione alla vista, scandalizza e non persuade.

Ma che rileverebbe questo deposto se si prescindesse dal drammatico svenimento che altronde il testimone vuol fingere? Come poteva l'accusato passare qual fuggitivo per pubblici viottoli, per pubbliche vie, in mezzo a un paese popolatissimo? E perchè volle egli cacciar via i fanciulli che erano in casa

sua? Per cadere forse svenuto a maggiore suo agio come l'attore in teatro, il quale, per meglio dipingere il Gladiator moribondo, si appressa al sedile onde e parlando e mancando di vita meglio mostrarsi al pubblico spettatore?

Dopo tutto ciò non restano al Fisco altri indizj, che 1.° la pretesa causa di delinquere nelle inimicizie e nella rivalità di mestiere tra l'accusato e l'ucciso; 2.° le minacce di quello a questi; 3.° la pretesa sua mala qualità; 4.° la pubblica voce.

Questi indizj, ancorchè fossero concludentemente provati, nulla rileverebbero senz' altro appoggio sullo special del delitto. Ma questi indizj non sussistono, e sono combattuti da riscontri che ne distruggono affatto la forza.

I. La rivalità di mestiere: le inimicizie. Se si esaminino gli atti del compilato processo e i molti e molti testimonj uditi dal Fisco su questo proposito, si rileverà che se alcuni testimonj dicono l'accusato nemico dell' ucciso, alcuni altri lo dicono nè amico nè nemico, alcuni più amico che nemico.

Come ardisce supporre il Fisco questa rivalità di mestiere causa d' inimicizia, e questa inimicizia causa dell' omicidio, quando è provato negli atti che l' inquisito e l'estinto B*** si divisero lealmente insieme gli onorarj del loro mestiere nelle circostanze in cui comune aveano prestata la opera loro, come Guerrino C*** ci narra?

Ma che giova tener dietro alle parole di chi disse l'accusato nemico dell'ucciso, quando parlano i fatti? Il testimone Lorenzo M*** depone di un fatto che rovina da capo a fondo questa macchina di dicerie. Egli dice che l'accusato e il B*** s'incontrarono la sera del 15 luglio, sera che precedè il dì fatale a quest'ultimo, sul Ponte di Carreggia, parlarono tranquillamente insieme, e insieme partirono.

Come si concilia codesto fatto colle inimicizie che alcuni, o leggieri, o calunniosi testimonj, suppongono nell'accusato contro il B***? Altro non vi ha che convertire due moderne Guardie campestri in due Paladini della Tavola Rotonda dei tempi di Artur, e ripetere coll'Ariosto:

Oh gran bontà de' cavalieri antiqui!
Eran rivali, eran di fe diversi;
E pur per selve oscure e calli obliqui
Givano insiem senza sospetto avversi.

II. Le minacce. Una vera univoca e positiva minaccia dell'accusato al B*** quella sarebbe stata di cui depone il testimone Marcello degl' I***, se non si fosse in questo processo mostrato troppo vorboso, troppo inventivo, animato soverchiamente contro l'accusato. Disgraziatamente per lui, e fortunatamente per noi, dando a conteste di quella minaccia il figlio dell'ucciso, questi lo smentisce solennemente, e lascia questo testimono solo ai rimorsi che più presto o più tardi lacereranno la di lui colpevole anima. E questa minaccia non vera, e l'altra non provata di cui attesta Giovanni B*** figlio dell'ucciso, nulla, ancorchè concludentemente provata, rileverebbe perchè fatta in tempo non prossimo al commesso delitto. La minaccia è della parentela dell' ira, la quale divampa, e in un batter d'occhio si spenge. Ma e l'una e l' altra minaccia è positivamente esclusa dagli atti. Quella di cui depone Marcello degl' I*** oltre ad essere smentita da Giovanni B*** è convinta di mendacio in una sostanzial circostanza da Pellegrino di G*** il quale dice che nè l'accusato fu sua guardia, nè una sua cavalla poteva andar nel luogo ove Marcello la manda. Quella di cui depone Giovanni B*** è positivamente smentita da Vincenzo F*** presente al fatto.

Le minacce delle quali parlano gli altri tanti testimonj, quasichè d'altro che di minacce non fosse ricerca, son troppo vaghe, dubbie, equivoche, indeterminate, e si risolvono perciò in mere ciarle, come dicono i nostri (14).

Ma cosa sono queste minacce, che traggono tante volte e in tanti casi in facile errore il Fisco? Imprudenze, leggerezze, più moti di un temperamento irritabile, che sintomi di un carattere disposto al delitto, onde ben dissero i nostri maestri nell'arte, che più minacciano quelli che il meno sono ad agire disposti (15).

E alle minacce, che son parole, rispondono i fatti. Ho già due volte osservato che l'accusato e l'ucciso, la sera innanzi al disastro, in ora opportuna al delitto, in luogo prossimo a quello in cui fu il delitto commesso, parlarono, e si unirono insieme in aria di amici. Questo è un fatto, e i fatti più delle parole concludono: essi più delle parole spiegano gl' interni sensi dell'animo (16).

III. La mala qualità. Distinguo tra la mala qualità, e il

cattivo nome. Per la prima nulla vi è in processo contro all'accusato. Se fu condannato per prevaricazione in uffizio, se ebbe un processo aperto in causa di truffa, ciò nulla ha che fare coll'omicidio insidioso. Le passioni hanno la loro logica come i principj scientifici, nè si può dall'una ciecamente inferire all'altra. La prevaricazione, la truffa hanno la lor causa nelle passioni cupide: l'omicidio premeditato l'ha nelle violente.

La mala fama o non è provata dagli atti, o gli atti ne danno il dovuto discarico mostrandola non referibile all'omicidio.

Chi è che caratterizza l'accusato per litigioso e vendicativo, due qualità che si escludon tra loro? Chi fu da lui accusato per danni dati, chi ebbe delle liti promosse da lui, e gli stessi che così parlano ne convengono. Non voglio analizzare questa tediosa materia. Si riscontrino gli atti, e si scorgerà se io nulla avventuro. E il Fisco diligentissimo indusse e interrogò sulla reputazione dell'accusato i soli testimonj che aveano avute liti con lui. Agli altri niuna domanda fece su questo. Sbagliò nell'interrogarne Giovanni F*** che non ne disse nè bene nè male. Più errò nell'interrogarne Bartolommeo M*** che attribuì il poco buon nome dell'accusato al suo zelo, al suo rigore nel mestiere di guardia, e le guardie non hanno gran credito in S. Marco alle Cappello, ove il Fisco sa che abondano i dannatori.

IV. La pubblica voce. I poeti, i retori, i giureconsulti furono unanimi nello screditar questo indizio. Questa circostanza che con tanta premura cercò il Fisco raccogliere, non gli è di alcun giovamento. L'omicidio accadde la mattina del 16 luglio. In questa stessa mattina fu carcerato il G***. Quindi la pubblica voce nacque dopo il suo arresto, e perciò nulla rileva (17).

Ma stabiliscono la innocenza dell'accusato quegli stessi atti contro C*** e M*** che sono stati compilati a istanza sua, e poi contro di lui riuniti agli atti della causa presente.

Nel 28 giugno 1819, e così soli diciassette giorni prima della uccisione del B***, l'accusato depose in giudizio contro il C*** e il M*** in qualità di offeso, e stabilì contro di essi la causa di delinquere nella rivalità del mestiere, e in un supposto mandato del B*** ad ucciderlo.

Or come è verisimile che, dietro questo giudiciale esposto suo, volesse in quel tempo stesso macchinar egli la morte del B***? Si tratta invero di fatti posteriori al delitto, ma questi fatti spiegano lo stato precedente di volontà.

Non insista dunque il Fisco in questa circostanza che si ritorce contro di lui.

E quando l'accusato ebbe notizia che il M*** voleva attentare alla di lui vita, insidiò forse i suoi giorni? All'incontro andò verso di lui, e pateticamente gli rimproverò l' ostile disegno suo. Non è dunque l'accusato quel feroce vendicativo che alcuni testimonj voglion dipingere in lui.

E dopochè l'accusato fu assalito nella sua propria casa dai colpi di fucile del C*** e del M***, dopochè gli ebbe riconosciuti, insidiò forse la loro vita? All'incontro egli invocò contro di essi il braccio della giustizia, e si astenne da qualunque privata vendetta.

In faccia a questi inoppugnabili fatti spariscono tutte le sinistre prevenzioni suscitate contro di lui dalla credulità e dal livore. Le prove della sua innocenza emergono dalle circostanze stesse che contro di lui furono cumulate.

Non si parli della mancanza di discarico per la parte dell'accusato, del luogo in cui egli trovavasi nel tempo del commesso omicidio. Se è vero, come dice Giovanni dell' O*** d'A*** adulto, che l'omicidio accadde alle ore sei, il G*** ha provato col deposto del testimono fiscale Marcello degl'I*** che a quell'ora egli era nella sua casa. Tre miglia e più di distanza non si percorrono in un batter d'occhio, se non si cavalca la freccia d'Abari, o non si vola nella magica barchetta di Alcina. Se ciò non è vero, e qualunque siasi l'ora del commesso omicidio, l'accusato ha detto che tra le cinque e le sei egli era a fare il Guardia all'aperta campagna, discarico verisimile che dee il Fisco accettare.

Ma la mattina del 16 luglio non era in libertà quel Giuseppe M*** di sì truculento carattere, che esplose proditoriamente contro il G***? E perchè non cercare in lui i sospetti dell'autor della strage, e nell'accusato cercarli piuttosto? Non si verificano in lui tutti gl' indizj di persona? Perchè trascurar quelli di tempo e di luogo? Ma io difendo e non accuso, e qui mi soffermo.

Riepilogando i resultati degli atti, e dirigendomi a stabilirne i giuridici effetti relativamente al modo di risoluzione della presente causa, concludo.

I. In fatto:

Che prescindendo dalla incertezza somma, in cui ci ha lasciati il Fisco sul luogo e sull'ora della strage commessa, tanto in questo riguardo quanto in ogni altro la procedura presenta resultati irrilevanti affatto a carico dell'accusato.

Non rileva il più valido punto d'appoggio che avrebbe l'accusa nel deposto del testimone fanciullo, sia per i difetti radicali di persona, sia per i difetti essenziali di detto che vanno sino alla fisica impossibilità, onde questo fanciullo è passibile.

Non rileva la circostanza della reperizione, e della permanenza dell'accusato nella mattina del 16 luglio in luogo prossimo *ai tre sodi,* luogo di scena assegnato alla strage, sia per la giusta causa, sia per il solito del suo accedervi, sia per il contegno tenuto, sia finalmente per l'ora.

Non rileva la circostanza della supposta fuga dell' inquisito alla propria casa, e del successivo suo svenimento, di cui parla Marcello degl'I***, perchè non è fuga il ritorno alla propria casa per frequentatissime vie, e in ora frequentatissima, perchè i caratteri di fuga sono smentiti da testimoni indotti dal Fisco, perchè lo è del pari lo svenimento, oltre esser questo smentito dalla fisica impossibilità di vederlo.

Non rileva la pretesa causa di delinquere, sia per il titolo delle inimicizie o non come tali caratterizzate dai testimonj che ne depongono, o da altri testimonj positivamente escluse, sia per il titolo della rivalità del mestiere, causa non congrua non proporzionale, o non causa nel concreto del caso per ciò che tra l' accusato e B*** altre volte per causa di mestiero accadde.

Non rilevano le minacce perchè non dirette contro alcuno, perchè non univoche, perchè non immediatamente anteriori e prossime al commesso delitto.

Non rileva la pretesa mala qualità perchè non nel medesimo genere di delitto.

Non rileva la pretesa diffamazione perchè cagionata da zelo soverchio nel mestiere di guardia, o nel querelare.

Non rileva la pubblica voce perchè nata dopo l'arresto.

Nulla infine rileva perchè smentito da positive riprove della innocenza.

II. In diritto:

Non sussistendo alcuno degl' indicati indizj isolatamente considerati nella loro sostanza d' indizio, non è luogo a coacervarli e a sostenere la massima « *quæ non possunt singula juncta juvant* (18).

Non si tratta di delitto occulto e di prova difficile, poichè commesso in pieno giorno sopra una pubblica via, come il Fisco sostiene: o quando pure si trattasse di delitto occulto, un grado di prova qualunque sarebbe pur necessario perchè la inquisizione si sostenesse (19).

Non vi ha nel caso codesto qualunque grado di prova: non vi è il grado di dubbio per dar luogo alla dichiarazione di processo aperto, o, più classicamente, all'ampliazione della causa (20). Non vi è indizio remoto che sia per dichiarare scusabile e non temeraria la inquisizione (21).

Che se al Fisco piacque di sospettare l' accusato, se men cauto nelle sue ricerche affrettò il di lui arresto, e si tolse così il mezzo d' investigare il vero autor del misfatto, dee il Fisco sapere che vi ha gran differenza tra il sospetto e l' indizio: questo dee nascere da una circostanza di fatto che criticamente lo somministri: quello nasce nell'altrui petto da ogni ombra, da ogni vera o falsa apparenza (22).

Porlochè la giustizia esige che la inquisizione sia remossa, e l'accusato assoluto e restituito alla sua libertà.

Pisa 24 Aprile 1820.

N O T E

(1) Math. *De criminib. lib.* 48. *tit.* 16. *cap.* 1. *num.* 5 *et* 8.

(2) *Leg. unic. cod. de litis contest. Leg. rem non novam* 14. §. *patroni: cod. de indiciis.* Voet *ad Pandectas lib.* 5. *tit.* 1. §. 144. « Indicii omnis inchoandi intium est in jus vocatio inchoati vero litis « contestatio; et non aliud est quam intentio actionis et contradictio « seu depulsio rei ».

(3) Sarelli *Summa tom.* 1. §. 43. *n.°* 28. Raynald. *Observ. crim. ad cap.* 34. *suppl.* 4. *n.°* 7 *et seq.*

(4) Poggi *Jur. crim. elem. lib.* 2. *cap.* 4. §. 3. Renazzi *Elem. jur. crim. lib.* 4. *part.* 4. *cap.* 2. §. 3. Carmignani *Jur. crim. elem. lib.* 3. *sect.* 2. *cap.* 1. *art.* 1. §. 2. *n.°* 1.

(5) Bartolus *in L. respiciendum* §. *delinquunt dig. de pœnis*.

(6) Crusius *De indiciis part.* 1. *cap.* 79. Math. *De criminib. lib.* 48. *tit.* 15. *cap.* 4. *n.°* 14.

(7) Math. *De criminib. proleg. cap.* 2. *n.°* 2.

(8) Math. *De criminib. lib.* 48. *tit.* 16. *cap.* 2. *n.°* 9. « Quid ergo « an pueris fides habenda sine tormentis? Nequaquam ætas enim « quæ adversus tormenta eos tuetur etiam mendaci suspectos facit. « Seneca quidem dixit; nihil puero teste certius esse: verum ea sen- « tentia declamatorem magis quam juris peritum decet. Penituis « enim pueri ingenium examinantibus adparebit, verissimum esse, « quod Plato tradidit, pueros quoniam prudentiæ fontem nondum « perfectum habent, non solum acerrimos, et petulantissimos, sed et « insidiosissimos omnium bestiarum esse ».

(9) Vulpell. *resp.* 40. *n.°* 2. Afflict. *in constit. in pecun. Deci-*

mitertii. notab. Rayn. *dec.* 28. *n.°* 22. *et dec.* 18. *n.°* 98. Bonf. *cap.* 60. *App. un. n.°* 34. Guazzin. *def.* 22. *cap.* 1. *n.°* 6.

(10) Caravit. *lib.* 2. *sez.* 1. §. 2. *num.* 21 *et* 22.

(11) Caravit. *Instit. crim. lib.* 2. §. 1. *cap.* 2. *n.°* 3.

(12) Boehmer. *ad* Carpzov. *quæst.* 120. *observ.* 3.

(13) Vulpell. *cons.* 336. *n.°* 16. *lib,* 3. Farinacc. *cons.* 37. *n.°* 20. *lib.* 1. Vermigliol. *cons.* 196. *n.°* 6. Bonfin. *Ad bannim. cap.* 50. *n.°* 61. « Vulgatissimum in jure est, quod inditium non oritur ex iis « quæ stare possunt sine delicto » .

(14) Bonfin. *Ad bannim. Append. II. ad cap.* 77. *n.°* 9. « Ul- « tra quod verba illa ex quibus minæ juste deduci prætenduntur, « non illicitum vindictam, et animum offendendi de necesse inferre « valent, sed fuerunt dubia, generalia, et equivoca, ut ex illorum ani- « madversione evidenter dignosci potest ibi = *Sangue ... questo ...* « *non la vuol finire, e una, e una, due me ne ha fatto ... alla terza* « *non ci arriverà che me la pagherà ec., ed altre ec.* = ut exemplificant « Conciol., Nat., Menoch., Honded. qui omnes concludunt quod mi- « næ æquivocæ nullum faciunt Indicium » .

(15) Carpzov. *Prax. part.* 2. *quæst.* 1. *n.°* 50. Farinacc. *De indic. quæst.* 50. *n.°* 6. « Multi reperiuntur qui jactatione verborum, et « denunciatione periculi omnes terrent; minus jactare, pericula in- « tendere, formidines opponere unicuique solent, sed cum facinus « aliquod aggrediendum est, post principia se continent ut Teren- « sianus ille Thraso » .

(16) *L. si tamen* §. *si servum ff. de Ædilichia Edicto. Calderon. Resolut.* 12. *n.°* 43. *e* 49.

(17) Vermigliol. *cons.* 228. Farinacc. *quæst.* 47. *num.* 155. *et* 156. « Fama orta post rei inquisiti carcerationem nihil ope- « retur » .

(18) Bonfin. *Ad bannim. Append. I. ad cap.* 48. *n.°* 50. « Nec « prætendi potest » .

(19) Bonfin. *loc. cit. n.*° 60. « Et ratio ea invincibilis est quia « inquisitio sine legitimis indiciis formata est ipso jure nulla etc. ». Et n.° 67. « Quia quemadmodum judex sine legitimis indiciis non « potest interrogare delatum super delicto et illum inter reos po- « nere, quod alios esset minister diaboli et non justitiæ ». Et *Append. unic. ad cap.* 50. *n.*° 44. « Ad cujus assumpti probationem, præ- « missis conclusionibus verissimis, quod Inditia in delictis occultis « et difficilis probationis debent esse legitima, et proinde non rele- « vant dubia et æquivoca, sed requiruntur certe, probabilia, verisi- « milia et concludentia ».

(20) Math. *De criminib. lib.* 48. *tit.* 13. *cap.* 9. *n.*° 5.

(21) Mascard. *De probation. concl.* 144 *et* 1029. Farinacc. *quæst.* 46. *num.* 35. *et* 52. Sabell. *Præfat. n.*° 26.

(22) Ant. Math. *De criminib. lib.* 48. *tit.* 15. *cap.* 6. *n.*° 3. « Aliud suspicio est aliud argumentum necessarium: suspicio in alie- « no pectore est: argumenta ex re ipsa ducuntur ».

ACCUSA

DI

STUPRO VIOLENTO

Illustrissimi Signori

Se men tristo e deplorabile fosse il caso degli accusati: se il processo, nel quale si trovarono involti, non presentasse uno di que' funesti e fatali errori, ne' quali la impostura e la perversità, colle mentite spoglie di giusta vendetta e di zelo per la morale oltraggiata, spesso riescono ad illaqueare la punitiva giustizia, largo e facile campo offrirebbe la causa ai maligni sorrisi, anzichè agli ululati delle ninfe de' monti, che Virgilio fece consapevoli di ciò che accadde nella spelonca in cui Didone ed Enea, cacciando, si ricovrarono.

Costantino P*** e Ferdinando G*** amendue giovani d'età: amendue calzolari,

Ambo florentes ætatibus: Arcades ambo,

sono accusati col titolo di *stupro violento* commesso A DUE, l'un però dopo l'altro: prodigio inaudito finora nella storia de' criminali giudizj: sopra una donna di anni ventiquattro: di mestiere serva: in pieno giorno: in una bottega, la cui porta dà in pubblica e frequentatissima via di questa città di Pisa.

Uomini nelle criminali materie versati, ditemi or voi se questo prospetto esteriore di *stupro violento* vi muova a riso anzichè consigliarvi a giudicarne sul serio.

Che cosa è mai la umana credulità! Ben disse il Certaldese, essere gli uomini inclinati a credere de' loro simili sinistramente (*Decamer. Giorn.* 10. *nov.* 6); ma non soggiunse,

perocchè egli versato nel fòro non era, che le sinistre credulità passano rapidamente non che fra le volgari teste dall' una all'altra, ma giungon a far travedere anco la gente più dotta.

La Maddalena P***, serva, e vittima dello stupro violento, ebbe due grandi fortune per giungere a farlo credere: un Istruttore, che dopo sette giorni da quel della violenza sofferta le ne risvegliò la memoria *in fatto*, e le ne suggerì *in dritto* la tentazione di dolersene: due Medici fiscali, i quali ravvisarono nelle nascose parti del di lei corpo ciò che pubblicamente la sua lingua diceva. Quasi in parti naturalmente tendenti a riprendere il lor pristino stato, un' alterazione avvenutavi si possa dopo sette giorni discernere!

Sulla relazione de' Medici fiscali del 20 maggio 1831 ha preteso il Fisco stabilir la prova del materiale del delitto, non accorgendosi, che in quella relazione egli può, tutto al più, vantar la prova d'un *semplice* stupro, ma non lusingarsi di averci quella del *violento*.

Avrei potuto, e forse dovuto, rigettare onninamente la fede di quella relazione: avrei potuto, e forse dovuto, sottoporla a medico di più purgato giudizio; ma per dimostrare, che quel documento è d'un esemplare futilità, e non rileva al bisogno al quale è destinato a servire, tanti sudori non son necessarj.

Distinguo i segni delle violenze che avrebbero dovuto servir *di mezzo* allo stupro, da quelli della violenza in che consiste lo stupro medesimo: gli uni sul corpo, che avrebbe dovuto resistere: gli altri nella parte del corpo, che, o renuente, o consenziente la femina, può avere apparenza di violentata.

Tra i *primi* segnalano i Medici fiscali

I. Una contusione di color giallo cupo della lunghezza di circa mezzo pollice, posta sulla cresta dell'ileo destro.

II. Una piccola escoriazione quasi cicatrizzata, a cui si può dare il volgar nome di *sgraffio*, nella parte posteriore del terzo medio della coscia destra.

III. Un'altra contusione ben poco rilevante, situata due dita trasverse al di sotto della cresta dell'ileo sinistro.

Le braccia e le mani, che avrebbero dovuto respingere l'aggressione, e lottar lungamente coll'aggressore, non hanno nè lividure, nè contusioni, nè sgraffi: segno evidente d'aver servito a più dolce ufficio di quello della difesa. Le guance,

il collo ed il petto, che avrebbero dovuto energicamente sottrarsi agli amplessi ed ai baci, non hanno segni della debellata lor resistenza.

I segni sono nella inferior parte del corpo, su cui il maschio che abbraccia amorosamente la femina o cercato o fuggito, o invitato o respinto, o desiderato o aborrito, deve sempre come violento conquistatore lasciar segni de' vittoriosi suoi passi.

Ma le tre deboli, e insignificanti vestigia d' una amorosa forza, che giunge al suo scopo, ravvisati dai Medici fiscali come segni della violenza sofferta da femina debellata, nacquero mute, senza storia, e senza storico della pretesa loro origine violenta. La dolente nella sua incolpazione non parla di percosse ricevute nelle parti del corpo indicate dai Medici fiscali; parla di tatto alle parti vergognose del corpo, e il toccar non fa lividi: parla d'abbracci: dice che gli assalitori la gettarono in terra: e ciò facendo agirono sulla sua vita. Donde dunque nacquer quei segni? O furono effetto di frode nella P***, la quale aspettò sette giorni a dolersi della violenza: o furono naturali conseguenze di un volontario carnale congresso: perciocchè la bisogna avvenne non sopra sprimacciata coltre, ma o a contrasto del muro, o sul nudo terreno in una bottega di calzolajo, ordinariamente piena d' istrumenti e di attrazzi.

Per cercare il materiale della *violenza* bisogna cercar quello del *coito,* e fiutar co' medici là dove le battaglie incruente non sono argomento d'essere state precedute da altre.

Ammirabile semplicità de' Medici fiscali! Essi altro far non potevano, nè dovevano che *vedere,* intitolandosi da immemorabile tempo il loro atto « *visum et repertum* ». Ma l'aspetto delle parti pudende della P*** infiammò la lor fantasia, e veddero in esse il *dolore*: « ed un poco dolenti ». Or chi fece loro *vedere il dolore?* Lo avrà l'accusatrice asserito come asserì l'accusa; ma il dolore, così essendo, fu nelle sue parole non nel suo corpo. E i Medici fiscali son forse incaricati dalla legge e dalla giustizia, piuttosto che di farsi testimonj di quel che vedono, di venir referendarj di quel che sentono?

Ma essi trovarono nel loro viaggio « *per obscura locorum* » oltre alle *grandi ale della vulva discoste, internamente infiam-*

mate, ed *UN POCO DOLENTI:* oltre alle *ninfe flaccide ed attaccate da più vistosa infiammazione:* oltre *all'orifizio dell'uretra aperto, e il frenulo ossia la forchetta rilasciata:* anco « L' IMENE SQUARCIATO, E I DI LUI FRAMMENTI NON « COMPLETAMENTE RIMARGINATI, E TUTTORA VER- « SANTI SANGUE ec. »

L'astrologia fece nascere l'astronomia: la ricerca della *filosofica pietra* la chimica: la credulità dell' *Eldorado* e della *fontana di gioventù* i viaggi in incognite remote regioni. Ma la ricerca dell' IMENE, che è

Come l'araba fenice:
Che vi sia ciascun lo dice,
Dove sia nessun lo sa,

e il vederlo in una *serva* nel secolo decimono, è un mostrarsi semplice al pari di Alberto Magno (tal per la mole, non per il valor de' libri che ha scritto) il quale al solo tuon della voce conobbe, che la sua serva erasi fatta rapir la verginità andando ad attingere il vino in cantina.

Nè io voglio avvilirmi a combattere queste puerilità, indegne di chi professa l'arte più presuntuosa che sia sulla terra: nè posso credere che i Giudici rinunzieranno al loro secolo, retrocedendo verso l'età, nella quale l'orgoglio, la ignoranza e la superstizione degli uomini credevano alla verginità come attributo *fisico* della donna: o rinunzieranno alla loro ragione, sostituendo alle regole del dritto le poetiche fantasie, e cantando sulla chitarra a gloria d'una serva, come il Bracciolini della Lena Fornaja, o il

Ut flos in septis secretus nascitur hortis etc.

di Catullo: o il

La verginella è simile alla rosa

coll'Ariosto: o il

Deh mira, egli cantò, spunta la rosa

del grande Torquato: puerilità già condannate da uno de' più illustri Magistrati Toscani (1).

I Medici fiscali, esaminando sul corpo di donna un campo di battaglia già da sette giorni lasciato in pace, lealmente, e

secondo i principj dell'arte loro altro attestar non potevano cho della dilatazione delle parti; e se parlavano di lacerazioni, di sangue, di scoli, credendoli segni di stupro, o cedevano agl'inganni di femina scaltra, o vedevano quel che in tali materie dopo sette giorni è impossibil vedere (2).

Ma più visionario de' Medici fiscali fu il Fisco. Egli, guidato non dagli occhi del corpo, ma da quelli dell'intelletto, doveva accorgersi, che quando pure il *visum et repertum* avesse provato lo *stupro,* non avrebbe però provata la *violenza*. Se le tracce, che la forza fisica, necessaria alla deflorazione di vergine, lascia dietro di sè, provasse lo stupro violento, non vi sarebbe più stupro senza violenza che nella donna già incinta, sebbene anco in questa talvolta la violenza sia necessaria, e l'*imene,* sognato dai medici in questa causa, ricomparisce ad impedire l'ingresso e l'egresso, simile al ramo dell'albero che tagliato ripullula (3).

Il Fisco non vide, e non apprezzò, che oltre *al corpo della violenza* costitutiva dello stupro considerato nella sua semplicità, e perciò verificabile ne' vasi muliebri, gli era mestieri provare anco il *corpo della violenza* costitutiva della *qualità* immutatrice del titolo del delitto: diguisachè sebbene gl' inquisiti abbiano confessato il *coito* comecchè sieno sulla *qualità* negativi, il *visum et repertum* sul primo capo di prova non salva nè il processo, nè la inquisizione con tanta leggerezza trasmessa (4).

Nel solo caso di stupro in *non viripotente* il material del *delitto* ed il materiale della *qualità* hanno la loro prova nelle violentate parti genitali della femina dall'altrui libidine soggiogata (5); onde i Medici, il Fisco, gli Accusatori, e l'Accusatrice tutto infaustamente in questa causa confusero.

Ma lasciamo alle sue sozzure un corpo, donde moritava non fosse mai tratto dall'accusa.

I costumi della donna sono la sua vera verginità; e però in materia di stupro i costumi di chi ne porge l'accusa ne sono il sostegno più valido.

Lo stupro semplice può contentarsi d'un grado qualunque di prova della onestà della donna: lo stupro con violenza la richiede più perfetta, e più piena: tale che il Fisco debba provare come qualità dalla legge voluta (6).

È lacrimevole in questa causa, nella quale due uomini appartenenti ad oneste famiglie, viventi del lavoro delle lor mani, senza pregiudizj colla giustizia, non meritando valutazione i leggieri rissosi trascorsi obiettati al G***, non diffamati se si apprezzino i migliori, e più credibili testimonj esaminati in processo, furono ristretti, e tuttora son lasciati languire in carcere sul detto d'una serva, che si dà l'aria e il tuono di *vergine d'Orleans;* è lacrimevole in questa causa, che il Fisco avveduto, sperimentato, e giusto come egli è non abbia apprezzato il criterio, col quale in cause simili è sempre mestieri procedere: chiudendo severo l'orecchio a querele d'un delitto, come il violento stupro, per se medesimo impresumibile (7): e più impresumibile poi in donna viripotente, ed adulta (8).

Nè questa impresumibilità del violento stupro in viripotente femina è un pregiudizio forense (sebbene pregiudizj favorevoli agli accusati il Fisco non abbia mai), ma è un suggerimento della esperienza e della natura, il quale ai poeti, egregi conoscitori del cuore umano, non potè certo sfuggire, avendo il Ferrarese cantato, sulle tracce di Ovidio,

Corrò la fresca e mattutina rosa,
Che tardando, stagion perder potria.
So ben che a donna non si può far cosa
Che più soave e più piacevol sia,
Ancorchè se ne mostri disdegnosa,
E talor mesta, e flebil se ne stia:
Non starò per repulsa o finto sdegno,
Ch'io non adombri, e incarni il mio disegno.

Fur. C. I. St. 58.

Non può dunque il violento stupro, incredibile com'egli è, divenire imaginabile almeno, se non in donna, la quale si presenti in giudizio con una castità di costume e di vita, che dia a' suoi detti una credibilità, di cui il suo sesso non fu creduto mai meritevole. Ben disse il TORRE: « Quis enim nescit fœminas dolos, decipulas, fraudes, fallacias suo veluti « jure sibi vindicare? » e Properzio

Sed vobis facile est verba, et componere fraudes,
Hoc unum didicit fœmina semper opus.

Or donde in questa esomplare, o miseranda causa dee venire la prova della onestà? Da umile, se non vile donna, povera, condannata dalla povertà al servizio altrui, e in traccia di occasione di servitù vagabonda. Se femina di più purgata condizione è tenuta alla prova della onestà, a prova più rigorosa è certamente tenuta costei (9).

Nel 24 maggio 1851 era in questi bisogni la causa. Aveano deposto della onestà della P*** la sua padrona Caterina L***, la quale parlava della *onestà d'un anno:* Giuseppe G*** istigator dell'accusa, il quale così deponeva: « Per quel *poco di* « *tempo,* che l'ho conosciuta, l'ho trovata buona ed onesta »; e Filippo P***, che sebben di Riglione, non la conosceva.

E in quel medesimo giorno 24 maggio 1851 si rilasciava dal Fisco l'ordine della cattura degl'inquisiti, e nel successivo dì 25 s'incarceravano.

Dopo il trasmesso ordine della cattura si esaminava come testimone della onestà in giudizio Giovanni S***, di cui non si conosce nè *la religione* nè *l'età,* sicchè può credersi che egli sia giudeo, ed *impubere:* a cui non apparisce essere stato deferito il giuramento, sebben si dica che *giurò* ec., e il di cui deposto si riduce a dire aver egli da *tre anni* una *certa* conoscenza della P***: per quello, che ha conosciuto, essere stata onestissima; ov'è da notare, che da tre anni appunto quella donna era stata fuor d'Oratojo, suo paese nativo, or servendo in Livorno, ora in Pisa, diguisachè se si tolga il tempo di tre anni anteriore, di cui il testimone non può deporre, e i tre anni de' quali il testimone ragiona, e ne' quali abitando egli a Riglione, e la donna a Livorno, o in Pisa, non ha potuto certamente aver contezza di lei, non si sa scorgere come al suo deposto siasi potuta appoggiare la prova della onestà.

Fu dunque la cattura trasmessa senza prova del *materiale* della violenza, la quale dalla relazione de' Medici fiscali non apparisce, e senza prova della *onestà,* e sulla semplice incolpazione di lei inabile, per le cose da dirsi, a costituire un indizio: inattendibile senza la prova del materiale: onde quell'atto iniziale del processo fu nullo, arbitrario, suggestivo, non potendosi senza indizj legittimi trasmettere la cattura (10). Nè questo vizio radical del processo, che dava dritto ai catturati di non rispondere alle interrogazioni

di chi lo compilava, avrebbe potuto restar sanato da indizj sopravvenuti dipoi, sicchè la prima pronunzia da farsi sarebbe quella dell'immediato rilascio degl'inquisiti (11).

Sarebbe qui dunque finita la causa per la difesa. Ma invece d'insistere per il rilascio de' rei sul fondamento della nullità della cattura, giova considerar quest' atto come quello che suggerì tutti gl'indizj, se pur ve ne fossero, a loro carico sopravvenuti dipoi.

Ma che parlare in questa causa d'indizj di stupro violento, quando le prove esclusive di questo titolo di delitto da ogni lato regurgitano?

La prova della onestà, *nulla* per le resultanze degli atti anteriori alla cattura degl' inquisiti, non acquistò miglior complessione dipoi.

Due nuovi testimonj, Serafino P*** e Giovanni P***, vennero a sussidiar quella prova. Il primo parla della dolente mentr'era a Riglione: suppone, che da un anno e mezzo siasi trasferita a servire a Pisa: onde ignora, che ella sia stata a servire a Livorno, conforme depone Natale V*** testimone del defensivo: dice non aver ella amoreggiato mai, e così si mostra all'oscuro de' non impugnati amori col G**ni, de' quali sarà parlato fra poco: soggiunge, non sapere cosa abbia fatto in Pisa, ma averla, incontrandola, veduta sola sempre; mostrando con ciò ignorar gli usi suoi d'invitar maschi al passeggio, del che è pur da parlare in appresso. Il secondo, dopo averla dichiarata onestissima, dice lealmente, che dacchè ella è a servire non può dirne nulla.

Di quattro testimonj della onestà, la L*** può deporre di *pochi giorni*: il S*** parla d'una *certa* conoscenza: Serafino P*** discorre di fantasia: e il P*** si riferisce a un tempo, che non appartiene alla causa. Altri giudicherà se questa sia la *concludente* prova della onestà, che, come requisito sostanziale della incolpazione di stupro, le leggi richiedono (12).

Alla debole ed aerea prova della onestà sta contro quella di miglior tempra della inonestà della vita, e del costume dell'accusatrice. L'informativo, ed il defensivo processo si porgon la mano, onde non lasciar dubbio in questo rilevante proposito.

Fu forse onesto contegno l'accettare dal T*** servitore del Professor R***, e denaro e pezzuola? Dia pur colui a que'doni il significato che vuole. I doni tra maschio e femina hanno un linguaggio, che loro non si può toglier di bocca, spezialmente se a povera donna sian dati (13).

Fu forse onesto contegno l' udire con benignità gli osceni discorsi del M***: il promettergli di amoreggiar con lui se essa si disimpegnava dal vecchio T***, al quale la legarono i donativi? (14)

Fu forse onesto contegno l'invitare Serafino V*** a passeggiar solo con lei: uscir seco da porta a porta della città: essere incontrata dal G*** amante *platonico*, che la carica dei *petrarcheschi* titoli di P***, e di T***? (15)

Fu forse onesto contegno l' andar notturna a cercare alloggio? (16)

Fu forse onesto contegno l'andar sola in maschera col N***? E fu onesto contegno commettersi sola ad un uomo, a Vincenzo V***, per intere due notti?

> *Oscula qui sumpsit si non et cætera sumpsit*
> *Hæc quoque, quæ data sunt, perdere dignus erat:*

e meglio Terenzio nell' *Hecyr. att.* I. *scen.* 2.

> *Quid ais? Cum virgine una, adolescens cubuerit*
> *Plus potus sese illa, ut abstinere potuerit.*
> *Non verisimile dicis, nec verum arbitror.*

E il Bartolo, armadio di scienza legale, dice il Torre (*De stupro Arg. XXII. n.*° 7) ebbe a dire nella *Leg.* 3. *princ. dig. de furtis:* « Si quis deprehenditur in dono in qua sit « pulchra mulier hoc certa facit indicium manifestum adul- « terii ».

Le quali cose essendo così, riesce indubitata la prova fornita nel defensivo da Valentino G***, il quale dice d' aver avuto pieno carnale commercio con una *Maddalena:* piccola di *statura:* macilenta in *viso*: di Oratojo: serva a Livorno: da lui *riconoscibile:* tutti connotati che a quelli della P*** corrispondono. E se la ricognizione non fu adibita, la

omissione di questo atto è tutta a danno del Fisco, e dee dirsi a pro degl' inquisiti avvenuta (17).

Qui di nuovo finirebbe la causa, perocchè resterebbe pienamente provato ciò che negli atti gl' inquisiti dissero sempre, aver carnalmente usato della P*** come di meretrice, e di donna, la quale nelle ascose parti del corpo rinnovava, a vederla, la imagine espressa da Catullo

> . . . . *Rictum qualem diffisus inœstu*
> *Mejentis mulæ cunnus habere solet.*

Pure, non ostante questo secondo fine della causa tra via, se ne continui a pro del vero e degl' inquisiti il fastidioso cammino, non essondovi fastidio al mondo, che agguagli quello del ragionar sopra il *nulla*.

È negli atti la incolpazione della pretesa stuprata per se sola immeritevole di alcuna fede (18).

Ma si accolga, e si accetti pure il testo della incolpazione di questa impudentissima femina. Dalla incolpazione appunto viene esclusa la violenza.

Narra costei, che appena ella giunta in bottega ov' erano i due calzolai, *essi chiusero* (tutto a due) la porta esterna con il paletto. E benissimo, ed opportunamente fecero, perocchè ella nel dì 7 maggio avea loro promesso di soggiacere alle amorose lor voglie. Certe cose in piazza non si fanno. Così appunto usaron sempre le meritrici fin da' tempi di Ovidio

> *Ignoto meretrix corpus junctura Quiriti*
> *Opposita populum sum movet ante sera.*

E il Bonfini notava appunto, che il chiudere delle porte non era segno di violenza nel coito (19).

Più specialmente poi avvi nel caso presente ragion di credere, che il chiuder della porta della bottega fosse atto preordinato a volontario coito concertato di già, e non a violenza se si rifletta, che il chiudere di quella porta appena entrata la P*** nella bottega ov' erano il P*** e il G***, avvenne senza che niuno de' due usasse prima la cautela di veder nella via se alcuno notava quell'atto certamente non indifferente, e da

non risvegliare l'altrui curiosità, deponendo di questo contegno la tessandola Marianna L***, la grande e valorosa Marfisa della dolente nel farsene scudiera e scudo,

Sarò qual più vorrai scudiero, e scudo:

« Entrò in bottega del calzolajo P***, che mi resta quasi di-
« rimpetto, e quasi nel tempo stesso vidi chiudere l'uscetto
« della bottega ».

Or questo agir francamente, e senza circospezione, come è compatibile col progetto d'un delitto, il quale ha contro di sè non tanto le voci delle leggi quanto quelle della natura? (20) No: questo franco, e non circospetto contegno è per se solo la più luminosa e più convincente prova, che gl'inquisiti chiuser la porta della loro bottega per cuoprire una vergogna, che aveano comune colla donna che vi era entrata: che trattavasi d'atto indifferente alle *civili leggi* qual è il coito volontario (21), non vi essendo cosa alcuna col dolo, e colla prava coscienza che l'accompagna, più incompatibile, che l'agire apertamente, e senza circospezione (22).

Continua a narrare costei, che i due l'*abbracciarono* (sempre a due), la gettarono in terra, e le *dissero* volersi servir di loi, e *incominciarono* a toccarle le vergone. Fin qui altro non vi è, che preludio di copula: gli amplessi, le blande allocuzioni, le richieste, la prostrazione, il *palpare* eccitatore del *palpito*. Fin qui niuna ripulsa, onde presunzione di consenso, e di reciproca voluttà (23).

Prosegue indi a narrare aver loro detto, che si fossero formati. Come poterlo dir loro quando ella erasi già loro prostituita, avendo permesso, che le toccassero le vergogne, la qual cosa far non potevano, se ella non avesse volontariamente spalancati i vestibuli?

Continua a dire, che ella si alzò (dunque niun la teneva): che cercò di scappar loro di mano (questo è negar, non resistere; e perchè non scappar dalle mani quando ella erasi potuta alzare?): che urlava. Ella restò entro la bottega tre ore: se avesse urlato tutta Pisa l'avrebbe sentita, e niuno, come verrà provato tra poco, la udì.

Chi lo crederebbe? L'essersi alzata: l'aver cercato di

uscir dalle mani degli anelanti amatori: l'urlare: *l' avvilì tanto, da non lasciarle più forza*. Avesse almeno la sciaurata articolato un atto, un moto di resistenza! Ma si vuol di più ancora? Sebben resa debole da non si reggere, il P*** *per il primo, profittandosi della sua debolezza, l'appoggiò al muro, le alzò i panni dinanzi, le allargò le cosce, ed egli sbottonandosi i pantaloni*..... Impudentissima meretrice! Se eri debole e sfinita, chi ti resse ritta a quel muro? Se eretta eri, e non con ginocchia al bieco atto piegato, come il P*** poteva consumar teco la copula? Se il P*** prima di brandir l'asta ebbe bisogno di sbrogliarla dai panni che la cuoprivano, tu eri in atto di riceverne il colpo. E mentre il P*** sbrogliavasi de' panni suoi, cosa avveniva de' tuoi? Chi gli alzava, e chi gli reggeva? Perciocchè, impudentissima e bugiardissima, tu non osi dire, che il G*** o impastojata, o tenuta in atto di giumenta ti avesse.

È inutile andar più oltre framezzo a queste sozzure, nè dee far meraviglia, che la impurissima donna escisse malconcia dal cimento, in cui erasi con pienissima libertà collocata.

Ma se lo stupro fu violento, ove sono i *mezzi*, co' quali fu usata la violenza? Dice forse la impudentissima, che ambi i pretesi stupratori brutali le legarono o braccia e gambe? Dice forse che un d'essi, mentre l'altro operava, stavale colla pistola alle tempia? Dice forse che un d'essi, per dar campo all'altro di agire, al collo la prendesse, e minacciasse strozzarla, sebben di capestro degnissima? Niente di questo. Rammenta la vituperosissima donna un legno in mano al P***, ma la voce della coscienza internamente la sgrida, e tosto l'obbliga a dire che il legno non fu adoprato per batterla: nè un ordinario bastone, ancorchè credere se le dovesse, e per le cose da dirsi niente è da crederle, sarebbe mezzo induttivo di violenza (24). Nel sistema del suo racconto, i due agirono alternativamente l' un dopo l'altro, con quella pace medesima colla quale i due Virgiliani pastori a vicenda cantavano, e il far le cose a vicenda come care alle muse encomiavano

Alternis dicemus: amant alterna camœnæ.

Come dunque credere una violenza senza conoscere i *mezzi* co' quali fu usata? (25)

La violenza dunque nel debole, e preoccupato criterio fiscale consistè tutta nella chiusa porta della bottega: infausta, e miserabile petizione di principio, che ha infuso tutto il suo spirito a questa causa! Perocchè se le chiuse porte fossero indizio di violenza, converrebbe cancellar la parola *vergogna* dai dizionarj; e le donne dovrebbero all'aria aperta cercare, come le cavalle di Tracia, sfogo alle loro libidini:

Scilicet ante omnes furor est insignis equarum.
Illas ducit amor trans Gargara etc. (*)

Se dalla storia stessa, che la P*** va facendo delle libidini, alle quali si abbandonò, resta esclusa la violenza, che dopo aver loro dato libero sfogo, le piacque d'immaginare, riputando forse troppo modico il prezzo, che ne aveva raccolto, molte altre circostanze di fatto *antecedenti, concomitanti,* e *susseguenti* a quel carnale commercio, cospirano a farlo reputare effetto delle sue troppo facili condiscendenze.

Narrano gl'inquisiti, e con piena concordanza di detti tra loro, come la P*** erasi spesso fermata nella loro bottega a niun altro oggetto, che quello di udirsi sollecitare a venereo congresso, e che ella di propria bocca ne aveva con essi concertato e il giorno e l'ora, alle cinque pomeridiane del 13 maggio 1831.

Mentisce in sulle prime costei allorchè dice, che l'ordine avuto dal suo padrone di fare acconciare un paro di stivali fu la occasione unica, che la fece entrare nella bottega del P***.

Più testimonj la smentiscono in questo, asserendo di averla più volte veduta trattenersi a colloqnj cogli accusati in quella bottega ne' giorni anteriori di assai al dì 13 maggio, le quali collocuzioni da sola a solo, sono indizio di preparativo ad amorosi congressi (26).

Nè la prova, che di questa frequenza della dolente nella

(*) La P*** nel suo secondo esame del 30 maggio parla di strapazzi, di pugni, e di forzata apertura di cosce: la sgraffiatura: la indicazione del L*** ec. Quanto sia da valutare questa nuova esornazione, dopo l'avvenuta carcerazione degl'inquisiti, facile è giudicarne.

bottega P*** risulta luminosa dagli atti, può essere distrutta, o indebolita dal deposto del giovine L***, il quale asserisce, esserle servito di guida a quella bottega per consegnar gli stivali nel dì precedente al 13 maggio. Quando pure ciò fosse vero, non proverebbe nulla: perciocchè la P***, consapevole delle tresche cogl'inquisiti, onde non ne dar sentore al padrone potè dirgli che ignorava ove la bottega si stasse, e può aver anco ignorato, che in quella bottega dimorasse il P***, non essendo il nome della sostanza degli atti, ai quali ella era dedita, e pe' quali la bottega era da lei frequentata. Ma la irrilevanza del deposto del L*** è provata dall'aver egli detto, che fu di guida alla serva nel dì precedente al 13 maggio, che era il giorno dell'Ascensione, nè in tal dì le botteghe lavorano.

Giace la bottega abitata dagl'inquisiti in un *quadrivio*, due sbocchi del quale son formati dalla Via della Faggiola: uno dalla Via Martiri: l'altro dalla via che dà nella Piazza dei Cavalieri, di pochi passi dalla bottega distante. Sono attorno ad essa altre botteghe del proprietario medesimo; sovrasta ad essa un casamento abitato dal proprietario, e dalla bottega del solo palco diviso. È quasi in cospetto il sempre aperto uscio da rimessa della stanza ove lavora una tessandola. Il luogo è circondato di abitazioni. Frequente vi è il transito delle persone, che accedono agli Spedali, al Duomo, all'Arcivescovado, alla Curia Ecclesiastica, a due Causidici, i quali hanno i loro studj quasi a contatto della Casa G***, a cui le botteghe appartengono: cose tutte, di cui come di notorie può prendere il Giudice da se medesimo stragiudiciale notizia (27).

Eppure la P*** ha trovato nel Fisco Pisano un essere credulo al segno, da non scorgere l'inverisimile mostruoso, che uno stupro violento si sia potuto tentare, e commettere *di pieno giorno, in luogo sì frequentato e sì pubblico* (28).

Ed escì forse la pretesa sconfitta vergine dal luogo ove ella dice essere stata vittima delle altrui violente e brutali libidini, scarmigliata il crine: colle guance irrigate di lacrime: immersa nella tristezza come Lucrezia, al cui letto aveva colla spada in alto gridato Tarquinio

Renditi alle mie voglie, o qui ti uccido?

Non lo pensate. Ella uscì dal preteso luogo del suo macello accettando una bottiglia di vino da'suoi carnefici, la quale a lei (dice ella) vollero dare per forza: perocchè tutto il goduto da lei doveva essere stato da lei fatto per forza: nè di ciò contenta, uscì dalla bottega col G*** a braccetto: con in mano quella identifica boccia di vino, che i violenti stupratori le aveano dato per forza; e col G*** in quel tenero atteggiamento andò nella via Santa Maria, ed indi venne sulla Piazza dei Cavalieri, e dal G*** accettò un bicchier di liquore, necessario balsamo alle violenze sofferto; e tanto di quella compagnia, e di quel bicchier si compiacque, che come cugino suo annunziò ad altri il suo amoroso servente: circostanze affatto, e diametralmente contrarie a quelle che prova di violenza esser sogliono (29).

Le quali cose sebben fuor di dubbio in processo provate, perchè non suscettibili d'esser riferite alla *violenza,* quella impudentissima donna tutte negò; e il Fisco Pisano non la cacciò via come meretrice bugiarda, scusabile forse perchè avendo collocato tutto il criterio dello stupro violento in una dilatazione (che l'anello di Mongogul segnava le cause) non badò al diverso criterio, che nasceva dalle sue stesse verbali dichiarazioni.

Ma se il Fisco non valutò, come pur valutar doveva, i mendacj della P***, non può trascurargli però la giustizia, la quale dice, che la donna scoperta mendace una volta non merita altrimenti più fede in giudizio (30).

Nè qui cessano gli argomenti esclusivi della violenza.

Prostituivasi la P*** agl'inquisiti nel dopo pranzo del 13 maggio 1831.

Gli effetti dell'immoderato coito con due uomini, i quali aveano alternativamente agito sopra di lei, fecersi forse alla impudica nel giorno appresso sentire.

Ella dovea nella sera del 13 recare alla padrona una bottiglia di vino, che era incombenzata comprare. Ella presentò alla padrona come comprato il vino, di che i due inquisiti l'aveano regalata, o se ne fece abbuonare il valsente, col che venne a confessare, che o regalata o pagata, ella avea fatta copia di sè agl'inquisiti.

Nè si dica, che la vergogna a ciò far la inducesse. Potevasi

vergognare bensì di essersi volontariamente a due uomini per tre ore continue prostituita, ma non potevasi vergognare d'essere stata infelice, ed indifesa vittima delle altrui brutalità: perciocchè la coscienza dovea suggerirle che se contaminato era stato il suo corpo, verginale era pur sempre il suo animo, ed ella del verginal serto sempre pur degna (31).

Altronde la natura è sempre pronta a rivendicare i suoi dritti; nè vi sarà imbecille al mondo, il quale s'induca a credere, che una serva povera, la quale ad altri scroccò roba e denaro mentendo per ritenerne, agisca per stimolo di pudore anzichè per istinto di quel vituperevole mercimonio dal quale lo trasse. E d'altro lato quando ella confessa d'aver ricevuto in regalo la bottiglia piena di vino, che poi dalla padrona si fece pagare, questo donativo, sebben tenuissimo, mostra che ella consentì nella copula (32).

Ma dal 13 maggio, *giorno* del preteso stupro violento, al 20 di quel mese, *giorno* nel quale quella impudica si presentò, a istigazione del suo consigliere Giuseppe G***, a narrare alla Polizia le atroci sventure della propria verginità, SETTE ne eran trascorsi senzachè di violenza sofferta muovesse lamento. Alla L***, padrona sua, colla quale nel ritorno a casa dalla bottega P*** ella dovea prima che ad altri aver conquestionato delle *violenze*, non ne parlò che assai dopo, sebbene ella mentendo al suo solito, affermasse d'essersene con lei doluta subito, ed in modo, che quella donna altro non potè capire se non dell'essersi i calzolari prese con lei illecite confidenze. Al G***, incontratolo a caso, e giorni dopo l'avvenimento, narrò gli amplessi: l'essere stata appuntellata al muro: l' essersi gl'inquisiti l'un dopo l'altro prevalsi di lei: averle fatto *un gran male sotto;* ma di violenze non ragionò, tranne il già notato chiudere della bottega. Alla Marianna L***, che diffonde tutta la sua retorica per magnificare la narrativa, che la serva le fece, altro costei non disse in *sostanza* se non che gl' inquisiti l'aveano sverginata, e le libidini loro l'avean malconcia. E tanto è vero, che ella parlando colla L*** non articolò sillaba di violenza, che la Marianna R*** presente al racconto depone, altro non avere udito se non che « Il « P*** o il suo garzone G*** le avean fatto de' garbacci ».

Il pensiero della violenza fu visibilmente un episodio sug-

gerito alla P''' dal suo istigatore G''', che ella non seppe poi neppur sostenere in giudizio: ed affatto incredibile per la sola circostanza della ritardata quorela per sette giorni (33).

Se tutto in questa miseranda causa, da qualunque lato si esamini, esclude la violenza, come è credibile che il Fisco abbia potuto cumularne, se non la prova, gl' indizj? Se ciò potesse supporsi, converrebbe credere, che una cosa può essere, e non essere nel tempo medesimo, e che è possibile l'impossibile.

Confessano gli accusati il loro carnale concubito colla P'''. Mal però si apporrebbe il Fisco se reputasse esser questa confessione una circostanza che ad esso facilita la credibilità della violenza. Non è da confondere la confessione *dello stupro* con la confessione del *coito*, nè lo stupro, ed il coito sono la cosa medesima. Gl' inquisiti confessano questo, e non quello, perciocchè dicono averne usato come di meretrice: aver trovata alle lor verghe ampia, e dilatata la via: non aver collo immergerle nelle vergognose parti del corpo alla serva cagionato ad essa dolore: caratteri tutti, i quali quanto al coito convengono, altrettanto allo stupro repugnano (34).

Ma giova affrettarsi a saggiar la tempra del più forte, e più poderoso argomento, che per credere intervenuta la violenza si auguri il Fisco aver contro i rei conquistato.

Parlo delle *acclamazioni,* delle quali crede il Fisco avere ottenuta la prova col mezzo di tre testimonj contesti.

Poche riflessioni *di fatto,* ed una sola *di dritto* bastano a mandare in fumo codesta macchina, la quale d' altro lato sarebbe nelle stesse basi sue dispregevole, perchè *suggerita* dalla illegittima cattura degl' inquisiti.

La P''' narra d' avere *urlato*. Tre individui raccontano, come verso la metà del mese di maggio, non ricordandosi il giorno, trovandosi verso le ore cinque pomeridiane insieme uniti a giocare a dama nella chiostra del Marchese M''', la quale divisa da muro, e scoperta ricorre lungo la via in faccia al casamento G''', in cui ha la bottega il P''', udirono de' lamenti «ohimè muojo! — ohi! ohi!» grida confuso. Tutti convengono di aver uditi de' colpi. Affacciatisi sulla strada videro chiusa la bottega. La opinione di tutti si fu, che un *ragazzo* venisse percosso.

Non voglio valutare la contradizione che è tra questi tre testimonj relativamente all'essere usciti o *tutti*, o *parte* sulla strada, onde conoscer la causa de' lamenti e de' colpi. Nè voglio valutare la imperdonabile omissione dell'Attuario, il quale in cosa di tanto rilievo alla causa secondo la opinione, ch'egli erasi formata del fatto, del quale que' tre individui attestarono, non si curò di domandar loro se ne aveano, come pur doveano, se vero era, con altri conquestionato. Caccio quanto più posso dalla mente la trista idea di due uomini carcerati da critica sì grossolana qual fu quella che guidò il Fisco in questo processo.

La P*** non ha mai detto d'essere stata o percossa, o colpita. Ella parla di *amplessi*, i quali nè son bastonate, nè fanno rumore: come rumor non fa lo stromento, che la sconciò, avendo detto Piron di lui « Il frappe sans faire du bruit ».

È dunque evidente, che ciò che i testimonj dicono d'avere udito nella bottega P*** non ha relazione alcuna con quel che dice esserle avvenuto la dolente.

Due individui contesti tra loro raccontano come in un giorno, verso la metà di maggio, alle ore cinque pomeridiane (concordanza perfetta co' giocatori nella chiostra del M***) trovandosi nella bottega del P*** il garzone Antonio P***, fu con labbrate percosso da Giuseppe T*** a motivo di un paro di scarpe: pianse, gridò, sicchè alle grida corse il signor G*** proprietario della bottega, e disse al P***, che frastorni simili a lui non piacevano: la bottega era socchiusa (nuova concordanza co' giocatori).

Deesi prima di tutto osservare, che la località della bottega relativamente al restante del casamento G*** anco nel sistema del Fisco è tale, che se un rumore in essa accade, il casamento ne è tosto avvertito, e chi lo abita corre a rintracciarne la causa: onde se il signor G***, e i suoi di casa non sentirono i rumori, de' quali parla la P***, bisogna credere che questi rumori non fossero le pretese sue grida.

Gl' inquisiti hanno sostenuto, che i lamenti e le percosse, delle quali depongono i tre testimonj come udite dalla chiostra del M***, son quelle che narrano il P*** ed il T***.

Questi due testimonj parlano del fatto proprio, e sono eminentemente concordi. Il testimone P*** è precisissimo nella

sua causa di scienza relativamente all' epoca dell'accaduto. Era egli escito dalla bottega P*** tre o quattro giorni innanzi al 25 maggio, giorno del loro arresto, ed eravi entrato dodici o tredici giorni innanzi: era dunque evidente, che il fatto non poteva esser più antico de' giorni prossimi alla metà di maggio.

Il signor Giuseppe G***, onesto per certo, ma di memoria poco sicura, si è fatto a sostenere, che i gridi lamentevoli del P*** erano avvenuti due mesi avanti la carcerazione degl' inquisiti.

Che dovea far l'Attuario in questo dissidio?

I testimonj P*** e T*** deponevano d' un fatto avvenuto per causa d'un paro di scarpe. Il P*** ne coartava l' epoca allo spazio di tempo interceduto tra il suo ingresso e il suo egresso dalla bottega P***. La vera epoca del fatto, che i testimonj narravano, poteva essere per due maniere accertata: I. interrogando a chi le scarpe spettassero, e richiedendo al proprietario quando le avesse a racconciarsi mandate; II. indagando la prova della causa, del modo, e del tempo, nel quale il P*** era entrato in bottega.

L'Attuario prese una via più corta. Siccome nel corso degli atti ha in vero poco curata la cronologia, volle credere piuttosto al signor G***, che era *uno*, anzichè al P*** e al T***, che erano *due*; e sebbene le presunzioni stassero per la dimenticanza dell'*uno*, e per la veracità de' *due*, andando contro il senso comune non che contro le regole del processo, e della giustizia, imprigionò il P*** ed il T*** perchè conformassero la loro memoria a quella del sig. Giuseppe G***: con niun' altra *critica* certamente, che quella, colla quale si presta fede al detto degli uomini nella proporzione del lor rango e delle loro ricchezze.

Se l'Attuario avesse avuto mezzo di mettere col P*** e col T*** in prigione la *verità*, l'indizio delle *acclamazioni* era irremissibilmente contro a' rei stabilito.

Il defensivo processo, supplendo a quanto l'Attuario non fece, ha reso certo

I. Che le scarpe, a motivo delle quali il T*** percosse il P***, erano della signora Carlotta N*** vedova B***.

II. Che le scarpe furono dalla signora B*** mandate alla bottega P*** nel maggio.

III. Che il P*** entrò lavorante nella bottega del P*** dal 2 all'8, o 10 di maggio.

O convien dunque credere, che il fatto di cui parla il sig. G***, sia altro, e diverso da quello allegato a loro discolpa dagl'inquisiti; o convien credere che il signor G***, asserendolo accaduto due mesi avanti la loro carcerazione, ha mostrata la debolezza somma della propria memoria.

Se l'Attuario ragionava così, non avea motivo di minacciare ad alcuno la carcere; la quale è il criterio di chi è inclinato ad abusare delle sue forze, ma non di chi intende lealmente servire al vero ed alla giustizia.

Ma qualora, contro tutte le risultanze degli atti, si dovessero ammettere le *acclamazioni* come provate, che sarebbero esse mai al duro effetto di provare lo stupro violento? Poco più che nulla: un indizio vago: inabile alla tortura, e perciò a una straordinaria condanna, sebben l'Attuario gli abbia corso dietro come Issione dietro alla moglie di Giove

Nubes, et inania captans (35).

Reputo poi indegno della difesa, come fu indegno del Fisco il discorrere d'un indizio nascente contro al P*** dalle cure, che si pretendono da lui datesi per ottenere dalla dolente la quietanza: fatto mentito dalla L***, e smentito da' testimonj, che si trovaron presenti al colloquio dal P*** tenuto con lei, fatto mentito dall'istigatore G***, e come bugiardo dimostrato dalla sua qualità d'istigator dell'accusa, e dall'essersi con altri dichiarato il P*** di non aver paura della calunnia della sua accusatrice.

Indegno del pari sarebbe discorrere come d'indizio delle premure datesi dal P***, onde provare la disonestà della dolente, disonestà negli atti sufficientemente provata.

E più indegno sarebbe dissertar sull'indizio, che il Fisco nella povertà di buone ragioni in una causa, che egli non avrebbe mai dovuto intraprendere, ha inteso trarre da una pretesa paura del P*** al solo veder degli esecutori di giustizia, fatto mentito dalla L***, e non sostenuto da'suoi contesti.

Dissi che questa causa non dovea mai deturpare le cure fiscali, e concludendo lo provo.

Lo stupro violento

1.° Impresumibile per *se medesimo*.

2.° Più impresumibile in *femina viripotente*.

3.° Viemaggiormente impresumibile in *serva*, in *povera*, e *vagabonda*.

4.° Ineffabile in *donna di depravato costume*.

5.° Incredibile nel *luogo*, e nell' *ora*, nella quale si vorrebbe avvenuto.

6.° Escluso dalle precedenti *frequentazioni* della pretesa stuprata co' suoi pretesi stupratori, e dall' immodico coito da lei confessato.

7.° Nudo di *mezzi*, co' quali si fosse potuta adibire la violenza.

8.° Reso ridicolo dall'*alternativa*, con cui la pretesa stuprata ammesse i due atleti a far prova della venerea lor forza tra le sue braccia, senzachè l' uno l' altro ajutasse a vincere una femina renitente.

9.° Dimostrato FALSO dai *doni* dopo il coito immediatamente dalla serva accettati.

10.° Dimostrato una SECONDA VOLTA FALSO dal *mentir* che ella fece colla padrona sulla compra d'un vino, che era stato premio, e ristoro del venereo conflitto a cui erasi esposta.

11.° Dimostrato una TERZA VOLTA FALSO dall'essere escita la serva dal luogo del conflitto a *braccetto* con un de' pretesi espugnatori della sua chimerica verginità.

12.° Dimostrato una QUARTA VOLTA FALSO dall' aver essa accettato da lui un bicchier di liquore, onde aver nuovo restauro alle sofferte veneree fatiche.

13.° Dimostrato una QUINTA VOLTA falso dall' aver essa, onde velare le libidinose sue turpitudini, mentito, che chi la *serviva di braccio* era *cugino suo*.

14.° Dimostrato una SESTA VOLTA falso dall'aver ella procrastinata per sette giorni la sua giudiciale querela, ad essa però da un istigator suggerita.

15.° Dimostrato ULTRA FALSISSIMO da' *sostanziali mendacj* della *meretricula*, e nell' aver date come immediate le sue conquestioni colla L***, e nell'avere sfacciatamente impugnato d'essere stata regalata d' un bicchier di liquore, e servita di

braccio da uno de' pretesi suoi stupratori, e d'averlo col titolo di cugino blandito.

Uno stupro violento di questa natura meritava la frusta a chi lo asseriva, e buona dose d'elleboro a chi lo credeva.

Laonde ec.

Di Studio 15 agosto 1851.

NOTE

(1) Poggi *Elem. Jurisp. crim. lib.* 5. *cap.* 2. §. 19. « Ad innuptam, « quod attinet, ERRASSET *qui crederet* CERTA VIOLATÆ VIRGINITATIS « EXSTARE VESTIGIA pudendis in partibus, PRÆSERTIM VERO IN MEM- « BRANA, QUÆ HYMENIS NOMINE FLOS VIRGINEUS DICITUR; « quandoquidem satis compertum est aliter etiam, quam per con- « cubitum, pudendas partes lædi, aut comminui posse; quin illud « insuper nonnulli contendunt, NE EXISTERE QUIDEM MEMBRA- « NAM, QUÆ DICITUR HYMEN ».

(2) Mahon *Médecine légale etc. vol.* 1. *pag.* 155. « Mais on « suppose d'autres circonstances. La jeune femme a opposé une « véritable résistance: on a employé contro elle la force, la violen- « ce; en un mot, *un viol a été commis*. Je ne doute point que dans « ce cas les signes de l'introduction du membre viril ne soient « moins équivoques que dans la défloration volontaire; que l'on ne « trouve *un gonflement dans toutes les parties externes de la géné- « ration, des contusions, de l'inflammation, des excoriations*, DU « SANG RÉPANDU *en abondance*, enfin le *déchirement des petites « membranes qui unissent les caroncules myrtiformes*. — IL FAUT « CONVENIR CEPENDANT QUE TOUS CES INDICES, *à l'exception « du dernier, ne sont sensibles que* LORSQUE L'INSPECTION A « LIEU IMMÉDIATEMENT, ou presqu'immédiatement après que « le delit a été commis. UN ESPACE DE TEMS TRÉS-COURT SUF- « FIT POUR RÉPARER TOUT CE DOMMAGE EXTÉRIEUR; et il « n'est plus possible alors de distinguer les effets d'un viol de ceux « de la défloration pure et simple ou consentie ».

(3) Mahon *Loc. sup. cit. pag.* 122.

(4) Torre *De stupro Arg. XIX. n.° 7.* « Alia denique est QUALI- « TAS IMMUTANS, SEU DIVERSIFICANS STUPRI SPECIEM, cujus nempe « adjectio, vel detractio plane alterat delictum stupri, et condemna- « tionem; ex qua quidem specie qualitatis pœna non respectu illius,

« quæ pro simplici stupro infligenda erat, sed per se principaliter in-
« curritur; cujusmodi est VIOLENTIA, sacrilegium, et incestus; CUJUS
« JURE PROBATIO, quatenus in ea fundetur intentio accusatoris, vel
« fisci, EST DE SUBSTANTIA JUDICII: Tuncque et eo casu *nequaquam*
« *constare poterit de corpore delicti*, NISI UNA SIMUL DE STUPRO, ET
« DE QUALITATE ILLA, EX QUA DESUMIT NOVAM SPECIEM, VEL FORMAM
« PLENE CONSTITERIT; prout hæc qualitas est pars intrinseca, et in-
« tegralis corporis delicti sic qualificati. Etsi enim stuprum stare
« possit absque illa qualitate adventitia; ea tamen deducta in judi-
« cium, sit quodammodo de ipsius substantia: adeoque ea non pro-
« bata reus etiam de stupro confessus, aut convictus in illa instantia
« judiciali condemnari nequeat de jure; sed novo processu opus sit.
« Tum quia, licet detracta qualitate remaneat substantia delicti; non
« tamen illud idem delictum remanet, quod in judicio deductum fuit;
« quin ab eo plane aliud, ex quo alia consequenter actio datur. Tum
« quia stupro huic qualificato, facta criminum, et pœnarum legitima
« confusione, una simplicitet pœna indicitur. Ideoque reus FACTUM
« FATENDO, NEGATA QUALITATE ALTERANTE SUBSTANTIAM STUPRI, TO-
« TUM FACTUM NEGARE DICITUR: ita ut ea satis juridice non
« probata corruat intentio Fisci, et accusatoris; neque ullatenus
« inquisito officiat confessio puri facti ad condemnationem ».

(5) TORRE *Oper. sup. cit. n.*° 13.

(6) BONFIN. *Ad bannim. etc. cap.* 6. *n.*° 20. « Sed quæres; a quo
« probanda sit qualitas honestatis mulieris, ut intret gravior pœna a
« bannimentis inflicta? Respondet *D. Avus meus hic n.*° 6. onus hoc
« incumbere Fisco; et bene, quoniam est qualitas requisita a statu-
« to, vel lege, prout ita tenet *Raynald. etc.* Alias præsumptio juris
« est quod mulier sit honesta, nisi contrarium probetur ».

(7) TORRE *De stupro Arg. XIV. n.*° 21. « Cavendum judici est ne
« nimium sit facilis a pronuntiandum de vi illata ».

(8) CREMANI *De jure crim. lib.* 2. *cap.* 6. *art.* 2. §. 8. *pag.* 322.
« Quæ vero ad pubertatem pervenit, generatim id libere voluisse
« judicatur atque accusatoris est docere vim mulieri factam fuisse,
« eamque minime consensisse ».

(9) TORRE *De stupro Arg. LVI. n.*° 8. « Verum enim vero Julia

« accusatrix est muliercula viiis, inops, miserabilis, ancilla, et vaga
« in famulatu, habens dumtaxat pro se vulgarem iliam honestatis
« opinionem, quæ puellis quibuscumque ex naturali præsumptione
« communis est, ante detectam vel ex graviditate, vel ex meretricio
« impudicitiam. Sicque defecit sibi qualitas illa specialis *probatæ*
« *pudicitiæ, in qua nulla cadat suspicio turpitudinis, et quæstus* ».

(10) Conciol. *V. Captura: resol.* 0. *per tot. Idem alleg.* 99. *num.* 21 *et* 22. Pellegrin. *in Prax. Vicar. part.* 4. *quæst.* 8. *num.* 7. 11. *et seq., et dict. part.* 4. *quæst.* 1. *num.* 33. 35. 41. *et* 43. Altimar. *De nullitat. ent. rubr.* 12. *quæst.* 10. *n.*° 26. Barus. *Resol.* 42. *n.*° 1. *et seq.* Raynald. *cap.* 6. §. 5. *n.*° 100. *et seq.* Bonfin. *Ad bannim. gen. cap.* 18. *n.*° 69. « Infertur sexto, ut neque ad
« capturam procedi possit nisi præcedant legitima, et sufficientia in-
« dicia, pro qualitate facti et personarum, arbitrio Judicis; excepto
« casu, in quo delinquens in flagranti crimine deprehenderetur ».

(11) Bonfin. *Loc. supr. cit. n.*° 72. « Amplia hanc sextam illatio-
« nem, quamvis ex post supervenirent judicia, et justa causa capien-
« di: nam adhuc in primis pronunciandum foret super nullitate
« capturæ, et reus relaxandus esset ».

(12) Paoletti *Inst. crim. theoric. pract. vol.* 2. *pag.* 175. « Cæ-
« terum cum virginitas criminis hujus præcipua conditio sit, cumque
« virginitas in ea muliere, quæ honestam duxit vitam, legitimè præ-
« sumatur, fit, ut honestam vitæ rationem concludenter probare te-
« neatur fœmina, quæ ab aliquo vel simpliciter, vel cum qualitate
« corruptam esse contendit ».

(13) Torre *De stupro Arg. XXIII. n.*° 39. « Donatio munerum
« præsertim jocalium facit fornicationis indicium remotum etc. ag-
« gravat indicium qualitas paupertatis in muliere ».

(14) Torre *Oper. sup. cit. Arg. XXIII. n.*° 21. « Numquam ver-
« bum inhonestum audias aut si audieris irascaris ».

(15) Idem *Oper. sup. cit. Arg. LII. n.*° 12. « Validissime urgent
« probationes, et conjecturæ ad exclusionem præsumptæ virginitatis
« Zosæ etc. *per esser giovine che faceva volentieri all'amore con*
« *questo, e quello* ».

(16) Torre *De stupro Arg. LIII. n.° 18.* « Cumque peccatum « pudore, et metu teneatur quibus noctis tenebræ potissimum adver- « santur ».

(17) Idem *Oper. sup. cit. Arg. LII. n.° 14.* « Et postea refert « visionem cujusdam personæ de actibus impudicis venereis, et car- « nali copulæ proximis cum juvene Curiæ criminali noto; quæ sane « persona, licet non inducta pro teste, examinanda erat ex officio « Judicis, CUJUS SUNT PARTES PERQUIRERE PROBATIONES, NEDUM PRO « REITATE, SEU ET PRO INNOCENTIA ACCUSATI etc. »

(18) Bonfin. *Ad bannim. gen. cap. 6. App. unica n.° 1.* « Nam « ex illius dicto violentia non probatur neo illi creditur ».

(19) *Ad bannim. gen. etc. cap. 6. App. unica n.° 4.* « Neque mi- « nus elici potest VIOLENTIA, EX CLAUSO OSTIO; nam cum illa sit « crimen personale, debet esse facta personæ, et in personam stu- « pratæ. *Caball. etc.* Quidquid forte melius hoc posset deservire pro « adminiculo ad copulam, juxta illud satirici Poetæ ».

(20) Torre *De stupro Arg. XV. n.° 4.*

(21) Carpzov. *Prax. crim. quæst. 70. part. 2. n.° 11.*

(22) *L. cum existimo 54. dig. de adm. et peric. tut. L. palam 2. dig. de dolo malo.* Baldo *cons. 427. vol. 5.*

(23) Torre *De stupro Arg. XXII. n.° 38.* « Cæterum muliere « explicite non repugnante tactibus impudicis stuprum præsumitur, « nec est absurdum: quia nimirum mulieres sæpe inhonesti amoris « ausam nutibus, et actibus dare soleant amasiis. Cum nullus adeo « impudens esse credatur, quod amara eam non desinat, quæ se « amari recusat. *Bajard. etc.* Quod autem mulieres sint viris in ve- « nerem procliviores, probat *Ovid. etc.* »

(24) Dolfi *Alleg. civ. et crim. vol. 1. alleg. 41. n.° 12.* « Neque « enim certo excludi potest bona voluntas negotiandi a principio « fuisse id enim suadere potest sola buculi communis delatio excluso « quocumque altero, et magis proprio pro crimine armorum ge- « nere ».

(25) Bonfin. *Ad bannim. gen. etc. cap.* 6. *n.*° 6. « Præterquam « quod stuprum solum dicitur violentum, quando committitur cum « armis, secundum magis communem, de qua testatur *Sanfelice etc.* « Saltem ad latos, licet non fuissent evaginata, ut explicant *Decian.* « Quando maxime (ut hic) sumus in puella, longo ultra doli capa- « co, ot liberæ voluntatis « .

(26) Farinacc. *Prax. crim. quæst.* 176. *n.*° 183. Torre *De stupro Arg. XXIII. n.*° 28. « Colloquia igitur viri, et fœminæ suspecta « sunt, et inter præparatoria adulterii, et carnalis copulæ recensen- « tur «. Math. et Sanz. *De re crimin. contr.* 54. *n.*° 26. « Præces- « serant colloquia diuturna, et secretæ confabulationes, quod etiam « consensum supponit » .

(27) Gratian. *Discept. forens. cap.* 870. *n.*° 4. *et cap.* 925. *n.*° 6. Ludovis. *decis.* 224. *n.*° 70. *in addit.* Barbos. *Vot. decis.* 56. *n.*° 29. Palm. *decis.* 165. *n.*° 6. *Rot. Florent. in Florent. Gratificationis de'* 12 *settembre* 1779 *av. Fenzi* §. 17. « Et quamquam probatio « hujus circumstantiæ haud eliceretur ex actis; attamen habenda « prorsus erat in consideratione, utpote quæ versabatur in facto no- « torio, de quo Judex extrajudicialiter sese informare potest etc. «

(28) Boehmer. ad Carpzov. *quæst.* 75. *n.*° 88. « Si in loco, et « tempore a consortio hominum remoto vis illata fuerit « . Math. Sanz. *De re crim. contr.* 55. *n.*° 23. « Nulla ex his qualitatibus ve- « rificabatur; nam hæc fœmina non fuit rapta de domo, non ad « aliam translata, neque animo retinendi detenta, non violenter « ad eremum adducta, *sed* INTRA MOENIA URBIS, È VICO PRO- « XIMO AD VIAM PUBLICAM *in qua* CESSANTE NOCTURNI « TEMPORIS CIRCUMSTANTIA *concursus gentium reperitur* «.

(29) Boehmer. ad Carpzov. *quæst.* 75. *n.*° 88. « Si stuprator a « stuprata post coitum spretus etc. «

(30) Conciol. *alleg.* 98. *n.*° 19. Torre *De stupro Arg. V. n.*° 3.

(31) *Text. in cap. illæ autem* 32. *quæst.* 5.

(32) Math. et Sanz. *De re criminali controv.* 55. *n.*° 26. « Pro- « bantur manuscula et dona promiscuo oblata quod indicium est « voluntatis «.

(33) Bonfin. *Ad bannim. general. etc. cap.* 6. *App. unica n.*° 4. « Tum demum ex taciturnitate, dilataque .... querela. Unde pluri- « bus in locis sit quod puellæ quæ TACUERUNT PER UNAM DIEM, « ET UNAM NOCTEM SUPER VIOLENTIA NON AUDIANTUR etc. »

(34) Dolfi *Alleg. civ. et crim. alleg.* 103. *n.*° 6. « Quæ corru- « ptam aut cognitam faciunt mulierem non stupratam ».

(35) Bonfin. *Ad bannim. gen. etc. cap.* 6. *App. unica n.*° 3. « Ul- « tra quod dict. acclamationes, et ploratus suum facerent indicium « æquivocum, cum facile possint procedere ex malitia, vel dolore in « coitu, ut notant *Mascard. etc.* et patet hic ex depositione ipsius « mulieris « *mi faceva male, ed io gridavo* » immo, neque ex iis « probaretur violentia, neque stuprum, ad gravandum aliequem in « specie, sed tantum faciunt indicium in genere ».

CAVALIERE

ACCUSATO DI OFFESE E PERCOSSE

DA

UN FACCHINO

Signori

Tra i piati criminali ed i tragici drammi grande è la analogia: tenue la differenza. È necessaria un' azione in quelli: avvi in questi la medesima necessità. L'azione è ritsrdata ne' primi dagl' incidenti: è l' azione ne' secondi ritardata dagli episodj. Vogliono quelli uno scioglimento, al che la sentenza provvede: lo vogliono questi, lo che si effettua colla catastrofe. Amendue sono o di lieto, o di tristo fine: negli uni o colla dichiarazione d' innocenza dell'accusato, o colla condanna dį lui: negli altri col trionfo del personaggio per il quale lo scrittore ha saputo conciliare un grande interesse, o col farlo vittima di un odioso tiranno. Si dice (e male a proposito) che le liti abbiano la loro stella, vale a dire che la fortuna le domini. Ma la fortuna è un'umana superstizione, e non una realtà.

Te facimus fortuna Deam, cœloque locamus,

disse Giovenale, e ben disse. Ne' drammi tragici per la catastrofe non si dee aver ricorso all' intervento di una divinità. Lo disse Orazio

Nec Deus intersit, nisi dignus vindice nodus.

E Cicerone aveva prima d' Orazio detto « *Non est philosophi recurrere ad Deum* », vale a diro, spiegando i fenomeni della natura, escir d' impaccio asserendo l' intervento divino.

E sebbene Dio sia il fonte della giustizia considerata come un' astrazione, l' applicazione sua ne' giudizj ha le sue regole

dalle quali non si potrebbe prescindere col pretendere di giudicare per ispirazione divina.

Di tutta questa analogia tra le liti criminali e i drammi tragici non vi sarà, è da credere, chi osi non convenirne. Una sola analogia, e la più importante, resta solo a toccarsi. Nel dramma tragico è un precetto dell'arte che non si facciano le persone del dramma o parlare o agire in modo contrario al loro conosciuto carattere. Lo avvertì Orazio nella Epistola ai Pisoni:

Aut famam sequere, aut sibi convenientia finge,
Scriptor. Honoratum si forte reponis Achillem;
Impiger, iracundus, inexorabilis, acer;
Jura neget sibi nata, nihil non arroget armis.
Sit Medea ferox invictaque: flebilis Ino:
Perfidus Ixion: Io vaga: tristis Orestes.

Non vi ha licenza poetica che autorizzi ad attribuire al personaggio azioni le quali al suo carattere non convengano: se un poeta si arrogasse questa licenza sorgerebbe Orazio dalla sua tomba, e gli griderebbe:

Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi.

E nella lite criminale sarà lecito a chi accusa, o a chi giudica attribuire ad un accusato azioni che il suo carattere solo smentisce?

La causa che io mi accingo a discutere prova che vi ha chi pensa potersi nelle liti criminali arrogarsi licenze che non sarebbero ne' poemi tragici da tollerarsi.

Dunque il forestiero, venendo in questo ameno e felice suolo della Toscana, troverà al suo confine la infausta leggenda

Dat veniam corvis, vexat censura columbas?

L'individuo d'una nazione che colla propria energia, e colla propria perseveranza ha più d'ogni altra contribuito a liberar l'Europa dalla militare soperchieria che l'opprimeva: il quale, servendo nella marina di questa nazione è stato educato alle leggi dell'onore, e della militar disciplina, e porta in petto distintivi onorifici che il valore, e una condotta senza macchia gli meritarono, appena pone piede a terra in Pisa è denun-

ziato da due *Facchini*, razza di gente che nulla ha di tollerabile attorno, tranne la miseria che la circonda, come un sordido, che si ricusa al pagamento delle altrui mercedi, e come uno scelerato che paga i proprj debiti a colpi di bastone.

Ecco in realtà a che si riduce la causa presente. Dovremo noi credere a ciò che dice il sig. Carlo N....er Capitano della marina Inglese, Cavaliere dell'Ordine del Bagno, che ponendo piede a terra in Pisa altro non chiede se non ospitalità; ossivvero a Pasquale B....ci, e Carlo A....ti facchini di piazza che aspettano i forestieri più per depredarli che per assisterli: abituati alle risse ed agl'insulti che sono gli avvenimenti ordinarj de' luoghi della lor riunione?

Scendiamo nel campo sul quale le due asserzioni si son presentate in aperto conflitto tra loro.

Il sig. Capitano N....er giunto col suo naviglio nella rada di Livorno ha vaghezza di veder Pisa, e le magnifiche Fabbriche, l'aspetto delle quali empie di meraviglia chi le contempla. Giunto a Pisa, ed i facchini con baule e con involti scorgendolo, gli si affollano attorno come i cani che fecero in brani Atteone, ululando la preferenza che ciascun chiedeva per il trasporto de' bagagli del forestiero. Questi grida ad alta voce che un solo gli basta: i più lontani ritiransi: due soli, più prossimi alla vettura, mentre il forestiero ne scende, patteggiano il modo di partirsi la preda. L' uno prende i bagagli: l'altro, sebben niente abbia che fare, lo segue come il lupo segue all'odorato il gregge di cui alla prima opportunità spera sfamarsi.

Giungono il forestiero, il bagaglio, e i due facchini all'albergo. Introdotto quegli nelle stanze a lui destinate, paga al facchino portator del bagaglio la convenuta mercede. Parte costui dalla stanza: fuor d'essa trova il socio al quale dee dar parte di quella mercede: sembra all'avidità di costui tenue l'incasso, e senza titolo, senza dritto, senza interesse a proporre l'azione del credito, almenochè non voglia dirsi essere « *amor sceleratus habendi* » con tuono soperchiatore dice al forestiero che tenue troppo, e alla fatica non proporzionata è la somma che egli dette al compagno.

Il forestiero giustamente di questa obiezione si adonta, allegando il patto convenuto col portatore. Insiste più audace il facchino, e minaccia. Il forestiero irritato fa cenno di dar mano a un pezzo di legno da ardere che trova presso al caminetto della stanza, dicendo che con quell'arme respingerà da sè l'insulto che voglia farglisi. A questo cenno il brutale facchino alza a due mani una seggiola, e in alto tenendola corre addosso al forestiero il quale, impugnato il pezzo da ardere, lo vibra contro l'assalitore e contro la seggiola per salvarsi dal colpo che sul capo gli pende. Il colpo della difesa ebbe più fortuna di quel della offesa. Il pezzo di legno, quasi discernimento avesse, anzichè cader sulla innocente seggiola, cadde sul colpevole braccio dell'offensore, e lo disarmò.

Il facchino, col referto medico alla mano, accusa il Capitano N....er della frattura del braccio. E certo il legno che sopra vi cadde non era penna da scrivere, che vi segnasse caratteri invece di ferire ed infrangere. Ma il facchino si fa avanti con un *materiale* di offesa; e dal linguaggio di questo materiale trae tutto l'appoggio all'accusa: nè il sig. Capitano N....er nega di averlo percosso.

Ma esiste un material di delitto. Carlo A....ti ha riportata una ferita nella testa, ed una frattura nel braccio destro; e il sig. Capitano N....er non nega di averlo percosso.

La divisa dell'uomo d'onore è « *mentiri nescio* »; e se il sig. Capitano N....er non ha potuto mentire nel confessarsi autore delle percosse delle quali muove doglianza l'A...ti, egli non ha potuto mentire nemmeno sulla *qualità* che la sua confessione accompagna.

La rosa forma un tutto colla spina che la difende dalla mano che la vuol cogliere. Afferrar l'una senza esser dall'altra ferito non sortì neppure a Venere il farlo, come cantò Ausonio (*).

Le percosse le quali formano il materiale del preteso delitto non ebbero testimonj. Per crederne autore il sig. Capitano N....er non vi ha altro mezzo di prova che la sua ingenua confessione.

(*) Lib. VI. v. 72—96.

Riguarderemo noi come testimone il dolente Carlo A....ti? ma egli è accusatore, e non testimone. Riceveremo noi la di lui incolpazione come elemento di prova? ma non si tratta qui di delitto querelato dalla parte pubblica. Si tratta di delitto querelato dall' offeso. Nel delitto pubblico la incolpazione dell'offeso può procedere in linea d'indizio: nel delitto privato la incolpazione altro non è che l'accusa, e l' accusatore non prova col dire, ma ha l'onoro di provar ciò che dice.

Meriterà il nome di testimone Pasquale B...ci? A noi non sembra, e perchè costui incontra serie eccezioni nella *persona*, e perchè più serie ne incontra nel *detto*.

B...ci ha confessato nel suo secondo deposto, che giunto il sig. Capitano N...er in Pisa, ed esibita a lui per parte di esso, e dell'A...ti la opera loro, avendo il sig. Capitano fatto sentire che la opera d'un solo bastava, fu tra essi due convenuta una società del guadagno che l'opera del B...ci, prescelto a prestarla, avrebbe prodotto. Ebbero dunque, e il B...ci o l'A...ti un interesse perfettamente identico nelle domande di pagamento che furono fatte al sig. Capitano; e siccome queste domande fecero nascere la situazione che dette luogo alle percosse, tuttociò che ebbe rapporto a questa situazione tanto dovè interessare il B...ci, quanto dovè interessare l'A...ti. B...ci ebbe dunque, ed ha un interesse di secondaro tutto ciò che è piaciuto di dire all'A...ti, ed in questo sistema egli è troppo unito d' interessi coll'accusatore per poter servire di testimone all'accusa.

Un nuovo notabil difetto di questo testimone nella persona è la viltà della sua condizione, la sua povertà, degna più di rispetto che di disprezzo quando è accompagnata da specchiato costume, ma ordinariamente compagna dell'abiezione dell'animo, e della corruttibilità della fede.

Ma questo B...ci spiega anche più chiaramente la sua cattiva coscienza nel tenore del suo deposto.

Egli è *vario* nel sostanziale delle cose attestate da lui, perchè ove nel suo primo esame ci dice che il sig. Capitano scagliò un colpo di bastone sulla testa dell'A....ti, e che un altro pur ne scagliò mentre questi tentava difendersi col proprio braccio, per il quale secondo colpo stramazzò in terra, nel suo secondo esame ci dice che dopo il primo colpo l'A...ti

cadde subito in terra, dopo di che gli fu ammenato il colpo secondo. Ove nel primo esame asserì che alla domanda di un più congruo pagamento il sig. Capitano lo respinse fuori della porta del quartiere, nel suo secondo esame asserisce che il signor Capitano si limitò a dirgli che se ne andasse.

Egli è *contrario* con se medesimo perchè avendo costantemente asserito nel primo suo deposto che l' A....ti lavorò sempre in unione con lui in servizio del sig. Capitano, nel suo secondo esame ci dice che fu chiesta l'opera d'un solo, e che l'A...ti restò sul ponte per cercarsi altra occasione di lucro.

Egli è *inverosimile* perchè interrogato se nella stanza ove accadde l'incontro tra il sig. Capitano e l'A...ti, e dove era il caminetto da cui il primo prese il pezzo di legno per difendersi, vi fossero seggiole, risponde imprudentemente di no, quasi possa supporsi che in una stanza mobiliata, e abitata non vi sieno seggiole di sorte alcuna.

Egli è *mendace* perchè interrogato se il sig. Capitano lo forzasse a escire dal suo quartiere egli risponde che ciò fece, e col legno alla mano, mentre il testimone Antonio C...ni nel suo secondo esame esclude che il sig. Capitano si permettesse minacce di sorte alcuna contro di lui. Interrogato se l'A...ti avesse impugnata una seggiola, egli arditamente lo nega, mentre l'istesso testimone Antonio C...ini depone di aver veduto l'A...ti brandire una seggiola faccia a faccia col sig. Capitano.

Resta a sostegno dell'accusa quel medesimo testimone Antonio C...ni, il quale sebbene non molto inclinato a favorire il sig. Capitano N...er, è abbastanza giusto però da convenire di due circostanze di fatto essenzialissime al caso presente: la prima che il sig. Capitano nel colloquio col B...ci e coll'A...ti finchè egli vi si trovò presente, non si permise minaccia, o via di fatto di sorta alcuna: la seconda che al suo ricomparir là dove sentì nuove grida di altercazione, l' A....ti brandiva una seggiola in alto contro il sig. Capitano.

Quindi il testimone C....ni, nulla dir potendo sul motivo, e sul modo delle percosse, depone d'un antecedente e di un susseguente alle percosse medesime; i quali antecedente

e susseguente adminicolano la verità dell'esposto del signor Capitano.

Se la incolpazione dell'A....ti altro non è che l'asserzione dell'accusatore: se il testimone B....ci non merita questo nome: se il testimone C....ni non era presente al fatto allorchè le percosse vennero dal sig. Capitano vibrate: la causa si ristringe a discutere

I. Se lo special del delitto non avendo altra prova che la confessione dell'imputato, questa confessione possa dall'accusatore scindersi, o debba riceversi colla qualità che l'accompagna.

II. Se dal tenore di questa confessione resulti avere il sig. Capitano agito col moderame della incolpata difesa, o sivvero con eccesso di difesa.

III. Se nella contingenza del caso, comunque volesse credersi che il sig. Capitano ha ecceduto nel suo modo di agire, il titolo del delitto resti impropriato e distrutto da considerazioni, che la natura del fatto renda ammissibili.

Questi tre problemi meritano di essere partitamente discussi.

§. I.

Credibilità della confessione dell'accusato.

Noi concorderemo di buon grado la massima, che un'offesa materialmente provata dee presumersi fatta con dolo, perchè le cose che di natura loro son turpi, in dubbio debbono reputarsi con dolo commesse. *L.* 1. *cod. ad Leg. Corn. de sicar. L.* 5. *cod. de injuriis.*

Osserviamo però che nel caso le presunzioni, che assistono la credibilità dell'asserzione del sig. Capitano N....er di aver agito a propria difesa, vincono la generica presunzione di dolo che contro di lui sorge dal materiale del delitto.

Abbiamo di già ponderato che per parte dell'accusatore nulla è stato concluso sulla prova del dolo. Se nulla si concludesse per la parte dell'accusato onde escluderlo, resterebbe a considerarsi se la natura del delitto sia tale da rendere proponibile la regola la quale mantien viva contro quest'ultimo la presunzione di *pravo animo,* come potrebbe sostenersi qua-

lora si trattasse di delitto pubblico, ne' quali termini procedono le autorità del FARINACC. *quæst.* 8. *n.°* 157. GOMEZ *var. resol.* 3. *n.°* 24. CLAR. *quæst.* 55. MENOCH. *De præsumpt. lib.* 3. *art.* 94. *et* 179. MASCARD. *conclus.* 869, o trattandosi di delitto privato, debba aver luogo l'altra regola, che nella mancanza di prova per parte dell'accusatore il reo dee essere assoluto. *L. ult. cod. de probationibus.*

Invano per escludere questa posizione di dritto, dalla quale dipende il criterio della credibilità o degli effetti giuridici della prova, si tenterebbe di aver ricorso all'art. 3. della Riforma del 30 novembre 1786, nel quale il legislatore ha detto che in tutti i delitti *si dovrà procedere ex officio o vi aderisca la parte offesa o non vi aderisca:* quasi l'uffizio del Giudice debba solo rintracciare, e giudicare la prova indipendentemente dal fatto dell'offeso e della mancanza possibile dalla sua parte a fornirla o si tratti di pubblici, o si tratti di privati delitti.

Niuno ha finora saputo discernere la razional connessione che lega quell'art. 3. co' due precedenti articoli, i quali esigono che il processo sia iniziato a querela dell'accusator pubblico, o dell'offeso, lo che mostra la cura che il legislatore si diede di distinguere i delitti pubblici, ed i delitti privati.

Il Nani, facendosi commentatore di quell'art. 3., niente disse che potesse criticamente fissarne il vero significato. *Nuova legislazione criminale da osservarsi nella Toscana ec., con varie note ec. di Tommaso Nani pag.* 5. *Milano* 1803.

Gli articoli si conciliano se si distingue la *iniziativa* del processo e la sua *orditura* fino alla trasmissione della inquisizione, o libello fiscale.

L'atto iniziale del processo debbe esser l'accusa o pubblica o privata. Ma dopo questa come dopo di quella il processo si compila per officio del ministro a ciò destinato.

Ma a forma della legge Toscana l'ufficiale che fabbrica il processo non è il giudice che proferisce sentenza, e il processo inquisitorio, passando all'esame e alla decisione di Giudici a ciò destinati, prende il carattere di accusatorio: dell'indole del quale è che, l'attor non provando, il reo è assoluto, ed è tenuto della calunnia presunta. *L.* 1. §. 2. *dig. ad senatusconsultum Turpillianum,* dalla quale il solo accusator pubblico va esente per la disposizione dell'art. 2., contro la opi-

nione del Filangieri, il quale non volle usata all' accusator pubblico questa indulgenza. *Scienza della legislazione lib.* 3. *part.* 1. *cap.* 5.

Ma prescindendo da queste preliminari osservazioni, o supponendo che per l'effetto di dar luogo alla presunzione nascente dal material del delitto non si debba distinguere tra i delitti privati, ed i pubblici, noi ripetiamo che nulla per la prova del dolo ha concluso l'accusatore, e molto per la prova della innocenza ha concluso il sig. Capitano N....er.

Quasi spontanee emergono, e si presentano dalle circostanze del caso le presunzioni di questa innocenza

1.° Dalla situazione relativa dell'offeso, o dell'offensore. Il primo si raggirava in cosa lecita quando negava un pagamento che non si aveva diritto di domandargli. Il principio dell'avvenimento fu dunque contrassegnato dall'ingiuria che l'A....ti inferì al sig. Capitano N....er, ingiuria che deesi riguardare come la vera causa dell'accaduto sinistro, come, in termini di persona che aggirandosi in cosa illecita dà occasione al delitto a suo danno commesso, insegnano Guazzin. *De defens. reor. dec.* 29. *cap.* 4. *n.°* 34. Farinacc. *quæst.* 126. *n.°* 77. *et seqq.*

2.° Dalla causa di delinquere. Il sig. Capitano non avea cognizione alcuna dell'A....ti: niun rapporto esisteva tra loro. E qual rapporto poteva esistere tra un Cavaliere dell' Ordine del Bagno d'Inghilterra, e un facchino di Pisa? tra uno straniero che giunge per la prima volta in un paese, ed uno che gli si fa incontro? Qual motivo potè aver dunque il sig. Capitano N....er d'offender l'A....ti? Forse la insistenza di questi a esigere un pagamento cui non aveva alcun diritto? Ma il testimone Antonio C....ni ingenuamente confessa che il sig. Capitano finchè si trattò di domandar pagamento altro non fece che licenziare i facchini; che non si permise alcuna via di fatto, alcuna minaccia contro di essi: che egli non si alterò, ma che solo alzò la voce per far loro intendere che si ritirassero, ed ognun sa che i facchini non hanno organizzazione sì delicata da intendere il tuono di complimento.

La causa di delinquere nacque nel momento della partenza del C....ni, ed è facile di ravvisarla nell'avidità con cui i due facchini chiesero, e voller denaro: nelle giuste negative per

parte del sig. Capitano: nel cruccio che queste negative dovettero eccitare nell'animo di due facchini: nella tentazione che loro facilmente dovette apprendersi di estorcere colla forza e colla violenza ciò che non avean potuto ottenere colla protervia del chiedere: dalla facilità che un attentato presentò loro la partenza del C....ni dal quartiere ov'essi erano.

3.° Dalle località. Il sig. Capitano N....er era in luogo di cui egli non conosceva ancora le posizioni: giunto per la prima volta in un quartiere che egli appena avea veduto, ed in una città non mai altra volta veduta da lui, come potè concepire il progetto di assalire due nerboruti facchini? Ove avrebbe egli potuto ritirarsi, nel caso che l'attacco fosse divenuto pericoloso per lui? Avrebbe egli potuto immaginare una violenza, giunto appena in un paese in cui non sapeva se aveva amici, o nemici, di cui ignorava le leggi, ed i regolamenti di polizia?

All'incontro, i due facchini, pratici del luogo, situati in prossimità delle scale che mettono a una porta di egresso aperta sempre; se vero fosse che il sig. Capitano fu l'assalitore e non l'assalito, perchè non si ritirarono, o perchè non acclamarono? Il contegno dell'A....ti che invece di volgersi alle scale volge il petto e la faccia contro il sig. Capitano N....er, può egli mai rassembrare quello di un assalito anzichè quello di un assalitore?

4.° Dall'opinione relativa della propria forza. Il sig. Capitano N....er era solo nel quartiere ove ebbe luogo l'incontro: due erano i facchini aventi interesse identico per presentarsi a lui. In questo stato di cose, chi si dovè credere più forte dell'altro per attaccare? La risposta non può esser dubbiosa a carico de' due facchini.

5.° Dallo stato relativo de' mezzi di offesa. Il sig. Capitano N....er, e l'A....ti furon veduti dal testimone C....ni l'uno con un pezzo da caminetto in mano, l'altro con una seggiola vibrata in alto. Se l'aggressione si può desumere dalla truculenza dell'animo, e la truculenza dai mezzi di attacco, egli è evidente che l'animo assalitore feroce è più manifesto nell'A....ti che nel sig. Capitano N....er, in vista de' mezzi di offesa usati dall'uno e dall'altro.

6.° Dalle qualità morali dell'offensore, e dell'offeso. Cre-

deremmo di far torto al carattere del sig. Capitano, ed alla bontà della causa, se ci accingessimo a porre in bilancia le qualità morali d' un Capitano della marina Inglese insignito dell'Ordine del Bagno, con quelle d'un facchino educato nel trivio, ed abituato alle risse, e agl'insulti del ***Piè-di-ponte pisano***.

7.° Dagli sforzi, e dai mendacj co' quali l'A....ti e il B....ci tentarono di nascondere che il primo di essi usasse mezzi di offesa.

Il testimone Antonio C....ni concorda che l'A....ti avesse una seggiola tra le mani, e la tenesse in modo da far nascer dubbio in lui se egli la maneggiasse o per offesa, o per difesa.

Questa circostanza è omessa dall'A....ti nella sua narrativa dell'accaduto, ed è virilmente impugnata dal testimone B...ci. L'uno e l'altro, deponendo col medesimo premeditato linguaggio, asserisce che al primo colpo lanciato dal sig. Capitano contro l'A....ti egli stramazzò in terra ove ebbe il secondo, lo che esclude il possibile dell' aver costui impugnata e brandita la seggiola.

Altronde il testimone C....ni che era partito dal quartiere al momento in cui il sig. Capitano tentava di licenziare con buona maniera que' due molesti uomini, e che ricomparve all'udir del fracasso che si faceva, non vide altrimenti l'A...ti prosteso per terra ma eretto in piedi, e colla seggiola in alto fra le mani. I colpi erano allora stati vibrati. Se l'A....ti fosse stato prosteso per terra colla testa colpita, e col braccio infranto, come avrebbe potuto disporsi a prendere una seggiola per difendersi, quando le offese erano di già esaurite? Dunque le offese accaddero quando l'A....ti o offendeva, o tentava di offendere; e queste offese erano tanto più necessarie, quanto più terribile era il mezzo di cui l'A....ti valevasi per assalire.

Da questo complesso d'indizj nasce luminosa la prova esclusiva del dolo nel modo di agire dell'accusato, ed è questo il caso appunto nel quale per mezzo d' indizj, di congetture, di adminicoli, e di presunzioni il dolo si esclude. Così il chiarissimo ANTONIO MATHEUS, sebbene pel più grave titolo dell'omicidio, ingegnosamente ragiona: *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 1. *n.°* 20. *in fin.* « Probet igitur reus, si restitu-« tus non potest ARGUMENTIS saltem innocentiam: veluti ini-

« micus fuit: sæpius minatus erat: VALENTIOR ERAT: ILLE AR-
« MATUS, EGO INERMIS: ILLE EXPEDITUS, EGO IMPEDIMENTA MECUM
« TRAHENS: STIPATUS ILLE SICARIIS, EGO SOLUS: ex illius morte
« nullum ad me rediturum erat emolumentum, et si quæ
« similia ».

§. II.

Esclusione dell'eccesso della difesa.

Se si trattasse, anzichè di privata ingiuria, di pubblico delitto, di omicidio cioè, o di ferita con pericolo di vita, o di storpio, si potrebbe forse discutere utilmente se bastasse all'accusato, per la esclusione del dolo, la prova d'aver egli agito a *difesa,* o se fosse necessario inoltre che egli provasse di aver agito col *moderame;* dimodochè mancando quest'ultima prova potesse egli esser tenuto dell'eccesso usato in difendersi.

Ma anche in questo più duro, e sfavorevol sistema per l'accusato noi sostenghiamo che egli avrebbe conclusa la prova del moderame, e la necessità di non poter se stesso difendere che nel modo, e co' mezzi co' quali è stato offeso l'accusatore.

Concorrono in fatti nel caso le circostanze tutte dalle quali la più equa ed umana giurisprudenza suol desumere, sebbene per mezzo di congetture e d'indizj, la prova che l'offesa fu col moderame inferita.

Per le cose superiormente avvertite è provata 1.° L'aggressione del sig. Capitano per parte dell' A....ti. 2.° La ingiustizia di quest'aggressione. 3.° Il pericolo dell'aggressione medesima. 4.° La presenza di questo pericolo in quanto l'assalito nella novità del luogo in cui si trovava non aveva altro mezzo per provvedere alla propria salvezza che quello di usar della forza. Come poteva egli fuggire, se la porta d'egresso era occupata dal compagno dell'aggressore, e l'aggressore gli era di contro? 5.° Il di lui carattere non proclive alle ingiurie e alle risse, o all'opposto specchiatissimo, e venerabile. 6.° E costa inoltre dagli atti che egli immediatamente dopo l'avvenimento corse alla giustizia per esprimere i giusti motivi che egli avea di lamento. La situazione dell'accusato è graficamente dipinta in quella che il

Metastasio, grande conoscitore del cuore umano, fa narrare al suo Ciro riconosciuto (*Att. I. Sc. II.*)

Uom di giovane età, d'atroce aspetto,
Cinto di ricche spoglie,
M'attraversa il cammino, e vuol ragione
Del ferito compagno. Io non l'ascolto
Per seguir lei che fugge. Offeso il fiero
Dal mio tacer, snuda l'acciaro, e corre
Superbo ad assalirmi: io disarmato
Non aspetto l'incontro; a lui m'involo:
Ei m'incalza, io m'affretto. Eccoci in parte
Dove manca ogni via. Mi volgo intorno;
Non veggo scampo: ho da una parte il monte,
Dall'altra il fiume, e l'inimico a fronte.
. . . . Dall'alta ripa
Penso allor di lanciarmi; e mentre il salto
Ne misuro con gli occhi, armi più pronte
M'offre il timor. Due gravi sassi in fretta
Colgo, m'arretro; e incontro a lui, che viene,
Scaglio il primiero: egli la fronte abbassa;
Gli striscia il crin l'inutil colpo, e passa.
Emendo il fallo, e violento in guisa
Spingo il secondo sasso,
Che previen la difesa; e a lui, pur come
Senno avesse e consiglio,
Frange una tempia in sul confin del ciglio.
. . . . Alla percossa
Scolorisce il feroce. Un caldo fiume
Gl'inonda il volto; apre le braccia; al suolo
Abbandona l'acciar; rotando in giro,
Dalla pendente riva
Già di cadere accenna; a un verde ramo
Pur si ritien: ma quello
Cede al peso, e lo siegue: ei, rovinando
Per la scoscesa sponda,
Balzò nel fiume, e si perdè nell'onda.

E nel concorso appunto di tutte queste identiche circostanze uno de' primi Scrittori di criminale giurisprudenza, sulle tracce

del chiarissimo Boemero, nelle sue osservazioni al Carpzovio insegna doversi reputare inferita la offesa col moderame. CREMAN. *De jur. crimin. lib.* 2. *cap.* 5. §. 15. « Verum in mo- « deraminis probatione aliquid indulgendum crediderim pro- « pter summam difficultatem, quam, ea probatio ipsa per se « habet. Sic productis ex. gr. testibus, qui periculosam ag- « gressionem in judicio confirment, si commodus discessus, « commoda fuga et reliqua moderaminis propria ostendi iisdem « testibus non possint, quia forte tenebræ, aliæve res obstite- « rint, quominus omnia ipsi oculis viderent, ex conjecturis ju- « dex existimabit, utri magis credendum, accusatori excessum « moderaminis, cædemque culposam objicienti, an homicidæ « qui plene servatum moderamen affirmat? »

Nè rileverebbe per la esclusione del moderame, della prova cioè che non si è potuto dall'imputato repellere da sè la forza che colla forza, il rilievo che far si volesse di non aver egli riportata offesa, o ferita alcuna, mentre due offese si sono verificate sulla persona dell'A....ti. Ella è una regola quanto giusta altrettanto facile a concepirsi, che sebbene per costituire uno degli estremi del moderame sia necessario il pericolo attuale, e presente, ciò non deve intendersi in modo che per difendersi si abbia ad aspettare la offesa, nel qual caso la difesa inutil sarebbe; ma l'assalito è nel diritto di prevenirla, e la sola minaccia del male costituisce la presenza del pericolo; dimodochè quando l'A...ti impugnò la seggiola, e tentò vibrarla contro il sig. Capitano N....er, questi fu in diritto di vibrare i colpi che posero l'aggressore nella impossibilità di altrimenti nuocere. CREMANI *loc. cit.* §. 11. « Nam in moderamine semper inspici- « tur periculum ejus cui malum imminet, atque ita inspicitur « ut is non teneatur malum ex pectore sed impune erumpat in « aggressorem minos agentem, et jam vulneraturum nec ta- « men adhuc vulnerantem simileve damnum inferentem ».

Imputi dunque a se stesso, e al suo ingiusto procedere l'A....ti se fu e danneggiato, ed offeso. Quando le circostanze del caso rendono provato non che al sommo probabile, che colui che inferì la difesa, ed il danno ciò fece perchè altrimenti respingere non poteva da se la forza che lo minacciava, non è luogo a imputazione, o pena di sorta alcuna. PAUL. *in*

l. 45. §. *penult. dig. ad leg. Aquiliam* « Qui cum aliter se « tueri non possunt damni culpam dederunt innoxii sunt: vim « enim vi defendere omnes leges omniaque jura permittunt », o come rettifica sul testo de' Basilici (*lib.* 60. *tit.* 3.) il chiarissimo GERARDO NOODT *ad leg. Aquil. lib. singul. cap.* 4. « Qui cum aliter se tueri non possunt si damnum dederint « innoxii sunt ».

§. III.

Delle circostanze impropriantì, o denaturanti il preteso delitto.

A questi incavillabili termini esclusivi di ogni evento si porterebbe la causa, se disputar si dovesse di moderame. Ma crediamo noi che a questo esame non possa legalmente la causa portarsi. Si può, a senso nostro, parlar di moderame, o di eccesso di difesa quando si tratti o di omicidio, o di ferita a cui conviene il titolo di pubblico delitto. Quando si tratta di offesa privata a cui la società non prende, nè può prender parte, basta che dall'accusato venga escluso in qualunque maniera il dolo perchè l'azione resti all'accusatore preclusa.

Niuno vorrà negare che la ingiuria di cui si rese debitore l'A....ti contro il sig. Capitano N....er fosse nel numero delle atroci. Tale la costituì la dignità di cui era il sig. Capitano insignito, e i segni di questa dignità che decoravano la di lui veste. *L.* 4. *cod. de injuriis* « Atrocem sine dubio injuriam « esse factam manifestum est si tibi illata est cum essens in « sacerdotio et *dignitatis habitum et ornamenta perferres*, et « ideo vindictam potes eo nomine persequi ».

Quando non possa controvertersi che l'A....ti si rese debitore in faccia al sig. Capitano N....er d'atroce ingiuria, comecchè la ingiuria, di cui egli dal suo canto si duole, dirsi tale non possa se non resulti essere stata inferita con dolo, questa prava affezione dell'animo è esclusa nel sig. Capitano N....er dal sentimento dell' offesa che egli dal lato suo ricevè; nel qual caso se la ingiuria consiste in fatti è lecito di respingerla colla forza e colla offesa, senza aspettare la pronunzia del Pretore; e se consiste in parole, trattandosi specialmente d'ingiuria atroce, la vendetta nel momento presane, se non

degna di lode, è almen degna di scusa. ANT. MATH. *De crimin. lib.* 47. *tit.* 4. *n.°* 9. « Non minus vexata, atque in varias « partes distracta est quæstio, an ille quoque excusandus qui « convitio provocatus ulcisci se voluit? Ne dum quid alii sen- « serint exponimus prolixum nimis fiat caput hoc, breviter, « quid mihi videatur, aperiam. Existimo itaque laudem qui- « dem non mereri eum, qui provocatus par pari retulit, a « pœna tamen esse excusandum. Laudandum non esse inde « apparet, quod alia sit convitii, alia vis atque verberum ra- « tio, quæ corpori nostro inferuntur. Vis si fiat expectare le- « gum auxilium non possumus, ne si exspectare velimus oc- « cumbendum ante sit, quam Prætor tria verba fari possit. « Convitium si dicatur, expellere per legitimos tramites ca- « lumniantium iniquitates possumus, nec ullum periculum in « mora. Veruntamen quia difficile est instunc dolorem refræ- « naro atque reprimere, caussaque omnis in provocante con- « sistit æquum est provocato ignosci, mutuasque iniurias « compensatione tolli etc. »

E quando si tratti di danno privato, e di danno che si sostiene dato *con ingiuria,* l'impeto d'un giusto risentimento è dalla più equa giurisprudenza ricevuto come circostanza idonea ad escludere dall' operato qualunque più leggiera ombra di dolo, e a far cadere l'azione comunque altrui dannosa nella classe delle azioni meramente casuali, e coatte. Così il chiarissimo GERARDO NOODT *ad leg. Aquiliam lib. sing. cap.* 4. *in fin.* « ivi » *Prorsus est ub si qua improvisa animi perturba- « tione contigerit quamvis quali voluntate facta sit his tamen « legibus magis casu et necessitate quam sponte et voluntate « facta censeatur* ».

Ed ecco sotto quanti rapporti la condotta del sig. Capitano N....er a riguardo dell'accusatore Carlo A....ti diviene immune da reità, e perciò ai termini delle leggi nostre in verun modo punibile.

Che se questa giurisprudenza dura alquanto, o poco comoda sembrasse all'accusatore nel di lui stato attuale, riducasi alla memoria il principio, e la origine dell'accaduto, e se stesso ravvisi come l' unico, e vero autore del disastro di cui si duole, come in termini d' invasore, e d'aggressore ponderano MARSIL. *in praxi* §. *quoniam n.°* 82. BERTAZZ. *cons.* 1. *n.°* 3.

VERMIGLIOL. *cons.* 73. *n.*° 1. RAYNALD. *Vot. crim. vol.* 3. *pag.* 27. *col.* 1. *n.*° 24. « Penes quem tamquam invasorem aggressorem « et rixæ autorem omnis residet culpa adeo ut dici possit a « se ipso et non ab insultato occisus etc. »

CONCLUSIONE

Ritorno là d' onde nell' assumere la difesa dell' accusato presi cominciamento.

I Giudici nel decider la causa trovansi con un Cavaliere capitano di nave inglese da un lato, e con un Facchino dall'altro. Il primo con insegna d'onore in petto: il secondo coperto de' laceri avanzi d'un mestier che gli logora, e col quale niun uomo che sente la sua dignità vorrebbe stabilire relazioni e interessi di società.

Cicerone ne' *Paradossi* (*lib.* 3. *cap.* 4.), diceva: « Debbono « forse i buoni a sè domandare come i facchini e gli operarj, « e como gli educati sentono? »

E voi, Signori, che ottimi non che buoni siete, potrete avere nel decidere la causa presente, dubbj che uomini del vostro eminente carattere, dai tempi di Cicerone fino a' di nostri, non ebboro?

Pisa li 17 gennajo 1817.

INDICE

ACCUSA

DI OMICIDIO BRUTALE

CONTRO

AGENTE DELLA FORZA PUBBLICA

Illustrissimi Signori

Presentasi il Fisco *accusatore* in questa causa nuovo Saturno, divorator de' suoi figli: o come Giove dipinto da Luciano disputante contro Diagora, o per *zelo* acciecato lanciante un fulmine che, mal diretto, piomba a ferire un suo tempio.

Temperò in parte i tristi effetti del caldo zelo del Fisco *accusatore* il R. Turno di Revisione, il quale col suo decreto regolatore degli atti assolvè due individui dall'accusa che loro pendova sul capo per il titolo di mancanza in uffizio, e assolvè l'accusato per il capo di fuga dalle carceri.

Tristi ed infausti preludj furono per la causa que' pericoli d'accusa non meritata. Essi annunziavano in chi dirigeva gli atti un animo preoccupato dalla idea d'un delitto, e desideroso di vederne dagli atti sorgere a suo grado la prova.

Ben diceva Niccolò Carteromaco quando esclamava

Chi campa si ritrova a cose strane,
Nè può saper cosa gli dee seguire.
S'oggi si ride, si piange dimane ec.

E così appunto l'accusato può dire.

Giunta alla polizia, di cui egli comandava una mano di agenti, la notizia che un L....ni, malfattore notorio, il di cui nome suonava spavento nella contrada,

Cacus Aventinæ timor atque infamia silvæ,

superbo di aver delusi i replicati tentativi della pubblica forza per impadronirsi di lui, armato, o con armati compagni di delitto trovavasi nella casa d'un ricettatore benevolo, egli con la sua squadra, munito di arme da fuoco, si muove per sorprendere, e porre in forze lo scelerato.

La impresa non era senza pericolo. I malfattori occupavano la parte superiore della casa dove annidavansi. Conveniva, per giunger fino a loro, salire una scala stretta e scoscesa. La prudenza esigeva che chi si preparava all' assalto avesse le armi da fuoco montate allo scatto non per offendere, ma per difendersi nel caso che i malfattori, situati in posto vantaggioso, avessero voluto far uso delle loro armi, che pur erano da fuoco.

La forza pubblica giunge non conosciuta alla casa. Colla rapidità del lampo ne è atterrata la porta, e n' è occupata la scala prima che i malfattori abbiano avuto tempo di prendere le loro armi. La schiera si divide, per sorprenderli nelle stanze ove annidavansi. L'accusato, il quale deve a' suoi l'esempio del coraggio, si dirige alla stanza ove armato si è il L....ni ritratto: atterra la porta: tiene il fucile con una mano all' ordigno che lo fa esplodere, con l'altra alla canna. Il L...ni vedutoselo incontro in questo apparato di forza gli corre incontro, afferra il suo fucile stornando la bocca da sè, e tentando di disarmarlo. L' accusato gli grida che si arrenda: egli resiste; il tentativo continua: il fucile è tra le mani di chi vuol farne conquista e di chi vuol conservarlo: nelle scosse che il fucile da' movimenti delle due forze riceve esplode, e il L...ni, verso del quale la bocca dell'arme era rivolta, ne è colpito ed ucciso.

Così dice la storia. Le fiscali preoccupazioni furono tutte dirette a smentirla.

L'accusato B...li dovea aver concepito un segreto, e feroce livore contro l'ucciso Giovanni L...ni, avendo dovuto, come il cacciatore d'Orazio,

. . . . . sub jove frigido
Venator teneræ conjugis immemor,

vegliare le lunghe notti inutilmente per arrestarlo.

L'accusato B...li dovea avere opposti ostacoli alla trasmissione sollecita del referto dell' avvenuto disastro perchè la morte imminente del L...ni a lui chiudesse la bocca, nè articolasse un' incolpazione di *omicidio brutale;* e brutale in realtà stato sarebbe se la esplosione, di cui quel ladro, ma pur uomo, e come tale degno di protezione, fu vittima, *casuale* stata non fosse.

L'accusato B...li doveva aver data opera a far mentitamente apparire il L...ni armato di pugnale e pistola, mentr'era inerme; e il pugnale e la pistola non doveano *per fas et per nefas* appartenere all'ucciso.

Il L...ni mortalmente ferito, prima di morire avrebbe lungamente discorso, come Socrate prima di bevere la cicuta, ed avrebbe protestato che alla vista semplice degli esecutori di giustizia dichiarò arrendersi, implorò pietà, ed umani modi da loro.

Tali ed altre simili cose *desiderate* dal compilatore (o dal direttore degli atti) furono nel processo completamente smentite.

Ma ciò che più muove lo stomaco contro l'animo informator del processo è il vedere come a tutta possa si volesse *veridica*, e come degna di fede pur si osasse citare nel decreto inquisizionale la Maria P...ti vedova L...ni, comparsa ben quattro volte come *accusatrice* in giudizio, dotta della giurisprudenza delle reperizioni, diffamata come complice, ed autrice di furti, avida di vendetta, e più di denaro: ostile per antica consuetudine ad un esecutor di giustizia, perchè spesso esposta ai rigori della giustizia.

Ma che?

Tante non mormorò Tessala maga
Profane note colla bocca immonda,

quante menzogne vomitò in giudizio costei. Ella parlava, e la smentivano i testimonj. Nè un solo suo detto vi ha nel processo, il quale come vero si sia sostenuto. Se ella non era, il processo non era. Le menzognere sue narrative ripullulavano come il brulicar degl'insetti schifosi, e il paziente compilator del processo non era offeso dal lezzo che ne putiva.

In questo ammasso di fetida, ed inutil materia stava il vero stato del fatto solingo come la gemma che il fato fece cadere nelle immondezze. Se la verità talvolta appariva, il processo sembrava sdegnarsene. Che più? Sebbene luminosa apparisse la prova del *casuale omicidio*, o si mostrava una decisa repugnanza contro di essa, o, perchè mutasse linguaggio, si condannava *ex intervallo* alla carcere.

È questa, o Signori, la vera fisonomia della causa, che voi dovete decidere.

Lontano dal fòro e dagli strepiti suoi, non ho potuto ricusare il mio patrocinio, scrivendo, a un carcerato che lo reclamava. Ho letto il processo; e n' ebbi dolore per questa bella Toscana nostra, culla e grembo della sincera, genuina e leale giurisprudenza penale. Il mio senso morale si travagliò scorgendo che su quel processo s' impiantasse un'accusa di *omicidio rissoso*.

La vostra sentenza è per restaurarmi, Signori, dalle angustie d' animo, e dal ribrezzo che quel titolo di delitto mi cagionò.

Andrea B...li ebbe le mani intrise di umano sangue; ma puri ed immaculati ne furono la sua mente e il suo cuore. E se è vero, come Modestino si espresse, « in maleficiis voluntas spectatur non exitus » *leg.* 14. *dig. ad L. Corn. de sic.*, egli non può apparir colpevole in questa causa. Non sempre le azioni che si preordinano a rettitudine rette riescono. La fortuna esercita un grande imporo nell'attiva vita degli uomini, come Cicerone sensatamente osservava: « Jacere telum voluntatis est: ferire quem nolueris FORTUNÆ ». *In Top. ad Trebat. cap.* 17.

Che l'omicidio commesso dal Caporale Andrea B...li sulla persona di Giovanni L...ni avvenisse fuori della sua *intenzione*, e contro ogni *espettazione* sua, tutti i mezzi di prova il dimostrano: gli *artificiali* o le *congetture*: gl' *inartificiali* o i *deposti de' testimonj*.

§. I.

Della prova congetturale dell' omicidio fuori della intenzione.

Qual prova addussero gli accusatori, che l'accusato uccidesse con dolo? Niuna per certo. Molto e molte cose tentarono per concluderla, ma in tutto sconclusero.

Sta contro all'accusato il verificato materiale (e sopra si passi alla perduta identità del cadavere) dell'omicidio, e la sua confessione sullo *speciale;* non *semplice* però, ma *qualificata* dall'allegata circostanza d'evento casuale.

Non so se trattandosi di agente il quale, come il B...li, maneggiando armi mortifere aggiravasi in cosa *lecita*, anzi in cosa pertinente al suo uffizio, come meglio dimostrerò fra poco, si possa dire ciò che in altri casi si dice, esser la strage cosa di sua natura turpe, e perciò in dubbio doversi presumere fatta con dolo (1).

Siasi però ciò che a questo proposito esser si voglia, è certo che l'accusato onde provare, sebbene omicida, la propria innocenza, non ha bisogno di prove rigorosissime, e le sole congetture gli bastano (2).

E gli argomenti d'ogni parte a pro del reo scaturiscono, e la sua innocenza dimostrano: gli *antecedenti*, i *concomitanti*, i *susseguenti* e tanti quante sono le circostanze del miserando caso, che gli fu rivolto a delitto.

Qual *causa* d'uccidere il L...ni ebbe Andrea B...li? Egli di persona nol conosceva: non avea avuti nè interessi nè incontri con lui: ultroneo non fu il suo accesso alla casa ove quel nuovo Caco erasi rifugiato: le istanze altrui, e la necessità del suo uffizio ve lo condussero.

Qual profitto arrecava al B...li la strage del L...ni? Voleva il Fisco ch'ei lo ritraesse dal non perdere più le lunghe notti nell'andare in traccia di lui; ma niun l'ha provato.

Or come credere, che alcun voglia uccidere senza motivo? L'inaudito *Leger* che uccise una donzella perchè avendo sete volle dissetarsi nel di lei sangue, ebbe pure una causa, bestiale sì, ma pur causa: credibile perchè confessata da lui avanti alle Assise di Versailles: incredibil per me, che opinai sempre con coloro, che lo reputarono un pazzo.

L'inquisitore, stretto forse dalla riflessione della mancanza di causa con una logica nuova, e tutta sua, andò immaginando la *rissa*. Sappiamo tutti in che consista la rissa. Ove sono i diverbj, ove i colpi, i segni dell'impeto? Il processo non ne somministra la traccia. Il L...ni ricusava d'arrendersi. Conveniva, per arrestarlo, appressarglisi. È questa la rissa? E quando pure si potesse ammettere che la esplosione avvenisse per immoderato calore di vincere l'armata resistenza del reo, non si tratterebbe mai di omicidio rissoso, ma si tratterebbe piuttosto di omicidio con giusto dolore, non equiparabile al rissoso quale lo ha preveduto la nostra legge del 30

agosto 1795, conforme osservai per la scienza, non per gli accusati scrivendo (3).

Doveva dunque l'accusatore, per esser coerente a se stesso, quando ammetteva il concetto del dolo, non innacquarlo con quel della rissa; ma non essendo esistita rissa, nè essendovi stata idea di vincere colla forza la resistenza, dovea dir francamente *omicidio brutale*, e così preparare il patibolo ove il B...li, se tanto i desiderj dell'accusatore potevano, perdesse la testa.

Ma no: esclusa la rissa, escluso l'uso della forza diretta a vincere la resistenza, ed esclusa ogni causa nel B...li di uccidere, ed ogni profitto che trar potesse dalla uccisione, per questo sol capo la sua innocenza è provata (4).

Talvolta la causa d'infierire e spargere il sangue sta nel carattere dell'accusato. La scuola di Gall e Spurzheim ha preteso di determinare nell'umano cervello l'organo della *destruttività*. Ma senza ammettere i dommi della *Frenologia*, è certo che il carattere di un uomo nelle circostanze della sua vita si manifesta. Fu premuroso e sollecito il Fisco nell'indagare i *pregiudizj* che Andrea B...li potesse avere colla giustizia, ma nulla concluse. Uomo più mite, benigno, e, vuolsi anco dirlo, sentimentale non potresti desiderare. E quest'uomo di mite e mansueto carattere, tutto in un tratto si sarebbe convertito in un cannibale, in un avido del sangue umano!

La causa della morte del L...ni non scorgendosi nè nell'animo, nè nel carattere del B...li, duopo è rintracciarla nelle circostanze in mezzo alle quali ella avvenne.

È inutile ripeter qui, che il L...ni era un malfattore ed un ladro: un fuggitivo dalle carceri della Badia S. Salvadore; e che obbligo del B...li, come caporale della squadra di quel paese, era di correrne in traccia, e arrestarlo dopo la denunzia della sua dimora in casa di Giuseppe R...ti fattano dalla F...zi.

Fu dunque necessaria, e d'uffizio la mossa del B...li alla volta del L...ni. E fu cosa necessaria, e d'uffizio per lui l'essere armato del suo consueto fucile *a percossa*.

Ponderando gli antecedenti della situazione, nella quale trovavasi il B...li allorchè il suo fucile gli esploso, giova osservare se egli, montando l'acciarino del suo fucile, agisse volon-

tariamente, o *necessariamente, e di uffizio*. Imperocchè se senza bisogno egli avesse agito così, la esplosione e l'omicidio che indi ne avvenne, sebbene *involontarj* in se stessi, pur *volontarj* stati sarebbero nella loro *cagione*.

Era il L...ni un uomo dalla sua posizione interessato a resistere, se libera non aveva la fuga; e per impedir la sua fuga tutti gli espedienti che la prudenza potea suggerire erano stati posti in opra.

Era il L...ni di atletica costituzione, come i Periti fiscali si esprimono: « alto oltre ai tre bracci ».

Era il L...ni uso di andare armato di pistola e pugnale. Aveva egli a qualcuno mostrato quell'arme, non senza aver manifestato il proposito di farne uso quando le circostanze gliene avessero suggerito il consiglio.

Quest'affare delle armi del L...ni, della lor mostra, delle sue minacce occupa gran parte degli atti; e poichè un Patrono abilissimo s'incarica presso agli ottimi Giudici d'ogni più minuto ragguaglio della difesa, lascio alla cura di lui, alla sua cognita sagacità, ed al saper suo il supplire a quanto in questo punto di fatto la causa avesse bisogno d'esser chiarita.

Torreggiava in cima alle scale della casa R...ti per le quali dovoano gli esecutori di giustizia salire onde effettuare la cattura, il L...ni, come *Argante* sulle mura di Gerusalemme, armato d' uno *zappone*, o meglio *Rodomonte* in atto di gettarsi solo in Parigi per esterminare chi gli si parava dinanzi.

Gli ottimi Giudici decideranno se gli officiosi deposti dei coniugi R...ti, i quali, abituali ricettatori del ladro, lo voglion dipingere un uomo

Che parea Gabriel che dicesse ave,

si ostinano a dire che lo zappone era alla vigna, e non in casa, siano da preferirsi ai deposti di tanti ineccezionabili testimonj i quali, non *negativamente* ma *positivamente* attestando, accertano di quello zappone nelle mani del L...ni.

Aveva il L...ni il vantaggio della posizione: essendo egli in alto, e gli esecutori di giustizia in basso.

Or io domando se fosse *necessità* non che *prudenza* che il B...li caporal della squadra, che dovea dare al refrattario l'assalto, montasse l'acciarino del suo fucile.

È dunque evidente, che il Caporal B...li avendo il fucile, avendone montato l'acciarino, ed avendone rivolta la bocca verso del L...ni raggiravasi in *cosa lecita,* e non che lecita, necessaria, e d'uffizio, nè a quella sua situazione è da far rimprovero d'atomo di mancanza di rettitudine.

Ometto il ritrarsi che fece il L...ni in più appartata stanza distante dalla cucina R...ti, ov'egli era allorchè scorse gli esecutori.

Chi crederebbe che l'accusatore, per escludere il casuale omicidio tragga argomento dall'essersi il L...ni ritratto in una stanza, ed abbia bisogno della misura della bassa porta d'ingresso per farvi entrare il *rissoso?*

Lodo lo zelo, ma non lo approvo quando offende la *critica,* la legale ricerca della verità, e la giustizia. Cosa ha che far nel processo quella specie di *monomania,* quel *soliloquio* col quale il Vicario, senza ministro processante e senza testimonj, fiuta la stanza ove avvenne il disastro, misura le porte, e ne trae argomento per mandare un pubblico uffiziale, una creatura umana in galera?

Lasci il Vicario i soliloquj, e risponda.

Se il L..ni avea realmente intenzione d'arrendersi, perchè non restò nella situazione nella quale era allorchè gli esecutori di giustizia comparvero? A che andare nella stanza ove accadde il disastro, se non prevedendo che lo zappone non era mezzo di difesa proporzionata contro le armi da fuoco, per premunirsi della pistola e del pugnale, e cercare nelle località un miglior punto d'appoggio?

Ma il *soliloquio* soggiunge che il L...ni poteva onde resistere, se la intenzione ne avesse avuta, collocarsi alla porta della stanza ove accadde il disastro, ed uccidere a uno a uno gli esecutori di giustizia allorchè vi entravano.

Ma la idea di ammazzar tanti uomini quanti erano gli esecutori non entra in tutte le teste, ancorchè di ladroni pur siano. Rispondo all'argomento del soliloquio in due maniere.

I. Potè il L...ni non avere avuto tempo bastante da dar di piglio alla pistola e al pugnale, onde entrati gli esecutori mentre se ne muniva, *la strage degl'innocenti* non poteva più farsi.

II. Potè il L...ni apprendere che entrato un esecutore e

presentatosi con la pistola e il pugnale lo avrebbe messo fuori di sopra: nè gli altri sarebbero potuti entrare se il posto fuori di forza era sulla porta d'ingresso, e potè calcolare che gli altri, stando le cose così, avrebbero abbandonato il progetto della cattura.

Fatto è

I. Che la vedova L...ni non ha provato, che il marito chiedesse quartiere, e sè volontario arrendesse.

II. Che esiste negli atti la prova delle dichiarazioni fatte in antecedente dal L...ni di non volersi arrendere.

III. Che il L...ni nell'atto del suo arresto dichiarò non volersi arrendere.

Ometto la titubanza degli esecutori a penetrar nella stanza: ometto la forza che uno di essi dovette fare agli altri perchè si desse l'assalto: ometto la situazione del L...ni in quella stanza: ometto tutto ciò che alla pistola e al pugnale si riferisce, o caduti di dosso al ladro, o esistenti sul suo strapunto; ma per *includere* la verità della narrazione dell'accusato allorchè dice che il L...ni afferrò la canna del suo fucile: si fece un trarre in senso diverso tra loro, e l'acciarino scoccò, *escludo* la possibilità fisica d'una esplosione diretta ad offendere.

Come nella stanza dell'infortunio entrò, comparativamente alla lunghezza del fucile, Andrea B...li? Col fucile puntando il calcio alla spalla destra, e spianando la canna? Contro chi dovea spianarla? Il L...ni non era in faccia alla porta: egli era da un lato. E come entrare per una bassa porta col fucile imbracciato? Andrea B...li imbracciò il fucile entrato nella stanza dell'infortunio? Ma se la esplosione fosse avvenuta avendo egli imbracciato il fucile, come potea ferire il L...ni nel pube, e come la materia esplosa anzichè andare dall'alto al basso andò parallela, perocchè ne esistevano i segni nel muro opposto all'altezza di un braccio e un terzo?

Se il B...li avesse avuto il fucile imbracciato, lo avrebbe dovuto avere subitochè entrò nella stanza dell'infortunio: e avendolo avuto imbracciato così, non poteva averlo se non per mirare, e sfogare esplodendo il suo mal talento contro del L...ni. Or perchè la esplosione accadde non a distanza dal pube, ma così prossima al pube da formare un solo forame come lo avrebbe prodotto una palla?

Due conclusioni di fatto è forza trarre da queste premesse.

1.° Che la esplosione venne da fucile non imbracciato, e spianato.

2.° Che la vicinanza della esplosione, e il luogo ov'ella ferì, mostrano che il fucile esploso era per la canna in mano di chi lo teneva, e in vicinanza grandissima e quasi corpo a corpo della persona contro cui esplose.

Ammesse queste circostanze di fatto, è pur forza ammettere che la esplosione avvenisse nel modo con cui l'accusato la narra.

A queste circostanze è duopo aggiungere

I. Che la stanza aveva pochissima luce;

II. Che i Periti interrogati dal Fisco, dopo aver esaminato il fucile hanno stabilita la facilità dello sgrillettamento nel modo dal B...li narrato.

Fin qui delle circostanze *antecedenti,* e *concomitanti* del tristo caso che ci occupa. Le *susseguenti* non parlano un diverso linguaggio.

Che fece il B...li immantinente dopo l'avvenuta esplosione? Si ritrasse dalla stanza confuso, e fece ciò, che dopo un grande spavento suol farsi, chiedendo, e bevendo un bicchier d'acqua.

Ritrattosi alla Madonna de' Rimedj cogli altri esecutori, e propostogli di dire che il L...ni erasi ucciso da se medesimo colla pistola, dichiara che la disgrazia è accaduta a lui, e che la dee confessare.

Giunto al Tribunale della Badia di S. Salvadore fa il suo ragguaglio al Vicario (e a sua grande sventura quel Vicario fu traslocato), ed esibisce il fucile colla bacchetta rotta, la pistola e il pugnale.

Tutti segni son questi di pura e retta coscienza: tutti comprovativi che la esplosione fu *casuale,* non che *colposa.*

È stato notato come Omero dipingendo le azioni di Achille si esprime che egli non era « nè insensato, nè imprudente, nè cattivo » (5).

Non paragonerò un Caporale di esecutori ad Achille; ma dirò che avendo Grozio citato Omero per indicare quando un uomo agendo ed offendendo non fa ingiuria all'offeso e a' suoi, la citazione corrisponde esattamente ai termini del caso presente.

Che se si dovesse parlare di esplosione *colposa*, la colpa stata sarebbe del L...ni, dell'accusato non già.

Egli come fuggitivo dalle carceri raggiravasi *abitualmente* in illecita cosa.

Egli non essendosi di prima giunta, e al primo apparire degli esecutori allorchè era in cima alla scala del R...ti, offerto prigioniero, ed essendo andato in luogo che potea far giustamente sospettare una più valida resistenza in lui, si aggirò *attualmente* in illecita cosa.

Egli o toccando, o stornando da se il fucile dell' accusato assunse un atto al quale non aveva alcun dritto, e però colposamente si comportò. *L. 36. dig. de reg. juris*.

Che se, escluso lo spiano del fucile, l'acciarino scoccò per lo storno della sua canna, per essere stato preso, o scosso dal L...ni, egli del suo male fu causa, o solo di se medesimo; o del tristo suo fato dovè lamentarsi (6).

Soggiungerò che i Giudici probi, equi, giusti, ed umani allorchè si tratta di tirare dall'esame d'un fatto la difficile linea che divide dalla colpa il caso, debbono sovvenirsi di appartenere alla umanità: riflettere che debbon giudicare di umane non di angeliche intelligenze; e che qualche cosa dee nel lor giudicato alla naturale infermità della umana natura esser pure concesso (7).

§. II.

Della prova testimoniale del casuale omicidio.

Tre testimonj contesti di luogo e di tempo, il P...ni, il degl' I...ti, e il R...li Antonio depongono della esplosione avvenuta nello scosse che il fucile dell'accusato ebbe dall'averlo il L...ni afferrato.

Cinque testimonj egualmente contesti, il B...li Luigi, il B..li Guglielmo, il S...ni, il M...ni, e il G...ni depongono delle conquestioni immediate del Caporale, e de' tre testimonj presenti al fatto della casuale esplosione.

Due testimonj, il sig. Dott. B...ti e la F...zi, depongono della pubblica voce in Pian Castagnajo dell'esplosione non in *rissa*, non per *colpa*, ma per *caso* avvenuta.

Che il degl'I...ti minacciato di carcere senza legale motivo, torturato col carcere contro tutte le regole del processo abbia modificato il suo esame: che il B...li abbia in parte variato il suo primo deposto, ciò poco rileva. Niuno de'due ammette la esplosione volontaria: il degl'I...ti, più vile, dice una cosa colla quale mostra, come tutti i pari suoi, volersi collocare tra la verità e la menzogna. Il B...li conferma che il L...ni afferrò il fucile del Caporale, e nell'agitarlo l'acciarino scoccò. Più positivo, più fermo, più coerente al vero si mantenne il P...ni.

Che il degl'I...ti ed i B...li pretendano di escludere la disposizione d'animo del L...ni a non si arrendere, questa circostanza è fuori di causa. L'accusatore, non si sa da qual criterio guidato, ne fece un gran caso per il suo peregrino concetto dell'omicidio rissoso, lo che anzi avrebbe esclusa la rissa. Non si tratta qui di un omicidio a difesa, ma d'un omicidio casuale. Quando due testimonj confessi stabiliscono che la esplosione avvenne per le scosse date dal L...ni al fucile, che rileva che egli non dichiarasse esser risoluto di non arrendersi? E che egli così dichiarasse il P...ni è fermo, e irremovibile nell'asserirlo.

Oltracciò la casuale esplosione nel modo dall'accusato narrata non è ella confermata da tutti gli *antecedenti*, da tutti i *concomitanti*, e da tutti i *susseguenti* del caso?

Convien dunque credere ai testimonj adminicolati dalle circostanze di fatto del quale depongono, e non a quelli che per paura, per incostanza, e per leggerezza deposero.

CONCLUSIONE

Chiara, evidente è la prova del *casuale* omicidio. La somministrano tutte le *circostanze* del fatto: la confermano i testimonj.

Temeraria è dunque l'accusa per *omicidio rissoso*, e temerariamente trasmessa, lo che la saviezza del *Turno revidente* lasciò a decidere a quella del *Turno decidente*.

Il dubbio (se dubbio può aver questa causa) si eleverebbe fra l'omicidio *casuale*, e il *colposo di colpa levissima*, che l'ac-

cusato colla carcere e colla processura sofferta avrebbe esuberantemente espiato.

Non potrebbe egli però mai incorrere nella privazione del suo uffizio. Giudicandolo con rigore eccessivo, e chiamandolo debitore di *colpa*, non si tratterebbe mai di *lata*, e *diffusa*, nel qual solo caso può l' ufficiale essere del suo uffizio giustamente privato (8).

Laonde ec.

Pisa li 19 novembre 1833.

NOTE

(1) Antonio Matheo *De eriminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 10. *cap.* 1. *n.*° 20.

(2) Idem *De eriminib. loe. supr. cit.* « Probet igitur reus si testi- « bus non potest, argumentis saltem innocentiam «.

(3) Carmignani *Elem. juris erimin. lib.* 3. §. 129.

(4) Ant. Math. *De crimin. loc. supr. cit.* « Ex illius morte nul- « lum a me rediturum erat emolumentum ».

(5) Grot. *De jur. bell. et pac. lib.* 3. *eap.* 11. §. 4. *n.*° 2. *in not.*

(6) *L.* 11. *dig. ad leg. Aquiliam* « Item Mela scribit: si quum « pila quidam luderent, vehementius quis pila percussa, in tonsoris « manus eam delecerit, et sic servi, quem tonsor radebat, gula sit « præcisa deiecto cultello: in quocunque eorum culpa sit, eum « lege Aquilia teneri. Proculus ait, in tonsore esse culpam. Et sa « nè, si ibi tondebat, ubi ex consuetudine ludebatur, vel ubi tran- « situs frequens erat: est, quod ci imputetur, quamvis nec illud ma- « le dicatur: si in loco periculoso sellam habenti tonsori se quis « commiserit: ipsum de se quæri debere ».

(7) Boehmer. *ad* Carpzov. *quæst.* 27. *n.*° 50. *obs.* 3. « Homines « sumus, non angeli, non perfectissimi, ut, quæ nos circumstant, vel « possibiliter circumstare possunt, exacte divinare queamus, adeoque « merito humanitati ae *imbecillitati* aliquid dandum, si quis eam cir- « cumspectionem, quam regulæ prudentiæ in tali facto requirunt; « non ad nauseam usque adhibuit ».

(8) Bonfin. *Ad bannim. cap.* 67. *n.*° 40. « Ubi quod ex officii « administratione duplex oritur obligatio, una positiva ad faciendum, « altera negativa ad non faciendum; dummodo, ut dixi negligentia « sit magna, et dolo proxima, quia hæc transit in delictum et deli- « ctum omissionis evadit delictum commissionis «.

INDICE

ACCUSA
DI STUPRO
CON PRECEDENTE PROMESSA DI MATRIMONIO

RICORSO IN CASSAZIONE

DA CONDANNATORIA SENTENZA

ILLUSTRISSIMI SIGNORI

CAV. VICEPRESIDENTE E CONSIGLIERI

COMPONENTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

IN TOSCANA

Buone, e saldo ragioni furono dal valente Causidico del sig. A....nj esposte nella memoria del 4 agosto 1840 a lui dalla legge prescritta, onde render dimostrato che la sentenza del Regio Tribunal Collegiale di Pisa del 17 luglio 1840 attributo, e carattere di sentenza non ha, e merita perciò d'essere da capo a fondo dalla Corte Regolatrice cassata.

Proponendomi io l'assunto medesimo, se pur bisogno ne fosse (lo che non penso perchè è follia portare il lume ove il sole risplende), in parte epilogherò i mezzi di cassazione nella lodata memoria di già dedotti, ed in parte alcun nuovo ne dedurrò, a costo d'incorrere nell'antico rimprovero di portare

Nottole a Atene, e coccodrilli a Egitto.

Dico dunque che la sentenza del 17 luglio 1840

I. È viziata nella *forma*.

II. È viziata nel *merito*.

Sicchè per questi due modi viziata, ella non ha carattere di sentenza, e vuol essere ai termini di giustizia cassata.

ARTICOLO I.

VIZJ DI FORMA NELLA SENTENZA DEL 17 LUGLIO 1840.

I vizj di *forma* segnalabili nella sentenza del 17 luglio 1840 non potrebbero essere con rettitudine ed ordine enumerati, se non si presentasse nel suo completo e nelle sue più minute diramazioni il disputabile della causa, che quella sentenza intese decidere.

Il gentil poeta De Giorgi Bertola cantò le delizie d'un amore di *quindici anni*. Ma non ravvisò già tali delizie in un amore della durata di quello spazio di tempo: le ravvisò bensì nell'amore di una zitella nella età sua d'anni quindici.

Tra le singolari asserzioni della Fortunata dell'O.... d'A.... vi ha quella del suo amoreggiar coll'A....nj per il non interrotto corso di anni quattordici; cosicchè in quest'asserzione Amore non è più in forma infantile, bendato, con facella alla mano e colle ale di farfalla, come i mitologi lo dipinsero, volendo simboleggiare la sua breve durata, e il suo volteggiare di momento in momento, or sopra d'un fiore, or sopra di un altro.

Gli anni in amore non si computano come in età. Un amore di anni quattordici è un vecchio decrepito, il quale se non è morto prima (lo che è più verisimile) si trascina a stento sulle stampelle, onde non può altrimenti regger la fiaccola: la benda gli è caduta dagli occhi, perchè invece d'accendere, sì per lo brutto come per lo bello, ha bisogno di guatar dove mette i piedi per non battere la bocca e il naso per terra, nè il fuoco dello fucine de' Ciclopi basterebbe a cacciarli il freddo degli anni di dosso.

È stato detto (e Champhort fu che lo disse) che Imeneo vien dopo l'amore, come il fumo vien dopo la fiamma.

Una pulzella dell'età di Marfisa, la quale si avanzi, e dica che un uomo, di già varcata l'adolescenza, dopo quattordici anni di amore, non potendo resistere al fuoco, che per sì lungo tempo allignò nel suo cuore, le promesse sposarla per dar sul di lei corpo sfogo alla fiamma che gli pervade le ime midollo, rovescia il detto sperimentale del Poeta-filosofo francese, mette il fumo avanti la fiamma come avviene nelle

combustioni per fermentazione di materie putride, o umide, e narra cose, alle quali è difficile aver credenza.

Un amore che, per il detto dell'accusatrice, erasi mantenuto casto, infecondo, platonico (in un suburbio pisano) per anni quattordici, sembrava dover giungere senza sozzura di amor fisico allo scopo platonico e mistico del matrimonio.

Or qui cade in acconcio di dire

Vedi il giudizio uman come spesso erra!

Un amore platonico più lungo dell'assedio di Troja (ed è la dell' O.... d'A... che il dice) si cangiò nell' anno decimoquarto della età sua nell'amore de' duo cognati cantato dall'Alighieri; e senza il libro di Galeotto che accendesse la tentazione, la bella fece all'amante il non doloroso, e rapido sacrifizio della sua verginità.

E dove? e come? Lo disse l'egregio Causidico dell'A....nj, ma giova ripeterlo: è cosa della quale può ben dirsi

Hæc semel placuit: decies repetita placebit;

e come il Metastasio traduce,

. . . . *Quante volte*
La ritorni a mirar, torna a piacerti.

Il *dove* fu in una stanza della casa dell' accusatrice, a uscio aperto, presso alla camera della madre giacente in letto per malattia. Il *come* andò pel modo seguente. La donna Anna M....bi, fattasi paraninfa alla faccenda venerea, introdusse il sacrificatore nella stanza ove la vittima stava, sospirando, ed affrettando il suo sacrifizio, il quale nel tempo del dire un *credo* ebbe brandito coltello, ferita, e nel versato sangue consumazione; e il dir di quel *credo* era dalla narratrice misurato nel tempo che alla paraninfa fu necessario per uscir dalla stanza, e porgere alla malata alcun breve soccorso.

Ma quel *dove* e quel *come*, se veri pur sono, ed è difficile il crederlo, son forse di onesta e pudica donzella, la quale trovisi nel sempre a lei duro frangente di perder tutta se stessa nella sua castità, o sono piuttosto di donna già agguerrita agli assalti venerei, la quale, calda d'*Ippomane,* sulla forza del quale il Bayle scrisse eruditissima dissertazione, o

di *Mandragora,* considerata dagli antichi como poderoso afrodisiaco, e dal Machiavolli presa a titolo d'una delle sue commedie?

E se vi piaccia di chiedere allo cavallo di Tracia, non già dell'ora, almen del mese, e del giorno in cui lo stallone le soggiogò, niuna d'esse, inconsapevole del futuro, sebben fornita del talento dell'asina di Balaam, vi risponderebbe. E così appunto praticò l'accusatrice, temendo forse cho coll'indicare ella il mese e il giorno l'accusato provar potesso il suo *alibi,* e i Giudici dovessoro, come il Profeta, benedirlo anzichè maledirlo.

Nell'azion principale dell'amore di anni quattordici per l'accusato confessava l'accusatrice essersi innestato l'episodio di un amore e d'un contratto di futuro matrimonio con altro individuo.

Infatti dagli atti della Curia Arcivescovile di Pisa del 5 febbrajo 1834 apparisce, che l'accusatrice recedè dalla promessa di matrimonio a lei già data da Beniamino B...di, e dal B...di ottenne recesso da quella a lui data da lei: « Comparve avanti « di me Primo Cancelliero della Curia Arcivescovile di Pisa « Fortunata di Roberto dell'O.... d'A...., del popolo di San « Marco alle Cappelle, asseritami per talo dal Molto Reverendo « signor Giuseppe P....ni, Parroco di detto luogo, qualo, ancho « col consenso, intervento, e presenza di Roberto dell'O.... « d'A.... suo padre, di sua libera, spontanea, e determinata vo- « lontà, renunziò, e renunzia alla promessa di sponsali per « verba de futuro da essa fatta a Beniamino del fu Ranieri « B....di, nativo di Cascina, dimoranto in Livorno, ponendolo « in tal guisa nella sua piena libertà di contrarre matrimonio « con qualunquo altra donna fuori che con essa, avendo la « medesima riportato consimile atto di renunzia di detto B....di « passato avanti il signor Cancelliere della Curia Vescovile di « Livorno sotto di 4 febbrajo stante, da me Cancelliere Arci- « vescovile visto, e reso alla medesima ».

Questo atto operava due effetti.

1.° Smentiva l'amore di anni quattordici, almenochè non vogliasi credere che l'accusatrice mantenesse duo amori in un tempo: fidandosi alla mitologia, cho due pur ne contava,

avendo Ovidio detto di Venere

Geminorum mater Amorum,
Fast. lib. 1.

e Seneca

Concutit tædas geminus Cupido;
Oedip. v. 500.

l'uno per l'accusato, l'altro per il B....di, a cui ella avea data la mano, o con la mano il cuore di sposa. Ma anco ammettendo i due amori ella si mostrava sempre bugiarda, essendosi espressa nella sua querela del 9 maggio 1840: « Come ha « *amoreggiato* SOLAMENTE con l'avversario PER ANNI « QUATTORDICI, ossia dal 1826 fino alla prossima, ed ulti- « ma quarosima ». E diveniva spergiura, quell'asserzione con suo giuramento in giudizio ratificando.

2.° Faceva sorgere nella causa una specie di *pietra finale,* un *Botontone* (voce latina significativa di termine divisorio), relativamente al quale conveniva stabilire un tempo *anteriore,* ed un tempo *posteriore* delle promesse, che l'accusatrice diceva aver avute dall'accusato per renderla alle sue voglie condiscendente.

Sentì forse l'accusatrice la delicatezza, e la difficoltà della sua posizione: lo che la rese cauta nel muovere contro l'accusato gli ostili suoi passi.

Ella prudentemente preferì l'*azione* all'*accusa,* e nel 2 maggio 1840 adì la Curia Arcivescovile Pisana, innanzi alla quale, senza articolar lamento di stupro, chiese contro all'accusato « Decidersi, e pronunziarsi esser costato, e costare « degli sponsali fra essa e detto avversario ec., e condannarsi « il medesimo a condurla in matrimonio, e quatenus prestarle « la emenda di ogni e qualunque danno, scapito e pregiudi- « zio, come sarà di ragione ».

Nè di ciò contenta dichiarò l'animo suo di perseverare nell'introdotto giudizio, fino al suo esito colla sentenza « Colla « condanna dello stesso avversario in tutte le spese giudiciali, « e stragiudiciali, utili, mere volontarie, o danni, che derivar « potessero dal presente giudizio ».

Oppose il Convenuto all'Attrice la incompetenza del fòro ec-

clesiastico, il Giudice dol qualo aggiornò la decisiono della eccezione declinatoria al 17 settembre 1840.

Pendeva dunque nel 9 maggio di quell' anno, giorno della presentata querela negli atti del Tribunal Criminale, la lito avanti la Curia Arcivescovile di Pisa sulla esistenza degli sponsali tra l'attrice e il reo convenuto, e pendeva anco nel 17 luglio successivo, giorno della condennatoria sentenza.

In questa posizione di cose più questioni presentavansi alla esposizione della causa, di cui la leggo incaricava il Pubblico Ministero.

I. Era da accogliersi como credibilo la incolpazione dello stupro emessa da donna inverisimile nel suo detto, bugiarda, e spergiura negli atti?

II. Era da accogliersi como sostegno alla incolpaziono il deposto di donna, la quale confessava la sua turpitudine nell'annunziarsi mezzana, e fautrice del congresso venereo: interessata a certificare della promessa di matrimonio, onde lavaro in parte la propria ignominia?

III. Quando pure si fosse dovuto prestar fedo al racconto dell'accusatrice, il *dove* o il *come* dell'atto bieco non accennavano non che il semplice *stupro* la semplice *fornicazione?* Non confermava questo sospetto il silenzio sullo stupro dall'accusatrice tenuto nell'atto avanti la Curia Arcivescovilo del 2 maggio 1840?

IV. Quale influenza aveva l' impegno matrimoniale dell'accusatrico col B....di non cho sulla sussistenza, sulla credibilità delle pretese promesse di matrimonio che ella asseriva a lei fatte dall'accusato?

V. L' azione promossa dall' accusatrice avanti la Curia Arcivescovile di Pisa sulla esistenza degli sponsali, trattandosi di *delitto privato*, non formava pregiudizio all'*accusa* di *stupro* dai pretesi sponsali qualificato avanti il Tribunal Criminale?

VI. La *contestazione* della lite sulla competenza del fòro ecclosiastico non induceva pendenza di lite, sicchè questa sola circostanza fosso d' impedimento al fòro criminalo di conoscere, e pronunziar sull'accusa? Imperocchè, sebbene nel fòro ecclesiastico non si parlasse di stupro (e se no potea pur parlaro come titolo a costringere al matrimonio lo stupratore)

era stata dedotta però l' azione alla prestazione del fatto del matrimonio sulla offerta prova della promessa. Or la promessa dichiarata dalla legge, sebben qualificazione dello stupro, indipendente dal delitto, era nella *contestazione* compresa, e divenuta per la contestazione di dominio del fôro ecclesiastico.

In tutt'o sei le questioni il Pubblico Ministero doveva prendere le sue *conclusioni: parlò* bensì ma non CONCLUSE, rimettendosi sul tutto in massa alla saviezza del Tribunale.

Le tre questioni di *dritto* formavano pregiudizio alla risoluzione delle questioni di fatto. Il Tribunale doveva porlo, e deciderle prima di dirsi convinto dell'*ingenere* e dell'*in specie,* e della *qualificazione* dello stupro; tutte le omesse, e si precipitò alla pronunzia sullo special dello stupro, o sulla qualificazione.

La qual precipitazione fu tanta, che il Tribunale preoccupato dello *speciale* dimenticò di pronunziare sull' *ingenere,* e di dividere come convenivasi l' uno dall'altro, dichiarando prima costar dello stupro *in genere* sulla dolente, e quindi costar dell' *in specie* a carico dell'accusato.

Furonvi dunque in questo abusivo sistema quattro manifeste violazioni di legge.

1.° La mancanza di conclusioni per la parte del Ministero Pubblico.

2.° La mancanza della separazione delle questioni *di dritto pregiudiciali* alla questione del merito per la parte del Tribunale.

3.° La mancanza di pronunzia sull' *in genere* dello stupro, prima di procedere a quella sullo *speciale.*

4.° Il disprezzo della *litis-pendenza.*

Nè si tratta già di disprezzo di forme di poco conto, e d'indifferente carattere. Si tratta all'incontro di disprezzo di forme inerenti al principio vitale della causa, di forme che osservate potevano, e dovevano farle cambiare aspetto, e porre in evidenza il calunnioso carattere dell'accusa.

Onde noi di queste quattro violazioni di forme partitamente ragioneremo.

§. I.

Conclusioni del Ministero Pubblico.

Dal processo verbale di udienza resulta, che il Ministero Pubblico si riferì per la decisione della causa alla saviezza del Tribunale: sicchè egli e in *fatto* e in *dritto* niente concluse.

E nella sentenza del 17 luglio si legge scritto « Sentito il « Regio Procuratore nelle sue conclusioni ».

È dunque nella redazione della sentenza un manifesto errore di fatto (non essendo decente il dir menzogna), il quale da capo a fondo la vizia; dovendosi credere che, erronea in una parte, ella sia da considerarsi tale nel tutto: come in termini di processo avverte il Dolfi (1).

Due repliche a questa asserzione potrebbero darsi.

1.° Che l'errore non sussiste.

2.° Che l'errore, sussistendo, è d'indole sua *accidentale,* caduto cioè sopra indifferente materia.

Ma queste due repliche, se ben la cosa si esamini, non hanno merito, e forza da sostener la sentenza del 17 luglio, proferita, e scritta con troppa fretta.

Il processo, come dovremo di nuovo osservare fra poco, era *accusatorio*. Nel processo accusatorio la *conclusione in causa* è atto sostanziale *del giudizio* (2).

Le conclusioni del Ministero Pubblico ne' giudizj penali hanno il doppio oggetto, e della contestazione della lite coll'accusato, e della conclusione in causa.

Ora nè la contestazione della lite « *Ajo te Siculos spoliasse: Ajo te Siculos interfecisse* », nè il solenno DIXI si ravvisano nel referirsi, che il Ministero Pubblico fa alla saviezza de' Giudici.

La legge del 2 agosto 1838 esige che il Ministero Pubblico asserisca, e coll' asserire istruisca i Giudici, ne formi la saviezza, e non che si riporti alla loro. *Art.* 19. « L'amministra« zione della giustizia sarà assistita in tutti i Tribunali Colle« giali, e in quelli degli Auditori di prima istanza di Pontre« moli e di Portoferrajo dal Ministero Pubblico, che viene « istituito per esercitare avanti le Autorità giudiziarie una « costante attenzione, che in ogni materia riguardante gli at« tributi delle medesime le leggi dello stato sieno intese, e

« osservate in piena conformità del loro disposto; che le per-
« sone delle classi privilegiate, le quali dalle leggi sono par-
« ticolarmente assistite, ottengano quella protezione, che è
« loro dovuta, e per dedurne, e sostenerne nei casi particolari
« i mezzi legali convenienti all'uno, ed all'altro oggetto; sem-
« pre senza pregiudizio alcuno della indipendenza, e della li-
« bertà del voto dei Giudici ».

Il Ministero Pubblico deve esporre la propria opinione, nè può riferirsi a quella de' Giudici. *Art.* 163. « D'intervenire,
« e pronunziare la sua opinione in tutte le cause riguardanti
« l'ordine pubblico ec. »

L'obbligo delle conclusioni è ripetuto dall'art. 280 delle Istruzioni del 9 novembre 1838, e l'art. 281 prescrive: « Al-
« lorchè il Pubblico Ministero ha preso conclusioni, deve es-
« serne menzione nella sentenza. Qualora fossero mancate in
« cause nelle quali sarebbero state necessarie, TAL MANCANZA
« COSTITUIREBBE UNA CONTRAVVENZIONE ALLA LEGGE, ED UN MEZZO
« DI NULLITA', DEL QUALE PUO DOMANDARSI IN APPELLO LA COGNI-
« ZIONE SEPARATA DA QUELLA DELLA INGIUSTIZIA, E PUO FARSI
« USO COME DI UN MOTIVO DI CASSAZIONE NEL CASO DI
« SENTENZA INAPPELLABILE ».

Giova osservare due cose, a persuadersi del mezzo di cassazione utilmente per questo capo proposto contro la sentenza del 17 luglio.

I. Che ne' giudizj penali il Ministero Pubblico agisce per via *d'azione,* non per via di *requisizione;* onde se non conclude o ritirando l'azione, o facendo istanza perchè sia canonizzata, non vi è accusa, e senza accusa non vi è giudizio.

II. Che sebbene l'art. 281 parli di materie civili, è regola che se una nullità a favore del succombente procede nel giudizio civile, a più forte ragione procede nel criminale (3).

§. II.

Disprezzo delle questioni pregiudiciali.

Una pregiudiciale questione necessaria a risolversi avanti di decidere il merito della causa, considerata ne' suoi elementi di fatto, derivava dagli sponsali contratti, e poi rescissi dall'accusatrice col B...di nel 1834.

Questi sponsali, e le loro vicende intralciavano la prova degli amoreggiamenti, e quella delle promesse: imperocchè s' intersecavano le une e le altre.

Potevano le promesse anteriori agli sponsali col B....di esser valutate dai Giudici per la qualificazione dello stupro? Il deciderlo dipendeva da una discussione di dritto, la quale non era, nè poteva essere di dominio della convinzione morale del Giudice.

Come pregiudiciale alla valutazione della prova testimoniale questa questione, affacciata con vigore dal Difensore dell'accusato, doveva esser posta, articolata, e decisa prima che i Giudici potessero dire, costar della prova degli sponsali (4).

§. III.

Della omissione della dichiarazione del delitto in genere.

Chiaro e litterale è il disposto della legge 2 agosto 1838. Art. 222. « I Giudici quanto al fatto pronunzieranno secondo « la loro morale convinzione, limitandosi a dichiarare se co- « sta, o non costa IN GENERE, ED IN SPECIE del delitto, o della « trasgressione, e delle sue circostanze ec. »

La sentenza del 17 luglio ha preteso di sottintendere il delitto in genere nella dichiarazione del delitto in specie, contro la legge sopracitata, e contro la massima vulgatissima « *prius de re quam de reo inquirendum* ».

Quindi nel sistema della sentenza perchè l' accusato era dichiarato colpevole, costava per necessario conseguente che l'accusatrice fosse onesta, che il suo corpo non fosse prima della gravidanza dedotta in giudizio, viziato, e che ella fosse stata pregnante, e si fosse sgravata, non si sa se di maschio, o di femmina.

§. IV.

Disprezzo della litis-pendenza.

Non era questo il caso di dire della prerogativa del giudizio penale sopra il civile « De majori re ac proinde de

« crimine priusquam de causa civili est cognoscendum ». *L. ultim. Cod. de ord. cognit.*

La prerogativa è per due maniere esclusa nelle cause di stupro con pretesi precedenti sponsali.

1.° Perchè il delitto è ***privato***, nè quanto alla sua punizione l'interesse che vi prende la società è come quello che ella prende ne' delitti pubblici.

2.° Perchè ove ne' criminali giudizj il leso è ammesso come ***parte civile***, avendo egli intentata l'***azione*** non è più ricevibile ad intentare l'***accusa***.

3.° Perchè essendo nata contestazione di lite colla domanda dell'attrice, e la risposta del convenuto, la ***litis-pendenza*** era d'ostacolo insuperabile a convolare al giudizio criminale.

Quanto al primo rilievo, anco ai termini del dritto romano, in certi delitti l'azione pregiudicava all'accusa. Così il GC. Paolo nella *L. 4. dig. de pub. jud.* « Interdum evenit, ut « præjudicium judicio publico fiat: sicut in actione legis « Aquiliæ et furti et vi bonorum raptorum, et interdicto un- « de vi et de tabulis testamenti exhibendis: nam in his de « re familiari agitur ».

Quanto al secondo rilievo, le decisioni de' Tribunali francesi hanno stabilita nella soggetta materia una consuetudine di giudicare, dalla quale noi, che abbiamo giudizj a imitazione de' loro, non possiamo recedere. ***Thèmis, ou Bibliothèque du Jurisconsulte etc. vol. 3. pag. 344. n.° 3.*** « L' « action intentée au civil rend non-recevable à poursuivre au « criminel à raison du même fait. — Ainsi, celui qui, par « action civile, a demandé la réparation d'un dommage, ne « peut, en abandonnant son action, intervenir dans une pour- « suite criminelle dirigée pour le même fait par le Mini- « stère Public. — Arrêt de cassation 18 messidor, ann. 12. « (*Sirey tom. 4. 2.^e part. pag. 152.*) — (*Pareillement,*) Lors- « que pour un fait d'escroquerie, la partie lesée a intenté « l'action civile, elle ne peut plus, à raison du même fait, « intenter l'action criminelle. L'article 5.^e de la loi du 7 fri- « maire ann. 2. permettait, il est vrai, aux tribunaux civils « de connaître des délits d'escroquerie, quand la plainte en- « serait incidente à une demande civile; mais par-là, elle

« n'avoit pas dérogé aux règles ordinaires, qui ne permet-
« tent pas d'intenter sur le même fait une action criminelle
« après une action civile; car, une action incidente est essen-
« tielment résultante d'un fait autre que la matière de l'action
« principale. — Arrêt de cassation, 9 vendemiaire ann. 10.
« (*Sirey tom. II.* 1.e *part. pag.* 150.) — Celui qui a revendi-
« qué des objets escroqués, devant un tribunal civil, qui a
« admis sa revendication, ne peut plus se plaindre au cri-
« minel du fait de l'escroquerie. Sa poursuite est nulle, et
« l'action du Ministère Public qui l'a suivie, est nulle de
« même, parce qu'elle ne peut être considerée que comme
« en étant l'accessoire. — Arrêt de cassation, 21 frimaire
« ann. 11. (*Sirey tom. II.* 2.e *part. pag.* 394) ».

Quanto al terzo rilievo sono segnalabili le autorità di Marco Angelo Leone nella sua opera *Præparatorium judiciorum civilium quam criminalium, præparat.* 6. *part.* 3. « An actionum quæ electione tolluntur, una electa per so- « lam libelli oblationem alteri renunciatum », e lo confermano le *Decisioni della soppressa Ruota Criminale in causa Lombardi del* 31 *ottobre* 1821, *in causa Sprugnoli del* 6 *maggio* 1828, *in causa Fermi del* 12 *maggio e* 17 *ottobre* 1829, *e in causa Pratesi del* 20 *luglio* 1836. « Attesochè quanto all'al- « tra questione della litis-pendenza civile affacciata dal Di- « rettore della procedura nei motivi del suo decreto, sia os- « servabile, che la medesima resultar deve dalla contestazione « che ne sia stata fatta, e consista nella domanda dell'attore, « e nella risposta del reo convenuto, giusta l'insegnamento del « *Testo in L.*, non dalla protesta giudiciale che il leso faccia « al debitore del delitto, poichè tali proteste sono inidonee a « iniziare la lite. *Rot.* »

Nè ad eludere questi principj giova l'opporre, che la declinatoria del fòro opposta all'attrice dal reo convenuto impedì la contestazione della lite. La contestazione della lite avvenne colla risposta del convenuto, e ciò basta per la litis-pendenza. Oltredichè il rilievo secondo procede o la lite sia contestata, o non lo sia.

ARTICOLO II.

VIZJ DI MERITO NELLA SENTENZA DE' 17 LUGLIO 1840.

Il merito della causa consisteva nella verificazione del *delitto,* e della *qualificazione*: dello *stupro,* e della *promessa di matrimonio precedente* allo stupro.

La sentenza violò la legge nella pronunzia sullo stupro, e in quella sulla qualificazione.

La sentenza disse avvenuto lo stupro *in epoca indeterminata, ma in una sera del mese di settembre* 1839, e così dicendo violò la legge, e tolse all'accusato un mezzo legittimo di difesa.

L'accusa diceva « come infatti una tal sera (saranno otto « mesi circa) in casa della comparente, e precisamente sopra « di un letto, furono sorpresi essa comparente e lui avversa- « rio, nell'atto che questi la stuprava ».

L'accusa è un atto sostanziale del giudizio accusatorio, onde l'antico adagio « *Non possumus reum facere quam nullus* « *accuset* ». Accusatorio divenne il processo fra noi dopo la legge del 2 agosto 1838, la quale abolì i *confronti, l'esperimento,* e la *trasmissione della inquisizione speciale;* ed accusatorio fu sempre il giudizio, il quale, come quello di stupro, non può aver principio che a querela della stuprata e dei suoi (5). È di regola, che nel giudizio accusatorio come nel civile il Giudice star debba tra i due litigatori « *medius inter utrumque* » (6), nè possa, in materia di fatto, supplire il proprio uffizio a ciò che il litigatore ha dedotto in giudizio (7).

La sentenza del 17 luglio 1840 ha violata questa legge dei giudizj, aggiungendo al detto dell' accusatrice che lo stupro, o, come ella si esprime, la deflorazione avvenne in una sera del mese di settembre, lo che l'accusatrice nella sua querela non disse.

Altra regola del processo accusatorio, comune però anco all' inquisitorio, si è che l'accusatore articoli, designi, ed esprima nella sua accusa, non che il titolo del delitto, non che il luogo ove fu commesso, ma anco l'anno ed il mese, le quali cose non furono dall'accusatrice espresse nella sua querela (8).

Quantunque il Giureconsulto Paolo (*L.* 3. *dig. de accusat.*)

parli di adulterio e non di stupro, egli è certo che la legge Giulia non fece differenza tra l'uno e l'altro delitto (9).

E sebbene, in ordine a quella legge, alcuni interpetri abbiano sostenuto non essere necessario astringere l'accusatore alla espressione del giorno (10), pur non ostante la più comune, la più sensata e la più equa opinione fu che la espressione del giorno fosse necessaria allorchè era nell'interesse dell'accusato che dall'accusator si facesse (11).

Dal che avvenne che unicamente ne' delitti ne' quali il *materiale* ha in sè la prova dello *speciale,* come nello stellionato, nelle *falsità* nello scritto, nelle quali dai periti è stabilito il falso carattere e la pertinenza del falsificato carattere alla mano del falsificatore, non si sia richiesta la espressione del giorno del commesso delitto, comecchè dalla natura e dalla giacitura del fatto delittuoso dimostrata superflua ed inutile.

L'errore che spinse la sentenza del 17 luglio a confondere la prova dell'*ingenere* e dell'*in specie* tra loro, fu causa che ella ne commettesse un secondo, prendendo *la pregnanza del ventre* come argomento necessario dello stupro a carico dell'accusato.

La pregnanza del ventre era bensì necessario argomento per asserire che l'accusatrice avesse avuto commercio carnale con maschio (12), ma non era argomento necessario nè *dello stupro in genere,* nè dell'*in specie* del delitto; essendo certo che se la pregnanza accusa la donna d' incontinenza, non accusa alcun uomo in particolare di commercio carnale con essa, perchè il delitto in genere non aggrava veruno (13).

Poteva esser dunque che l' accusatrice avesse gravido il ventre, e che misurando coll'ordinario periodo della gestazione il tempo del congresso avuto col maschio, avesse l'accusato il mezzo di stabilire o la fisica, o la morale impossibilità d'essere stato l'agente.

Ma il computo del natural periodo della gestazione non faceva risalire il coito a una sera del mese di settembre 1839, poichè l'accusatrice si sgravò d'un feto nel 14 agosto 1840; onde la gravidanza non aveva significato per la prova dell'*in specie* dello stupro, ed era all'accusatrice necessario l' esprimere con precisione il giorno della supposta *deflorazione,* dalla sentenza gratuitamente asserita.

Perlochè la sentenza violò nuovamente la legge allorchè disse costar dello stupro, quando non costava nè poteva costare del giorno in cui esso era avvenuto.

L'accusatrice non espresse quel giorno: giorno memorando per lei: sicchè nasce contro di essa un dilemma. O ella non n'ebbe memoria, oppur l'ebbe. Se non l'ebbe, convien credere che la sua prostrazione fosse atto indifferente per lei, o che non di stupro ma di fornicazione semplice si trattasse, d'un atto cioè che a lei fosse solito ed abituale; del che somministra indizio la brevità del tempo dell'atto bieco. O ella n'ebbe memoria, e il non avere espresso il giorno è in lei argomento di aver voluto togliere all'accusato un mezzo di difesa rendendosi impossibile la prova dell'*alibi*, nella quale ipotesi procede la regola di diritto, la quale stabilisce che tutto ciò che l'accusatore contro l'accusato non prova, sta a favore dell'accusato (14); onde non avendo l'accusatrice stabilito il giorno della deflorazione, è d'uopo concludere, cho la deflorazione a carico dell'accusato non si possa dire provata, anzi si debba credere, quanto ad esso, per necessità logica esclusa.

Quindi è chiaro che la sentenza del 17 luglio incorse in una terza violazione di legge allorchè, voltando lo spalle alla indicata regola di diritto, disse costare contro l'accusato dello speciale dello stupro, quando per la regola egli doveva esserne reputato innocente.

Nè per distruggere la forza di questo ragionamento gioverebbe il dire, che avendo lo stupro la prova della incolpazione della pretesa stuprata, quella delle sue immediate conquestioni, e quella della implicita confessione stragiudiciale dell'accusato nel momento immediatamente consecutivo alla sua consumazione, diveniva inutile la determinazione del giorno in cui il preteso delitto fosse avvenuto.

Se l'accusa aveva la indicazione del giorno, e l'accusato provava di essere stato in quel giorno lontano da Pisa e dai suoi subborghi, la incolpazione dell'accusatrice, e il deposto della conciliatrice delle sue libidini sarebbero rimasti smentiti, essendo noto non v'esser prova la quale non possa essere da prova contraria distrutta.

Se tre violazioni di legge furono dalla sentenza del 17 luglio commesse nella dichiarazione del delitto *in genere*, e del

delitto *in specie,* in aggravio dell'accusato, una più manifesta ne fu commessa dalla sentenza nella dichiarazione della *qualità aggravante,* e non che aggravante *specificante,* se si rifletta alla diversità della pena dello *stupro semplice,* e dello *stupro qualificato* da precedente promessa di matrimonio.

I Giudici avevano sott'occhio, e nella loro sentenza citarono, l'art. 98 della legge del 30 novembre 1786.

Prescrive l'articolo: « Seguendo lo stupro con precedente « promessa di matrimonio fatta in scritto in valida forma, o « in voce alla presenza di due testimonj espressamente chia- « mati, ondo il Giudice indipendentemente dallo stupro sarebbe « in grado di dichiarare provati li sponsali, la condanna dello « stupratore che avrà ricusato di adempire la sua promessa, « sarà di cinque anni di confino a Volterra ».

A forma di questo articolo la prova degli sponsali non dee aver cosa alcuna di comune con quella della deflorazione. Dunque l'accusatrice dee negli sponsali provare *il contratto,* e nella deflorazione *il delitto*.

È facile discernere la ragione di questa savia, e giusta disposizione. La dichiarazione dello stupro ad altro non obbliga lo stupratore se non al pagamento di una somma. La dichiarazione degli *sponsali* obbliga lo *sposatore* a subire il giogo matrimoniale, ed a contrarre un indissolubile vincolo in cosa, alla quale, per le leggi divine ed umane, è necessario che l'uomo si determini colla maggior possibile libertà. Ond'è che la massima dell'art. 98 della legge del 30 novembre 1786 era professata dai Tribunali anco prima della sua pubblicazione, e tanto dai canonisti e civilisti, quanto dai criminalisti (15).

È anzi osservabile che l'articolo 98 espresso meglio, e più logicamente la massima protettrice della libertà dei matrimonj, perchè rigettò ogni immaginabile connessione tra gli *sponsali* e lo *stupro,* esprimendosi che la prova degli *uni* dovesse calcolarsi *indipendentemente* da quella degli altri; considerando, come considerar si doveva, *la pena* qual mezzo di *coazione* a celebrare il matrimonio colla deflorata fanciulla; la qual *coazione* non ha titolo di legittimità se *gli sponsali* non hanno, come *contratto,* prova perfetta e completa (16).

In questa posizione di cose i Giudici hanno due uffici diversi da esercitare: l'uno di Giudici *civili* quanto agli *spon-*

sali: l'altro di Giudici *criminali* quanto allo *stupro:* perocchè non sarebbe proponibile il dire, come gli autori della sentenza sembrano aver pensato, o che gli sponsali anzichè esser giudicati como *contratto* esser lo possono come *delitto,* o che la prova del delitto debba refluire a servir di sussidio e di appoggio a quella del contratto.

Se la legge ha voluto la prova degli sponsali indipendente da quella dello stupro: se gli sponsali debbono essere di tempo anteriori allo stupro: ragion vuole che si concluda essere stata mente del legislatore, che prima degli sponsali, e poi dello stupro pronunzino i Giudici.

Così non procederono i Giudici nel concepire, e proferire la sentenza del 17 luglio, perchè nella loro dichiarazione la idea dominatrice è lo stupro, e gli sponsali vengono concepiti come qualificazione allo stupro congiunta: « Dichiara costare « che Giuseppe A....nj è *colpevole di stupro qualificato da pre-* « *cedenti promesse di matrimonio* a danno, e sulla persona « dell'onesta giovine Fortunata dell'O.... d'A...., perchè avendo « con essa avuto lunga amorosa relazione, e dopo averle ri- « petutamente fatta promessa di matrimonio, finalmente in « epoca non ben determinata, ma in una sera del mese di set- « tembre 1839, la conobbe carnalmente deflorandola, e ren- « dendola poi nelle successive copule di sè incinta ».

In questo testo di dichiarazione gli sponsali vengono indicati come fatto connesso col delitto, nè formano, come formar dovrebbero, soggetto di dichiarazione separata e distinta da quella dello stupro come precedente contratto.

I Giudici hanno considerata la *qualificazione* nascente dagli sponsali come ogni altra qual che ella siasi qualificazione, come *di violenza, di seduzione,* e come fatto avrebbero se avessero pronunziato sul furto commesso *con qualità* di *armi,* di *scasso,* o di omicidio commesso con qualità *di prodizione d'insidie;* ne' quali casi, essendo *la qualità* un *fatto,* e non un *contratto,* come un fatto è il delitto al quale va unita, si può, e si dee nella dichiarazione *il fatto,* e la *qualificazione* con un solo, e medesimo membro di discorso comprendere. Anzi, comecchè la qualificazione sia stata mezzo per meglio, e più facilmente commettere il delitto, la connessione intima del *mezzo* col *fine* obbliga a concepire la prova della qualità

come prova del delitto, e a desumere dal delitto la vera indole della qualità che lo precedè, o gli fu nel nascer compagna.

Prima della legge del 2 agosto 1838 era inutile osservazione sì fatta.

Nei motivi che davano i Giudici del lor giudicato erano accuratamente distinti i due oggetti, che la legge ha dichiarati indipendenti l'uno dall'altro.

1.° La entità del contratto, e della sua prova.

2.° La entità del delitto, e la sua prova.

È certo che la entità del contratto non è la entità del delitto, ed è certo che la prova del contratto quella non è del delitto.

Doveva dunque la sentenza indicare in che consisteva la entità degli sponsali, e indicare la prova che il contratto aveva della sua esistenza.

La sentenza ha per due modi violata la legge del 30 novembre 1786, e falsamente interpetrata quella del 2 agosto 1838, e quanto alla entità del contratto, e quanto alla legale sua prova.

Nel primo riguardo non bastava, che la sentenza, come ha detto, dicesse « dopo averle ripetutamente fatta promessa di matrimonio »; ma doveva riferir le parole dalle quali doveasi desumere la qualità giuridica degli sponsali.

Le promesse non si fanno come si fa lo stupro, ma si emettono, e si pronunziano: sicchè da quel solo modo di esprimersi apparisce che i Giudici esponessero *un fatto* con sembianza di promessa di matrimonio. Ma non calcolarono il legale carattere *degli sponsali*.

Sebbene gli sponsali non esigano solennità di parole (*Text. in cap. si inter de sponsal. et matrim.*), pure non tutte le parole importano consentiti sponsali.

Molti sono i modi di esprimersi, che hanno apparenza di sponsali, e pur tali non sono.

È stato dai canonisti deciso, che le parole *voglio prendervi in mia sposa: voglio con te contrarre matrimonio: voglio prenderti in moglie: ci vado a fine di matrimonio: se ella vuol che io la sposi, la sposerò:* non importano sponsali, sebbene alla mente dell'idiota possano tali sembrare.

Vedasi per la prima formula, la *Tudentina sponsalium* 10 *junii* 1796 *cor. Caprara n.°* 3.

Vedasi per la seconda, *Jasonio in L.* 1. *ff. si quis ita n.°* 21. *ff. de pactis. Ricciardel. in Licæo Ecclesiæ cap.* 9. §. 1. *sect.* 8. *n.°* 96.

Vedasi per la terza, *Riccio decis.* 5. *p.* 3. *Bonaccino Theol. moral. tit. de sponsal. quæst.* 1. *puncto* 1. *n.°* 3. *tom.* 1. *Sanchez De matrim. lib.* 1. *disp.* 18. *n.°* 22. *Panimollo decis.* 23. *n.°* 3.

Vedasi per la quarta, la *Baren. sponsalium* 26 *junii* 1711 *cor. Lancetta n.°* 6.

E vedasi per la quinta, *la Faventina sponsalium* 30 *junii* 1747 *cor. Lana n.°* 8.

Le quali avvertenze rendono inattendibili i deposti di Silvestro e Rosa coniugi G....la, e di Ulivo F....ni, i quali a favor dell'accusatrice attestarono, che l'accusato talvolta si espresse con parole, il concetto delle quali era tale da potersene arguire promessa di matrimonio.

Quindi la sentenza del 17 luglio quel deposto accettando,

1.° Fece una falsa applicazione dell'art. 98 della legge del 30 novembre 1786 giudicando intervenuti gli sponsali, senza conoscere se le parole importassero un vero, e proprio consenso al matrimonio.

2.° E violò la regola di ragione, la quale prescrive che l'ufficio di testimone dee limitarsi a deporre d'un fatto, nè può estendersi ad arguire dal fatto il contratto, ente giuridico di cui il solo giudice è competente a conoscere (17).

Molto meno poi lo possono in materia di sponsali, i quali sebbene, come dicemmo, non abbiano determinata solennità di parole, debbono però risultare da parole non ambigue, non interpetrative, ma tali che per necessità di legale concetto importino data fede di matrimonio (18).

I deposti dei coniugi G....la e del F....ni, considerata l'epoca a cui essi facevano risalire la pretesa promessa di matrimonio, aprivano il campo a nuove, e più importanti reflessioni sulla entità del contratto.

A tenore di questi deposti, tra la pretesa promessa e il preteso primo congresso venereo tra l'accusato e l'accusatrice, sarebbe trascorso lo spazio di oltre anni quattro.

Non è dunque da dire, in questi termini non controversi del fatto, che la copula consecutiva stasse per la parte dell'accusatrice, come repromissione alla promessa di matrimonio.

Come supporre che il consenso a sposare manifestato dall'uno dei pretesi contraenti, potesse restare in sospeso, e senza repromissione per la parte dell'altro per tempo sì lungo?

Nè della repromissione per la parte dell'accusatrice i testimonj fanno parola. Quando dunque contro alla verità si dovesse ammettere che l'accusato promettesse all'accusatrice di contrarre matrimonio con lei, non si verificherebbero neppure in questo caso gli *sponsali,* come la legge proscrive che debbono esser verificati: essendo incontroverso principio di diritto, che, per la perfezione degli sponsali, alla promessa per la parte dell'uno dei paciscenti debba susseguire la repromissione dell'altro (19).

Nè potrebbe la promessa, di cui in modo divinatorio depongono i coniugi G....la e il F....ni, connettersi con quella di cui depone la donna M....bi, la quale altronde sarebbe stata posteriore allo stupro. La osservazione qui sopra fatta sul non potersi congiungere la pretesa copula consecutiva colla promessa di cui que' tre testimonj parlano, esime dal parlare dello stato d'isolamento reciproco nel quale quelle due pretese promesse si trovano, non senza aggiunger però ciò che l'egregio Causidico dell'accusato ha già avvertito nella memoria sull'avvenuta abrogazione di quella prima pretesa promessa per gli sponsali dall'accusatrice contratti in epoca a detta promessa posteriore con altro amasio. Del che gioverà discorrere, discutendo il merito della prova sulla quale la sentenza del 17 luglio non dubitò di asserire avveratasi *la qualificazione.*

Sia pure onnipotente la intima convinzione di cui la legge ha data ai Giudici l'autorità. Ella lo sarà nella interpetrazione del fatto: non lo potrà esser mai nell'interpetrazione del diritto. Ella non potrà dire che la compra e vendita è donazione, e che il deposito è commodato; e per non dirlo sarà necessario ben conoscere la legge la quale determina i caratteri del contratto, e non errare applicando la legge al fatto,

col dare al fatto caratteri, che come a contratto non gli convengono.

Perlochè, anco ammessa la verità de' deposti de' testimonj indotti dall'accusatrice a farle corteggio in giudizio, la sentenza del 17 luglio avrebbe qualificate come *sponsali* parole, che a forma della legge non hanno nè la forza, nè il carattere di questo contratto. Dal che nascerebbe un nuovo titolo ad ottenere la cassazione di quella sentenza, essendo falsa applicazione della legge la qualificazione erronea d'un fatto che ha, e dee avere qualità dalla sola legge determinate; ed essere stata perciò massima, ed uso della suprema Corte di Cassazione di riservarsi costantemente la valutazione e qualificazione di tali atti, conformo può riscontrarsi nella *Jurisprudence du XIX. Siècle, ou Table tricennale du Récueil général des loix en matière civile, criminelle etc. Par L. M. De Villeneuve, mot* Qualification *pag.* 856. *vol.* 2., *et mot* Cassation *pag.* 142. *vol.* 2. *n.°* 24. *et suiv.*, senza bisogno di riempir pagine col riferire le specifiche, e litterali disposizioni dei giudicati.

Nel riguardo della prova dei pretesi sponsali, la sentenza del 17 luglio ha trattata la legge del 2 agosto 1838 non altrimenti che ella abbia trattata quella del 30 novembre 1786. Dopo averla violata, l'ha male interpetrata, o peggio applicata.

Grande è la differenza della prova del *contratto*, o della prova del *delitto*.

La legge del 2 agosto 1838 contemplando la prova del delitto, all'art. 222 si espresse: « I Giudici, quanto al fatto pro« nunzieranno secondo la loro morale convinzione, limitan« dosi a dichiarare se costa, o non costa in genere, ed in « specie del delitto, o della trasgressione, o delle sue circo« stanze, se ne concorreranno ad aggravare, o attenuare la « imputabilità: quanto al diritto, in caso di condanna infflig« geranno la pena ordinaria, e motiveranno in questa parte « la sentenza, riportando il testo della legge penale applicata « al caso. — Rimane abolito perciò l'uso della condanna in « pena straordinaria nei casi di prova imperfetta ».

Egli è evidente che la legge limitando la propria disposizione alla prova *del delitto* omesse di contemplare il caso

possibile *del contratto*, e questo possibile ad accadere diveniva necessario a decidersi nello stupro qualificato da precedenti *sponsali*, determinabili dal Giudice *indipendentemente* dallo stupro.

Era dunque visibile la falsa applicazione dell' articolo 222 della legge del 2 agosto 1838 a un caso che ella non avea contemplato.

Se il caso della prova del contratto era stato omesso dalla legge del 2 agosto 1838, a norma di qual legge dovea giudicarsi? Certamente a norma del gius comune, e delle leggi preesistenti (20).

Ma le regole del gius comune, e le leggi preesistenti, trattandosi di *contratto*, di materia del *dritto privato*, di vincolo obbligatorio de' due contraenti, oltre all' esame della giuridica entità dell' atto, esigevano, come esigon tuttora, il concorso della prova *non morale, ma legale;* e quindi, quanto alla sua credibilità, *calcolabile* colle regole di ragione, non già colla convinzione morale del cognoscente (21).

Non poteva dunque la sentenza del 17 luglio, stranamente confondendo tra loro la prova del contratto colla prova del delitto, colla rapidità del fulmine pronunziare: « Dichiara « costare che Giuseppe A....nj è colpevole di stupro quali- « ficato da precedente promessa di matrimonio ec. », perchè neppur la grammatica si prestava alla espressione di sì strano concetto: mentre se si può dire, che l'accusato è colpevole di *furto* qualificato da *scasso*, essendo lo scasso un fatto come il furto delittuoso, non si poteva dir l'accusato colpevole di precedente promessa di matrimonio, perchè niun può dirsi colpevole, nè di aver celebrato un contratto, nè di non avere eseguito un contratto; perlochè la sentenza oltre aver malo applicata la leggo del 2 agosto 1838, ha violata la legge della ragione e del senso comune, la qual legge fu sempre riconosciuta per tale in tutti i casi dalla legge di fatto umano non bene, ed in lettera determinati (22).

La sentenza del 17 luglio ha aperto nella decisione della causa un *vuoto*, nel quale doveva essere il calcolo della prova de' pretesi sponsali dall' accusatrice coraggiosamente asseriti, paragonandosi a Enone abbandonata da Paride, e

rivolgendosi, anzichè al Xanto, all'autorità che punisce

Xante retro propera, versæque recurrit lymphæ
Sustinet Oenonem deseruisse Paris.

Ma simili personaggi, ai quali possono aggiungersi Arianna abbandonata da Teseo, Dejanira da Ercole, Fillide da Demofonte, ed Ermione da Oreste, appartengono ai tempi mitologici, ne' quali gli sponsali si scrivevano con penna ineffabile tratta dalle ali d'Amore, come l'Alcorano fu scritto colla penna delle ali dell'Angelo, e non possono rifarsi, come ogni incinta donzella vorrebbe rifarli, in un tempo nel quale gli sponsali, contratto al sacramento preparatorio (23), esigono che appariscano celebrati come il dritto desidera, onde non calpestare la libertà necessaria a stringersi in indissolubile vincolo. *Cap. Gemma, de sponsalibus.*

E come, per riempire il vuoto lasciato dalla sentenza del 17 luglio relativamente alla prova degli sponsali, i Giudici avrebbero potuto, e dovuto operare? Lo avrebbero certamente ripieno, ma i resultati sarebbero stati all' accusato favorevoli tutti: ancorchè si fosse trattato di parole emesse da lui, le quali avessero avuto valore di certo, e determinato consenso a contrar matrimonio coll'accusatrice.

Il vuoto poteva, e doveva riempirsi, 1.° colle regole di ragione; 2.° col detto stesso, e col contegno dell' accusatrice; 3.° coll'esame della prova testimoniale da essa cimentata per sostenere il calunnioso suo assunto.

I. Le regole di ragione sgombravano, per così dire, la via alla scoperta della insussistenza degli sponsali.

Non a caso l'articolo 98 della legge del 30 novembre 1786 aveva prescritto che i Giudici dovessero ponderare la credibilità degli sponsali, indipendentemente dalla credibilità dello stupro.

Ipperide, trovato avanti l'Areopago inutile ogni mezzo alla difesa di Frine, vinse la sua causa con un argomento solo, che egli fece consistere nell'alzare il velo di cui l'accusata cuoprivasi, e col mostrare ai Giudici ciò che di più atto ad infiammare i desiderj, ed i sensi ha il corpo di bellissima donna.

Presentate ai Giudici una donzella, la quale artificiosamente struggasi in lacrime, dipingendo la sua sconfitta e la sua debellata verginità. L'uomo che ella accusa apparisce un mostro: se ella lo chiama infedele e spergiuro, gli animi di chi l'ascolta simpatizzano co' suoi detti: essi hanno una forza sentimentale di effetto maggior della logica.

Di qui la massima del tempo già, che donzella stuprata dee presumersi aver fatto ad altri copia di sè, sulla datale fede di matrimonio.

Togliete di mezzo il patetico dello stupro, e il dramma dei pianti: fate astrazione da questa scena, la quale spesso cangia i tribunali in teatri; che trovate nel detto della stuprata, quanto alla prova degli sponsali? Un'invenzione a lei necessaria per cuoprire in qualche modo il suo disonore.

E però la legge volle la prova degli sponsali, separata da quella dello stupro. Nel che fu coerente alle massime di ragione, le quali rigettarono *la presunzione* de' precedenti *sponsali* inerente allo stupro, considerandola come un pugnale in man delle donne, che Aristotile disse formate dell'impasto di bestie feroci, per assassinar chi volessero (24).

Ma indipendentemente dall'asserzione dello stupro, la femmina articola l'asserzione degli sponsali. Crederemo forse al suo detto? Il ciel ce ne guardi. La donna, testimone poco credibile allorchè depone nell' interesse degli altri, come dovrebbe esser credibile testificando in causa propria, e nel proprio interesse? (25)

A riempire il vuoto lasciato dalla sentenza del 17 luglio sul merito della prova degli sponsali occorre riferir qui altra regola di ragione dai Giudici ignorata, o disprezzata. Avranno essi facilmente proceduto nella erronea credulità, che in causa di stupro chi ne giudica debba esser più facile a credere preceduta la promessa di matrimonio, di quel che in semplice causa di sponsali lo dovrebbe essere. Errore fatale alla individual sicurezza, se altro ve ne fu mai! All'opposto le regole di ragione in causa di stupro esigono per gli sponsali prova più completa e perfetta di quel che non si esigerebbe in semplice causa di contratto obbligo di matrimonio, conforme stabiliscono le autorità da noi riferite poc' anzi, e che superfluo sarebbe qui nuovamente trascrivere.

II. Ben disse l'Ariosto

Le donne son venute in eccellenza
Di ciascun' arte, ove hanno posto cura.

Elle dunque esser debbono litigatori accortissimi. Infatti l'accusatrice credendo la Chiesa più favorevole alla credibilità degli sponsali, che non i Tribunali civili, composti d'uomini con esperienza di mondo, convolò al Tribunale Ecclesiastico col suo atto del 2 maggio 1840; e per non aver contro la regola che gli sponsali debbono avere in causa di stupro prova più perfetta, e più piena, non parlò dello stupro. « Fa « istanza decidersi e pronunciarsi esser costato, e costare dei « detti sponsali fra essa e detto avversario, e di quant'altro « sopra, e condannarsi il medesimo a condurla in matrimonio, « e quatenus prestarle l'ammenda di ogni, e qualunque danno, « scapito, e pregiudizio, come sarà di ragione ».

La scrittura dimostra, che nella donna v'era più sete di matrimonio che di vendetta della debellata verginità. Cosicchè se fosse stato vero lo stupro, le avveniva ciò che avvenne al can della favola, il quale passando il fiume si lasciò cader di bocca la carne per azzannarne la immagine. Infatti se il suo atto iniziale della lite avanti il Tribunale Ecclesiastico era diretto a ottenere dichiarazione di validità di sponsali, senza parlar di stupro con precedente promessa di matrimonio l'atto significava, che lo stupro e la qualificazione non vi erano, conforme in termini di sentenza osservò la *Sacra Rota nella Pamphilonen. sponsalium* 6 *decembris* 1726 *cor. Cincio n.°* 18.

Altra ragione muoveva l'accusatrice ad adire il Tribunale Ecclesiastico. Coll'atto del due maggio ella produceva un piego di posizioni, colle quali diceva proporsi di provar gli sponsali. Ella si lusingava, così facendo, di spaventar la coscienza dell'accusato; spavento al quale aspettava rinforzo dal luogo, e dalla persona del Giudice ecclesiastico, sperando che da questo spavento nascerebbe qualche parola all'assunto suo favorevole.

Ma perchè ricorrere alle posizioni, se ella aveva testimonj, come poi gli ebbe, per provar gli sponsali?

La eccezione d'incompetenza opposta avanti il Tribunale

Ecclesiastico dall' accusato sconcertò la donna. Divenivano inutili gli sponsali senza lo stupro: inutili erano le posizioni senza i testimonj. Dal *due* al *nove* maggio uscì di sotterra lo stupro come ai colpi del tridente di Nettuno il cavallo: furono evocati più testimonj come Mercurio evoca le ombre di Stige col caducèo (*Deus evocat*), e la donna, improvvisamente armata di lancia e di scudo come Minerva uscita dalla malata testa di Giove, si presentò al Tribunal Criminale.

Ma l'accortezza non la liberò dalla taccia, al sesso suo sì comune, della incostanza, ora tacendo, ora asserendo lo stupro con precedente promessa di matrimonio; or avendo, or non avendo testimonj; ora convolando al Tribunale Ecclesiastico, or declinandone, e rivolgendosi al Tribunal Criminale. La quale incostanza fu sempre argomento di poca rettitudine d' intenzioni (26).

Ma che la incostanza di questa donna fosse in lei effetto d'animo subdolo, e raggiratore, e che invece delle parti delle vergini Milesie le convenissero piuttosto quelle delle Baccanti, lo dimostra il suo contegno in amori, ed in impegni matrimoniali.

Ella disse nella sua querela che lo istigazioni dell'accusato l'avevano indotta a sciogliere gli sponsali col B....di. Interrogata dai Giudici, confessò che nello scioglimento l'accusato non aveva avuta influenza di sorte alcuna.

Ma dalla renunzia reciproca dell' accusatrice e del B....di, avvenuta nel febbrajo 1834, è reso evidente che il contratto tra essi preesisteva. Per prestar fede all'accusatrice conveniva che ella provasse, che l'accusato si oppose allo stringer del vincolo, che il B....di le proponeva, e che per le sue opposizioni il vincolo non avvenne. Ma quando è certo, che il vincolo tra lei e il B....di si strinse, come credere che l' accusato indifferente alla formazione del vincolo, facesse poi premure per il suo scioglimento?

Gli sponsali dell' accusatrice col B....di furono contratti coll'autorità, e col consenso del padre suo, poichè allo scioglimento l'autorità, e il consenso paterno per la di lei parte furono creduti necessarj. Così l' atto di scioglimento « ivi » « anche col consenso, intervento, e presenza di Roberto del-« l' O... d'A.... suo padre ».

Sapeva dunque l'accusatrice, che a render validi gli sponsali tra lei e l'accusato era necessario il consenso dei genitori dell'uno o dell'altro, onde non presentassero vizio di *clandestinità* (27).

Or come è dato crederle quando ella cumula testimonj per stabilire la prova di sponsali tra lei e l'accusato, senza scienza, e consenso de' respettivi lor genitori? Quando ella induce la donna M....bi a deporre che la relazione tra loro era ignota ai genitori di lei, e clandestinamente ad essi si alimentava? Questa ignoranza per anni quattordici d'una relazione amorosa della figlia ne' suoi genitori non ha ella qualche cosa di analogo col faro di quel marito, il quale, essendo Augusto al fianco della moglie, dormiva; e venendo altri a profittar del suo sonno, alzavasi e gridava « *Non omnibus dormio?* »

Ma se sponsali tra lei e l'accusato si fossero posti in essere, con qual coscienza l'accusatrice, senza ottenerne dall'accusato lo scioglimento, avrebbe potuto solennemente contrarne col B....di de' nuovi? E non avrebbe l'accusato, se il diritto ne avesse avuto, formata opposiziono a que' nuovi sponsali? Como, nella ipotesi della loro esistenza, spiegare la sua indifferenza e il suo silenzio, supponendolo amante, e sposo, come l'accusatrice il dipinge?

Le pretese promesse di matrimonio articolate dai testimonj indotti dall'accusatrice sono da referirsi a due epoche; l'una anteriore ai di lei convenuti sponsali col B....di: posteriore l'altra.

Se si ponga mente a quanto dicemmo sugli sponsali dell'accusatrice col B....di, sul loro scioglimento avvenuto per tutt'altro motivo, che per istigazioni dell'accusato, e sulla morale impossibilità, non che sulla inverisimiglianza che a quell'epoca esistessero promesse di matrimonio tra l'accusato e l'accusatrice, da tutte queste premesse, della verità delle quali non è dato di dubitare, resulterà che le promesse delle quali depongono i conjugi G....la, e il F....ni, certamente anteriori al 1839, o sono una loro falsità, o furono parole di scherzo, alle quali niuna delle due parti dette importanza.

In fatti se così le cose state non fossero, come mai l'ac-

cusatrice, senza ottenere la renunzia dell'accusato agli sponsali da lui con essa contratti, poteva procedere a quelli, che ella col B....di contrasse? Poichè per liberarsi da questi sponsali le fu necessaria la renunzia del B....di, come reputò non necessaria la renunzia dell'accusato per contrarre l'impegno matrimoniale con questo? Essendochè gli sponsali come col mutuo consenso si legano, così col mutuo consenso si sciolgono (28).

L'accusatrice per contrarre gli sponsali col B....di non ricercò dall'accusato renunzia a quelli che ella dice aver con esso contratti. Dunque ella da se stessa implicitamente confessa, che gli sponsali tra lei e l'accusato non esisterono. Della qual confessione, sebbene implicita agli effetti del contratto, non può desiderarsi prova maggiore (29).

III. Se si tolgano all'accusatrice i deposti dei conjugi G....la e del F....ni, il solo deposto della M....bi le resta.

È inutile discorrere della diffidenza in cui è duopo ricevere il deposto di testimone femmina, ed unica. La M....bi confessa di aver favorita la relazione dell'accusato coll'accusatrice, ed in conseguenza di esser fautrice del matrimonio tra loro. Questa circostanza renderebbe incredibile il deposto di più testimonj, non che d'un solo; di maschio, non che di femmina (30).

Ecco a che si riduce la prova dei pretesi sponsali, che l'accusatrice, mendace e spergiura nella sua querela, convinta di falsità dalla sua confessione medesima, audacemente con giuramento asserì essere intervenuti tra lei e l'accusato.

O bisogna credere che i Giudici i quali proferirono la sentenza del 17 luglio traessero la persuasione degl'intervenuti sponsali tra i due litigatori da un senso non ancor conosciuto dalla critica umana, non che dalla critica forense; o bisogna credere che una sovrumana, e celeste rivelazione facesse loro scorgere ciò che occhio umano non scorge; o bisogna concludere che essi, dopo aver violate tutte le regole dalla legge nella soggetta materia prescritte per la giuridica qualificazione de' fatti, violassero anco quelle dell'umano intelletto.

Che eglino desumessero la loro moral convinzione dal solo deposto della M....bi non è da crederlo, quando neppur

sul detto o d'un Cardinale o del Papa, non che su quello di una muliercula, non è lecito pronunziar contro alcuna condanna. *Cap. Præsul.* 2. *quæst.* 4.

È dunque necessario supporre, che i Giudici credessero adminicolato il deposto della M....bi, o da quello dei conjugi G....la e del F....ni, o dagli amori e dalla pratica dell'accusato coll'accusatrice, o dal detto di lei.

E se così avvenne è forza concludere, che i Giudici formarono la loro convinzione calpestando tutti i principj:

I. Valutando i deposti de' conjugi G....la e del F....ni, comecchè le pretese promesse da essi asserite fossero state dall'accusatrice ridotte al nulla cogl'impegni col B....di, i Giudici dettero qualità al non ente, contro la regola di cui *L. ejus qui in provincia ff. si cert. pet. Sacr. Rot. Rom. in Recent. part.* 2. *dec.* 228. *n.°* 1.

II. Valutando gli amori e le pratiche, comecchè tutto questo fosse referibile allo stupro, violarono l'art. 99 della legge del 30 novembre 1786, la quale prescrive ai Giudici, che nel calcolare la prova degli sponsali non debbono aver riflesso allo stupro.

III. Valutando l'asserzione dell'accusatrice essi calpestarono le leggi della società umana, perchè dare autorità a un individuo di fare altri schiavo de' proprj interessi, sarebbe sovvertire la società.

Che se i Giudici colla sentenza del 17 luglio si crederono autorizzati a moralmente convincersi, non che su gli atti e sulle cose negli atti dedotte, ma anco su ciò che dagli atti non resultava, essi usurparono il poter di Dio, al quale solo è dato d'essere scrutatore de' cuori degli uomini.

CONCLUSIONE

Se vi ha un delitto, il quale a' dì nostri, scevri come pur sono dai pregiudizj di più rugginosa età, debba eccitar la diffidenza de' Giudici, egli è senza meno lo stupro non accompagnato da violenza.

Non vi ha simpatia di sorta alcuna tra chi si accinge ad uccidere, e la vittima che egli si è designata: tra il derubante, e il derubato. Ma il voto irresistibile della natura ha

posto una tendenza reciproca tra i due sessi, la quale è per se sufficiente ad apparire come causa unica, e sola de' loro venerei congiungimenti. Tale osservazione desunta dalla natura, ed applicabile anco all'età della quale i poeti cantano

Quanto mai felici siete,
Innocenti pastorelle,

prende forza maggiore nella nostra, in cui l'incremento del lusso ha sviluppati tanti nuovi fomiti di concupiscenza; onde, anco fra le gravi toghe forensi, la esperienza ha costretto a ripetere ciò, che nel fôro di Roma non dubitò di dire il Cosci (*de sponsal. filiorum familias vol.* 7. *n.*° 151) « Præ« terquam quod IN PRÆSENTIORUM FERE NULLA PUELLA « VERE SEDUCTA PRÆSUMI POTEST ».

Il pudore è spesso una ceremonia, sotto la quale la femmina cela a stento, e con pena i veri suoi desiderj. Lo dissero i poeti, e meglio d'ogni altro il Ferrarese, allorchè cantava

Corrò la fresca e mattutina rosa, ec.

Aggiungasi, che il secolo nostro, divenuto il secol d'oro per l'avidità che di questo metallo regna, e sempre maggior forza acquista in tutte le classi, offre incentivi a risparmiar pagamenti di dote col facile pretesto di stupri con precedente promessa di matrimonio, come osservò già il Pitonio (*Discept. Ecclesiasticæ diss.* 52. *n.*° 65. « Fortius considerando « fraudes et astutias puellarum, earumque consanguineo« rum etc. volendo enim maritare fœminas absque dote, mul« toties corruptas, tendunt laqueos juvenibus divitibus etc. et « sub his execrandis astutiis lucrum faciunt, exinde generan« tur pessimi eventus etc. »

La rettitudine dell'intima convinzione per giudicar de' delitti più specialmente si mostra in quelli relativamente ai quali la opinione è colla legge in manifesto contrasto.

La sentenza del 17 luglio, non che mitigare una legge di cui la opinione invoca ed aspetta l'abrogazione, ne ha violato la lettera per esasperarne lo spirito, e convertire un linguaggio d'uso negl'incontri di garzoncello e zitella in un obbligatorio contratto, e l'ingresso là dove era già aperta ampia breccia, in profanazione della verginità di Danae, sì ben cu-

stodita, che il solo Giove non con la forza, ma coll' astuzia potò espugnare.

La sentenza del 17 luglio conculcò le regole dei giudizj, per meglio opprimere l'accusato.

I. Il Ministero Pubblico non istruì i Giudici emettendo il suo parere per la retta resoluzione della causa.

II. I Giudici non posero, prima della questione del fatto, le questioni di diritto, che ben risolute potevan condurre alla dimissione dell'accusato.

III. Essi sovvertirono l'indole dei penali giudizj, non pronunziando sull'*in genere* dello stupro, e presupponendolo dichiarato nella dichiarazione dello speciale.

IV. Essi non valutarono per la rejezione dell'accusa nè l'intentata *azione civile* per astringere l'accusato a contrar matrimonio, oggetto unico dell'accusa di stupro con precedente promessa, nè la *litis-pendenza* nascente dalla contestazione della lite, di cui quella intentata azione fu causa.

La sentenza del 17 luglio altro in sostanza non fu, che un abuso di poter giudiciario, essendosi collocata fuor d'ogni legge, e d'ogni regola di diritto.

I. Si fece creatrice di fatti, asserendo avvenuto lo stupro in una sera del settembre 1839, quando la querela non esprimeva nè mese, nè anno.

II. Violò la legge la quale obbliga l'accusatore a designare l'anno, il mese, e il giorno del preteso avvenuto delitto.

III. Abusò della intima convinzione opinando, che formatasi sullo *speciale,* fosse inutile ogni considerazione sull' *in genere,* due fatti l'uno separato dall'altro.

IV. Violò la legge del 1786 unendo insieme *lo stupro* e la *promessa di matrimonio*.

V. Violò nuovamente la legge del 1786 non dicendo, come dir doveva, « costare degli sponsali dalle parole dalle quali « potevan dedursi ».

VI. Applicò male la legge indicante il giuridico carattere degli sponsali alle parole pretese emesse dall'accusato all'accusatrice.

VII. Violò la regola, la quale obbligando il testimone a circoscrivere il suo deposto al nudo fatto, gli vieta di proferir

giudizio sulla importanza che possa avere per stabilire un diritto.

VIII. Falsamente interpetrò l'articolo della legge del 2 agosto 1838 adoprando la convinzione intima per giudicare sulla entità giuridica degli sponsali.

IX. Nuovamente incorse nella falsa interpetrazione di quella legge applicando al *contratto* la convinzione intima autorizzata per il *delitto* quanto alla prova.

X. Giudicò senza regola, senza legge, e senza atti della sussistenza della prova degli sponsali.

Voglia la suprema Corte Regolatrice nella sua somma saviezza misurar l'abisso che la sentenza del 17 luglio, rispettandola come norma di giudicare, aprirebbe alla sicurezza, ed all'ordine delle famiglie, che hanno la loro base fondamentale nelle leggi del matrimonio.

Non è la salvezza dell'accusato; è la salvezza de' matrimonj, che reclama la cassazione di quella sentenza.

Laonde ec.

Pisa li 28 agosto 1840.

NOTE

(1) *Allegat. civil. et crimin. alleg.* 58. *n.°* 7. « Indeque resul-
« tare forte potest suspicio non levis, ac præsumptio erroneitatis,
« vel falsitatis, etiam respectu alterius, quemadmodum dici solet,
« quod testis in uno falsus, in altero etiam talis censeri debet ».

(2) Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 20. *cap.* 1. *n.°* 4.

(3) Idem *loc. supr. cit. tit.* 26. *cap.* 2. *n.°* 5.

(4) *L. præses* 8. *Cod. ad L. Flaviam de plag. in L. fundi* 16. *L. fundi* 18. *L. rei majoris* 21. *dig. de except. cap.* 1. *de ordin. cognit.* Carleval. *De judiciis tit.* 2. *disput.* 6. *n.°* 8. « Item simili
« modo quælibet aliæ quæstiones, quæ ex sui natura postulant, ut
« prius definiantur, præjudiciales sunt ».

(5) Cremani *De jure crim. vol.* 3. *p.* 30, *ove i citati.*

(6) Carmignani *Element. Jurisp. crim.* §. 556. *Ediz.* 3.ª *n.°* 3.

(7) *L. unic. cod. ut quæ desunt advocat judex suppleat.*

(8) *L.* 3. *dig. de accusat.* « Consulibus et dies apud illum præto-
« rem vel proconsulem Lucius Titius professus est, se Mæviam lege
« Julia de adulteriis ream deferre quod dicat eam cum Cajo Sejo
« in civitate illa, domo illius mensæ illo consulibus illis adulterium
« commisisse ».

(9) *L. inter stuprum* 101. *ff. de verbor. signif. Papinian.* Christophor. Coscii *De sponsalibus filior. famil. vol.* 7. *n.°* 29. « Neque
« lex Julia ullum discrimen facit inter stuprum et adulterium ».

(10) VOET *In Pandect. ad lib. 48. dig. tit. 2. n.° 2.*

(11) NANI *Animadvers. ad Ant. Moth. od lib. 48. dig. tit. 10. cop. 6. not. 1.*

(12) ANT. MATH. *De crimin. ad lib. 48. tit. 15. cap. 6. n.° 1.*

(13) CARTAR. *decis. 40. n.° 49, dec. 57. n.° 36.* DYN. LICIN. *Decis. crimin. dec. 3. n.° 8.*

(14) CASON. *De indiciis tract. 1. cap. 9. n.° 3.* BERTAZZOL. *Cons. crim. 85. n.° 17.* DOLFI *Allegot. civil. et crimin. allcg. 44. n.° 71.*

(15) RAYNALD. *Observat. criminal. cap. 23. §. 4. n.° 79.* RICCIARDEL. *Lyc. Eccl. cap. 17. §. 8. ort. 63. Rot. in Amenina sponsolium 22 novembris 1737 §. Pierumque cor. Cord. Calcagnin.* Et *in majoricen. sponsalium 6 martii 1752 cor. Amedeo num. 5. 6. 7.* « Asserit enim Margarita, se violatam fuisse a Francisco, data *fide* « *contrahendi cum eo matrimonii,* QUO CIRCA ADSTRINGITUR ONERE « concludenter, et perfecte probandi nedum commissum stuprum, in « cujus uti delicti exclusionem omnis militat juris præsumptio *Rot.*; « SED ETIAM SUPERADDITAM QUALITATEM SUB FIDE MATRIMONII, QUÆ « SICUT INICIT VINCULUM INDISSOLUBILE CONJUGI, ITA « PROBATIONES LONGE PRÆSTANTIORES REQUIRIT, ut com- « muniter docent *Raynald.* Alias enim nimis potens aperiretur vis « vilissimis mulierculis sese viris subjicendi, ut deinde assererent « earum violationem secutam data fide ineundi coniugii, sicuti « observant etc. »

(16) *Cop. mulieri 34. juncta gloss. in figurotione casus et in verb. obsolutio de Furieur.* ALEX. *cons. 143. per tot. lib. 2.* SANCHEZ *De matrim. lib. 8. disp. 36. n.° 13. Rot. dec. 207. n.° 1. et seq. part. 1. Recent.* Et in *Colonien. prætensi matrimonii 27 martii 1662 cor. Celso* « Non constat de sponsalibus, sub quorum prætextu as- « seritur secutam fuisse copulam inter Joannem et Margaritam. « NAM ILLA DEBENT PLENE, ET CONCLUDENTER probari « ut inquit *Text.* — Unde firmarunt DD. Joannem non esse cogendum, « nam deficiente probatione, et non existentibus sponsalibus non « est locus coactioni ». *Et in majoricen. sponsalium 10 junii 1735 cor. Crescentio n.° 8.* « Profectio in his circumstantiis quemadmo-

« dum constare dici non poterat de sponsalibus, quæ certam, indu-
« bitamque probationem requirunt, ita conseqnenter locus non erat
« coactioni Guiliemi juxta firmata per *Rot.* »

(17) Palma *alleg.* 83. *n.°* 47. *et* 49. Angel. *De confess. lib.* 2. *quæst.* 1. *n.°* 50. Caccol. *De transact. quæst.* 86. *n.°* 23. *Rot. cor. Buratt. dec.* 325. *n.°* 5. *Rot. Januen. apud Torr. de majorat. dec.* 16. *num.* 66. *et* 67. *Rota nostra apud bon. mem. Aud. de Comitib. dec. Flor.* 31. *n.°* 52. *Et inter recoll. in Thes. Ombr. vol.* 9. *dec.* 23. *n.°* 89. « Che se questo fatto portavasi a diverso fine, cioè di evitare
« di ragione l'obietto dell'insinuazione necessaria in una sorte di
« donazione, e non nell'altra, qui subentravano gli articoli, le
« materie giuridiche, e l'osservanza nelle medesime, in cui non ha
« di esse la bastevoi cognizione, non è capace di recar mai pregiu-
« dizio, ancorchè si trattasse di confessioni, dichiarazioni, quali
« però ec. «

(18) Vanespen. *in Jus eccles. univers. part* 2. *tit.* 12. *cap.* 6. *n.°* 9.

(19) *Cap. Quæ* 25. *de sponsal. Can. sufficiat* 27. *quæst.* 2. Paris. *cons.* 55. *n.°* 14. *vot.* 4. Sanchez *De matrim. lib.* 2. *disp.* 5. *n.°* 1. Christoph. Cosci *De sponsalibus filiorum familiæ vol.* 7. *p.* 133. *n.* 71. « Et quatenus probata remaneat promissio stuprantis, non
« exinde tamen, semper dici possunt contracta sponsalia, cum ad
« hunc effectum satis non sit nuda, et materialis promissio ex parte
« viri nisi concludenter doceatur de mutuo stupratoris, ac stuprate
« consensu, sine quo sponsalia non perficiuntur «. *Rot. decis.* 1285. *n.°* 3. *tom.* 3. *cor. Emerix. jun.* Et in *Amenina sponsalium* 22
« *nov.* 1757 §. *Ast quat. cor. Calcagn.* Et in *Reatina sponsalium* 29 *jan.* 1753 §. *Non itaque cor. Bussio, et decis.* 682. *n.°* 11. *cor. Lancetta tom.* 3. « At non solum probabilis non remanet ex prædictis
« consensus Dominici, sed nec etiam constat de repromissione, et
« consensu Antoniæ ».

(20) *Leg. commodissime ff. de liber. et posth. L. si extraneus ff. de cond. ob caus. late.* Honded. *in præcitato loco.* Suro. *in cons.* 339. *n.°* 15, *et* Fab. Turett. *in cons.* 58. *n.°* 14. *Rot. Flor. in Thes. Ombros. vol.* 11. *decis.* 5. *n.°* 19. « Quo igitur ad eos, casus dicitur
« omissus, ut in simili dixit *Honded.*, et in juris dispositione rema-
« net ac secundum illius terminos decidendus relinquitur ».

(21) Peregrin. *De fideicomm. art.* 11. *num.* 43. 44. Castrens. *cons.* 28. *n.*° 5. *lib.* 2. *vers. Concludo. Rot. Florent. inter recollect. in Thesaur. Ombros. vol.* 1. *decis.* 2. *n.*° 100. « Hisque rationibus « impulsus, cum juxta consuetudinem hujus Rotæ, uti Relator Causæ « coactus fuerim pro primo meam proferre opinionem, eam habui « pro absolutione patris, CERTUS NON ERRARE CUM PRÆ- « SUMPTIONES, QUÆ LEGIS AUTHORITATE NON PROBANTUR « TANQUAM PRÆSUMPTIONES HOMINUM VALDE FALLACES, « NON SUFFICIANT AD PRONUNTIANDUM MULTO MINUS AD « CONDEMNANDUM, contra regulas juris, et consensum præcita- « torum Doctorum, ut dixit etc. »

(22) Barbos. *Axiom. Juris usu frequent. axiom.* 136. *n.*° 13. « Legem quærere ubi est ratio naturalis est infirmitas intellectus « quia naturalis ratio vim, et robur legis habet *Leg.*, et allegari po- « test pro lege *Surd. etc.* »

(23) Hism. *in Jus can. lib.* 4. *tit.* 1. *cap.* 4. §. 3. *n.*° 25. Picler *in Jus can. lib.* 4. *tit.* 1. §. 3. *n.*° 41.

(24) Horat. Lut. *cons.* 161. *inter cons. crimin. divers. lib.* 1. *n.*° 10. *vers. Quod si fides.* Guazzin. *ad defens. reor. def.* 4. *cap.* 6. *n.*° 14. Ciaz. *cons.* 10. *n.*° 15. *vers. Sed etiam sequeretur absurdum.* Moscatell. *In Prax. crimin. tit. de adulter. et stupr. n.*° 11. Carpzov. *Jurisprud. Concist. lib.* 2. *tit.* 14. *definit.* 228. *n.*° 10. « Etiamsi *præsumptio sit, quod virgo spei matrimonii fuerit seducta* « *NAM SI ATTENDENDA ESSET DICTA PRÆSUMPTIO, PRÆ-* « *TERQUAM AD FACIENDUM INDICIUM PROMISSIONI etc.* « *UTIQUE ADINVENTA ESSET PUELLIS VIA INVENIENDI* « *SIBI MARITOS AD EARUM PLACITUM, QUIA PERMITTE-* « *RENT SE DEFLORARI, ET DEINDE ASSERERENT PRÆCES-* « *SISSE DICTAM PROMISSIONEM, QUOD NON EST ULLATE-* « *NUS DICENDUM* » optime *Rot. in majoricen. sponsalium* 6 *martii* 1752 §. *asserit enim, vers. Alias, coram Amadeo* « Alias enim « nimis patens aperiretur via vilissimis muliercolis se se viris subji- « ciendi, ut deinde assererent earum violationem secutam da fide « ineundi conjugii ».

(25) Vermigliol. *cons.* 113. *n.*° 9. Honded. *cons.* 100. *n.*° 7. Farinacc. *cons.* 80. *n.*° 21. Conciol. *verb. stuprum resol.* 2. *n.*° 2.

Bonfin. *Ad bannim. general. cap.* 6. *Append. unic. n.*° 11. Christ. Coscii *De sponsalibus filior. famil. vol.* 7. *n.*° 75. « Quoniam « vulgatum est hisce assertionibus nullatenus esse deferendum, cum « enim respiciant ipsius mulieris commodum, et interesse in puncto « *Vermigliol.* admitterentur proinde ad testificandum in causa pro- « pria contra *Text.* expressum *in Leg.* quod est omnino vetitum et « potissimum in casu, ubi si fides præstanda foret ipsis mulieribus « corruptis, latissimus pateret aditus fraudibus et calumniis ».

(26) Albitt. *De inconstant. in judiciis in præfat. n.*° 1.

(27) *Sacr. Concil. Trident. cap.* 1. *sess.* 24. *De reform. matrim.* Christoph. Coscii *De sponsalibus filior. fam. vol.* 4. *n.*° 22.

(28) *Text. in L. illud in fin. Cod. de coll. L. quamvis. Cod. de transact. L. profecta. Cod. de donationib.*

(29) *Sacr. Rot. Roman. in Recent. part.* 5. *decis.* 348. *n.*° 7.

(30) *Rot. cor. Cerro dec.* 26. *n.*° 17. *cor. Peutinger. decis.* 179. *n.*° 10. *coram Falconer. tit. de sponsalibus decis.* 1. *num.* 3. *et* 4, *et cor. Crispo dec.* 491. *num.* 9. *et* 11, *et in majoren. sponsalium* 10 *junii* 1735 *cor. Crescentio n.*° 3. « Tres enim ex quatuor testibus, « nempe Bartholomeus Gomila, Catharina Micolau alias Grosso, et « Catharina Ribes ratione familiaritatis, atque servitii quod Margaritæ « præstabant, nec non quia mediatricem operam dabant furtivis « congressibus Margaritæ cum Guillelmo, et manifeste apparebant « fautores illius pro matrimonio, et victoria præsentis causæ, erant « proinde minus integræ fidei, nec perfectam probationem consti- « tuere dici poterant ».

FINE DEL VOLUME TERZO.

INDICE